



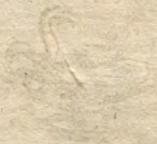
DIARIO
FORENSE UNIVERSALE

THE
LIBRARY
OF
ON

2 MAR 1771

LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



5074

P. 8

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

OSSIA

GIORNALE

GIURIDICO - LEGALE PRATICO

DI UN

AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

VOLUME DECIMOQUARTO.



TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE

MDCCCLXXIX.

89

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE

OSIA

GIORNALE
GIURIDICO-LEGALE PRATICO

DI L.

AVVOCATO MONTESI

PERMANENTE

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

PERMANENTE



TORINO

EDITA DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAYAT
MDCCCXIX

N.º 1



TORINO

4 luglio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.



*Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascuna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Condita forzata — Giusto prezzo — Formazione
di cimitero — §§ 1, e 7, lib. 5, tit. 19
delle RR. CC.

*Il proprietario che viene astretto a cedere il suo
fondo per la formazione di un cimitero, non può pre-
tendere che il giusto prezzo del medesimo, e non l'ot-
tavo di più.*

L'Amministrazione Decurionale della Città di Torino
divisò, ed ottenne di formare un Campo Santo poco
lungi dalla Città stessa.

Munita della Sovrana approvazione, non che del de-
creto dell'Eccell.^{mo} Reale Senato, emanato in confor-
mità delle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato
Generale, divenne all'ordinazione della stabilita opera.

Ma avendo li signori Vachetta, ed Allomello, posses-
sori de' fondi destinati all'uso suddetto, elevate conte-
stazioni nanti il R.^o Senato relativamente alla misura,
ed estimo da darsi a' medesimi, con ordinanza 18
aprile 1828 venne dal signor Senatore Relatore della

Vol. XIV.

T
V

causa prescritto che si procedesse alla giusta stima del terreno prescelto, spettante in parte al sig. Vachetta; e quanto al sig. Allomello, con ordinanza del 12 stesso mese si rilasciò eguale commissione ai periti, ma però si stabilì a di lui riguardo che si dovesse comprendere l'intera pezza di giornate 26, tav. 52, piedi uno, che al medesimo apparteneva, e ciò al certo per non recargli troppo danno lasciandola dimezzata.

Cessate le contestazioni che eransi elevate per rapporto alla giusta stima reale del terreno ad occuparsi, vi rimase ancora una questione, cioè quella che la Città di Torino sosteneva di essere soltanto tenuta a sborsare il giusto prezzo del fondo che le si cedeva, ed il sig. Allomello all'apposto affermava che ad esso, trattandosi di vendita involontaria, era ancora dovuto a termini della Regia legge, e delle costanti massime l'ottavo di più.

Assegnatasi su tal punto la causa a sentenza, e deferirsi con ordinanza 21 dicembre 1828 gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Generale, questi in conclusioni 31 gennaio 1829, sottoscritte Dogliotti, opinò doversi la Città di Torino ravvisare assistita in ragione nel sostenere non essere dessa tenuta a pagare l'ottavo di più del prezzo del fondo occupato per la costruzione del Campo Santo, di cui si trattava.

Ed il Reale Senato in tale conformità pronunciando, con sentenza 22 giugno 1829, ref. D. Vacha, assolvette la Città di Torino dalla domanda dell'Allomello.

Le ragioni cui appoggiossi in disputa il sistema della detta Città di Torino, e che sostanzialmente già avevano determinato il pubblico Ministero ad opinare nella conformità sovra espressa, sono, che li due unici articoli della Regia legge, li quali fanno cenno d'un aumento di prezzo per certe alienazioni involontarie, non riflet-

tano se non se li casi, in cui taluno per piacer suo abbia divisato di erigere un qualche edificio a pubblico decoro, ed ornamento, oppure per sua particolar utilità desideri di far transitare le acque per gli altrui beni (§§ 1 e 7, lib. 5, tit. 19 delle RR. CC.).

Ora la Città di Torino non per suo privato vantaggio, o per solo pubblico ornamento, avesse divisato di surrogare ai due antichi, un nuovo Cimitero, ma bensì per vantaggio pubblico, e costretta da imperiosa necessità come fra le altre cose il comprovassero l'essere quello che trovasi al lato del Po verso mezzogiorno, in seguito alla considerevole ampliamento della capitale, già quasi attorniato dal fabbricato, locchè non avrebbe potuto a meno di rendersi nocivo alla salute degli abitanti delle case vicine, e l'insufficienza degli stessi Cimiteri antichi a sopperire alle circostanze della sempre crescente popolazione.

Ciò stante non avessero punto i citati §§ della Regia legge ad influire sulla decisione della causa di cui si trattava, e per lo contrario ogni principio di ragion civile, e di patria Giurisprudenza dimostrasse non competere al sig. Allomello alcuna azione per conseguire l'ottavo di più del giusto prezzo de' beni in discorso.

Ed in vero venendo a quei principii, che si dissero veramente applicabili al caso, spontanea si offerse una prima osservazione, che per quanto sacre vogliano aversi le proprietà dei particolari, e indispensabile voglia credersi il consenso alla legittimità delle convenzioni, tutte le leggi nullameno, anzi la ragione, il buon senso medesimo imperiosamente sancissero, che l'interesse privato va subordinato all'utilità pubblica.

Da ciò ne fossero nate le ben note eccezioni alla regola tanto generale, che inconcussa = *Neminem ad emendum, vel vendendum cogi posse* = leg. 11 cod. de contrah. emptione.

Così pel favore di libertà si vedesse, che = Dominus servi communis partem suam vendere cogitur = § ult. Instit. de donat.; che per la santità della religione = Quis cogitur vendere domum Ecclesiae vicinam quae sit illi necessaria = Thes. lib. 1, quaest. 64, n.º 7; che per ragione di pubblico vantaggio = Si via publica a fluminis impetu vel ruina amissa sit, vicinus proximus viam praestare debet = leg. 14, § 1, ff. quemadmodum servitutes amittantur; che finalmente a cagione di pubblica utilità = Cives locupletiores vendere, et emere annonam ad publicum usum aliquando iubentur = leg. 1, et 2 cod. ut nemini liceat in emptione specierum se excusare.

In tutti tali casi, in tutte le riferite leggi, si trattasse di vendite, o di compre involontarie, forzate, con tutto ciò nessuno potesse sostenere, che, oltre al giusto prezzo, si dovesse corrispondere un soprappiù ad un qualunque titolo, giacchè dette leggi facessero alto silenzio a tal riguardo, e solamente parlassero di vendere, e comprare, e molto più perchè od espressamente, o virtualmente almeno stabilissero, che il contratto dee farsi a giusto prezzo.

Che se poi qualche dubbio ancor rimaneva sulla risoluzione del punto controverso, da per se sola il risolvesse la legge 12 ff. de religiosis et sumptibus funerum = Ivi Ulpiano = Si quis sepulcrum habeat, et a vicino ire prohibeatur, Imperator Antoninus cum patre rescripsit, iter ad sepulcrum peti precario, et concedi solere Non tamen hoc rescriptum quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem civilem inducit; sed extra ordinem interpelletur: *Praeses etiam compellere debet iusto pretio iter ei praestari*: ita tamen ut iudex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum.

Se adunque una privata sepoltura meritava sì segnalato favore di recedere da quel sommo principio, che è base d'ogni civile società; e vi si recedeva non per erigere il privato sepolcro, ma solamente per recarvisi pagando il giusto valore del passaggio, e nulla più, eguale favore per non dir molto maggiore meritasse al certo un pubblico cimitero, e trattandosi della di lui erezione, ritenuta tanto più la diversità essenziale che anche solo in fatto di religione pur vi passasse tra le sepolture private di que' remoti tempi, ed i pubblici cimiteri de' giorni nostri.

Si fece quindi per parte della Città osservare, che nel procedere alla giusta stima del terreno ceduto dal signor Allomello erasi avuto ad ogni cosa il più scrupoloso riguardo, acciò non ne venisse a soffrir danno; si fosse a tal fine compresa nella vendita un'intera pezza non ostante che la Città non ne abbisognasse che di una parte, e così pienamente riempito si ritrovasse il voto della legge spiegato colle riferite parole = *Iudex etiam de opportunitate loci prospiciat*, ne vicinus magnum patiatur detrimentum =, e non potesse più il detto signor Allomello pretendere, oltre il giusto prezzo, cosa alcuna.

Che la costruzione del nuovo cimitero fosse opera di pubblica utilità, opera necessaria, già l'avesse inoltre riconosciuto il Supremo Magistrato stesso approvandone ed anzi ordinandone la costruzione nei terreni dalla Città determinati.

Non si potesse dubitare essere dessa opera pia, e religiosa, e che in siffatte vendite l'involontario venditore deggia esser contento del giusto prezzo, ne fornissero pure valevole esempio le sacre carte medesime (al lib. 1, cap. 21, vers. 22 Paralipomenon) dove stava scritto = *Dixit David ad Ornam; Da mihi locum areae tuae, ut aedificem in eo altare Domino*, ita ut *in quantum valet argenti accipias* = l'avesse stabilito altresì fin dal 1303 Filippo il Bello in queste parole = *Possessores possessionum, quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum fundandis, aut ampliandis, non ad superfluitatem, sed ad convenientem necessitatem acquiri con-*

tingit, ad eas dimittendas pro iusto pretio compelli debent = lo avesse in fine dichiarato il celebre Domat, appoggiandosi al diritto comune = Si une maison ou autre héritage se trouve nécessaire pour un usage public, comme pour y bâtir une Eglise paroissiale, pour en faire un cimetière ou autre ouvrage pour la commodité publique, le propriétaire est contraint par la justice de vendre ce fonds à un juste prix (des lois civiles lib. 1, tit. 3, sect. 13, n.º 2).

Quindi la Regia Delegazione creata col Regio Editto del 19 febbrajo 1819 composta di S. E. il Primo Presidente del R. Senato di Piemonte, del secondo Presidente della R. Camera, dell' Ill.^{mo} sig. Avv.º Gen.^{le} e del Vicario di politica e polizia, avesse perfino con apposita sentenza denegato l'ottavo di più ai proprietari che erano stati forzati di vendere le loro case situate al Borgo di Po per l'ingrandimento della Piazza *Vittorio Emanuele*, ossia del *Rondeau*, coll' addurre in ragione trattarsi di utilità pubblica allorchè l'aumento della popolazione consiglia l'ampliamento delle fabbricazioni: fosse pur massima costantissima della R. Camera il denegare l'ottavo di più a coloro, che si costringono di vendere i loro terreni per la semplice ampliamento, o costruzione di strade.

Nessun ottavo di più fosse stato pagato nel 1787 al Conte Galli per la vendita forzata della casa, che demolir si dovea per la prosecuzione dell'incominciata fabbrica da servir ad uso de' Magistrati del R. Senato, e della Camera de' Conti nella Capitale. Tale casa fosse stata poscia dalle R.^e Finanze alienata al Marchese di Barolo, e questi nel 1829 fosse stato costretto di rivenderla alle medesime R.^e Finanze per l'oggetto di cui sovra, pure a giusto prezzo.

Similmente e per ultimo niun ottavo di più fosse stato nell'anno 1786 concesso al sig. Lorenzo Bernardi per la vendita forzata di una casa, e giardino destinati ad ampliare le fabbriche delle Regie Saline di Montiers.

Materie commerciali — Appello in Senato —
Incompetenza — Nuovo appello in Consolato — Irricevibilità.

Il Tribunale di Prefettura di Mondovì aveva in materia di commercio proferta sentenza in data 30 agosto 1827 nella causa della ragion di negozio Rebaudengo e C.^a contro li Michel Angelo e Giovenale padre e figlio Cottalorda.

Questi ultimi ne avevano interposto appello il 10 settembre 1827.

E sotto il 25 ottobre stesso anno lo introdussero avanti il Real Senato, il quale con sentenza 18 ottobre 1828 dichiarò non essere la causa di sua competenza.

Ebbero allora i Cottalorda nuovo ricorso al Consolato per reintrodurvi il loro appello, e furono lasciate lettere citatorie contro la ragion di negozio Rebaudengo in data del 5 dicembre 1828.

Ma comparsa detta Ragion di negozio eccepi non essere più ricevibile l'appello, perchè tra l'interposizione e l'introduzione in Consolato fossero trascorsi mesi sedici, onde mancasse il Consolato di giurisdizione persino a ricevere l'appello *ope restitutionis*.

Vollero allora i Cottalorda far valere l'introduzione fatta in Senato, dicendo che era per loro un errore iscusabile, e la prova della loro formale intenzione di introdurlo in tempo.

Ma la ragion di negozio Rebaudengo dimostrò che l'introduzione fatta avanti un Tribunale incompetente non poteva produrre alcun effetto, ed appoggiandosi a varii testi del diritto Romano, non che alla dottrina dell' Abecclesia, sostenne eziandio che se vi era stato errore e non malizia nell'introdurre nullamente l'appello in Senato, era questo un errore di diritto che

non poteva in verun modo essere allegato per iscusar, poichè, se si ammettesse scusa siffatta, tutti i debitori di mala fede potrebbero dilungare a piacimento i termini dell' introduzione dell' appello, introducendolo dapprima avanti un Tribunale incompetente;

Il Consolato con sentenza 11 giugno 1829 accolse questo sistema, e dichiarò i Cottalorda per non appellanti.

MATERIE DIVERSE.

Cause sommarie — Generalità de' testimonii
— Copia di esse — Pubblicazione degli
esami — Ordinanza che non abbia prescritta
tale copia, ed abbia mandato pubblicar gli
esami se sia nulla.

Sul ricorso di Nicolao Menzone sporto al Tribunale di Torino, con cui chiedevasi fra le altre cose lasciarsi lettere d' introduzione dell' appello per esso interposto dall' ordinanza del signor Giudice di Lanzo del 22 di maggio 1829, che si disse nulla, perchè con essa non si fosse mandato spedir copia delle generalità dei testimonii, onde poter dedurre in materia oggezionale, e si fossero anzi mandati pubblicare gli esami *hinc inde* seguiti, intervennero conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Fiscale in data 23 di giugno 1829 così concepite: — » Visto, ecc. Trattandosi di causa sommaria, nella quale non debbono essere osservate a rigore le formalità prescritte per li giudizi formal, non era necessaria cosa, che il signor Giudice mandasse dare copia delle generalità dei testimonii, potendo il ricorrente dedurre in materia oggezionale

tosto che vide, come ha dovuto vedere, quali erano li testi dalla parte avversaria presentati per deporre sulle circostanze in atti poste.

» Non essendo poi nel giudizio sommario necessaria la pubblicazione degli esami, i quali debbono averli per pubblicati di pien diritto, ne avviene, che l'ordinanza, della quale si tratta, non precluse la via al ricorrente per far le sue prove oggezionali, e così ben lungi dall'essere nulla, non recò nè anco gravame irreparabile in definitiva ».

Conchiuse quindi il suddetto Ufficio del signor Avvocato Fiscale potersi dal Magistrato dichiarare non farsi luogo a quanto si supplicava.

Le surriferite conclusioni si sono mandate eseguire con decreto di voto ref. I. M. Regis del 30 di giugno 1829.

Ordinati delle Comunità — Insinuazione dei medesimi — Termine per tale insinuazione — Quando decorra.

Persona autorevole ha indiritto la lettera seguente il 30 di giugno 1829 al signor Notaio S. G.: — Rispondendo al foglio di V. S. M.^o Ill.^{re} del 27 del cadente mese le fo presente, che il propositomi dubbio, cioè se gli ordinati comunitativi, di cui al § 3, lib. 3, tit. 22, cap. 4 delle R.R. CC. debbano venir insinuati entro il termine di giorni 30 dalla data del rogito, ovvero da quella della loro approvazione, vien risolto dall'Ordinato Camerale del 5 di settembre 1820 (*Ved. la Collezione Celerifera del corrente anno, a pag. 299, nella quale è stampato per intiero quest' Ordinato*), ove si legge, fra le altre cose, che gli atti comunitativi non potendosi ravvisar compiti se non quando sono stati approvati, ne seguiva, che il termine per l'insinuazione de' medesimi dovesse decorrere soltanto dal giorno della loro approvazione. E con ciò credendo di aver dato pieno evacuo al contenuto nel precitato di lei foglio, ho il bene, ecc.

Prestazione d'alimenti — Montare de' medesimi stabilito per instrumento — Tempo e modo del pagamento loro fissato in esso instrumento — Insinuazione — Diritto.

Ci avviene spesso di parlare nel nostro Giornale di cose riguardanti all'insinuazione; ed ora per soddisfare la richiesta di un associato, e con superiore facoltà, diamo la soluzione di un quesito su questa materia seguendo la traccia segnataci dal signor Sismondi Direttore dell'Insinuazione e Demanio:

Ella è massima, che in forza della legge di natura, il padre e sussidiariamente la madre, ed in loro mancanza gli altri ascendenti paterni o materni, sono obbligati a prestar gli alimenti ai figliuoli legittimi o naturali, ancorchè fossero stati emancipati, e viceversa questi hanno una consimile obbligazione verso i loro ascendenti, i quali sono nel bisogno; che egualmente i fratelli e le sorelle debbono alimentarsi dal fratello o sorella, senza distinzione, se siano germani, consanguinei od uterini; ed anche il marito debbe prestare gli alimenti alla moglie, benchè non abiti con lui, per colpa non sua, ma per quella del marito, ed ancorchè non consti delle sevizie; qualora occorresse, che si stipulasse per instrumento la fissazione dei detti alimenti, ed il tempo, e modo di pagarli, resta a vedersi qual diritto sia dovuto sul detto instrumento; nella tariffa non si ritrova un'espressa disposizione per simili atti, per i quali a termini dell'articolo 51 pare che si debba esigere un diritto proporzionale: questi atti non possono in realtà qualificarsi nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito, e peraltro essi partecipano dell'uno e dell'altro titolo: non sono veramente onerosi, perchè non vi è alcun corrispettivo stipulato, nè assolutamente gratuiti, atteso

che l'obbligazione di prestare gli alimenti suddetti nasce dalla legge civile, e di natura; epper ciò non potrebbero con ragione considerarsi nè come donazioni, nè come costituzioni di rendite, o pensioni vitalizie.

Ragionando adunque per analogia di principii, si pensa, che a tal sorta di contratti, quanto al diritto d'insinuazione, non si debba applicare, che la disposizione dell' art. 36 della tariffa, e perceversi il solo diritto graduale ivi fissato per le doti, stante che la dote si dà per sostenere gli oneri matrimoniali, il primo dei quali si è l'alimentare la moglie, epper ciò la medesima tiene luogo degli alimenti dovuti in forza tanto della legge, quanto del precetto di natura: se la tariffa non ha creduto conveniente di ravvisar le doti come donazioni, ed anzi le vere donazioni sono, in contemplazione del matrimonio, soggettè soltanto al diritto graduale, si crede che per consimili ragioni sia equitativo di non sottomettere queste prestazioni d'alimenti che allo stesso diritto graduale, ancorchè la legge non ne parli espressamente, avendosi altronde un esempio, che appoggia quest' opinione, nell' art. 45 della tariffa, il quale sottomette al suddetto diritto le assegnazioni, e donazioni fatte nelle emancipazioni; ma siccome tanto in queste, quanto nelle doti il detto diritto non avrà luogo, che quando la somma eccede le lire 1000, ciò non ostante la tariffa ha imposto in detti articoli 36 e 45 un diritto fisso speciale, non applicabile però al caso, di cui si tratta, cosicchè sembra, che quando il capitale formato a 10 volte l'annuo valore degli alimenti non sorpasserà le lire 1000, si debba solo esigere il diritto fisso stabilito dall' art. 51 della medesima tariffa.

Dopo però l'emanazione del Manifesto Camerale 14 febbrajo 1825 sui patti di famiglia, più non havvi dubbio quando trattasi di contratto tra ascendenti e discendenti.

Usufrutto — Madre binuba — Consuetudine
di *Bulgaro*.

Le leggi che obbligano la madre binuba a restituire ai figliuoli del marito donatore i beni dallo stesso avuti, non si applicano a quei beni che la madre avesse lucrato per l'usufrutto dal marito legatole.

La consuetudine di *Bulgaro*, per cui è stabilito che l'usufrutto lasciato dal marito alla moglie debbesi limitare ad attribuirle i soli alimenti, s'invoca invano laddove possa evincersi dal testamento come fosse intenzione del marito di lasciarlo intiero.

Così decideva il R. Senato di Genova il 20 di marzo 1826 ref. D. Demaurizi in causa Defranceschi.

Procuratori avanti le Giudicature Mandamentali
— Persone confidenti del mandante — Ma-
nifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 —
Norme relative.

L'Autorità Superiore ha testè indiritta la seguente missiva al sig. Giudice di C.:— » In risposta al foglio di V. S. III.^{ma} del 1.^o del corrente debbo osservarle, che il Manifesto Senatorio del 17 marzo p. p. incaricando li signori Giudici di Mandamento di vegliare attentamente che non s'introduca nel loro Tribunale ad esercitar l'uffizio di Procuratore alcuno di quelli, che disonorano il patrocinio pel mal modo con cui lo esercitano, abbandonò al prudente loro arbitrio lo ammettere quelli che si presentano in tale qualità come persone di confidenza del mandante, massime ne' luoghi, dove non esistono Causidici Collegiati, nè Notai, ovvero li Notai che vi sono non possono attendere al patrocinio.

Credo perciò che valendosi ella di questo arbitrio, che dee esser retto dalle norme segnate nello stesso Manifesto, le quali riflettono principalmente le qualità personali dell'individuo che la vuol fare da Procuratore, possa all'occorrenza ammettere come persona di confidenza de' mandanti il sig. Pietro C..., fintantochè la buona condotta di questo le darà luogo di riguardarlo come non appartenente a quella classe di persone, ch'ella dee escludere dal patrocinio avanti il suo Tribunale.

Nel porgerle questo riscontro per di lei norma, mi pregio di essere, ecc. ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Brusselles, 18 giugno 1829. Nella causa del sig. di Lima, già Ambasciatore di Portogallo in Parigi, contro il sig. Vallez, il nostro Tribunale di prima istanza ha pronunciato, che un individuo, il quale come Ambasciatore abbia contratto debiti, può, allorquando sono cessate le di lui funzioni, essere evocato in giudizio pel pagamento de' medesimi.

Metz, 22 giugno 1829. La nostra Corte Reale ha più volte deciso, che un Notaio può reclamare contro il venditore le spese della registrazione ch'egli ha anticipate per l'acquirente caduto in fallimento. La stessa decisione fu più volte profferita dalla Corte regolatrice, e recentemente, cioè il 20 di questo mese, ha pure la medesima pronunciato in tale senso nella causa del Notaio N. N.

Nîmes, 24 giugno 1829. A malgrado di una massima attenzione e zelo singolare, la polizia giudiziaria rimane sovente esposta a funesti errori. Eccone un nuovo esempio: Luigi Sautel di questa Città, condannato ai ferri dalla Corte di Assisie del Gard, per furto con

rottura ed altre circostanze gravi, trovò mezzo di evadersi dal bagno di Tolone nel mese di febbraio del 1828. Fu di bel nuovo arrestato; ma non fu riconosciuto pel nominato Sautel, che dopo un lungo soggiorno nelle carceri d' Aix. Fu quindi rimandato in quel bagno. — Appena fu egli giunto colà, ecco, che pur vi giunge con altri de' forzati un altro Sautel condannato a suo malgrado di portare tal nome. Si fa un confronto fra i due Sautel: la rassomiglianza era perfettissima, e tale da sorprendere chicchessia, e persino avevano entrambi sulla lor fronte una piccola cicatrice. Tutto infine si chiarisce: il secondo di essi arrestato nella città di Lione per essere sprovveduto delle carte opportune, ed in seguito di un alterco, si chiama Duclos. Egli è figlio di un antico militare, ed ha servito nella marina. La rassomiglianza veramente sorprendente di lui col nominato Sautel fece sì, che non siasi avuto riguardo alle vivissime proteste sue sino al punto del seguito confronto. Per tal motivo dovette esser condotto in un co' forzati da Lione a Parigi, e da Parigi a Lione.

Parigi, 27 giugno 1829. Nell'aprile del 1827 il Governo Prussiano ebbe notizia, che esisteva in Francia una fabbrica di falsa carta monetata conosciuta sotto il nome di *Carsen-Anweisungen*, del valore di 5 talleri (18 franchi). Il sig. Liez, Procuratore del Re a Coblantz, ebbe l'incarico dal Governo di far indagini onde scoprire i fabbricatori di quella carta, e nel mese di novembre dello stesso anno venne accertato, che la sede della fabbrica era stabilita in Avignone, nella casa di Giambatista Magny, Stampatore Litografo. Fu pure accertato, che questa criminosa impresa avea relazioni in Parigi, in Metz ed in altre città, e che erano capi della medesima Samuele Dalsace e Giacomo Demanche. Gli accusati furono tradotti avanti la Corte di Assisie della Mosella, e come colpevoli della fabbricazione di falsi biglietti del tesoro di Prussia, sono stati condan-

nati alla pena di 10 anni di reclusione. Portatasi quindi la causa avanti la Corte di Cassazione, questa in udienza del 20 del corrente giugno ha sancite le massime seguenti : 1.^o Che l'ammnistia restituisce il condannato nella pienezza de' suoi diritti civili, e così del diritto di deporre in giudizio, anche allorquando l'ordinanza che concede l'ammnistia sottomette l'ammnistiato alla vigilanza dell'alta polizia durante un dato tempo; 2.^o Che l'art. 134 del Codice penale, il quale punisce l'alterazione delle monete estere, è applicabile al caso, in cui sia seguita l'alterazione tanto di carte monetate, che di monete metalliche.

Torino, 4 luglio 1829. S. M., con R. Patenti date in Napoli il 19 dello scorso giugno, giunte in Torino il 26, si è degnata di autorizzare Gaspare Ferreri a ricevere, quantunque non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituto Segretario di Prefettura e di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha permesso alla Comunità di Borgoticino di dissodare un suo bosco dell'estensione di una giornata, 54 tavole, e 8 piedi, posto nella regione detta al *Prete*, con che faccia essa imboschire con pini nell'estensione di una giornata, 71 tavola, ed un piede, la valle formatasi nella brughiera comunale, e si sottometta inoltre alle condizioni tutte proposte dal Sotto-Ispettore de' boschi della Provincia di Novara nel suo parere del 6 di aprile p. p.

— S. M. con altre sue Sovrane Patenti date anche in Napoli il 26 dello stesso mese di giugno, pervenute in questa Capitale il 1.^o del corrente luglio, si è degnata di accogliere favorevolmente le supplicazioni, che le vennero sporte dalla Comunità di S. Giorgio (Provincia d'Ivrea), perchè le fosse fatta facoltà di trasportare al 1.^o lunedì di maggio, ed al 4 di ottobre rispettivamente le due fiere, che in forza di antichissime concessioni è in possesso di tenere in quel luogo al 15 di maggio, ed al dì 11 di novembre di ogni anno, e

ciò per ovviare al danno, che gliene deriva dal poco concorso di persone, quando le fiere cadono in giorni d'astinenza dalle carni, ed inoltre quanto alla seconda di esse dalla coincidenza di altre fiere in pari epoca. La M. S. ha concesso alla supplicante Comunità la facoltà anzidetta, con che succedendo, che alcuno di quei giorni sia festivo, s'intenda la fiera prorogata al dì seguente non feriato, e mediante eziandio le altre condizioni in esse Patenti dichiarate, non che l'esatta osservanza delle vigenti leggi gabellarie, e di quelle cautele, che fossero prescritte dal Magistrato della R.^a Camera de' Conti.

BIBLIOGRAFIA.

Compimento della nuova edizione Torinese del CORPUS IURIS CIVILIS.

Nel 1.^o foglio del *Diario* (2.^o semestre dell'anno scorso) abbiamo annunciato il 1.^o quaderno della nuova edizione del *Corpus Iuris Civilis* fatta dagli eredi Botta; e nel 1.^o foglio di questo stesso giornale (2.^o semestre del corrente anno) ne annunciamo il quaderno XII, che n'è il compimento. I nostri presagi intorno a questa bella ristampa non andarono falliti: essa fu accolta con favore dai nostri forensi, e sappiamo che il benemerito editore, il sig. Notaio Calza, ha pure frequenti richieste dall'estero. E non poteva andar diversamente la cosa, per trattarsi di stampa soprammodo nitida e corretta, locchè per la massima parte è dovuto alle cure dell'esimio correttore, il signor Avvocato Carlo Avondo, praticante dell'III.^{mo} sig. Conte e Cavaliere Viotti, e dell'abile proto, il sig. Angelo Pugnani. Il felice successo di quest'ardua impresa stata con tanta sollecitudine condotta a buon termine, dovrebbe incoraggiare i tipografi della nostra Capitale a porre mano ad altre opere grandiose di pari merito e classiche, e distorli dall'occuparsi quasi esclusivamente in *libriccini tascabili*, che non racchiudono, sempre una utilità diretta e positiva.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 2



TORINO

11 luglio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appalto di opere per conto di Comunità —
Assenso di queste per poter stare in giudicio
— Nullità degli atti — Amministratori —
Contabilità — Produzioni, se a carico del
reo o dell'attore — Transazione — Senato
— Intendenti — Declaratorie — Giurisdizione volontaria.

L'approvazione delle transazioni tra Comunità e Città, e particolari spetta al Senato esclusivamente ad altro Magistrato.

Le declaratorie in via di giurisdizione volontaria possono andar soggette ad essere dal Magistrato variate tutta volta che se ne ravvisa l'utilità.

Creditori li fratelli Uberto, e Bartolommeo Baccula, quali eredi del fu Gio. Antonio loro padre, verso le Comunità di Valenza e Pasturana, convenute, di L. 24m. in vigore d'istrumento di transazione 22 maggio 1801, e dipendentemente ad appalto per loro parte preso della nuova strada che tende dalla città d'Alessandria a quella d'Asti, stata ordinata con Regio Biglietto 6 maggio 1788, ricorsero il 29 marzo 1825 al Tribunale

Vol. XIV.

di Prefettura di detta Città, narrando che, sebbene dopo la transazione suddetta siasi fatto in diverse epoche dalle Comunità eseguire alcuni pagamenti in estinzione del loro debito, erano però essi tuttora in avanzo di residue L. 18555, come da liquidazione 23 giugno 1820 autentica Lomaglio, che produssero unitamente a varii altri atti in appoggio di loro domanda, e chiesero, specialmente l'Uberto Baccula, qual cessionario anche del di lui fratello Bartolommeo, condannarsi le Comunità suddette al pagamento in suo favore delle proposte L. 18555.

Comparse queste in causa, instarono dapprima doversi dall'Uberto Baccula dare intervento in giudizio del cedente di lui fratello Bartolommeo, quindi, dopo che il medesimo vi comparve coadiuvando le istanze dell'Attore, eccepirono non essere elleno tenute a dare alcuna deliberazione sull'avversaria liquidazione, finchè da essi Baccula si fosse presentato il conto contenuto nello scaricamento a cadauna di esse dato dalla Generale Intendenza nel riparto fatto nella circolare 23 febbrajo 1815, in seguito alla lettera dell'Ufficio generale di Finanze 18 stesso mese, non che le providenze della R. Giunta per essi provocate ed ottenute; in difetto chiesero assolversi, dichiarando nel tempo stesso che andavano a provvedersi presso l'Ufficio Fiscale per l'opportuno assenso.

In particolare poi dalle Comunità di Valenza e Pasturana si osservò, che dietro il sunnarrato scaricamento e fattone riparto, avevano esse intieramente soddisfatto il loro debito, come da varie quitanze che produssero assieme ad alcune lettere della Generale Intendenza.

Dal canto degli Attori si osservò non essere eglino tenuti a prestare in causa le chieste providenze per risultare il loro credito abbastanza giustificato dai titoli prodotti, e si persistette nelle prime conclusioni.

Aggiunsero inoltre, che gli atti sin qui vertiti erano nulli ed irregolari, per non essersi le Comunità convenute uniformate al disposto della R.^a legge, come chiesero pronunciarsi, colla condanna dei rispettivi loro Amministratori al pagamento, e rimborso in proprio delle spese frustatorie.

19

In seguito a tali istanze produssero le Comunità suddette il rispettivo assenso dell'Ufficio Fiscale per stare in giudizio, e ciò stante, dissero rimanere superflua la discussione dell'eccepita nullità degli atti, che per altra parte dissero non potere sussistere per essere stata opposta intempestivamente.

In tale stato di cose fu la causa assegnata a sentenza con ordinanze 9 e 30 predetto giugno, sia sull'articolo in atti eccitato, e sopra tutto ciò, e quanto sarà maturo a decidersi, sia sul punto se convenga, o non di permettere alle Comunità convenute d'innoltrarsi maggiormente nella lite, come prescrive la R.^a legge, essendosi a tal fine mandato comunicare gli atti all'istesso Ufficio per le di lui conclusioni;

Quale dovendo aprire il di lui sentimento su quanto sopra in conclusioni osservò circa alla nullità degli atti per gli Attori Baccula eccepita, non sussistere la medesima in alcun modo, sia perchè il difetto di assenso alle Comunità convenute giusta il disposto della R. legge al § 6, cap. 13, tit. 3, lib. 2, e dell'art. 32 del R.^o Editto 27 settembre 1822, ed altronde dietro le note massime di dritto ricevute nel foro, non portasse nullità di sorta, ma bensì rende contabili in proprio gli Amministratori di esso, ove succumbano nella lite *, ciò perchè tale pretesa nullità d'atti sarebbe in

* *Ved. prat. leg. tom. 10, tit. 52, § 43, pag. 660.* Lo stesso Tribunale però appoggiato alla decisione Senatoria 16 dicembre 1776, ref. Lombardi, ivi riportata nella causa Guastalla contro la Comunità di Quargnento, con sua sentenza 20 giugno 1823, ebbe a dichiarare nulli alcuni atti seguiti in quella causa senza l'assenso dell'Ufficio Fiscale per detta Comunità, e tale decisione contro il voto di detto Ufficio emesso in conclusioni 3 maggio stesso anno, conformi a quanto aveva opinato precedentemente in altre conclusioni del 29 maggio 1821, sott. Colli, nella causa vertente nanti l'Ufficio d'Intendenza di quella Città tra le Comunità d'Annone e Cerro contro Fongi e Cornero, confermate da sentenza di quell'Ufficio del 9 giugno stesso anno.

ogni caso stata tolta di mezzo col successivo assenso dalle Comunità suddette ottenuto per poter stare in giudizio *.

Riguardo poi al punto se convengano le medesime nell'attuale stato di cose vieppiù inoltrarsi nella lite, prende pure ad osservare, che sebbene in merito; e dalle stesse produzioni fatte dalle Comunità di Valenza, e Pasturana possa ragionevolmente dedursi essere elleno in istato di fare alcune fondate eccezioni al proposto credito degli Attori per cui debba credersi il medesimo estinto, tuttavia siccome tale credito a fronte dei prodotti titoli sarebbe abbastanza stabilito, massime quanto alle altre Comunità, che sinora nulla produssero, non vede perciò l' Ufficio, come mai potessero pretendere la comunicazione di pezze affatto loro proprie, e già in parte presentate in causa, le quali comechè costituenti il cardine sostanziale delle loro eccezioni, debbono esclusivamente produrre, onde elidere le istanze che vengono dagli Attori contro di esse formate.

Per queste considerazioni l' Ufficio entrò in senso essere validi gli atti del narrato giudizio, e potere le Comunità convenute, per far constare di loro ragioni, inoltrarsi maggiormente nella causa, come concluse.

Quel Regio Tribunale di Prefettura con sua sentenza del 5 settembre 1826:

Attesochè dai titoli, e dalle ammissioni istesse dei fratelli Baccula appare, che dopo il decreto della Prefettura di Marengo del 12 settembre 1809 portante il riparto fra le Comunità debitrice del debito in questione, e dopo il felice ritorno di S. M. in questi Regii Stati sarebbero emanate delle nuove provvidenze in proposito, le quali paralizzando l' effetto delle precedenti sarebbero le sole attendibili sia in ordine alla somma che può essere da cadauna delle dette Comunità dovuta, che sul modo di pagamento a seguire, e ciò tanto più per la circostanza, che non si sarebbe per gli attori specificato la somma che si pretende dovuta

* *Ved. Faber defin. 10, de procur.; Sol. de legit. iudic. gloss. n.º 4 e 7; Thes. decis. 7.*

da cadauna delle Comunità convenute, e d'altra parte non si tratterebbe di debito solidario;

Che il conto di liquidazione per detti attori prodotto per copia autentica Lomaglio, nel mentre che prova la realtà delle provvidenze sovra enunciate, non può servire per la giustificazione, di cui si tratta, poichè esso non trovasi approvato dall'Autorità, a cui detto conto era stato presentato, ne viene da tutto questo, che giusta, e fondata si è l'istanza delle Comunità per la produzione di tali titoli, che tende ad ottenere l'integrazione delle necessarie produzioni per stabilire il *quid, et quantum* resti dovuto, accertamento questo, che resta a carico degli attori per la ragione, che l'attore dee provare la sua intenzione più che il convenuto sia in obbligo di accingersi agli incombeni delle sue eccezioni;

Per questi motivi ha dichiarato tenuti pria, ed avanti ogni cosa detti fratelli Baccula alla produzione dei titoli per parte delle dette Comunità in atti chiesta. Spese compensate.

Dopo alcuni atti seguiti posteriormente alla sunnarrata sentenza convenute le Parti nanti l'Intendente Generale di quella Divisione per un esperimento di transazione, inesivamente ad autorizzazione avuta dalla Regia Segreteria di Stato (interni), dal canto delle Comunità predette si facevano valere le seguenti ragioni, cioè:

Che li deputati intervenuti nella transazione del 22 maggio 1801 non fossero muniti di sufficiente autorizzazione per stipulare un tale atto, tanto più che la medesima non era stata ratificata dai Consigli municipali rispettivi;

Che li frutti dal sig. Baccula richiesti sotto il vocabolo d'accessorii, non furono accordati dall'Eccell.^{ma} R.^a Giunta de' pubblici, che sembrasse aver stabilito, e ridotto il di lui credito ad una certa somma stata intieramente pagata;

Che in ogni evento trattandosi di frutti decorsi durante il Governo Francese non sarebbero ripetibili a termini del codice civile, che li dichiarava prescritti col lasso di anni 5;

Che in qualunque ipotesi non poteva correre termine al pagamento all'oggetto odioso di corrispondere li frutti, quando per fatto del Governo, che non permetteva d'imporre nei *Budgets* alcuna somma per frutti dovuti dai Corpi amministrati, erano nell'impossibilità di soddisfarli.

Seguì tuttavia transazione fra le parti, per ottenere l'approvazione della quale ricorsero li fratelli Baccula al R. Senato, e sulla loro domanda emanarono sotto il 7 luglio 1828 conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale sottoscritte Dogliotti, del tenor seguente:

» Trattandosi di transazione tra Comunità, Città, e particolari, la relativa approvazione spetta non all'Intendente, non ai Tribunali di Prefettura, ma sì bene al Magistrato Supremo, essendo questo conforme alla Giurisprudenza dal Senato approvata in parecchi casi, conformemente al voto del Pubblico Ministero stato da esso spiegato in sì fatte occorrenze in più, e più conclusioni;

» Che pertanto ritenuta la competenza del Magistrato, altro non occorre per ora all'Ufficio di conchiudere, potersi da questo Supremo Magistrato commettere al sig. Senatore Relatore deputando di assumere il sentimento giurato di due Avvocati patrocinanti sull'utilità, e convenienza della transazione seguita il 31 maggio 1811, e della quale si tratta, facendosi addurre i motivi sì in diritto, che in fatto, per cui saranno per credere la medesima degna dell'approvazione del Magistrato, e ciò seguito, l'Ufficio si riserva di nuovamente conchiudere ».

Emanò quindi conforme declaratoria del R. Senato in data del 27 agosto stesso anno, inesivamente alla quale essendo seguiti gli in essi prescritti incumbenti in senso alla transazione favorevole, li signori Baccula ebbero di nuovo ricorso al Supremo Magistrato, narrando, che il di lei disposto importava necessariamente ad essi il carico di far citare tutte le Comunità suddivisate a comparire a giorno, ed ora certi avanti il sig. Senatore Prefetto per la stipulazione di detto istromento, e quindi il carico alle stesse Comunità di munire i loro deputati *ad hoc* di speciale mandato,

locchè in un affare di poc' entità necessitava delle gravi spese sia alli fratelli Baccula, che alla detta Comunità di Pasturana, la quale sarebbe compresa nella Provincia di Novi.

Se al contrario fosse per ciò ammesso il sig. Intendente della Provincia, oltre che trattasi di questione vertente tra Comunità, e suoi *Appaltatori*, che poteva ravvisarsi di competenza esclusiva dell' Ufficio dell' Intendenza a norma delle Regie Patenti 22 giugno 1781, e 16 ottobre 1793, cui non si è derogato col Regio Editto 27 settembre 1822 (*Vedansi a proposito le risoluzioni sulle questioni di competenza approvate da S. M. in udienza dell' 8 febbrajo 1825, sezione 3, n.º 4*); siccome poi lo stesso sig. Intendente della Provincia d' Alessandria sarebbe stato di già specialmente autorizzato dalla R. Segreteria di Stato per gli Affari Interni per trattare, ed accettare a nome delle dette Comunità la transazione di che si tratta, come ne constava dal verbale dello stesso signor Intendente 31 maggio 1820, e successivo decreto 20 giugno scorso sunnominati, con che quindi si eviterebbero le spese, ed incagli suddivisati, e più facilmente sarebbe spedita la detta transazione, perciò supplicarono quel Supremo Magistrato, acciò commettesse al sig. Intendente della Provincia d' Alessandria la stipulazione dell' instrumento di transazione, di cui nella precitata declaratoria.

Comunicata la domanda all' Ufficio del sig. Avvocato Generale, ne emanarono le conclusioni del tenor seguente, in data del 18 ottobre 1828, sott.º Maineri:

» Vist. ecc. Le declaratorie del Magistrato in via di giurisdizione volontaria potendo andar soggette ad essere dal Magistrato stesso variate tuttavolta se ne ravvisa l' utilità, non vi sarebbe perciò ostacolo a che si accolga l' inoltrata domanda, qualora siavi plausibile motivo per credere conveniente quanto s' implora, abbenchè nella declaratoria del 27 agosto ultimo siasi giudicato di fare la commissione per l' assistenza del narrato instrumento in capo del sig. Prefetto, e non dell' Intendente Generale, come si bramerebbe.

» La convenienza pare nel concreto stabilita dai motivi addotti dal Supplicante, e da quello che specialmente additossi essere la transazione, di cui si tratta, sovra lite per esecuzione di contratto stabilito avanti l'Ufficio d'Intendenza, ed altre Autorità Economiche, onde sembrerebbe più congruo vengano definitivamente condotti a termine dalle stesse Autorità *.

» Laonde non dissente l'Ufficio a che, ferma nel resto la declaratoria di questo Supremo Magistrato del 27 agosto 1828 per l'esecuzione del prescritto nella medesima, sia surrogato il sig. Intendente Generale d'Alessandria al sig. Senatore Prefetto colla declaratoria stessa già delegato ».

Queste conclusioni furono confermate dal Real Senato, per cui ne emanò declaratoria conforme il 27 ottobre stesso anno.

Giudizio di concorso — Se una donna possa essere nominata Sindaco.

Nella causa degli Eredi Galliano contro il Concorso Caligaris la R. Camera de' Conti ha deciso, ref. D. Joannini, che una femmina può venir eletta Sindaco d'un Concorso, ed infatti ha nominato la Damigella Albertina Galliano, per ordinanza di voto del 2 giugno 1828.

* Essendo ricorsa all'Ufficio dell'Avvocato Generale la Comunità di Polonghera per l'approvazione di una transazione da essa fatta con un impresaro circa una lite vertente avanti il sig. Intendente, benchè però non fosse di sua cognizione, si è conchiuso, che comunque dire si dovesse della giurisdizione per la decisione di tal causa, la Comunità potea essere abbastanza autorizzata a divenire a tale transazione dal sig. Intendente, al quale perciò doveva indirizzarsi (Conclusioni... febbraio 1784). Così nella *Giurisprudenza Patria*, pag. 430.

MATERIE DIVERSE.

Giudicio di deliberazione — Appello — Litispendenza — Rinuncia — Sentenze toscane — Quando il Senato possa ricusare l'esecuzione delle medesime — Sequestro — Contumacia.

A soluzione di un proposto dubbio riportiamo qui le massime sancite dal R. Senato di Genova con sentenza proferita il dì 11 giugno 1827 nella causa Audifret, Verani, Isnardi e Bosco, a relazione del signor Senatore Clavarino; eccole:

Il giudizio di *deliberazione* autorizzato dalle nostre leggi contro le sentenze de' Tribunali stranieri, non impedisce che le stesse facciano passaggio in cosa giudicata, se il condannato non ne interponga ed introduca l'appellazione a tenore delle leggi in vigore presso le nazioni, i di cui Magistrati le hanno pronunciate.

Non si può dire rinunciato al beneficio d' un giudizio pendente dinanzi ad un altro Tribunale, e così della sentenza che in seguito dello stesso venisse a pronunciarsi, sebbene l'attore in quello venisse evocato dinanzi un altro Tribunale, e non opponesse l'eccezione della litispendenza.

Il Senato non può ricusare l'esecuzione delle sentenze toscane se non gli consti nel giudizio di *deliberazione*, che le stesse sieno *nulle o manifestamente ingiuste*.

Il Magistrato che è competente per ordinare il sequestro è egualmente competente per giudicare della causa del sequestro medesimo, e così delle quistioni riguardanti al credito del sequestrante, tanto più se i convenuti si tengano in contumace e non propongano eccezioni declinatorie.

Bandi politici — Giudici conservatori di essi
 — Giurisdizione a questi attribuita — Se
 la medesima sussista.

L'Autorità Superiore ha indiritto il 13 di giugno 1829 al signor N. N. la seguente:

« Essendomi stata dal Real Senato comunicata, con incarico di risponderle, la lettera da V. S. Ill.^{ma} scritta il 12 maggio p. p. al sig. Avvocato Fiscale Generale, dalla quale rilevo ch'ella dubita, se tuttora sussista la giurisdizione che li bandi politici di codesta Città conferiscono alli Giudici conservatori de' medesimi, debbo osservarle per di lei norma, che con R. Patenti del 6 maggio 1823, interinate dal Senato, e dalla R. Camera de' Conti il 16 dello stesso mese, e stampate nella Stamperia Reale, S. M. confermò a favore delle Città che ne godevano all'epoca della promulgazione del R. Editto del 27 settembre 1822 il privilegio di eleggere li Giudici per l'osservanza de' bandi politici, nel modo già praticato, e sotto quelle denominazioni che rispettivamente eransi date ai medesimi, con che si attengano questi a provvedere, nel modo per lo passato praticato, a ciò che concerne li detti bandi.

Nella lusinga che questa notizia basterà a risolvere ogni suo dubbio in proposito, passo a raffermarmi con ben distinta stima, ecc. »

Diritti di emolumento — Ingiunzione relativa.
 — Eccezione di prescrizione — Reiezione
 della medesima.

Il Fondachiere Severino Doglio venne ingiunto al pagamento dei diritti d'emolumento su quattro ordinanze della Giudicatura di Torino dell'anno 1824 verso il R.^o Erario, da eseguirsi nella cassa del Regio Emolumentatore.

Si rese il Doglio opponente a tale ingiunzione del 28 di marzo 1829 mandata ad esecuzione con decreto del 1.º di aprile successivo, fondandosi sulla prescrizione.

Ma il Regio Tribunale di Prefettura di questa Città con sua ordinanza di voto del 7 di luglio 1829 ref. J. M. Regis, in conformità delle conclusioni del signor Avvocato Fiscale; sul riflesso, che tutte le leggi emanate in punto d' emolumento e diritti giudiziarii non hanno stabilita alcuna prescrizione per diritti dovuti sugli atti e sentenze, ha mandato eseguirsi la precitata ingiunzione secondo sua forma e tenore.

Leva militare — Giovani sottoposti alla medesima — Modo di recarsi all' estero per l' esercizio delle loro arti e mestieri — Cauzione relativa — Esenzione del diritto per essa — Dove abbia a passarsi — Quando sia passata dinanzi ad un Notaio — Se sia sottoposta al diritto, e quale.

In risposta a lettera di un Segretario di Comunità facciamo presente quanto segue, e ciò il facciamo dopo avutane la facoltà superiore:

Con Regie Patenti 24 giugno 1823, per facilitare ai giovani che sono ancora sottoposti alla leva militare il modo di poter andare all' estero per esercitarvi arti e mestieri, venne ordinato, 1.º Che l' atto di cauzione, che per tale oggetto debbono prestare, si potrà passare negli Uffizii d' Intendenza; 2.º Che quest' atto sarà ricevuto ed insinuato *gratuitamente*, e non andrà soggetto ad iscrizione ipotecaria; dovrà peraltro essere esteso in carta bollata a carico del richiedente; 3.º Che l' atto passato come sovra avrà forza di pubblico *istromento*.

Un successivo manifesto camerale 2 agosto 1823 ha dichiarato, che per la Città di Torino li suddetti atti di cauzione saranno ricevuti dal Decurione-Segretario in presenza di uno dei due Sindaci; ed in seguito con ordinato camerale 11 ottobre seguente si è permesso alla Città di Torino di servirsi di un modulo stampato sovra carta da bollo per li suddetti atti di cauzione, con che nel resto si osservino tutte le regole volute dai regolamenti per l'estrinseco degli atti notarili, e ciò non tanto per l'originale, quanto per la copia da rimettersi all'Ufficio d'insinuazione.

Gli atti di cauzione fatti in tal modo sono esenti dal diritto, ma se venissero rogati da Notai non può aver luogo la suddetta esenzione, e si dovrebbe esigere il diritto fisso portato dall'art. 51; così dichiarato dall'Azienda generale di Finanze in lettera 28 novembre 1827, indirizzata alla Direzione di Torino.

Giudicature di Mandamento — Procura speciale indispensabile per ogni affare — Eccezione rispetto alle corporazioni ed università — R. Editto giudiziario.

Il 22 di giugno 1829 la Superiore Podestà ha indirizzata la seguente missiva al sig. Notaio I. F.:

» La opinione manifestata a V. S. M.^o Ill.^{re} da codesto sig. Giudice sulla necessità di una procura speciale per ogni affare, in cui ella vuol comparire avanti la Giudicatura in nome di altra persona, mi pare conforme alla lettera, ed allo spirito del Regio Editto 27 settembre 1822, e del Manifesto Senatorio del 17 di marzo p. p.

Qualora però si tratti di corporazioni, ed università, le quali debbono necessariamente venir rappresentate da un solo individuo, crederei che se ella trovasi munita di un legittimo mandato per parte delle medesime,

che l'autorizzi a rappresentarle in giudizio, ella possa in virtù di tale mandato comparire a nome di essa senza bisogno di speciale procura.

Nel darle questo riscontro in risposta al di lei foglio del 16 del corrente mese passo a rafferarmmi con distinta stima, ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Liegi, 26 giugno 1829. La nostra Magistratura, che meritamente è molto in pregio fra noi, ebbe non ha guari dalla bocca stessa del Re de' Paesi-Bassi la manifestazione onorevole del Sovrano suo gradimento. Allorquando la Corte si è presentata all'udienza, S. M. si è degnata d'informarsi del corso, che aveano gli affari giuridici. Il sig. primo Presidente Nicolay, membro della prima Camera degli Stati Generali, ha risposto, che le cause non soffrivano il menomo ritardo, e che si spedivano con la *massima celerità*. Il Re prese di nuovo la parola e pronunciò questi precisi termini: » Il ne faut juger seulement avec *célérité*, mais encore en âme et conscience, et c'est ce que fait la Cour de Liège ».

Firenze, 1.º luglio 1829. Nella causa Conti e Biagini la nostra R. Ruota ha sancito la seguente massima: » Il negoziante, che nel firmare una cambiale dichiara, che il valore della medesima è il prezzo di grano, che ha ricevuto, non può esigere, che il creditore possessore della cambiale esibisca i libri del negozio. Secondo l'art. 14 del codice di commercio non può ordinarsi in giudizio la comunicazione dei libri se non per affari di successione, di comunione, di divisione di società, e in caso di fallimento ».

Douai, 3 luglio 1829. La compra di mattoni fatta da un fabbricante di zucchero indigeno all'oggetto di divenire alla costruzione di edifizi adatti alla fabbricazione del medesimo, non si può considerare siccome un atto di commercio soggetto alla giurisdizione commerciale. Così decideva la nostra Corte Reale nella causa di Harlé, Carne, Leviez e Deneuville.

Parigi, 4 luglio 1829. Il Tribunale di commercio sedente in questa Capitale ha pronunciato il 25 del passato mese il fallimento dei negozianti Poullios, Jacob e Barvaux, e ieri quello del libraio Roret, editore delle opere del signor Merlin.

— La Corte di Cassazione ha deciso nella causa di Israele Lazare, che un negoziante, il quale abbia di fatto sospeso i pagamenti, sebbene non sia intervenuta sentenza contro di esso, che abbiato dichiarato in istato di fallimento, può tuttavia essere condannato come fallito doloso.

Lione, 6 luglio 1829. Il nostro Tribunale di Commercio nella causa d' Isidoro Flamarion, già attore nel secondo teatro francese, contro il signor Desroches, Direttore dei teatri di questa Città, ha sanzionato la massima seguente: « Allorquando si è stipulato, che l' obbligazione di un attore non possa in alcun caso essere risolta senza una disdetta eguale alla totalità degli onorarii, tranne la circostanza di forza maggiore procedente dalla chiusura del teatro, l' attore che fu altamente disapprovato dal pubblico, alla terza recita, e che per tal modo trovasi astretto a ritirarsi, può chiedere al Direttore il pagamento dell' intero onorario dell' anno teatrale a titolo di danni ed interessi, salvo ai Tribunali di stabilirne il *quid et quantum* ». Nei motivi della proferita sentenza si legge, fra le altre cose, come segue: « Considerando, che Flamarion nell' epoca, in cui entrò nella compagnia drammatica di Desroches, era un attore già conosciuto, siccome quello che già era comparso sul teatro dell' *Odéon*; Che se altrimenti fosse stata la cosa, Desroches avrebbe dovuto fare altre stipulazioni ben diverse di quelle che ebbero luogo fra le parti, e singolarmente subordinare le suddette convenzioni alla condizione necessaria per Flamarion di tre recite almeno susseguite da pubblici applausi, in vece di prevedere soltanto il caso

della chiusura del teatro per forza maggiore: — Considerando, che il Direttore di un teatro dee conoscere i talenti degli attori che trasceglie, non meno che il gusto del Pubblico, dinanzi al quale hanno essi a comparire, e dee in questa scelta trovar modo di soddisfare compiutamente il Pubblico; Che se Desroches si è ingannato, non è giusto che ricada sopra Flamarion tutto il peso di quest' errore, mentre è a credere che se non avesse egli contrattato con questo Direttore, si sarebbe altrove collocato; e di presente essendo incominciato l' anno teatrale rimane per esso molto difficile di trovar posto in altre compagnie drammatiche »

Torino, 11 luglio 1829. S. M. con R. Patenti date in Napoli il 26 del passato mese si è degnata di concedere alla Comunità della Chiusa la facoltà di formar bandi politici.

— Con altre R. Patenti della stessa data la M. S. ha autorizzato il Causidico Giambatista Gondolo a ricevere ed autenticare, quantunque non Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all' insinuazione.

— S. M. con suo R. Brevetto firmato in Napoli il giorno medesimo ha nominato Luigi Morondo all' ufficio di Sindaco della Città di Varallo.

— Con circolare dell' Ispezione Generale delle Leve del 24 giugno p. p. indiritta ai signori Comandanti delle Province del Regno si sono determinate le Brigate, nelle quali debbono arruolarsi i giovani ommessi nella Leva, stati arrestati.

VARIETA'. *Cenno intorno ad un' Opera del Tabouet*
— *Voci forensi latine.*

Giuliano Tabouet, scrittore di qualche fama, mentre era Procuratore generale presso la così detta *Corte di Parlamento* sedente in Ciamberti nel 1550, epoca in cui la Savoia venne occupata dai Francesi, stampò in Lione un' Opera non senza pregio intitolata: *Orationes*

forenses, et responsa iudicum illustrum. In calce di quest' Opera diede l'Autore una serie di vocaboli forensi latini = *dictiones quaedam forenses* = di cui fece uso nella medesima, indicando però le fonti d'onde gli avea tratti *1. Noi crediamo di far cosa gradita ai nostri lettori nel trascogliere alcuni di que' termini legali, ed apporvi il corrispondente significato italiano; e seguiremo in ciò fare l'ordine stesso del sig. Tabouet:

Sophismata forensia	Cavilli, inganni de' Curiali
Sistere vadimonium	Stare in giudizio
Intentionis reus	Attore
Depulsio reus	Convenuto
Classis quaestionum	Classe criminale
Dies stati Curiae	Giorni ordinarii
Dies altercatorii, et oratorii	Giorni destinati per udienza
Institor litis officiosus	Sollecitatore delle liti
Eremodicium causae	Perenzione d'istanza
Breviculum causae	Sommario della causa
Inficialis controversia	Questione di fatto
Expositor litis *2	Relatore della causa
Antiquatio singraphae	Risoluzione del contratto
Testes conflati	Testimonii subornati
Refutationes testium	Ripulse de' testimonii
Album desideratorum	Tabella de' contumaci
Menus civilis	Braccio secolare
Anticipata testificatio	Esame a futura memoria
Diplomata causarum translativa	Patenti di avocatoria di cause
Provocationis remissio	Recesso dall'appellazione

Molte altre voci meno importanti sonosi per noi intralasciate. Quest'articolo che reputiamo contenere materia di qualche rilevanza, sebbene da noi esteso, possiam dire tuttavia ch'esso appartiene ad un nostro Associato della Savoia, dal quale abbiamo avuto ne' primi giorni del corrente luglio il dono gentile del libro sullodato del chiar. signor Tabouet.

*1 *Dicesi anche inspector litis, enucleator, renun-
tator litis, ovvero commentator causae.*

*2 *Si leggono in fine le seguenti parole: « Isthac
ex Budaeo, et Lucio mutuata, et transcripta fatetur
Taboetius ».*

N.º 3

TORINO
18 luglio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appello — Deserzione — Termine per proporre i motivi di gravame — Purgazione di contumacia — Offerta delle spese.

Se l'appellante non introduce l'appello, o prevenuto in appello non legittima il giudizio, e propone li motivi di gravame nel termine dalla legge stabilito, si considera per non appellante.

Ove sia tardivamente comparso, e per purgare la contumacia non abbia offerte le spese della contumacia, salvo dopo trascorso il detto termine, si considera egualmente per non appellante.

Il sig. Felice Reasso, con istromento 30 settembre 1826 fece acquisto dal sig. Gio. Antonio Bono d' un corpo di fabbrica, e si dichiarò per parte del sig. venditore che il medesimo era franco e libero da ogni e qualunque peso ed ipoteca legale, convenzionale, e giudiziale all' eccezione di quelle, che trovavansi iscritte in detto giorno, in cui stipulò il contratto, le quali colpissero la generalità dei suoi beni, e ne promise l' indistinta e perpetua evizione per la libertà e franchigia dell' immobile venduto.

Vol. XIV.

Pervenuto quindi a notizia del Reasso che il detto immobile venduto era pure unitamente agli altri beni del venditore Bono affetto da ipoteca legale verso la di lui consorte in dipendenza dell'istromento dotale della medesima in data 7 agosto 1814, non iscritta nè all'epoca del contratto medesimo, nè posteriormente, evocò il sig. Bono nanti il R.^o Tribunale di Prefettura di Torino onde farlo dichiarare tenuto di curare a sua diligenza, e spesa la restrizione dell'ipoteca legale della di lui consorte sovra gli altri suoi beni, ed in modo che non venga più ad afficere quelli vendutigli, a pena de' danni, ed alla rappresentazione del prezzo per essere impiegato a sua cautela.

Comparso il sig. Bono in giudizio, si oppose alle dimande del sig. Reasso, avendogli osservato che l'iscrizione delle ragioni dotali di sua moglie all'Ufficio delle ipoteche d'Asti garantisse l'interesse del detto signor Reasso, possedendo in quel circondario beni sufficienti a tal fine.

Su queste contestazioni il detto R.^o Tribunale di Prefettura di Torino con sentenza 20 gennaio 1829 dichiarò tenuto il Gio. Antonio Bono a far fede della cancellazione dell'ipoteca legale dall'attore Reasso in atti proposta, ed in difetto lecito a questi di curare tale cancellazione a rischio e spese del medesimo, coi danni, e spese.

Da tale giudicato interpose appello il Bono il 29 stesso mese, ma ne fu dal Reasso prevenuto nell'introduzione mercè rescritto del R. Senato del 31 gennaio 1829, portante citazione a comparire nel termine di giorni cinque.

Malgrado che queste lettere siano state personalmente intimare al Bono il 6 di febbraio, ed avesse il Reasso nel termine di cui in esse legittimato il giudizio, non essendo il Bono comparso, con ordinanza 13 febbraio 1829, debitamente pubblicata, fu la causa assegnata a sentenza, e distribuiti già vennero gli atti al sig. Relatore.

Comparve allora e sotto il 6 di marzo il sig. Bono legittimando puramente e semplicemente il giudizio,

e con ordinanza del 9 stesso mese se gli prefisse il termine di giorni otto per proporre li motivi di gravame, ed in difetto si assegnò la causa a sentenza.

Addusse il Bono in comparizione del 16 marzo alcuni motivi di gravame, con riserva di più ampiamente svilupparli, avute in comunicazione le produzioni del Reasso.

Con altra ordinanza del 20 di marzo se gli prefisse ad un tale oggetto il termine di giorni tre, in difetto si assegnò la causa a sentenza.

Diede il medesimo a tal riguardo una sua comparizione il 23 di marzo, cui si replicò dal Reasso in altra del 27, e con ordinanza 31 stesso mese, data o non dal Bono nel termine di giorni otto la sua replica, si assegnò la causa a sentenza.

Presentò il Bono l'8 aprile altra comparizione, ed avendo quindi fatto citare il Reasso innanzi il Relatore instando dovesse accettare le spese della contumacia, sull' opposizione che tale offerta dovesse farsi per comparsa, e che per difetto della medesima in tempo debito dovesse considerarsi per non appellante, con ordinanza del 23 aprile si rinisero le parti avanti il Magistrato, e riferitasi la causa, con ordinanza di voto del giorno successivo si mandarono deferire gli atti all'Ufficio dell' Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 6 maggio 1829 del tenor seguente:

» Già ebbe l' Ufficio più volte ad osservare, ed il Magistrato a decidere, e specialmente colla sentenza del 2 di marzo 1824 ref. D. Pullini nella causa Campana contro Audisio, che dovendosi nel giudizio d' appellatione procedere nello stesso modo prescritto per quello di prima istanza, ricorreva quindi in proposito il disposto del § 6, tit. 5, lib. 3, per cui il contumace può essere sentito in qualunque tempo comparisca avanti la sentenza.

» Nella specie sebbene il giudizio d' appello sia stato dallo stesso appellante introdotto in via di prevenzione, non è men vero che non lascia per quello d' essere una vera causa d' appellatione, cui sono perciò applicabili

tutte le regole a ciò relative, per conseguenza non vi sarebbe motivo per cui si potesse dire il Bono non appellante, e ricusare con ciò l'offerta rifusione delle spese contumaciali.

» Nè si dica, che consistendo l'appellazione nell'interposizione ed introduzione, l'appellante prevenuto non comparendo nel termine prefissogli, manchi con ciò del più essenziale estremo per coltivare la causa, giacchè non altro essendo l'introduzione che la denuncia al Magistrato superiore della sentenza del Tribunale inferiore, egli è perfettamente indifferente quanto alla sostanza del giudizio, che segua ad istanza dell'una, o dell'altra delle parti, e se nel caso di prevenzione può ragguagliarsi a quello di giattanza, egualmente sempre vi riesce applicabile il principio relativo alla contumacia, senza che nemmeno possa dirsi riuscire con ciò inutile il metodo della prevenzione, poichè ne risulti sempre per lo meno il vantaggio di anticipare la decorrenza dell'anno stabilito per la spedizione del giudizio ».

Fu quindi l'Ufficio in senso che il Gio. Antonio Bono non potesse dirsi non appellante, e conchiuse perciò potersi da questo Supremo Magistrato in conformità di tal sentimento pronunciare.

Per parte del Reasso all'Udienza pubblica si osservò essere massima inconcussa, che se l'appellante prevenuto in appello non legittima il giudizio, o l'appello non introduce nel termine prescritto dalla legge, manca allora la base della causa d'appellazione, e la cosa si riduce al punto, come se l'appello fossesi solamente interposto.

Tale proposizione venir comprovata dalla sentenza senatoria proferta il 22 aprile 1826 ref. D. Fontana in causa Ghirardo contro Balestrero, ed Erede, conforme a conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale dove li Balestrero, ed Erede furono dichiarati non appellanti, perchè sebbene prevenuti nell'appello dal Ghirardo, non prima comparvero in causa, non purgarono la contumacia, che fossero trascorsi li due mesi per l'introduzione dell'appello; leggendosi nelle suddette

conclusioni che l'offerta delle spese non può sanare il trascorso dei termini allorchè si tratta d'appellazione.

Se non che il Balestrero, e l'Erede trovavansi in miglior condizione che non trovavasi il signor Bono, poichè essi avevano offerto le spese nel momento stesso che erasi legittimato il giudizio, laddove il signor Bono non le aveva offerte che dopo la seconda assegnazione seguita in contraddittorio delle Parti.

Non si contestò che nel giudizio d'appello debbesi procedere nel modo prescritto per le cause di prima istanza, ma ciò non togliere che ad un tempo debbansi osservare così i termini dell'appello, come quelli per l'istruttoria degli atti.

E appunto perchè anche nel giudizio d'appello debbesi dirsi applicabile fuori d'ogni dubbio il § 6, tit. 5, lib. 3 delle RR. CC., doveasi applicare al caso, di cui si trattava, il principio già sanzionato nella ridetta causa Balestrero ed Erede contro Ghirardo.

Infatti se il contumace non può assolutamente essere sentito *prima che abbia pagate le spese*, certo è che ammettendo anche per equipollente al pagamento delle spese la semplice offerta fatta non per comparsa, e dopo l'assegnazione della causa a sentenza, certo, disse, essere, che le deliberazioni del signor Bono non potevano avere data utile che dall'8 aprile, giorno in cui egli aveva offerto per la prima volta le spese contumaciali.

L'atto d'interposizione d'appello portare la data del 29 gennaio, talchè il termine per l'introduzione di esso era scaduto al 30 marzo, e così otto giorni prima dell'offerta pagamento delle spese.

E se l'offerta delle spese non può sanare il trascorso dei termini per l'appellazione, non può neppur farsi retroagire per guisa che in vece del giorno 8 di aprile dovesse ritenersi come fatta otto giorni prima, mentre allora era evidente che contro l'adottato principio si sanerebbe il difetto del già trascorso termine per l'introduzione dell'appello.

Soggiunse poi, che per legge il termine dell'introduzione dell'appello è di soli giorni trenta, e che se

invalse nel Foro il costante uso di accordare il doppio termine, ciò ha luogo in via di restituzione in tempo, la quale se suole accordarsi all' appellante richiedendola, non pare il caso di estendere l' introdotta massima a quello di prevenzione d' appello, e quando la restituzione in tempo non fu richiesta, nè v' era ragione per richiederla, poichè il giudizio fu legittimamente intentato nel primo termine. Che se ciò fosse esatto in punto di diritto, dacchè il signor Bono legittimò il giudizio trentasei giorni dopo l' interposizione d' appello, sarebbe per questo solo non appellante.

Ed il Reale Senato con sentenza 23 giugno 1829 ref. D. Costa dichiarò il Bono non appellante dalla sentenza 20 gennaio 1829.

Novazione di contratto — Fideiussione.

Il R. Senato di Piemonte con sentenza proferita nella causa del sig. Conte Felice Doglio di Torre d' Uzzone contro Giovanni Delpiano il 9 di maggio 1829 a relazione del sig. Senatore Costa, in conformità di conclusioni dell' Ufficio del sig. A. G. del 9 del precedente mese di novembre, ha seguito la massima, che si porge qui appresso:

Secondo la romana giurisprudenza, seguita la novazione d' un contratto viene a cessare l' obbligazione della fideiussione da altri assunta pel contratto primitivo, anzi ad evitare le collusioni tra i contraenti a danno dei terzi si è stabilito, che quando esiste una vera novazione, tuttochè le parti la colorino, e la qualificano con diverso nome, s' intende per essa cessata la fideiussione = *Si vera novatio intervenit, ut ut colore vario, aliaque nomine donata, eadem semper est, et cessat eius ope fideiussio* = avuto eziandio riguardo alla natura di quest' obbligazione, la quale essendo nel novero di quelle, che si dicono *stricti iuris*, non dee prodursi da caso a caso, nè può rimanere in arbitrio

de' creditori, o dei debitori il rendere peggiore o mutare la condizione del fideiussore, o come avverte il Giureconsulto « non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri » *.

MATERIE DIVERSE.

Casa locata — Opere e riparazioni attorno alla medesima — Obblighi relativi del Locatore.

Noi non crediamo di poter far meglio, onde soddisfare il desiderio di alcuni associati al *Diario*, che ci chiedono schiarimenti su questa materia, che di porgere loro qui appresso varie relative nozioni, le quali sono tolte a prestanza da un chiar. patrio Scrittore:

Il locatore, o qualunque di lui successore a titolo universale tenuto all'osservanza dell'affittamento fatto dal di lui autore, è obbligato non solo di consegnare all'inquilino, od al suo erede l'appartamento appigionatogli, ma pur anche di mantenerglielo in istato di poterlo comodamente abitare durante tutto il tempo della locazione: dee perciò fare tutte le opere, che possono essere a tal uopo necessarie. È ciò una conseguenza

* *Vi ha novazione secondo il diritto romano, allorchando il compratore accetta l'ordine di pagare un creditore del venditore, e riporta da questo la quitanza del prezzo, tanto più se il creditore del venditore accetta posteriormente la delegazione. In conseguenza il compratore non può opporre al nuovo suo creditore quelle eccezioni, che gli competono contro il delegante.*

Un' obbligazione commerciale non è trasformata in obbligazione civile per ciò solo, che il creditore per un atto posteriore qualificato transazione, ha ricevuto un acconto e consentita una dilazione pel pagamento del residuo debito: quindi le quistioni, che insorgessero su questa convenzione, sono di competenza dei Tribunali consolari.

della regola, che il locatore dee procurare, che l'inquilino *uti posse re locata* durante tutto il tempo della locazione; onde dice Pothier, che » le locateur est obligé de garantir les vices qui empêchent l'usage de la chose, non seulement lorsqu'ils n'existaient pas dès le tems du contrat de louage, mais même lorsqu'ils ne sont survenus que depuis; e ne adduce la ragione cioè perchè dans le contrat de louage ce n'est pas proprement la chose louée, c'est plutôt la jouissance de cette chose continuée pendant tout le tems que doit durer le bail qui fait l'objet et le sujet du contrat de louage; c'est pourquoi lorsque le conducteur cesse de pouvoir avoir cette jouissance, le conducteur ne peut être obligé à payer le prix d'une jouissance qu'il n'a pas ».

Tra le opere, l'esecuzione delle quali spetta al locatore di compiere, si comprendono: quelle di far riparare i tetti, onde l'abitazione delle camere non sia dalla pioggia resa incomoda, e ne vengano danneggiati i mobili dell'inquilino » *ex conducto actio conductori* » datur . . . si villa non reficitur, vel stabulum, vel » ubi greges ejus stare oporteat » (l. 15, § 1, l. 60 ff. locati); di procurare che gli usci d'entrata siano sufficientemente forti da rendere sicura l'abitazione; di munire le finestre degli opportuni telai (leg. 25 § 2, ff. loc.); quanto in somma richiedesi onde l'inquilino possa godere l'appartamento che va ad abitare con sufficiente comodità.

Le opere necessarie che il locatore debbe fare onde rendere abitabile comodamente la casa locata, hanno ad eseguirsi anche durante la locazione, se nel corso di questa ne occorre la necessità, e questa da qualunque accidente o fatto provenga, e così da intemperie, o scorrerie de' nemici, purchè non per fatto, e colpa dell'inquilino, o delle persone delle quali ne è esso risponsale (leg. 13, § 7 loc.).

Questa colpa può, al dire del Fabro (Ration. in pand. ad d. l. 13, § 7), verificarsi ne' due seguenti casi: — » Si cum posset resistere citra evidens salutis » suae periculum maluit (conductor) migrare, quam » resistere. — Si cum non posset resistere migraverit » coactus quidem, sed nulla denunciazione domino

» facta, ut provideret si qua ante posset, ne locatum
 » ospitium ab exercitu transeunte damnum ullum pa-
 » teretur ».

Rifiutandosi il locatore di fare eseguire le opere dall' inquilino domandate, può il Giudice ordinare una visita per riconoscerne la necessità, e farsi anche dal Giudice autorizzare di farle egli stesso eseguire a spese del locatore, ed in diminuzione del fitto, se entro il termine, che gli avrà prefisso non le farà il locatore medesimo eseguire.

E previa questa visita, e nel caso di non fatta esecuzione delle opere, può anche l' inquilino conchiudere perchè si faccia luogo alla risoluzione dell' affittamento con danni e spese, e ciò secondo le differenti circostanze, qualità, ed importanza delle spese, assoluta o non assoluta dipendenza di esse, dalla continuazione possibile o non nella locazione.

Deposito di vino all' ingrosso — Smercio di esso — Introduzione di vino nello stesso deposito — Linea di demarcazione del dazio di consumo — Autorizzazione del Vicariato — Art. 8 del regolamento annesso alle Patenti del 27 di novembre 1819.

Giuseppe Mazzola fu accusato di contravvenzione all' art. 8 del regolamento annesso alle R. Patenti del 27 di novembre 1819 pubblicate con Manifesto Camerale del 10 successivo dicembre, per avere stabilito nella cascina denominata la *Verna*, propria del sig. Vittorio Bologna, posta nel concentrico della linea di demarcazione pel dazio di consumo di questa Città, un deposito di vino all' ingrosso, con averne praticato continuato smercio dal principio di novembre 1826 sino al 6 di agosto 1827, introducendo nei membri di detta cascina una carra di vino settimanamente, od ogni quindici giorni a misura del minore o maggiore smercio a brente or agli uni, or agli altri.

Tradotto il suddetto Mazzola dinanzi al Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale, si rese contumace, e si lusingava egli di essere assolto dalla contravvenzione anzidetta per aver ottenuta la relativa facoltà dall' Ufficio del Vicariato.

Ma il Tribunale con sentenza del 12 di giugno 1829 ref. I. M. Regis, lo ha tuttavia condannato, 1.^o al pagamento d'una multa eguale al valore dei vini e loro contenenti stati rilasciati mediante cauzione, sì e come risulta dalla seguita perizia; 2.^o nella perdita dei vini e vasi vinarii posti sotto sequestro, ed esistenti nella cantina, e nelle spese del procedimento, sul riflesso, che non potesse giovare all'accusato l'avuta autorizzazione dall' Ufficio del Vicariato, mentre tale autorizzazione, che può soltanto darsi in linea di polizia, non lo esimesse dall'uniformarsi al disposto dalle leggi gabellarie.

Fu pure pronunciato nel medesimo senso dallo stesso Tribunale con sentenza anche profferita a relazione dell' Assessore G. M. Regis nella causa del Fisco delle R. Gabelle contro Pietro Tocco il 19 di giugno 1829.

Rendimento di conto di un' amministrazione —
 Istromento di liberazione — Insinuazione —
 Diritto fisso — Diritto proporzionale — Tariffa del 1.^o aprile 1816, art. 43.* — Decisione Camerale relativa del 22 di aprile 1829.

Il signor Marchese Benso di Cavour nel rendere a S. E. il Conte d' Andezeno il conto dell' amministrazione per esso avuta ragguardante ai redditi di Bal-

* Il diritto d' obbligazione stabilito in quest' articolo per li reliquati di conto, debbe essere ristretto nei suoi puri termini, ossia alle obbligazioni pagabili con mora, perchè se questo reliquato fosse costituito in censo perpetuo, temporario o vitalizio, oppure venisse estinto colla cessione di mobili o stabili, non v' è dubbio, che in questi casi si debba esigere il diritto proporzionale di costituzione di censo o di vendita, secondo la stipulazione dell' atto.

dichieri, si stabilì il caricamento nella somma di L. 166351, 44, ed a pari somma lo scaricamento, che si fece consistere nel pagamento delle annualità dovute ai diversi creditori dello stesso signor Conte d'Andezeno.

Fra questi creditori trovandosi il Marchese Benso di Cavour, a cui spettava un credito di L. 50000, importante un' annua rendita di L. 2500, si fece perciò figurare nel detto conto allo scaricamento una somma di L. 26250, montare di 21 semestri di essa rendita di L. 2500; ed in fine dello stesso instrumento si espresse che il Conte d'Andezeno ratificando l'operato dall' Amministratore, liberava questi da ogni contabilità procedente dall' avuta amministrazione.

Sottoposto all' insinuazione questo contratto venne esatto il diritto fisso di L. 4, 75, ed il diritto proporzionale di L. 98, 48 per diritto di quitanza, stante la liberazione fatta dal Conte d'Andezeno della detta somma di L. 26250, che il Marchese di Cavour si era abbuonato nello scaricamento per gli accennati 21 semestri d' interessi.

Credendosi quindi il prefato signor Conte d'Andezeno gravato dalla percezione come sovra fatta, ricorse al Magistrato della R.^a Camera, e chiese dichiararsi non essere dovuto per l' insinuazione del narrato instrumento di liberazione, che il solo diritto di L. 3, 60 portato dall' art. 43 della tariffa del 1.^o aprile 1816, e mandarsi conseguentemente all' Insinuatore di questa Città di così rettificare sovra li suoi registri la percezione per esso fatta, e restituirsi ad un tempo ad esso ricorrente ogni eccedente.

L' Ufficio del signor Procuratore generale osservò che coll' instrumento 10 novembre 1828 il sig. Marchese Benso di Cavour fosse stato liberato dall' obbligo di rappresentare in caricamento la somma di L. 26250 mediante l' estinzione contemporanea del di lui credito per la stessa concorrente;

Che quindi si dovesse por mente alla reciproca liberazione risultante dal detto instrumento, od alla

liberazione soltanto fatta dal signor Conte d' Andezeno all' Amministratore per la concorrente delle L. 26250, di cui egli sarebbe stato contabile verso di lui, o semplicemente all' implicita quitanza che dall' istromento nasceva a favore di S. E. per la concorrente del di lui debito estinto; in qualunque ipotesi era sempre dovuto un istesso diritto di liberazione od in virtù dell' art. 43, od in virtù dell' art. 42, epperò in conclusioni 10 aprile 1829 sottoscritte Cristiani, opinò non farsi luogo alla supplicata restituzione.

Ed il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti con declaratoria 22 dello stesso mese dichiarò non essere luogo alla percezione del diritto proporzionale sull' istromento in questione, e mandò conseguentemente in tale conformità rettificarsi la riscossione, di che si tratta.

Collana di diamanti — Pietre di essa collana peritate — Perizia apparente dal tiletto d'incanto — Compra — Lesione — Subasta — Azione *quantum minoris* — Azione redibitoria.

Colui che comprò una collana di diamanti al pubblico incanto, che la ritirò presso di sè, e ne pagò il prezzo, non può, allegando lesione o difetto di peso, pretendere alla risoluzione del contratto, ovvero ad una indennità.

Poco importa, che il peso ed il numero delle pietre componenti la collana fossero assicurate da una perizia, e che questa perizia fosse trascritta nel tiletto onde la collana stessa esponevasi ai pubblici incanti.

Così decideva il Real Senato di Genova in causa di Emanuele Tagliavacche contro i fratelli Canepa il 15 di dicembre 1827, ref. D. Rocca.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Berlino, 12 giugno 1829. Abraham-Kampermann fu tradotto dinanzi al Tribunale di semplice polizia d'Elberfeld pel pagamento di uno scuto, multa da esso incorsa per non avere pagata l'imposizione di lire tre prussiane, stata ordinata con apposito decreto dal Sotto-Prefetto (*Landrath*) pei possessori di cani. Il Tribunale ha assolto l'accusato. La causa fu quindi portata in cassazione sull'istanza del Pubblico Ministero, e ne emanò sentenza, con cui fu rigettato il relativo ricorso, concepita in questi termini: — » Considerando, che il decreto, del quale si tratta, con cui fu stabilita un' imposta sopra i cani pel circondario d'Elberfeld, non si potrebbe riguardare qual' esecuzione d'una prescrizione legislativa precedente in ordine ai cani; che di più non è stato legalmente pubblicato, e non ebbe la sanzione dei Ministri dell'interno e delle finanze, sanzione questa indispensabile; onde poter stabilire imposta siffatta; che perciò il Tribunale di polizia d'Elberfeld, che pronunciò l'assolutoria dell'accusato dalla fattagli imputazione, non ha violato legge veruna, rigetta . . . »

Arezzo, 4 luglio 1829. La compra e vendita di mercanzie fatta da più persone induce una legale presunzione, che fra le stesse persone esista una mercantile società *; perciò il socio, che paga i debiti della stessa società, ha diritto di agire contro l'altro socio con l'azione *pro socio*, ma non può domandare l'immissione sopra que' fondi del suo debitore stati già aggiudicati ad un compratore, ed ha solamente il diritto di obbligare l'aggiudicatario al pagamento di quel residuo di prezzo, che ha nelle mani. Così pronunciò la nostra Ruota in causa Fonti e Migliorini.

* Egli è certo in ragione, che dal comprare e vendere insieme le cose di un negozio risulta la legale presunzione di una tacita società fra le persone, che fanno tali compre e vendite, come avverte fra gli altri il Voet ad pand. tom. 3, lib. 17, tit. 2.

Caen, 6 luglio 1829. Nella causa di Guglielmo di Harembure la nostra Corte Reale ha deciso, che colui, il quale è chiamato dalla legge al servizio militare, non può, mentre è in attività di servizio, essere carcerato per debiti commerciali contratti precedentemente alla chiamata di lui in qualità di milite.

Chartres, 8 luglio 1829. Un tale Duchêne, oste nel Comune di Poutgouin, è chiamato dinanzi al signor Giudice di pace di Courville, siccome contravventore ai regolamenti del signor Prefetto, perchè si fosse nella sera di un dato giorno giuocato e bevuto nella di lui osteria alle ore 10. Il fatto risultava da un verbale esteso dalla Guardia Campestre. Presentò l'Oste cinque testimonii in sua difesa, i quali dichiararono, che allorquando giunse nell'albergo la Guardia Campestre non erano ancora le ore 10. Sovra del che il signor Giudice pronunciò condanna contro l'accusato ed i testimonii, condannando il primo al pagamento di due franchi, e gli altri al pagamento di un franco di multa per ciascuno, e nelle spese; ed inoltre attesochè Duchêne si è fatto lecito di dire, che la sentenza era ingiusta, il signor Giudice lo ha condannato ad una multa di franchi 10: è da ritenersi, che la sentenza non esprime, che siasi data in pubblica udienza, e non vi si è menzionato il relativo testo della legge. Portatasi la causa in grado d'appello, la nostra Corte ha dichiarata nulla la sentenza del primo Giudice, ed ha assolto Duchêne dall'imputazione ascrittagli senza costo di spesa, fondando tale nullità segnatamente sulla non fatta menzione della legge nel dispositivo della sentenza, e sul motivo, che gli *individui*, che sono comparsi come testimonii senza previa citazione od avviso, furono trasformati in *inquisiti* e *condannati*; che se nullità siffatta non era pronunciata dalla legge, era dessa d'ordine pubblico

Cambrai, 9 luglio 1829. Un celebre nostro usuraio, Paolo Francesco Cabutieux, il quale mutuava danaro abitualmente percependo l'interesse del 10, 15, e 30 per cento, fu condannato dal nostro Tribunale nella multa di L. 1500, e nelle spese.

Parigi, 11 luglio 1829. Si presentò avanti il Tribunale di commercio una quistione assai curiosa: si trattava di sapere se una preparazione farmaceutica potesse essere per l'inventore un oggetto di proprietà esclusiva; e se lo stesso Tribunale fosse competente per pronunciare sopra tale controversia. Si è opinato e sentenziato nel senso affermativo. La causa si agitava tra il signor Roux inventore d'un potente specifico pel male de' denti, conosciuto sotto il nome di *Paraguay-Roux*, contro i signori Arau e Béguin, i quali si fanno lecito di vendere il rimedio medesimo con imitare i fiaschi, ed i prospetti del sig. Roux.

Genova, 13 luglio 1829. Si è testè pubblicato il fasc. 1.^o del vol. 4.^o (seconda serie) della nota raccolta de' Giudicati del nostro R. Senato, compilata dall' egregio Avvocato Niccolò Gervasoni: l'A. prosegue a far ricca questa pregiata raccolta con erudite note, che molto giovano al pratico Giureconsulto, ed al Giudice.

Torino, 18 luglio 1829. S. M. con R. Patenti date in Napoli, il 1.^o di questo mese, ha fatto facoltà alla Città di S. Gio. di Moriana di acquistare e possedere una casa proveniente dall'Ospizio conosciuto sotto il nome della *Misericordia*.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. si è degnata di concedere al Medico Giuseppe Maria Sosquet un privilegio di privativa durante anni tre per l'imbianchimento delle scre ne' Regii Stati di terraferma.

— Con circolare della R. Segreteria di Stato per gli affari dell'interno indiritta ai signori Intendenti delle Provincie il 1.^o del mese corrente, si è loro ripetuto, che le somme state assegnate per le spese comunali ordinarie più non debbono ammettere accrescimento veruno.

— La R. Commissione Superiore di liquidazione con sua notificazione del 4 del corrente luglio ha fatto pubblico il 18.^o elenco di *individui* creditori verso la liquidazione francese di 2.^a classe.

BIBLIOGRAFIA.

È già tempo, che parecchi scrittori di rinomanza fecero sforzi d'ogni maniera, e faticarono lunghi anni onde ridurre alla sua purezza natia lo scrivere italianamente, soprattutto nel Foro, dove pur troppo nulla o ben poco si cura il dire purgato: e quantunque non tutti gli sforzi ed i lavori di questi benemeriti e dabbene uomini non sieno tornati vani, tuttavia moltissimo ancora ci manca per compiere il commendevole loro voto. Perlochè degno di somma lode sarà certamente colui, il quale tenti nuove vie, che conducano a toccar quella meta. Quest' encomio è giustamente meritato dal chiar. Professore Michele Ponza *¹, che ha testè renduto pubblico un libro, che mira a scopo siffatto, intitolato: *L'Annotatore degli errori di lingua* *². È questa un' opera semi-periodica, nella quale si fanno passare a rassegna e sotto un finissimo cribro tutti gli errori in fatto di lingua degli *sgramaticanti* scrittorelli d'oggi. Fra le scritture accennate in questo libro troviamo due *Orazioni* del sig. Avv.^o F. R., l'una *sull'importanza de' giudizi*, e l'altra *sul buon nome derivante dalla probità*. L' A., espertissimo conoscitore della lingua, fa nota ogni menda con molta logica, e con esquisita dottrina: ma talvolta ciò fa con morsi troppo acerbi, di che crediamo vorrà egli correggersi nella serie seconda del suo pregiato *Annotatore*. Il *ridendo dicere verum*, secondo noi, vuol essere adoperato parcamente. Questo libro, che si raccomanda da sè, può molto giovare alla studiosa nostra gioventù, ed è pur utile a' curiali, ed a chi ama di scrivere correttamente lettere, memoriali, suppliche, notificanze, relazioni di fatti, perizie, ecc. Speriamo che l' A. incoraggiato dal favore del pubblico farà venir fuori quando che sia altre opere di questo genere, che saranno sempre graditissime ai cultori della buona lingua.

*¹ Autore di un' ottima Gramatica italiana divisa in quattro libri. Torino, 1828. Stamperia della vedova Ghiringhello.

*² Torino, 1829. Stamperia Reale. Si vende dai principali Librai.

N.º 4

TORINO
25 luglio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Censo perpetuo — Presunzione di estinzione
del medesimo.

*Le presunzioni di pagamento, e liberazione possono
anche militare, allorchè sono urgenti, per l'estinzione
dei capitali censi perpetui.*

Giacomo Boaglio nella qualità di Procuratore Generale dei signori fratelli Ricca, e Domenico San Martino nella qualità di Procuratore Generale di Gio. Bernardi, e Maria Teresa Ricca moglie Odetto, narrarono al R. Tribunale di Prefettura di Pinerolo, che il Sacerdote Cristoforo Ricca, la cui eredità si era in essi esponenti consolidata mediante le persone, che specificarono, con instrumento del 19 gennaio 1731 aveva fatto acquisto da Donato Fiachetto, Antonio Maria Riva, Antonio Bocchiardo, e Paolo Ugliero di un annuo censo perpetuo di L. 112, mediante il capitale di L. 2500, che era stato assicurato sopra li beni nello stesso instrumento designati, colla solidarietà di tutti i debitori censuarii;

Che il solo Bocchiardo avea sempre pagato la sua parte dell'annualità censuaria, ma che li Fiachetto, Riva, ed Ugliero da anni 23 nulla più avevano pagato;

Vol. XIV.

Che non avevano potuto agire prima contro i possessori de' beni censiti, perchè non eragli riuscito di aver copia dell' istrumento di costituzione del censo, e perchè non avevano potuto scoprire prima che li possedesse, ma venuti poi a cognizione che fra le varie pezze degli stabili censiti eravene una posseduta dai fratelli Bianciotto, perciò onde conseguire dai medesimi le dette 23 annate censi decorse, attesa la solidarietà stipulatasi tra tutti li debitori censuarii, e per cui già avevano essi esponenti presa l'opportuna iscrizione ipotecaria sotto il 30 ottobre 1823, chiesero condannarsi gli stessi solidariamente al pagamento a loro favore di L. 2277, ammontare delle ridette annate censi decorse, ed in difetto venir immessi nel possesso della detta pezza.

Li fratelli Bianciotto dissero prescritta l'azione degli attori per conseguire gli annui censi di cui si trattava, giacchè non risultasse che dal 1731 in poi si fosse fatto fronte ai medesimi, nulla l'iscrizione da essi presa per non essere conforme al disposto dagli articoli 49, 164 e 165 del R.^o Editto 16 luglio 1822, ed irricevibile la loro domanda per non essere stata fatta nel modo voluto dallo stesso R.^o Editto.

Ed il detto R.^o Tribunale di Prefettura riconoscendo perentoria l'eccezione della nullità dell' iscrizione, dispensandosi conseguentemente dal discutere le altre eccezioni, con sentenza 28 aprile 1826 assolse li convenuti dalle domande degli attori, per il motivo che la detta iscrizione stata presa dagli attori fosse inefficace per non essersi in essa indicati, e designati li beni, su cui si pretendeva esistervi l'ipoteca speciale del narrato censo.

Ne appellarono gli attori al Reale Senato dicendola gravatoria per aver accolta l'eccezione dei Bianciotto, non ostante che si trattasse di debito antico, e contratto in tempo che eravi l'ipoteca generale, per cui bastava che avessero essi presa l'iscrizione sopra tutti i beni presenti, e futuri dei debitori, e ad oggetto di ottenerne la riparazione, chiesero, ed ottennero le opportune lettere di citazione contro i Bianciotto.

Legittimatosi il giudizio presentarono questi due in-

stromenti, in data uno del 6 gennaio 1748, e l'altro del 10 agosto 1764, dai quali dissero risultare dell'estinzione dei due censi dal Prete Cristoforo Ricca comprati dal Donato Fiachetto, e dall'Antonio Maria Riva, ed osservando avere gli attori stessi confessato di aver sempre riscosso dall'Antonio Bocchiardo, e da' suoi eredi l'altro censo, onde la questione tutta si riduceva a quello di L. 22 10 pure venduto dal Paolo Ugliero al Sacerdote Ricca, quanto a questo perciò rinnovarono tutte le eccezioni in atti fatte, aggiungendo inoltre doversi in ogni caso dalle chieste annualità dedursi quelle che incorsero nella prescrizione quinquennale del Codice civile Francese.

Gli appellanti in vista dei detti due instrumenti prodotti dal Bianciotto, che protestarono di non averne sin allora avuta notizia, restrinsero la loro dimanda al censo Ugliero.

Assegnatasi la causa a sentenza per parte dei Bianciotto, svoltesi alquanto, in disputa, le eccezioni di cui in atti, si passò tosto ad osservare, che indipendentemente anche alla sussistenza o non delle medesime, erano essi in diritto di opporre, nelle particolari circostanze del caso, un'altra perentoria eccezione alle dimande avversarie derivante dalla legalmente presunta estinzione del censo di cui si trattava, dietro i seguenti riflessi:

Che la prova presuntiva sia ammissibile rispetto all'estinzione dei censi come degli altri debiti, fosse questa una verità più volte riconosciuta dal Supremo Magistrato, e segnatamente nella decisione 13 settembre 1765 ref. D. Scala nella causa tra il Marchese Carlo Carretti di Gorzegno, ed il Marchese Giuseppe Scarampi di Prunetto, la cui epigrafe trovavasi concepita nei seguenti termini = *Roccaveranensis census, vel solui praesumptione, vel praescriptione finiti.* =

Al n.º 14 di detta decisione si leggesse = *Nam etsi extinctio census quae idem importat, ac illius redemptio, retrovenditio, et omnimoda contractus resolutio, sit quid facti, quod regulariter non praesumi, sed probari debeat; eam tamen etiam coniecturis, et praesumptionibus probari posse agnoscendum erat*, si non ipsissima, sal-

tem pari ratione, qua in omnibus fere obligationibus, quoad ipsarum satisfactiones receptum esse notum est: ubi enim eadem, vel similis ratio suadet, idem ius statuendum esse non dubium. =

Nel numero successivo parlandosi quindi delle congetture in tale materia ammesse, così si esprimeva il Magistrato = Et quum tempora vim maximam semper habuerint ad extinguendas debitorum obligationes; idcirco *praeicipuas inter coniecturas* ad earum satisfactionem praesumendam *validissimas, silentium magni temporis primum locum semper obtinere oportebat*; tantoque magis, quo iura nostra indulgentiora sunt ad liberandum, quam ad obligandum. =

Nei successivi numeri il Magistrato avesse riepilogato in fatto le presunzioni di estinzione di quel censo di cui allora si trattava, che in quella causa si presentavano, e le quali si riducevano in sostanza (oltre al difetto di prova di giudiziali istanze pel pagamento del censo durante un periodo piucchè centenario) alla sopperienza del creditore, all' esattezza del debitore del censo, ed alla *giustificata estinzione* dei tre quinti del capitale di questo.

E nel numero 22 della prelodata decisione, così si fosse espresso il Supremo Magistrato = Recte ergo concludendum erat pro extinctione propositi census absolute praesumpta: quod eo libentius fuit statutum, quo *levioribus coniecturis et circumstantiis*, motum in aliis istius generis causis, senatum ita nuper sensisse et pronunciasset memorabatur.

E quivi si vedessero citate nella nota 18 le sentenze Senatorie 1 settembre 1751 ref. D. De-Aste nella causa tra il Marchese di Grisi, ed il Marchese Doria, e del 28 giugno 1762 nella causa tra li PP. Carmelitani di Incisa contro Maraldi, e Delponte.

Applicando al caso tale principio di giurisprudenza, non si avesse in vero un difetto di prova di corrispondenza del censo Ugliero durante un intervallo piucchè centenario, poco però vi mancasse alla centina dal 19 gennaio 1731, epoca della costituzione di detto censo, al 17 febbraio 1825, giorno della mossa lite.

Nè per escludere il decorso anche del solo trentenario periodo giovar potesse agli avversanti la loro allegazione, che sino al 1802 fossero stati soddisfatti gli annui censi di cui si trattava, giacchè nessun principio di prova si fosse a tal riguardo dai medesimi somministrato, e l'erroneità della suddetta nuda allegazione patente altronde si fosse, per essersi pure lo stesso asserito dai Ricca quanto ai censi Fiachetto, e Riva, della di cui estinzione, del primo cioè sin dal 1748, e del secondo sin dal 1764, facevano prova i prodotti instrumenti.

L'estinzione dei detti due censi somministrasse, per credere parimenti estinto l'altro censo Ugliero, una delle presunzioni che il Magistrato nella predetta causa Carretti contro Scarampi già erano parse conseguenti al punto di tale estinzione.

Se il riscatto di una parte del censo, giunto al silenzio del creditore censuario nella posteriore riscossione dei restanti ridotti censi, induceva un argomento della integrale estinzione, non vi avesse motivo per cui lo stesso non dovesse dirsi nel caso del riscatto dei ridotti due censi Fiachetto e Riva sull'altro censo Ugliero, della cui progressiva corrispondenza nessuna prova si fosse dagli avversanti somministrata, essendo quei tre censi stati collo stesso instrumento del 1731 costituiti.

Dal Magistrato si fosse in quella decisione riputato indizio di estinzione del censo la solerzia del creditore nell'esigere li proventi.

Simile presunzione la somministrassero nel caso gli avversanti coll'ammettere la continua riscossione per essi ottenuta del quarto dei censi dal loro autore acquistati, quello cioè dovuto dal Bocchiardo, e suoi eredi.

Così senza una grande differenza rispetto alla progressiva durata del non escluso silenzio, si avessero nella specie li principali argomenti, le principali presunzioni che già aveano spinto il Supremo Magistrato a riputare estinto il censo Scarampi.

Mancasse in vero la prova dell'esattezza del debitore censuario Ugliero, e suoi eredi, ma molte altre, e ben più forti presunzioni si presentassero a favore di essi appellati per supplire alla premenzionata.

Si fosse nel Piemonte pubblicata sin dal 1801 una legge, la quale assoggettava alla necessità dell'iscrizione tutti li crediti indistintamente, e non si fosse giustificato esserne seguita alcuna ad istanza della famiglia Ricca contro gli eredi dell' Ugliero, tuttochè l'azione in giudizio a loro nome promossa fosse quella ipotecaria.

Nè giovasse in proposito agli avversanti lo invocare la minorità a quell'epoca di alcuni di essi, mentre fosse il loro padre sopravvissuto sino al 14 marzo 1808, come ne risultasse dalla prodotta fede mortuaria.

Fosse deceduto il Ricca padre con testamento 11 marzo detto anno 1808, con cui aveva nominati per tutori ai suoi figliuoli minori la sua moglie, ed il Gio. Ricca suo figlio primogenito, ed al certo in tal'epoca dovesse essersi divenuto ad un inventaro dell'eredità lasciata dal padre, e se in esso fosse stato descritto fra li crediti ereditarii il censo Ugliero, la di lui presentazione in causa avrebbe giovato ad escludere le presunzioni della di lui estinzione; ma tale presentazione non si fosse fatta, tuttochè obvio si fosse presentato un tale incumbente per debilitare l'eccezione di prescrizione, che era stata in primo giudizio opposta.

Maggiore poi si fosse la presunzione che nasceva, per l'estinzione del censo Ugliero, da quella degli altri due censi Fiachetto, e Riva, e dalla riconosciuta progressiva sino allora riscossione del quanto censo costituito dal Bocchiardo.

Avessero gli appellanti cercato d'insinuare, che gli eredi Ugliero cessarono nel 1802 di corrispondere il censo dal loro padre costituito. In quest'epoca visse tuttora il Bocchiardo padre, nè avesse potuto ignorare l'esistenza di detto censo, sia perchè corrispostogli nell'avversaria supposizione sino al precedente anno 1801, sia perchè il Bocchiardo continuava a corrispondergli la parte del censo da esso dovuto; ciò non pertanto non risultasse, che il detto Ricca padre avesse presa nel 1802 alcun'iscrizione ipotecaria contro gli Ugliero divenuti morosi, nè che avesse promossa parte alcuna giuridica contro li medesimi, quantunque sopravvissuto sei anni alla loro morosità.

Se adunque l'invocata decisione attestava, che minori presunzioni di quelle ivi rilevate erano state allora dal Supremo Magistrato riputate sufficienti per far giudicare estinti li censi che esse riguardavano, se nel caso presente ben più gravi e forti presunzioni si avevano per l'estinzione del censo Ugliero, di quelle che militavano pel censo Scarampi, a buon diritto doveano essi sperare un pari giudicato, e ciò tanto più poi perchè nella più volte menzionata causa Scarampi si trattava solo dell'interesse del debitore censuario, il quale maggiori mezzi aver poteva di giustificare l'estinzione del censo, e nella specie si trattasse dell'interesse di terzi possessori privi delle opportune notizie, e ridotti a difendersi con quegli argomenti, che le stesse produzioni, ed agnizioni degli avversanti avevano potuto loro somministrare.

Ed il Reale Senato con sentenza 12 giugno 1829 ref. D. Leardi assolvette li Bianciotto dalle domande delli Ricca, e Bernardi.

Primogeniture e fedecommissi — Trapasso loro in linea collaterale — Consegna dell'eredità — Nota relativa — Riserva — Patenti del 18 di giugno 1821 — Multa incorso — Recente decisione Camerale.

Il Supremo Magistrato della Camera de' Conti nella causa del R. Patrimonio contro al Conte Casella con sentenza dell' 11 di luglio 1829, in confermazione d'altra del Tribunale di Prefettura di Saluzzo, ha stabilito la massima, che le primogeniture e fedecommissi sono sottoposti alla tassa allorchè se ne opera il trapasso in linea collaterale, e che la riserva fatta nella nota di consegna dell'eredità di consegnare effetti quando sieno dichiarati tassabili, non vale ad esonerare il consegnante dalla multa comminata contro ai contravventori agli articoli 11 e 13 delle Patenti 18 giugno 1821.

MATERIE DIVERSE.

Ferie delle messi e delle vindemmie —

Cause privilegiate.

Frequentissime sono di presente le quistioni intorno alla prosecuzione delle cause durante le ferie.

A definizione delle medesime vuolsi aver sott'occhio quanto prescrivono le RR. CC. al lib. 3, tit. 34.

Si ponga anche mente alla prescrizione della leg. 1.^a, ff *de feriis, et dilation.*, ove si eccettua dall'osservanza delle ferie quelle cause, in cui trattisi di cosa « quae tempore peritura sit, hoc est, si dilatio actionem sit peremptura ».

È pure da notarsi se le parti abbiano per avventura col fatto loro rinunciato all'osservanza delle ferie, giacchè, giusta la comune pratica, e al dir del Chiesa, *obs. 77, nn. 45 et 46*, « possunt istis feriis partes renunciare in iudicio tacite, vel expresse scienter recipiendo terminum....., et si partes renunciaverint sive expresse, sive tacite tenet sententia ».

Ebreo mutuante danaro sopra pegno — Oggetti oppignorati — Consegna fatta — Richiamo del padrone di essi oggetti stati ad esso derubati — Rifiuto dell'Ebreo di rimmetterli senza il previo rimborso del mutuato danaro.

L'autorità Superiore ha indiritta la lettera seguente al sig. Giudice di: » Il dubbio accennatomi da V. S. Ill.^{ma} nel di lei foglio del 13 del corrente mese, cioè se gli Ebrei, li quali diedero a mutuo sopra pegno, e consegnarono di poi gli oggetti oppignorati a norma

delle vigenti leggi; possano ricusare di rimettere tali oggetti al vero lor padrone, cui l'oppignorante gli avea derubati, se non viene loro rimborsata la somma stata a quest'ultimo mutuata, fu già altre volte trattato e risolto. Senza impertanto più lungamente estendermi a tale proposito mi limito ad accennarle per di lei norma che questo articolo trovasi ampiamente svolto in conclusioni del R.^o Fisco generale del 22 gennaio del 1777, riportate nella Pratica legale 1.^a edizione, tom. 10, pag. 545 a 552.

L'attenzione della S. V. Ill.^{ma} nel parteciparmi li dubbi, che aveva in ordine all'accennata quistione, mi fa persuaso, che la vigile di lei cura saprà scoprire chi tentasse contravvenire alla salutare legge sulla consegna de' pegni, e procurarne la meritata punizione.

Mi pregio, ecc.

Legato — Pagamento — Come abbia a farsi.

A soluzione di un quesito riportiamo qui quanto segue:

Ella è massima, che un creditore non può di regola essere astretto a ricevere una cosa a vece di un'altra, è che all'opposto è in ragione di obbligare il debitore a compiere la sua obbligazione nella sua forma specifica.

Da ciò ne consegue, che un legato non può essere soddisfatto che colla prestazione reale ed effettiva della cosa stessa che il testatore ha legata: » *Ex his apparet* » (*dice la legge* 11, § 17, D. de legatis 3.^o) *cum per* » *fideicommissum aliquid relinquitur, ipsum praestant-* » *dum quod relictum est* ».

Così l'erede non può obbligare il legatario d'una somma di danaro a prendere in pagamento una quantità di beni della successione; non lo può nemmeno quando il testatore non ha lasciato questa somma in natura; tocca a lui a procurarsela nel modo che stimerà il più pronto, per versarla tra le mani del legatario: » Si pe-

» cunia legata in bonis legantis non sit, solvendo tamen
 » hereditas sit, heres pecuniam legatam dare compellitur,
 » sive de suo, sive ex venditione rerum hereditariarum,
 » sive unde voluerit » (sono le parole della legge 12, *D. de legatis* 2.^o).

Per lo stesso motivo non è in facoltà dell'erede di sostituire il pagamento d'un valore numerario alla rimessione d'una specie legata dal defunto; e questa massima è così costante nel diritto romano, che l'affetto particolare dell'erede per cose che provengono da' suoi antenati, non è un motivo bastante per autorizzarlo a ritenerle, e a pagarne il valore al legatario:
 » Cum alicui poculum legatum esset, velletque heres
 » aestimationem praestare, quia iniquum esse aiebat
 » id separari a se, non impetravit id a Praetore ». È ciò che ci fa conoscere la legge 74, § 4, *D. de legatis* 1.^o

Le leggi romane contengono però varie eccezioni alla regola di cui si tratta.

Ascoltiamo il giureconsulto Pomponio nella legge 26, § 2, *D. de legatis* 1.^o: » Quando un testatore ha legato una quota de' suoi beni, l'erede è obbligato a somministrare le parti di ciascuna cosa in natura, o gli è permesso di pagarne il valore? Quest'ultimo partito è stato sostenuto da Sabino e Cassio; il primo ha avuto per difensori Proculo e Nerva. Per me, io penso che bisogna quivi favorire l'erede, accordandogli la scelta di pagare nell'uno o nell'altro modo: non si dee tuttavia permettere all'erede di pagare in natura che le parti delle cose di cui la divisione non altera la qualità; poichè se si trovano degli effetti indivisibili, o che non possono dividersi senza deteriorazione, si dee obbligare l'erede a somministrarne il valore ».

La scelta che dà quivi la legge di pagare in natura o in valore nel caso particolare di cui ella parla, il testatore può anche accordarla in ogni altra ipotesi con una disposizione speciale; ma allora fa d'uopo che il pagamento si faccia o del tutto in un modo, o del tutto in un altro: la molteplicità stessa, sia delle cose comprese in un legato, sia degli eredi che ne sono incaricati, non potrebbe servire di pretesto per pagarlo parte in natura, e parte in valore. La legge 8, § ult.,

D. de legatis 1.^o, e la legge 15, *D. de legatis* 2.^o così lo decidono; ed è una conseguenza necessaria del principio generale, che un' obbligazione alternativa dee essere pienamente eseguita in una sola delle sue parti.

Sonovi anche alcuni casi, in cui il legato non potendo essere soddisfatto in natura, bisogna necessariamente pagarne il valore. Si è, 1.^o quando la cosa legata non si trova nel patrimonio del testatore, ma in quello d' una persona estranea, che non vuole venderla all'erede per un prezzo ragionevole; 2.^o quando il legatario, senza essere privato del commercio della cosa legata, non può tuttavia possederla; 3.^o quando l' ha acquistata a titolo oneroso, vivendo il testatore; 4.^o quando l' erede l' ha lasciata perire per sua colpa o negligenza.

Il motivo che in tesi generale impedisce l' erede di pagare in danaro ciò che deve in specie, gli toglie reciprocamente il diritto di pagare in specie ciò che deve in danaro; è ciò che decide la legge 12, *D. de legat.* 2.^o: » Se i denari legati (dice essa) non si trovano nel patrimonio del testatore, e che però la successione sia solvenda, l' erede è tenuto a pagare in danaro, sia che lo tragga da' suoi proprii fondi, sia che se lo procuri colla vendita d' effetti ereditarii, o altronde ».

Procura *cum libera* — Sua restrizione Confessione del Procuratore.

Persona Autorevole ha indiritto la lettera seguente al sig. S. G.: — « In riscontro al foglio di V. S. del 20 di questo mese, ed a soluzione del dubbio propostomi, le riporto qui il testo compendiato di quanto è stato deciso dal Supremo Magistrato sulla materia, di che ella m' interroga: « *Procuratio cum libera ut*
» *ut generalibus concepta verbis ad ea restringitur,*
» *de quibus actum est in mandato: ex. gr. si manda-*
» *tum negotium speciale spectet, lites activas ac pas-*
» *sivas, administrationem, etc., per isthaec tantum est*

- » mandatarii concessa facultas — Procuratoris confessio
 » sine speciali mandato mandanti non nocet (decis.
 » 13 septembris 1675 ref. D. Torrini in causa Carretti.
 » Vide aliam decis. diei 15 martii 1755 ref. D. Corte) ».

Consiglio intanto V. S. ad attenersi scrupolosamente a quanto sulle procure speciali si è notato nella lettera del 22 di giugno p. p. stampata nel n.º 2 del *Diário* di questo semestre, pag. 28.

E senza più ho il pregio, ecc. ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Geneva, 7 luglio 1829. Sta per uscire fra breve presso Santelet e Comp.^a un *Trattato di diritto penale* del sig. Rossi, Professore di diritto nella nostra Accademia. Parleremo di quest'Opera quando l'avremo sotto mano.

Marsiglia, 10 luglio 1829. Nella causa Hermite il nostro Tribunale di prima istanza ebbe a pronunciare sopra un punto di questione molto controverso. Cercavasi di sapere se una donna maritata con costituzione generale di dote potesse instare ed essere autorizzata a collocare la dote di lei sopra le rendite dello Stato. Il Tribunale ha deciso nel senso negativo, e fondò la decisione sulle considerazioni seguenti: cioè: che il collocamento di una dote debb'essere fisso ed immutabile: che per quanta sicurezza e guarentigia possa offerire il collocamento in acquisto di rendite del 5 per 100, trovasi ad ogni modo soggetto ad oscillazioni e mutamenti tali, che sono inconciliabili con quella perenne stabilità, che richiede il collocamento di un danaro dotale: che tale è la giurisprudenza sanzionata da più conformi giudicati della Corte Reale di Aix.

Parma, 12 luglio 1829. Il sig. Francesco Pastori ha fondato nella nostra Città un *centro di deposito* delle opere dell'ingegno, onde diffonderle per ogni dove. Egli vi ha pure stabilito un foglio semi-periodico intitolato *Bibliografia italiana*, che esce in ogni quindicina, nel quale si fanno conoscere tutti i nuovi libri, che vengono in luce nelle più lontane regioni, fra cui vi sono anche i libri legali e di economia politica. In uno degli ultimi fogli abbiamo appunto notato l'annuncio di una nuova edizione delle *opere di giurisprudenza universale* del chiar. Maurizio Richeri Piemontese, e dell'*istoria dell'economia pubblica in Italia* di G. P. in-8.^o Il Pastori rende con questo suo stabilimento un servizio importante ai cultori de' buoni studii.

Parigi, 18 luglio 1829. La nostra Corte Reale in udienza del dì 11 del corrente nella causa della signora Hémar, ha sancito la massima, che un' institutrice tenente pensione, la quale abbia sottoscritto parecchie lettere di cambio, non è tuttavia considerata per negoziante, e non può dichiararsi in istato di fallimento. I motivi di tale decisione sono: » che dietro il disposto dagli articoli 437 e seg. del cod. di comm. i soli commercianti possono essere dichiarati in istato di fallimento; che l'articolo 1.^o dello stesso codice si applica soltanto a coloro, che esercitano atti di commercio, e ne fanno una professione abituale; che il capo di una casa di educazione esercita una professione liberale; che il suo scopo precipuo è l'educazione de' fanciulli, che gli sono confidati, e non già la semplice somministrazione degli alimenti, e degli altri oggetti necessari agli alunni ».

Torino, 25 luglio 1829. S. M. con R. Patenti date in Napoli il 26 del passato mese si è degnata di concedere alla Comunità di Sestri a levante la facoltà di formare bandi politici.

— Con R. Provvisione data anche in Napoli il dì 8 del corrente, giunta in questa Capitale il 18, S. M. ha nominato i seguenti Giudici di Mandamento nella giurisdizione del R. Senato di Savoia, cioè: l'Avvocato Francesco Desperses a Giudice di S.^t-Pierre d'Albigny, traslato da Montmeillan; l'Avvocato Andrea Dunaud Giudice a Montneillant, di prima nomina, e l'Avvocato Alessandro Guillet, Giudice in Annemasse, pure di prima nomina.

— Il Magistrato del Consolato con suo proclama del 13 di questo mese ha fatto noto il fallimento dell'Israelita Moise Traves del fu Todros, Negoziante in questa Città.

NECROLOGIA.

Nella notte del 16 al 17 del mese corrente è passato nel riposo de' giusti in Rivoli sua patria l'Avv.^o Carlo Antonio Bellino, Prefetto del Tribunale di Prefettura sedente in Vercelli. Una lenta malattia di languore, da cui era travagliato da più anni, lo ha renduto estinto nell'anno 59.^o dell'età sua. La vita del Prefetto Bellino fu intieramente consecrata al servizio del suo Re, all'amministrazione della giustizia, ed alla pratica di quelle virtù, che eminentemente predistinguono l'uomo onesto e dabbene, che lascia sempre onorata e gradita la ricordanza di lui.

VARIETA. — BIBLIOGRAFIA.

Il celebratissimo sig. Adriano Balbi, nobile veneto, di cui abbiamo altre volte encomiato in questo Giornale le dotte fatiche in materia di statistica e d'etnografia, ha recentemente pubblicato un altro importan-

tissimo lavoro intitolato *L'Empire Russe comparé aux principaux États du monde*. Lo specchio di tutto ciò che forma la grandezza e la forza di tanti Stati, ricavato da fonti sicure, è contenuto in un foglio diviso in varie colonne, il quale si può anche dire un capo d'opera di tipografia: ad un colpo d'occhio si vede il paragone di quell' immenso colosso della monarchia Russa, con ciascuno de' principali Stati del globo, e le notizie che vi s' attingono giungono più opportune e più care per causa della guerra, che arde tra quella Potenza e la Porta ottomana, onde fin nelle più remote contrade d' Europa e d' Asia si sollevano tanti contrarii affetti di timori e di speranze.

La decimasesta sezione dello Specchio, di cui parliamo, contiene la corrispondenza delle cause criminali col numero degli abitanti. Quindi si scorge, che nelle principali Città dell' Impero Russo infranominate sono nella proporzione seguente:

S. Pietroburgo, 1 causa crim. in 139 abit.

Mosca . . . 1 832 *id.*

Arkhangel . . 1 1124 *id.*

Kiev 1 1659 *id.*

Vologda . . . 1 2077 *id.*

Noi sappiamo che l' egregio Autore, il quale, per meglio attendere alle laboriose investigazioni che richiedono le scienze ch' egli professa, vive da molt' anni in terra straniera, sta sull' ale per far ritorno alla patria, che un vero Italiano mai non può cancellar dal suo cuore. La patria sua non mancherà di accogliere con vivissimo compiacimento uno Scrittore, a cui fa plauso l' intera Europa, e la gloria del quale è pur gloria d' Italia, ma più principalmente della nobil terra, che gli ha dato la culla,

L. C.

I librai Giulio Speirani e Giuseppe Vaccarino, in via degli Stampatori n.º 8, hanno testè pubblicato un manifesto, con cui fanno nota la stampa per essi intrapresa a totali loro spese di un *Indice generale alfabetico ed analitico delle Leggi e Costituzioni di S. M.* * secondo le edizioni del 1770 (Stamperia Reale), e del 1825 (Stamp. di G. Favale). Dicono essi, che quest' indice è conforme a quello, che già fu fatto dal ch. Professore Vittorio Bruno, di cui è intieramente esaurita l' edizione; che è notevolmente accresciuto, e migliorato d' assai; che si è accomodato tanto alla prima, che alla seconda delle mentovate edizioni, e che fu esteso da un riputato Giureconsulto della Capitale, che adoperò in siffatto lavoro ogni possibile cura. Noi abbiamo sott' occhio il libro, e ci pare, che gli Editori nulla abbiano detto o promesso, che vero non sia. Il compilatore di questo accuratissimo indice dà ragione di quest' opera sua in una prefazione scritta con molto senno, e con fiorito stile, sebbene un cotal poco ricercato; e da essa noi argomentiamo esser egli capace d' imprendere altri lavori di un genere diverso e di più alta sfera, e sempre utili ed accetti alle persone forensi.

* Si vende in questa Capitale dai suddetti Speirani e Vaccarino al prezzo di L. 2, cent. 50; e si trova pure nelle Città capi-luogo di Provincia presso gli Uffizii Postali coll' aumento di soli cent. 25.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 5



TORINO

1.º agosto 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Atti d'incanto e di deliberamento — Giudice
 delegato per li medesimi — Segretario —
 Parcella delle spese — R. Tariffa — Varie
 avvertenze e norme importanti a tale riguardo.

Nel giudizio di concorso N. N. vertente davanti que-
 sto Reale Senato caddero molti beni stabili situati in
 sette Mandamenti, e detti beni gli uni dagli altri na-
 turalmente separati, e distinti.

Il Real Senato ordinandone la vendita ai pubblici
 incanti colle ordinanze 8 maggio, e 25 agosto 1828,
 credette opportuno, in dipendenza anche della speciale
 autorizzazione attribuitagli colle Regie Patenti del 28
 dicembre 1826, di commetterne gli atti ad un solo
 suo delegato, il quale avesse a trasferirsi nei Manda-
 menti anzidetti, e prescelto a tale effetto il Giudice
 del Mandamento di N. N., questi procedette all'esegui-
 mento della commissione affidatagli.

Essendo poscia gli atti d'incanto, e di deliberamento,
 che il Giudice come sovra commesso condusse al suo

Vol. XIV.

TORINO
 PERIODICO
 FRANCO

termine, stati presentati in causa per la loro approvazione, il Reale Senato mandò li medesimi comunicare all' Ufficio del sig. Avvocato Generale.

Emanarono conclusioni del 4 luglio 1829, nelle quali dopo essersi riferito il procedimento di subastazione, e riconosciuto regolare, e pienamente conforme al disposto del titolo 12, lib. 5 delle RR. CC., cosicchè meritasse la sanzione del Magistrato, prese il prelodato Generale Ufficio a far parola intorno la parcella delle spese, che per l'assistenza a detti atti venne fatta dall' Ufficio di Giudicatura delegato.

Essendo il sentimento spiegato a tale riguardo in dette conclusioni stato adottato dal Reale Senato con declaratoria del 13 del suddetto mese, si crede non solo vantaggioso, ma necessario di qui riportarlo per intiero, affinchè serva di norma pei casi che si possono presentare:

» Avendo contemporaneamente agl' atti d' incanto, e di deliberamento anzidetti, avuto l' Ufficio sott' occhio la parcella dei diritti stata fatta dalla Giudicatura di N. N. per l'assistenza prestata in qualità di delegato di questo Supremo Magistrato, non poté a meno di osservare essere detta parcella esuberante. Laonde crede di suo dovere di sottoporre le fatte osservazioni al Magistrato, per avere le medesime altre volte eccitata l' attenzione dello stesso Magistrato, dal quale emanarono sempre gli opportuni provvedimenti, conformi al voto in proposito manifestato da quest' Ufficio.

» Citerà pertanto il decreto del 28 febbraio 1794 sul ricorso della Regia Giudicatura di Strambino, a relazione del Senatore Peretti, conforme a conclusioni dell' Ufficio del 10 febbraio 1793, le altre conclusioni del 14 febbraio 1826 provocate dall' Ufficio di Giudicatura

di N. N., le quali essendo state appoggiate agli stessi ragionamenti sanzionati dal Magistrato col riferito decreto 28 febbraio 1794 non furono seguite da verun altro provvedimento, essendovisi l' Ufficio di Giudicatura predetto pienamente uniformato ;

» E per ultimo le conclusioni 1.^o febbraio 1828 sul ricorso presentato dalli signori Giudice, e Segretario del Mandamento di N. N., susseguite da rappresentanza dell' Avvocato Generale del 19 stesso mese, mandate eseguirsi con decreto conforme del Magistrato del giorno medesimo, a relazione del sig. Senatore Piacenza.

» Prese in tali circostanze, e specialmente nelle conclusioni 14 febbraio 1826 quest' Ufficio ad osservare, 1.^o Che nessun diritto era dovuto al Giudice per la formazione del tiletto, perchè la Regia Tariffa al titolo 5, cap. 3, § 3, n.^o 40, nel concedere al solo Segretario un diritto fisso per la formazione del Bando, escludesse per conseguenza che il Giudicante potesse elevare veruna pretesa al proposito, locchè apparisse vieppiù chiaro, se si riflettesse, che il tiletto benchè rilasciato a nome del Giudice si estendesse però dal Segretario, come le lettere di citazione, e simili; 2.^o Che già avesse il Senato riconosciuto col succitato decreto 28 febbraio 1794, anzi espressamente pronunciato, essere dovuto un solo diritto per ogni deliberamento, ancorchè diversi siano li deliberatorii.

» Disse in proposito l' Ufficio, riferendosi ai motivi già spiegati nelle conclusioni 10 febbraio 1793, che tal metodo doveva praticarsi sia rispetto alli Segretarii, che alli Giudicanti.

» Rispetto alli Segretarii, essere talmente chiaro il disposto della R.^a Tariffa al capo 3.^o, tit. 5.^o n.^o 16, che nemmeno vi fosse motivo da dubitare — Ivi — il diritto sovra fissato per deliberamenti sarà il solo,

che dovrà essersi anche quando saranno più deliberatarii in un solo atto di deliberamento.

» Rispetto alli Giudicanti si prese a riflettere, che se vi poteva essere dubbio, doveva essere risolto da quanto si era stabilito in ordine alli Segretarii, mentre non vi fosse motivo, per cui dovesse la cosa regolarsi diversamente, in guisa che il Giudice esigesse tanti diritti, quanti fossero li deliberatarii, ed il Segretario dovesse attenersi a rata di deliberamento.

» Si considerò inoltre, che la cosa rimaneva risolta dai termini stessi della R. Tariffa, ove al tit. 5, cap. 1, § 2, dopo aver fissati li diritti dovuti ai rispettivi Giudicanti, soggiunse: *simili diritti avranno luogo anche quando saranno più deliberatarii in un solo atto di deliberamento.*

» Onde se il diritto fissato era per ogni deliberamento, e non per ogni deliberatario, se si considerava l'atto per un solo deliberamento, sebbene fossero più deliberatarii, e se si era stabilito, che tale diritto avesse luogo quand'anche fossero più deliberatarii, ne seguisse, che qualunque fosse il numero di questi ultimi, fosse dovuto un solo diritto, se un solo era l'atto di deliberamento.

» Si disse non potersi oggettare, che la legge, di cui si tratta, dovesse adattarsi al solo caso, nel quale lo stesso fondo venisse a più persone simultaneamente deliberato, essendosi risposto, che tale essere non poteva l'intelligenza della legge, giacchè qualunque segreta intelligenza potesse passarsi tra gli accorrenti all'asta, un solo è sempre il deliberatario, cioè quello che fu l'ultimo accorrente, che nè si fu, nè si può fare simultaneamente da più persone.

» Si aggiunse male opporsi l'Ufficio di Giudicatura di N. N. col dire, che avrebbe potuto fare tanti atti,

quanti erano i lotti, mentre essendo tal cosa un vero abuso, non avrebbe mancato l'Avvocato Generale di eccitare in proposito la vigilanza del Magistrato onde reprimerlo, come si pratica tuttavolta che, senza ledere di fronte la lettera della legge, se ne vulnera però evidentemente lo spirito.

» Che il legislatore era stato talmente sollecito di proibire, che dal numero dei deliberatarii si misurasse il diritto dovuto ai Tribunali procedenti, che ne aveva ripetuta la proibizione tanto riguardo al Giudice, quanto rispetto al Segretario; e lo spediente di fare altrettanti atti quanti sono i lotti, tenderebbe ad eludere questa disposizione, poichè così li Giudici, cui la legge diede un solo diritto fisso, potrebbero procurarsi la percezione di altrettanti diritti, e perciò le solennità degl' incanti unicamente ordinate pel vantaggio delle persone e corpi privilegiati ridonderebbero loro di gravissime spese.

» Ora facendo l'applicazione di questi principii alla specie, ne segue doversi,

» 1.^o Depellire il diritto parcellato a favore del Giudice delegato per la formazione del tiletto;

» 2.^o Riconoscere, se quello portato a favore del Segretario sia conforme alla tariffa, come gli altri fatti a suo vantaggio sulla stessa parcella fissati;

» 3.^o Depellire i diritti, che si fissarono rispetto ai deliberamenti per ogni lotto, che o si deliberava, oppure rimaneva invenduto, e quelli restringere ad un solo per cadun atto di deliberamento, che sono in numero di 7 oltre quello susseguito all'aumento del sesto fatto al lotto 14 dei beni di S.

» Per ultimo, e senza prescindere da quelle altre riduzioni, che sarà la detta parcella suscettibile, posta in confronto colla R.^a Tariffa, in ordine al che sarà incumbente del Segretario di questo Supremo Magistrato di

vegliare all' occasione, che procederà d' Ufficio alla risoluzione della medesima, stima anche quest' Ufficio d' avvertire, che se si desidera nel redigere gli atti giudiziali precisione, e chiarezza, in modo a non equivocare, non deesi però permettere, che si facciano ripetizioni tali, le quali sembrano a niun altro fine dirette, fuorchè ad accrescere gli atti medesimi indebitamente, per poscia vantaggiare sui diritti di ruolo, e di copia.

» Epper ciò sono a notarsi li seguenti rilievi:

» L' uno consiste nell' essersi unito al volume, che contiene la perizia, una copia del tiletto, senza distinguersi a quale pro, e per qual fine ciò sia stato fatto.

» Il secondo, che venne nei deliberamenti dei beni situati nei Mandamenti G. . . . A. . . . e S. . . . inserito per intiero il tiletto, quando doveva inserirsi solamente in *parte qua*, essendo chiaro, che era inutile di portare sotto il deliberamento di G. . . . ciò, che riguardava il Mandamento di A. . . ., e viceversa, essendosi tale inserzione nel modo, che l' Ufficio ravvisa regolare, praticata unicamente per li deliberamenti dei beni posti nei mandamenti di C. . . . D. . . . ed R. . . ., e per quello di S. . . . relativo all' aumento del sesto; nulla potendosi osservare in proposito del deliberamento di B. . . . per non essere stato distribuito all' Ufficio.

» Il terzo, che continue ripetizioni si trovano nei verbali d' incanto, e sul principio degli atti di deliberamento, le quali avrebbero agevolmente potuto ommettersi, senza che gli atti soffrissero detrimento di loro precisione, o si potesse temere di produrre confusione; e si avrebbe ottenuto l' essenziale vantaggio di scemare di molto il volume degli atti.

» Inoltre questi eccitamenti si fanno dall' Ufficio senza prescindere dal rammentare, che la copia degli atti

d'incanto, come d'ogni altro atto di volontaria giurisdizione per sottoporli all'approvazione superiore, è per se un grave abuso, essendosi le tante volte dichiarato, che debbonsi pel detto fine presentare gli stessi originali, onde evitare le copie delle inserzioni, che non debbono aver luogo, che all'occasione della riduzione del deliberamento, od altro qualsiasi contratto in istrumento.

» Se però è dovere dell'Ufficio di far sì, che venga la R.^a Tariffa pienamente osservata, non dee d'altro canto prescindere dal far noto in quali parti la medesima sia stata immutata, e sia per conseguenza l'Ufficio di Giudicatura delegato assistito in ragione di pretendere maggiori diritti oltre quanto trovasi in quella stabilito.

» Non scostandosi l'Ufficio dai ragionamenti sviluppati nelle riferite conclusioni 14 febbraio 1826, osserva, che in dipendenza della risoluzione in allora seguita per opera del Segretario di questo Supremo Magistrato della parcella dei diritti dovuti all'Ufficio di Giudicatura di N. N., erano stati li diritti per le relazioni, ed assistenza agli incanti del Notaio Segretario di detta Giudicatura ridotti a norma della Regia Tariffa del 1770 al tit. 5, cap. 3., § 3, n.º 16, quando nella parcella stessa erano stati portati in lire 6.

» Essendosi il Segretario lagnato della riduzione fattane appoggiandosi al disposto del § 7, art. 1 della tariffa per li diritti dovuti alli Notai annessa al Regio Editto 23 luglio 1816, la quale concede per cadun incanto lire 6 non compreso il deliberamento, l'Ufficio ravvisò in tal parte fondati li richiami di lui, perchè la nuova tariffa del 1816 sembrava avere in ciò ampliati i diritti precedentemente in proposito stabiliti, e conchiuse perchè stesse fermo il diritto parcellato di lire sei per caduno degli incanti.

» Laonde la parcella attuale contenendo in tal parte uguale diritto, pare, che non debba soffrire parimenti veruna diminuzione.

» Conchiuse perciò l'Ufficio del signor Avvocato Generale che si potessero dal Real Senato approvare gli atti d' incanto, e di deliberamento anzidetti, permettendone la riduzione in instrumento colla commissione al signor Senatore Relatore d' assistere alla stipulazione del medesimo per l' interposizione del suo giudiciale decreto, e che si mandasse al Segretario dello stesso Magistrato di procedere colla scorta degli atti anzidetti, e relativa parcella alla risoluzione della medesima giusta la Regia tariffa, e coerentemente alle basi avanti additate, per essere poscia trasmessa all' Avvocato Generale per quegli ulteriori provvedimenti che saranno del caso ».

Ed il Real Senato colla declaratoria sovra citata del 13 di luglio 1829, a relazione del signor Senatore Conte Pullini, contrassegnato Nuytz P., approvò gli atti d' incanti e di deliberamenti in conformità di dette conclusioni, avendo mandato le medesime eseguirsi anche per quanto concerne le parcellate spese.

Paesi limitrofi di cinque miglia dalla frontiera all' estero — Fabbriche e manifatture — Stabilimento loro — Autorità relativa — Riviera di S. Giulio d' Orta — Leggi doganali — Manifesto Camerale del 18 di luglio 1818 — Patenti del 23 dello stesso mese ed anno — Art. 68 dell' Editto del 4 di giugno 1816.

Un tale Bassano Poli ha sporto ricorso al Magistrato della Regia Camera de' Conti, chiedendo di venir autorizzato a continuare nell' esercizio di una fabbrica di candele di cera e di sevo da lui tenuta nel borgo di Orta, qualora per l' antica data del suo stabilimento anteriore di gran lunga alla convenzione seguita tra

S. M. e la Chiesa di Novara il 7 di ottobre 1817, egli non dovesse riputarsi esente dal prescritto dell' art. 1 del Manifesto della stessa Regia Camera del 18 di luglio 1818.

L' Ufficio del signor Procuratore generale di S. M. osservò, che comunque il citato art. 1 del Manifesto Camerale 1818 faccia soltanto cenno delle fabbriche e manifatture da stabilirsi ne' paesi limitrofi di cinque miglia dalla frontiera, epperò possa sotto quest' aspetto lo stabilimento del ricorrente, la cui data risale ad un' epoca anteriore alla convenzione fattasi colla Mensa Vescovile di Novara, riguardarsi immune dalla necessità di una nuova e speciale autorizzazione, ciò nullameno dovevasi riflettere che tale obbligo incombe non tanto per le fabbriche da stabilirsi dopo la promulgazione del detto Manifesto, quanto per quelle già prima esistenti;

Che questa disposizione si dee ripetere dall' art. 68 del Regio Editto 4 giugno 1816, in cui è detto che riguardo alle fabbriche e depositi già stabiliti, saranno li negozianti e fabbricanti tenuti di rapportare la prescritta autorizzazione fra il termine di mesi tre, sotto le pene ivi comminate;

Che la riviera di S. Giulio d' Orta essendo soggetta a tutte le leggi, tariffe e regolamenti relativi al sale, polveri, ecc., ed ai diritti di dogana vigenti nel Piemonte, mandati colà pubblicarsi coll' art. 5 delle Regie Patenti 23 luglio 1818, egli era chiaro, che a nulla giovava la allegata anteriorità dello stabilimento del supplicante al Manifesto Camerale 18 luglio 1818 ad esimerlo dall' obbligo di munirsi della voluta autorizzazione, onde continuare nell' esercizio di sua fabbrica, e dall' osservanza delle leggi, e regolamenti gabellarii.

Per queste considerazioni il prefato Ufficio, ritenuto pure che dai riscontri pervenutigli dall' Azienda gene-

rale delle Regie Gabelle risultava non esservi ostacolo a che venisse accolta la fatta domanda, fu d' avviso in conclusioni 7 marzo 1829, sottoscritte Trabucco di Castagneto, potersi autorizzare il ricorrente Bassano Poli a continuare nell' esercizio di sua fabbrica di candele di cera e sevo nel borgo d' Orta, con che si uniformasse a tutte le leggi e regolamenti in vigore, e massime al Manifesto Camerale del 18 luglio 1818, nella parte che il concerne, ed inoltre dovesse giustificare alla richiesta degli Impiegati delle Regie Gabelle la provenienza delle materie prime, con mandarsi ad un tempo al medesimo di trasmettere all' Azienda generale delle Regie Gabelle copia del decreto da intervenire al proposito; ed il Magistrato della Camera con decreto del 10 marzo suddetto, Chionio Nuvoli *di voto*, mandò eseguirsi tali conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Acquisto di Spezieria — Fondi relativi —
Piazza — Insinuazione — Diritto.

Giuseppe Pecollo e Gio. Michele Bruna con instromento del 29 di novembre ricevuto Verani fecero acquisto dallo Speziale Giacomo Fechini della piazza di farmacia in un coi fondi così detti vivi e morti componenti la Spezieria per lire 32,000.

Le parti hanno dichiarato nell'atto stesso che il valore della piazza stava fissato per modo d' insinuazione a lire 15000, ed ogni restante somma per mobili, effetti, ed avviamento.

Sottoposto tale atto all' insinuazione, l' Insinuatore considerò tale vendita come un corpo solo a guisa di stabile, e percevette perciò il diritto del 3 per 100.

I signori Pecollo e Bruna credettero che questo diritto fosse solo riferibile alle lire 15000, e che sulla rimanente somma di lire 17000 si dovesse riscuotere il solo 112 per 100, come prezzo di una vendita di mobili, onde ebbero ricorso alla Regia Camera, e chiesero ordinarsi la restituzione del di più pagato in lire 250.

L'Ufficio del signor Procuratore generale di S. M. fu in senso non essere nel concreto applicabile l'art. 3 della tariffa, ma bensì l'art. 102, per ritrovarsi nella fatta stipulazione due distinte vendite, cioè una di oggetti stabili per la concorrente di lire 15000, ed una di effetti mobili per lire 17000; ed osservò che il valore di lire 15000 assegnato alla vendita della piazza non poteva a meno di considerarsi in comune commercio come un giusto valore della cosa, onde non doveva dirsi essersi fatta la vendita cumulativamente e senza distinzione del valore degli stabili da quello dei mobili.

Epperò in conclusioni 7 gennaio 1829 sottoscritte Cristiani opinò potersi dichiarare dovuto,

1.º Il diritto d'alienazione di stabili sulle lire 15000, valore della piazza collegiale, oltre il solito fisso, e di tabellione;

2.º Il diritto di vendita di mobili sulle rimanenti lire 17000, oltre pure il solito fisso, e di tabellione, con mandarsi all'Insinuatore di rettificare sulle riferite basi la fatta riscossione, e mediante remissione di copia autentica del decreto del Magistrato, e quitanza delli ricorrenti di restituire ai medesimi ogni maggior somma esatta, con fare a suo tempo la solita annotazione ne' suoi registri, ed in margine della copia insinuata.

Ed il Supremo Magistrato della Regia Camera con declaratoria del 18 gennaio 1829 ref. D. Melano ha mandato eseguirsi le sovra riferite conclusioni.

Società di commercio — Socio non nominato
— Solidaria obbligazione.

Qualunque sia la natura di una società con una ragione di negozio, il socio non nominato debbe essere tenuto *in solidum* sino alla concorrente dei fondi da esso versati nella ragione di negozio sociale verso i creditori, che hanno di questa seguita la fede, o negli accreditamenti di merci, o nelle fatte sovvenzioni.
» Hoc principium est legi regiae et naturali aequitati
» consonum; eodem nempe pacto quo socius ut ut non
» nominatus lucri est particeps, ita et damna, aliaque
» adversa ferre debet ».

Così decideva il Magistrato del Consolato in causa Obicini contro la ragione di negozio Berné con sentenza del 24 di marzo 1825 ref. D. Jano.

Inventario d'eredità — Notaio designato dal testatore per la formazione del medesimo —
Apposizione di sigilli — Persone privilegiate
— Segretario del Tribunale — Se questi sia in ragione di procedere al suddetto inventario preferibilmente al Notaio menzionato nel testamento.

L'Autorità Superiore ha indiritto al sig. Notaio I. la seguente missiva: » Il n'y a pas de doute d'après les §§ 1 et 2 du tit. 9, liv. 4 des RR. CC., que lorsque le testateur a désigné un Notaire pour la confection de l'inventaire de son hoirie, ce soit à celui-ci qu'il appartient préférentiellement au Greffier du Tribunal de dresser l'inventaire, malgré qu'il y ait eu apposition de scellés, et qu'il y ait des personnes privilégiées au nombre des héritiers.

D'après cela je ne crois pas que si vous avez été chargé par feu sieur dans son testament de la confection de l'inventaire, le Greffier du Juge de mandement

puisse avoir aucun droit d'y procéder lui-même, et je pense que vous n'éprouverez aucun obstacle à remplir la charge dont le testateur vous a honoré.

En cas d'opposition vous n'avez qu'à vous adresser à monsieur le Préfet, qui, je n'en doute pas, vous maintiendra dans vos droits.

Recevez, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération, etc.

Deliberamento annullato — Rinnovazione del medesimo in capo di altra persona — Diritto proporzionale — Art. 11 della tariffa del 1.^o aprile 1816.

Stante la nullità degl' incanti, essendo stato con ordinanza del R. Senato di Piemonte dichiarato nullo un primo deliberamento di beni, ne seguì un secondo in favore di terza persona, e fu sopra entrambi esatto il diritto proporzionale. Il primo deliberatario chiese avanti la R. Camera de' Conti la restituzione de' diritti da esso pagati, e sentito nelle sue conclusioni il sig. Procuratore Generale di S. M., disse il medesimo che dal tenore dell' art. 11 della tariffa si deducesse chiaramente che per un secondo deliberamento di stabili, dietro nullità del precedente giudizialmente dichiarata, non fosse dovuto un nuovo diritto proporzionale, salvochè sull' aumento che si fosse ottenuto sul prezzo, e che il primo deliberatario avesse diritto alla rimborsazione della tassa pagata; quindi conchiuse mandarsi restringere l'esazione del diritto proporzionale sul secondo atto di deliberamento al solo aumento del prezzo dal medesimo risultante, colla norma del citato art. 11, e restituirsi al ricorrente primo deliberatario il soprappiù esatto.

Le surriferite conclusioni si sono mandate eseguire con decreto di voto del Supremo Magistrato della R. Camera del 18 di maggio 1824 sul ricorso Muratore.

Con ciò si risolve un dubbio stato proposto da un nostro Associato.

Sentenza di un Giudice di Mandamento —
 Prolazione della medesima dopo il giorno
 della lasciata monizione — Nullità — Ob-
 bligazione di vendere — Scritta privata.

Non si ritiene per nulla la sentenza del Giudice di Mandamento, sebbene sia stata pronunciata posteriormente al giorno, in cui si sono monite le parti, perchè si presentassero ad udirla.

Giusta le ricevute massime, l' obbligazione di vendere uno stabile qualunque resta di nessun effetto, qualora non venga assunta per iscrittura portante tale promessa, colla prefissione di un termine per la di lei riduzione in pubblico instrumento.

(Sent. del Tribunale di Torino ref. J. M. Regis del 20 di luglio 1829 in causa Berta contro Cargnino).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 20 luglio 1829. Si è qui intrapresa la quarta edizione di un' opera pregiatissima del sig. Gio. Carmignani, Professore nell' Università di Pisa, che porta per titolo *Juris Criminalis Elementa*. Quest' egregio Scrittore ottenne il premio dalla R. Accademia di Lucca per un suo libro intorno alle Tragedie dell' immortale Alfieri. Ma s' egli è il celebratissimo critico del Sofocle italiano, è non meno famoso per la sua vasta scienza nel diritto criminale. Se il Carmignani fosse vissuto prima di Filippo Maria Renazzi, gli avrebbe forse tolto il vanto di essere chiamato principe della penale legislazione.

— Il Tribunale di Commercio sedente in questa città ha dichiarato il fallimento della Ragione bancaria sotto il nome di Nicola Ceracchi e Comp.^a, ed ha prescritta l' immediata apposizione de' sigilli sugli effetti, libri e carte di essa Ragione bancaria, non che il deposito dello stesso Nicola Ceracchi nella casa di arresto, ovvero presso un Ufficiale di polizia.

Caen, 22 luglio 1829. Non si fa luogo alla cattura per debiti contro un commerciante che non abbia ancora soddisfatto alle leggi sulla leva militare, essendo quegli di fatto un milite: così ebbe a pronunciare la nostra Corte. Con questo giudicato si è adunque deciso che un milite, il quale appartiene allo Stato, non può disporre della sua persona, ed obbligar sè con l'*arresto personale* (*contrainte par corps*) in forza di lettere di cambio, od altrimenti.

Parigi, 25 luglio 1829. Non può un interdetto disporre de' suoi beni per contratto di matrimonio. Così ha deciso la nostra Corte Reale con sentenza proferita nella causa degli eredi di Claudio Faucault; nei motivi si legge, fra le altre cose, quanto segue: « Considerando che il predetto Claudio Faucault era legalmente incapace di disporre, massime a titolo gratuito, sia d'una parte, sia della totalità de' suoi beni, mentre nè prima, nè dopo il decesso di lui nessuna azione venne promossa contro la sentenza d'interdizione, l'effetto della quale è compiuto quanto alla persona, e così pure quanto al divieto di disporre delle cose sue; — che l'interdizione avendo per oggetto la conservazione dei patrimoni, gli eredi collaterali hanno qualità di promuovere le opportune istanze per chiedere la nullità degli atti, che hanno spogliato l'interdetto . . . »

— Il nostro tribunale di commercio ha deciso, che il sig. Dedreux, proprietario di una pubblica sala da ballo, dovea considerarsi aver fatto un atto di commercio con la compra ch'egli fece dal sig. Demarais di una quantità di così detti *lustri* per la somma di franchi 11,715, destinati per l'illuminazione di essa sala. Il tribunale si è perciò dichiarato competente a pronunciare sulla controversia, di che trattavasi, ed ha rimandato, prima d'ogni cosa, la causa e le parti avanti il sig. Baussaton arbitro-relatore.

— La cauzione *iudicatum solvi*, alla quale sono sottoposti gli stranieri, può ella essere domandata dopo che si è eccepito alla comunicazione di titoli e scritture? Questa quistione fu risolta nel senso negativo dal tribunale di prima istanza.

Torino, 1.^o agosto 1829. S. M., con R. Patenti date in Napoli il dì 8 dello scorso luglio, si è degnata di permettere a Giovanni Carmagnola di esercitare la piazza da Sensale in Torino, statagli affittata dalle R. Finanze.

— Con altre Patenti della stessa data S. M. ha permesso alla Città di Albenga di tenere un mercato nel giorno di martedì di ciascuna settimana.

— Con R. Biglietto del giorno medesimo S. M. ha nominato il Medico Alberto Drago ad un posto di Direttore della Congregazione generale provinciale d' Asti.

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA.

Presso il Libraio Carlo Pezzi, in via di S. Teresa, si trovano vendibili molti scelti libri legali, e fra gli altri v' ha una edizione di Lione del 1581 della nota Opera del Fabro che porta per titolo: *Coniecturarum iuris civilis libri tres*. Sul frontispizio dell' opera stessa si legge la seguente iscrizione scritta di propria mano del Fabro medesimo, che non può che accrescerle pregio: « Clarissimo et doctissimo viro D. Alphonso Delbene D. Abbati Altae-Combae in Supremo Sabaudiae Senatu Senatori Ant. Faber Author librum hunc observantiae suae testimonium perpetuum donat ». Noi riputeremmo grande ventura il poter possedere questi pochi caratteri di un uomo di tanta dottrina, e di sì meritata celebrità.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 6

TORINO
8 agosto 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Interpellanze — Risposte alle medesime.

Le risposte ad interpellanze che principiano colla negativa, comunque qualificate, non possono riputarsi ipotetiche, tali essendo soltanto quelle, che sono concepite in termini dubitativi.

Il Notaio Mussa creditore verso il sig. Giacinto Fossati di L. 590 dipendentemente da pagherò 30 giugno 1823, avendo evocato il medesimo avanti il Tribunale di Prefettura di Torino per ottenerlo condannato al pagamento di detta somma, il convenuto Fossati eccepi, che aveva in agosto 1825 spedito a favore del sig. Mussa un assegno per L. 600 in soddisfazione del suo debito, e riconvenne lo stesso Mussa per il pagamento di L. 1887 importare tanto del suddetto assegno, quanto di varii altri che propose avergli spediti, con aver dedotte al sig. Mussa varie interpellanze sulla verità della rimessione di detti assegni, ed esazione loro.

Il sig. Mussa dopo avere date alcune risposte negative alle dette interpellanze, essendo stato con sentenza di quel Tribunale assegnato a rispondere categoricamente alle interpellanze dal Fossati dedottegli, rispondendovi nella

Vol. XIV.

TORINO
PERIODICI
FRANCHI

comparsa 7 giugno 1828, negò d' avere ricevuto l' assegno delle L. 600 in pagamento della somma portata dal pagherò, e negò che siasegli spedito il detto assegno, nè tutti gli altri, salvo mediante contemporaneo corresponsivo, e non altrimenti, e chiese perciò assolversi dalle domande del Fossati, e condannarsi questo al pagamento delle L. 590 cogli interessi, sotto deduzione di L. 60 ammesse in conto ricevute.

Il Tribunale di Prefettura con sentenza 27 marzo 1829 ref. Agnesi, osservando che le risposte date dal Notaio Mussa fossero in forma *ipotetica*, e dovessero perciò considerarsi, a norma delle RR. CC., per non date, dichiarò corsa la pronuncia in odio del Notaio Mussa sulla verità delle interpellanze state ammesse colla precedente sentenza, e tenuto conseguentemente alla rappresentazione delle somme state per esso ricevute, sotto deduzione di quanto avrebbe fatto constare in conto legittimamente pagato.

Sull' appello del Notaio Mussa, il quale dietro la dottrina del Chiesa, osserv. 67, numeri 16, 9, 12, 17, e 19, sostenne che le di lui risposte non potevano in modo veruno riputarsi ipotetiche, giacchè non erano accompagnate dalla particella dubitativa *se*, od altre simili, bensì fossero assolutamente negative, ed altronde appunto perchè cominciavano dalla negativa, ed accompagnate dalla clausola *e non altrimenti*, fossero inscindibili, e chiese perciò in riparazione dell' appellata sentenza farsi luogo alle conclusioni prese in causa in suo favore.

Il Reale Senato, con sentenza 21 luglio 1829 ref. Fiorotti, pronunciò bene dal Mussa appellato, e tenuto il Fossati verso il Notaio Mussa al pagamento delle L. 590, sotto deduzione di L. 60 cogli interessi dalla giudiziale domanda, con che il medesimo confermi con suo giuramento tutte e singole le *negative* risposte per esso date in comparsa 7 giugno 1828.

Contratto di subappalto e di fabbricazione —
 Impresarii e subappaltatore — Crediti procedenti da tale contratto — Ufficio del Vicariato di Torino — Tribunale di Prefettura — Competenza.

Le domande per crediti derivanti dall'esecuzione di un contratto di subappalto e di fabbricazione stato convenuto tra gl' impresarii ed il subappaltatore, non sono di cognizione dell' Ufficio del Vicariato, ma di giurisdizione ordinaria.

Gli articoli 6 e 7 del R.^o Editto del 1760 ragguardante alla giurisdizione di quell' Ufficio non si possono applicare alle domande anzidette.

La sentenza in simile caso profferita dall' Ufficio medesimo è nulla, e non può il R. Senato conoscerne il merito, non avendo la causa subito il primo grado di giurisdizione, e debbe perciò rimandarsi avanti il Tribunale di Prefettura.

Queste massime vennero sancite dal Senato di Piemonte con sentenza del 28 di marzo 1829 ref. D. Fiorotti in causa Aprile, Sughella e Mosea, di cui riporteremo qui appresso la fatti-specie:

I capi-mastri da muro Giovanni Aprile e Giovanni Sughella con scritta del 19 di aprile 1827 ebbero a subappaltare a Sebastiano Mosca, pure capo-mastro, parecchi lavori ed opere da eseguirsi attorno alla fabbrica del sig. Conte Cecca di Vaglierano (già Assessore aggiunto nel Tribunale di Torino, ed ora Assessore in quello di Mondovì) posta sulla piazza *Emanuele Filiberto* verso il ponte di Dora, mediante i corrispettivi di cui in essa.

Sotto il 27 di novembre dello stesso anno il Misuratore Marocco procedette in contraddittorio delle parti alla ricognizione delle eseguite opere, ed alla loro stima in L. 3210. 62.

Il Mosca inalberò nuove pretese, e fondandosi sopra uno stato dimostrativo dell'Architetto Margari in data 20 dicembre 1827, evocò i detti Aprile e Sughella avanti il Vicariato, chiedendo varie somme per lavori non stati apprezzati, e per sofferti danni.

Eccepirono i Convenuti la declinatoria del foro, ma ad ogni modo il Vicariato, sotto il 9 di febbraio 1828, si dichiarò competente, ed ammise alla prova due capitoli dedotti dall'attore Mosca, diretti a giustificare le sue domande.

Appellarono da questa sentenza i Convenuti Aprile e Sughella al R. Senato, e pendente il giudizio, in conformità anche del sentimento dell'Ufficio del signor A. G., di cui in sue conclusioni, opposero insieme al gravame eziandio di nullità alla stessa sentenza per mancanza di giurisdizione *ratione materiae*.

In tale stato assegnatasi la causa a decisione, il prefato Ufficio in altre sue conclusioni definitive osservò, che l'Editto 30 luglio 1760 relativo alla giurisdizione del Vicariato stabilì all'art. 6 che spettasse al Vicariato il provvedere rispetto a' congedi e salarii de' servitori, e per la mercede de' giornalieri, ed all'art. 7 che il Vicariato avesse pure la cognizione delle contese che insorgessero per le provviste, prezzo, qualità ed altre circostanze rispetto a' mattoni, tegole, calce, boscai e sabbia in dipendenza di contratti che ne seguissero in questa città e suoi territorii per la costruzione di fabbriche che si facessero;

Che questa attribuzione, che non fu estesa, nè derogata colli successivi Sovrani provvedimenti emanati di tempo in tempo onde determinare la giurisdizione del Vicariato, non si scorgeva che fosse nè punto, nè poco applicabile al fatto della causa vertita innanzi l'Ufficio del Vicariato, mentre nè il capo-mastro Sebastiano Mosca era servitore, o giornaliero delli convenuti im-

presarii Aprile, e Sughella, nè questi ultimi erano servitori o giornalieri, giacchè li convenuti erano impresarii per la costruzione della casa del Conte di Vagliarano, e il capo-mastro Mosca era subappaltatore di una parte della stessa fabbricazione;

Che i crediti reclamati dal capo - mastro Mosca alli Aprile e Sughella non erano crediti per giornate impiegate e per servizio giornaliero fatto sotto il comando de' medesimi, siccome si doveva intendere il citato art. 6 dell' Editto 3o luglio 1760, ma sibbene erano crediti per esecuzione del contratto di subappalto, e di fabbricazione stato convenuto tra gl' impresarii, ed il subappaltatore, epperchè in forza del solo citato art. 6 dell' anzidetto Editto il Vicariato non aveva giurisdizione per conoscere sulle dimande nanti di esso proposte dal capo-mastro Mosca, dacchè queste non erano ad altro dirette che a conseguire quanto era stato convenuto colla scrittura di subappalto del 10 aprile 1827 tra gl' impresarii Aprile e Sughella, ed il subappaltatore Sebastiano Mosca, come pure quanto era stato accertato nello stato dimostrativo dell' Architetto Margari del 20 dicembre 1827;

Che se poi si parlava del disposto dal 7.º articolo del precitato Editto, nè anco questo si riconosceva per alcun verso applicabile, giacchè tale articolo comprende solamente l' esecuzione dei contratti di provviste del materiale necessario per la costruzione delle fabbriche, e le quistioni che nascessero sul prezzo delle stesse provviste, e sulla qualità delle medesime, nè desso fa menzione dei contratti d' appalto, nè del loro eseguiamento, come nemmeno delle questioni che riflettono l' esecuzione delle fabbriche, nè delle opere, o direzione della costruzione delle medesime;

Che siccome nella causa vertita innanzi l' Ufficio del Vicariato non si trattava di pronunciare nè sulla qua-

lità delle provviste, nè sull' ammontare del prezzo loro, ma bensì si trattava di conoscere se a termini dell' assestamento de' conti, e dell' atto di ricognizione 27 novembre 1827 del misuratore Marocco potesse ancora il capo-mastro Mosca reclamare li da esso proposti crediti, una tal questione entrava nel genere di quelle che vanno soggette alla giurisdizione ordinaria, e per conseguenza il Vicariato, anche a seconda degli Editti che stabilirono la di lui giurisdizione, doveva astenersi di pronunciare in siffatta vertenza, e doveva mandare alle Parti di provvedersi nanti il Tribunale competente.

Prese quindi a riflettere il prelodato generale Ufficio che se l' appellata sentenza del Vicariato poteva ravvisarsi come nulla per ragion di materia, non ne seguiva però che il Senato avesse giurisdizione per conoscere nel merito della causa, giacchè dessa non avrebbe subito il primo grado di giurisdizione a termini della legge, e quanto venne eseguito innanzi il Vicariato non potrebbe supplire ad un tale difetto, mentre il procedimento che ivi ebbe luogo, essendo radicalmente nullo, doveva riguardarsi come non avvenuto; e che una prova di questo si ricavava eziandio dai giudicati senatorii, e segnatamente dalla sentenza 9 settembre 1826 ref. D. Fiorotti in causa Biglia contro Durbiano, susseguita a conclusioni 20 aprile stesso anno, e da sentenza 22 dicembre 1827 ref. D. Vacha in causa Morino contro Fry, ne' quali giudicati, dopo aver il Magistrato circoscritte le sentenze del Vicariato, da cui erasi intentato appello per nullità in ragione di materia, mandò alle Parti di provvedersi innanzi il Tribunale competente, cioè innanzi il Tribunale di Prefettura, siccome quello ordinario di prima cognizione.

Per questi riflessi in conclusioni 23 gennaio 1829 opinò potersi dal Supremo Magistrato, circoscritta la

sentenza dell' Ufficio del Vicariato del 9 febbrajo 1828, mandare alle parti di provvedersi nanti il Tribunale competente;

Ed il Real Senato pronunciò in tale conformità con sentenza a relazione del sig. Senatore Fiorotti del 28 di marzo 1829.

MATERIE DIVERSE.

Esami — Testimonii — Merito delle deposizioni — Norme relative.

Un Giudice Mandamentale ci ha fatto preghiera con gentilissima lettera del 24 di luglio 1829, di dare nel *Diario* alcune regole intorno al valore delle deposizioni de' testimonii. Noi nell' aderire all' invito, mentre rimandiamo il richiedente agli articoli *deposizione*, *esame*, *testimonio* del Diz. leg. dell' Avvocato G. M. Regis, riportiamo qui appresso quanto segue :

Le persone povere e vili non sono ricevute a deporre in giudicio, e non fanno prova *nisi sint integre famæ*. Dec. 17 settembre 1731 ref. Provana in causa Bugia contro Rubatto: *hi enim facilius induci possunt ad falsum testimonium dicendum* (Rich. cod. dec. tom. 4, lib. 4, tit. 15, def. 4, pag. 214).

Si ha a prestare la più intiera fede al testimonio che depone contro il proprio vantaggio: *quis enim credat velle eos peierare, ut sibi noceant* (Fab. cod. lib. 4, tit. 15, def. 4).

Una deposizione debbe essere verosimile e naturale; se essa contiene cose assurde, impossibili e contrarie alle leggi della natura, il Giudice dee rigettarle.

Acciò un testimonio faccia fede, uopo è, che deponga d' una maniera certa, determinata, e senza equi-

voco ; così non si dee dire *lo credo, mi sembra, se non m'inganno, se mi sovvengo* : queste espressioni, ed altre simili indeboliscono talmente la deposizione, che non ne può risultare nemmeno una presunzione, salvo che trattisi di fatti di cui è difficile averne la prova, o succeduti da tempo assai remoto.

Bisogna soprattutto, affinchè una deposizione sia valida, che il testimonio, che dice p. e. di aver notizia del fatto, spieghi il modo con cui lo venne a sapere (Leg. 4, cod. *de test.*).

La sola causa di scienza adunque che possa meritarsi i riguardi della giustizia nella bocca di un testimonio, è, o che ha veduto, quando si tratta d' un fatto che cade sotto i suoi occhi, o che ha sentito, quando il fatto è di natura a cadere sotto l'udito, come un'ingiuria, un discorso qualunque.

Una deposizione, alla quale si dà la vista per causa di scienza, non può far legge che nel concorso di due circostanze: l'una, che il sito in cui il fatto è seguito, sia stato illuminato in un modo bastante che il testimonio abbia potuto vedere la cosa di cui si tratta; l'altra, che la distanza dell'oggetto abbia una proporzione convenevole cogli organi della vista.

Questa seconda condizione è egualmente richiesta nelle deposizioni fondate sull'udito; ed un'osservazione comune alle due specie di cause di scienza si è che, quanto più il fatto, di cui un testimonio depone come avendolo veduto o sentito, è antico, meno la deposizione dee essere considerata, soprattutto se il fatto è complicato e di natura a perdersi facilmente di memoria. Sonovi però alcuni casi, in cui queste sorta di deposizioni possono essere ammesse e far fede, massime se sono unite a certi indizii. Tali sono, a termini della legge 2, § 8, D. *de aqua pluvia*, quelli in cui

si tratta di provare l'antichità d'un monumento, d'un confine, ecc.

Quando per aver inteso dire si riferisce alla parte stessa contro la quale il testimonio depone, ne risulta una confessione stragiudiciale.

Del rimanente, le deposizioni fondate sopra detti per bocca d'altri, *de relatu*, non si meritano riguardo nei casi di cui si parla, che quando esse sono accompagnate da quattro condizioni: 1.^o bisogna che il testimonio, il quale depone in questa maniera, abbia inteso il fatto da persone che vi fossero presenti; 2.^o dee nominare queste persone; 3.^o è d'uopo che queste persone sieno in numero di due, e degne di fede; 4.^o bisogna pure che siavi impossibilità d'intendere le medesime.

Per giudicare poi dell'abilità di un testimonio si considera il tempo in cui depone, e non quando fu testimonio del fatto su cui è sentito. Dec. 7 settembre 1644 ref. Giuliani in causa Castellini contro Revello (Rich. iurisp. univ. tom. 6, § 911, pag. 228).

Il testimonio non si può oggettare dalla parte che lo ha prodotto. Decis. del Senato di Nizza 4 maggio 1773 ref. Trincheri in causa Deforesta contro Siga.

Non si presta fede nè alla prima, nè alla seconda deposizione del testimonio, quando nella seconda anche con giuramento dichiarò di aver preso un equivoco nella prima deposizione. Decis. 9 marzo 1720 refer. Beraudi.

Il più lieve mendacio basta per rendere falsa, o che per tale si abbia la deposizione del testimonio: « *testis totam testimonii fidem partis mendacio decolorat; idem est nullam rationem reddere, et reddere illam non semper bonam, neque congruam* ».

Una deposizione falsa in un punto si ritiene falsa in tutto il rimanente, perchè un testimonio, il quale è

convinto d' avere fatta una falsa deposizione, resta provato colpevole di corruzione, di dolo, e di spergiuro.

La prova testimoniale può essere ammessa per stabilire il dolo e la frode che si imputa ad un atto, secondo le contingenze dei casi, come venne stabilito con sentenza del Reale Senato di Piemonte del 13 febbrajo 1764 in causa Fronzano e Rabbagliati, e dalla cessata Corte d' appello di Torino con sentenza del 1.^o fruttidoro anno 13 in causa *utrinque* Giamello; e ciò a motivo che non si tratta di determinare la natura e l'estensione dell' obbligazione, ma di stabilire fatti che tendono a renderla viziosa.

Esame da Procuratore — Pratica biennale —
Esercizio appo i Magistrati Supremi — appo
i Tribunali di Prefettura.

Fu indiritta al sig. Avvocato Fiscale di..... la lettera seguente dalla Superiore Podestà: » A termini di quanto V. S. Ill.^{ma} mi accenna nel pregiato di lei foglio del parmi che nulla si opponga a che il sig..... sia ammesso a subire l' esame per esercire l' ufficio di Procuratore presso codesto Tribunale, perchè la pratica biennale, di cui parlasi nel § 3, tit. 10, lib. 2 delle RR. CC., richiedesi soltanto in quelli che vogliono subire l' esame per essere ammessi a procurare ne' Supremi Magistrati.

Ho l' onore di raffermarmi con distinta stima e considerazione, ecc.

Negozi di fondachi — Alienazione privata
de' medesimi — Senato.

Non potendosi rievocare in dubbio, che in seguito alla patria giurisprudenza i negozi di *fondachi* siano considerati a guisa di stabili, il permettere l' alienazione

privata di essi è autorità dalle RR. CC. riservata al Supremo Magistrato.

Così si legge in conclusioni dell'Ufficio del signor A. G. del 12 di giugno 1829 emanate sul ricorso della vedova Razzetti; e così si risponde ad un quesito, che ci venne proposto da un nostro associato.

Foro — Privilegio — Sostituito dell'Avvocato Fiscale Generale — R.^o Editto giudiziario — Art. 21 e 22, tit. 2.^o

Il R. Senato di Genova con sua ordinanza del 14 di maggio 1828 profferita in causa dei fratelli Guascone ref. D. Solari, conforme alle conclusioni dell'Avvocato Generale del 12 del precedente mese di aprile, ha deciso che il privilegio dalla legge concesso, ond'essere giudicati dal Senato, sebbene non si accordi specialmente ai Sostituiti dell'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, pure si estende per interpretazione anche a questi, e si comunica a tutti coloro che fossero consorti di causa.

Stranieri non aventi contratto ne' Reali dominii
— Chiamata di essi avanti i nostri Tribunali
— Pratica creduta in osservanza nell'Inghilterra.

A termini del § 10, tit. 1.^o, lib. 3 delle RR. CC. anche gli stranieri, che non hanno contrattato in questi Stati, possono esservi convenuti se così si osserva nel loro paese. Tale si crede essere la pratica osservata in Inghilterra.

Così si legge in conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale emanate sul ricorso Richetti contro Favene addì 11 luglio 1829.

92
Fatuo interdetto — Testamento — Validità
del medesimo.

Con sentenza del R. Senato di Piemonte del 24 di luglio 1819 ref. D. Thesauro profferita nella causa di Gio. Luigi Chabloz, e Maria Anna Barmasses vedova Chabloz del luogo di Nus, Provincia d' Aosta, si è dichiarato non ostare alla validità del testamento del fu Antonio Chabloz del 25 di aprile 1806 il motivo di nullità opposto dal detto Giovanni Luigi, compensate le spese.

La fattispecie, che diede luogo al giudicato surriferito, è la seguente:

Il testatore come imbecille venne interdetto, e gli fu deputato curatore Gio. Gaspare Chabloz con atto giudiziale del 29 dicembre 1796.

Il 5 di maggio 1797 fece egli testamento, e dispose in favore di detto Gio. Gaspare Chabloz, già marito dell' Anna Barmasses.

Sotto il 25 di aprile 1806 fece un altro testamento in favore della stessa vedova Chabloz.

Gio. Luigi Chabloz evocò quindi dinanzi il R.^o Senato la suddetta vedova, chiedendo dichiararsi nullo il testamento di esso Antonio Chabloz stante la di lui interdizione ed imbecillità, e dedusse, onde ciò giustificare, tre appositi capitoli, il primo dei quali che, siccome il più sostanziale, qui riportiamo, è concepito ne' seguenti termini, cioè: » Che il detto testatore Gio. Antonio Chabloz era in suo vivente notoriamente conosciuto per un vero imbecille, incapace di consenso, e di amministrare le cose sue, ed ha sempre continuato nello stesso stato d' imbecillità dall' infanzia sino all' epoca della morte di lui, e segnatamente nel mese di aprile 1806.

Produsse la convenuta i due testamenti del medesimo, negò l'imbecillità capitolata, oppose d'inammissibilità alla fatta deduzione, ed in via subordinata dedusse altri capitoli in materia contraria.

Sovra del che il R. Senato pronunciò come avanti senza ammettere preliminarmente i capitoli *hinc inde* dalle parti dedotti.

Mentre a risoluzione di un quesito abbiamo riferito questo giudicato, facciamo riserva di rintracciare quando che sia negli atti della causa alcune più particolari circostanze di fatto, le quali forse hanno potuto dettare l'emanata decisione.

Condizione — Qualità — Disposizione — Quit-
tanza — Minore che entra in religione —
Tutore.

Cessando la qualità o condizione, sotto la quale fu fatta la disposizione a favore di qualche persona, debbe pure cessare la disposizione medesima (Decis. del 4 di luglio 1735 ref. D. Laurenti in causa *utrinque* Leonardi).

La quitanza spedita dal minore, che vuole entrare in qualche Religione, ancorchè non fosse quella preceduta dalla discussione dei conti, libera definitivamente il tutore (Decis. 20 marzo 1732 ref. D. Demorra in causa del Conte Lagnani di S. Giorgio contro Giovanni Ghelerio).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Liegi, 12 luglio 1829. Fra le varie questioni proposte pei concorsi accademici delle facoltà legali de' Paesi-Bassi v'hanno le seguenti: I.^a « *Illustretur tum critica, tum ex accurata fontium comparatione, vera iuris civilis Romani de culpa doctrina* ». — II.^a « *Quaeritur, ut, expositis iis, quae praestantissimorum populorum et antiquorum et recentiorum legibus, moribusque*

contra autocherriam (il suicidio) statuta sint, accurate doceatur, an in primis reipublicae competat ius, voluntariam mortem poenis prohibendi, deinde vero, an quoque in universum poenae a republica constitutae ad coercendam moriendi libidinem idoneae haberi possint ».

Vienna, 15 luglio 1829. Sta per comparire in luce una nuova Raccolta periodica intitolata: *Giornale critico per la giurisprudenza e la legislazione de' paesi esteri*. Questa scientifica intrapresa diretta dai chiar. Professori Mittermaier e Zachariae, coi quali corrispondono i più riputati Giureconsulti d'ogni regione, sarà predistinta da ogni altra collezione di questo genere, ed avrà un carattere veramente Europeo.

Londra, 18 luglio 1829. Nella famosa causa della nota casa Rothschild è stato testè deciso che un banchiere, il quale abbia ricevuto ordine dal suo cliente di vendere alcuni oggetti pubblici, non può, dietro il disposto dalle leggi inglesi, ritenerli per proprio conto, in vece di negoziarli pubblicamente alla Borsa.

Perpignano, 26 luglio 1829. Un negoziante, il quale abbia stabilito una casa bancaria in una città sotto una ragione sociale, nella quale figuri soltanto il di lui nome, non trasferisce per questo solo fatto il suo domicilio nella stessa città, anzi conserva all'opposto l'antico domicilio, quando giustifichi, che ivi è tuttora la residenza di lui. Così ha pronunciato la Corte Reale nella causa Jus e Durand.

Bourges, 28 luglio 1829. La Corte di cassazione con sentenza del 22 di questo mese nel rigettare il ricorso sporto contro un giudicato della nostra Corte Reale ha sancito la seguente massima, cioè « che la questione di sapere se le dichiarazioni contenute in un testamento esprimano bastantemente l'adempimento di tutte le formalità volute dalla legge, non è già una quistione di fatto rilasciata all'arbitrio del Giudice, ma sibbene una quistione di diritto nel novero di quelle appartenenti alla Corte regolatrice ».

Parigi, 3 agosto 1829. I Giudici, che hanno in prima istanza pronunciato sopra una determinata controversia, possono tuttavia essere astretti a deporre in giudizio come testimonii sopra un capitolo dedotto per provare, che un registro prodotto in causa prima della prolazione della sentenza, fu falsificato dopo la stessa sentenza. Questa massima fu sancita dalla Corte Reale di questa Città con suo giudicato profferito nella causa Debel e Pataret, di cui ecco i motivi: » Considerando, che si tratta di un fatto posteriore alla sentenza cadente in appello, e che il richiedere la testimonianza de' primi Giudici sopra tale fatto non è già chieder loro alcun conto dei motivi dell'emanata decisione, meno scrutare la loro coscienza »

— Il sig. Avvocato Bernard ha testè pubblicato un opuscolo, che porta per titolo: *Notizia intorno alla vita ed alle opere del sig. primo presidente Henrion de Pansey*. Questo libriccino è letto con piacere da tutte le persone del Foro, e soprattutto dalla studiosa nostra gioventù, cui è particolarmente indirizzato.

— La nostra Corte Reale ha deciso, che si possa interporre appello da una sentenza profferita sull'istanza promossa dal Prefetto per l'espropriazione a motivo di pubblica utilità a mente della legge dell'8 di marzo 1810. Il proprietario della casa posta sul baluardo di S. Denis, n.º 3, della cui espropriazione trattavasi, avea fatto apporre sopra un cartello affisso alla casa medesima la seguente iscrizione:

*Ma maison est à moi
Comme la France est au Roi.*

Aosta, 5 agosto 1829. Dalla stamperia di Pietro Alberto Iberris stabilita in questa Città dal mese di settembre 1828, venne in luce da pochi giorni l'Opera seguente: *Dell' assenza secondo li principii del diritto romano, e della giurisprudenza de' Magistrati; trattato*

dell' Avvocato F. Arrò, Prefetto del R. Tribunale di Prefettura della Provincia d'Aosta. Sta anche per uscire dalla stessa stamperia *Le règlement particulier pour le Duché d'Aoste*, corredato di note inedite ed importanti di un Magistrato della Città medesima *.

Torino, 8 agosto 1829. S. M. ha testè nominato l'Avvocato Maurizio Dupuy a Consigliere di 2.^a classe della città di Ciampieri.

— Ci affrettiamo di far nota la seguente massima sancita da un Magistrato Supremo, siccome quella che risolve un dubbio che sappiamo essersi eccitato in alcuni Tribunali del Regno: « La norma indicata nell' art. 9 del R. Editto del 27 di settembre 1822 per conoscere dell'appellabilità delle cause riflettenti la proprietà immobiliare, si applica solo nel caso, in cui il valore del fondo non fosse altramente determinato, se peraltro non trattisi di cause di subastazione, o di aggiudicazione, nelle quali debbesi osservare l'art. 112 del R. Editto ipotecario ».

* Un tale Stefano Riondet già avea aperto in quella Città una tipografica officina nel 1683, e fra le Opere per esso stampate v'ha l'*Histoire pieuse et biographique de S.^t-Bernard de Menthon*, e la seconda edizione del *Coutumier d'Aoste*. Si vede anche impresso nella stessa Città da Gio. Francesco Mairesse nell'anno 1732 la seconda edizione del *Breviario d'Aosta* approvato da Monsignor Alberto Bally Vescovo della Diocesi. Il nuovo tipografo sig. Ibertis provveduto di ottimi caratteri ed esatissimo nella correzione ha pubblicato co' suoi torchii nella scorsa settimana *Le Lépreux de la Cité d'Aoste par l'Auteur du voyage autour de ma chambre*, ecc., e si propone di far pubbliche fra non molto opere legali di rilevanza, ed una notizia intorno ai Giureconsulti illustri del Ducato.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 7

TORINO
14 agosto 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Gabelle accensate di carne, corame, foglietta,
 acquavita, e birra — Subaccensamento —
 Mercede scaduta — Ingiunzione pel paga-
 mento della medesima — Opposizioni del
 Subaccensatore — Mancanza della cosa lo-
 cata — Deputazione d'economista — Giudicio
 — Figlio di famiglia non assistito dal proprio
 padre — Nullità — Procedimento sommario
 — R. Patenti 17 febbraio 1819 — Provv-
 idenza non appellabile — Sua esecuzione non
 ostante appello.

*Un figlio di famiglia, che abbia convenuto un subac-
 censamento delle Gabelle di carne, corame, foglietta,
 acquavita, e birra a nome proprio, e senza l'assi-
 stenza del di lui padre, è persona legittima per stare
 in giudizio per l'esecuzione di tale contratto.*

*Il pagamento del fitto per diritti delle dette Gabelle,
 e tanto meno l'esecuzione delle relative ingiunzioni,
 possono mai essere sospesi per qualunque caso, e ti-
 tolo, ed anche per mancanza della cosa locata, salve*

Vol. XIV.

solo, e riservate in altro giudizio le ragioni al Subaccensatore competenti.

Riportiamo qui un' importante decisione della Regia Camera de' Conti, profferita il 13 di giugno 1829, con la relativa fattispecie; e per essere alquanto lungo, ne spartiremo l'articolo in due:

Bartolommeo Ricolfi quale Accensatore Generale delle R.^e Gabelle di carne, corame, foglietta, acquavita, e birra per tutta la Divisione d' Alessandria, con privata scrittura del 23 febbrajo 1827, concedette a Giuseppe Bidone il subaccensamento dei diritti di dette Gabelle per il luogo di Casej, e suo Mandamento per anni due, che si dichiarò avere avuto principio col primo gennaio 1827, e mediante il corrispettivo di lire nuove di Piemonte 5400 all' anno, oltre l' onoranza dell' uno per cento ascendente ad altre lire annue 54.

Tale subaccensamento venne accordato sotto l'osservanza dei capitoli generali dell' Accensa, e di quelli in istampa uniti al contratto, ove fu convenuto, che il pagamento del fitto come sovra stabilito per la Subaccensa sarebbe pagato per dodicesimi, e nelli primi giorni di ciascun mese successivo a quello scaduto, sottomettendosi il Subaccensatore al pagamento degli interessi in caso di ritardo, ed alle spese tutte di giudizio.

Debitore il Giuseppe Bidone di L. 54, ammontare dell' onoranza dovuta per l'anno 1827, e di L. 454 e cent. 17 pel dodicesimo scaduto col mese di gennaio ultimo scorso, ne ottenne l' Accensatore Ricolfi lettere ingiunzionali al pagamento sotto il 23 febbrajo successivo.

In separato ricorso il Ricolfi chiedeva altra ingiunzione in odio del Bidone pel pagamento d' un biennestrale di fitto a titolo di cauzione, a norma del patto terzo della precitata scrittura, avendo su di esso il Magistrato rilasciato lettere citatorie al Bidone, per ivi dir cause per le quali quanto dal Ricolfi si chiedeva concedere non si dovesse.

Si rese opponente il Bidone alle sunnarrate lettere ingiunzionali, adducendo specialmente per motivo la

manca della cosa locata, e spettargli perciò una conveniente indennità, chiedendo in pari tempo l'unione della causa in via ingiunzionale con quella riguardante la domanda di un bimestre di fitto a titolo di garanzia.

Si elevò da principio la questione, se a termini dell' art. 18 delle R. Patenti 17 febbraio 1819 e 105 dell' Istruzione del sig. Procuratore Generale di S. M. del 1.^o gennaio 1823, la causa dovesse essere instruita in via sommaria; e quel Tribunale pronunciò con ordinanza di voto in data 29 aprile ultimo scorso, con cui mandò pria di tutto procedersi all'unione delle due cause.

Chiedeva intanto l'Accensatore Ricolfi la deputazione di un Economo alla subaccensa, di cui si tratta, per essere il Bidone figlio di famiglia, e la condanna pure del medesimo al pagamento dei dodicesimi scaduti pendente causa.

Con *ordinanza di voto* 4 giugno, considerando quel Tribunale, che giusta le disposizioni contenute nelle R.^o Patenti 17 febbraio 1819, ed Istruzioni emanate del sig. Procuratore Generale di S. M., e di cui in circolare 1.^o gennaio 1823, la causa doveva essere per sua natura trattata con procedimento sommario, e che trattandosi di una semplice misura conservatoria, quale si è quella della deputazione di un economo instatasi dal Ricolfi a cautela delle sue ragioni, non reggevano le eccezioni in proposito fattesi da quest' ultimo, ove però, previe le debite sommarie informazioni, constasse che il detto Bidone, come figlio di famiglia, non presenterebbe alcuna responsabilità pel soddisfacimento dei pattuiti fitti; ha pronunciato farsi luogo al procedimento sommario, ed in ordine alla instata deputazione di economo doversi assumere sommarie informazioni sulla circostanza dedotta dal Ricolfi in contraddittorio 12 maggio 1828, e nel resto mandò alle parti di maturare i loro incumbenti.

Interpose appello da tale ordinanza il Bidone, e ne chiese il Ricolfi l'esecuzione non ostante il detto appello, cosicchè con altra ordinanza di voto 5 luglio successivo si mandò la precedente ad eseguire per li seguenti motivi, cioè che se a termini del § 13, tit. 29,



lib. 3 delle RR. CC. si può procedere al sequestro in virtù di sentenza, da cui siasi appellato, quando vi concorra un giusto motivo, a maggior diritto potevasi mandar ad esecuzione la provvidenza, colla quale si era mandato deputare l'economista in questione, che era puramente preparatoria al sequestro, non ostante appello che venne dalla medesima interposto, e ciò avuto massime riguardo alla qualità del credito del sig. Ricolfi, procedente cioè da fitto di Gabelle subaccensate, ed alla qualità di figlio di famiglia nel Bidone, ed in fine il patto inserito nei capitoli di subaccensa, che fosse lecito al primo di far deputare un economista al mandamento subaccensato in odio del Subaccensatore, nel caso di ritardato pagamento del fitto, formerebbero queste altrettante circostanze, il cui complesso presenterebbe appunto il giusto motivo richiesto dal citato § delle RR. CC. *.

In esecuzione di tale ordinanza vennero assunte le sommarie informazioni, e, quelle seguite con nuova ordinanza di voto 30 luglio predetto, si ordinò la deputazione d'economista conformemente all'istanza dal Ricolfi spiegata.

In prosecuzione di causa il Ricolfi mentre chiedeva l'esecuzione della citata ordinanza 30 luglio faceva del pari istanza, che si confermasse, e si mandasse ad eseguire l'ingiunzione 23 febbraio 1828, e che il Bidone fosse condannato non tanto al pagamento del summentovato bimestre di fitto, ma dovesse inoltre ridurre a pubblico instrumento la privata scrittura di subaccensamento a termini del patto 8 della medesima.

Per parte del Bidone si offerse cauzione nella persona del Clemente di lui padre, avendo prodotto li titoli dai quali disse risultare l'idoneità di detta cauzione.

Osservava il Ricolfi, che l'offerta cauzione non fosse

* Sui motivi dati dal Tribunale di Prefettura di Voghera nelle divise ordinanze di voto, locchè sappiamo essere in molti casi praticato da varii Tribunali di questi Regii Stati, richiamiamo la mente dei nostri lettori a quanto si legge nel Diario vol. 6, pag. 60.

sufficiente a garantirlo, cosicchè il Magistrato con sua ordinanza di voto 24 scorso settembre mandò prima, ed avanti ogni cosa al Bidone di giustificare il valore dei beni posseduti dal Clemente Bidone nella cui persona offrì la cauzione per la cessazione del sequestro.

Il Ricolfi in seguito a tale giudicato dichiarò, per togliere ogni ulteriore dilazione alla decisione della presente causa, che era pronto di accettare la cauzione offerta, facendo istanza che venisse fissata monizione per la di lui prestazione, e conchiuse in merito,

1.^o Che si mandasse ad eseguire l'ingiunzione 23 febbraio sunnarrato per il pagamento delle L. 54 onoranza dovuta per l'anno 1827, e per le L. 454, centesimi 17 pel dodicesimo di gennaio scaduto il 5 febbraio 1828 cogli'interessi su questa somma da tale epoca;

2.^o Che venisse condannato al pagamento degli altri dodicesimi scaduti posteriormente alli 5 marzo, 5 aprile, 5 maggio, 5 giugno, 5 luglio, 5 agosto, e 5 settembre coi suoi rispettivi interessi dalla data della loro scadenza in L. 454 50 centesimi caduno, oltre quelli che scadessero posteriormente, pure coi suoi interessi.

Si pretese dal Bidone, che il Ricolfi avendo ricevuto dall'eccezione per esso fatta sulla responsabilità dell'offerta cauzione dovesse pagare le spese che propose in L. 14, centesimi 40, e deliberando in seguito in merito delle domande spiegate dal Ricolfi disse essere egli in ragione di conseguire la propria indennità che propose in L. 5061, centesimi 40 per il decorso del 1827 e corrente per mancanza di una parte della cosa locata, a motivo che come disse immutata fosse la faccia nel luogo di Cervesina per causa dell'invasione, e corrosione del Po, che distrutto avrebbe circa un terzo di quel paese, come disse farne fede l'atto consulare del 15 dicembre 1827 di detta Comunità, che produsse, e che perciò trattandosi di un caso imprevisto, e cagionato da forza maggiore avesse egli diritto di conseguire una proporzionata diminuzione del subaffitto di cui si tratta, deducendo in pari tempo per vieppiù stabilire il suo assunto al Ricolfi tre posizioni di cui in contraddittorio 5 ottobre 1828, con istanza, che si dichiarasse il Ricolfi tenuto a rispondervi, con ri-

serva, viste le avversarie risposte, di deliberare, conchiudere ed eccepire, come sarebbe di ragione.

Dall' Accensatore Ricolfi si oppose di essere tenuto ad alcun rimborso di spese per essersi acquietato alla cauzione offerta, giacchè qualora avesse il Bidone dovuto comprovare, ed avesse effettivamente comprovata la responsabilità dell' offerta cauzione, non sarebbe esso Ricolfi stato tenuto al rimborso delle spese per gli atti che avrebbero per un tale oggetto avuto luogo.

Ed in ordine alle eccezioni in merito fatte dal Bidone, osservò essere le medesime insussistenti a fronte del contratto, e dei capitoli relativi, non potendo esse ritardare il pagamento dei dodicesimi arretrati, epper ciò oppose d' inammissibilità allo stato degli atti alle dedotte posizioni, e d' insussistenza alle avversarie produzioni, ed instò farsi diritto alle precedenti sue conclusioni.

E sulla persistenza del Bidone per l' ammissibilità delle per esso dedotte posizioni, venne su di tale punto assegnata la causa a sentenza;

E quel Regio Tribunale di Prefettura,

Atteso che sarebbe sotto l'osservanza dei capitoli generali dell'accensa, e di quelli in istampa uniti al contratto, che per parte dell' Accensatore generale Bartolomeo Ricolfi venne concesso al Giuseppe Bidone il subaccensamento dei diritti di Gabella, mercè la prodottasi privata scrittura 23 febbraio 1827;

Atteso che dal capitolo terzo dell'atto d'accensamento 4 novembre 1826 risulterebbe essersi ivi dichiarato che per qualunque causa, titolo, o caso, ed eziandio per ragione di compenso di somme, o crediti certi, e liquidi, non vi sarebbe mai luogo a sospendere il pagamento dei fitti, nè tanto meno l' esecuzione delle ingiunzioni, salve solo, e riservate in altro giudizio le ragioni dell' Accensatore ove gliene competessero, donde ne segue, che all' osservanza ed esecuzione di questo

patto è pur tenuto il Subaccensatore Bidone verso il Ricolfi *;

Atteso che, posto qualunque possano essere le ragioni d'indennità che il Bidone sostenne in atti competergli, e come cercò di stabilire colle dedotte posizioni, non sarebbe in questo giudizio che propor le dovrebbe;

Che essendo quindi alla precitata scrittura appoggiate le dimande del Ricolfi per conseguire dal Bidone il pagamento dei chiesti dodicesimi di fitto, ed onoranza di cui in atti, ragion vuole che si assecondino le conclusioni in proposito prese dal Ricolfi;

Atteso che in ordine al rimborso delle spese chieste dal Bidone in contraddittorio 1.^o ottobre ultimo 1828 insussistente sarebbe una tale istanza ove si rifletta che la dichiarazione emessasi dal Ricolfi di accettare la cauzione offertasi dal Giuseppe Bidone nella persona del Clemente di lui padre, avea per principale oggetto la più pronta decisione di questa pendenza, mentre d'altronde il Bidone rimaneva tenuto coll'ordinanza di voto di questo Magistrato 27 settembre 1828 a giustificare il valore dei beni dal detto Clemente Bidone posseduti;

Per questi motivi, con sentenza 5 novembre 1828,

Ha pronunciato, reietta l'istanza fattasi dal Giuseppe Bidone pel rimborso delle spese di cui in contraddittorio 1.^o ottobre prossimo passato, doversi mandare, come manda eseguirsi le lettere ingiunzionali state da questo Tribunale rilasciate sotto il 23 febbraio ultimo scorso

* I contratti di subaccensamento essendo stipulati coll'osservanza dei capitoli generali d'accensamento, e questi richiamandosi all'osservanza delle R. Patenti 5 ottobre 1820, ne segue che anche li Subaccensatori a riguardo dell'accensatore sono virtualmente soggetti al disposto dell'art. 39 delle citate Regie Patenti, che si è del tenor seguente: « Le ingiunzioni spiccate » a nome dell'Azienda generale delle Regie Gabelle » contro gli appaltatori pel pagamento di mercede dell'appalto saranno esecutorie, non ostante opposizione » e salvi i loro diritti.

in odio del detto Giuseppe Bidone, ed a favore del Bartolommeo Ricolfi, secondo la loro forma e tenore;

Condannare lo stesso Giuseppe Bidone al pagamento a favore del predetto Bartolommeo Ricolfi dei proposti dodicesimi di fitto scaduti li 5 marzo, 5 aprile, 5 maggio, 5 giugno, 5 luglio, 5 agosto, 5 settembre mesi ultimi scorsi, oltre quelli scaduti posteriormente a simil giorno in pendenza di causa nella somma di L. 454, cent. 50 per caduno di essi, co' suoi rispettivi interessi dalla data della loro scadenza, salva e riservata al Giuseppe Bidone ogni ragione che gli possa a termini di giustizia competere dipendentemente all' indennità in atti proposta, da esperirsi in altra sede di giudizio, reiette perciò in questa le posizioni state dal medesimo dedotte al Ricolfi in contraddittorio 8 ottobre p. p.;

Spese del primo articolo compensate, quelle del secondo e terzo a carico del Bidone.

(Sarà continuato).

Sentenza — Interposizione d' appello dalla medesima fatta avanti un Notaio — Assenza od impedimento del Segretario del Tribunale — Orario della Segreteria — Dichiarazione relativa — Regia legge.

Si è soltanto in caso d' assenza o d' impedimento del Segretario del Tribunale, da cui emanò la sentenza cadente in appello, che l' interposizione della medesima può avere luogo avanti un semplice Notaio in presenza di due testimoni.

La disposizione in proposito contenuta nel § 3, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC. è troppo testuale e precisa per ammettere altre interpretazioni, non avendo queste alcuna sede, ove la legge è chiara, e dispone per una certa e determinata circostanza.

E diffatti l' inalterabilità di tale disposizione venne sanzionata con varii giudicati di questo Supremo Magistrato, e segnatamente nella causa Morello contro Spona conformemente a conclusioni dell' Ufficio dell'

A. G. del 30 di novembre 1795; nella causa Ceaglio contro Giuliano sotto il 18 di luglio 1818 osservossi la stessa giurisprudenza, riprodotta nella causa Grasso contro Podio col giudicato del 12 di marzo 1825.

Ciò si legge in conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale firmate Girod, in data 5 marzo 1829, emanate nella causa di Giacinto Bruno, Tommaso Cappello, Domenico Manassero contro il sig. Conte Danna d'Usseglio, le quali furono confermate con sentenza del R. Senato del 13 di giugno 1829 ref. D. Leardi.

È pure da notarsi essersi in tali conclusioni fatto riflettere, che fosse troppo evidente, che la dichiara prodotta sull'orario della Segreteria del Tribunale di Saluzzo non supplisse all'estremo d'assenza od impedimento del Segretario, che spettava all'allegante di provare.

MATERIE DIVERSE.

Teatri — Leggi e giurisprudenza intorno ai medesimi.

Tutto quanto serve sì ad uso pubblico, che dei privati, è sottoposto al dominio della legge, e quindi pure alla giurisprudenza che ne è l'applicazione.

I teatri perciò, e quanto è ad essi accessorio e relativo, non possono rimanere immuni nè dalle disposizioni della legge, nè dalla giurisprudenza.

In alcune Città di questi Regii Stati vennero di recente costrutti nuovi teatri, ed in altre restaurati i già esistenti; ampliandosi perciò il numero di simili stabilimenti, debbono quindi accrescersi notevolmente le discussioni e le controversie, alle quali può dar luogo l'esercizio loro, soggette talvolta all'ispezione di Polizia, talvolta all'autorità giudiziaria: non sarà pertanto discaro ai nostri lettori di avere un cenno sulle leggi, e sulla giurisprudenza che ragguardano ai teatri.

Dal 1790 in poi emanarono in Francia più di 40 leggi relative in parte alla polizia, ed all'ordinamento

dei teatri, in parte ai dazii di cui sono gravati colla gli spettacoli che vi si rappresentano.

Le raccolte delle decisioni dei Magistrati francesi che vengono pubblicate in quel Regno, ed i giornali forensi spesso ci pongono contestazioni insorte e decise tra Impresarii ed Attori, od Autori di commedie, ed opere drammatiche, ed in questo giornale medesimo (vol. 13, pag. 142) noi abbiamo testè annunziato un *codice teatrale*, opera che tende precipuamente a prevenire, o a chiarire tutte le controversie che possono aver luogo tra Direttori di teatri, Poeti drammatici, Attori, Attrici; nè abbiamo ommesso di quando in quando di far parola di alcune di esse decisioni almeno delle più importanti *1.

Il nostro foro neanche è stato estraneo a questioni relative ai teatri, e per tacerne altre, riterremo le decisioni del Senato di Piemonte 18 marzo 1816 ref. D. Pensa nella causa dell' Avvocato Pietro Boldrini, e la Città d' Alessandria; — 24 agosto 1821 ref. D. Musio nella causa della società dei Nobili per il teatro di Casale contro li fratelli Guazzone, e finalmente quella 13 settembre 1825 ref. D. Roberi nella causa del signor Teologo Vegezzi contro Visconti *2.

Nella nostra legislazione si conoscono pure parecchie disposizioni generali e parziali relative alla polizia ed ordinamento de' teatri, e sulla giurisdizione intorno alle questioni ed alle differenze che possono nascere per l' esercizio loro.

Noi accenneremo le seguenti principali; cioè:

Proclama del Governatore di Torino per l' apertura del teatro, e Regolamento di Polizia del 23 dicembre 1814.

Regio Biglietto del 28 giugno 1820 che stabilisce una Real Compagnia Drammatica.

*1 Diario vol. 13, pag. 446.
14, 30.

*2 Riportate le due prime nella *Raccolta delle decisioni stampate dal Soffietti* vol. 2, pag. 167, e vol. 4, p. 257; e la terza nel presente giornale vol. 6, p. 225.

Regie Patenti 30 ottobre 1821, colle quali (all'art. 11) si è dichiarato appartenere ai Governatori delle Divisioni la superiore ispezione sopra li spettacoli, feste e divertimenti clamorosi, e sopra i luoghi dove il pubblico è ammesso in qualunque siasi maniera, nulla però essendo innovato quanto al Regio teatro.

Regolamento del Regio Governo della Divisione di Torino del 25 dicembre 1823 pel mantenimento del buon ordine nei teatri della Capitale.

Regio Biglietto 20 marzo 1824, col quale S. M. crea una società di Cavalieri per la Direzione dei teatri nella Capitale.

Regie Patenti 21 aprile 1824 colle quali S. M. commette all' Uditore Generale di Corte la cognizione di tutte le cause della Nobile Direzione generale dei teatri, e così pure di tutte le differenze menzionate nell' articolo 5 delle Regie Patenti 2 gennaio 1816.

Regie Patenti 21 dicembre 1824, colle quali S. M. crea nella Città di Genova una Direzione di tutti i teatri ivi esistenti, o che vi fossero in avvenire costrutti.

Gli ordinamenti e disposizioni relative ai teatri di cui nel Manifesto del Regio Governo della Divisione di Alessandria del 1.^o gennaio 1829, non che le conformi prescrizioni e cautele vigenti nelle altre Divisioni, ed ordinate dai Governi delle medesime.

Finalmente le Regie Patenti 21 ottobre 1828, con le quali S. M. approva e conferma le risposte date, e sottoscritte d' ordine della M. S. dal Reggente la Segreteria di Stato per gli affari interni sovra caduno dei capi del memoriale uniliato dalla civica Amministrazione d' Alessandria relativo ad alcuni privilegi e prerogative a favore del teatro civico di quella Città *.

Noi rimandiamo alle stesse Regie Patenti il lettore, che volesse conoscerne le ulteriori disposizioni, restringendoci per ora a far noto, che quanto alle questioni

* Già fin dall'epoca della costruzione di detto teatro S. M. con Regie Patenti 1.^o luglio 1772 nel ricevere il medesimo sotto la speciale sua protezione ebbe a concedere per quello alcuni privilegi ivi specificati.

(e qui chiuderemo l'articolo), che potranno insorgere sull'esecuzione dei contratti cogli Impressarii, ne appartiene esclusivamente la cognizione al Prefetto del Tribunale di Prefettura, o a chi ne farà le veci per ciò specialmente commesso, acciò decida in via sommaria senza formalità d'atti, ed avuto solo riguardo alla verità del fatto, coll'autorità anche del Prefetto pretorio.

Incanto di taglio di boschi comunali — Deliberamento — Cessione fatta dal deliberatario ad altri — Collusione — Ricorso al Tribunale di Prefettura per parte del Comune — Interposizione dell'Intendente — Transazione — Vistoso aumento sul prezzo di deliberamento — Diritto del 5 per 100 — Come debba regolarsi.

Certo sig. A. L. aveva acquistato ai pubblici incanti, tenuti innanzi all'Intendente della provincia del Genovese, un taglio di bosco spettante al Comune di Magnigod pel prezzo di L. 6560, e ne fece quindi la cessione ai signori L. e P.

Accortosi il Comune esservi state collusioni fra gli accorrenti, si provvide presso il Tribunale di Prefettura per far risolvere il contratto; ma mediante gli autorevoli e buoni ufficii dell'Intendente fu mantenuto in vigore, con che però gli acquisitori si assoggettassero ad un aumento di prezzo, che di buon accordo fu stabilito in L. 14000.

Allorchè quindi si trattò di pagare il diritto del 5 per 100 portato dalle R. Patenti 30 luglio 1823, nacque il dubbio se doveva ricevere solamente sulle L. 6560, oppure sulla totale somma di L. 14000. Sottoposto il medesimo all'Autorità Superiore, rispose come segue:

» L'articolo 1.^o delle Regie Patenti 30 luglio 1823
 » assoggetta gli acquisitori dei tagli de' boschi Comuni
 » nali a versare nella cassa provinciale il cinque per
 » cento dell'ammontare del prezzo d'acquisto, si fac-

» cia la vendita ai pubblici incanti, ovvero per trattativa privata.

» Il prezzo reale del taglio di bosco, che i signori L. e P. hanno acquistato dal Comune di Manigod, non essendo più quello di L. 6560, per cui questo taglio fu dapprima deliberato agl' incanti, bensì quello di L. 14000 stato dappoi offerto nell'atto di transazione, si è perciò sulla somma stabilita di quest'ultimo contratto (il quale d'altronde potrebbesi considerare in sostanza come *trattativa privata*), che debbesi pagare il 5 per 100 portato dalle sopraccennate Patenti ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Brusselles, 30 luglio 1829. Nel Regno de' Paesi-Bassi sonosi fatte pubbliche da alcuni mesi in quà le opere seguenti: 1.^o » *Indication de quelques corrections essentielles à faire par forme de révision, de rédaction, dans plusieurs dispositions du code civil du royaume des Pays-Bas, avant sa mise en vigueur; par P. L. Spinael, Avocat*; 2.^o *OBSERVATIONS CRITIQUES sur le code pénal; par V. A. Savart, Avocat*; 3.^o *ORATIO de iurisprudentia gentium europæarum una, eaque assiduo doctorum commercio colenda, L. A. Warnkœnig* ». Oltre le opere summentovate tutte di un grande pregio, uscì pure in Lovanio un libriccino riguardante un argomento di materia criminale, che porta per titolo: » *COMMENTATIO IURIDICA de conatu delinquenti, quae ex sententia ordinis iurisconsultorum Lovani praenium reportavit die 17 oct. 1828* ». Autore di questo libro è il sig. Carlo Eugenio *Lelièvre*.

Agen, 4 agosto 1829. Nella causa Marabal e Dubruel la Corte di Cassazione annullando la sentenza della nostra Corte Reale ha deciso, 1.^o che non si possono ammettere altre cause sospensive della prescrizione tranne quelle riconosciute dalla legge; e che l'impedimento di fatto onde poter agire, in cui si trovasse il creditore, è sufficiente per sospendere la prescrizione; 2.^o che allorquando un atto è stato eseguito volonta-

riamente, questa esecuzione, quantunque accompagnata da riserve, importa tuttavia la rinuncia ad ogni eccezione di nullità.

Parigi, 9 agosto. Il Tribunale di polizia correzionale di questa città ha condannato il 29 del passato mese il signor B, poeta, ed il signor David, stampatore, nella pena di tre mesi di carcere e nella multa di fr. 1000 il primo, e nella multa di fr. 25 il secondo, ed ambidue solidariamente nelle spese del procedimento, per avere cioè il suddetto B. fatto stampare, ed il sig. David stampato un poema contenente espressioni contro la dignità del Re, e i suoi diritti. E da notarsi, che rispetto allo stampatore concorrevano circostanze atte a diminuire la di lui reità. Il signor B. volle difendersi egli stesso, e dopo di lui parlò il sig. Avvocato Merilhon suo difensore, del quale fece esso menzione nel chiudere la difesa coi versi seguenti:

*Je n'aurai pas semé des paroles perdues.
Juges qui m'entendez, grâces vous soient rendues!
Votre oreille impassible a permis à ma voix
Un langage inouï dans ce temple des lois:
Que vous dirai-je encore! Une voix plus puissante
S'apprête à raisonner pour ma muse innocente;
Le voilà d'un front calme, assis à mon côté,
Le patron du malheur et de la vérité!
Familière au combat, sa main prudente et sûre
Saura me revêtir d'une solide armure:
Ses regards ont fouillé dans le livre pénal,
Des armes de la loi formidable arsenal.
Pour moi, faible orateur, insoucieux poète,
Des articles du code inhabile interprète,
Je ne puis qu'invoquer les principes constans
Que posa la raison, juge de tous les temps,
Ces principes, du monde arbitres équitables,
Long-temps avant Solon, avant les douze-Tables;
Et puisque la sagesse avec la bonne-foi
Président le conseil qui siège devant moi,
Fort de la vérité, j'appelle à ma défense
Ce droit qui se révèle à notre intelligence,
Ce code inné dans l'homme, aux arrêts tous-puissans,
Et l'immuable loi de l'éternel bon sens.*

Il sig. Menjot Avvocato del Re ha sostenuto l'accusa con molta forza, e pronunciò fra le altre le seguenti testuali parole: « Quand la Magistrature déploie une

rigueur salutaire pour venger soit les injures de la religion, soit les offenses faites au Prince, ce n'est pas avec la prétention présumptueuse de protéger la religion et le trône placés trop haut évidemment pour être mis en péril par de vaines clameurs, mais c'est parce que l'impuissance de l'outrage n'en saurait constituer l'excuse, et que la société toute entière doit obtenir réparation pour l'injure qu'on lui fait en s'attaquant à ses plus fermes appuis ».

Ciamberi, 6 agosto 1829. S. M. con R. provvisori del 21 del passato mese ha stabilito Notai e Tabellioni pubblici i seguenti soggetti, cioè Giovanni Chalut nella tappa d'insinuazione d'Annei con la residenza a Groisy, Provincia del Genevese, e Francesco Dupraz nella tappa di Seyssel con la residenza a Challanges, Provincia di Carouge.

Nizza-marittima, 10 agosto 1829. S. M. si è degnata di nominare l'Avvocato Antonio Rossi a Giudice di Dolceacqua, traslato da Triora; l'Avvocato Giambattista Binetti a Giudice di Triora, da Dolceacqua; l'Avvocato Giambattista Calzia a Giudice di Bordighiera; e l'Avvocato Giuseppe Corradi a Giudice di S. Stefano.

Pallanza, 12 agosto 1829. Il Regio Tribunale sedente in questa Città con suo proclama del 25 del passato mese ha fatto noto al pubblico, che l'Antonio Rossi orefice ed esercente osteria sotto l'insegna del Cuore nel borgo d'Intra, ha depositato giusta il disposto dalle Regie Patenti del 29 di febbrajo 1828 presso la Segreteria dello stesso Tribunale il suo bilancio, e si è con ciò dichiarato in istato di fallimento.

Torino, 14 agosto 1829. S. M. con sue R. Patenti date nel R. Castello di Govone il 4 del corrente ha nominato l'Avvocato Biagio Alifera a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale di Prefettura di Novara; l'Avvocato Giuseppe Camerana a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale d'Acqui, e l'Avvocato Carlo Stradiotti a Sostituto Avvocato Fiscale in quello di Varallo.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha nominato l'Avvocato Gioanni Caire ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Prefettura di Casale.

— S. M. ha firmato il giorno medesimo una tabella di Giudici e di Segretarii nella giurisdizione dei Senati di Piemonte e di Genova, di cui ecco il tenore: — *Giudici* — Avv.^o G. B. Buggino a Barbania traslato da Fiano; Avv.^o Camillo Martorelli a Fiano, da Carpenetto; Avv.^o G. B. Ottazzi a Carpenetto, da Millesimo; Avv.^o Gio. Emanuele Gherzi a Millesimo, già Luogotenente Giudice d'Oneglia; Cav.^{re} Cesare Traffano a Mondovì, da Casale; Avv.^o Domenico Chiarottini a Casale, da Vignale; Avv.^o Giambatista Borgatta a Vignale, da Sampeyre; Avv.^o Claudio Baralis a Sampeyre, di prima nomina. — *Segretarii* — Carlo Zerboglio a Cuorgnè, già Segretario dell'Uditore divisionale di Novara; Valente Pagani a S. Sebastiano; Not.^o Vittore Riganti a Carmignano, traslato da Biandrate; Vincenzo Maria Blandino a Biandrate, da Viù; Not.^o Gio. Cravotto a Viù, da Carmignano; Ignazio Gioanetti a Caselle, da S. Giorgio Lomellina; Not.^o Francesco Giacometti a S. Giorgio, da Caselle.

AVVISO TIPOGRAFICO.

I librai Vaccarino e Speirani in via degli Stampatori, n.^o 8, i quali hanno testè posto in luce il *nuovo indice* delle RR. CC. per noi annunciato con encomio in questo giornale, fanno anche pubblico un *indice* del *Corpus iuris civilis*, che serve per le edizioni di Torino del 1757 e del 1782. I possessori di queste edizioni, che avessero per avventura il corrispondente indice logoro o sudicio, potranno scambiarlo con quello di che parliamo, stampato nello stesso sesto, e con ogni possibile cura ed esattezza.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 8



TORINO

22 agosto 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Domanda. — Risultato della sentenza.

— Appellabilità.

Nella causa Thellung contro Thellung emanarono sotto il 9 di agosto 1829 conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del seguente tenore :

» Visto cogli uniti atti, ecc. La domanda della ricorrente proposta innanzi al Tribunale di Prefettura era pel pagamento di L. 741 13 cogl' interessi dal giorno del decesso della signora Susanna Thellung ; quale decesso essendo anteriore al 1816, ne viene, che la totale somma eccedeva le L. 1200 : ciò posto ricorre qui appositamente la notissima regola, doversi cioè l' appellabilità desumere dalla domanda, non già dal risultato della sentenza, epperò qualunque sia il modo, col quale un Tribunale pronunciò definitivamente in una causa appellabile a tenore della domanda, si fa sempre luogo all' appello, e nella fattispecie avendo il Tribunale concessi gl' interessi dal solo giorno della domanda giudiciale, e non, come si chiedeva, da quello del detto decesso, evidente si è l' appellabilità, ritenuto l' ammontare della domanda complessiva.

Vol. XIV.

» E l'appello essendo stato interposto nel dovuto termine, ed introdotto pure nel solito tempo utile, l'Ufficio non dissente lasciarsi le chieste lettere di citazione, col termine di giorni 5, da eseguirsi entro quello di giorni 15, non ostanti le correnti ferie ».

Regie Gabelle accensate — Subaccensamento
— Varie questioni relative.

Si prosegue qui l'articolo intralasciato alla pag. 104 del corrente vol. del *Diario*:

Avendo il Bidone interposto appello dalla narrata sentenza, venne in esso prevenuto dal Ricolfi, quale ebbe perciò ricorso alla R. Camera, narrando,

Che qualora potesse essere dovuta un' indennità, ovvero remissione di mercede per il fatto altronde notorio ed incontestabile dell' invasione e corrosione di una considerevol parte del Comune di Cervesina, Mandamento di Casej, egli è certo che non altrimenti potrebbe esser tenuto esso Ricolfi a corrispondere una tale indennità, o remissione di mercede a favore del Subaccensatore, salvo in proporzione, e per il tempo che durò la subaccensa, di quella che dovrebbe dal Regio Patrimonio venir aggiudicata ad esso Accensatore per l'avvenuta mancanza di una parte della cosa locata per un fatto assolutamente indipendente dal conduttore.

Ma una tale indennità o remissione di mercede dovrebbe venir proposta, discussa, e liquidata in contraddittorio del Regio patrimonio, a di cui peso ella dee ricadere.

Quindi male a proposito, e senza verun fondamento nel giudizio vertito avanti il Tribunale di Voghèra a pretesto dell' indennità dovutagli proposta contro il solo Ricolfi, s'opponeva il Bidone al pagamento dei dodicesimi di subaccensa scaduti, che a termini dei capitoli generali, e particolari dei contratti d'appalto, e di sublocazione non possono venir ritardati per niuna causa qualunque, nè anco per causa di compensa di somme liquide.

Più giusta pertanto, e giuridica non potrebbe essere

la sentenza da quel Tribunale, emanata; che facendo ragione alle domande dell' Accensatore Ricolfi rimandò ad altra sede di giudizio la discussione delle pretese d' indennità dal Bidone proposte, per il che chiese lettere di citazione in odio di detto Bidone in prevenzione d' appello.

Comunicato il ricorso all' Ufficio del sig. Procuratore Generale, ne emanarono conclusioni in data del 17 dicembre ultimo passato, sottoscritte Gallino, del tenor seguente:

Visti col ricorso gli atti vertiti avanti il R.^o Tribunale di Prefettura di Voghera, e la sentenza profferita il 5 novembre scorso, con cui fu il Giuseppe Bidone condannato al pagamento a favore dell' Accensatore ricorrente della mercede di subaccensa per il Mandamento di Casej, e per i dodicesimi trascorsi dal 5 marzo al 5 settembre scorso nella somma di L. 454 50 per cadun dodicesimo, salva al Bidone ogni ragione ad indennità in atti proposta, da esperirsi in altra sede di giudizio;

Le testimoniali d' appellazione dal Bidone interposte il 5 dello stesso mese;

L' Ufficio osserva, che la causa d' appellazione, la quale vuolsi dall' Accensatore ricorrente introdurre avanti questo Supremo Magistrato, è di competenza Camerale per trattarsi di somma, che eccede di gran lunga quella determinata dalla legge * per rendere appellabili le sentenze dei Tribunali di Prefettura; e siccome dall' appellante condannato non appare introdotto finora l' appello, trattandosi di mercede di subaccensa, e di somma di riguardo, l' Ufficio non dissente, che secondo quanto si è già altre volte praticato, si ammetta l' introduzione dell' appello in via di prevenzione, con la-

* A termini dell' art. 11 delle citate R. Patenti 17 febbraio 1819, e 95 della prelodata Istruzione del sig. Procuratore Generale 1.^o gennaio 1823 in materia di gabelle accensate, quando si tratta di cause per una somma maggiore di L. 500 si dà l' appellazione alla R. Camera dalle sentenze dei Tribunali.

sciare le chieste lettere di citazione fra il termine di giorni dieci.

In seguito a quali conclusioni emanò il seguente decreto, e quindi conformi lettere di citazione:

» Si leveranno le supplicate lettere di citazione col termine di giorni dieci per essere la causa, previa legittimazione del giudizio nella Segreteria Camerale, sommariamente istrutta avanti il signor Relatore sottoscritto.

» Torino, il 19 dicembre 1828.

» CALVI P. P. = Raviechio di voto *

Dopo d'essersi dalle rispettive parti legittimato con apposita formale comparizione il giudizio per mezzo dei rispettivi Procuratori, comparsi questi quindi avanti il sig. Relatore, per parte del Bidone si oppose di nullità, e gravame all'appellata sentenza, ed agli atti alla medesima preceduti, e si disse essere la medesima nulla per non essere stato esso Bidone siccome figlio di famiglia assistito dal di lui padre;

Gravatoria poi si disse detta sentenza per li seguenti motivi, cioè:

1.º Perchè l'ivi pronunciata di lui condanna al pagamento della mercede del subaccensamento del Man-

* Abbiamo testualmente rapportato il tenore del decreto Camerale non solo per indicare ai nostri lettori, che anche avanti la R. Camera nelle cause per Gabelle accensate si procede sommariamente, sia che le cause siano in prima istanza, che in appello, ma ciò ancora per rispondere ad un quesito di un nostro Associato, quale ci dice se nelle cause sommarie avanti li Tribunali di Prefettura non debbano direttamente comparire avanti l'intero corpo di essi.

Giusta il praticato dalla R. Camera, e da ben molti Tribunali siccome ne consta, le parti, previa legittimazione di giudizio sempre necessaria anche nelle cause sommarie vertenti avanti tali Tribunali (Diario vol. 3, pag. 293, e vol. 5, p. 295) non compaiono avanti l'intero corpo del Tribunale, ma bensì avanti al Relatore, che si dee deputare nel decreto o lettere di citazione.

damento di Casej per tutti li dodicesimi allora scaduti del 1828 presupponesse, che egli abbia goduto, e potuto esercire le Gabelle subaccensategli, mentre invece era notorio, e certo in fatti, e venne anche ammesso dal sig. Accensatore Ricolfi nel suo ricorso di prevenzione d'appello, che per effetto della corrosione operata dal Po a bel principio del subaccensamento, cioè sul principio di maggio 1827 di una considerevole parte della Comunità di Cervesina, la quale è la più importante del Mandamento, venne a mancare al sig. Bidone la goldita di una considerevole parte della cosa locata, per cui gli è dovuta, non già un' indennità, come se si trattasse di un danno di altra natura, ma bensì una vera diminuzione di mercede, la quale produceva nel sig. Accensatore Ricolfi una vera mancanza di ragione sino a debita concorrenza, senzachè vi ostino li capitoli generali, e particolari dell' accensamento, e subaccensamento portanti, che il pagamento della mercede non possa venir ritardato per niuna causa qualunque, e nè anco pel compenso di somme liquide, mentre questo patto tuttochè generale non può estendersi al caso di mancanza della cosa locata, altrimenti diventerebbe nullo come ripugnante alla natura della locazione, nella quale il pagamento della mercede presuppone sempre la goldita della cosa locata, senza del che tale pagamento verrebbe a farsi senza giusta causa.

2.º Perchè l'accertamento della mancanza della cosa locata, e la fissazione della corrispondente diminuzione di mercede doveva necessariamente farsi nello stesso giudizio, in cui trattavasi appunto di decidere, se la domanda fosse, o non dovuta, e non già rimandarsi ad altro giudizio, sia che competesse, o non al signor Accensatore Ricolfi la ragione di ottenere anch' egli un' eguale diminuzione di mercede dal R.º Patrimonio, di cui egli doveva curare l'intervento in causa, se lo credeva di suo interesse, mentre non cessava perciò la competenza del Tribunale di Voghera.

3.º Finalmente perchè in qualunque peggior evento si sarebbe dovuto dedurre dal debito preteso accollarsi al sig. Bidone l'ammontare delle esazioni fattesi, e da farsi sino al fine del subaccensamento dall' Economo

deputato alla Subaccensa in esecuzione delle due ordinanze delli 30 luglio, e 18 ottobre 1828.

Si dedussero quindi alcuni capitoli per giustificare l'opposta mancanza della cosa locata, e la dovuta diminuzione di mercede.

E per parte del Ricolfi si fece osservare che la nullità del giudizio avversariamente opposta è insussistente, in quanto che il Bidone nell'aver contrattato la Subaccensa del Mandamento, del quale si tratta, in vista della scrittura 23 febbraio 1827, non ha in verun modo creduto di dovervi far intervenire il proprio padre; nè contrattato avrebbe come una persona *sui iuris*, senza che altronde risulti, che il padre del Bidone possa ritrarre alcun comodo, o vantaggio dal contratto suddetto, onde non era il caso, che si dovesse fare il giudizio coll'assistenza del padre, tanto più poi, che per parte di esso Ricolfi non si è, propriamente parlando, radicato alcun giudizio, essendosi semplicemente provocata l'ingiunzione del 23 febbraio 1828: si è poi lo stesso Bidone, che istituì il giudizio con lettere 12 marzo senza veruna assistenza del padre *, onde non doveva il Ricolfi variare il giudizio dallo stato, in cui lo mise il Bidone.

In ordine ai gravami si osservò, che i medesimi sarebbero fondati sovra una ripetizione delle indennità proposte in primo giudizio, ed a questo riguardo senza nulla ammettere di favorevole per il Bidone si disse, che meritamente il Tribunale di Voghera aveva osservato non essere questa la sede di giudizio per proporre l'indennità, poichè la questione era unicamente se

* *Sul punto dell'intervento ed assistenza del padre nelle cause sostenute da un figlio di famiglia, noi abbiamo già fatto discorso in questo nostro giornale, epperò rimandiamo il lettore ai vol. 1, pag. 193; vol. 4, pag. 50; vol. 5, pag. 251; vol. 12, p. 329; vol. 13, pag. 457: ed a maggior corredo della ricevuta giurisprudenza in proposito veggasi la Pratica Legale, parte 2.^a, vol. 1, pag. 239, § 8: vol. 2, pag. 582, § 36.*

doveva eseguirsi l'ingiunzione ottenuta dal Ricolfi, quale questione trovavasi decisa dal letterale disposto dell'art. 3° dei capitoli generali, a cui si è l'Avversante sottoposto nell'art. 1.º de' suoi capitoli di subaccensamento.

Laonde erano inammissibili tutte le avversarie istanze, e deduzioni, sinchè non era eseguita l'ingiunzione suddetta, motivo per cui, reiette tutte le avversarie eccezioni tanto di nullità, che di gravame, ha chiesto confermarsi puramente, e semplicemente l'appellata sentenza colle spese.

Ed il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti con sentenza del 13 di giugno 1829, ha dichiarato, reietta l'eccezione di nullità dal detto Bidone negli atti opposta, doversi confermare la sentenza del Tribunale di Prefettura di Voghera del 5 novembre ultimo scorso, rimettendo le parti, e la causa al detto Tribunale per l'esecuzione della medesima, e condannando il suddetto Bidone nelle spese, danni, ed ammenda di due scuti antichi di Piemonte.

MATERIE DIVERSE.

Cappellanie od altre opere pie — Erezione loro
— Instrumenti relativi — Insinuazione —
Diritto.

A soluzione di un quesito su questa materia cade in acconcio il parere emesso dal sig. Direttore Sismondi, ch'è il seguente:

Gl' instrumenti d' erezione di cappellanie, benefizii ecclesiastici, ospizii ed altre consimili opere pie contenenti assegnazione di beni per la loro dote, da convertirsi i loro redditi negli usi ordinati dal fondatore; sono soggetti al diritto fisso, di cui nell' art. 48 della tariffa del 1.º di aprile 1816, ancorchè tali disposizioni non vi siano espressamente nominate, e che non sembri relativo, che agli stabilimenti ed opere pie già eretti; l' analogia, che esiste tra i due casi, non lascia dubbio

su quest' opinione, mentre se la legge ha stimato di favorire le donazioni fatte alle dette opere pie, egual favore si dee estendere alle loro erezioni.

A confermare quanto avanti è opportuna la seguente decisione: con strumento 26 aprile 1821 si erige una cappellania laicale nella Chiesa parrocchiale di colla dote, e coi pesi ivi risultanti unicamente, relativi a tale fondazione, e colla nomina del Cappellano; per l' insinuazione essendosi esatto il diritto proporzionale e fisso come donazione, ed altro diritto fisso di L. 2 antiche per la suddetta nomina, si reclamò contro tale esazione nante la R.^a Camera de' Conti; nelle conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore generale di S. M. in data 14 agosto 1822, firmate Regis, si disse, che sebbene nell' art. 48 della tariffa non siano nominate le erezioni di cappellanie laicali, vi si debbono intendere comprese nella generica sua disposizione; non si può dire che ivi trattisi solamente di stabilimenti pii già eretti, perchè in ambi i casi vi è perfetta analogia; di più negli atti di tal sorta al solito prima si erige, poi si dota la cappellania, ed infine è evidente il favore che la legge ha voluto accordare a simili opere religiose; si riconobbe poi ben esatto il diritto fisso a termini dell' art. 51 per la nomina del Cappellano, e si conchiuse dichiararsi irregolare la fatta esazione sul capo della donazione, mandarsi quella rettificare sulla base dell' art. 48 della tariffa, e restituire ogni maggior somma esatta; il successivo decreto Camerale 17 agosto 1822, sul ricorso Costamagna, mandò eseguirsi le suddette conclusioni.

Lucro dotale — Marito assente.

Si cerca se il lucro dotale abbia luogo a favore del marito assente.

Questa questione venne discussa dal chiar. Autore del *Trattato sull' assenza*, che abbiamo testè annunciato in questo giornale, e fu risolta nel senso negativo coll' autorità di una senatoria decisione, che qui riportiamo con la relativa fattispecie, che è la seguente:

Con atto del 26 novembre 1761 Maria Maddalena Battarello nella circostanza del di lei matrimonio con Nicolao Bosco erasi costituita in dote la somma di L. 500 state impiegate presso G. B. Allomello.

Si rese assente dagli Stati il detto Nicolao Bosco, ed imperiose circostanze di famiglia obbligarono la di lui moglie ad esigere, previe le opportune formalità, ed autorizzazione, la metà di sua dote.

Premorta essa *ab intestato*, e senza prole all' assente di lei marito, varie questioni si eccitarono per parte delli Giovanni Battista, Pietro, e Giuseppe fratelli Battarello, tra le quali quella del pagamento delle L. 250 metà della dote come sovra costituita alla Maria Maddalena loro sorella coll' atto del 26 novembre 1761.

Si osservò dal curatore deputato al Nicolao Bosco assente, che già erasi dalla Maria Maddalena di lui moglie esatta coll' instrumento del 10 ottobre 1775 la metà della dote, che avrebbe potuto trasmettere nei predetti di lei fratelli, e che perciò essendo con tale esazione estinto ogni suo diritto non potea farsi luogo alla predetta domanda = Che siccome però dal citato instrumento raccoglievasi che l' esazione suddetta era seguita per convertirla nella necessità in cui la stessa Bosco erasi trovata per causa dell' assenza del di lei marito, disse il curatore poter sembrare ristretta alla sola metà, ossia a L. 250 la detta dote di essa Battarello-Bosco, cioè che in ogni caso la domanda dei fratelli Battarello avesse a restringersi al quarto della prima dote, dovendo la metà spettare al marito assente a termini dello statuto.

Il R. Senato però con sentenza del 1.º dicembre 1777 ref. D. Galli dichiarò = essere lecito agli attori di esigere dal succennato Allomello le L. 250, importare della metà della dote di cui si tratta, coi legittimi interessi dal giorno della morte della Maria Maddalena Battarello-Bosco, spese compensate.

Ordinanze d'assegnazione di causa a sentenza
 — Appello — Capitoli intorno a prova dipendente da perizia.

Dalle ordinanze d'assegnazione di causa a sentenza non si dà appello, quand' anche si volessero risguardare siccome sentenze interlocutorie; giacchè non inferendo esse un gravame irreparabile in definitiva non sarebbero neppure appellabili a termini del § 7, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC. (Conclus. dell' Uffizio dell' Avv. Gen. dell' 8 di gennaio 1799 causa Scatti contro Scatti, sottoscritte Nuytz).

Non sono ammessibili i capitoli concernenti la prova di una cosa, che dipende dal giudizio di periti (Decis. 28 agosto 1734 refer. D. Cassotti causa Prandi contro Angiono). » Causa decidendi ex eo deducta, quod testes non semper aut raro edocti de re, quae debet definiri per iudicium peritorum, quo in casu iudices haudquaquam tranquille queunt ferre sententiam. Testes de iis tantum, quae sub sensu cadunt, debent ferre testimonium ».

Malleveria notarile — Svincolamento della medesima — Notaio defunto — Atti non sottoposti all' insinuazione — Mancanza dell' autentica.

Nel mese di dicembre 1827 venne a decedere il Notaio Gio. Giuseppe Riccardi Segretario della Comunità di Villanova-Solaro.

Maddalena Riccardi vedova Fiorio, sorella del suddetto Notaio, nella qualità di erede di lui, onde ottenere lo svincolamento della cauzione per esso prestata con cedola del debito pubblico, presentò l' opportuno ricorso al Tribunale di Prefettura sedente in Saluzzo, il quale con decreto del 29 dicembre 1828 lo mandò pubblicare ai luoghi e ne' modi soliti.

Nessuna opposizione venne fatta a tale proposito perlocchè la suddetta Riccardi-Fiorio s'indirizzò al Su-

premo Magistrato della Regia Camera de' Conti, instando dichiararsi sciolto il vincolo, a cui andava soggetta la rendita di L. 80 per la malleveria sunnarrata, onde conseguirne il montare.

L' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., a cui fu comunicato il ricorso e le unite carte, onde avere il suo sentimento, osservò, che da verbale di visita dei minutari del Notaio Riccardi del 23 di gennaio 1828 apparisse, che tutti gli atti ivi contenuti erano registrati ed insinuati, ad eccezione però dell' instrumento di vendita d' un censo perpetuo fatta dal Giuseppe Beltronio a favore della Sacrestia della Parrocchiale di Villanova-Solaro, quale atto, oltre al non essere insinuato, mancasse eziandio dell' autentica del Notaio sulla minuta.

Credette quindi l' Ufficio, che prima di aderire all' inoltrata domanda si dovesse per l' interesse delle Parti contraenti nel narrato atto di censo fare loro notificare la nullità del medesimo, la quale impediva d' altronde, che tale atto potesse essere insinuato: epperò chiese commettersi al sig. Giudice del Mandamento di Racconiggi, acciò citasse le Parti interessate in tale atto a comparire avanti di lui personalmente, e quindi data lettura della minuta, loro facesse rilevare i difetti portanti la nullità dell' atto stesso, le diffidasse, che per tale motivo non poteva il medesimo essere insinuato, e le eccitasse a dichiarare se avessero cause in contrario ad addurre sull' addomandato svincolamento della cauzione notarile del defunto Notaio Riccardi, con far d' ogni cosa risultare da un ben circostanziato verbale, per quell' effetto, che di ragione.

Ed il Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti con suo decreto di voto del 29 maggio 1829 ref. D. Nuvoli pronunciò in conformità delle conclusioni surriferite, che mandò eseguire secondo la loro forma e tenore.

Alimenti — Moglie separata — Transazione.

Gli alimenti non sono dovuti alla moglie, la quale senza motivo si separa dal marito; e per ottenerli è necessario che provi non essersi separata, che per fatto

e colpa del marito (Decis. 25 agosto 1739 ref. D. Casasotti nella causa della Marchesa Lenourcourt di Balestrino contro i Marchesi Del-Carretto § *denum alimentorum*).

La transazione sopra alimenti, senza le forme prescritte si sostiene quando sia utile all'alimentato, sebbene fatta da un minore, o da qualunque altra persona non legittima (leg. 8 ff. de *transact.*). » Valida est hoc pacto transactio, quod in utilitatem vergit persona, cui alimenta debentur, aliter non sustinetur ». (Decis. del 9 di marzo 1679 ref. D. Torrini in causa *utrinque Battuelli* ».

Assessori ordinarii od aggiunti — Impedimento di questi dal votare — Numero loro incompleto per giudicare — Sovrani provvedimenti relativi.

L' Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte il 10 di agosto 1829 ha indiritta ai signori Prefetti de' Tribunali dipendenti dalla di lui giurisdizione la seguente circolare: — » Informata S. M. avvenire frequentemente, che per ragionevole causa essendo qualche membro dei Tribunali di Prefettura impedito dall' intervenire al Tribunale, il numero de' votanti non trovisi completo per pronunziare, con Sovrana sua Provvisione del 4 del corrente agosto si è degnata di ordinare, che ogni qual volta o per infermità, o per qualsivoglia altra causa legittima, alcuno degli Assessori, tanto ordinarii che aggiunti, sia impedito dal votare, e si trovi così incompleto il numero prescritto per giudicare, abbiamo Noi con apposito nostro decreto a delegare uno dei Giudici di Mandamento più a portata del Tribunale, od un Avvocato già ammesso al patrocinio, ad intervenire a compiere alle parti di Assessore, con che nel preambulo d' ogni sentenza, in cui intervenga uno di questi delegati, sia fatta menzione della nostra commissione notandone la data.

» Nel renderne intesa per di lei governo, e perchè all' occorrenza abbia ad indicarci la persona più conveniente per affidarne la delegazione, le auguriamo dal Signore ogni bene ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Lipsia, 8 luglio 1829. Il nostro Tribunale di commercio ha fatto non ha guari una commissione requisitoria al Tribunale della Senna per ricevere la prestazione del giuramento del sig. Uterhart in una controversia, che questo negoziante ha in Sassonia col sig. Haenel in ordine ad alcuni oggetti di commercio. La formola del giuramento sta espressa e fu evacuata nei seguenti termini: » Je, Charles-Frédéric-David Uterhart, prête solennellement un serment corporel au nom de Dieu tout-puissant, et qui a toute la science en partage, que je ne sais, ne crois et n'estime pas que les voiles que Frédéric Haenel, défendeur, a remis ensemble avec les articles de preuves, soient les mêmes voiles que je lui ai expédiés le 27 février et le 5 de mars. Qu'ainsi Dieu et sa sainte parole me soient en aide ». I Magistrati Sassoni hanno chiuso la sentenza, che contiene la requisitoria, come segue: *Offerendovi noi in simili occasioni il contraccambio, vi preghiamo di far pagare le spese dall'attore, che presterà il giuramento* *.

Varsavia, 12 luglio 1829. Un chiar. Professore di questa nostra Università, il sig. Federico Skarbek, ha testè pubblicato un nuovo trattato di economia politica, il quale porta per titolo: *Teoria delle ricchezze sociali*. L'opera è spartita in 2 vol. in-8.^o, e molti sono gli encomii che ha riportato dai dotti, e dai conoscitori di questa importantissima scienza.

Aix, 6 agosto 1829. La Corte di Cassazione nella causa Broglie e Arnaud con sentenza del 23 dello scorso mese di luglio ha sancite le massime seguenti: 1.^o Che l'azione ipotecaria esiste tuttavia, sebbene sia estinta l'azione personale; 2.^o Che si possono ammettere le presunzioni gravi onde stabilire l'interruzione della prescrizione ne' casi, in cui è interdetta la prova testimoniale. Queste massime saranno forse opportune ed applicabili nella causa, che sta per attitarsi dinanzi al

* Quest'invito fa credere, che da quei Giudici s'ignora tuttavia, che siano abolite in Francia le sportule, siccome lo sono in Piemonte ed in molte altre regioni.

nostro Tribunale tra Pierre Lentineux e Jacques Martinez, siccome quelle, che sono anche state seguite alcuni anni addietro nelle cause di Anin contro Humaux, Labastie contro Carrel, e Fugaux contro Caussine.

Parigi, 16 agosto 1829. Il Dottor Medico Inglese Chermiside evocò avanti il Tribunale di prima istanza di questa Città i fratelli Galignani, chiedendo la condanna de' medesimi ad una proporzionata indennità per essere stato per loro fatto diffamato in un articolo stampato nel giornale ebdomadario, che per essi si pubblica = *London and Paris observer*. L'articolo di che si tratta consisteva in un dialoghetto tra uno Speciale ed il suddetto Dottore Chermiside intitolato: *Estorsione farmaceutica* *. Il Tribunale di prima in-

* Ecco il tenore dell' articolo, che formava il soggetto dell' accusa, fedelmente tradotto:

ESTORSIONE FARMACEUTICA.

» Uno Speciale di Parigi ha indiritto la lettera seguente al Dottore C. S. de testè giunto da Londra:

» Signore, ho inteso con piacere il vostro arrivo in Parigi, e sento con eguale soddisfazione, che abbiate divisato di esercitare la medicina fra i molti Inglesi, che abitano di presente questa bella capitale. Se voi mi farete l'onore di venire da me, io vi metterò a parte di alcune usanze francesi, e cosuccie importanti, che vi saranno molto proficue. — Ho l'onore di essere, ecc.

RABEL, Speciale, in via della Pace ».

Il Medico Inglese fece tosto una visita al gentile Speciale, e si tenne fra essi un discorsetto in questi termini:

MED. Eccomi da voi, gentilissimo signore, dietro la graziosa lettera vostra di ieri. — SPEZ. Rendo grazie distinte alla vostra bontà. Io desidero di comunicarvi alcune intelligenze ch'io son uso di prendere con alcuni Medici Inglesi. Io me la intendo con loro

— MED. Voi parlate adunque l'inglese? — SPEZ. Voi non comprendete: io me la intendo con loro, cioè essi mi mandano i loro ammalati, ed io do a' medesimi una

stanza con sentenza del 6 del corrente agosto ha condannato i fratelli Galignani al pagamento di L. 500 a titolo di danni ed interessi, e nelle spese processuali.

ricompensa, siccome è ben giusto. — MED. Ora vi comprendo. — SPEZ. Voi sapete il francese, signor Dottore? — MED. Io lo so abbastanza, perchè possiamo intenderci facilmente noi due. — SPEZ. Avete voi un buon numero d'ammalati dacchè siete in Parigi? — MED. Una cinquantina almeno in ogni mese. — SPEZ. Quanto volete per indirizzarli a me? — MED. Cento annue ghinee. — SPEZ. Pare un po' troppo: il nostro Dottore Bossez per li suoi, che sono anche molti, non ha mai preteso più di duemila franchi. — MED. Ma, bisogna distinguere, gli ammalati di lui non sono certamente del valore de' miei: voi non ignorate, che vi sono dei buoni e dei cattivi ammalati. — SPEZ. Ma ne avrete poi sempre 50 buoni in ogni mese? — MED. Non dubitate: io posso averne quanti ne voglio. — SPEZ. Bene rispondere, dignus es intrare in nostro corpore. Ma come farete per mandarli alla mia farmacia? — MED. Dirò loro, che voi siete il solo in Parigi, che abbia e prepari ottimi rimedii. — SPEZ. Bene, bene rispondere dignus es intrare. Ma se per avventura alcuni non vi prestassero fede? — MED. Farò allora una specie di lettera in vece della solita ricetta, e ve la manderò. — SPEZ. Bene rispondere. Ma allorquando vi avvenisse di trovare di que' vecchi valetudinarii ostinati, che volessero ad ogni patto servirsi dai loro proprii Speziali? — MED. In tal caso darò loro ad intendere che si tratta di una preparazione affatto ignota, e verrò a prenderla io stesso da voi, e la porterò poi all'ammalato: ma se ciò accadesse bisognerebbe poi fare un'addizione al mio onorario. — SPEZ. Bene dicere. Dignus es intrare in nostro corpore. — MED. Scrivetemi dunque sul vostro libro per la somma di 100 annue ghinee da pagarsi per 12.^o senza alcuna deduzione. — SPEZ. Bene numerare. Dignus es intrare in nostro corpore. — MED. Dignus sum. — SPEZ. Dignus es. — MED. (toccando la mano allo Speziale). Vale, dignus sum. — SPEZ. Vale, dignus es ».

Torino, 22 agosto 1829. S. M. con R. provvisione data in Genova il 21 dello scorso mese ha stabilito Nicolao Deamicis Notaio e Tabellione pubblico nella Tappa di Casteggio, con la residenza a Codevilla, Provincia di Voghera.

— Con R. Patenti del 4 del corrente S. M. si è degnata di autorizzare Carlo Zerboglio a far l'ufficio di Segretario di Giudicatura, tuttochè non Notaio, con che presti i due terzi della mallevèria imposta ai Notai di pari residenza, ed adempia alle altre obbligazioni, di cui in esse Patenti.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno altre simili Patenti a favore del Causidico Valente Pagani; ed altre pure ne firnò il 18 del corrente con pari autorizzazione a favore dei Causidici Luigi Fontana, ed Ernesto Mossi.

— Il dì 11 dello stante la M. S. si è degnata di firmare una tabella di nomina di undici Misuratori e di un Agrimensore: essi sono i seguenti: Battaglia Michel Angelo a Mombarcaro, Misuratore per anni 9; Cavaglio Giuseppe a Bibiana, pure per anni 9; Bardovatti Antonio a Viverone, per anni 12; Biginelli Eusebio a Camino, *ad vitam*; Rebiolio Sebastiano a Biella, per anni 9; Laurenti Carlo a San Martino Siccomario, per anni 3; Pramaggiore Gio. Francesco a Dorzano, *ad vitam*; Tagliacarne Angelo Maria a Cairo, *ad vitam*; Morozzo Giacomo Giustino a Castellamonte, per anni 9; Crosetti Melchiorre a Beinette, per anni 9; Negro Dionigi a Rivoli, per pari tempo; Antonietti Gio. Battista Agrimensore a Canale, anche per anni 9.

— Con R. provvisione del giorno medesimo S. M. ha nominato l'Avvocato ed Intendente Giuseppe Taglietti a Sindaco della Città d'Asti.

— Con altra R. provvisione del 18 del corrente agosto la M. S. ha pure nominato Giuseppe Bartolommeo Bertolino a Sindaco del Comune di Locana, Provincia d'Ivrea.

N.º 9

TORINO
29 agosto 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Testamento — Nullità — Esecuzione volontaria
— Divisione con minori — Appello — Por-
zione disponibile — Art. 972, 1338 e 1340
del Codice Civile francese.

*Dalle sentenze in punto di nullità di testamento si
dà l'appello, quantunque il valore della porzione di-
sponibile per cui in sostanza si questiona non ecceda
le L. 1200.*

*Il testamento pubblico fatto sotto l'impero del codice
francese, e da cui non risulti essere stato scritto dal
Notaio, che lo sottoscrisse, è nullo.*

*La divisione seguita in dipendenza di tale testamento
benchè con tutte le formalità dalla legge volute per
renderla efficace, nell'interesse dei coeredi minori,
non importa per questo rinuncia al diritto d'impu-
gnare il detto testamento per nullità.*

Con testamento 12 agosto 1807 rogato Pozzi, Pietro
Francesco Majoglio legò la porzione disponibile di sua
eredità al suo figlio Stefano Defendente in compenso
come si è espresso « des soins qu'il m'a donnés jusqu'à
» ce jour, et que j'espère qu'il continuera à me donner

Vol. XIV.

TORINO
PERIODICO
FRANC.

» pendant ma vie, je veux que cette portion soit prélevée
 » sur la pièce de terre vigne de la contenance de quatre
 » *moggia* — e tale testamento finiva colle dichiarazioni
 » seguenti: « ce fut ainsi fait, et prononcé par le testa-
 » teur à moi dit Notaire en présence des sieurs
 » témoins instrumentaires des dispositions de dernière
 » volonté dudit Pierre-François Majoglio, après quoi
 » le présent testament a été lu en entier par moi dit
 » Notaire en présence desdits témoins au testateur qui
 » a dit les bien entendre et y persévérer. Fait à Rosi-
 » gnano en la maison habitée par le testateur, où
 » lesdits témoins se sont rendus ».

Decedette tosto dopo il detto testamento il predetto Pietro Francesco Majoglio, lasciando a se superstiti li Vittorio, Clara, ed Eleonora suoi nipoti *ex filio* ed il detto Stefano Defendente suo figliuol proprio.

Venne a detti Vittorio, Clara ed Eleonora quai minori deputato tutore Giuseppe Barberis, e volendo lo Stefano Defendente che si devenisse alla divisione di detta eredità, ed al prelevamento della legatagli pezza per la porzione disponibile, evocò li detti nipoti nanti il Tribunale di prima istanza di Casale, ove comparsi in persona del loro tutore con sentenza 16 aprile 1811 il suddetto Tribunale dichiarò essere luogo alla suddetta divisione in due porzioni eguali da attribuirsene una al detto Stefano Defendente e l'altra ai detti minori, previo però prelevamento e separazione della pezza vigna legata al primo a titolo di *préciput*. — *sauf tout droit de recompensation en argent, ou autrement en faveur des mineurs en cas où ladite pièce prélevée excéderait la quote disponible.*

In seguito a tale sentenza si procedette nella conformità stabilita dalla medesima alla prescritta divisione, e così alla formazione ed estrazione dei lotti, come da verbale 22 novembre 1811 nanti il Notaio Pozzi.

Nell'anno 1825 insorsero il Benedetto Segre, e Salvador Benedetto Artom quai creditori verso l'eredità del Pietro Francesco Majoglio, li quali evocarono tutti li sovra nominati di lui eredi, onde essere soddisfatti del lor credito.

L'istituzione di questo giudizio diede motivo ai pre-nominati fratello e sorelle Majoglio a proporre ragioni contro il loro zio Stefano.

Dissero che questo mai avesse loro reso conto dell'amministrazione che ebbe sempre dell'eredità paterna, perciò dovesse quello presentare.

Dissero lesiva l'accennata seguita divisione, che la pezza assegnata allo Stefano era di molto maggiore prezzo di quello per cui le fosse stata assegnata, e che per una connivenza e collusione fra lo stesso Stefano loro zio, ed il Barberis loro tutore, si era da questo fatta la vendita della casa loro pertoccata in divisione per molto minor somma di quella, che fosse stata stimata nella divisione stessa.

Osservarono in fine non sussistere il legato della quarta disponibile a favore dello Stefano, per non essere valido il testamento del sovra nominato loro rispettivo padre ed avo, non verificandosi l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 919 del codice civile, e quindi conchiusero non essere luogo alla separazione della quarta disponibile a favore del predetto loro zio;

Circoscrivere l'atto di divisione, e mandarsi devenero ad una nuova integrale divisione, ammesso il capitolo che dedussero per provare la lesione sofferta;

Tenuto lo Stefano a dar conto dei frutti di detta porzione disponibile dal giorno della morte del rispettivo avo e padre.

Per contro dallo Stefano Majoglio essendosi fatte varie opposizioni alle conclusioni predette dei suoi nipoti, ed invocata la prescrizione decennale introdotta dall'articolo 1304 del codice civile francese, si chiese mandarsi eseguire la fatta separazione della porzione disponibile, non che doversi osservare, e mandar star ferma la seguita divisione, ed assolversi da ogni domanda dei detti suoi nipoti.

In tale stato di cose emanò una prima sentenza del Regio Tribunale di Prefettura di Casale del 19 luglio 1825, con cui sul riflesso che il prodotto testamento determinava espressamente il lascito della porzione disponibile colla clausola per *préciput*, e conteneva tutto

le principali formalità volute dalle leggi allora vigenti; che l'istanza primordiale dei fratello e sorelle Majoglio in lesione contro l'atto di divisione non poteva soffrire l'eccezione dallo Stefano zio motivata sul trascorso del decennio, sia perchè tale sorta di prescrizione non poteva decorrere che dal giorno della maggioranza dei dividendi, sia perchè nel senso dell'articolo 2265 del codice civile francese non avrebbe avuto luogo che nel caso d'un acquisto per contratto di compra e vendita non estensibile al fatto di una divisione di cui all'articolo 887, cosicchè l'azione in rescissione a causa di lesione ammessa coll'articolo 888 entrava piuttosto nella classe delle azioni di cui nell'articolo 2262 soggette alla sola prescrizione trentenaria.

Dichiarò non ostarè sul particolare della lesione sofferta dai fratello e sorelle Majoglio coll'atto di divisione le eccezioni in atti oppostegli, ed ammise il capitolo dedotto per provare la lesione stessa, e dichiarò altresì non ostarè alla separazione della quarta disponibile in favore dello Stefano li difetti dai coattori opposti al testamento del rispettivo avo e padre.

Dopo questa sentenza li fratello e sorelle Majoglio per rescritto 28 febbraio 1826 evocarono di nuovo nanti lo stesso Tribunale di Casale il detto Stefano Defendente dicendo nullo il sopraccitato testamento 12 agosto 1807 per difetto delle formalità prescritte al tempo della sua confezione, specialmente per non risultare della circostanza che fosse il testamento stato scritto dal Notaio medesimo che lo aveva scritto, siccome prescriveva l'articolo 972 del codice francese, e chiesero la nuova divisione in due parti eguali dell'eredità del detto Pietro Francesco Majoglio.

Dal canto del detto Stefano Majoglio, all'effetto di respingere tali domande, si osservò che in dipendenza dell'accennato testamento essendosi già proceduto alla divisione dell'eredità, avessero gli avversanti riconosciuta l'efficacia del medesimo, e rinunciato implicitamente ad ogni ragione ed azione per poterlo impugnare.

Su queste seconde contestazioni il R. Tribunale pronunciò altra sentenza del 17 novembre 1827, con cui,

Considerando, che gli Attori in forza della seguita divisione avevano acconsentito che allo Stefano Defendente fosse assegnata sull' eredità del Pietro Francesco Majoglio la porzione disponibile prelegatagli;

Che in niun modo avrebbersi potuto dire, che in detta divisione non si avesse avuto sott' occhio il detto testamento, e che non fosse stato a chi rappresentava gli Attori comunicato, mentre la controversia cadendo appunto sul modo, con cui doveasi separare il detto prelegato, si vedesse perciò negli atti che aveano preceduta la detta divisione più volte menzionato lo stesso testamento, e segnatamente nella sentenza 16 aprile 1811, che avea fatto luogo alla divisione;

Che questa divisione essendo stata fatta giudizialmente, ed essendosi in essa osservate tutte le formalità in allora prescritte, sebbene vi avessero avuto parte dei minori, non si potesse ciò non ostante, a mente delle disposizioni contenute nell' art. 466 del Codice Francese, dare alla medesima un effetto diverso da quello, che avrebbe avuto se fosse stata fatta tra maggiori;

Ciò premesso, considerando che avendo li detti Attori con titolo legittimo, e da quindici anni a quella parte dato esecuzione al prenarrato testamento, *inspectis, lectis, et cognitis eius verbis*, non sarebbero stati più ricevibili a rinvenire in allora contro del medesimo, quantunque nullo nella sua forma, dovendosi intendere tacitamente convalidato per il fatto delle parti, cioè in forza della summentovata divisione giudiziale;

Assolverte lo Stefano Defendente Majoglio dalla avversaria dimanda.

Interposti ed introdottosi dalli fratello, e sorelle Majoglio appello da tale sentenza nanti il R. Senato, per parte dello Stefano Majoglio appellato si eccepi non essere ricevibile l'appello per ragione di somma, giacchè tutta la questione si aggirasse sul punto, se gli appellanti potessero partecipare della porzione disponibile, e così per la metà di essa. Ora ritenuto il valore datogli, tale metà risultasse nella sola somma di lire 245 52, epperò chiese dichiararsi la causa non appellabile.

Assegnatasi la causa a sentenza previe conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale, emanarono queste sotto il 23 febbraio 1828, in cui opinò per la ricevibilità dell'appello perchè l'intentata dimanda riflesse l'azione *familiae erciscundae*, e non il solo prelegato della porzione disponibile, e nel merito poi della causa così prese a ragionare:

» Non crede l' Ufficio di doversi gran fatto arrestare nel dimostrare la nullità, a cui vada soggetto il testamento fatto per atto pubblico in data del 12 agosto 1807 dal fu Pietro Francesco Majoglio per difetto di menzione essere il medesimo stato scritto dal Notaio, da cui appare ricevuto.

» Troppo noto è in fatti come tutte e singole le formalità prescritte dall' art. 972 in ordine ai testamenti fatti per atto pubblico, tra le quali quella che il testamento dovesse essere dettato dal testatore, e scritto dal Notaio, fossero egualmente essenziali ed indispensabili, e come compimento di tutte le anzidette formalità, e guarentigia ad un tempo del loro adempimento fosse la menzione prescritta farsi del tutto nell' atto medesimo nell' ultima parte dell' articolo succitato = *il est fait de tout mention expresse*.

» Nel testamento, del quale si tratta, essendosi bensì espresso avere il testatore = *fait et dicté à moi Notaire susdit son testament ainsi qu'il suit* = ed ancora = *ce fut ainsi fait, et prononcé par le testateur à moi dû Notaire en présence des témoins* = ma non aggiunto nè in principio, nè in fine dell' atto alcuna parola per indicare essersi quello scritto dal Notaio medesimo che lo avrebbe sottoscritto, sarebbersi tralasciata una parte essenzialissima al compimento dell' atto, di cui ne viene in conseguenza la nullità.

» Risulta ciò dal senso medesimo del citato articolo non meno che dall' espresso disposto del successivo articolo 1001 prescrivente l' osservanza di tutte le formalità dinanzi stabilite sotto pena di nullità, l' applicazione del quale articolo all' ommissione della menzione che siasi l'atto scritto dal Notaio, che lo ha rogato, venne in ispecie sancita dalla Corte di Cassazione con

suo arresto *consultis classibus* del 15 messidoro anno 13 dopo la più accurata discussione della questione per parte del Ministero pubblico sul ricorso di certo Duchatennet.

» Qual decisione riconosciuta inconcussa dal Consiglio di Stato con suo avviso del 31 gennaio 1806, al quale il detto Duchatennet ne avea ritenuto il rinvio, fu indi seguita da infinite altre conformi ».

(Sarà continuato)

Beni dismessi in via ipotecaria — Valore dei medesimi — Appellazione — Art. 9 del R. Editto giudiziario — Art. 99 e 112 del R. Editto 16 di luglio 1822.

Si portò in grado d'appello avanti il R. Senato di Piemonte una sentenza del Tribunale di Casale profferita il 4 di aprile 1826 nella causa di Giuseppe Dabbene contro i fratelli Bianco, e di questi contro l'Anna Maria Pessati vedova Arminali in contraddittorio di Pietro Antonioli, e del Capitano Luigi Desferraris.

In questo giudizio appellatorio si è discusso, se, come pretendevano i fratelli Bianco, fosse inappellabile per ragion di somma la precitata sentenza, a motivo che la pezza pervenuta alli suddetti Bianco da una tale Laura Cavagnolo, e la di cui dismissione era chiesta in via d'ipoteca anteriore dal Dabbene, non era soggetta a maggior tributo prediale di L. 2, cent. 96, e così moltiplicato sessanta volte fosse ben lungi dal formare un valore di L. 1200, come ne apparisse da certificato del Catastraro di Cereseto del 30 di luglio 1826.

Osservò il Dabbene, che la pezza in discorso fosse stata da esso venduta con instrumento del 13 di dicembre 1800 alla Laura Cavagnolo al prezzo di L. 40 caduno staio, il qual prezzo pel quantitativo di moggia 4, stara 3 eccedesse il valore di L. 1200; e dedusse un'apposita interpellanza sull'eccedenza del reale valore di quella anche all'epoca del giudizio sopra le narrate L. 1200.

I fratelli Bianco opposero d'essere tenuti a rispondere all'interpellanza anzidetta, ed assegnatasi la causa a decisione, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.^o Generale, emanarono queste sotto il dì 8 di giugno 1828 sottoscritte *Mayneri*, ed in esse restringendo l'Ufficio la sua ispezione al punto dell'inappellabilità, disse, che l'art. 9 del R. Editto 27 settembre 1822 vuole che per la determinazione del valore delle cause riflettenti proprietà stabili o diritti sovra di esse si debba stare alla norma desunta dalle contribuzioni prediali nell'Editto ipotecario, norma che si ritrova negli art. 99, e 112 di quest'Editto, secondo la quale il valor legale di un fondo si forma col moltiplicar per sessanta volte la somma, cui corrispondono le contribuzioni impostevi;

Che ciò posto si doveva esaminare se il risultato di questo computo sia l'unico che si abbia a prendere di mira per misurare l'appellabilità; e così se presenti esso una presunzione *iuris*, *et de iure* invincibile;

Disse che la negativa pareva più consona coll'intero contesto del titolo, in cui trovasi il preaccennato articolo, e collo spirito della legge;

Che si scorgeva infatti come dopo determinata la competenza dei Tribunali di Prefettura in genere col disposto dall'art. 8 nel progredire alla partizione delle cause per le quali le sentenze, che si profferissero, andrebbero o non soggette ad appello, si stabili spettare alla prima categoria quelle eccedenti il valore di lire 1200; e ciò tanto per le azioni personali, che per le reali, non essendovi motivo per distinguere le une dalle altre;

Che ciò posto l'avvertenza contenuta nel citato art. 9, che si starà alla norma desunta dalle contribuzioni per determinare il valor delle cause nelle azioni riflettenti proprietà stabili, sembrava doversi riguardare in questo solo significato, cioè che non aparendo dal complesso degli atti, e documenti della causa, qual sia l'entità dell'oggetto controverso, si debba presumere del solo ammontare dall'operazione indicata;

Che se diversa fosse stata l'intenzione del Legislatore si sarebbe servito di termini più assoluti, come si fu sempre in uso adoperare, e come un esempio si ritrae dal precedente art. 7, col quale avendo voluto togliere le giurisdizioni cumulative, che prima del nuovo sistema giudiziario v' esistevano, non s'accontentò di dire che li Tribunali conosceranno in primo grado di tutte le cause civili della loro provincia, ma v'aggiunse l'avverbio *indeclinabilmente*, per cui non è più forza per qualsiasi motivo intendere, che vi possano essere cause eccettuate, oltre alle espresse nell'Editto stesso; che perciò si volle agevolare il modo di apprezzare le azioni reali coll'offrire una somma, ma non si vollero escludere le prove che si avessero d'altronde dell'effettivo valore delle controversie; e si fu in tal senso appunto, che più volte ebbe ad opinare il Supremo Magistrato, e specialmente nella causa Pagauì contro Bottazzi ref. D. Melano con sentenza 27 febbraio 1826;

Che escluso pertanto che il solo computo delle contribuzioni avesse nella fattispecie a seguirsi, pareva non essere più dubbia l'appellabilità, avvegnachè gli stabili, sui quali il Dabbene si dicesse, apparivano dall'istrumento in causa prodotto 15 dicembre 1800 di un valore eccedente le lire 1200, e l'incremento di valore che d'allora in poi gli stabili acquistarono, lasciava credere che potessero attualmente quelli, di cui era questione, essere apprezzati ad un'entità maggiore, piuttosto che minore di quella che presentavano allora.

Per questi motivi pertanto opinò l'Ufficio potersi da questo Supremo Magistrato, reiette le eccezioni d'inappellabilità dalli fratelli Bianco in atti opposte, pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ed il R. Senato con sentenza del 6 di maggio 1829 ref. D. Vergnasco ha pronunciato in conformità delle avanti scritte conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Lascito pio — Amministratore — Ipoteca legale
— Iscrizione — Art. 22 del R. Editto ipotecario.

Interpellata l'Autorità Superiore dal Notaio P. Segretario della Giudicatura di . . . sopra un suo dubbio, lo ha la medesima risolto colla lettera seguente :

» Rispondendo al quesito di cui nella lettera di V. S. M.^{to} Ill.^{re} del 1.^o corrente, osservo che il Pietro T. non è già un semplice esecutore testamentario, ma un vero amministratore del lascito pio formante l'oggetto dell'instituzione universale dell'anima propria contenuta nel testamento della fu Barbara Q. . . . , dovendo il detto T. vendere gli oggetti tutti caduti in tale eredità per convertirli in suffragio della testatrice, e così, sia lo spirito, che la lettera dell'art. 22 del Regio Editto 16 luglio 1822, lo comprende fra gli amministratori soggetti all'ipoteca legale prescritta in tale articolo, la quale per conseguenza dee venir iscritta a diligenza di V. S.

Nel darle questa soluzione del propostomi quesito, ecc. ».

Schedula contenente due testamenti — Rimessione di essa al Notaio — Atto relativo —
Insinuazione — Diritto — Art. 38 della
tariffa del 1.^o di aprile 1816.

Autorevole Persona ha indiritto la seguente lettera al Notaio B. G. — » La schedula contenente i due testamenti de' giugali Ferrero-Chiesa, di che mi parla il foglio di V. S. del 15 del corrente, stata a lei rimessa, non può importare, cioè il relativo atto di rimessione, che il diritto fisso di L. 3, mentre tale diritto non è già imposto in ragione delle disposizioni che contiene, ma bensì per ogni atto di consegna.

» Ho intanto il bene, ecc. ecc. »

Giudizio sommario — Esami — Dichiarazione
del convenuto di non voler più procedere
ad alcun esame — Nuova istanza per essere
ammesso a farne.

Cercasi se in un giudizio sommario, dopo compiti gli esami, e dopo che il convenuto ha dichiarato di non voler più far procedere ad alcun esame, si possa ciò non ostante ammettere il convenuto stesso a fare ulteriori esami.

Risp. negat. La R. legge, tit. 10, lib. 3 vi si oppone, e soprattutto ne' giudizi sommarii, che abbisognano di celerità.

La facoltà di prorogare, o di restituire in tempo vuol essere ristretta ai casi specifici dalla R. legge previsti: questo oltre di non essere previsto è implicitamente escluso dalla proibizione di riaprire o far luogo ad altri esami allorchè i primi sono pubblicati, e questi sono pubblicati senz'altro fatto, ove le parti non abbiano nel termine usato dei loro diritti.

Ospizio di carità — Causa sommaria — Og-
getto minimo — Amministratori di esso
Ospizio — Se possano rappresentarlo in giu-
dizio senza procura speciale.

L'Autorità Superiore scrisse la seguente missiva al sig. Sindaco della Comunità di . . . : — » Per poter adeguatamente rispondere alla lettera di V. S. M.^{to} Ill.^{re} del 12 del corrente, sarebbe d'uopo, che avessi sott'occhio le carte relative alla narrata causa, coi provvedimenti datisi dal sig. Giudice di G.

» Le osservo tuttavia, che trattandosi di causa sommaria per un oggetto minimo, gli Amministratori di un Ospizio di carità possono, anche senza speciale mandato, validamente rappresentarlo in giudizio; però l'Amministratore, che si assume tale incumbenza, debbe avvertire, che gli corre l'obbligo di rendere conto all'Amministrazione del suo operato, e che resta passibile in proprio delle spese e danni, cui si riconoscesse aver dato luogo male a proposito . . . ».

Uffizio delle cessate Prefetture — Prefetto —

R. Patenti di commissione in capo di questi.

— Tribunale che gli succede — Giudice votante in causa, in cui abbia dato una comparizione come patrocinante prima di esser Giudice — Competenza — Nullità di sentenza.

Il Tribunale di Prefettura di Mondovì con sentenza del 19 di maggio 1826 si disse incompetente, perchè fossero emanate Regie Patenti di commissione all' antico Prefetto, a cui succedette in via ordinaria il Tribunale di Prefettura; l' Uffizio del sig. Avvocato Generale opinò per la competenza del Tribunale, e per la circoscrizione della sentenza; ma siccome nel merito il Tribunale non pronunziò, si conchiuse circoscriversi la sentenza, e rieccitarsi la giurisdizione del Tribunale. Queste conclusioni emanarono in causa *utrinque* Bella il 3 di febbrajo 1827, e furono approvate il 4 di febbrajo 1828 ref. D. Pullini.

Non si ravvisò nulla per incompetenza *ratione materiae* una sentenza del Tribunale di Varallo, in cui uno dei votanti avea già patrocinato e sottoscritto una comparsa prima di essere nominato Assessore, essendosi solo detta incompetenza considerata *ratione personae*, e per gli altri motivi svolti in conclusioni del 19 dicembre 1825 sottoscritte Sclopis in causa Gianoli contro Minoia, state approvate il 17 di febbrajo 1826 pure ref. D. Pullini.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 10 agosto 1829. È uscita fra noi un' opera di giurisprudenza mercantile divisa in tre volumi, la quale porta per titolo: *Principii del diritto commerciale secondo lo spirito delle leggi pontificie* di Emidio Cesarini. Nei varii capitoli di quest' opera, non senza pregio, si tratta fra le altre cose, *delle Borse di commercio; degli Agenti di cambio e dei Sensali; dei Commissionari in genere; dei Commissionari nei trasporti*

per terra e per acqua; del Condottiere; delle compré e vendite, ecc. Questo lavoro si può a ragione chiamare *il vero Manuale de' Negozianti, de' Giudici, e de' Curiali.*

Limoges, 14 agosto 1829. Nella causa Tournyol e Gerouille la Corte di Cassazione in udienza del 5 del corrente ha deciso contro il voto della nostra Corte Reale, che la prescrizione del censo comincia a correre dalla data del titolo costitutivo del medesimo, e non già dall'esigibilità della prima annata.

Pisa, 14 agosto 1829. La nostra R. Ruota nella causa di Francesco Morosoli e Gaetano Rossini ha sancito la massima » Che i fatti ingiuriosi, senza indicare il modo di farne la prova, espressi nelle scritture, che si esibiscono ai Tribunali per parte dei litiganti, si debbono considerare derivati da un mero spirito di oltraggiarsi vicendevolmente; e che non conviene, anzi disdice alla dignità degli stessi Tribunali il tollerare nei difensori le reciproche ingiurie (*Leg. quisquis 3 cod. de postulando*) ».

Firenze, 17 agosto 1829. Nella causa Vannini contro Vettori questa R. Ruota sentenziò, che » Il legato di un' annua prestazione a favore di una donna coll'espressione per goderne *fino alla di lei morte insieme coi figli*, e coll'ordine agli esecutori testamentarii di consegnarle un fondo della rendita corrispondente alla lasciata prestazione, è un legato unico, includente l'intera vita della legataria, la quale non è privata del diritto, e dell'azione di ottenere l'intero legato e la consegna del fondo per esserne pagata ».

Perpignano, 20 agosto 1829. Il nostro Tribunale ha deciso nella causa di Rafaele Olmade contro Agnese Olmade, che il Tribunale di commercio non è competente per conoscere intorno ad una dimanda di pagamento d'una lettera di cambio sottoscritta da una donna non esercente la mercatura.

— In materia di commercio i Giudici nella quistione eccitatisi se un mandatario abbia ecceduto i limiti del suo mandato, si ponno determinare a pronunciar su di essa dietro a circostanze ed a fatti risultanti da un Notaio. Così testè decideva la Corte di Cassazione in

causa Saurisson, e così forse sulla scorta di tale giudicato verrà a decidere il nostro Tribunale in un' identica fattispecie, che sta per sottoporsi alla sua decisione. E pure da ritenersi, che nello stesso senso già avea pronunciato la Corte di Cassazione con sentenza del 1807 riferita dal sig. Pardessus nel suo *Corso di diritto commerciale*.

Parigi, 22 agosto 1829. Il 17 del corrente si è proceduto colle solennità consuete all'installazione del sig. Conte Portalis testè nominato a primo Presidente della nostra Corte di Cassazione.

— La donna costituita guardiana giudiziaria di mobili eseguiti in odio di lei non può essere soggetta alla *prisura personale* per la restituzione degli stessi mobili. Così ha deciso la Corte di Cassazione nella causa Hierthés e Perin.

— È uscito testè in luce un libruccio, che corre ora per le mani di tutti i Giureconsulti, i Curiali, e gli Studenti di legge: esso porta per titolo: *Breviarium Advocatorum, seu rotandiores iuris regulae, secundum ordinem materiarum alphabeticum dispositae*.

Pallanza, 24 agosto 1829. S. M. con Regia Provvisione del 4 dello stante si è degnata di approvare il contratto stipulato dalla Vice-Intendenza di questa Città coll' Avvocato Carlo Cerruti per la prolungazione delle due maniche interne dell'attuale fabbricato delle nostre carceri, e formazione di quattro nuove camere.

Torino, 29 agosto 1829. S. M. con R. Patenti del 18 di questo mese si è degnata di concedere a Giuseppe Bandini, Commissario distrettuale del Ducato di Parma, un privilegio esclusivo per lo spazio di cinque anni di ristampare ne' Regii Stati una *Traduzione del Compendio della Storia Romana di Flavio Eutropio*, mediante l' adempimento delle condizioni in esse Patenti accennate.

— Dal 1.^o del prossimo mese di settembre i diritti sull'avena si esigeranno come in appresso: = Diritto d'entrata, una lira e 50 centesimi il quintale decimale; = Diritto d'uscita, tre lire il quintale decimale. — La importazione dell'avena che si effettuerà con bastimenti di bandiera nazionale, godrà della diminuzione del terzo sui diritti come sovra stabiliti, in continuazione del favore concesso con R. Biglietto del 30 dicembre 1824 pubblicato con Manifesto della Regia Camera de' Conti del 17 di gennaio 1825. Così dispone il Sovrano rescritto del 13 fatto pubblico con Manifesto Camerale del 18, e stato pubblicato il 24 del corrente agosto.

— L' Eccell.^{mo} Magistrato della Riforma sopra gli studii ha fatto pubblica il 23 del passato luglio una istruzione per gli esami stata approvata nella sessione del 2 del precedente mese di giugno.

— Con circolare di questo Regio militare Comando del 1.^o del corrente indiritta ai signori Sindaci delle Città e Comuni della Provincia, sonosi i medesimi eccitati ad adoperarsi per la propagazione del vaccino.

— Con altra circolare della stessa data della Generale Azienda economica interna si sono date apposite avvertenze intorno alla proposizione delle spese d'acque e strade per l'esercizio del venturo anno 1830.

— Avvicinandosi l'epoca di dare le assisie ai Giudici ed altri Ufficiali di giustizia de' Mandamenti di 3.^o cantone, l'Eccellentissimo Reale Senato di Piemonte con lettera circolare del 14 del corrente, nel trasmettere ai signori Prefetti de' Tribunali la nota de' luoghi, in cui si dovranno quelle tenere, ha loro rammentato la scrupolosa disamina de' registri per l'accertamento della regolarità de' medesimi, e della giustizia nella percezione de' diritti, tanto nelle materie civili, che criminali; se si trovano a sesto le circolari

e gli editti ed ordini; se vengono eseguite le provvidenze riguardo ai procuratori; se sono munite le Giudicature e terre di Luogotenente o Bails, e di Procuratori fiscali, con portare attenta indagine su tutto ciò, che concerne l'amministrazione della giustizia, e procurarsi anche per mezzo degl' intervenienti comunali le convenienti notizie sulla moralità e probità degli assisiati, onde poter dare allo stesso Magistrato Supremo, tosto seguite le medesime, un circostanziato ragguaglio del loro risultamento. — In obbedienza a tali comandi il sig. Senatore Derossi, Prefetto del R.^o Tribunale di Torino, ha tosto fatto pubblicare il relativo Manifesto, e darà egli stesso le assisie ai Giudicanti di questa Provincia in una delle aule del palazzo dello stesso Tribunale.

ANNUNZIO ed AVVERTENZA.

Sono testè usciti alla luce in Genova due quaderni della nota *Collezione de' Giudicati* di quel Reale Senato compilata con sempre eguale sagacità e precisione dall' erudito Giureconsulto NICCOLÒ GERVASONI, cioè il 5.^o del vol. 3, ed il 2.^o del vol. 4.

La nota apposta alla pag. 125 del numero preced. di questo giornale non è esatta: le spese, di che parlarono i Giudici Sassoni nella loro requisitoria ivi menovata, nulla hanno a che fare con le così dette *sportule*.

Erratum.

Alla pag. 124 del num.^o preced. del *Diario*, lin. 8 e 9, in vece di *vergit persona*, si debbe leggere *vergit personae*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 10



TORINO

5 settembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
 DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Carica di Riferendario — Privilegio del Foro
 — Art. 21 e 22 del R. Editto giudiziario.

Sul ricorso Doria contro Cerutti emanarono il 27 di luglio 1829 dall'Ufficio del sig. Avvocato Generale le seguenti conclusioni: » Visto, ecc. Non v'è dubbio, che la carica di Riferendario sia di quelle a cui è riferibile il privilegio dell'art. 21 del R. Editto 27 di settembre 1822; e sebbene il sig. Cavaliere Cerutti non sia annoverato fra gli effettivi, dalla misura con cui si determina la dignità rispettiva di funzionarii, non pare potersegli ascrivere un rango inferiore.

» Ad ogni modo poi s'otterrebbe lo stesso scopo in virtù del susseguente art. 22, che lascia ugualmente facoltativo d'introdurre direttamente avanti il Magistrato Supremo le cause degli Intendenti, Prefetti, Assessori, Avvocati Fiscali, od altri funzionarii di pari o maggior grado, quando la cognizione ne spetterebbe al Tribunale di Prefettura, dove sarebbero stabiliti.

» Quindi l'Ufficio non dissente, che vengano rilasciate le chieste lettere citatorie ».

Vol. XIV.

Nullità di testamento — Volontaria esecuzione
 — Divisione con minori — Appellazione —
 Porzione disponibile — Legge francese.

Si continua la narrazione della fattispecie della causa Majoglio, che per l'abbondanza delle materie del num.^o precedente del *Diario* si è dovuta intralasciare alla pag. 135:

» Ma il principale punto di questione sta nell'esaminare se l'accennata nullità del testamento non sia stata coperta e sanata dalla successiva divisione, a cui sarebbesi giudizialmente divenuto dallo Stefano Majoglio coi pupilli suoi nipoti in persona del Giuseppe Barberis loro tutore, e nella quale coerentemente al detto testamento sarebbesi prelevato ed assegnato a favore di detto Stefano Majoglio il pezzo di terra vignata di quattro moggia, sita nella regione Montariolo, stata al medesimo prelegata dal comun padre ed avo in ragione di quota disponibile.

» Produssero a questo riguardo gli Attori stessi il processo verbale d'estrazione ed assegnamento dei lotti in data del 22 novembre 1811, con in esso inserta la deliberazione del consiglio di famiglia contenente la nomina del tutore e l'autorizzazione di esso a procedere alla divisione nell'istanza fattane dallo Stefano Majoglio zio dei minori; la successiva sentenza del Tribunale, che fece luogo alla divisione con prelevamento della parte disponibile; l'atto di giuramento prestato dai periti nominati in detta sentenza per l'estimo e formazione dei lotti davanti al Giudice di Pace locale stato commesso dallo stesso Tribunale colla contemporanea fissazione in contraddittorio delle parti interessate del giorno ed ora, in cui avrebbero i periti proceduto all'operazione sul luogo; ed in fine la relazione fatta dagli stessi periti al Giudice di Pace commesso, stata estesa dal Segretario di quella Giudicatura.

» Dopo del che sarebbesi divenuto alla già mentovata estrazione dei lotti, e loro definitivo assegnamento davanti ad un pubblico Notaio, coerentemente all'autorizzazione contenuta nella sentenza del Tribu-

nale di prima istanza, dal quale Notaio se ne rogò l'opportuno atto.

» Nulla ebbero gli Attori da ridire sulla regolarità di tale procedimento, e nulla vi ha ad osservare l'Ufficio scorgendosi esattamente osservate le norme prescritte in proposito dall'art. 466 del Codice civile, e dagli articoli 302 e seguenti del Codice di procedura relativamente alla perizia, da cui dovea essere preceduta la divisione, essendovi interessati dei minori.

» Ma il vizio che si oppone dagli Attori a codesta divisione d'eredità, si è quel medesimo, da cui apparirebbe da quanto sovra infetto il testamento di cui sarebbe una dipendenza, sostenendo che la nullità di tale testamento non essendo stata eccitata negli atti, che ebbero luogo per detta divisione, nè cognita per conseguenza al Tribunale che l'avrebbe autorizzata, non abbia potuto essere da tale atto nè coperta, nè sanata a pregiudizio dei minori, che aveano interesse ad opporlo.

» Per giudicare del valore di tal eccezione è d'uopo porre mente sia alle disposizioni del Codice civile, sotto il cui impero si procedette alla medesima divisione, relative agli atti, da cui si può desumere la convalidazione di un titolo nullo; sia a quelle che più particolarmente riflettono l'efficacia delle divisioni interessanti minori, qualora sono eseguite colle formalità dinanzi accennate.

» Stabiliva in generale l'art. 1340, che *la confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayans-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.*

» In questa disposizione applicabile a tutti gli atti gratuiti si tra vivi, che di ultima volontà, si dà la stessa forza all'esecuzione volontaria di alcuno di simili atti affetto di nullità, che all'espressa convalidazione e conferma di esso.

» Donde ne segue non essere necessario, che il vizio, cui andrebbe soggetto l'atto, trovisi enunciato in

quello che ne costituisce l'esecuzione, equivalendo ad un'espressa rinuncia l'esecuzione datasi all'atto affetto di nullità da chi non ignorava d'altro canto tale vizio, o non dovea ignorarlo.

» Quindi trattandosi di nullità nascente da un vizio di forma, di cui, come appartenente al diritto, non può da alcuno allegarsi l'ignoranza, basterà che siasi avuta la conoscenza materiale dell'atto soggetto per tale motivo a nullità, perchè abbia questo ad aversi per confermato, e convalidato tostochè siasi volontariamente eseguito.

» A seconda di questi principii, benchè l'art. 2054 dello stesso Codice francese dia luogo alla rescissione pur anco d'una transazione, qualora fosse fatta in esecuzione d'un titolo nullo, a meno che si fosse in essa trattato espressamente della nullità, fu nulla di meno deciso dalla Corte di cassazione con suo arresto del 25 di marzo 1807, non essere tale disposizione applicabile al caso, in cui il titolo, sulla cui esecuzione si è transatto, non fosse supposto valido che per un errore di diritto.

» Per eguale, anzi maggiore ragione adunque, una divisione, la quale suppone necessariamente, e si riferisce di sua natura al testamento, in conformità del quale venne fatta, sarebbe stato a tenore del citato art. 1340 un ostacolo insuperabile ad opporre un vizio qualunque del testamento stato mandato ad esecuzione, salvo che si provasse per avventura, che non si fosse avuta cognizione dell'atto medesimo, e così dell'irregolarità cui andasse soggetto. Rimane ora a vedersi sino a qual punto tali regole sieno applicabili al caso in cui la divisione sarebbe stata conclusa durante la minor età di chi aveva interesse ad opporre la nullità del testamento, di cui in detta divisione sarebbesi supposta la validità.

» Si osserva a questo riguardo, che il Codice civile stabiliva per le divisioni interessanti minori le formalità, del cui adempimento si è fatto cenno relativamente all'atto di divisione di cui si tratta; e che mediante tali formalità avea la divisione la stessa efficacia

che avrebbe avuto essendo seguita tra maggiori, come letteralmente si enuncia nell' art. 466 invocato dal convenuto Majoglio.

» Non meno preciso si è il disposto dell' art. 1314 così espresso *— Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs et des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.* — Si è precedentemente notato, che nella divisione seguita tra lo Stefano Majoglio, e li di lui nipoti minori in persona del loro tutore Barberis era intervenuta la deliberazione del consiglio di famiglia, che nominando il detto tutore attesa la morte del precedente, e lo aveva espressamente autorizzato a divenire alla divisione, sebbene ciò potesse egli fare anche di propria autorità, dacchè vi era istanza del detto Stefano Majoglio condividente dell' eredità del comun padre, ed avo; che sarebbevi quindi stato decreto del Tribunale di prima istanza, che sul non dissenso del detto tutore dichiarò esservi luogo alla divisione, e nominò i periti per la formazione de' lotti, con aver però espressamente fatto luogo ad un tempo al prelevamento del fondo prelegato al detto Stefano Majoglio a termini del testamento, e che in fine eseguitasi con tutta la regolarità dai detti periti la commissione loro appoggiata sarebbe divenuto alla divisione definitiva davanti ad un Notaio, che ne rogò l' atto, siccome la sentenza del Tribunale di prima istanza ne dava alle parti la facoltà.

» Nulla prescrive di più il citato art. 466 perchè la divisione, in cui trovinsi interessati minori, debba ravvisarsi definitiva, ed egualmente valida che se fosse fatta tra maggiori.

» Gli stessi effetti pertanto che la legge attribuirebbe ad un atto di tal sorta seguito tra maggiori sia in riguardo all' oggetto immediato della convenzione, sia in riguardo alle conseguenze, che ne derivano in ordine a titoli precedenti, di cui la stessa divisione sarebbe una dipendenza, debbono pure derivare da un simile atto involgente l' interesse de' minori, da che

sarebbesi questo compito giusta le formalità prescritte dalla legge.

» Nè giova il dire, che per produrre un simile effetto ciascheduno degli oggetti compresi nella convenzione debba venirvi espressamente contemplato, e che la rinuncia all'azione di nullità, cui sarebbe andato soggetto il testamento, essendo un oggetto distinto dalla semplice divisione dell'eredità, non si possa tale rinuncia dedurre da simile atto, dacchè non se ne sarebbe fatta menzione alcuna.

» Ricorre a questo riguardo il surriferito disposto dell'art. 1340, secondo il quale l'*esecuzione volontaria* dell'atto peccante di nullità vale quanto l'espressa rinuncia all'azione derivante dalla medesima, onde è che non potendosi contendere che nell'indicata divisione siasi data esecuzione al testamento del Pietro Francesco Majoglio, dacchè sarebbesi prelevato il fondo prelegato in quel testamento del 12 agosto 1807 rog.^o Pozzi, il quale venne menzionato nelle considerazioni che precedono il decreto del Tribunale di prima istanza, ne segue a tenore dello stesso articolo sopraccitato non potersi a detto testamento opporre nè vizio di forma, nè altro, da cui ne potesse derivare la nullità.

» Diversamente inteso il citato art. 466, supponendo cioè, che la mera esecuzione del testamento, e la divisione fatta in conformità del medesimo colle dovute formalità non bastino a convalidarlo rispetto al minore, si verrebbe ad indurre negli effetti attribuiti a tale divisione dallo stesso articolo una limitazione rigettata dal senso che presentano i suoi termini, giusta i quali dee tal divisione avere lo stesso effetto, che se fosse fatta tra maggiori.

» Una simile limitazione apparirebbe poi vieppiù inammissibile a fronte dell'art. 1314 pure già citato, posto sotto la sezione 7.^a del cap. 5 l. 2 intitolata *de l'action en nullité ou en rescission des conventions*, nella quale trattandosi de' casi, ne' quali rispetto ai minori specialmente possa aver luogo la rescissione delle loro convenzioni per causa di lesione, si definisce in termini generali come si è dianzi accennato, che essendosi osservate le formalità prescritte = *soit pour*

aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ils sont relativement à ces actes considérés comme s'ils les avaient faits en majorité.

» Sotto qualunque aspetto adunque vogliasi considerare l'istrumento de' minori Majoglio o come diretto cioè a far annullare il testamento come non convalidato dalla posteriore divisione, o ad intaccare la divisione medesima per la lesione, di cui nel loro interesse possa esser affetta, incontra egualmente la loro domanda l'ostacolo delle disposizioni avanti riferite.

» Sarebbe pertanto inutile, posto quanto sovra, lo arrestarsi all'altra considerazione, su cui s'appoggiò pure il Tribunale ne' suoi motivi, dell'esecuzione cioè che per lo spazio di 15 anni avrebbe avuto il testamento del Pietro Francesco Majoglio, computandoli dalla data dell'istrumento di divisione del 22 novembre 1811, a qual argomento potrebbe scemare alquanto di forza la considerazione della minor età delli fratello, e sorelle Majoglio, la quale, da quanto sembra, sarebbesi ancora protratta per qualche anno, mentre d'altro canto indipendentemente da tale riflesso il mentovato istrumento di divisione risulterebbe per se stesso esente da ogni eccezione.

» Conchiude perciò l'Uffizio potersi da questo Magistrato, reietta l'eccezione d'inappellabilità della sentenza del Tribunale di Prefettura di Casale del 17 novembre 1826, pronunciare essersi bene colla medesima giudicato, e male per parte delli Vittore, Clara, ed Eleonora fratello, e sorelle Majoglio appellato, con rimettere le Parti avanti lo stesso Tribunale per l'esecuzione del suo giudicato ».

Ed il R. Senato con sua sentenza del 23 di gennaio 1829 ref. D. Equite Roberi dichiarò, reiette le eccezioni dello Stefano Majoglio, ostare al testamento del fu Pietro Francesco Majoglio l'eccezione di nullità opposta dalli fratello e sorelle Majoglio, ed essere luogo alla divisione dell'eredità di detto Pietro Francesco nella conformità dai predetti fratello e sorelle Majoglio richiesta, compensate le spese.

Testamento condito all' estero nei Consolati —
Cancelliere — Formalità — Legalizzazione
— Copia.

Colle sentenze 18 gennaio 1828, 29 marzo successivo e 19 maggio 1829 pronunciate dal R. Senato di Genova, e rilerite nella nota *Collezione de' Giudicati* di esso Senato, sonosi implicitamente ammesse le quattro prime massime che seguono, ed espressamente la quinta ed ultima:

1.º La legalizzazione de' Ministri, o Consoli di S. M. prescritta dal R. Biglietto del 20 di febbraio 1820, per l'autenticità degli atti fatti in paese straniero, non è necessaria dove consti, che in quel paese non vi fossero di siffatti Ministri o Consoli.

2.º Trattandosi di testamenti fatti in paese straniero nei Consolati non è necessario, che si presenti l'originale, ma basta la presentazione della copia, purchè sia debitamente autenticata.

3.º I testamenti fatti nei Consolati, o dinanzi agli Officiali Consolari sono validi, se siano state osservate le formalità prescritte dal R.º regolamento pei Consolati.

4.º Secondo questo regolamento il testamento non è valido dove non siavi intervenuto il Console, od il Vice-Console, e così se sia semplicemente ricevuto dal Cancelliere del Consolato, ancorchè questi dichiarasse d'averne avuta la commessione dal Console.

5.º Nel Levante i sudditi Sardi possono fare testamento dinanzi agli Officiali Consolari delle Potenze straniere, dove manchino i nazionali, ed è valido quando sia fatto nelle forme in quei Consolati praticate.

MATERIE DIVERSE.

Incendio — Minutari.

Il notaio A. S. ebbe a scrivere la lettera seguente all'Autorità Superiore: » Il corrente 1829 è per me l'anno delle disgrazie: dopo aver sostenuto un lungo e dispendioso litigio, nel quale io credeva, che tutta

fosse dal canto mio la ragione, con sentenza del 13 di questo mese fui condannato ne' danni e spese verso il mio avversario, ed il giorno 20, infaustissimo giorno, la mia casa, e tutte le cose mie furono arse dalle fiamme: l'incendio durò sei ore e più, e fu originato da pura inavvertenza e negligenza di una fante, non entrandovi dolo o malizia di chiechessia. Fra le scritture preziose incendiate quasi del tutto vi sono i minutari del 1827 e 1828. — Ora ricorro a V. S. Ill.^{ma}, con preghiera, acciò voglia ella degnarsi di farmi inteso se potrò ottenere l'estrazione dall' Ufficio d' insinuazione di questa tappa degli atti e contratti da me rogati, i di cui originali furono preda delle fiamme, onde riordinare i miei minutari. Accerto V. S. Ill.^{ma}, che fra le cose da me perdute in questa sventurata circostanza quello, che mi ha dato maggior fastidio, si fu l'annientamento delle minute, di cui ne' menzionati minutari, temendo che ciò possa recare alcun danno alle parti, che si affidarono al mio ministero. Nella lusinga pertanto di avere un riscontro da lei, che mi consoli, ho l'onore, ecc. ecc. — Alla lettera surriferita fu risposto » potersi dalla R. Camera permettere ad un Notaio in caso d' incendio dei di lui minutari d' estrarre dall' Ufficio d' insinuazione copia di tutti gli atti e contratti, i di cui originali furono consunti, per reintegrare i minutari, con facoltà di spedirne quindi copia ».

Due doti distinte — Loro riunione — Insinuazione — Diritto — Art. 36 della tariffa del 1.^o aprile 1816 — Donazioni varie fatte a sposi — Persone estranee.

A soluzione di un quesito riportiamo qui una Camerale decisione riferita dal sig. Sismondi nella nota sua Collezz., e riportiamo eziandio l'opinione di lui, che sussegue la decisione medesima:

In un contratto di matrimonio l'avo della sposa costituisce ad essa la dote di lire 30m., e li di lei padre e madre fanno alla stessa dote un' aggiunta di lire 18m.,

comprese lire 3,000 di fardello; nell'insinuazione essendosi esatto, oltre il diritto graduale di lire 45 sulla dote, altro simile diritto di lire 22 50 sull'aggiunta di dote, si domandò nanti la R.^a Camera la restituzione di quest'ultimo diritto; l'Ufficio del sig. Procuratore generale di S. M. in conclusioni del 29 giugno 1827, firmate Cagnone, fece osservare che ambe le costituzioni essendo state eseguite a titolo di dote, a favore della medesima persona, dalli padre, madre ed avo della sposa, ed a contemplazione dello stesso matrimonio, costituiscono una sola dote; che non vale il dire, che l'art. 36 della tariffa, nel disporre che se la dote col fardello, e le donazioni eccedono *rispettivamente* la somma di lire mille si esigerà il diritto graduale ivi stabilito, abbia voluto imporre altrettanti diritti graduali quante sono le persone che intervengono nella costituzione, mentre è abbastanza chiaro che la parola *rispettivamente* manifestò volersi imporre un diritto distinto sulle *doti*, ed un altro eguale sulle *donazioni*, ma non aver però voluto contemplare le persone da cui partono dette costituzioni; ciò stante, si concluse dichiararsi dovuto un solo diritto graduale sulla costituzione dotale di lire 48m., e mandarsi restituire ogni maggior somma per tal titolo esatta; e quindi con decreto Camerale del 30 giugno 1827, sul ricorso Chionio-Nuvoli di Thénésol, si mandarono eseguire le suddette conclusioni.

I sovra fatti ragionamenti che sono giustissimi quando si tratta di costituzione di dote, non si credono applicabili al caso di più *donazioni* fatte agli sposi da estranei, finchè emani una contraria decisione.

Lettere di cambio — Pagamento — Sensale —
Antidata — Girata — Quando quella costituisca un vero falso.

Le lettere di cambio debbono pagarsi a quello, cui furono spedite, o girate, e non già al sensale, a cui essendosi la cambiale soddisfatta, fu il debitore nuovamente condannato al pagamento. Sent. del Consolato di Torino del 20 di luglio 1769 ref. D. Valperga in

causa della ragion di negozio Bruno-Balbino contro Debernardi, stata portata in revisione, e confermata in quel giudizio con altra sentenza del 22 di dicembre dello stesso anno.

L'antidata in una girata non è sempre costitutiva d'un falso punibile; è necessario a quest'uopo, che concorra il dolo.

Procuratori non Notai — Onorarii pretesi dai medesimi per cause anteriori al Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 — Se siano loro dovuti, ed in quale proporzione.

Il 22 di luglio 1829 l'Autorità superiore ebbe a scrivere la lettera seguente al sig. Giudice di:

» A mente delle Regie Costituzioni lib. 2, tit. 10, § 1, nessuno poteva far da Procuratore, se non era Notaio: questa legge non venne punto immutata dagli Editti posteriori, essendone una manifesta comprova il Manifesto Senatorio 17 marzo scorso: ciò posto, tutti quelli che ella mi scrive che pretendono onorarii per cause anteriori al detto Manifesto, sono sforniti di ragione, e non è il caso, che per essi si debba stabilire delle basi di tariffa, giacchè li medesimi non sarebbero Notai; e tutto al più dessi avrebbero diritto a quelle spese, alle quali le parti medesime, se fossero esse stesse intervenute, avrebbero potuto esigere, ove fossero state vincitrici, come sarebbero le spese di vettura per trasferta, cibaria, carta e simili, a mente eziandio della tariffa del 1770 pag. 367: ma del rimanente nessun'altra cosa può a rigor di diritto essere dovuta, e per poco che loro si dia, oltre di questo, onde iscarsare discussioni, sarà sempre piucchè sufficiente ed abbondante.

Con queste poche osservazioni poggiate sulla legge, ed alla equità naturale, credendo io di averla posta in grado di provvedere adeguatamente, passo a protestarmi, ecc.

Lettera di cambio — Ipoteche — Giratarii —
 Dichiarazione di buona accoglienza d'una
 tratta se induca un' accettazione — Cambiali
 tratte sopra Torino dall' Inghilterra, Olanda,
 Francia, Milano, Genova, Livorno e Ger-
 mania — Quale ne sia l' uso.

Le ipoteche convenute per la sicurezza di una let-
 tera di cambio sono a vantaggio di tutti i giratarii.

La Corte di Cassazione di Parigi ha deciso il 16 di
 giugno 1807 (V. Sirey, tom. 7, pag. 385), che le
 espressioni = *Le vostre tratte riceveranno la migliore*
accoglienza per parte nostra = non costituiscono una
 vera accettazione. Il sig. Merlin riporta le discussioni
 sopra questo rilevante argomento nel tomo 7 del suo
Repertorio di Giurisprudenza, pag. 416 e seg.

Per le cambiali tratte sopra Torino l' uso è il se-
 guente: Inghilterra, mesi 3 data; Olanda, mesi 2;
 Francia, un mese; Milano, Genova e Livorno 15 giorni
 vista; Germania 14 giorni. È poi accordato un giorno
 di favore, meno a quelle a vista.

Il Compilatore del *Diario* ha dato questo riscontro
 ad una lettera di un associato di Nizza, previo l' op-
 portuno assenso dell' Autorità Superiore.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Groninga, 30 luglio 1829. Abbiamo qui parecchi
 Professori e Giureconsulti di grido, che da alcuni anni
 dettarono varie opere legali, di cui fecero a buona ra-
 gione encomio i giornali d' ogni nazione. Fra le più
 recenti, e le più meritamente applaudite si hanno le
 seguenti: C. HEESWIK VENING. *Diversae de fine poena-*
rum sententiae. — T. VAN GESSELER. *De delictis, et*
quasi delictis ex iure hodierno. — De M. T. CICE-
 RONIS *philosophiae iure, civitatis et imperii principii*
 — *De iure puniendi.*

Reims, 16 agosto 1829. Un giovinetto d'anni 12 per nome Lambert Canizot venne tradotto dinanzi alla nostra Corte d'assise come accusato di 10 distinti incendi. Fu dichiarato convinto di tre, e di avere operato con pieno discernimento, e fu condannato al *maximum* della pena, cioè a 20 anni di carcere in una casa di correzione, ed a 10 anni di sorveglianza.

Agen, 20 agosto 1829. La quota disponibile dee essere calcolata non già soltanto sopra i beni esistenti all'epoca del decesso del testatore, ma eziandio sopra i doni fatti in anticipazione d'eredità. Così pronunciava la Corte di Cassazione nella causa Delanove, annullando un precedente giudicato profferito dalla nostra Corte Reale.

Bourges, 26 agosto 1829. La Corte Reale di questa Città ha deciso doversi annullare siccome contrario alla legge qualunque regolamento di Notai di un circondario, con cui fossero fissati gli onorarii ed emolumenti a perceiversi dalle Parti per la passazione degli atti da essi rogati. Questo regolamento venne formato dai Notai del distretto di Issoudun. Nella sentenza, che così ha pronunciato, si leggono fra gli altri i seguenti motivi: » Considerando, che non trattavasi in questa causa d'un regolamento d'interna disciplina, il solo scopo del quale sarebbe quello di prevenire qualche lieve mancamento, di cui taluno si fosse potuto far contabile nell'esercizio del loro Ministero, e di aggiugnere per tal modo un nuovo titolo alla considerazione di cui meritamente gode il Corpo de'Notai; — Che se in questi confini si fosse ristretto il denunciato regolamento, si sarebbe potuto risguardare, sebbene non munito della sanzione dell'autorità competente, quale puro patto di famiglia non soggetto a censura; ma che nel concreto si trattava di un rego-

lamento, cui fu dato il titolo imponente di *regolamento generale*, essendosi di più in esso ecceduti dai loro Autori i limiti delle proprie attribuzioni, con essersi eziandio, onde dargli il carattere e l'aspetto di un'apparente autenticità, pubblicato il medesimo colle stampe ».

Parigi, 30 agosto 1829. Allorquando un atto è stato da una sentenza qualificato per un atto di divisione, si debbono al medesimo applicare esclusivamente le regole delle divisioni, qualunque sia la forma, in cui sia stato fatto, cioè sia di vendita, di permuta, ovvero di transazione. Così decideva la Corte di Cassazione in causa Prompsal.

Torino, 5 settembre 1829. S. M. con R. Provvisioni date nel R. Castello di Govone il 28 del passato mese si è degnata di costituire Notai e Tabellioni pubblici nelle tappe d'insinuazione, di cui infra, i seguenti soggetti, cioè: nella tappa d'insinuazione di Carmagnola colla residenza nella stessa Città, Giovanni Maffonis; in quella di Cassino colla residenza nel luogo di Sciolze, Francesco Laugeri; in quella di Chiavari colla residenza nel luogo di Lavagna, Giovanni Raffo; e finalmente in quella di Torriglia colla residenza nello stesso luogo, Gio. Battista Carbone.

— Con altra Provvisione della stessa data S. M. ha nominato il Notaio Bonaventura Scribanis, già Attuario presso il R. Senato di Genova, a Segretario della Giudicatura del Mandamento di Levante.

— Con R.^o Brevetto dello stesso giorno S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato il 14 dello scorso mese di aprile dal Vice-Intendente di Tortona con Pietro Pasquali per la novennale manutenzione del tronco della R. strada di Piacenza compreso tra la città di Tortona ed il limite colla provincia di Voghera.

— S. M. con Regie Patenti della data medesima ha autorizzato Giuseppe Luigi Lanfranchi a ricevere ed autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall'Ufficio di Segretario d'Intendenza, mediante lo adempimento delle condizioni in esse Patenti dichiarate. Simile autorizzazione fu pure concessa a Gioanni Antonio Molinari, e a Giuseppe Bianchi per gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento.

— S. M. ha ordinato, che la sessione ordinaria dei Consigli di Leva debba aprirsi il 1.^o di ottobre prossimo, e chiudersi non più tardi del 19 di dicembre successivo. — Le fedi da spedirsi dai Parroci agli iscritti nella Leva militare debbono essere legalizzate dai rispettivi Vescovi o Vicarii generali. Così si legge in Circolari dell'Ispezione generale delle Leve del 19 dello scorso mese di agosto indiritte ai signori Membri dei Consigli provinciali di Leva nelle provincie di Terra-ferma.

— Crediamo di far cosa gratissima ai nostri lettori annunciando loro che dal principio del prossimo novembre in poi verrà in luce la COLLEZIONE PROGRESSIVA DELLE DECISIONI DI TUTTI I SUPREMI MAGISTRATI, cominciando dal 1814. Quest'opera che sarà divisa per materie e corredata d'opportune annotazioni è dovuta all'amore che nudre pel pubblico vantaggio il ch. Avv.^o Duboin, Autore della preziosa Raccolta d'Editti che fa seguito al Borelli. La grandissima utilità di queste decisioni non ha bisogno di dimostrazione. Tutti sanno che appresso a noi esse hanno forza di legge; e tutti sanno altresì che anche appresso a qualunque altra nazione la rassegna de' motivi che s'ebbero da un Magistrato Supremo nel giudicare è la migliore e la men fallibile scuola della pratica giurisprudenza. Noi perciò

ci restringeremo ad osservare, che l'utilità di queste Raccolte riesce maggiore o minore secondochè l'indice che dee accompagnarle è più o meno perfetto. Perfettissimo noi ce lo promettiamo dall' Avv.^o Duboin, del di cui valore nel ridurre in sugoso sommario le più importanti dottrine contenute in opere voluminose abbiamo già avuti sott' occhio lodevolissimi saggi.

Il prezzo d' ogni foglio di stampa, di carattere minuto, in-8.^o, è di cent. 20 per Torino, e di cent. 25 per le Provincie (franco di porto), che si pagheranno nel riceverli.

Chi si associerà per dieci copie ne avrà una *gratis*; e chi pagherà anticipatamente 50 fogli godrà della riduzione del 10 per 100.

Le associazioni si ricevono, in Torino alla Tipografia Picco, via della Misericordia, in Provincia dagli Uffizii di Posta.

I Tipografi G. Chiara e Comp. hanno diramato il 2 del corrente settembre un Manifesto d' Associazione alle *Difese Criminali dell' Avvocato Giuseppe Marocco* di Milano, che promettono di ristampare con nitidi caratteri, e con ogni accuratezza. Questa nuova edizione sarà divisa come la Milanese, che è oramai esaurita, in 6 vol. di 300 facce per ciascuno. Il vol. 1.^o verrà fuori in principio del prossimo mese di novembre. Le associazioni si ricevono dagli Editori, dagli Uffizi postali, e dai principali Librai, tanto della capitale, che delle Provincie. Il prezzo d' ogni volume è di L. 2. 50.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 11



TORINO

12 settembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

**Cappellania — Affrancamento — Patrimonio
 ecclesiastico — Conferma — Legge 8 ger-
 mile anno 9.**

*Una Cappellania, i cui fondi deggiano pure servire
 di patrimonio ecclesiastico ai chiamati al patronato
 passivo, è tuttora sussistente, concorrendovi massime
 atti comprovanti la volontà de' patroni per la con-
 servazione della medesima.*

Il fu Sacerdote D. Giuseppe Lasazio, Preposto della
 Chiesa Parrocchiale di Mercenasco con atto del 2 di-
 cembre 1777 fondò ed eresse una Cappellania laicale all'
 altare col titolo di San Giuseppe nella chiesa Parroc-
 chiale di Maglione coll'obbligo al provvisto *pro tem-
 pore* di celebrare, o far celebrare al detto altare una
 messa ebdomadaria secondo la sua intenzione, aven-
 dolo assegnato in dote tre capitali rilevanti in totale
 a L. 6500 antiche, impiegate a censo perpetuo.

Nominò in Cappellano il chierico Giuseppe Lasazio;
 suo nipote di fratello, costituendo detta dote in
 patrimonio ecclesiastico, e riservata a sè la nomina
 attiva a tale Cappellania durante sua vita, sempre
 che venisse a rendersi vacante; volle che dopo di se

Vol. XIV.

la ragione di nominare spettasse al nipote maschio più vecchio dell' agnazione, e mancando questo, al più prossimo parente della linea femminile, e mancando ambe le linee, al Parroco *pro tempore* della Chiesa parrocchiale di Maglione.

Ciò quanto al patronato attivo: quanto poi al passivo volle che spettasse al più prossimo dei parenti delle dette due linee mascolina e femminile, che intendesse di dedicarsi al sacerdozio, dimodochè la dote della Cappellania gli tenesse luogo di patrimonio ecclesiastico, od in mancanza delle stesse linee, a quel figliuolo del Comune di Maglione, che fosse di buona indole, di talento più che mediocre, inclinato ed abile al sacerdozio, ma peraltro impossibilitato a conseguirlo per difetto dell' opportuno patrimonio ecclesiastico, ed in difetto ad un Sacerdote celebrante, o ad un chierico dello stesso luogo.

Per testamento poi del 7 giugno 1794 dichiarando d' avere fondata ed eretta l' anzidetta Cappellania a favore del detto Giuseppe Lasazio, suo nipote, e di avervi fra gli altri fondi assegnato in dote un credito di L. 3m. verso certi eredi Viano, ordinò che siccome da questi ultimi eragli stato ceduto un corpo di fabbrica, perciò dovesse questo venir surrogato alle dette L. 3m., e comechè questo stesso corpo di casa si trovava di maggior valore, volle che detto suo nipote Cappellano ne avesse l' intiera godita, senza alcun maggior onere, ma che dopo la morte del medesimo i successori nella Cappellania dovessero celebrare o far celebrare una seconda messa ebdomadaria in vista di detto aumento di valore.

Dopo la morte del fondatore con instrumento del 20 marzo 1826 il Cappellano D. Giuseppe Lasazio unitamente al di lui fratello Guglielmo per le ragioni che a questo competevano, o competere potevano di patronato su detta Cappellania, riconoscendo che col divenire senza ulteriore ritardo all' alienazione del sovra narrato corpo di fabbrica, sarebbe stato cosa vantaggiosissima alla Cappellania per trovarsi il medesimo in pessimo stato di rovina, e necessitoso di forti ed urgenti riparazioni alle quali restavano impossibilitati di

addivenire tanto l'allor provvisto, quanto gli aventi ragione di patronato di detta Cappellania, lo vendettero al sig. Giuseppe Gianolio pel prezzo di L. 7000, che l'acquirente si obbligò di pagare metà fra anni 5, e l'altra metà fra anni 10 allora prossimi corrispondente intanto l'interesse alla ragion comune, con dichiarazione che li venditori e loro successori fossero obbligati in occasione dello sborso di tutto, o di parte del capitale di somministrare a prorata del medesimo un idoneo impiego, o cauzione per cautela dell'acquirente, e della Cappellania.

Per la morte avvenuta al detto Cappellano D. Giuseppe Lasazio fu unico di lui erede il detto Guglielmo Lasazio di lui fratello, il quale pretendendo che li capitali formanti la dote della detta Cappellania siansi resi liberi e disponibili a di lui favore a termini della nota legge di germile anno 9.^o, ritenne li medesimi presso di se limitandosi a far adempiere ai pesi cui la stessa Cappellania era obbligata.

Inorse però nel 1827 il Chierico Bernardo Lasazio assistito dal proprio padre Maurizio, il quale pretendendo di essere il solo fra' chiamati al patronato passivo di quella Cappellania comechè tuttora esistente, e non compresa nelle disposizioni della citata legge, e quando pure avesse dovuto dirsi compresa, pretendendo in tal caso il Maurizio padre, che la metà della dote gli fosse devoluta in senso appunto di quella legge, nella circostanza che egli era fratello, ed erede del Giuseppe Lasazio altro nipote dell' erettore, seniore dell' agnazione, e come tale patrono attivo della stessa Cappellania all'epoca della pubblicazione della detta legge di germile an. 9, ed evocò perciò nanti il Supremo Magistrato il detto Guglielmo Lasazio onde, quanto all'interesse proprio di esso attore Chierico Bernardo Lasazio, dicesse cause, per quali non dovesse questi venir mantenuto, ed ove d'uopo reintegrato nel possesso, o quasi dei capitali suddetti, ed esserne investito a titolo di patrimonio ecclesiastico, e quanto all'interesse particolare del suo padre Maurizio Lasazio non dovesse nell'ipotesi dell'applicazione della citata legge dichiararsi avere spettato e spettare al medesimo la metà della

dote di detta Cappellania coi frutti dal giorno della morte dell' ultimo provvisto.

Il convenuto Guglielmo Lasazio fece osservare che gli attori, o pretendevano che sussistesse tuttora la Cappellania, e vi ostasse la nota legge di germile, o pretendevano alla partecipazione nella proprietà de' beni, ed in tal caso fosse gratuita l'asserzione che il Giuseppe Lasazio rispettivo fratello e zio de' medesimi fosse il seniore dell' agnazione; inoltre, e nell' ipotesi della sussistenza della Cappellania non potesse egli come unico patrono essere obbligato a preferire il sig. chierico coattore nella nomina passiva, onde conchiuse rejicersi le rispettive domande degli attori.

Dopo per altro le produzioni da questi ultimi fatte, mercè le quali si stabilì che il chierico Bernardo Lasazio era l' unico che in caso di sussistenza della Cappellania potesse aspirare al possesso della medesima in qualità di patrono passivo, e che nel caso contrario il Maurizio Lasazio come erede del fu Giuseppe Lasazio suo fratello vivente all' epoca della pubblicazione della legge 8 germile anno 9 sarebbe stato in diritto di pretendere alla metà dei beni affetti alla detta Cappellania, persistendo il convenuto nel sostenere sciolta la medesima, non ebbe poi difficoltà di riconoscere che una metà di tali fondi, ed effetti avea spettato al fu Giuseppe Lasazio, epperchè non dissentì che al Maurizio Lasazio di lui erede fosse detta metà devoluta, con che si riconoscesse avere spettato l'altra metà al fu D. Giuseppe Lasazio, e per esso in ora ad esso convenuto, e ciò tutto previa separazione d' un fondo capace di far fronte ai pesi.

Assegnatasi in questo stato di cose la causa a sentenza, ed essendosi mandati deferire gli atti all' Ufficio del sig. A. G., questi in conclusioni 15 maggio 1828 sott.ª..... si perchè la Cappellania fondata ed eretta dal fu D. Giuseppe Lasazio, Preposto della Parrocchiale di Mercenascio, non potesse strettamente riguardarsi come semplice Cappellania, sì perchè in ogni caso la medesima fosse stata con atto posteriore alla legge 8 germile anno 9 per volontà dell' in allora provvisto e per quella del coattore Maurizio Lasazio, nuovamente confermata, fu

in senso che nè come erede del fu Giuseppe Lasazio ultimo provvisto, nè come patrono attivo potesse il convenuto Guglielmo Lasazio contestare ai convenuti la sussistenza della detta Cappellania dietro i seguenti riflessi :

Il fu Preposto della Chiesa parrocchiale di Mercenasco D. Giuseppe Lasazio, nel fondare ed erigere la Cappellania, di cui si trattava, avesse voluto non solamente che il provvisto *pro tempore* della medesima celebrasse due messe ebdomadarie all' indicato altare, ma avesse voluto altresì che i fondi assegnati in dote alla stessa Cappellania servissero di patrimonio ecclesiastico ai chiamati al patronato passivo, avendo sempre preferito in tale vocazione, tanto fra suoi parenti, quanto fra gli estranei, quel giovine che avrebbe inclinato al sacerdozio, ma che non fosse stato in grado di potervi pervenire per difetto dell' opportuno patrimonio.

Ciò posto sembrasse evidente, che quand' anche per la natura dell' obbligo imposto al Cappellano di celebrare, o far celebrare due messe ebdomadarie al detto altare, tale Cappellania avesse potuto considerarsi sotto tale solo aspetto come caduta nel disposto della citata legge, ad ogni modo l' effetto di questa sarebbe divenuto illusorio in quanto che il vincolo dei fondi annessi alla stessa Cappellania avrebbe poi dovuto sussistere in quanto riguardava la soggezione degli stessi beni per servire di patrimonio ecclesiastico ai giovani che sarebbero stati inclinati al sacerdozio senza potervi pervenire per difetto di mezzi.

Quindi si fosse, che tale Cappellania sebbene di patronato laicale non poteva tuttavia dirsi compresa nell' affrancamento operato dalla legge 8 germiale anno 9 perchè soggetta a doppio obbligo, l' uno bensì capace d' essere soddisfatto mediante la separazione d' un capitale corrispondente; l' altro non altrimenti capace di poter essere eseguito salvo lasciando intatti, e vincolati i fondi perchè integralmente affetti e necessari per l' oggetto a cui erano stati destinati.

Quando poi avesse potuto esservi qualche dubbio in proposito, il che per altro non parebbe, avrebbero ser-

vito a positivamente stabilire la sussistenza della detta Cappellania il fatto e le dichiarazioni del fu D. Giuseppe Lasazio ultimo provvisto, fatto e dichiarazioni che si trovassero nella presente causa implicitamente confermati dal Maurizio Lasazio.

Nell'istrumento 20 marzo 1826 il predetto D. Giuseppe Lasazio facendo seco concorrere il di lui fratello Guglielmo come quello che credeva investito del patronato della Cappellania, avesse venduto per vantaggio della medesima il corpo di casa ad essa affetto, tanto l'uno quanto l'altro si fossero obbligati di somministrare un idoneo impiego, o cauzione per cautela tauto dell'acquirente che della Cappellania laicale semprechè sarebbe venuta l'occasione del ritiro del prezzo della vendita anzidetta.

Supponendo quello che non si concedeva, cioè che la detta Cappellania fosse caduta nell'affrancamento pronunciato dalla citata legge di germile an. 9, non potesse essere dubbio che il fu D. Giuseppe Lasazio per l'anzidetto istrumento aveva voluto positivamente considerare la Cappellania per tuttavia esistente, e poichè a termini della detta legge egli avrebbe nella detta ipotesi acquistato la piena proprietà della metà dei fondi affetti alla medesima, non avrebbe potuto controversarsi, che per lo stesso istrumento 20 marzo 1826 egli avesse disposto della stessa metà dei detti fondi a favore della Cappellania, e che quindi non avesse mai inteso di trasmetterla fra gli altri suoi beni in eredità al di lui fratello Guglielmo.

Ma una prova provata, che lo stesso D. Giuseppe Lasazio intendeva, che la Cappellania dovesse continuare nella primitiva sua natura, si deduce dal concorso che nell'atto stesso 20 marzo 1826 egli si era procurato del detto di lui fratello per tutte le ragioni, come ivi si leggesse che a quello competevano, o potevano competere di patronato.

Se non che nel falso supposto che la Cappellania fosse stata sciolta colla legge del 1801, non fosse stato propriamente il Guglielmo Lasazio che avrebbe potuto validamente, ed in modo efficace ridonare all'altra metà dei beni affetti alla medesima il primitivo loro vincolo.

All'epoca di quella legge essendo stato vivente il Giuseppe Lasazio rispettivo fratello, e zio degli attori, il medesimo come seniore dell'agnazione si trovasse in possesso del patronato attivo, epperò il Giuseppe Lasazio, e non il Guglielmo avendo a termini di quella legge acquistata la proprietà della detta metà de' beni, a lui, od a' suoi eredi, e non al Guglielmo appartenesse il diritto di nuovamente vincolarla.

Ma non dovesse già attribuirsi l'intervento del detto Guglielmo Lasazio in quell'istromento ad un errore del fu D. Giuseppe di lui fratello, ma sibbene alla positiva scienza e persuasione di quest'ultimo, che la Cappellania di cui si trattava non avesse potuto soffrire nocumento alcuno dalla legge del 1801, epperò fosse più consentaneo alla verità il dire che l'intervento del detto Guglielmo era stato necessario ed utile, siccome quello che per la premorienza del fratello e zio degli attori rimaneva seniore dell'agnazione, perciò a lui spettava il patronato attivo secondo il disposto dalle tavole di fondazione della Cappellania.

Continuando poi nella supposizione, che li beni di cui si trattava fossero stati sciolti dal vincolo cui li aveva alligati il fondatore, dalla circostanza che in detto istromento 20 marzo 1826 non fosse intervenuto il cotto Maurizio come erede del vero proprietario della metà degli stessi beni, non ne potesse venir la conseguenza, che per tale metà fosse tuttavia applicabile l'effetto della legge dell'affrancamento.

L'anzidetto Maurizio Lasazio unendosi in linea principale col proprio figliuolo Bernardo per sostenere la sussistenza della Cappellania, avesse manifestato abbastanza il suo desiderio perchè essa continuasse in avvenire ad essere dotata degli stessi beni, e non chiedendo la dismissione a suo favore della loro metà salvo in linea subordinata, e per il caso che gli stessi beni non fossero già vincolati per l'altra metà, non lasciasse alcun dubbio sulla preferenza del principale sul subordinato sistema, onde conchiuse l'Ufficio potersi dal Supremo Magistrato, dichiarandosi non ostare alla sussistenza della Cappellania fondata ed eretta dal fu Giuseppe Lasazio coll'atto 2 dicembre 1777, e di cui

si trattava il disposto dalla legge 8 germile anno 9.^o, mandare nel resto alle Parti di maturare i loro incumbenti.

Ed il Reale Senato con sentenza 28 agosto 1829 ref. D. Sclopis dichiarò progressivo il vincolo della suddetta Capellania, e mandò nel resto alle Parti di maturare i loro incumbenti.

Usufruttuario — Prezzo ritirato dal medesimo.

Sul ricorso Sillano, in cui vi fu richiamo contro l'Insinuatore, perchè nel contratto di vendita di un figliuolo di famiglia di una cascina di peculio avventizio, il cui prezzo fu ritirato dal padre intervenuto nell'atto, spettandogli l'usufrutto di quella, avesse esatto il diritto d'obbligazione sul riflesso, che il padre fosse obbligato a tener conto di detto prezzo, emanò Decreto della R. Camera il 18 giugno 1824, che mandò restituirsi il diritto, perchè si trattasse solamente di un modo diverso d'usufrutto.

Diritto di Pesca — Grida Camerale

12 dicembre 1817.

Nella causa del Conte Gilberto Borromeo Arese contro alla Comunità ed a varii particolari della Terra di Cardezza, lo stesso Supremo Magistrato della R. Camera, con sentenza del 1.^o di settembre 1829, ref. D. Comite Joannini, ha dichiarato aver spettato e spettare al detto sig. Conte la ragione di pesca nel fiume Toce anche pel tratto corrispondente al così detto Scopello di Cardezza, e così dal Lago Maggiore risalendò sino al sasso Tagliero, posto nel confine de' territorii di Beura e Cardezza; mandando in tal conformità osservarsi la Grida Camerale del 12 dicembre 1817.

MATERIE DIVERSE.

Ammessibilità o non dell' appellazione — Decisione relativa — Giudice *a quo* — Giudice *ad quem*.

Autorevole Persona ha testè indiritta la lettera seguente al signor Avvocato Fiscale di . . . — » Ella è massima conforme alle generali regole di processura, ed universalmente osservata, che il decidere l' ammessibilità o non di una appellazione non ispetta al Tribunale *a quo*, ma bensì al Magistrato *ad quem*. Da ciò deriva che qualunque volta venne interposto appello da una sentenza, l' esecuzione di questa dee rimanere sospesa sino a che, scaduti i termini per l' introduzione senza che questa abbia avuto luogo, non sia la sentenza passata in forza di cosa giudicata.

Vi sono alcune eccezioni per le quali l' effetto dell' appellazione cessa d' essere sospensivo, e si riduce soltanto al devolutivo, come quando trattasi di alimenti ed altri casi di simili urgenze, che V. S. Ill.^{ma} troverà registrati presso i nostri decidenti e prammatici, singolarmente l' *Abecclesia*.

In genere adunque non è permesso al Tribunale che proferì la sentenza, dalla quale si è appellato, di far quella eseguire durante i termini dell' introduzione successivi all' interposizione dell' appello, e soltanto dopo quelli scaduti, senzachè gli risulti che il nuovo giudizio sia stato istituito, può il Tribunale deferire alle istanze della parte che promuove l' esecuzione del primo giudicato.

Nel rispondere così al riveritissimo foglio di V. S. Ill.^{ma} del giorno di, ho l' onore, ecc. »

Dote — Legittima — Imputazione.

I seguenti principii desunti dal Romano diritto risolvono un dubbio, che venne testè eccitato intorno alla materia dell' imputazione di quelle cose, che il legatario ebbe a percevere mentre era in vita il defunto:

La dote che un ascendente ha costituito alla sua figlia o nipote, maritandola, dee essere imputata nella legittima che è obbligato a lasciarle. La legge 29 *C. de inoffic. testam.* lo decide in modo positivo.

Ma acciò abbia luogo il disposto di questa legge, è necessario che la dote sia stata somministrata da colui, sulla successione del quale si tratta di prendere una legittima; è la limitazione che la legge vi mette ella stessa: *Si ex substantia eius profecta sit de cuius hæreditate agitur*. Così una nipote non è tenuta d' imputare nella legittima, che le deve il suo avo, la dote che le è stata costituita dal suo padre premorto.

Ma la dote che è stata promessa e costituita da un suocero, unitamente alla madre passata a seconde nozze, dee essere imputata per intero nella successione di questa, perchè il suocero non si reputa intervenuto nel contratto di matrimonio della sua figlia, che per autorizzare la moglie, e bisogna, per regolare la imputazione, considerare non la persona che ha fatto la promessa, ma quella che l' ha adempita: così venne deciso dal Senato di Savoia con sentenza del 5 luglio 1583, inserta nel Codice Fabriano.

Se però fosse provato che il suocero pagò realmente la metà della dote, l' imputazione non avrebbe luogo nella successione della madre che per l' altra metà; è questa la conseguenza necessaria delle ultime parole della legge 29 *C. de inofficioso testamento*.

Sono poi generalmente d' accordo gli Autori nello stabilire che i nepoti sono tenuti ad imputare la dote, che è stata data alla loro madre predefunta, quando vengono per diritto di rappresentazione.

Suocero — Vergenza all' inopia — Instanza relativa della nuora — Se debbasi accogliere.

La moglie, ossia nuora, chiama il suocero per l' assicurazione delle doti attesa la vergenza di questo ad inopia: nell' instromento dotale si obbligarono alla restituzione della dote il suocero, ed il marito; il marito si allontanò, e tenne casa a parte colla moglie, ed il padre

rispettivo suocero fece un istromento col figlio, con cui mediante diversi corresponsivi il figlio e marito si accolse il peso della restituzione delle doti della moglie; quindi la moglie proponendo la vergenza del suocero ad inopia, questo suocero chiamò *absolvi a petitis*, ed in ogni caso il rilievo verso del figlio, e dover la moglie escutere il suo marito.

Il Senato giudicò che l'azione verso lo suocero fosse inetta per non potersi promuoverè la vergenza ad inopia del medesimo ;

Epper ciò ha assolto questi *ab observantia iudicii*, colle spese, sebbene non si fosse così conchiuso, e si fosse chiesto assolversi dalle domande.

Ebbe a così pronunciare il R. Senato con sentenza del 26 aprile 1773 nella causa di Maria Farcito moglie dell' Avvocato Druetti contro il Notaio Druetti, ref. D. Valperga.

Testamento — Instituzione d'erede — Necessità che questa sia dichiarata.

Si scrisse da Autorevole Persona il 9 del corrente settembre la seguente missiva al sig. Notaio P.

» Risponde al quesito, di cui nella lettera di V. S. M.^{to} Ill.^{re} del 6 di questo mese, la decisione del Senato di Piemonte del 31 di gennaio 1686 ref. D. Cerva in causa Avogadro contro Buronzo, dove si legge, che nullo è il testamento quando non v'ha l'*espressa* istituzione dell'erede, sebbene da evidenti conghietture si potesse conoscere la persona, che il testatore volle istituire erede. Le seguenti regole di un ch. Giureconsulto sono anche opportune e relative al fatto, del quale sono interrogato: — Haeredis institutio *expressa* sit oportet aliter nullum est testamentum. — In testamenti factione primum de haeredis institutione quaerendum. — Haeres caput et basis testamenti.

» Consiglio pertanto V. S. nella specialità del caso, mentre ancora è in tempo, d'indurre il testatore a fare senza ritardo un nuovo testamento. Ho intanto il bene, ecc. »

Materie gabellarie — Comunità — Appalto di macello — Mancanza di deliberatario — Dispensa di deputazione di macellaio — Notificazione relativa all'Accensatore — R. Editto del 30 di settembre 1814 — Art. 5 dei capitoli al medesimo relativi.

Noi abbiamo a quando a quando trattate nel *Diario* materie concernenti alla gabella, e ci proponiamo di parlarne in avvenire ogni qual volta dai Magistrati Supremi emaneranno giudicati o provvedimenti, che sia utile di far noti, tanto più che ne abbiamo ampia facoltà da Persona Autorevole.

Ci occorre di presente di far parola intorno all'esercizio de' macelli ne' Comuni, e ciò facciamo, onde compiere di risposta una lettera di un Segretario comunale.

Le Comunità a mente delle veglianti leggi sono in obbligo di provvedersi di un macellaio che somministri le carni necessarie alla consumazione degli abitanti, ma avvenendo, che atteso il loro piccolo numero, o per povertà una Comunità non possa trovare un Appaltatore per l'esercizio del macello perchè non potrebbe avere sufficiente smercio di carni per tenerlo aperto, affine di ovviare ai danni, ed alle molestie che per avventura le potrebbero essere cagionate dall'Accensatore delle Regie Gabelle, può a mente del disposto dall'art. 5 dei capitoli annessi al Regio Editto 30 settembre 1814 implorare dal Magistrato della Regia Camera de' Conti la dispensa dell'obbligo della provvista di macellaio per quel tempo che crederà opportuno.

E questo Magistrato Supremo, constandogli, che siasi tentato ai pubblici incanti l'appalto del macello, senza che abbiasi potuto avere alcun deliberatario, e che sia perciò impossibile l'esercizio del macello, è in uso sulle conclusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. concedere la dispensa di deputazione di macellaio, con mandare però collo stesso decreto di dispensa alla Comunità di dovere entro un modico termine pre-

fisso notificare l'ottenuta dispensa all' Accensatore del luogo, per quell' effetto che di ragione, sotto pena in difetto di essere tenuta verso di esso a quell' indennità che pel pregiudizio al medesimo arrecato dal di lei ritardo a ciò eseguire potesse essergli dovuta.

In tale senso appunto ebbe a pronunciare il prefato Magistrato sul ricorso dell' Amministrazione Comunale di Cerione con declaratoria del 24 di aprile 1829, proferta a relazione del sig. Conte e Collaterale Detati.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 31 agosto 1829. Un Decreto Reale del 9 del corrente mese confermando l'assicurazione del diritto di privativa agli *Autori di opere d'ingegno*, ne esclude i traduttori. In veduta però di qualche caso particolare, o della qualità ed importanza di qualche traduzione, si riserva il Monarca stesso di parzialmente derogare a questa generale disposizione. E questa deroga spera soprattutto un dotto Giureconsulto, che non meno è perito in giurisprudenza di quello, che lo sia in fatto di lingua, per qualche traduzione italiana che ha divisato d'intraprendere di un Classico francese, e di un maggior Classico latino.

Parma, 1.^o settembre 1829. Si pubblica qui da Francesco Pastori una traduzione italiana del giornale delle *Lezioni pubbliche pronunciate nelle Scuole, Accademie, Collegi, ecc.*, date in luce da una società di Professori in Parigi. Il primo numero di esso giornale contiene fra gli altri i seguenti articoli: — *Guizot*, perpetuità del diritto Romano dopo la caduta dell'Impero. Dell'istoria del diritto Romano nel medio evo scritta dal signor Savigny. *Breviarium Aniani*, raccolta fatta d'ordine d'Alarico. — *Villemain*, paragone tra l'eloquenza politica e l'eloquenza giudiziaria. — *De Gerando*, Consigli d'amministrazione.

Auxerre, 4 settembre 1829. Il nostro Tribunale ha proferito un giudicato importante nel senso dell'articolo 901 del codice civile. Con tale sentenza si è deciso, che per far luogo alla nullità delle disposizioni

di un testamento non si richiedeva una demenza compiuta ed intiera. Ecco il testo della sentenza medesima: — » Considerando in diritto, che l'art. 901 del codice civile dispone, che per fare un testamento è necessario, che il testatore sia di mente sana; — Considerando in fatto, essere cosa pubblica e notoria, che il sig. M. negli ultimi anni venti di sua vita era sovente affetto dal male epilettico, il quale allo stato del pieno senno faceva succedere la demenza, l'irascibilità ed il furore; — Che il testatore stesso scorgeva la triste posizione in cui trovavasi, allorquando nella sua corrispondenza diceva che tale malattia agiva con forza sopra i suoi nervi, ed affievoliva di giorno in giorno notevolmente il suo stato intellettuale; — Che questa fievolezza venne riconosciuta allorquando fu fatta l'autossia del cadavere, essendosi scoperto in tale circostanza un principio di lesione nel cervello, che doveva cagionare una vera *monomania* *; — Che il testamento fatto nel 1826, in cui volle denegare la paternità ad un figlio unico nato nell'undecimo mese dopo il contratto matrimonio, conteneva un'ingiuria alla memoria di una moglie virtuosa ed onesta, e non poteva ritenersi, che come parto di un'aberrazione di mente; — Che finalmente da tutti i fatti della causa emergono le più gravi presunzioni, che le disposizioni testamentarie di M. padre ebbero origine da prevenzioni erronee, e da un sentimento di odio verso il proprio figliuolo, e che lo stesso M. non era al tempo del condito testamento di mente sana; il Tribunale ha perciò dichiarato il suddetto testamento nullo e di nessun effetto, compensate le spese ».

Parigi, 6 settembre 1829. La nostra Corte Reale ha deciso, che l'art. 959, il quale prescrive che le disposizioni a contemplazione di matrimonio non saranno rinvocabili per titolo d'ingratitude, non è applicabile

* *Monomania*, pazzia parziale, da *monos*, solo, e *mainomai*, esser pazzo.

alle donazioni fra coniugi *. Fra i motivi del giudicato v' ha il seguente: « Se l'ingratitude non facesse luogo alla revoca delle donazioni fra coniugi, potrebbe avvenire, che il marito, p. e., il quale fosse dichiarato colpevole d'aver attentato alla vita della moglie sua, ricevesse le donazioni stipulate nel contratto matrimoniale, locchè certamente non può essere stato mai il volere del legislatore ».

— L'Autore del *Codice della civiltà*, del *Codice coniugale*, ecc, ecc. aggiugne ora alla pregiata sua collezione un'opera recentissima, che non può non avere un prospero successo, ed è questo il nuovo *Codice della caccia*, che si è fatto pubblico ne' primi giorni del mese corrente. Le leggi ed i regolamenti relativi al soggetto hanno e debbono avere in questo libro un luogo predistinto; e più altre materie eziandio vi si contengono, e tutte ingegnose, dilettevoli e scelte. Tale pubblicazione avvenuta nel momento appunto, in cui non ha guari è stato concesso di cacciare, la fece accogliere con molto maggior favore dalle persone, alle quali è dessa precipuamente indirizzata.

Torino, 12 settembre 1829. S. M. con R. biglietti dati in Govone, ed indiritti ai Senati del Regno ed alla R. Camera de' Conti si è degnata di far grazia nella ricorrenza della *Festa di Maria Vergine Santissima* a que' detenuti nelle carceri dipendenti dai predetti Magistrati Supremi delle pene per essi incorse, siccome quelli, che vennero dagli stessi Magistrati dichiarati meritevoli di tale Sovrana grazia.

— Con R. Patenti del 4 di questo mese S. M. ha autorizzato il Baccelliere in legge Michele Baggioro a ricevere ed autenticare tuttochè non Notaio gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Giudicatura, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

* *Concorda col riferito art. l'arg. leg. 69, § 6, ff. de iure dotium, e la leg. 24, cod. eod. E comune opinione de' Dottori, che le donazioni ob causam non possano rinvocarsi per titolo d'ingratitude, poichè esse non sono propriamente vere donazioni procedenti da semplice liberalità di animo, ma sono originate da altra causa riguardante il donatore.*

— Il R. Comando Militare di questa Città e Provincia ha diramato il 15 ed il 20 del passato mese due lettere circolari ai signori Sindaci delle civiche e comunali Amministrazioni, riguardanti cioè l'una all' indennità di via e mezzi di trasporto conceduti ai viandanti indigenti, e l'altra alla vigilanza da aversi sopra coloro che adescano la gioventù ad emigrare.

— Scade con tutto il corrente mese di settembre la proroga conceduta da S. M. per la spedizione dei libretti prescritti dalle R. Patenti del 23 di gennaio 1829. — Gli operai e servitori di ambi i sessi che non si munissero di libretto nel termine suddivisato sono passibili delle pene pronunciate dall' art. 1.^o del Regolamento annesso alle Patenti medesime.

— Lunedì prossimo, 14 del corrente, hanno principio le ferie delle vindemmie per li Magistrati Supremi e per li Tribunali. Le Classi Criminali del R. Senato di Piemonte furono per tali ferie distribuite come segue = 1.^a Classe, che siede dal 14 di settembre a tutto il 15 di ottobre: Presid. Cav. Moreni; Presid. Cav. Peyretti; Pres. Cav. Nazari; Mayneri; Belmondo; Bicchi, Senatori = 2.^a Classe, che siede dal 16 di ottobre a tutto il 15 di novembre: Presid. Cav. Borio; Presid. Conte Carignani; Roggieri; Conte Nuvoli; Persico; Schiari, Senatori.

— È uscito in luce il fascicolo XIX della nuova edizione del CODICE FABRIANO intrapresa dal tipografo Cassone, già più volte commendata nel *Diario*. Ci manca per ora e tempo e spazio, onde poterne far conoscere il contenuto ai nostri leggitori; ma ciò eseguiremo nel prossimo numero del Giornale.

Fra pochi giorni sarà distribuito l'*Indice* del vol. XIII del *Diario* ai signori Associati, i quali nella maggiore accuratezza e precisione del medesimo avranno un compenso del ritardo forse soverchio di tale pubblicazione.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.° 12



TORINO

19 settembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Scrittura d' obbligo — Sottoscrizione alla medesima del marito della debitrice — Obbligazione — Senatusconsulto Macedoniano — Femmina maritata, e vivente separata dal padre.

La semplice sottoscrizione del marito ad una scrittura d' obbligo passata dalla moglie, può obbligarlo in proprio.

Il Senatusconsulto Macedoniano non giova ad una femmina maritata vivente separata dal padre, concorrendo circostanze per cui la creditrice potesse andar convinta, che quella poteva obbligarsi.

La vedova Regina diede a mutuo sotto il 1.° settembre 1825 alla signora Contessa Cotti la somma di L. 3m., la quale con pagherò in data dello stesso giorno sottoscritto pure dal di lei marito Conte Cotti obbligossi di restituire detta somma a tutto il 1.° settembre 1827, con corrisponderne intanto gli interessi alla ragion comune..

Scaduta la mora, non essendosi la Contessa Cotti curata di adempire alla sua obbligazione, la vedova Regina la evocò, unitamente al detto di lei marito,

Vol. XIV.

nanti il Tribunale di Prefettura di Torino onde venissero ambi condannati al pagamento, e restituzione delle capitali L. 3m. cogli interessi legittimi dal giorno della scaduta mora in poi.

Comparsi in giudizio li giugali Cotti, la signora Contessa, ponendo per costante in fatti che ella era tuttora figlia di famiglia, come all' uopo dedusse a notorio, essendo ancora in vita il proprio padre, ed osservando, che ingiusto sarebbe stato che da essa dovesse restituirsi la somma come sovra mutuatale dalla Regina, che tornata era a vantaggio del suo proprio marito, eccepi ostare alla attrice domanda il disposto dal Senatusconsulto Macedoniano.

Il sig. Conte poi, impugnando la pretesa versione del denaro a suo vantaggio, disse che dal pagherò 1.^o settembre 1825 risultava apertamente, che il prestito, di cui in esso, era stato unicamente, ed esclusivamente fatto alla Contessa Cotti, la quale unicamente pure, ed esclusivamente aveane promessa la restituzione, onde essa sola doveasi in dipendenza di tale pagherò considerare obbligata, come l'avesse riconosciuto l'attrice stessa, che mai da esso sig. Conte, ma bensì dalla sua moglie, avea richiesto, ed ottenuto il pagamento degli interessi, onde chiese pure la sua assolutoria.

La vedova Regina per dimostrare l'insistenza delle eccezioni de' convenuti interpellò li medesimi sulle seguenti circostanze di fatto, cui chiese dovessero rispondere per atto legittimo e personale a pena di pronuncia, cioè che, prima del mutuo in questione, varie altre somme di minor rilievo erano già state da essa buonamente imprestate alla signora Contessa Cotti, e da questa puntualmente restituite; che la signora Contessa Cotti tanto prima, quanto al tempo, e dopo il mese di settembre 1825, e sino a che convisse col signor Conte di lei marito, ritenne la più estesa, ed integrale amministrazione della casa, e degli affari comuni, e la faceva da vera padrona; che richiesta essa attrice dalla medesima in agosto 1825 acciò le volesse fare l'imprestito di L. 3m., di cui avea asserito abbisognare per alcuni urgenti pagamenti da eseguirsi dal sig. Conte di lei marito, e per emergenze di casa, le

avesse risposto, che sebbene le fossero stati sino allora esattamente restituiti i denari mutuati, trattandosi di somma vistosa, di spettanza dei pupilli suoi figliuoli, non avrebbe potuto disporsi a tale mutuo senza una scrittura sottoscritta parimenti dal sig. Conte di lei marito per l'effetto dell' obbligazione di amendue, ed avendo la detta signora Contessa riconosciuta giusta una tale domanda, le aveva risposto di non aver difficoltà di aderire alla medesima, e difatti dopo qualche giorno le avea inviato la prodotta scrittura da lei scritta, e sottoscritta, portante altresì la sottoscrizione del sig. Conte di lei marito, ed essa vedova Regina le aveva tosto fatte portare a casa le L. 3000.

E ciò tutto stante, osservò che in nessuna maniera potevano li coniugi Cotti schermirsi dall' adempire all' obbligazione di cui nella prodotta scrittura, la signora Contessa cioè sotto pretesto della sua qualità di figlia di famiglia, ed il signor Conte perchè la detta scrittura non contenesse letteralmente una pluralità di persone obbligate, giacchè essèndo stata la medesima estesa di mano, e carattere della signora Contessa, e rimessa ad essa vedova ignara del modo, in cui d' ordinario si estendono i chirografi passati da due o più mutuatarii, e che aveva la più illimitata fiducia nei signori coniugi Cotti per li motivi di cui sovra, a nulla montasse la rilevata circostanza non lasciando la sottoscrizione del signor Conte apposta alla ridetta scrittura subito dopo quella di sua moglie ombra di dubbio sulla di lui intenzione di rendersi coobbligato alla restituzione della somma di cui si trattava coerentemente alla condizione, mediante la quale, e non altrimenti era stato da essa attrice consentito, e promesso il mutuo.

Accettò la sig. Contessa Cotti negli utili le interpellanze dall'attrice dedotte, in quanto che risultasse dalle medesime che le L. 3m. in discorso erano tornate a vantaggio del di lei marito, come pure la tacita ricognizione del notorio per essa dedotto, e persistette nella promossa eccezione.

Ed il signor Conte Cotti osservando emergere dalla formale confessione dell' attrice, che dessa era solita a dare denari a mutuo alla signora Contessa a semplice

di lei richiesta, e ad insaputa di esso signor Conte, che il mutuo in questione era stato richiesto dalla signora Contessa, e gli era stato fatto senza l'intervento e concorso di esso, disse che dietro tali confessioni giudiciali, in nessuna maniera si potesse considerare esso sig. Conte legalmente quale coobbligato, non giovando a tal fine all' attrice l'allegazione della signora Contessa, che la mutuata somma fosse stata convertita in di lui beneficio, essendo una tale circostanza già stata da esso contestata, come formalmente di nuovo la contestò, ed a nulla poi rilevasse quanto al suo interesse, che la di lui moglie avesse avuta o non all' epoca del più volte menzionato mutuo l'amministrazione della casa e de' di lui affari, ciò però che abbondantemente si contestava, mentre non avesse la signora Contessa durante il tempo che seco lui convisse, avuta altra ingerenza nella casa, che quella di spendere la somma fissa corrispostagli da esso mensualmente per le spese della tavola.

L' attrice vedova Regina accettò la pronuncia corsa alla signora Contessa sopra tutte le interpellanze da essa dedotte, come pure l'ammissione del signor Conte che durante la di lei coabitazione colla medesima, questa di suo consenso avesse avuto il maneggio della casa, poco importando quante e quali fossero le spese alle quali ella doveva supplire, e persistette nell' inoltrata domanda.

Il prelodato Regio Tribunale di Prefettura sulla considerazione, che non risultando dalla scrittura in causa prodotta dall' attrice in quale qualità avesse il signor Conte Cotti sottoscritta la medesima, e dovendosi dare alla fatta sottoscrizione un utile effetto nell' interesse della mutuante, a cui favore era stata apposta, convenisse desumerla dalle presunzioni e dalle circostanze che avevano preceduto, ed accompagnato il mutuo di cui si trattava;

Che dalla pronuncia alla signora Contessa Cotti corsa, trovavasi stabilito come cosa di fatto, che la vedova Regina aveva prima del seguito mutuo protestato, che non si sarebbe prestata alla fattale richiesta, salvo il signor Conte di lei marito si fosse anch' egli princi-

palmente coobbligato per la restituzione della somma mutuanda, e quindi mutuata;

Che da ciò nascesse presunzione che la sottoscrizione del signor Conte Cotti apposta alla detta scrittura avesse potuto renderlo coobbligato per la chiesta restituzione;

Che corroborasse questa presunzione il non essersi data a tale sottoscrizione alcuna limitazione, e l'amministrazione della casa presso la signora Contessa Cotti al tempo del pagato mutuo;

Che nel mentre l'eccezione del Senatusconsulto Macedoniano dalla signora Contessa opposto alla domanda attrice, attesa la sua qualità di figlia di famiglia, giovasse ad essa, non potesse egualmente giovare al di lei marito, come principale coobbligato per non competergli tale eccezione ad esimerlo dalla contro lui chiesta condanna;

Dichiarò con sentenza 8 luglio 1828, 1.^o ostare alla domanda dell'attrice l'eccezione del Senatusconsulto Macedoniano dalla signora Contessa Cotti opposto.

2.^o Tenuto il sig. Conte Cotti al pagamento a favore della vedova Regina della proposta somma di L. 3m. coi chiesti interessi.

Appellarono da tale sentenza al Reale Senato tanto il sig. Conte Cotti, quanto la vedova Regina.

Il sig. Conte Cotti cioè dal secondo capo, dicendola per esso in tal parte gravatoria, perchè il Tribunale avesse considerato aver egli sottoscritto la scrittura in discorso come coobbligato, sulla presunzione in primo luogo, che avea creduto potersi trarre dalle implicite ammissioni della signora Contessa sulle trattative tra la medesima e la Regina, che precedettero il mutuo, di cui si agiva, quando fosse costante che la pronuncia corsa in odio di uno de' litiganti non poteva aggravar l'altro; in secondo luogo perchè non si fosse da esso data alcuna limitazione alla detta sottoscrizione, quando appunto per un tal motivo non potesse la sua obbligazione che considerarsi, tutto al più, come sussidiaria, a cui rimaneva così comune l'eccezione desunta dal Senatusconsulto Macedoniano, opposta dalla principale debitrice.

La vedova Regina poi si rese appellante, perchè quanto fosse la sentenza giusta nella seconda parte, tanto ingiusta fosse nella prima.

Per comprovare il gravame infertole in tal parte, osservava,

Che col Senatusconsulto Macedoniano si fosse unicamente voluto porre un freno all'avidità di coloro, i quali mutuando ai figliuoli di famiglia *materiam peccandi malis moribus praestarent*, abusando di quella somma facilità, con cui questi ultimi contraessero obbligazioni, delle quali remoto pareva l'effetto, come il dimostrassero i termini del medesimo.

A questa legge quindi, come a molte altre, si rendesse applicabile il noto assioma, che *deceptis, et non decipientibus iura subveniunt*.

Ciò fosse così vero, che nella legge 1.^a del Codice ad S. C. Maced. l'Imperatore Elio Pertinace avesse prescritto = *Si filiusfamilias cum in potestate patris esset, mutuum a te pecuniam accepit, cum se patremfamilias diceret, eiusque affirmationi credidisset te iusta ratione edocere potes, exceptio ei denegabitur*.

Nè si fossero attenuti li Romani Imperatori, nell'applicazione al Senatusconsulto Macedoniano dell'invocato assioma, alla parte di esso, con cui *decipientibus iura non subveniunt*, e così al solo caso dell'erronea qualificazione a se stesso data dal mutuuario figlio di famiglia.

Il solo plausibile errore del mutuantе sulla qualità di esso fosse stato ravvisato sufficiente acciò *deceptis iura subveniant*, e così cessasse l'applicazione di quel Senatusconsulto, come il comprovassero le leggi 2 Cod., e 3 ff. al succitato titolo.

Ritenuti tali principii di diritto, e la circostanza, che la signora Contessa Cotti all'epoca che ebbe luogo il mutuo in questione riteneva l'interna direzione della casa maritale, che prima della suddetta epoca per ben due volte aveva preso danaro a mutuo da essa vedova Regina, eccitando tutta la sua confidenza con esatte restituzioni, in nessuna maniera avessero potuto li primi Giudici far luogo all'eccezione dalla medesima messa in campo.

Giusta poi fosse, e degna la sentenza cadente in appello di venir confermata quanto alla seconda parte, giacchè non avesse in primo giudizio il sig. Conte Cotti sostenuto, se non se che la sua semplice sottoscrizione apposta alla scrittura d'obbligo in discorso in nessuna maniera potesse farlo ravvisare legalmente coobbligato verso la intuante, e la supposizione da esso soltanto avanzata nel giudizio d'appellazione, di aver cioè sottoscritto la detta scrittura in qualità di fideiussore della moglie, non lo fosse stato che all'opportunità del giudizio, dopo cioè che la sentenza stessa cadente in appello l'avea persuaso, che invano cercava di far credere alla giustizia che per giuoco avesse egli sottoscritto il detto chirografo; che possibile era che l'obbligazione dalla di lui consorte consentita potesse ravvisarsi inefficace come impingente nella disposizione del Senatus-consulto Macèdoniano, e che tale vizio potesse comunicarsi alla di lui obbligazione qualora questa venisse riputata soltanto fideiussoria; onde nessuna deferenza meritasse tale tardiva supposizione, e ciò posto non si potesse dal detto sig. Conte addurre altro motivo della sua sottoscrizione come sovra apposta alla scrittura 1.^o settembre 1825, salvo quello della di lui intenzione di rendersi coobbligato.

E se tale era stata l'intenzione del sig. Conte, senza alcun fondamento pretendesse egli sottrarsi all'esecuzione di un'obbligazione da lui consentita, supponendo anche quella non esternata nelle forme legali.

Ammesso anche, che la semplice sottoscrizione senza espressione di qualità di teste, o fideiussore da taluno apposta ad un chirografo esteso, e sottoscritto da un terzo, non fosse sufficiente per indurre una coobbligazione, allorquando qualche plausibile motivo si presenta di una simile sottoscrizione, altro che quello di assicurare il creditore della coobbligazione predetta; ma allorchè nessun'altra causa si presenta della sottoscrizione, e soprattutto quando questa vedesi apposta da persona strettamente congiunta coll'estensore, e primo soscrivente la privata scrittura, si avesse una vera presunzione legale, una vera prova, che quella volle essere coobbligata.

Nè mancassero all'appoggio dell' invocata presunzione legale li principii del diritto comune.

Si trovassero questi nella nota azione *quod iussu*, che le leggi Romane accordavano a colui, il quale d'ordine d'un individuo avesse mutuato ad un altro una somma di danaro.

Di questo mandato, da cui ne nasceva a favore del creditore un'azione *in solidum* contro il mandante, i Romani Giureconsulti ne deducevano la prova dal fatto solo della sottoscrizione apposta dal mandante al chirografo passato dal mutuatario.

Il Giureconsulto Ulpiano nel § 4 della legge 1.^a ff. al titolo precitato *quod iussu*, rispondeva che = *Sed et si servi chirographo subscripserit dominus, tenetur quod iussu.*

Nè si dicesse, che queste massime ristrette alle obbligazioni contratte dai servi, o dai figliuoli di famiglia, non siano applicabili a quelle della moglie rispetto al di lei marito, giacchè il fondamento di quella regola consistesse in quel tacito mandato, che risultava dal consenso, che la persona riputata di qualche superiorità prestava al mutuo fatto ad altra persona da lei in qualche modo dipendente.

E se non potessero ravvisarsi di eguale podestà, e dipendenza li vincoli esistenti tra marito, e moglie, subentrasse nella specie rispetto alla signora Contessa Cotti quella qualità d'*insultrice del marito*, che quest'ultimo non potesse ricusarle, tuttochè egli cercasse di limitarne l'estensione, qualità questa, di cui sono egualmente capaci e le mogli, e le figliuole di famiglia, come dalla legge 7 ff. *de institor. act.*

Tali principii all'appoggio della sostenuta presunzione legale, che bastasse la sottoscrizione di un chirografo per indurre la coobbligazione, emergessero egualmente dalla nota regola additata da tutti gl'interpreti, che = *Subscriptio est illa, quae animat, et informat scripturam, ut ea censeatur subscriptentis perinde ac si tota per eum conscripta esset.*

Motivo per cui (salva la prova contraria) niente meno efficace si reputasse l'obbligazione da taluno con-

tratta colla semplice sottoscrizione di un chirografo = *Quamvis corpus scripturae exharatum esset manu eiusdem, cuius favore constet; puta in scriptura obligatoria, manu eiusdem creditoris, dum subscriptio est illa, quae animat, seu perficit* = (Deluca de iudiciis disc. 29, nn. 21 e 22; Leg. 26 ff. de pignor. et hyp. § 1; Voët tom. 1, lib. 22, tit. 4, § 11, pag. 782, vers. *Non etiam repugnat.*

Ciò stante inutile fosse il trattenersi sul fondamento delle maggiori considerazioni, che spinsero il R. Tribunale a pronunciare in odio del sig. Conte la condanna al pagamento delle L. 3m., di cui si agiva.

Ed il R. Senato con sentenza 24 agosto 1829 refer. D. Quaranta dichiarò tenuti li signori Conte e Contessa consorti Cotti solidariamente verso la vedova Regina al pagamento delle L. 3m., di cui nella scrittura 1.º settembre 1825, coi proposti interessi, salve tra essi signori consorti Cotti in altro giudizio le rispettive ragioni = Spese tra tutti compensate.

MATERIE DIVERSE.

Proventi di annualità — Sentenza di condanna
— Appellabilità — Art. 8 del R. Editto
giudiziario.

Frequentissime sono le questioni, che insorgono circa l'appellabilità o non delle sentenze de' Tribunali di Prefettura: una recentissima ci venne testè proposta da un Associato al *Diario*, che noi risolviamo con la fattispecie e relativa decisione Senatoria, di cui segue il tenore:

Il Regio Tribunale di Prefettura sedente in Mondovì con sua sentenza del 6 di aprile 1826, notificata lo stesso giorno, ha dichiarato tenuto Andrea Deandreis a pagare al Sacerdote Stefano Ferraris la somma di lire 666, 72 centesimi per ammontare di varie annualità decorse dal 1821 sino al 1824 sovra la capitale somma di lire 4000 genovesi ridotte a lire 2800

di Piemonte, la qual somma lo stesso Deandreis aveva promesso solidariamente con altri coobbligati di restituire secondo le convenzioni contenute negli instrumenti dell' 8 di luglio 1799, e del 10 di febbraio 1800.

Interpose appello da questa sentenza il Deandreis sotto il 13 dello stesso mese d'aprile, e con lettere di citazione del 3 giugno successivo quello introdusse davanti il Reale Senato per motivi di gravame.

Comparse ivi le parti, le eccezioni preliminari riguardavano sostanzialmente al punto se fosse o non appellabile la causa.

L'appellato Sacerdote Stefano Ferraris osservò che le sue istanze fossero dirette soltanto sui proventi dell'accennato capitale; che non si mosse questione intorno a quest'ultimo; che la somma a lui dovuta in forza della sentenza cadente in appello non era che di lire 666 72, e che per conseguenza non poteva essere la causa appellabile per difetto di somma.

L'appellante Deandreis soggiunse che trattandosi di proventi di un capitale, i quali possono aver tratto di conseguenza, non doveasi riguardare soltanto l'ammontare dell'annualità, ma eziandio il valore del capitale; che tale era la massima forense adottata in simile materia; e che d'altronde era insussistente l'eccitamento fatto dall'appellato, mentre si era dal Magistrato senza alcuna esitazione, e senza conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato generale diggià ammessa l'introduzione dell'appello.

Fu pertanto la causa da ambe le parti coltivata anche in merito, e con ordinanza del 13 gennaio 1827 venne la medesima assegnata a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato generale.

Emanarono queste il 20 del successivo mese di aprile, e in esse opinò l'Ufficio potersi dal Magistrato Supremo, ritenuta la causa, provvedere in merito a termini di ragione, e giustizia.

Nelle suddette conclusioni si fecero i seguenti riflessi:

Che l'art. 8 del R. Editto 22 settembre 1822 stabilendo che le sentenze non saranno appellabili, salvo

nelle cause eccedenti il valore di lire 1200, sembrava abbastanza indicare, che per determinare questa appellabilità non si dovesse soltanto aver riguardo al contenuto della sentenza, ma bensì anche all'oggetto, alla materia, alla causa intiera che diede luogo a quella;

Che nella sentenza di cui si trattava, l'oggetto della causa si aggravava precisamente sovra una somma di lire 2800, e quantunque la condanna fosse ristretta alli semplici proventi di lire 666, 72, ciò non ostante questa poteva avere tratto consecutivo per gli anni futuri, e le conseguenze della sentenza essendo incerte, non potevano perciò calcolarsi.

Osservò inoltre che li motivi della sentenza cadente in appello essendo fondati sulla obbligazione solidaria de' coobbligati, sulla non fatta contestazione del credito, non si poteva a meno d' inferire da questi motivi che il Tribunale conobbe implicitamente anche della causa intiera, cioè della somma per la quale si chiedevano le annualità dal Tribunale stesso concesse colla sua sentenza.

Ed il R. Senato con sentenza del 23 di aprile 1828 ref. D. Vacha dichiarò tenuto il Deandreis verso il Prete Ferraris al pagamento della metà de' proventi, e del censo, di cui negl' instrumenti dell' 8 luglio 1799, 10 febbraio 1800, 13 giugno 1806, e 1 marzo 1821, in quella somma che sarebbe stata accertata e liquidata, e mandò per l'altra metà al Prete Ferraris di proseguire prima d'ogni cosa le sue istanze contro gli eredi del fu Giovanni Battista Vassallo.

Arte di flebotomo e di veterinario — Notaio esercitante la medesima — Incompatibilità.

L'Autorità Superiore si trova spesso nel caso di dover risolvere quesiti veramente singolari; e ciò poi, che molto fa meraviglia, si è, che siffatte richieste hanno sempre luogo intorno a fatti avvenuti e veritieri. Di questa tempera si è il quesito che ora riferiamo. Fu col medesimo chiesto se l'esercizio dell'arte di flebotomo, e singolarmente di quella di veterinario, fosse

incompatibile coll' esercizio del notariato; e fu risposto, che se il designato Notaio eserciva non teoricamente, ma praticamente l'arte veterinaria, sarebbe al certo sconveniente, ch' egli continuasse nell' esercizio del notariato.

Tutore — Rendimento di conto —
Ricorso in nullità — Sentenza — Esecuzione.

Il tutore non debbe rendere il conto in *folla*, come si suol dire, ma sibbene ha a presentare i libri dell' amministrazione, fare i conti e sottoporli alla disamina (decis. del Senato di Torino dell' 11 di settembre 1734 ref. D. Demorra in causa del Concorso Braja).

Si presume in dolo il tutore, se i conti sono intricati, e principalmente quando non siasi fatto l' inventario dei fondi del pupillo: *ivi: = « Hoc pacto idest inventario non confecto, iure arguitur, tutorem velle non tantum pupilli bona administrare, sed nonnulla forsan ex his impune sua facere ».*

Il ricorso in nullità, che si propone contro le sentenze de' Tribunali subalterni, e contro le sentenze de' Tribunali Supremi, non sospende l' esecuzione della sentenza impugnata siccome nulla.

Assisie — Avvertenze ai Prefetti in occasione delle medesime.

L' Autorità Superiore ha indiritto il 7 di settembre 1829 la seguente Circolare ai signori Prefetti dei Tribunali dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte: — Con lettera del 14 agosto p. p. (V. *Diario* pag. 143 e 144 del corrente vol.) il Reale Senato trasmettendo a V. S. Ill.^{ma} la nota de' luoghi, in cui ella debbe tenere le assisie da darsi in quest' anno ai signori Giudici ed altri Uffiziali di giustizia de' Mandamenti che compongono il 3.^o cantone, le ha segnato le principali avvertenze, sulle quali importa ch' ella fissi la sua attenzione.

Fra queste havvi quella d' indagare se vengono eseguite le provvidenze riguardo ai Procuratori. Accen-

mandole queste provvidenze, il Magistrato intese, come ella può ben comprendere, di parlar di quelle contenute nel Manifesto Senatorio del 17 marzo p. p., colle quali si ebbe in mira di far cessare i gravi abusi che il ministero de' Procuratori aveva introdotto nel maggior numero delle Giudicature a grave danno della pronta e retta amministrazione della giustizia.

Sebbene io vada persuaso che ella sarà per adoperarsi con tutto lo zelo che la distingue nel corso delle assisie che sta per intraprendere, e che non tralascierà alcuna di quelle indagini che il Magistrato le ha prescritto di fare in tale occasione, non posso tuttavia tralasciare di raccomandarle principalmente di avvertire ben bene se si eseguisce il disposto dal sopraccitato Manifesto, con farsi render conto delle persone che li signori Giudici sogliono ammettere a rappresentare le parti, allorquando queste non possono comparire personalmente, e richiamarli alla esatta osservanza dello stesso Manifesto, qualora avesse a riconoscere che si andassero scostando dalle Sovrane disposizioni col medesimo promulgate.

Nella lusinga che ella vorrà seriamente occuparsi di questo importante articolo, dal quale dipende in gran parte il buon andamento delle cose nelle Giudicature, ho l'onore, ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Nuova-York, 3 agosto 1829. Un nostro negoziante dedito all'ubbrachezza si è presentato al Tribunale di polizia, domandando di essere incarcerato almeno per sei mesi, con la speranza che questa reclusione potesse correggerlo del suo vizio. I Magistrati, sul riflesso che l'ardimentoso non avea propriamente domicilio determinato, e che per conseguenza poteva considerarsi come in istato di vagabondaggio, lo hanno condannato nella pena del carcere per mesi 6, pena che appunto pronuncia *contra vagos* la legge nostra. Il *graziato* parti manifestando al Tribunale tutta la sua gratitudine per un tal atto di compiacenza.

Brusselles, 2 settembre 1829. Gli abitanti di questa Città e delle circconvicine avendo fatto richiami intorno all'obbligo che loro corre di estendere i loro atti civili e giudiziali nella lingua belgica, che parlano soltanto i rurali delle varie contrade del Brabante e dell'antica Fiandra, il Re de' Paesi-Bassi sul rapporto del Ministro dell' interno e della giustizia, con suo recente Decreto ha modificato salquanto le disposizioni attualmente in vigore sull' uso della lingua detta *nazionale*.

Padova, 5 settembre 1829. In uno degli ultimi numeri del nostro Giornale della italiana letteratura sonosi annunziati i due libri seguenti, che sono anche encomiati dai nostri Curiali: *Introduzione allo studio della legislazione*, di F. M. FRANCESCHINIS — *Della prova in genere, della prova per confessione, e della prova per documenti*, di Carlo Giuseppe PRATOREVERA. Lo stesso Giornale dà di quest' ultima opera un sunto, e dichiara pure in brevi parole lo scopo della prima.

Aix, 7 settembre 1829. La Corte Reale sedente in questa città ha deciso, che il marito è risponsale della dote della moglie sua, allorquando alle scadenze indicate non ha fatte le diligenze necessarie ed opportune, onde incassarla.

Tolosa, 8 settembre 1829. Allorquando la delegazione, quantunque accettata, non venne accompagnata dalla novazione, il debitore delegato può opporre al creditore *delegatario* le stesse eccezioni, ch' egli potrebbe opporre al suo creditore diretto. Così pronunciò la nostra Corte Reale nella causa Vergnes e Duroy.

Nîmes, 9 settembre 1829. Il sig. Bertet speciale avea intrapreso un viaggio per alcuni affari urgentissimi, e durante l' assenza di lui, avea dato l' incarico di vegliare sulla officina farmaceutica ad un suo allievo, il signor Salaville. Il *Maire* instruito di ciò diede ordine a questi di cessare sul campo la preparazione e la vendita di ogni sorta di rimedii; e non avendovi il medesimo obtemperato, fu tradotto dinanzi al Tribunale correzionale sull' istanza del sig. Procuratore del Re. Il Tribunale non trovò, che vi fosse nel fatto contravvenzione ad alcuna legge, ed ha assolto l' accusato. Il Pubblico Ministero interpose appello da questo giudi-

cato, e la Corte di Nîmes, in sua riparazione, condannò Salaville nella multa di franchi 25, e nelle spese. —
 » Attesochè gli alunni speciali (così si legge nei motivi della sentenza) possono bensì senza contravvenire alle leggi preparare essi stessi e vendere i medicamenti nelle spezierie, ove si trovano, in quanto che sono sorvegliati dai loro capi; ma che nel caso, in cui l'assenza loro fosse tale a non poterli bastantemente invigilare, l'Autorità competente ha il diritto di far chiudere quelle farmacie, nelle quali quegli alunni fossero rimasti soli; — Attesochè nel concreto lo speciale Bertet è assente, e, quel che è più, trovasi persino fuori del Regno..... ».

Parigi, 12 settembre 1829. Il presidente del Tribunale di commercio della Senna si sta occupando intorno ad alcuni nuovi provvedimenti riguardanti a cose commerciali. I Giudici si sono già convocati in due distinte adunanze, ed ivi sonosi nominate due commissioni incaricate, cioè l'una di esaminare que' miglioramenti, che si potrebbero introdurre in materia di fallimenti; e l'altra quelli, che si potrebbero fare sul modo di estendere le sentenze.

— È stato posto in vendita da pochi giorni il 5.º vol. del *Corso compiuto dell'economia politica pratica* di G. B. SAY. Il 6.º ed ultimo vol. è in torchio, e fra breve sarà in luce. Nessuno ignora essere il signor Say annoverato fra i primi economisti della nostra età.

— Il pubblico Ministero, siccome quello, che è investito del diritto illimitato d'invigilare sopra i Notai, può farsi spedir copia delle deliberazioni prese dalle Camere Notarili in materia di disciplina, e di avere in comunicazione le carte prodotte dal Notaio accusato. Così ha deciso la nostra Corte di Cassazione.

Torino, 19 settembre 1829. S. M. con R. Patenti date nel R. Castello di Agliè il 15 del corrente si è degnata di fare le seguenti nominazioni ne' Tribunali di Prefettura dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte, cioè ha nominato il Cavaliere Giuseppe Agosti, già Avvocato de' poveri presso il Tribunale di Alessandria, a Reggente lo stesso Tribunale col titolo

e grado di Senatore; l'Avvocato Carlo Martelli, già Prefetto in Casale, ad Avvocato de' poveri in Alessandria col titolo e grado di Senatore; l'Avvocato Gian Carlo Cagnone, già Prefetto in Alba, a Prefetto del Tribunale di Casale; l'Avvocato Giuseppe Marangoni, già Vice-Prefetto nel Tribunale di Novara, a Prefetto di quello d'Alba; l'Avvocato Giuseppe Caldera, già Vice-Prefetto del Tribunale d'Alessandria, a simile posto in quello di Novara; l'Avvocato Giuseppe Antonio Boltri, già Assessore Istruttore nel Tribunale di Cuneo, a Vice-Prefetto in quello d'Alessandria; l'Avvocato Pietro Cavalli, già Prefetto in Biella, a Prefetto del Tribunale di Vercelli; e l'Avvocato Camillo Simonino, già Avvocato Fiscale in Alessandria col titolo, grado ed anzianità di Prefetto, a Prefetto del Tribunale di Biella.

— Con R. Brevetto della stessa data S. M. ha nominato Gio. Angelo Merzari all'Ufficio di Sindaco del Comune d'Ottone, Provincia di Bobbio, per tutto il biennio 1829, 1830.

— Con altre Sovrane Patenti S. M. si è degnata di autorizzare Giuseppe Bonino a ricevere ed autenticare, tuttochè non Notaio, gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto-Segretario di Giudicatura, esclusi i soggetti all'insinuazione.

— Il fasc. XIX del *Codice Fabriano*, che abbiamo annunciato nel num. precedente del *Diario*, comprende, fra le altre cose, il ritratto di ANTONIO FABRO, il frontispizio, la prefazione dell'Editore Torinese, quella dell'Autore, l'elogio di questi scritto dal chiar. Senatore nel Senato di Savoia Giacinto Avet, stato fedelmente voltato in latino dall'egregio Avvocato Giuseppe Latty, autore della *Summa Fabriana*, la quale si farà pubblica ne' successivi fascicoli, che compieranno l'opera, di cui si avrà pure un indice copioso ed accuratissimo, già incominciato nel fascicolo medesimo.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 13



TORINO

26 settembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

**Sentenze di Tribunali stranieri — Suddito de'
 Regii Stati — Citazione — Esecuzione.**

*Sentenza profferta da un Tribunale straniero contro
 un suddito dei Regii Stati rappresentato da un Cura-
 tore ad lites deputatogli d'ufficio, dichiarata non ese-
 cutoria in essi Regii Stati.*

L'I. R. Tribunale Commerciale di prima istanza di
 Pavia con sentenza 3 marzo 1820 pronunciò essere te-
 nuto il sig. Luigi Traversi, abitante in Mede di Lo-
 mellina, a pagare nel termine di giorni tre alli signori
 fratello e sorelle Pellegrini, eredi di Bernardo Pelle-
 grini, dimoranti in Pavia, la somma di L. 6m. oltre
 agli interessi, e spese, portate da due cambiali 30
 giugno 1816 state tratte in Pavia da Carlo Ferrari a
 favore di Bernardo Pellegrini sopra il detto Luigi Tra-
 verseri, domiciliate in tal tempo in Milano, e dal me-
 desimo accettate pagabili nella stessa Città, al domi-
 cilio della ditta Gio. Battista Negri.

Bramosi li fratello e sorelle Pellegrini di ottenere
 l'esecuzione di questa sentenza, munironsi di lettere
 rogatorie del Tribunale d'appello sedente in Milano
 del 9 novembre 1820, dirette al R.º Senato di Pie-

Vol. XIV.

TORINO
 PERIODICO
 FRANCO

monte, onde permettesse tale esecuzione; e con lettere citatorie del 16 giugno 1821, precedute da conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, si mandò citare il sig. Luigi Traversi per dir cause, per quali non si dovesse dare esecuzione alla sentenza prenarrata.

Legittimatosi il giudizio da ambe le parti, si oppose il convenuto Traversi alla chiesta esecuzione della sentenza surriferita, allegandone la nullità radicale, poichè non essendo egli domiciliato negli Stati Austriaci, ma bensì in Mede di Lomellina, Stato Sardo, non avesse potuto venir legittimamente evocato se non che dinanzi li Magistrati locali, e quand' anche poi per ragione della seguita promessa, ed accettazione di cambiali avesse potuto venir evocato davanti ai Tribunali Austriaci, il foro per lui competente sarebbe stato il Tribunale di Milano, luogo del destinato pagamento, e giammai quello di Pavia, da cui fu profferita la narrata sentenza.

Risposero gli Attori primieramente, che a norma del § 85 delle Imperiali, e Reali Patenti del 9 settembre 1785, lo straniero poteva essere convenuto davanti il Tribunale dell' attore; che trattandosi di un giudizio esecutivo, non si doveva badare ad altro se non che al punto, se si fosse o non dato esecuzione al giudicato del Tribunale di Pavia.

Quindi osservarono, che la declinatoria del foro proposta dal Convenuto non poteva venire ammessa terminato il giudizio, e che il silenzio osservato su questo punto induceva una tacita acquiescenza del Convenuto al foro di quel Tribunale, da cui venne giudicato; e di ciò trassero argomento dalla Legge ult., Cod. *de except. et praescript.*

Aggiunsero al fine, che nel giudizio seguito davanti il Tribunale di Pavia essendosi osservate esattamente le forme prescritte dal Regolamento giudiziario Austriaco relativamente agli stranieri assenti, avendo il Convenuto ricevuto il libello di citazione cogli uniti titoli, e l' *editto*, con cui gli era stata notificata la nomina di un curatore alle liti, esso perciò aveva tacitamente acconsentito, a quanto avrebbe operato il detto curatore in favore di lui, e rinunciato alla de-

clinatoria di cui si trattava, la quale in nulla si rapportasse all'ordine pubblico, ma al solo interesse privato, ed in tal guisa preclusa la via a se stesso onde proporre l'oggettata nullità, non proveniente d'altronde dalla materia discussa in giudizio, ma soltanto dalla differenza del domicilio del Convenuto.

Sul punto pregiudiziale della proposta nullità venne con ordinanza 31 maggio 1822 assegnata la causa a sentenza previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, il quale premettendo che in tale giudizio di deliberazione si dovea specialmente vegliare, acciocchè non venisse offesa la giurisdizione del R. Senato nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di prima istanza di Pavia, si limitò ad osservare, che essendosi gli Attori attenuti a quanto prescrivono le leggi Lombardo-Venete pei casi, ne quali il reo convenuto dimori fuori degli Stati Austriaci, od in luogo ignoto, non ravvisava che l'implorata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia involvesse pregiudizio veruno della giurisdizione del R. Senato;

E non credette l'Ufficio di sua attribuzione l'entrare nella disamina della competenza prelativa tra il Tribunale di prima istanza di Pavia, e l'Imperial Real Tribunale d'appello di Milano, non ispettando ad esso di determinare le forme, e i gradi di giurisdizione de' Tribunali stranieri.

Il R. Senato con ordinanza di voto del 22 marzo 1823 mandò alli fratello e sorelle Pellegrini di presentare gli atti precedenti all'appuntamento del 12 febbraio 1820.

Presentatisi in giudizio questi atti, persistettero gli Attori nella chiesta esecuzione della sunnarrata sentenza del Tribunale di Pavia.

Per parte del convenuto, si osservò che lo scopo del Reale Senato nel pronunciare la precitata ordinanza era stato di riconoscere dagli atti precedenti all'appuntamento 12 febbraio 1820, se fosse vera l'allegazione degli attori, *che esso Traversi ricevette il libello di citazione cogli uniti titoli, e l'editto col quale gli venne notificata la nomina del Curatore deputato ad lites*, e ciò premesso soggiunse, che siccome

dal tenore del decreto 23 dicembre 1819 risultava che l'intimazione del libello del 13 stesso mese non era stata fatta a lui in persona, ma soltanto al Curatore deputatogli, rimanesse perciò escluso che egli avesse avuto notizia dell'azione intentata contro di lui, e non gli si potesse imputare di non aver proposto la declinatoria del foro in tempo utile, nè inferirsi per conseguenza il tacito di lui assoggettamento al Tribunale di Pavia.

Osservò inoltre, ch'ella fosse cosa assurda, che un suddito di S. M. Sarda potesse in tal guisa esser giudicato da un Tribunale straniero senza avere la menoma contezza di quanto si propone contro di esso, e che del rimanente la disposizione contenuta nel già citato § 85 delle Imperiali Reali Patenti 9 settembre 1785, non potesse essere obbligatoria per li sudditi di S. M. Sarda, se non corroborata da reciproca convenzione.

Replicarono gli Attori, che per quanto riguardava la legittima citazione del Convenuto, loro incumbesse soltanto l'obbligo di provare ch'egli era stato citato a norma delle leggi austriache, e per maggior prova di ciò produssero per estratto 17 gennaio 1823 il § 85 delle succitate Imperiali Reali Patenti, e la formola di citazione prescritta per gli assenti dal Regolamento giudiziario.

Quindi un altro certificato del Tribunale di Pavia del 23 dicembre 1819 per estratto 17 maggio 1824, dal quale avrebbe risultato, che il libello di citazione era stato a norma delle leggi consegnato alle poste coll'indirizzo al sig. Traversi, onde gli venisse trasmesso.

Eccepi di nuovo il Convenuto, che quantunque nell'art. 85 del Regolamento 9 settembre 1785 si prescrivesse il modo con cui dovevano citarsi gli stranieri, in esso però non si facesse menzione de' casi in cui un estero potesse essere evocato nanti i Tribunali di Lombardia, tanto più che nello stesso § 85, cui si riferiva l'art. 391 del nuovo Regolamento giudiziario, non si facesse menzione alcuna della necessità di consegnare *alla posta il libello* di citazione; che d'altronde la consegna del libello alla posta non giustificava in nessun modo che

lo avesse ricevuto, essendo noto massimamente, che i plicchi provenienti dall'estero non si ricevono se non sono affrancati.

Assegnatasi in questo stato di cose la causa a sentenza, e defertisi di nuovo gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Gen., questi in sue conclusioni 7 dicembre 1825 restringendo le sue osservazioni, atteso quanto già da esso crasi rilevato nelle precedenti sue conclusioni 6 marzo 1823, come disse, alle nuove eccezioni del Convenuto, osservò che il principale ragionamento di questo si riduceva a ciò che l'intimazione del libello 13 dicembre 1819 non essendo stata fatta a lui in persona, ma bensì al curatore deputatogli, egli per ciò non avesse potuto venir legittimamente condannato.

Su tale punto si potesse riflettere, che legittima si è la condanna pronunciata da qualsiasi Tribunale tuttavolta che dessa è conforme alle leggi giudicarie, a cui il Tribunale vada soggetto, epperò accertato che fosse l'ordine del procedimento a cui soggiace un Tribunale straniero, per determinare se legittima o non sia una condanna profferita dal medesimo, bastasse di gettare un occhio sull'adempimento, od ommissione delle formole prescritte, senza internarsi nello scrutinio della perfezione, od imperfezione della legge che le prescrive, disamina questa, che non essendo permessa intorno alle leggi patrie, tanto meno potesse aver luogo intorno a quelle di un paese straniero.

Prescrive il § 498 del Regolamento del processo civile del Regno Lombardo-Veneto al capitolo 31 relativamente all'intimazione dei decreti, « Che allorquando l'Attore farà l'indicazione che il reo convenuto dimori fuori di Stato, e non ha notizia del luogo della di lui dimora, si dovrà costituire al reo convenuto, a di lui pericolo e spese, un curatore che lo rappresenti, e gli si renderà noto tutto quanto mediante pubblico editto, affinchè il medesimo possa nominarsi un patrocinatore ».

E successivamente al § 499 si stabilisse, « Che se fosse noto il luogo della dimora fuori Stato, si dovrà, oltre la pubblica notificazione prescritta nell'anzidetto § 498, consegnare alla posta il libello presentato contro

» il reo convenuto col debito indirizzo, e riportarne
 » dall'Ufficio di posta un certificato, ossia ricevuta
 » della seguita consegna ».

Da quest'esposizione della procedura civile del Regno Lombardo-Veneto, e dai fatti di cui negli atti, risultasse pienamente, che il Tribunale di Pavia non si era discostato punto dall'osservanza di tali leggi giudiziarie, mentre il medesimo aveva mandato citare il Traversi nel modo prescritto per gli assenti, che si era mandato spedire il libello di citazione per mezzo delle poste, che si era deputato un Curatore *ad lites*, il quale ne avea assunte le veci e la difesa, e medesimamente risultasse che la contestazione della lite era stata fatta in contraddittorio legittimo di questi, che la condanna era stata proferita in seguito a tutte le citate formole di procedimento.

Sembrasse quindi inutile il dire del Traversi di non essere stato citato in persona, poichè non fosse necessario a norma delle leggi; inutile il dire che non si fosse assoggettato al Tribunale di Pavia, poichè legittimamente rappresentato da un Curatore; inutile finalmente l'osservare, che non avesse potuto proporre la declinatoria, perchè non proposta dal Curatore, questi avesse involto nel suo fatto il principale che egli rappresentava.

Nè valesse l'osservazione fatta dal Traversi che non gli fosse pervenuto il libello, e che non fosse affrancato, poichè non risultasse in alcun modo, a norma del regolamento giudiziario Austriaco, che a stabilire legittima la citazione dello straniero fosse necessario che gli pervenga il libello, o che sia affrancato, ma bastasse soltanto, che gli sia spedito per mezzo delle poste, poichè in caso contrario sarebbe sempre stato facile eludere la citazione col negare la ricevuta del libello.

E maggior forza non potesse avere l'argomento tratto dalla necessità di una pubblica convenzione tra lo Stato Sardo e lo Stato Austriaco, per rendere obbligatorio ai sudditi di S. M. Sarda il procedimento giudiziario Austriaco, poichè questo non affettasse nullamente l'ordine pubblico, ma soltanto li privati interessi, e non potesse affettare se non che coloro, che si assoggettano in qual-

che guisa al medesimo, o per ragion di domicilio, o per ragion di contratto, e questo fosse il caso del Traversi che contrattando negli Stati Austriaci avea voluto di proprio fatto e consenso assoggettarsi alle leggi Austriache, non solamente in ordine al procedimento giudiziario, ma pur anche relativamente alla materia del contratto; e tale fosse pure il tenore delle RR. CC., le quali per ciò che riguarda la citazione degli stranieri, non permettono alcuna necessità di pubblica convenzione, ma stabiliscono la formola da osservarsi per qualunque straniero.

Per le stesse ragioni potesse essere di poco momento il rilievo fatto dal Traversi, che il § 85 delle Imperiali Reali Patenti 9 giugno 1786 non determinasse i casi, nei quali uno straniero potesse essere citato nanti i Tribunali di Lombardia, poichè appunto non parlando di tali casi, fosse chiara conseguenza che la legge voleva comprendere tutti quelli in cui uno si assoggetta alli Tribunali Austriaci per fatto proprio. Che se si avesse voluto ancora arrestare sulla significazione della parola *assenti*, si potesse pure riflettere, che quantunque secondo il diritto romano, e le massime ricevute, si chiami assente colui, che *non si sa dove sia, e se esista*, e non quello di cui si sa *la dimora*, ciò non ostante, tale vocabolo nella specie andasse soggetto soltanto alla significazione datagli dalle leggi Lombardo-Venete, dalle quali apparisse, che sotto denominazione di *straniero assente*, s'intendesse anche quello di cui fosse nota la dimora.

E per le ragioni sovra addotte fu in senso l'Ufficio potersi dal Supremo Magistrato commettere al Tribunale di Prefettura della Provincia di Lomellina, nel cui distretto trovasi Mede domicilio del convenuto, di dare esecuzione alla sentenza 3 marzo 1820 dell'Imp. e Reale Tribunale di Commercio di Pavia;

Ma il R. Senato con sua sentenza 21 agosto 1829, ref. D. Sclopis, dichiarò non essere luogo all'esecuzione della sentenza di cui si trattava.

Competenza — Atti di giurisdizione volontaria
 — Permuta di beni spettanti a Cappellania
 — Contumace — Spese di contumacia.

Al Senato si aspetta, anche dopo la pubblicazione dell'Editto 27 di settembre 1822, di approvare per atto di giurisdizione volontaria le permuta, che si facessero tra particolari uomini, e gli amministratori dei beni di una Cappellania (Ordinanza di voto del Senato di Genova del 17 di maggio 1828 ref. D. Solari in causa di Carlo e Michele Fiasella).

Le spese, che debbonsi pagare dal contumace, che si presenta per difendersi, sono quelle soltanto rese necessarie dalla di lui contumacia: sicchè tutte le altre, che l'attore avrebbe dovuto fare se il convenuto invece di rendersi contumace si fosse presentato, hanno ad essere regolate secondo i principii generali (Sent. dello stesso Senato di Genova del 29 di febbraio 1829 in causa Allegrani e Vinelli ref. D. Gratarola).

Le fattispecie, che diedero luogo all'ordinanza di voto, ed alla sentenza del R. Senato Genovese surri-ferite, si possono vedere nel fasc. 2, vol. 4 della nota *Collezione GERVASONI*, che fu testè pubblicato, di cui abbiamo fatto cenno alla pag. 144 del corrente vol. del *Diario*.

Esami a futura memoria — Competenza
 — Commissione a tale proposito.

Sul ricorso Trabucco e Caccia contro la Città di Chivasso emanarono sotto il 16 di settembre 1829 le seguenti conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte: — « Visto il presente ricorso, ecc. Quantunque si possa dubitare se la lite, che si teme dal canto della Città di Chivasso potrebbe essere di cognizione del Magistrato, per la sua natura stessa, cioè se potesse o non riguardarsi come connessa con quella terminata colla narrata sentenza senatoria;

» Crede però l'Ufficio, che questo Supremo Magistrato sia competente a permettere li chiesti esami a

futura memoria pel motivo, che qualunque fosse per essere la temuta lite, competerebbe al sig. Cavaliere co-ricorrente l'elezione del foro per trattarsi di stabili siti in questa provincia, onde eleggendo sin d'ora implicitamente la giurisdizione del Magistrato, è di tutta regola, che dal medesimo si provveda per tali esami, di cui i signori ricorrenti vorranno poi valersi in prima ed ultima istanza innanzi al Magistrato stesso;

» Ma tale commissione vuol essere fatta all'Ordinario di ciascun luogo ove abitano i testimonii, e non già a quello, ove si trova la maggior parte.

» L'Ufficio non dissente pertanto che si conceda la supplicata commissione al Giudice di Casalborgone, ed a quegli altri, nel cui Mandamento si troveranno li testimonii, ed in caso d'assenza, od altro legittimo impedimento a' loro rispettivi Luogotenenti ».

MATERIE DIVERSE.

Legato — Figlia — Dote — Impiego — Spese
d'ultima infermità — Spese funerarie.

Autorevole Persona ha scritto la lettera seguente al sig. Notaio NN. — » Rispondendo al foglio di V. S. M.^o III.^{re} del 10 di questo mese, mi occorre di farle presente sul primo quesito, che il legato fatto da Pietro S. a Rosalia R. nel suo testamento del 3 dello stante da lei rogato, dee senz'altro considerarsi come cosa dotale, dietro la massinia, che il legato ad una figlia, da pagarsele in tempo di matrimonio, si suppone lasciato *titulo dotis*, e non può quindi esigersi senza impiego. In appoggio di ciò si ha il Fabro in cod. lib. 5, tit. 7, def. 18, e la sentenza senatoria del 2 di dicembre 1752 in causa Berneri, ed altre.

» Sul secondo quesito poi debbo dirle essere io di sentimento, che le spese d'ultima infermità, siccome le spese funerarie, non si detraggano dal marito *in dotis restitutione*, dove, avuto riguardo al patrimonio del debitore, le prime non possano dirsi straordinarie, e le altre siano modiche. Ho frattanto il bene, ecc. ecc. ».

Materie Gabellarie — Pelli venienti dall' estero
 — Accensatore — Bolle d' accompagnamento
 delle medesime.

Quesito. Cercasi se l' Accensatore delle Gabelle sia tenuto a spedir bolle d' accompagnamento per le pelli, che vengono dall' estero.

Risp. Si è agitata tale quistione nella causa di Sebastiano Bernardi contro Giambatista Chialvetto, Subaccensatore delle Gabelle nella Città di Savigliano, che verti dinanzi al Magistrato della R. Camera de' Conti.

Interpellato su di ciò il signor Procuratore Generale di S. M. ebbe a riflettere in conclusioni del 16 di aprile 1828, che in tutto il titolo 2.^o dei capitoli annessi al R. Editto del 30 di settembre 1814 non è fatta parola di bolle d' accompagnamento per le pelli provenienti dall' estero, le quali all' art. 1.^o sono semplicemente dichiarate esenti dal pagamento de' diritti di Gabella, per essere già state sottoposte a quelli di Dogana; e che gli articoli susseguenti riferibili tutti alla consegna delle pelli di bestie morte o macellate ne' paesi soggetti alla Gabella non erano in alcun modo applicabili a quelle, su di cui vertiva la controversia.

Fece inoltre osservare che quando dal negoziante si presenti, e si consegna agli Accensatori la bolla di Dogana giustificante la provenienza delle pelli estere, a nissun maggior obbligo può egli andar sottoposto, e che sono bastantemente cautelati gli acconciatori con questo documento, il quale varrà sempre a comprovare la regolarità delle loro compre secondo lo spirito della legge, e che se egli è vero che frequenti possono presentarsi i casi in cui la consegna della bolla di Dogana non possa praticarsi, perchè la vendita delle pelli in essa comprese segua per una parte soltanto, e non per tutte, in tali casi ogni difficoltà vien tolta, adempiendosi al prescritto dall' art. 7 dei succitati capitoli, cioè levandosi dagli Accensatori la bolla in esso articolo specificata, la quale serve certamente di cautela eziandio per le pelli venienti dall' estero, ed accompagnando ove d' uopo la loro domanda con una dichiarazione

del negoziante venditore delle pelli, che esse provengono dall'estero, e fanno parte d'una spedizione giustificata da bolla di Dogana col numero e data da specificarsi.

Fu quindi di sentimento il prelodato signor Procuratore Generale nelle conclusioni surriferite, che a termini della legge non si potesse imporre all'Accensatore l'obbligo di spedire bolle d'accompagnamento per le pelli provenienti dall'estero, quando egli, che vi ha il maggior interesse, non volesse sottoporvisi buonamente; ed il Magistrato della Regia Camera con sentenza 1828 ref. D. Ravicchio ha assolto il Subaccensatore Chialvetto dalle domande per parte del Sebastiano Bernardi in atti proposte, e di cui si trattava.

Società stabilita per un tempo determinato —
Se possa il socio rinunciare alla medesima
senza giusta causa — Indennità.

La seguente fattispecie, e la relativa decisione del Consolato di Torino risolve la quistione, che ci venne testè proposta in punto di società:

Il banchiere Muschietti con scritta del 13 di dicembre 1821 avea contratto società con un tale signor Cocchi per la compra di una quantità di bozzoli non minore di 6m. rubbi per l'annata del 1822.

Dopo maturo riflesso il Muschietti volle risolvere la società, perchè, diceva egli, la campagna serica di quell'anno non avesse troppo buon aspetto, stante la mancanza pressochè totale della foglia dei gelsi, che anzi la perdita fosse quasi sicura.

Il perchè evocato in giudizio il Cocchi, instò per tale risoluzione, chiedendo di far prova di quanto avanti, con offerta intanto di somministrare, mediante garanzia di una nota casa di commercio, e senza interessi, un capitale di L. 15m., somma sufficiente per la continuazione della porzione di filatura del Cocchi.

Sosteneva questi, che non fossero giuste le cause alligate dal Muschietti per risolvere la società in discorso, la quale sarebbe stata utile anzi che dannosa.

Ed il Magistrato del Consolato in tale stato di cose con sentenza del 30 di maggio 1822 dichiarò tenuto il Muschietti a quell'indennità che sarebbe stata accertata e liquidata verso il Cocchi, salvo fra giorni tre eleggesse di eseguire la scrittura del 13 dicembre 1821, di che trattavasi, colle spese.

Gabellotti — Altri venditori di robe al pubblico — Pesì e misure — Ritenenza di pesi marcati non giusti — Art. 23 dell' Editto 25 di giugno 1816 — Art. 43 del Regolamento annesso al Manifesto Camerale del 29 di luglio 1826.

Il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti sulla rappresentanza fattagli dal signor Procuratore Generale di S. M., con suo ordinato del 9 di settembre 1829, prevalendosi anche della facoltà accordatagli dalla R. legge pel Regolamento de' pesi e misure, ha dichiarato e dichiara quanto segue:

1.^o Che l' art. 23 del R. Editto del 25 di giugno 1816 è mantenuto nel suo pieno vigore; che conseguentemente i Gabellotti, che non facessero il giusto peso agli accompratori, s' intenderanno in contravvenzione al detto articolo, ed incorreranno nella pena del pagamento di L. 200 antiche di Piemonte per ciascuna contravvenzione, la quale pena sarà estensibile anche ad una pena corporale secondo il dolo del contravventore.

2.^o Che la sola ritenenza di pesi marcati, i quali siansi quindi resi non giusti, tanto dai Gabellotti, che da qualsivoglia altro venditore di generi e robe al pubblico, forma contravvenzione alla prima parte dell' art. 43 del Regolamento per li pesi e misure, fatto noto con Manifesto Camerale del 29 di luglio 1826, e debbe perciò essere punita colla multa di L. nuove 10 a 25.

Lo stesso Magistrato Supremo ha incaricato il prelodato signor Procuratore Generale di S. M. di far noto quanto avanti ai Tribunali di Prefettura, all' Ufficio

del Vicariato della presente Città, ed ai Giudici di Mandamento, con trasmettere loro copia dell' ordinato medesimo, locchè ebbe egli ad eseguire con sua lettera circolare del 22 di settembre 1829.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Berlino, 5 agosto 1829. Un' attrice di uno dei nostri teatri, moglie di un celebre attore, e madre di sette figliuoli, mentre trovavasi incinta per l' ottava volta, diede il veleno ai due ultimi fanciulli, temendo, che il marito suo, morendo ella, li malmenasse, perchè avesse gravi sospetti di colpa in lei. Una forte dose d' oppio operò pur troppo, e le innocenti creature perirono. I segni straordinarii di pentimento furono gli accusatori della snaturata madre. Si assunsero le opportune informazioni, ed il fatto fu provato. Il Tribunale di prima istanza condannò l' attrice nella pena de' lavori forzati per anni 30. Fu interposto appello, e la sentenza fu riformata, poichè venne giustificato mercè di relazioni di Medici e di altre prove, che l' accusata ogni qualvolta era incinta, aveva dati manifesti segni di demenza, e che nella circostanza del commesso delitto trovavasi essa in uno stato di compiuta alienazione mentale. I Giudici ordinarono quindi, che avvenendo ad essa una nuova gravidanza, fosse sottoposta ad una vigilanza speciale durante il tempo della medesima.

Lipsia, 8 agosto 1829. Le nostre officine tipografiche non sono mai inoperose, e soprattutto si occupano nella stampa di cose legali. Si parla ora di riprodurre l' opera seguente: » Michaelis Pselli Synopsis legum versibus iambis et politicis, cum latina interpretatione, et notis Francisci Bosqueti Narbonensis, selectisque observationibus Cornelii Siebenii iuriconsulti et in Gymnasio Amstelodami antecessoris, etc. ». In essa si trovano sugosamente raccolte le principali regole del gius civile, e benchè nella medesima non si risalga sino alle ragioni e ai fonti delle leggi, che vi si accennano, pure la sua lettura potrà molto giovare ad una più piena e perfetta cognizione del diritto Romano Giustiniano.

La prima edizione compinta di questo libro fu procurata al pubblico da Francesco Bosquet, giureconsulto di Narbona, colle stampe di Parigi nell' anno 1632.

Lilla, 6 settembre 1829. Un tale Richard, militare, fu tradotto avanti il consiglio di guerra sedente in questa città per verbali ingiurie profferite contro il signor Grève aiutante nato in Prussia con le seguenti parole: *Prussien, déserteur de ton pays, tu n'oserais y retourner dans la crainte d'être fusillé.* Il difensore di Richard sosteneva, che il qualificare un Prussiano, un Austriaco, un Inglese, un Russo od un Turco, di Prussiano, d' Austriaco, d' Inglese, di Russo o di Turco, non è ingiuriarlo. E chi mai vi sarà (proseguiva l' Avvocato difensore), che non tengasi onorato del nome della patria sua? Il soggiugnere poi ad un Prussiano, ch' ei lasciò il suolo natale per servire la Francia, ben lungi di essere ciò un oltraggio, egli è un vero elogio. Nessuno al certo potrebbe biasimare l' Aiutante Grève di avere abbandonato la Prussia per entrare ne' nostri eserciti, onde poter seguire rarissimi esempi di coraggio, e d' eroismo non comune. L' accusato fu quindi assolto dall' accusa ascrittagli senza costo di spesa.

Amers, 10 settembre 1829. Da qualche tempo in quà sono frequenti nelle nostre provincie le false testimonianze in giudizio, soprattutto fra le persone del volgo. Molti inquisiti di questo genere di delitto debbono comparire avanti alle assisie prossime. I Parrochi dovrebbero, massime nello avvicinarsi le assisie, ricordare dal pergamo ai loro parrocchiani la santità del giuramento, e di far loro sentire di quale gravissimo crimine rendasi colpevole verso Dio e verso gli uomini colui, che prende la divinità a testimone della menzogna.

Douai, 14 settembre 1829. Con sentenza del 12 del corrente settembre, la nostra Corte Reale ha deciso, che non vi ha luogo a procedimento pel delitto di sensaria clandestina in una Città di commercio, dove l' organizzazione di cambio e de' sensali non è degli agenti ancora compiuta.

Verdun, 18 settembre 1829. L' editore di un giornale può soltanto essere evocato avanti il Tribunale del

luogo dove quello si stampa, sebbene l'azione sia intentata, non già da un querelante, ma dal pubblico Ministero. Così decideva il nostro Tribunale correzionale nella causa del giornale *de la Meuse* il 5 di questo mese.

Parigi, 20 settembre 1829. Il Tribunale di commercio ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Chapolet; Launard; Fontaine; Bouchet; Massonet; Laurent; Morel; Grouard; Millot, ed i fratelli Belhomme.

Torino, 26 settembre 1829. S. M. con R. Patenti del 15 del corrente si è degnata di concedere ad Augusto Donet, nativo di Franca-Contea in Francia, il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i sudditi originarii de' R. suoi Stati, mediante le clausole e condizioni in esse Patenti espresse.

— Con altre R. Patenti S. M. ha autorizzato Bernardo Scorletti, Sostituto Segretario di Giudicatura, ad autenticare gli atti dipendenti da tale ufficio, sebbene non abbia la qualità di Notaio, esclusi però quelli di essi atti, che sono soggetti alla formalità dell'insinuazione.

— Con R. Patenti del 18 di agosto p. p., state pubblicate in questa Capitale il 20 del corrente settembre, sonosi limitate le attribuzioni dei Luogotenenti Giudici locali e dei Castellani e Baili nel modo, di cui infra, con espressa deroga ad ogni altra legge :

1.^o Li Luogotenenti Giudici locali, e li Castellani, e Baili, in caso di delitto procederanno, nell'interesse della punitiva giustizia, a tutti quegli atti che non ammetteranno dilazione, facendo eziandio arrestare il delinquente sorpreso in flagranti, od inseguito dalla voce pubblica, e colto con indizio faciente presumere delitto, e si uniformeranno a quanto viene sulla materia prescritto dalli §§ 6, 7, 8, 9 e 10, tit. 6, lib. 2 delle generali Costituzioni, e dalli §§ 6, 7, 8, 9 e 10, tit. 7, parte 1.^a del Regolamento per le materie civili e criminali del Ducato nostro di Genova.

2.^o Riceveranno pure l'asseverazione dei processi verbali di contravvenzioni, a norma dei veglianti Regolamenti.

3.^o Assisteranno in mancanza del Giudice, o suo Luogotenente di mandamento ai Consigli ordinarii delle Comunità. Terranno pure il registro dei varii prezzi a cui si saranno venduti in ogni mercato i grani, le biade, e simili, giusta il prescritto dal § 12, lib. 2, tit. 6 delle precitate Regie Costituzioni, e § 11, tit. 7, parte 1.^a del detto Regolamento.

4.^o Non potranno più conoscere delle contestazioni contemplate negli §§ 1, 2 e 3, tit. 6, lib. 2, e §§ 1, 2 e 3, tit. 7, parte 1.^a delle precitate Costituzioni e Regolamento pel Ducato di Genova, nè pronunciare veruna sentenza in qualsivoglia materia, nulla intendendosi però qui innovato alle attribuzioni del Castellano stabilito sul Monte-Cenisio.

— S. M. in continuazione di quanto avea determinato nell'anno 1827 a favore del R. Spedale de' Mnetecatti situato in questa Metropoli, in udienza del 6 del passato mese si è degnata di permettere, che in ciascuno degli anni 1830 e 1831 venga stanziata nei bilanci delle Province, a di cui comune vantaggio il detto istituto è stabilito, una somma di L. 60m. da impiegarsi nella costruzione ed ultimazione del mentovato Spedale. Il Ministero di Finanze ha quindi con dispaccio del 14 dello stesso mese approvato il riparto fatto dall'Azienda Generale dell'enunciata somma; e l'Azienda medesima con circolare del 3 del corrente settembre ha ciò notificato ai signori Intendenti Provinciali.

NECROLOGIA.

Nella notte del 21 al 22 del mese corrente è passato nel riposo de' giusti, munito dei conforti della Religione, il Conte e Cavaliere Vincenzo Cariguani di Chianoc, Senatore nel R. Senato di Piemonte (Classe Criminale), cui non ha guari era stato concesso il titolo e il grado di Presidente. Avea egli compiuto gli anni 73 dell'età sua, de' quali buona parte ha speso in servizio del Re, di cui fu in ogni tempo suddito devoto e fedele, in parecchie cariche distinte di magistratura.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 14



TORINO

3 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Atto di deposito — Ordinanza relativa — Significazione — Creditori interessati — Nullità del deposito.

Nel caso non sia presente all'atto giudiziale di deposito quello, in odio del quale venne concesso, dee pel suo effetto essergli tale atto significato, non ostante vi fosse stata in suo contraddittorio monizione a giorno, ed ora fissa per l'esecuzione di detto deposito.

Nel giudizio Senatorio tra Luigi Domenico Mattone, e parecchi suoi creditori nel 1788, vertito, emanò ordinanza di consenso, con cui si commise al Giudice Prefetto di Cuneo di alienare all'asta pubblica li beni stabili del detto Luigi Domenico Mattone, con che il deliberatario ritenesse presso di se il prezzo de' beni sinchè venisse altrimenti dal Magistrato ordinato.

Si eseguì la vendita, ed il deliberatario fu certo Pietro Clemente Morano, misuratore, per l'offerta da esso fatta di lire 8080, 3, come da instrumento 17 marzo 1790.

Parte di detto prezzo venne pagata a varii creditori, i quali prestarono sottomissione con cauzione di rappresentare, per quanto a cadauno spettava, le somme

Vol. XIV.

TOF
PERM
FRAN

esatte, ove così fosse stato dal Magistrato ordinato: sicchè il debito del deliberatario si residuò a lire 2820, 0. 8.

Detta somma, ad istanza del deliberatario notificata alli Procuratori de' creditori intervenuti in giudizio, come risultava dalle citazioni 1.^o marzo e 14 aprile 1798, e dietro ordinanza del Senatore Relatore 30 giugno 1798, sul non dissenso del Procuratore di uno soltanto dei suddetti creditori, non che di quello del comune debitore, e della sua consorte, venne depositata in tanti biglietti nella cassa della Tesoreria della Città di Torino, come da atto 2 luglio 1798.

Nel 1813 le sorelle Mattone, figlie del detto Domenico comun debitore, eredi della loro madre Anna Maria Domenica Bogliani, chiedevano innanzi il Tribunale di prima istanza di Cuneo il pagamento delle doti materne portate da instrumento del 1782, di cui però la metà in circa era già stata dalla loro madre alienata previa la debita autorizzazione.

A tal fine agivano esse sorelle in reale contro il Clemente Morano deliberatario sui beni da esso acquistati all'asta pubblica col succitato instrumento del 1790;

Ma il Tribunale suddetto con sentenza 15 gennaio 1813, pronunciata in contraddittorio delli creditori già comparsi nel precitato giudizio Senatorio del 1788, rigettò la domanda di dette sorelle Mattone, che agivano in reale, ed in rivendicazione de' precitati beni, dacchè tali beni erano stati venduti giudicialmente, e d'ordine del Magistrato; e solamente fece luogo alle dette sorelle Attrici di agire contro il deliberatario Morano in un giudizio d'ordine per la distribuzione del prezzo, che era stato presso lui sequestrato, essendosi ad un tempo dichiarato nullo il deposito fatto nella Tesoreria della Città di Torino, dacchè tale deposito non era stato eseguito in contraddittorio, e col consenso de' creditori interessati.

Con rescritto 30 maggio 1818 le sorelle Mattone emancipate appellarono al Real Senato, dicendo detta sentenza gravatoria, perchè non erasi fatto luogo alla per esse intentata azione reale, e si era ordinata la

sola istituzione di giudizio d'ordine per la distribuzione del residuo prezzo de' beni come sopra venduti.

Dalla suddetta sentenza appellò pure il deliberatario Morano in via di nullità, per la ragione che si sarebbe con essa dichiarato nullo il deposito, che si era fatto nella cassa della Città di Torino, sul falso supposto, che l'ordine del deposito non fosse stato notificato ai creditori interessati; quando di questo ne risultasse pienamente dagli atti relativi all'ordine, che prescrisse lo stesso deposito.

La Ration di negozio Avena, altra creditrice stata soddisfatta anticamente mediante cauzione in persona de' signori fratelli Pastore, non che questi fratelli, si unirono alle sorelle Mattone nel sostenere nullo il deposito del prezzo fatto nel 1798, per lo stesso difetto di contraddittorio e consenso dei creditori.

Con ordinanza di voto 21 febbraio 1829 si mandarono comunicare gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni, le quali emanarono sotto il 13 di maggio successivo, del tenore seguente:

» Ragionando l'Ufficio sulla nullità, o validità dell'appellata sentenza, e soffermandosi in prima sulla regolarità o non del deposito, che formò l'oggetto della sentenza medesima, si crederebbe, che tale deposito non possa aversi per irregolare, ed inefficace; imperciocchè egli è di fatto, che parecchi de' creditori erano già soddisfatti de' loro averi quando venne fatto il deposito in questione, siccome appunto lo furono il sig. Avena, il sig. Martelli, la Ration di negozio di Marsiglia Allegre e Brun, e per essa li signori fratelli Pastore;

» Egli è di fatto, che tanto questi, quanto gli altri creditori, che nel 1798 erano nel giudizio Senatorio vertente contro il comun debitore Domenico Mattone intervenuti, vennero citati nella persona dei loro Procuratori a comparire innanzi il sig. Relatore per dare le loro deliberazioni, dopochè dal Morano si era chiesto di poter eseguire il deposito del residuo prezzo del suo acquisto;

» Egli è di fatto, che nessuno dei citati risulta es-

ersi curato di comparire a far opposizioni; dunque in tale essere di cose essendovi un implicito consenso, pare che potesse il Relatore permettere il deposito del prezzo, di cui si trattava (L. 24 ff. *de condit. et demonstr.*), massime poi, che per un tale atto vi aderiva il Procuratore del debitore, e della di lui moglie Anna Maria Bogliani madre delle sorelle Mattone appellanti, che avea pure interesse per le di lei doti, e che accertate ancora apparivano le ragioni dei creditori insoddisfatti, e che non ostante fossero poi decorsi più anni dall'epoca del deliberamento, e contratto d'acquisto, tuttavia non appariva ancora quale potesse essere il numero degli aventi ragione sovra lo stesso prezzo.

» Medesimamente dopochè il Relatore con ordinanza 30 giugno 1798 autorizzò il deposito, e dopochè questo stesso deposito fu eseguito il 2 luglio dello stesso anno, nessuno mai comparve a farvi opposizione, e solo si fu colla succitata sentenza del 1813 del Tribunale di prima istanza di Cuneo, che si venne a dichiarare inefficace, ed insussistente il deposito di cui si tratta.

» Quindi non già questo deposito, ma bensì la sentenza, che lo dichiarò nullo, pare che debba dirsi soggetta a nullità, mentre dessa non si presenterebbe a sicuro fondamento appoggiata.

» Se non se, in vece di dir nulla questa sentenza, sembra piuttosto, che debbasi soltanto ravvisar gravatoria, giacchè ella sostanzialmente non avrebbe violata alcuna legge del tempo, in cui fu essa sentenza proferta, nè tampoco sarebbe incorsa in alcuna nullità, che fosse espressamente dalla legge pronunciata.

» In conseguenza del che opinò l'Uffizio non essere nullo il deposito del prezzo seguito nel 1798 nella cassa della Città di Torino, e conseguentemente doversi riparare la sentenza del Tribunale di Cuneo del 15 gennaio 1813 ».

Portatasi la causa a relazione, nell'interesse del sig. deliberatario facevasi osservare, che esso deliberatario a termini del suo instrumento d'acquisto non era tenuto ad altro, fuorchè a ritenere presso di se il prezzo

del deliberamento, finchè venisse altrimenti dal Magistrato ordinato; che realmente questa deliberazione del Magistrato avea avuto luogo mercè l'ordinanza del 30 giugno 1798, con cui eragli stato ordinato di depositare ogni residuo prezzo ancora da lui dovuto nella Tesoreria della Città di Torino; monendo nello stesso tempo le Parti al 2 dell'allora prossimo luglio, ed alle ore 11 del mattino per assistere al detto deposito;

Che avendo al preciso tempo della monizione eseguito il deposito, dietro cui il sig. Relatore della causa avea dichiarato il deponente pienamente liberato, e scaricato d'ogni contabilità della somma depositata, e ciò senza alcuna clausula, o condizione, esso deponente per l'efficacia di tale liberazione non avea più alcuna cosa ad operare, sia perchè erasi uniformato al suo contratto d'acquisto, giusta cui dovea pagare il prezzo come gli sarebbe stato dal Magistrato ordinato, sia perchè avea puntualmente adempiuto a quanto gli veniva prescritto dall'ordinanza del 30 giugno 1798 profferta dal Relatore della causa, il quale rappresentava il Magistrato, sia finalmente perchè se fosse stata richiesta ulteriore notificazione del deposito, pel motivo che non erano intervenuti i pretendenti, si sarebbe dal suddetto sig. Relatore ordinato, giusta quanto si pratica sempre nelle ordinanze contumaciali, in cui si appone la clausula *da notificarsi*;

Che la significazione del deposito agli aventi diritto si richiede acciò possano questi, ove lo credano di loro interesse, ritirarlo; perlochè bastasse il renderli avvertiti del deposito;

Che in fine nel concreto caso avendo il deponente Morano dato tale avviso mediante la significazione dell'ordinanza di monizione a giorno ed ora certa lasciata dal Relatore della causa, la quale era perciò obbligatoria, non avea più bisogno di dare altro avviso per dirsi liberato dalla rappresentazione della somma depositata: appoggiando poi anche tale suo sistema ad una sentenza della Corte di Cassazione di Parigi del 24 giugno 1812 pronunciata in riparazione dell'arresto della Corte di Grenoble del 26 febbrajo 1810.

Il Reale Senato però con sentenza dell' 11 settembre 1829, a relazione del sig. Senatore Bolla, reiette le maggiori istanze, ed eccezioni del Morano, lo dichiarò tenuto verso le sorelle Mattone alla rappresentazione della metà delle somme dotati, di cui in istrumento ro maggio 1782 e 19 gennaio 1785 co' relativi degittimi interessi, come sarebbero stati accertati e liquidati, condannando il Domenico Mattone nelle spese che lo riguardano compensate le altre.

Terra o borgata. — Costruzione in essa di una casa accanto ad una cappella isolata — Uso di detta casa destinata pel cappellano — Se per la medesima possa valere il privilegio, e di cui nelle RR. CC.

Sul ricorso dei particolari di Merletto emanarono conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale del 13 di settembre così concepite: » Visto il soprascritto ricorso, ed unite carte, ecc.; ritenuto, che il privilegio accordato dal § 1, tit. 19, lib. 5 delle RR. CC. trovasi soltanto concepito degli edifizi, che possano rondare in ornamento e decoro di qualche città, ne perciò potrebbesi estendere ad una semplice terra o borgata per cui non milita egual ragione, tanto più trattandosi soltanto della costruzione d' una casa accanto ad una cappella isolata; che gli altri §§ del precitato titolo riflettono soltanto il passaggio delle acque, che qualunque siasi l' utilità derivante dalla fabbricazione d' una casa per il Cappellano addetto al servizio dell' indicata Cappella, non può ravvisarsi da tanto, e talmente d' ordine pubblico, a dover sorpassare l' inviolabilità della ragione di proprietà spettante al possessore dell' indicato fondo per astringerlo a divenirne forzatamente alla cessione.

» L' Ufficio sarebbe in senso, come conchiude; non essere luogo a veruna provvidenza ».

MATERIE DIVERSE.

Giuramento — Procuratore — Mandato speciale necessario per deferirlo o riferirlo — Comunità — Università — Collegii — Loro Sindaci — Amministratori e Direttori.

Alcune cose particolari intorno al giuramento ci occorre di dover qui riferire a soluzione di proposti dubbii.

Non può un Procuratore offerire il giuramento, a meno che abbia un mandato speciale, o che sia un Procuratore *universorum bonorum*, cioè che abbia un generale mandato per amministrare. Leg. 17, § 3. ff. *de iureiur.*

A termini della R. legge il Procuratore può a nome del suo principale offerire o riferire il giuramento, e revocare l'obblazione, come anche prestare il giuramento meno solenne. RR. CC. lib. 3, tit. 14, §§ 17 e 18.

Questo mandato speciale talvolta si presenta anche dopo dedotti i capi di giuramento; ed allora la parte non è tenuta a deliberare sopra essi capi, se non previa la presentazione del mandato, al fine massime di non esporre ad inutilità la questione, e decisione dell'*ammessibilità* dei capi dedotti, come avverrebbe quando, decisa l'ammessibilità, non volesse più il principale spedire il necessario mandato.

Epperò quando la parte prescindesse dalla circostanza, se siasi, o non, già presentato il mandato speciale, e soltanto recitasse non essere ammessibili li capi di giuramento dedotti, in tal caso, ove il Giudice creda doversi li medesimi ammettere, lo può dichiarare con sua sentenza, od ordinanza, quantunque non sia per anco stato spedito il mandato speciale al Procuratore che li ha dedotti. Sent. Senat. 6 febbrajo 1770 in causa Enrico ed altri, ref. D. Galli.

I difensori delle città, e così i Sindaci, gli amministratori, i direttori delle compagnie, dei collegii, possono offerire il giuramento, purchè sieno muniti di apposito mandato. Leg. 34, § 1. *D. de iureiur.*

Viceversa offerendosi il giuramento ad una comunità,

università, collegio e simili, l'offerente dee esprimere individualmente le persone del corpo, dalle quali intende che sia prestato. *Abelesia*, part. 1, obs. 68, n.º 19 et 20; ed in tal caso il sindaco o quell'altra persona che verrà designata non potrà giurare senza un mandato speciale del corpo a cui appartiene. Leg. 34, § 1 *D. de iureiur.*

Non può offerire il giuramento quello, che trascorso il biennio si vale dell'eccezione del non numerato denaro, perchè dee somministrare la piena prova della non seguita numerazione. Leg. 14, § 3. *C. de non numerat. pec.*, e neppure quelli che avendo primieramente offerto il giuramento, esso non ancora accettato, lo rinvocarono, affidati alle prove. Leg. 11, *C. de iureiur. de reb. cred. et iureiur.*

Non può offerire il giuramento decisivo un solo fra li coeredi, ad insaputa degli altri, ancorchè sia pronto a prestar cauzione *de rato*, e ciò per timore di spregiuro, se per avventura dopo essersi prestato il giuramento, da quello, a cui fu offerto, gli altri non approvando il fatto del coerede, adducano delle prove contro ciò su di cui si è giurato. *Fab. cod. lib. 4, tit. 1, def. 23.*

Uscieri — Chiamata delle cause all'udienza fatta dai medesimi — Loro diritto — Magistrati Supremi — Cessati Consigli di giustizia — Tribunali — Pratica relativa — Patenti del 12 novembre 1814 — Art. 43 dell'Editto Giudiziaro — Patenti del 26 ottobre e 9 di novembre 1822 — Regia Tariffa del 1770.

L'Autorità Superiore ha scritta la seguente missiva il 2 di settembre 1829 al sig. Avvocato Fiscale di.....
» La quistione mossa avanti codesto Tribunale di Prefettura dal Causidico N. N., e di cui la S. V. Ill. me mi fa parola nel pregiato foglio del 26 scorso agosto, tro-

vasi a mio credere risolta dal disposto delle R. Patenti del 12 novembre 1814.

Poggiando queste essenzialmente sulla circostanza, che i diritti fissati agli Uscieri nel tit. 7, cap. 14 della R. Tariffa del 1770 per gridare le cause alla pubblica udienza, erano ben modici, e che non era stabilito alcun diritto per le monizioni alle Parti per la spedizione della causa, prescritte dalle RR. CC. nel lib. 3, tit. 22, § 9, portarono gli anzidetti diritti da soldi 1 e 4 a soldi 3, ed accordarono inoltre un nuovo diritto di soldi 5 per le monizioni predivisate, cosicchè per entrambi gli incumbenti sariansi fissati in complesso agli Uscieri soldi 8 antichi di Piemonte.

Tali provvedimenti, tuttochè compaiano dati nominativamente pel Senato, furono però messi eziandio in pratica presso il Magistrato della Regia Camera stato sempre a quello parificato in ordine ai diritti a perceversi dalli di lei Uffiziali per gli atti, pei quali non esiste peculiare diritto a favore degli Uffiziali stessi.

Un eguale motivo si fu al certo quello che introdusse l'accennatami pratica nei Consigli di giustizia già esistenti, avvegnachè li regolamenti per essi emanati nel 1786 loro attribuirono le disposizioni della R.^a Tariffa che riflettono il Supremo Magistrato, solo avendone limitati i diritti alla rata stabilita pei Senatori di Savoia e di Nizza.

Quindi a ragione gli Uffiziali de' Tribunali di Prefettura si uniformarono nella percezione dei diritti a quanto era in uso presso li mentovati Consigli di giustizia, essendo ciò loro stato prescritto dall'art. 43 del R. Editto del 27 di settembre 1822, dalle R. Patenti del 26 ottobre, e dal Manifesto Senatorio del 9 novembre stesso anno.

Ora avendo le summenzionate R. Patenti elevato a

soldi 8 antichi di Piemonte il complessivo diritto per la chiamata delle cause, e monizione alle parti avanti al Senato, sembra non siasi dagli Uscieri del Tribunale ecceduta la tassa percevendo 40 centesimi come gli esigevano gli Uscieri dei Consigli di giustizia.

Parmi anzi siasi dagli Uscieri fatta una ben equitativa transazione, più non pretendendo altro quando trattasi di distribuire sommarii, allegazioni o dispute, mentrechè in tali casi potrebbe dubitarsi, se non fossero assistiti nel pretendere eziandio quanto viene ad essi fissato nell'anzidetto titolo e capo della R. Tariffa sotto il vocabolo *distribuzioni*.

Queste sono le considerazioni, che mi persuadono che male a proposito il Causidico NN. siasi lagnato col ricorso, che unito a quello sporto dagli Uscieri di codesto Tribunale le compiego, e le quali potranno guidare la S. V. Ill.^{ma} nella spedizione dell'affare di cui si tratta.

Ho l'onore ecc.

Emolumento — Insinuazione — Concordato del fallito.

La seguente massima sancita dal R. Senato di Genova con ordinanza di voto del 4 di febbrajo 1828, refer. D. Marone, in causa del negoziante Gaetano Novella contro il R.^o Emolumentatore, risponde ad un proposto quesito: — « Il concordato stipulato tra il fallito ed i suoi creditori per iscritta privata, perchè possa essere presentato all'omologazione del Tribunale, va soggetto alla insinuazione; ed il diritto di questa, si paga sul montare del debito fissato per riduzione, e non sul debito originario ».

Instrumento di vendita di stabili — Tradizione non fatta della cosa venduta — Sentenza, che ordina di eseguirla, dichiarando in difetto risolta la vendita stessa con restituzione del prezzo, ed indennità — Nuovo instrumento di retrovendita — Insinuazione — Diritto.

Persona Autorevole ha indiritto la lettera seguente al sig. Avvocato Fiscale NN. — » Siccome a termini delle leggi romane la vendita della cosa altrui è valida, non v'ha dubbio, che quella operatasi coll' instrumento del 27 giugno 1821 rogato R. dalla Agata G. a favore del Canonico D. Carlo C. sussisteva nella sua integrità.

Colla sentenza di codesto R. Tribunale di Prefettura del 13 luglio 1824, atteso che si riconobbe che il prefato Canonico acquirente non aveva ancora avuto il possesso di uno dei quattro pezzi di terreno caduti nella vendita, e di parte di un altro, si dichiarò la venditrice tenuta ad effettuargliene la tradizione, ed in difetto si pronunciò risolta la vendita stessa, e tenuta la venditrice alla restituzione del prezzo ricevuto, ed al pagamento di quell' indennizzazione, che sarebbe stata accertata, e liquidata.

Qualora si fosse soltanto pronunciato la risoluzione della vendita, siccome la sentenza avrebbe versato sovra un oggetto, pel quale si sarebbe dovuto stipulare un instrumento, la medesima, oltre al diritto di emolumento, sarebbe pure andata soggetta a quello proporzionale d' insinuazione di traslazione di dominio.

Ma atteso che si lasciò con essa l' alternativa suddisvisata, non poté riscuotersi salvo che il diritto di emolumento, mentre qualora la Agata G. avesse eseguita

la tradizione dei pezzi di terra sovr' indicati, non era in realtà il caso dell' esazione di altro diritto di insinuazione, comechè già stato questo pagato sull' atto di vendita del 27 giugno 1821.

Mediante l' istrumento rogato L., del 27 aprile 1825, le parti, ossia la ripetuta venditrice Agata G. spiegò poi attenersi alla seconda parte della sentenza, vale a dire ritenere per risolta, come si risolvette infatti la precedente vendita: quindi sotto di questo aspetto si scorge che l' istrumento stesso contiene una retrovendita dal canto del Canonico C. a favore della Agata G. di tutti gli stabili, di cui nell' atto del 27 giugno 1821, e dee perciò dar luogo al pagamento dello stesso diritto d' insinuazione su quest' ultimo già riscosso.

Non vale il dire che nell' istrumento in discorso non si legga la risoluzione della vendita anzidetta in chiari termini, e che in ogni caso il diritto proporzionale di insinuazione debba essere limitato al valore dei due pezzi, e mezzo di terra, di cui il Canonico C. aveva avuto il possesso, e che con esso trasferì di nuovo nell' Agata G.;

Imperciocchè, primieramente confrontando il disposto dalla sentenza suddetta col contenuto nell' istrumento di cui si tratta, si scorge che le parti stipularono la risoluzione della vendita precedentemente fatta; in secondo luogo poi fa d' uopo ritenere, che giusta quanto si è superiormente accennato, la vendita della cosa altrui essendo assistita dalle leggi, e per quanto concerne la tassa dei diritti di insinuazione, non avendosi riguardo alla sussistenza o non degli atti, nella circostanza in cui l' istrumento del 27 aprile 1825 contiene lo seloglimento di quanto si era in complesso stipulato con quello del 1821, si debbe sostenere, che

quello ha dato luogo al pagamento del diritto stesso di insinuazione, che si era diggià esatto su questo, oltre agli altri relativi alle particolari convenzioni di cui ivi.

Per tali riflessi rimane evidente doversi mandar eseguire l'ingiunzione rilasciata contro li nominati contraenti.

Ho intanto il pregio, ecc. ecc. »

Notai ammessi a procurare — Comparse —

Diritto loro dovuto — Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 — R. tariffa del 1770.

Il sig. Avvocato Fiscale di scrisse la lettera seguente all' Autorità Superiore: — » Si eccitò da taluni il dubbio, se, nel caso in cui a seconda del manifesto Senatorio del 17 marzo passato li Notai ponno essere procuratori di taluna delle parti litiganti nanti un Giudice di Mandamento, possano annotare nella parcella loro un diritto corrispondente alle comparse, ed altri scritti fatti in causa, oppure il solo diritto di soldi 12 qualunque sia stata la comparsa data nell' interesse del loro cliente.

Sebbene sembri, che in tale caso il ministero del Notaio essendo autorizzato, e l' opera da lui prestata al cliente essendo pari a quella del Causidico, abbia ad annotare ed esigere un diritto proporzionato alla comparsa, ed allo scritto da lui presentato in giudizio, piuttosto che attenersi al diritto fisso di ss. 12, nulla di meno non saprei emettere tale mia opinione senza sentire l' oracolo della S. V. Ill.^{ma}, ecc. ecc. »

Alla lettera surriferita fu risposto ne' seguenti termini:
— » A scioglimento del dubbio da V. S. propostomi

le rispondo con una semplice distinzione tratta dal disposto della Tariffa del 1770:

O le comparizioni di cui è caso sono di quelle che contengono deduzioni, visione di scritture, dichiarazioni, estensione di giuramenti, formazione d'interrogatorii, od altri atti simili, ed allora li Procuratori Notai puonno esigere a rata di vacanza, cioè quella che sarebbe dovuta a' Procuratori fiscali Notai, che è di L. 5, non compresa la cibaria e vettura, coll' aumento del 5.^o monetale, ritenuto sempre che secondo la detta tariffa, pag. 207, la vacanza debb' essere di ore sei;

O non contengono veruno specifico incumbente, ma un semplice dibattimento di ragioni, e non puonno in tal caso li detti Procuratori esigere più di ss. 6, d. 8, ossia cento 40 della moneta attuale, a termini del tit. 14, cap. 1, § 1 e 2, tit. 6, § 2 e 6 dell' accennata Tariffa.

Ho l'onore, ecc. »

Citazione — Usciere — Errore — Giuramento.

L'errore, onde l'Usciere nel fare la sua relazione dichiarò d'aver consegnato l'atto di citazione a determinata persona qualificandola figlia del citato, mentrechè peraltro ella era sorella del medesimo, non induce la nullità della citazione.

In questo senso ha pronunciato il Reale Senato sedente in Genova con sentenza del 15 di aprile 1828 ref. D. Gratarola in causa di Filippo Croce contro Biagio Rossi.

» Attesochè (così si legge nei motivi di tale sentenza), essendo il vero in fatto, che l'Antonietta Croce, cui venne consegnata la copia della citazione, intorno alla

quale si disputa, è figlia di Francesco Croce, e perciò sorella del Filippo, contro di cui la stessa citazione era diretta, ne segue che il materiale errore commesso dall' Usciere nella sua relazione qualificandola figlia e non sorella del citato, non debbe annoverarsi tra quegli errori inducenti nullità, perchè siffatto errore non può considerarsi siccome capace a rendere incerta la persona, a cui la citazione è stata consegnata . . . »

NOTIZIE MISCELLANEE.

Caen, 16 settembre 1829. Nella causa degli eredi di Antonio Lepelletier la Corte Reale sedente in questa Città ha pronunciato, che la disposizione testamentaria fatta ad una Chiesa succursale, non esistente all' epoca del decesso del testatore, è tuttavia valevole.

Torino, 3 ottobre 1829. Con R. Patenti del 4 di agosto, pubblicate nella Capitale il 27 di settembre, S. M. ha prescritto alcune regole e condizioni da osservarsi da coloro che aspirano all' esercizio delle Arti tipografica e litografica ne' Regii Stati, onde prevenire i molti e gravi inconvenienti che potrebbero facilmente nascere da un numero di Stamperie eccedente di troppo il bisogno ed il comodo della popolazione, e promuovere nello stesso tempo i maggiori progressi dell' Arte tipografica che la M. S. reputa degna dello speciale favore di Lei.

— L' Azienda Economica dell' Interno, con sua Circolare del 26 di settembre, indiritta ai sigg. Intendenti, Ispettori e Sotto-Ispettori ai Boschi e Selve, ha loro fatto noto che S. M. si è mostrata aliena dal concedere in avvenire permissioni per dissodamenti di boscaglie e per l' asportazione di legname all' estero, ed invita

i signori Intendenti a non dar passo a siffatte suppliche se non vi concorrono circostanze assolutamente degne di speciale riguardo.

— Leggiamo nella Gazzetta Piemontese n.º 116, del 26 di settembre, il seguente estratto di Notificazione dell' I. R. Governo di Milano:

« L'Imperiale Regio Governo di Milano ha emanato il 31 dello scorso agosto un'altra notificazione, con cui è concessuta una nuova ed ultima proroga fino al 31 di dicembre dell'anno corrente a tutti i creditori, o cessionarii per arretrati anteriori al 1.º di aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' Commendatori di Ordini Religiosi Militari, che erano iscritte al 20 di aprile 1814 sui registri della cassa Pensioni del già Monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di quelle Provincie, per l'insinuazione presso l' I. R. Commissione liquidatrice del debito pubblico del Regno Lombardo-Veneto dei crediti dell' indicata natura. Sul dubbio che, fra i sudditi di S. M. il Re nostro Signore, possano trovarsi individui compresi fra i creditori suddetti, o i loro cessionarii, ci rechiamo a premura di partecipar loro queste favorevoli disposizioni della I. R. Camera Aulica generale, onde possano giovarsene in tempo abile, essendo stato espressamente dichiarato nella sopraccegnata notificazione che *tale termine abbia a ritenersi per ultimo e perentorio, sicchè siano per sempre esclusi da qualunque insinuazione di crediti della suddetta natura tutti coloro, che non l'avranno eseguita entro l' indicata epoca* ».

N.º 15

TORINO
10 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Atto d'aggiudicazione — Delegazione personale — Suddelegato — Notaio — Qualità di questi non espressa — Perito giurato non assunto — Debitore contumace — Verbale dell'aggiudicazione definitiva — Notificazione — Nullità — Art. 89, 95, 96 e 110 del R. Editto ipotecario — § 21, tit. 3, lib. 3 delle RR. CC.

Il Segretario del Tribunale di Prefettura delegato per procedere ad un atto d'aggiudicazione, può farvi procedere da altri in sua vece.

È necessario a tal uopo, che nel decreto di delegazione gli sia fatta cotale facoltà, e che concorrano in chi vuolsi per suddelegato le qualità richieste dalla legge per eseguire consimili atti.

A termini della nuova legge ipotecaria gli atti d'aggiudicazione possono essere fatti da' Notai, e non è strettamente necessario, ch'essi nel procedervi dichiarino tutta la loro qualità, essendo bastante che spieghino quella, in virtù della quale specialmente procedono.

Vol. XIV.

Un delegato può fare alcuni atti preliminari distinti, e quindi i successivi possono essere commessi ad altri suddelegati.

Al debitore contumace si debbe notificare il verbale dell'aggiudicazione definitiva, e non già il semplice decreto di suddelegazione per procedere alla medesima.

La signora Luigia Toso vedova Degrandi del luogo di Ponti, creditrice verso Paolo Degrandi della somma di lire 3350 dote, e ragioni dotali, portate dall'istromento del 29 d'aprile 1795, ottenne condannato con sentenza del Tribunale di Prefettura d'Acqui del 25 di dicembre 1826 detto Paolo Degrandi al pagamento di dette lire 3350.

Con successiva ordinanza del 20 di febbrajo 1827 venne il detto Degrandi ingiunto al pagamento delle sovra citate lire 3350 fra giorni trenta.

Ciò venne notificato al Degrandi, e non avendo effettuato il detto pagamento nel sovra mentovato termine, la signora Toso ricorse al già citato Tribunale di Prefettura, ed ottenne sotto il 23 di marzo 1822 mandato esecutivo in odio di detto Paolo Degrandi.

Si procedette quindi sotto il 25 di marzo 1827 agli atti d'espleto verso il debitore: e non avendo la Toso ritrovato di che soddisfarsi, ricorse nuovamente al detto Tribunale, ed ottenne aggiudicazione a suo favore d'altrattante quantità di stabili per la concorrente del suo credito: e con ordinanza del 14 di maggio 1827 il detto Tribunale commise detti atti d'aggiudicazione al sig. Segretario di detto Tribunale, conferendo facoltà al medesimo di procedervi, o farvi da altri procedere nel modo dalla R. Legge prescritto.

Fu tutto questo sotto il 7 di aprile detto anno notificato non tanto al Paolo Degrandi, quanto al Domenico di lui padre, come risulta dalla relazione autentica Fiore, e si rilasciarono dal suddetto Segretario delegate lettere di monizione ai detti Degrandi di comparire il giorno 23 di maggio stesso anno sul luogo, ove sono situati li beni in detto ricorso descritti, per ivi vedersi procedere all'aggiudicazione in favore della signora Toso della somma dell'ammontare del suo credito.

Il detto Segretario sotto il 22 di maggio commise al Notaio Cremonesi di procedere a detto atto d'aggiudicazione.

Il 23 maggio, giorno stabilito per detta aggiudicazione, il Notaio Cremonesi trasferitosi sul luogo del luogo dei menzionati stabili, ed alla presenza del Domenico Degrandi, in contumacia del Paolo, non ostante le opposizioni fattesi dal Domenico, elesse Perito per l'estimo di detti beni il sig. Carlo Delorenzi, qualificatosi pel solito Estimatore del luogo di Ponti, e dietro l'estimo avutosi dal detto Delorenzi, il Notaio Cremonesi distese il verbale d'aggiudicazione dei beni in detto estimo descritti verso la Luigia Toso nella somma di L. 5124 e 57.

Con decreto del 29 di maggio fu detto atto d'aggiudicazione notificato ai Degrandi, i quali ciò non ostante continuarono nell'autunno dello stesso anno di ritirare tutto il raccolto della meliga, quantunque la signora Toso avesse fatto procedere ai necessari lavori e seminerio.

Epperò questa li evocò avanti il Tribunale di Prefettura d'Acqui, con citatorie del 15 ottobre 1827: e con ordinanza dello stesso giorno li ottenne inibiti di ingerirsi ulteriormente nei sopraccitati beni.

Legittimatosi il giudicio, e comparsi in causa li Degrandi osservarono essere nullo detto atto d'aggiudicazione,

1.º Perchè trattandosi d'una delegazione personale, non poteva farsi da un suddelegato;

2.º Perchè non si fosse assunto un perito giurato per l'estimo dei beni;

3.º Perchè si sarebbe aggiudicato a favore della Luigia Toso una maggiore quantità di beni dell'ammontare del suo credito, essendosi portato anche a loro carico il diritto dell'insinuazione e spese;

4.º Perchè il Notaio Cremonesi avesse proceduto a detta aggiudicazione colla sola qualità di Segretario assunto.

Per la qual cosa conchiusero dover venire mantenuti nel possesso dei menzionati beni.

La Toso per lo contrario osservò essere insussistenti li dedotti motivi di nullità,

1.^o Perchè a mente del § 95 del R. Editto ipotecario il sig. Cremonesi, siccome investito di qualità di Notaio, poteva procedere a simili atti;

2.^o Perchè avendo il Tribunale di Prefettura colla sua ordinanza commesso al Segretario di procedere, o farvi procedere, essendo stato il sig. Cremonesi suddelegato dal detto Segretario, rappresentava il medesimo, al quale venne dal Tribunale conferta una tale ingerenza;

3.^o Perchè fosse notorio, che nè in detto luogo, nè nei paesi circonvicini non vi esiste una persona investita dell'autorità di pubblico Estimatore: e per lo contrario non avendo li detti Degrandi contestata la giustizia della perizia, e l'idoneità del Perito, perciò conchiuse doversi detto atto d'aggiudicazione avere per giusto e valido.

Riguardo al terzo motivo di nullità disse essere cosa analoga al disposto della Legge, e conforme all'equità, che il creditore sia rimborsato dell'intero suo credito, e delle spese, epperò non potersi dire nullo detto atto di aggiudicazione, per essersi portato a carico del Degrandi il diritto d'insinuazione: ond'è che ravvisando detto atto d'aggiudicazione giusto e regolare a mente del § 1.^o art. 110 del Regio Editto ipotecario, conchiuse essere bastantemente confutati li motivi di nullità dedotti da' detti Degrandi.

Maturatisi li rispettivi incumbenti dalle parti, con ordinanza del 10 di maggio 1828 la causa fu assegnata a sentenza, ed il Tribunale di Prefettura d'Aquí con sentenza del 21 giugno 1828, circoscritto detto atto di aggiudicazione, rivocò l'inibizione rilasciata sotto il 15 di ottobre 1827, mantenne li detti Degrandi nel possesso de' sopraccitati beni, e dichiarò la Toso tenuta alla rappresentazione de' frutti percetti da' detti fondi dal momento, che venne immessa al possesso.

Da questa sentenza la Toso, dicendola gravatoria e nulla, con atto del 30 di giugno ne appellò a questo Supremo Magistrato, dal quale fu ricevuto per lettere del 12 agosto 1828.

I motivi addotti contro detta sentenza furono , che la nullità riconosciuta coll'appellata sentenza fosse costituita di ragione in diritto ed in fatto, essendo cosa notoria, che il sig. Cremonesi è Notaio, ed esercente tale qualità in detto luogo di Ponti;

Che non v'esistesse legge, che proibisca ai Segretarii di Prefettura di farsi rappresentare dai Notai negli atti ad essi commessi;

Che fosse cosa praticata nel Foro, e non riprovata dal Regio Editto ipotecario, che dopo eseguiti da una persona alcuni atti giudiziali, gli ulteriori si commettono ad altri delegati:

Epper ciò ancorchè il Segretario di detto Tribunale avesse rilasciato decreto di monizione alle Parti di comparire sul luogo degli stabili, tuttavia poteva delegare il sig. Cremonesi di procedere ulteriormente a detta aggiudicazione, tanto più essendogli stata tale facoltà conferta dal Tribunale colla già citata sua sentenza.

Legittimatosi il giudizio, gli appellati Degrandi osservarono essere insussistenti li suddetti motivi dalla Toso allegati, apparendo chiaramente dai motivi già da loro spiegati nel primo giudizio, essere detto atto d'aggiudicazione nullo, ed aggiunsero, che indipendentemente dai sovra spiegati motivi, nullo anche si dovrebbe dire detto atto per non essere loro stato notificato il decreto del sig. Segretario del 22 di maggio 1827 a termini del § 96 del Regio Editto del 16 di luglio 1822.

In tale stato di cose fu con ordinanza del 5 d'ottobre 1828 la causa assegnata a sentenza, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, da cui emanarono le medesime sotto il 21 di marzo 1829, nel tenor seguente:

» Riguardo alla nullità dell'atto d'aggiudicazione, il quale forma oggetto della presente vertenza, l'Ufficio osserva, che a mente del sopraccitato decreto del Tribunale di Prefettura d'Acqui competeva facoltà al Segretario di detto Tribunale di procedervi a detto atto d'aggiudicazione, o di farvi da altri procedere, purchè nel suddelegato vi concorressero le qualità richieste dalla Legge nelle persone esercenti tali atti.

Ora non trovandosi Legge, che proibisca ai Notai di procedere agli atti d'aggiudicazione, che anzi chiaro essendo il § 95 del R. Editto 16 luglio 1822, il quale stabilisce, che gli atti d'aggiudicazione possano venire eseguiti dai Notai, avendo il Segretario con decreto del 22 di maggio commessa tale facoltà al sig. Notaio Cremonesi, ne segue, che detta commissione fu in ogni parte valida e regolare.

Nè si può credere valida obiezione quella, che nelle conclusioni fiscali precedute all'appellata sentenza si dedusse dal disposto del R. Biglietto 13 marzo 1827, pubblicato con Manifesto Camerale del 16 stesso mese, col quale si dichiarò, che ai Notai, Segretarii di Giudicatura, e de' Tribunali di Prefettura spetta il diritto privativo di ricevere tutti gli atti notariali, per la cui validità ed approvazione si richiede l'autorità del Giudice, ed il di lui decreto;

Imperciocchè nel determinarsi in tale guisa le attribuzioni dei Segretarii per lo scopo principale della riscossione dei varii diritti dovuti per tali atti, non si è peraltro tolta la facoltà ai medesimi di farsi rappresentare da altri, purchè a ciò idoneo per qualità propria, e coll'annuenza del Giudice;

Essendo assai ben noto, che in tali casi *qui per alium facit per se ipsum facere videtur*, e l'effetto di una speciale suddelegazione non nuoce, anzi conferma il diritto del primo delegato.

Insussistente del pari dall'Ufficio si ravvisa l'eccezione desunta da ciò, che il Cremonesi nel procedere ai medesimi atti d'aggiudicazione non si qualificò col titolo espresso di Notaio, qualità peraltro, della quale egli è riconosciuto fornito, ma solo si valse di quella di Segretario assunto; — E ad appoggiare la sua opinione gli occorre solamente il notare, che l'intenzione della Legge, quando nel sopraccitato articolo del R. Editto del 16 di luglio 1822 stabilì, che gli atti d'aggiudicazione potessero eseguirsi anche da Notai, pare essere stata quella d'affidare simile ministero a quelle persone, che per la natura del loro uffizio ottengono maggiore confidenza dal Tribunale, non meno che dal pubblico, senza che peraltro sia strettamente necessa-

rio, che essi nell'intraprendere tali funzioni, si facciano a declinare tutta la loro qualità, purchè facciano fede di quella, in virtù della quale specialmente procedono.

E tale si era la condizione del Cremonesi, il quale operava in questa occorrenza siccome suddelegato del Tribunale dipendentemente dalla permissione espressa, che il Tribunale stesso avea dato al suo Segretario di deputare altra persona in sua vece ad eseguire tale agguudicazione.

Concorrevano adunque in lui, se così è lecito il parlare, le qualità intrinseche ed estrinseche, che lo rendevano sufficiente per adempiere la commissione affidatagli, giacchè egli poteva utilmente essere deputato a fare le veci di Segretario, in quanto che era Notaio, ed al cospetto delle Parti riteneva tutta la qualità del Segretario, che l'aveva delegato.

Considerate sotto quest'aspetto le cose, l'Ufficio trovando essersi nella fattispecie soddisfatto all'intenzione delle Leggi; e fatto conoscere al pubblico la qualità, in cui il procedente operava, non crede doversi più lungamente soffermare nello spiegare quell'adagio, che *in notoribus minus erratur*, onde ad un atto sostanzialmente valido non possa opporsi un difetto non sostanziale di espressioni.

Venendo quindi all'ecceputa interruzione degli atti, osserverà l'Ufficio essere cosa non dubbia, ed anzi frequentemente usitata, che, seguiti dal primo Delegato alcuni atti giudiziali distinti fra di loro, si possano commettere gli ulteriori a persone suddelegate. Ciò premesso, altro essendo, come ognuno vede, il rilasciare preliminare decreto di monizione alle Parti per comparire sul luogo del luogo, altro l'esaurimento dell'atto d'aggiudicazione, non potrassi dire nullo detto atto per avere il Segretario commesso rilasciate lettere monitoriali, e quindi suddelegato il Notaio Cremonesi per adempiere in sua vece gli atti successivi, che a compire l'aggiudicazione si richiedevano.

Per non essere poi stato notificato, alli Degrandi il decreto del 22 di maggio 1827 di suddelegazione, non crede neppure l'Ufficio, che abbia a nascere motivo di nullità;

Imperciochè essendo loro stato notificato il giorno stabilito per procedersi a detta aggiudicazione, ne segue, che non era più necessario, che venisse detto decreto ai medesimi notificato, perchè in tale parte il sig. Cremonesi suddelegato rappresentava il Segretario di detto Tribunale, al quale venne commessa tale delegazione.

Nè li Degrandi potevano opporsi a simile suddelegazione, stante che tale facoltà risultava dallo stesso primo decreto del Tribunale, in virtù della quale erasi regolarmente incominciato questo procedimento.

Male inoltre si apposero gli Appellati nell'eccezione di tale nullità, quasi si fosse contravvenuto all'art. 96 del R. Editto del 16 di luglio 1822, perchè in esso si prescrive solamente, che il verbale d'aggiudicazione debitamente intimato sarà notificato al debitore, se è contumace.

Egli è adunque chiaro, che il verbale dell'aggiudicazione definitiva, non il semplice decreto di precedente suddelegazione per procedervi, debb' essere notificato al debitore contumace, ed appunto in conformità di questo articolo con decreto del Segretario delegato del 29 di maggio 1827 si mandò notificare, e fu il giorno stesso notificato detto verbale stato insinuato il giorno precedente, al Paolo Degrandi, il solo, che si fosse reso contumace in tale procedimento.

Nè qui sarà inutile l'avvertire, che le notificazioni, di che si parla, hanno per fine principale il diffidare i debitori dell'esecuzione, che sono in procinto di soffrire, e dei beni, sui quali la medesima sta per cadere, anzichè d'accertare specificamente la qualità della persona delegata a procedervi, quando non sia contestato il fatto della delegazione.

Quanto al secondo de' motivi di nullità in primo giudizio addotti dalli Degrandi appellati, cioè, che in detta aggiudicazione non si fosse assunto un Perito giurato per l'estimo dei beni a termini del § 21, tit. 32, lib. 3 delle Regie Costituzioni,

L'Ufficio non ha che a ripetere quanto venne espresso in detto atto d'aggiudicazione del 23 di maggio 1827,

vale a dire, che si elessero d'ufficio un Perito solito estimatore di detto luogo, ed un Misuratore piazzato, i quali, previo loro giuramento, eseguirono la loro incumbenza, come da detto verbale risulta, circostanze tutte, che non riprovate in ciascuna guisa dalli Domenico, e Paolo Degrandi, ed analoghe al disposto dell' art. 96 del succitato R. Editto ipotecario, servono a confutare evidentemente la sovra fatta eccezione.

Finalmente riguardo alla terza eccezione, cioè che con quell'atto si sarebbe aggiudicato in favore dell'Attrice una quantità di beni maggiore dell'ammontare del di lei credito, essendosi ad esso accollato l'importare del diritto d'insinuazione, che doveva essere sopportato dalla creditrice istante, serviranno di risposta le prime parole dell' art. 89 del più volte mentovato Editto, cioè, che *« Quand' anche si fosse ecceduto l' esecuzione non è nulla per ciò solo, che siasi fatta per una somma maggiore del credito, salva ragione del rimborso dell' eccedente »*.

Per le cose sin qui ragionate, l'Ufficio ravvisando la causa per sua natura essere in questo giudicio di puro gravame, e non sussistere neppure una delle obbiezioni fatte dalli Domenico, e Paolo Degrandi nel primo giudicio, ha conchiuso potersi da questo Supremo Magistrato in riparazione dell'appellata sentenza del Regio Tribunale di Prefettura d'Acqui del 21 giugno 1828, e della quale si tratta, dichiarando non ostarne i motivi di nullità per parte de' suddetti padre e figlio Degrandi opposti agli atti d'aggiudicazione del 23 di maggio 1827, di cui in atti, mandare i medesimi eseguire ».

Ed il R. Senato con sentenza del 21 di maggio 1829 ref. D. . . . pronunciò bene appellato, reietti i motivi di nullità per li detti Degrandi opposti all'atto d'aggiudicazione del 23 di maggio 1823, mandando il medesimo eseguirsi; e nel resto mandò prima alle Parti di comparire avanti il sig. Relatore della causa; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Donna separata dal marito — Alimenti — Deserzione — Coscritto - surrogante — Leggi francesi.

Le massime seguenti risolvono due proposti quesiti:

La donna, che si allontana dal marito non può pretendere dal medesimo gli alimenti, se non prova una legittima causa del suo allontanamento. (Leg. 3 *de repud.* Sard. *de aliment.*, tit. 7, quaest. 16, n.º 1). Nullo quindi sarebbe qualunque sequestro sugli assegniamenti dello stesso marito, dal quale non può pretendere alcuna somma per le spese della causa di separazione da lei principata e non proseguita.

Quegli, che rimpiazzava sotto l'Impero delle leggi francesi un coscritto, colla condizione di una mercede determinata, non aveva diritto a conseguirla, se come disertore abbandonava le bandiere, quantunque il coscritto, per le vicende politiche di quel tempo, non venisse a soffrire alcuna molestia.

Noleggiatore — Consegna di merci fatta in estero paese — Danni — Indennizzazione — Protesta — Art. 435 del cod. di comm.

Nella causa di Mattia Schlaffer, Gerolamo e Filippo Morro, Domenico Gherzi e Giuseppe Fravega, vertita dinanzi al R. Senato di Genova, emanò sentenza il 31 di luglio 1827 ref. D. Penecchini, con cui venne sanzionata la massima seguente, la qual massima cade in acconcio a risoluzione di un proposto quesito:

« Il noleggiatore non ha diritto ad alcuna indennità, s'egli, o chi rappresentasi di lui mandatario, non abbia protestato contro il capitano a tenore dell'art. 435 del codice di commercio, sebbene trattisi di consegna di merci fatta in estero paese dove non fossero in vigore le nostre leggi, il capitano pel contratto di noleggio fosse solo responsabile della quantità delle merci, e queste merci fossero tutte state dal capitano consegnate al commissionario ».

Schedula testamentaria — Instanza per la rimessione di essa — Declaratoria Camerale — Commissione e verbali relativi.

Quanto sta espresso nel decreto Camerale, di cui segue il tenore, spiega alcune cose riguardanti alla pratica in ordine all'istanza pel ritiro delle schedule testamentarie, di che desiderano essere informati parecchi Notai nostri corrispondenti:

Con declaratoria del Magistrato Supremo della Regia Camera de' Conti del 22 di agosto 1829, emanata sul ricorso del signor Conte e Commendatore Alessandro Degregori di Balduccio, previe conclusioni dell'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., si è commesso il signor Giudice del Mandamento di Livorno, acciò si facesse presentare dal Notaio Bergancini il minutarò contenente il testamento di nuncupazione implicita di esso signor Conte, e quindi per mezzo dello stesso Notaio faccia estrarre la schedula testamentaria, e la medesima rimettere personalmente al supplicante, previo accertamento dell'identità della di lui persona, facendo constare d'ogni cosa con specifico verbale, che dovrà pure essere dal ricorrente sottoscritto, con mandare unire al minutarò suddetto, ed al luogo stesso, in cui era riposta la schedula, una copia del verbale, non che della declaratoria medesima, e rimettere all'Insinuatore di Crescentino un'altra copia dello stesso verbale, acciò ne facesse annotazione in margine dell'atto di presentazione di detto testamento esistente nei registri d'insinuazione.

Corte d'appello già esistente in questa capitale
— Proseguimento di causa attitata avanti alla medesima — Competenza.

» Non v'ha dubbio, che la causa, di che mi parla V. S. M.^{to} Ill.^{re} nel di lei foglio del 2 del corrente, debba attitarsi avanti il Magistrato Supremo; e tale mio parere è appoggiato a quello conforme espresso dall'Ufficio del sig. Avvocato Generale in sue conclu-

sioni emanate il 21 di aprile 1829 sottoscritte *Dogliotti*, dove, fra le altre cose, si legge, che trattandosi di proseguimento di giudizio vertito nanti la cessata Corte d'appello, la causa dee portarsi nanti il Magistrato, che in supremazia e giurisdizione lo pareggi, quale si è appunto questo Reale Senato.

Ciò comunico a V. S. in risposta al predetto foglio suo nell'atto, che ho il pregio, ecc. ecc. ».

Così Autorevole Persona con lettera del 6 di questo mese risolveva un proposto quesito.

Ditenuto in carcere per contravvenzioni gabel-
larie — Condanna contro di esso — Pena
pecuniaria principale — Pena del carcere
sussidiaria — Rilascio dopo proferita la sen-
tenza, onde accertare la nullatenenza dell'in-
quisito — Irregolarità di tale pratica — Art.
50 e 54 delle Patenti del 17 di febbraio
1819.

Persona autorevole scrisse la seguente missiva al sig. Avvocato Fiscale di — « In riscontro al foglio della S. V. Ill.^{ma} del 19 stante, le osservo che il sistema da Lei accennatomi, cioè di rilasciare dal carcere il condannato ad una pena pecuniaria, e sussidiariamente a quella della prigionia tosto emanata la sentenza, salvo a riprenderlo dopo accertata la di lui nullatenenza, non si potrebbe adottare, giacchè l'art. 54 delle Regie Patenti 17 febbraio 1819 è troppo positivo per conoscere che il condannato, il quale sia detenuto, non può rilasciarsi dal carcere senza che prima abbia pagata la multa pecuniaria, ovvero scontata la pena sussidiaria impostagli dalla sentenza.

Laonde ove si presentassero casi di questa natura, lockchè può accadere ben raramente, poichè quelli che hanno mezzi di fortuna prestano cauzione, ella dovrà invigilare, acciò appena pronunciata la sentenza seguano

gli atti prescritti dall'art. 50 delle anzicite Regie Patenti, non che quelli compulsivi, affine d'incassare le multe da quelli i quali avessero beni, prima che la pena sussidiaria sia da loro scontata, mentre qualora questa fosse terminata non si potrebbe più agire in via civile, nè riscuotere la multa.

Ho l'onore, ecc. ».

Giuramento sulla scienza — Negativa.

Alla pag. 215 del corrente volume abbiamo a dichiarazione di proposti quesiti riportate alcune massime intorno al giuramento; e non abbiamo avvertito, che per la compiuta soluzione de' mossi dubbii avremmo dovuto aggiugnere ancora quanto segue:

Quando il giuramento è deferto *super scientiam*, siccome non è decisivo della lite, così il reo per la negativa di sapere il dedotto ne' capi di giuramento, non è assolto; anzi si ammette l'attore a provare la verità del fatto con testimonii. Così decise il R. Senato con sentenza del 29 di aprile 1741 in causa Maffei contro Ghione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bastia (Corsica), 17 settembre 1829. La nostra Corte Reale sedente in questa Città, riunite le classi, che ebbe a presiedere il Conte Colonna d'Istria Primo Presidente, nell'udienza del 17 del passato mese di agosto ha sancito le seguenti massime nella causa di Maria Pietra contro F. G.: — » 1.º Il figlio naturale stato riconosciuto in un testamento pubblico, può farsi un titolo di tale ricognizione durante la vita del testatore; e la stessa ricognizione debbe considerarsi come autentica ed irrevocabile, e quale disposizione indipendente dal rimanente dell'atto, che la contiene; ed in questo caso si può dichiarar lecito, anche contro la volontà del testatore, al figlio naturale medesimo di farsi spedire dal Notaio la particola del testamento per esso rogato relativo alla ricognizione

anzidetta. 2.^o La qualità di figlia naturale, con cui il testatore ha designato una persona, in favor della quale abbia nel suo testamento fatto un legato, vale per la medesima siccome una ricognizione a mente dell' art. 334 del codice civile. 3.^o L' identità del figlio naturale riconosciuto coll' individuo, che si prevale di questa ricognizione, può essere stabilita col mezzo d' indizi ».

Le massime surriferite si ricavano dalla seguente testuale sentenza della Corte Reale confermativa di altra del Tribunale di prima istanza, da quale sentenza emerge chiaro il fatto della causa: — « Attesochè la Corte con sua precedente sentenza del 5 di luglio in questa causa proferita, già ha deciso, che la ricognizione dell'appellata, come figlia naturale dell'appellante, poteva essere rintracciata nel testamento di detto appellante, e durante la vita di lui; che la stessa sentenza ha statuito, che la ricognizione forma un atto dello stato civile, di sua natura irrevocabile; e che ciò stante non si potrebbe avere riguardo alcuno al secondo testamento dall' appellante condito, pendente il giudizio d'appello, con cui fu rivotato il primo, non meno che la ricognizione ivi contenuta della figlia naturale di che si tratta; — attesochè rimane soltanto ad esaminarsi se il testamento dell'appellante contenga la ricognizione dell'appellata come figlia sua naturale; — attesochè non avendo la legge indicati i termini precisi, ne quali debbe farsi la ricognizione d'un figlio naturale, è rilasciato ai lumi ed alla coscienza de' Giudici il valutare le espressioni dell'atto, e l'intenzione di colui dal quale emana; — attesochè F. G. colle seguenti parole adoperate nel suo testamento *coll'obbligo però a detto mio erede di dare alla mia figlia naturale Maria Pietra*, ha espressamente dichiarato, e quindi riconosciuto, che Maria Pietra è sua figlia na-

turale, e manifestò ad un tempo all'evidenza l'intenzion sua, che la medesima godesse dei diritti annessi alla qualità di figlia naturale riconosciuta, fra quali v'ha senza dubbio quello di avere i congrui alimenti; — attesochè i dubbii mossi intorno all'identità dell'appellata Maria Pietra riconosciuta per figlia naturale dell'appellante, sono di natura ad essere risolti col mezzo di ogni sorta di prova, trattandosi di fatto indipendente dalla ricerca della paternità, la quale rimane stabilita dall'atto di ricognizione; — attesochè l'identità dell'appellata risulta da tutti i fatti della causa, e segnatamente dall'atto di battesimo; che tale identità inoltre è ancor più evidente per la circostanza, che l'appellante non indica, nè mai ha indicato alcuna altra persona per essere la Maria Pietra da esso riconosciuta come sua figlia naturale, e per l'altra circostanza non meno notevole desunta dal secondo testamento dell'appellante, nel quale trovasi un'implicita confessione dell'identità dell'appellata nella stessa sua eccezione; la Corte ha perciò dichiarato bene giudicato e male appellato, mandando eseguirsi la sentenza cadente in appello, secondo la sua forma e tenore.

Pisa, 25 settembre 1829. Questa R. Ruota nella causa Poggese e Ciampi ha sancito la massima che i restauri del fondo locato dipendono dal patto e dalla convenzione stipulata fra il locatore ed il conduttore, il qual patto rende inosservabile la regola generale, secondo la quale sarebbero a carico del locatore (Leg. 7, § 5 ff. *de pactis*).

Tolosa, 27 settembre 1829. Nella causa Duroy e Vergnes la nostra Corte ha deciso, che allorquando la delegazione, sebbene accettata, non è accompagnata dalla novazione, il debitore delegato può opporre al creditore delegatario le stesse eccezioni, che potrebbe opporre al suo creditore diretto.

Orléans, 29 settembre 1829. Le donazioni colorite sotto la forma di un contratto a titolo oneroso non sono nulle allorquando non sono fatte in favore di persone dichiarate dalla legge incapaci di riceverle, e che non hanno per iscopo di violare le disposizioni proibitive del codice civile. Così decideva la Corte Reale sedente in questa Città nella causa Malmouche e Binet.

Parigi, 4 ottobre 1829. L'esecuzione della *prisura* personale eseguitasi sull'istanza del creditore primitivo dopo che ebbe a cedere ad un terzo il suo credito, non è valida. Così pronunciò la nostra Corte nella causa Lenoir e d'Harouville.

Torino, 10 ottobre 1829. S. M. con sue R. Patenti si è degnata di permettere ai PP. Barnabiti, ai quali è affidata la direzione del collegio Ghisleri stabilito nella città di Finale, di esporre le R. armi sulla porta di quel collegio.

— Le Camere del Tribunale di Prefettura di questa Capitale per le correnti ferie delle vindemmie vennero formate nel modo seguente: 1.^a *Camera*, che siede dal 14 di settembre al 4 di ottobre — Salino Vice-Prefetto; Oggero, Bruno, Assess.; Armissoglio, Assess. aggiunto. 2.^a *Camera*, che siede dal 5 ottobre al 25 del medesimo — Cucca Mistrot, Vice-Prefetto; Pettiti, Moyetta, Assess.; Grandis, Assess. aggiunto. 3.^a *Camera*, che siede dal 26 di ottobre al 15 di novembre — Senatore Derossi, Prefetto; Agnesi, G. M. Regis, Assess.; Peyretti, Assess. aggiunto.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 16

TORINO
14 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Affittamento di beni — Danni dati —
Perizia — Inappellabilità.

*Una sentenza prescrivente una perizia colla clausola
= prima d'ogni cosa =, onde accertare l'esistenza ed
entità di danni cagionati in un affitto, non può
tuttavia dirsi recar gravame irreparabile in definitiva,
ed essere perciò appellabile, quando vi esistesse una
convenzione, mediante la quale in vista dei pattuiti
corrispettivi si fosse dalla parte lesa rinunciato ai
pretesi danni.*

La massima surriferita trovasi sanzionata dalla sentenza senatoria, di cui segue il tenore, in un colla fattispecie, che vi ha dato luogo.

Il sig. Duca Francesco Desilva Taroucca ebbe a cedere in affitto allì Giuseppe Riberi e Matteo Ramello due cascine, poste nel tenimento di Saccabonello, denominate l'una la *Maina*, e l'altra il *Portone*, da aver principio tale affitto il dì 11 novembre 1817, e da terminarsi in simil giorno del 1826 con li patti e condizioni apparenti dagl' instrumenti 3 e 5 del precedente mese di marzo.

Vol. XIV

Con altro instrumento del 1.^o di ottobre 1825 lo stesso signor Duca diede solidariamente in affitto alli Sebastiano Garbiroglio e Lorenzo Gioliti l'intero tenimento di Saccabonello per anni 9, principii al S. Martino del 1826, e fra i vari patti di tale locazione fu stipulato quello portato dall'artic. 16, che i detti fittaiuoli fossero investiti di ogni ragione, che potesse competere al locatore verso i precedenti affittavoli pel caso, che questi non avessero adempiuto gli obblighi loro rispetto alla manutenzione delle strade, la purgazione de' fossi e simili, a termini dell'affittamento.

Fondati sopra tali titoli li Sebastiano Garbiroglio e Lorenzo Gioliti evocarono in agosto 1826 dinanzi al Tribunale di Prefettura di Saluzzo i precedenti affittavoli Riberi e Ramello, perchè avessero essi violato il patto rispetto al seminerio, ed ecceduto di molto in quantitativo nel piantamento della meliga, e fecero istanza ordinarsi preliminarmente la ricognizione per mezzo di perito dei danni dal loro autore sofferti, e determinarne la loro entità.

Sostennero i convenuti inattendibili le istanze degli attori, a fronte di una convenzione, che dissero seguita fra essi in agosto 1826, in forza della quale si fosse concluso, che mediante che dai detti convenuti si lasciasse agli attori il fieno esistente nelle cascine alla stima di Periti, e si fossero lavorate e concimate due pezze campo laterali alla strada, gli attori rinunciavano alla loro pretesa, e su di ciò interpellarono i suddetti attori.

Non contestarono questi essere intervenuta una trattativa a tale proposito, ma fecero osservare che la medesima risguardò soltanto un progetto di una parziale composizione, il quale poi non fu mai obbligatorio, perchè stato fatto, ed acconsentito da persone non autorizzate a trattare, e non stato d'altronde mai eseguito; e persistettero sulla chiesta nomina d'un perito, previa, all'uopo, declaratoria di diritto essere li convenuti tenuti al risarcimento de' proposti danni, colle spese.

Sovra del che il Tribunale di Prefettura con sentenza del 22 di maggio 1827 dichiarò doversi prima ed avanti ogni cosa far luogo alla perizia richiesta dagli attori

sul punto se fossero o non reali li danni da essi proposti, ed in caso affermativo a qual somma potessero essi ascendere per ciascuno dei capi proposti, mandando alle Parti di dar la nota dei periti confidenti e diffidenti, onde devenire su di essa alla nomina di due periti, e del terzo in caso di divergenza.

Gli attori ebbero tosto a denunciare tale sentenza al Reale Senato come precipitosa e gravatoria, mentre si fosse dovuto prima di tutto pronunciare sull'efficacia della surriferita convenzione con astringere gli attori a rispondere alla dedotta interpellanza, o quanto meno mandare alle Parti di maturare i loro incumbenti in proposito, e si sarebbe colla medesima sostanzialmente dichiarato essere dovuta l'indennità proposta dagli attori non ostante l'allegata convenzione, ed il risul-tamento dei titoli prodotti dai pretendenti, epperò chiesero emendarsi la detta sentenza, ed in sua ripa-razione assolversi essi attori dalle domande avversarie; ed in ogni caso dichiararsi i medesimi tenuti a rispon-dere prima ed avanti ogni cosa per atto legittimo o personale alla succennata interpellanza.

Gli appellati Garbiroglio e Gioliti opposero d' inap-pellabilità a detta sentenza per non avere la medesima arrecato agli avversanti alcun danno irreparabile in definitiva, e dissero essere quella giusta e giuridica, poichè fece luogo ad una provvidenza pienamente ana-loga alla natura della causa, ritenuta soprattutto l'ur-genza dell'ordinata verificaione, onde non lasciar perire le prove de' fatti allegati.

L'Ufficio dell' A. G. cui furono deferti gli atti e scritture pel suo voto, in conclusioni del 24 di feb-braio 1828 sottoscritte *Chiabò*, ebbe ad osservare che a norma delle massime ricevute nella materia, un giu-dicato s' intende recar gravame irreparabile in defini-tiva, quando dal medesimo fu deciso un punto essen-ziale della lite, di cui lo stesso Tribunale non potrebbe più risanare il gravame colle ulteriori provvidenze da intervenire nel proseguimento della causa;

Che non pareva potersi ravvisare di tal natura la sentenza cadente in appello, con cui si pronunciò do-versi prima ed avanti ogni cosa far luogo alla perizia

instata dagli attori, mentre risultava apertamente dalle premesse considerazioni, non essersi inteso di vulnerare il merito della controversia, e che qualunque riuscisse il risultamento di detta perizia, rimaneva tuttora intatta la questione, se fossero li convenuti tenuti al risarcimento degli allegati danni, o se in forza di convenzione pretesa seguita dovessero gli attori intendersi avervi rinunciato.

Disse quindi che la perizia per se stessa somministrava soltanto un titolo contestabile dalla parte avversaria, a cui poteva o non riferirsi il Giudice, cosicchè la provvidenza che la prescrisse doveva dirsi appartenere all' istruttoria, nè poteva recar gravame irreparabile in definitiva, salvo nel caso ove non potesse intendersi che come la conseguenza di una declaratoria implicita sul punto essenziale della lite, come sarebbe occorso se trattandosi di giudicare se una tal cascina siasi venduta a corpo od a misura, si mandasse ad un perito di procedere alla misura di essa; ma che assai diversa era la cosa nel concreto, mentre l'urgenza di accertare l'esistenza e l'entità dei danni, onde non lasciarne dileguare le tracce, ne giustificava bastantemente l'oggetto, tanto più palese d'altronde dacchè vi si oppone la clausula *prima ed avanti ogni cosa*, la quale spiega nella dispositiva li motivi che determinarono il giudicato;

Che perciò sebbene in ragione dell'entità della causa introdottasi davanti il Tribunale di Saluzzo potesse la sentenza di cui si trattava ravvisarsi degna della cognizione del Supremo Magistrato, tuttavia per le anzidette osservazioni sulla natura della medesima, opinò l'Ufficio potersi dichiarare non essere quella appellabile.

Ed il Reale Senato con sentenza del 13 di luglio 1829, proferita a relazione del signor Conte Senatore Pullini ha dichiarato, reietta l'eccezione d'inappellabilità opposta dalli Lorenzo Gioliti e Sebastiano Garbiroglio, tenuti questi prima d'ogni cosa a rispondere all'interpellanza stata loro dedotta nella comparizione del 10 ottobre 1826, e di cui si trattava, compensate le spese.

Sepulture — Emolumenti per le medesime — Consuetudine e convenzioni relative — Esenzione dal pagamento di tali emolumenti maggiori di quelli portati dalla consuetudine, e convenzioni anzidette — Azione possessoria — Competenza — Art. ultimo del proemio delle RR. CC. — Art. 23 del Regio Editto giudiziario.

Sono opportune a questa materia le seguenti testuali conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 7 di settembre 1829:

» Visto il presentato ricorso della Comunità di . . . contro il Parroco dello stesso luogo, ond' essere mantenuta nel possesso dell' esenzione di pagamento di maggiori diritti per le sepolture di quelli convenuti coll' instrumento del 10 maggio 1751;

La ragione d' esenzione dal pagamento di maggiori emolumenti di quelli portati dalla consuetudine, o dalle convenzioni riflettenti le sepolture dà di per se stessa origine ad un diritto incorporeo capace a dare luogo alla invocazione de' rimedii possessorii.

Ad appoggiare questo pensiero concorre la decisione del Senato 30 agosto 1730 ref. Guilliers nella causa Morini Parroco di Borgo d' Alla, e li terrieri della stessa Comunità;

Che se l' azione possessoria per tale oggetto è invocabile, non v' ha dubbio, che la stessa causa quantunque diretta contro un ecclesiastico, cioè il Parroco di . . . sia di competenza senatoria, essendo ricevuto, che tuttavolta che sono esperibili le azioni possessorie, se desse sono dirette contro un ecclesiastico, la causa si rende di competenza del Supremo Magistrato.

Di più le quistioni relative ai diritti dovuti ai Parroci per le sepolture, potendo anche considerarsi come cose ed affari ecclesiastici, perciò a mente dell' articolo ultimo del proemio delle RR. CC., e dell' art. 23 dell'

Editto 27 settembre 1822, la causa, che si chiede d'istituire per limitazione nei diritti di sepolture, riesce per ogni verso di competenza del Magistrato.

E quindi si conchiude rilasciarsi le chieste lettere di citazione, col termine di giorni 8, non ostanti le prossime ferie ».

MATERIE DIVERSE.

Assenza — Inquilino — Conduttore —
Locatore — Cosa locata.

Si cerca quale sia la durata dell' assenza, che si richiede nell' inquilino o conduttore, onde il locatore possa riavere la cosa locata.

Risp. Risolve siffatta questione il chiar. Autore del nuovo *Trattato sull' assenza* nel modo seguente:

Secondo l' autorità di Paolo nella legge 56 *locati cond.* debbono essere ascoltati i proprietari di magazzini e delle case, i quali non comparendo da lungo tempo i conduttori, nè pagata avendo la mercede per tutto quel tempo, vogliono che dall' autorità del Giudice vengano li magazzini o le case aperte, ed inventariati tutti gli effetti che vi si trovano rinchiusi, dichiarando in fine che un tal tempo d' assenza debba essere poi di due anni almeno.

Fu questione tra gli scrittori se il biennio di cui in detta legge si riferisca soltanto alla morosità del conduttore nel pagamento della pigione, ovvero anche al tempo dell' assenza si estenda; ed è opinione del celebre giureconsulto di Pavia (*Jacob Menoch de arbitr. quaest. et causis*), che entrambi li casi comprenda la legge Romana; *nec enim*, scrive egli, *datur differentiae ratio, cur magis ad unum, quam ad alterum referri debeat* (Cas. LXXIX, n.º 3).

Crediamo però noi che spetti alla prudenza del Giudice il determinare il tempo in cui per l' assenza del conduttore possa il padrone avere il libero uso della cosa sua, potendo certamente concorrervi circostanze

da non dover attendere il biennio onde possa il Giudice ordinare l'apertura della casa locata, e l'inventario degli effetti in essa esistenti; tale è l'opinione del citato scrittore, il quale nello spiegare l'estensione dei vocaboli una *lunga assenza* (*lunga, et diuturna absentia*), così scrive, *sed dubitari, nunc contingit, quae dicetur lunga, et diuturna absentia..... ex communi doctorum opinione hoc iudicis arbitrio relinqui..... hic ergo iudex ex rerum, locorum, ac personarum varietate, omnia diligenter aestimabit* (Cas. LXII, n.º 2 e 3).

Traduzione di un carcerato da un luogo in un altro — Spese relative.

L'Autorità Superiore ebbe a scrivere la lettera seguente al sig. Avvocato Fiscale di : — Riscontrando il foglio di V. S. Ill.^{ma}, del, le osservo, che le spese ivi accennate riflettendo la traduzione di un carcerato da un luogo ad un altro, non possono essere comprese fra quelle contemplate dal Regio Editto del 27 settembre 1822, e non dovevano perciò essere anticipate dagli Agenti Demaniali.

Le osservo inoltre, che dette spese non potrebbero peranco venir soddisfatte in via economica, come quelle, delle quali fa cenno la lettera circolare della Regia Segreteria di Stato (Interni) del 28 novembre 1825, perchè per la traduzione de' carcerati vogliansi richiedere li Carabinieri Reali, incaricati di tale servizio colle Regie Patenti del 12 ottobre 1822, per essere oggetto di pulizia generale.

Essendo perciò il caso di dover ripetere nell'interesse del Regio Erario le spese di cui si tratta, potrà V. S. Ill.^{ma} farle restituire a cotesto Insinuatore.

Nel ritornare le carte comunicatemi, ho l'onore, ecc.

Nullità di testamento — Esecuzione volontaria
— Minori — Divisione — Appello — Por-
zione disponibile — Legge francese.

Noi abbiamo riferito in due distinti articoli la fattispecie della causa Majoglio (V. pag. 129 e seg., e 146 e seg. del corrente vol.), e ci occorre ora di doverne fare un terzo, per compiere le istanze di parecchi associati, bramosi di conoscere le ragioni, che dagli appellanti sonosi fatte valere nella loro arringa dinanzi al Supremo Magistrato.

Si sostenne all' udienza per parte dei suddetti appellanti, che la causa fosse appellabile per non trattarsi già solo di decidere se dovessero le parti partecipare all' ordinato prelegato minore assai delle L. 1200, ma trattarsi di vedere se il Pietro Majoglio fosse deceduto con testamento, ovvero per esser questo di nessun effetto si dovesse far luogo a quella ragione di succedere che *ab intestato* si chiama, avvegnachè non altrimenti potessero essi pretendere alla divisione delle sostanze cadenti nel prelegato, salvo, tolto di mezzo il testamento, venissero quelle a formare una comune sostanza col restante dell' eredità.

Quindi dovendosi dal Magistrato decidere se gli eredi del comune autore avessero a ricevere la di lui eredità dal testamento, o piuttosto dalle leggi che regolano le successioni intestate, di necessità l' ispezione del Magistrato si aggirava sull' intero asse ereditario, e non già sul prelegato, la di cui sussistenza dipendeva dal doversi o non ravvisare risanata la nullità del testamento; se adunque essi credendosi tuttora in tempo ad opporre la nullità del testamento intendevano di essere dichiarati eredi legittimi del Pietro Majoglio, e dividere in parti eguali la di lui eredità, ben si vedeva che il valore di questa ascendendo alle L. 2m. rendeva certo la causa di cognizione del Supremo Magistrato. Passati poscia a ragionare del merito dissero che posto per base che la nullità del testamento non era stata contestata dallo Stefano Majoglio, il semplice fatto della divisione non avea loro tolto il diritto d' invocare la nullità del testamento che non era a loro cognizione

quando avevano lasciato a precipuo vantaggio del loro zio Stefano li beni che formavano il di lui prelegato.

Non si disconvenne che una divisione tra minori, per ogni verso conforme al disposto dell'art. 466 del codice allora vigente, gli stessi effetti dovesse produrre di quella tra persone d'età maggiori, ma ciò non toglie che i minori anco sotto quelle leggi si ravvisassero generalmente degni di riguardo, nè dileguare la presunzione, che mentre essi affatto ignoravano la nullità del testamento, quella fosse nota allo Stefano loro zio.

Ricorrendo inoltre alle disposizioni del cessato codice civile, a norma del quale dissero doversi decidere la questione, osservarono che tanto l'articolo 1338, che il 1340 non potevano applicarsi alla fattispecie, poichè il primo riflettesse unicamente li contratti, e non li testamenti che si reggono da principii affatto diversi, il secondo poi essere del tutto particolare alle donazioni, e non esservi parità di ragione per estenderlo oltre la disposizione della legge alle ultime volontà.

Soggiunsero eziandio che se il volontario eseguimento di una donazione, nulla nella sua forma, dato dagli eredi del donante, induce la di lui rinuncia al diritto di opporre la nullità, ben vedersene in ciò una soddisfacente ragione, dacchè il donatario anche in forza della donazione nulla nella sua forma acquista un' obbligazione almeno naturale verso il donante che misura la di lui qualità non solo dall'efficacia dell'atto, ma dalle cause impulsive che mossero il donante alla donazione, e la donazione sussiste non tanto in forza dell'atto nullo eseguito dall'erede, quanto in vigore dell'esecuzione medesima, o come si potrebbe anche dir meglio in forza d'una donazione cui abbia voluto lo stesso erede addivenire.

Ma ben diversamente osservarono addivenire nei testamenti, poichè prendono questi la loro essenza dalle leggi civili, ed una volta colpiti da nullità, cessano di essere testamenti, non sono suscettibili di conferma, ratifica, e non acquistano forza dal loro eseguimento per parte degli eredi, non potendo da essi dipendere di rendere valido ciò che al cospetto delle leggi appare di niun effetto.

Aggiunsero quindi non far difficoltà la decisione della Corte di Cassazione 25 marzo 1807 riferita nelle conclusioni del pubblico Ministero, ed a norma della quale si sarebbe pronunciato per la validità di una transazione su d'un atto nullo, tuttochè la nullità fosse sconosciuta per errore di diritto, avvegnachè non vi ha alcuna parità di ragione per attribuire eguale efficacia all'esecuzione del testamento nullo di quella della transazione che basta per se stessa, trasformando il testamento in convenzione, per sanare ogni nullità.

Nella transazione esservi tutta la presunzione, che il testamento fu in ogni sua parte a notizia delle Parti transigenti, ed una volta che il testamento nullo vestì la forma di convenzione col mezzo della transazione, osta il fatto proprio agli eredi per preporre alcuna nullità anche ignorata al tempo della transazione.

La transazione su d'una parte del testamento estendersi invano all'intero suo contenuto, e non potere il transigente ricorrere all'ignoranza di diritto, perchè ogni cosa dovea egli aver nota prima di transigere, perchè egli dovea accuratamente osservare il testamento, *inspectis, lectis et cognitis eius verbis*.

All'opposto l'ignoranza di diritto non potere pregiudicare il legatario, che nell'eseguire semplicemente il testamento non pensò punto a risanarne la nullità, nè poteva col solo silenzio risanarla perchè richiedevasi una espressa transazione.

Li principii sin qui riferiti, e che distinguono la nullità del testamento da quella degli altri atti ritrovarsi pressochè in termini eguali consegnati in conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, e venire canonizzati con sentenza del Supremo Magistrato del 29 agosto 1823 nella causa delli fratelli Gallino a relazione del sig. Presidente Barone Chionio, in cui trattandosi appunto di prelegato venne sanzionata la massima, che l'esecuzione data ad un testamento nullo non toglie il diritto di proporre con effetto la nullità.

Nè si potesse opporre, che sebbene in quella specie si trattasse di nullità di testamento condito sotto il cessato codice civile, fosse però stato volontariamente eseguito sotto le patrie nostre leggi.

Per più motivi questa circostanza non variare punto la questione da quella che si presentava in allora al giudizio del Supremo Magistrato;

Ed infatti a parte anco il riflesso, che per rispetto alla nullità relativa all' estrinseca forma del testamento si decideva a norma del codice in vigore al tempo in cui fu fatta, appare chiaramente che le disposizioni dello stesso codice non potevano estendersi a risanare la nullità dei testamenti, ma quella unicamente delle convenzioni e delle donazioni.

Se adunque a termini dell' elaboratissimo voto del custode delle leggi emanato nella causa Gallino, e confermato da questo Magistrato, la nullità assoluta di un testamento non poteva ravvisarsi risanata dalla semplice esecuzione, ma era necessaria una convenzione, od una transazione, che tenesse luogo del testamento, eziandio a fronte degli articoli del codice civile ivi accennati, di necessità nel silenzio del codice in ordine alla nullità dei testamenti conviene avere ricorso al diritto comune, tuttochè il testamento di cui si tratta, sia stato eseguito sotto l'impero del codice, il quale ammetteva la disposizione del diritto Romano nei casi da esso non preveduti.

Ora la legge 5, § *de iis, quae ut indignis auferuntur*, stabilisce espressamente, che *post legatum acceptum non tantum licebit falsum arguere testamentum, sed et non iure factum contendere.*

Colla disposizione di questa legge essere perfettamente d'accordo quella della legge 2, § 1 *de condicto indebito*, giusta la quale *si quid ex testamento solutum sit, quod postea falsum, vel inofficiosum, vel irritum, vel ruptum apparierit, repetetur.*

Nè a sì fatte leggi potersi ravvisar contrarie quella 23, cod. *de fideicommissis*, nè la legge 6, cod. *de testamentis*, nella quale sta espresso: *ut qui ex testamento, vel ab intestato haeres extiterit; et si voluntas defuncti circa legata, et fideicommissa, seu libertates legibus non sit subnixæ, tamen si sua sponte agnoverit, implendi eam habeat necessitatem.*

La contrarietà, che a primo aspetto si ravvisa in queste leggi, ben potersi di leggieri conciliare, se si

rifletterà che le due prime, e non l'ultima, erano relative al caso, in cui la nullità del testamento era stata riconosciuta dopo l'accettazione del legato, come ne insegnano gl'interpreti, e si può argomentare dalla legge, § *ad leg. Corn. de falsis* così concepita: *Qui ignorans falsum esse testamentum, vel haereditatem adiit 3, vel legatum accepit, vel quoquomodo agnovit, falsum testamentum dici non prohibetur.*

Ma che più, se a termini dell'invocata sentenza del Supremo Magistrato già era stato riconosciuto, che la semplice accettazione del legato a norma del diritto comune non toglie al legatario erede legittimo il diritto d'invocare la nullità onde succedere *ab intestato*, e non aversi a questo riguardo che ad invocare l'autorità della cosa giudicata?

Nè essere questo il solo giudicato, poichè molti altri egualmente favorevoli erano emanati e sotto le disposizioni del cessato Codice civile, e sotto il regime delle patrie Leggi.

E principalmente per rispetto ai primi la sentenza della Suprema Corte di Cassazione riferita nella collezione del Sirey al tom. 12, pag. 369, colla quale si stabiliva la massima, che la conferma o ratifica non possono rendere validi gli atti, di cui la legge non riconosce l'esistenza, e quindi a nulla giova l'esecuzione dei medesimi.

Più recente esser la decisione del Senato di Genova, il quale con suo giudicato 12 agosto 1825, ref. Grillo, sanzionava la massima, che l'esecuzione volontaria del testamento non induce la rinuncia al diritto di opporne la nullità, se non è provata in chi l'esegue la scienza della nullità, e l'intenzione di sanarla per modo che l'art. 1340 va inteso conformemente all'art. 1338.

La scienza della nullità ed il volere di risanarla essere i necessarij estremi per poter supporre l'intenzione di sanare la nullità coll'esecuzione del testamento, cosicchè quand'anche il citato art. 1340 nelle conclusioni in questa causa emanate potesse in qualche modo considerarsi ad essa relativo, vi sarebbe mancato sempre per la sua applicazione le due circostanze, che cono-

scessero i clienti la nullità, ed avessero intenzione di risanarla, poichè per l'appunto non avrebbero dessi rinunciato alla qualità di eredi legittimi.

I surriferiti ragionamenti furono trovati di peso dal Magistrato, poichè ebbe il medesimo a pronunciare nel senso degli appellanti, siccome notammo alla pag. 151 del corrente vol. XIV, ove abbiamo riportato la testuale sentenza proferita in questa causa dal R. Senato.

Beni situati all'estero — Donazione di una determinata somma, e di essi beni — Non seguita insinuazione nel termine del relativo instromento — Multa del doppio diritto — Norme a tale proposito.

Serve a dichiarazione di un proposto quesito la seguente fattispecie riferita nella nota *Raccolta* del sig. Sismondi:

In un instromento di matrimonio passato a Lione (Francia) nel 1823, dopo essersi costituita la dote alla sposa, francese, il padre dello sposo, savoardo, fa a questo la donazione della somma di L. 20m. in denari, e di uno stabile situato in Savoia del valore di L. 15,840. Il suddetto instromento essendosi presentato all'insinuazione nel 1827, nacque il dubbio come si potesse, nell'esazione del diritto graduale sulle due somme riunite, applicare la multa del doppio diritto sul solo valore dello stabile a termini dell'art. 3 del Manifesto Camerale 23 novembre 1821; consultatosi in proposito il superior Dicasterio, si ebbe in risposta il 26 febbraio 1827, che la sola donazione in instabili per L. 15,840 va soggetta al doppio diritto per la non seguitane insinuazione nel termine fissato dal citato Manifesto, e quindi si opinò che si doveva esigere il diritto graduale semplice di L. 30, coll'aumento di metà, sopra L. 35,840, ed un altro diritto graduale di L. 15, coll'aumento di metà, in ragione di multa, sulle L. 15,840 valore degli stabili suddetti, come se di questi solamente fosse seguita la donazione, giacchè sarebbe stata gravosa alle parti l'applicazione della multa sulla totale donazione, mentre quella in denari ne va esente.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 2 ottobre 1829. Un tale Peacock chirurgo di Upton, piccola città ben nota a chi ha letto uno dei capitoli più importanti di *Tom Jones*, avea promesso in isposa una ricca vedova per nome Mistriss Thompson: ma questa avea una decisa avversione per la professione del chirurgo, alla quale nelle isole britanniche va per lo più congiunta quella di speciale; e per compiacerla Peacock rinunciò alla medesima. La conchiusione definitiva del maritaggio andò molto per le lunghe: finalmente era giunto il giorno della celebrazione; ma un' indisposizione di salute della sposa la fece ritardare: e sopravvenuti in seguito alcuni disastri fra essi, avendo Peacock protestato di non voler più metter piede nella casa di Mistriss Thompson, lo prese essa in parola, gli fece intimare un congedo in debita forma, e sposò poco tempo dopo un certo Warrington. Peacock la evocò quindi in giudizio, e chiese la condanna della medesima al pagamento di una conveniente indennizzazione: ma essendosi dalla convenuta provato per mezzo di testimonii, che lo stesso Peacock in un pubblico caffè erasi felicitato della non seguita celebrazione dell' inteso maritaggio, dicendo ch' egli avea chiesta in isposa la Thompson per motivi d' interesse, e che amava meglio di ottenere un' indennità di sole 200 lire sterline, che di legarsi con quella in matrimonio, fu dichiarata dal Tribunale non fondata la domanda di Peacock, il quale venne inoltre condannato nelle spese.

Namur (Paesi-Bassi), 4 ottobre 1829. Ebbe qui luogo, è già qualche tempo, l' estradizione arbitraria di un tale Marchand francese, che alcune autorità subalterne di Couvin (Paesi-Bassi) fecero condurre a Rocroy: ma le autorità francesi essendosi rifiutate di riceverlo, egli ritornò di bel nuovo nel suo primiero soggiorno. Tre sono gli accusati di quest' atto arbitrario, fra i quali v' ha il giudice di pace, e debbono i medesimi essere tradotti avanti alle nostre assisie.

Arezzo (Toscana), 6 ottobre 1829. Nella causa di Angelo Fonti contro Lorenzo Migliorini, questa Regia

Ruota ha seguito il principio, che colui, che vien chiamato in giudizio nella qualità di erede del padre, e che contesta con impegno la lite, impugnando l'esistenza di un credito, ha contro di lui la legale presunzione di avere accettata la paterna eredità (Leg. 20 ff. *de acquir. vel omitt. haered.*; leg. 88 ff. *cod. Voet in pandect. lib. 29, tit. 2, num. 57*).

Pau, 5 ottobre 1829. Con sentenza testè proferita dalla nostra Corte Reale si è deciso, 1.^o che sotto l'Impero del codice civile non può rivocarsi il testamento per la sopravvenienza di prole; 2.^o che non può annullarsi un testamento sotto pretesto, che il testatore lo avrebbe rivocato se avesse avuto cognizione della nascita d'un figlio, e se non gli fosse mancato il tempo di fare tale revoca. Ecco la sentenza testuale: « Considerando in diritto, che non può sostenersi con qualche fondamento, che la sopravvenienza di prole revochi sempre un testamento, siccome una donazione tra vivi; che difatti il codice civile art. 960, nel pronunciare la revoca della donazione pel motivo di sopravvenuta prole, non fece menzione del testamento; d'onde si può conchiudere, che il legislatore non volle, che le disposizioni testamentarie, quando fossero anteriori alla nascita d'un figlio, rimanessero nulle e revocate come le donazioni; che anche l'articolo 1046 dello stesso codice, nell'accennare le cause, che possono autorizzare la domanda per la revoca delle disposizioni testamentarie, omettendo quella della sopravvenienza di figli, ha necessariamente limitato la revoca dei testamenti ai casi ivi contemplati; che indarno si osserva, che il motivo, per cui la legge pronuncia la revoca della donazione fra vivi nel caso di sopravvenuta prole, è fondato sulla presunzione della pietà filiale, e che questo medesimo motivo debbe avere la stessa applicazione al testamento; che esiste all'opposto una essenziale differenza fra questi due modi di disporre, mentre la donazione fra vivi essendo di sua natura

irrevocabile, il donante al quale sopravviene un figlio, vi era personalmente tenuto, e non poteva più rompere obbligazioni, che forse non avrebbe contratte, se avesse conosciute le dolcezze della paternità; che giusto era allora, che la legge venisse in suo soccorso; ma che lo stesso non è per li testamenti, mentre le disposizioni essendo sostanzialmente rivocabili, la stessa volontà che le ha dettate, può annullarle, per modo che se il testatore non ha fatto uso del suo diritto di mutare le sue disposizioni, si debbe di necessità supporre che ha egli nelle medesime perseverato; la Corte ha ordinato che il testamento, di che si tratta, sarà eseguito secondo la sua forma e tenore ».

Torino, 14 ottobre 1829. S. M. si è degnata per tratto di sua special grazia di autorizzare il pagamento dei residui di pensione, rendite vitalizie, ed altri articoli restanti dovuti sugli esercizi 1817 e retro, e per cui li rispettivi creditori aveano incorsa la decadenza, o l' illimitata sospensione per non averli consegnati nel termine prescritto dalle Regie Patenti del 31 dicembre 1818. La R.^a Segreteria di Finanze nel notificare quanto avanti alla Generale Azienda, questa con apposita Circolare ha trasmesso ai signori Intendenti provinciali la nota di que' creditori della loro Provincia, con incarico di darne avviso a' medesimi, perchè possano produrre le opportune carte, onde ottenerne il pagamento.

— Sta per uscire nel prossimo mese di novembre un' opera che sarà utile non solo ai pratici e provetti Giureconsulti, ma eziandio alla studiosa nostra gioventù, la quale porta per titolo: *Index universi iuris civilis, rerum, verborum et sententiarum, tam contextus, quam glossarum, etc. etc.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 17

TORINO
17 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Pascoli — Comunione — Recesso dalla medesima — Proprietarii — Comunità — Beni liberi — Apposizione di segnali indicanti tale libertà — Controversia relativa.

Il diritto di recedere dalla comunione de' pascoli non può essere alligato a condizioni, meno a quella di apporre segnali a quei beni esenti da tale comunione.

Possessore il sig. Cavaliere Bonissani Avvocato Collegiato, ed Avvocato Patrimoniale di S. M. di un grandioso tenimento sul territorio di Ceresole, Provincia di Alba, desiderando di recedere dalla comunione di pascolo per li beni compresi in esso tenimento, ebbe ad evocare la Comunità di detto luogo di Ceresole avanti il Real Senato, onde ottenere la declaratoria di tale recesso.

Comparsa la Comunità non dissentì la chiesta risoluzione de' pascoli, ma questo non dissenso alligava alla condizione *sine qua non* dell'apposizione di segnali a quei beni, che doveano dichiararsi esenti dalla

Vol. XIV.

comunione; al che opponevasi acutamente il sig. Cavaliere attore.

Eccitatosi a tale riguardo il sentimento dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, questi in conclusioni del 24 di luglio 1829 fece i seguenti riflessi:

Che fosse riconosciuto, che, tranne alcuni casi di evidente pubblica necessità, non potesse alcuno essere impedito dal recedere dalla comunione de' pascoli;

Che la Comunità di Ceresole aderendo alla addimandata risoluzione, l' ispezione dell' Ufficio dovesse limitarsi al punto se fosse ammissibile la condizione apposta dalla Comunità medesima.

Osservò inoltre, che non sembrasse fondata questa singolare pretesa della Comunità, mentre il diritto di recedere dalla comunione de' pascoli sia libero, e non possa essere soggetto a condizioni; che le proprietà poi di ciascuno, e la loro linea divisionale fosse a sufficienza riconosciuta, esistendovi di già i termini, che sono in vista d' ognuno, ed in caso di mancanza dei medesimi niente impedisse, che fossero collocati, che d'altronde la Comunità siccome ogni altro proprietario conoscesse quali siano i proprii fondi, e potesse con sicurezza additare agli affittavoli dei beni, ed ai conducenti di bestiame i luoghi, che gli spettino, e quelli, che non vadano più soggetti alla comunione de' pascoli, massime che in fine la provvidenza, che emana dal Magistrato, debba essere renduta nota al pubblico, di modo che ognuno, per poco curante ch' ei fosse ne' suoi affari, potesse facilmente riconoscere i beni, che fossero resi liberi dall'esistita comunione dei pascoli.

Per le sovra fatte considerazioni il sullodato Ufficio opinò potersi dichiarare essere lecito al sig. Cavaliere Bonissani di recedere dalla comunione de' pascoli per li beni posseduti sul territorio di Ceresole, inibendo

chiunque dei possessori in quel territorio di far pascolare i loro bestiami in qualunque stagione nei beni del suddetto sig. Cavaliere, sotto le pene portate dai bandi campestri, o quelle altre, che sarebbero benevise al Magistrato, con che il sig. Cavaliere si astenga dal permettere, che i suoi bestiami siano condotti a pascolo sui beni altrui, e con mandare al Giudice del Mandamento di rendere noto tale provvedimento con apposito manifesto da pubblicarsi ed affiggersi nei modi e luoghi soliti.

Ed il R. Senato con sua ordinanza di voto del 1.^o di agosto 1829, a relazione del signor Conte Senatore Pullini di S. Antonino, reietta l'istanza della predetta Comunità di Ceresole per l'apposizione dei segnali, di che si trattava, dichiarò essere luogo al recesso dalla comunione de' pascoli dal sig. Cavaliere Bonissani in atti instata, mandando nel resto eseguirsi le conclusioni surriferite, secondo la loro forma e tenore.

Confisca per crimine di falsa moneta — Grazia Sovrana — Restituzione dei beni alla famiglia del condannato — Riserva d'una dote congrua alle figlie — Ragioni della madre, ed altri diritti riservati.

Claude B. C. a été condamné, sous le Gouvernement Français, à la peine des travaux forcés pendant quinze ans, pour crime de fausse monnaie, et à la confiscation. Il était marié à Jacqueline-Césarine B... Il avait un fils nommé Pierre, et deux filles nommées Marie et Jeanne-Baptiste.

Après l'heureuse époque de la restauration, les enfans et la femme dudit condamné recoururent à la clémence de S. M. pour obtenir la remise des biens

confisqués. Le Roi leur accorda la grace implorée, avec mandement au Sénat de pourvoir pour la restitution, ainsi que de droit.

Les parties intéressées se sont pourvues par requête à ces fins; mais il est à remarquer que les filles, qui, sous l'empire du code civil français, auraient été appelées à succéder à leur père en concours avec leur frère, prétendaient venir avec lui au partage du bien-fait du Prince.

Le susdit fils du condamné demandait tous les biens compris dans la restitution accordée par la bonté du Roi.

Par un premier arrêt, le Sénat, avant de rendre droit définitivement, ordonna qu'à la diligence du fils, le père serait appelé en cause, en la personne de M.^{re} Pacoret qui, par le même arrêt, fut établi curateur à la cause du susdit condamné *₁.

En exécution de l'arrêt, M.^{re} Pacoret s'est présenté, en sa qualité, et a dit que le Roi ayant remis la peine de la confiscation, les biens appartenaient à Claude B. C. condamné, de sorte qu'après avoir subi sa peine corporelle, il devrait rentrer en possession d'iceux. Il ajoutait à ses moyens que, dans tous les cas, il fallait alimenter la famille, et il invoquait l'article 29 du code pénal français *₂.

*₁ *Le curateur à la cause est établi en conformité de la jurisprudence du Sénat, lorsqu'il s'agit d'individu détenu aux galères.*

*₂ *L'individu condamné à la peine des travaux forcés à temps, était de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui était nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits, Art. 29 dudit code pénal.*

Le fils du condamné persistait à ses conclusions, demandant tous les biens; et ses sœurs concluait à ce que le partage en fût ordonné de la manière expliquée.

Sur quoi arrêt du 21 juillet 1821, au rapport du seigneur Vignet, par lequel le Sénat a déclaré les biens confisqués au préjudice de Claude B. C. devoir être restitués au fils, sous la réserve d'une dot congrue, telle que de droit, en faveur des filles, ainsi que de tous droits qui pourraient compéter à la mère; et sous la réserve encore des droits que M.^{re} Pacoret, en sa qualité, pourrait avoir à exercer sur les susdits biens *.

* *La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfans ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. De plus elle demeure grevée de la prestation des alimens à qui il en est dû de droit. Art. 38 dudit code.*

(Droit Romain) *Des raisons d'humanité ont fait admettre qu'on laisserait aux enfans du condamné, dont les biens sont confisqués, une portion de la succession paternelle qui devait leur appartenir en entier; et même quelque fois, par grace spéciale du Prince, on laissait aux enfans toute la succession de leur père au lieu d'une portion. Tout cela avait lieu quand la confiscation comprenait tous les biens; mais quand on n'en avait confisqué que la moitié, on ne leur conservait rien dans la moitié non confisquée. Tel était le Droit des Pandectes. Mais par le Droit du Code, si le condamné avait laissé des fils ou des petits-fils, on leur conservait la moitié des biens, et l'autre moitié passait au Fisc. Par le Droit des Nouvelles, les biens du condamné passaient à ses descendans et ascendans jusqu'au troisième degré, hors le cas du crime de lèse-majesté (Pothier, lib. 48 pandectar. tit. 20 de bonis damnatorum, art. 2, n. 9, 10, 11, 12 et 13).*

Giudizio di graduazione — Appello — Deserzione — Citazione — Art. 137, § 4 del R. Editto ipotecario.

L'Eccell.^{mo} R. Senato sedente in Genova con sentenza proferita nella causa Lavezzari, Carlini e Delmarchi il 2 di gennaio 1828 ref. D. Solari ha sancite le massime seguenti:

» Sebbene debba dirsi valida, giusta quanto sta scritto nell'art. 137, § 4 del R. Editto del 16 di luglio 1822, la citazione, che fassi dall'appellante nei giudizi di graduazione onde l'appellato comparisca dinanzi al Senato per una *udienza determinata*, e *successivamente d'udienza in udienza fino alla chiamata ed alla definizione della causa*; pure l'appello debbesi pronunciare deserto se l'appellante lasci di comparire all'udienza determinata, e comparisca invece in quella, che alla stessa succede.

La facoltà, che dalla Legge è data al Senato di poter decidere la causa nell'udienza determinata nella citazione, o nelle successive, non porta con se, che l'appellante possa dirsi autorizzato di comparire con eguale arbitrio.

Notaio, che cessò dall'esercizio del notariato per incompatibilità d'impiego — Deposito volontario de' minutari di esso nell'Uffizio d'Insinuazione — Riserva di riprenderli — Istanza per la consegna di essi minutari ad un altro Notaio.

Un Notaio, che per incompatibilità d'impiego avendo cessato dall'esercire il notariato, sia divenuto al deposito de' minutari degli atti per esso rogati nell'Uffizio d'Insinuazione, con riserva di riaverli quando

fosse di bel nuovo autorizzato al primitivo esercizio, non può più ottenere la consegna di essi minutari ad un altro Notaio.

Il Notaio Bartolommeo Mazenta, esercente presso il R. Senato di Genova, in seguito al disposto dal Regio Editto del 23 di luglio 1822, art. 4.^o, avendo cessato dall'esercizio di Notaio per incompatibilità d'impiego, depositò provvisoriamente gli atti da esso rogati all'Ufficio d'Insinuazione di Genova; e desiderando poscia, che gli atti fossero custoditi dal Notaio Niccolò Castelli residente in essa città, ebbe ricorso al Magistrato della R. Camera, perchè si degnasse di delegare per la spedizione ed autentica di detti atti il suddetto Notaio Castelli, ed ordinare all'Insinuatore di farne la consegna mediante discarico.

Comunicatosi il ricorso all'Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M., emanarono sul medesimo il 30 di giugno 1829 le seguenti testuali conclusioni:

« Visto col ricorso il verbale di deposito volontario dei minutari del ricorrente in data 29 marzo 1824, dal quale risulta, che gli atti da questi ricevuti furono debitamente insinuati, e che tale deposito venne fatto sotto l'espressa riserva di riprendere detti minutari ogni qual volta venisse esso ricorrente nuovamente autorizzato ad esercitare il notariato, osserva l'Ufficio, che essendosi il ricorrente soltanto riservato di riprendere i di lui minutari qualora venisse riammesso al notariato, destituita è di ragione la inoltrata domanda diretta a far consegnare tali minutari ad un altro Notaio; epperchè l'Ufficio conchiude non farsi luogo a quanto si supplica.

Ed il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti mandò eseguirsi le surriferite conclusioni con decreto del 4 di luglio 1829 a relazione del sig. Conte Collaterale Melano di Portula.

Sentenze — Tribunali stranieri — Esecuzione
— Reciprocità di trattamento.

Prima di ordinare l'esecuzione delle sentenze dei Tribunali stranieri, non constando di reciprocità di trattamento, dee citarsi, e sentirsi il condannato.

La Dita Carlo Giuseppe Mazzola e Vanzina d'Intra, corrente in Magadino, venne narrando al Magistrato del Consolato sedente in questa Capitale, avere essa ottenuto dal sig. Giudice di pace di S. Nazzaro, Repubblica del Cantone di Ticino, sentenza contumaciale del 31 di gennaio 1826, colla quale erano stati li Bernardino Marcionino e Compagnia di Cossogno condannati al pagamento a suo favore della somma di lire 217 10 milanesi cogli analoghi interessi dal 4 novembre 1822 in avanti, e spese, quale sentenza fosse stata a seconda delle leggi di procedura colà vigenti debitamente pubblicata alla forma de' contumaci, e meglio come risultasse dal decreto del sig. Presidente del Tribunale d'appello del Ticino; essersi nello stesso decreto dal prefato sig. Presidente interessata la compiacenza delle Autorità competenti di S. S. R. M. a voler permettere nei Regii Stati l'esecuzione della detta sentenza, epperchè, trattandosi di attore e convenuto negozianti, e di oggetto commerciale, la medesima presentando in un colle rogatorie, il tutto debitamente legalizzato, chiese al prelodato Magistrato di permettere nella sua giurisdizione l'esecuzione della narrata sentenza.

Comunicatosi tale ricorso all'Uffizio del sig. Avv.^o Fiscale, questi in sue conclusioni 19 agosto 1829 osservò in sostanza, che trattandosi di permettere in questi Regii Stati l'esecuzione de' giudicati di Tribunali stranieri, si dovea osservare lo stesso metodo,

che da questi si tiene in ordine al lasciar eseguire nella loro giurisdizione le sentenze de' nostri Magistrati, e che non risultando dalle dette requisitorie dell' offerta del menzionato Tribunale Superiore del Ticino d' un pari trattamento, motivo per cui non poteva dirsi che in consimili casi fossero disposti li Tribunali del Cantone del Ticino a dare esecuzione ai giudicati nostri, sembrasse perciò non doversi accordare l' esecuzione implorata, se non se prima sentiti il detto Marcionino e Compagnia, contro di cui era stata pronunciata detta sentenza, e l' Ufficio opinava tanto più in tal modo, in quanto che il suo avviso si trovasse conforme pure al decreto del R. Senato di Savoia del 14 marzo 1829 emanato sovra ricorso sporto da certo S. Martin, onde dietro a rogatorie delli signori Sindaci, e Consiglio di Stato della Repubblica di Geneva gli fosse accordata l' esecuzione della sentenza da esso ottenuta dal Tribunale di Commercio di detta Città del 18 ottobre 1827 contro Claudio Bussat residente a Arbusigny in Savoia, con quale decreto venne mandato citarsi il Claudio Bussat in conformità delle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale appoggiate ai seguenti riflessi = » Notre législation en ce qui regarde les étrangers étant fondée essentiellement sur la réciprocité, les Tribunaux Suprêmes de S. M. doivent agir à l'égard des étrangers comme on agit dans leur pays à l'égard des régnicoles; = La loi du Canton de Genève sur la procédure civile porte (art. 376 de la loi du 29 septembre 1819), que les jugemens rendus hors du Canton ne pourront y être mis à exécution, qu'autant qu'ils auront été déclarés exécutoires par le Tribunal de l'Audience, parties ouïes, ou dûment citées. Ledit article fait exception des dispositions contraires qui existeraient dans les traités

» ou les concordats ; mais il n'existe aucune disposition
 » à ce sujet dans les traités de S. M. avec le Canton
 » de Genève » (Ved. *Diar. For.* vol. 13 , N.º 14 ,
 pag. 222) ;

Che non potesse per altra parte dirsi , che non fosse applicabile al caso presente la sopraccitata provvidenza del detto Reale Senato , dacchè concernesse essa una sentenza emanata dal Tribunale del Cantone di Geneva , mentre non risultando che avessero avuto luogo trattati particolari a riguardo dell' esecuzione de' giudicati nella convenzione 15 maggio 1827 , stata accettata dal Cantone del Ticino il 14 agosto 1827 , non potesse dirsi che questo avesse diritto a diversità di trattamento da quello di Geneva.

Laonde fu in senso il prelodato Ufficio doversi dal Magistrato , trattandosi di causa commerciale , e per cui egli era il solo competente a conoscere , lasciar lettere di citazione contro il suddetto Marcionino e Compagnia a dir cause per quali non dovesse accordarsi l' esecuzione della sullodata sentenza contro di lui profferta.

E con ordinanza di voto del 20 agosto 1829 , ref. D. Musso , il detto Magistrato del Consolato mandò eseguire le surriferite conclusioni.

MATERIE DIVERSE.

Assessori ordinarii ed Aggiunti — Numero incompleto di essi — Impedimento de' medesimi dal votare — Circolare del Senato relativa — Quesito e sua risoluzione a tale proposito.

Nel N.º 8 del *Diario* , pag. 124 del corrente volume , abbiamo riferito una lettera circolare del Real Senato indiritta ai Prefetti de' Tribunali ; ed ora riportiamo la risoluzione di un dubbio stato eccitato intorno alla

intelligenza della medesima dal sig. *Avvocato Fiscale* di..... con lettera del....., alla quale fu risposto dalla Superiore Podestà nel modo seguente :

« A mente della Sovrana Provvisione del 4 del corrente mese, notificata dal R. Senato ai signori Prefetti colla successiva sua lettera circolare ai medesimi diretta il 10, la Senatoria commissione ad uno de' Giudici di Mandamento, o ad un *Avvocato* patrocinante per intervenire a compiere alle parti di Assessore debb' essere speciale per ognuno de' casi ivi contemplati.

Questa commissione non potendo operare oltre li termini, ne' quali trovasi ristretta, egli è evidente che il Giudice od *Avvocato* colla medesima delegato mancherebbe affatto di qualità e di giurisdizione per intervenire a votare in altre cause, alle quali non fosse essa applicabile.

Dee perciò, ogniquale volta rinnovasi la necessità di ottenere una simile provvidenza, questa impetrarsi nel modo segnato dalla predetta Circolare.

Nella lusinga che questo riscontro basterà a risolvere ogni dubbio, di cui fa parola V. S. Ill.^{ma} nel di lei foglio di....., passo a rafferarmi, ecc. »

Sentenza contumaciale — Tribunale di Prefettura — Opposizione a quella avanti lo stesso Tribunale — Appellazione.

Le seguenti testuali conclusioni dell' Ufficio del sig. *Avvocato Generale* emanate sul ricorso *Albuzzi* contro *Toso* e *Bertolino* del 15 di settembre 1829 risolvono un proposto quesito: — « Visto l'avanti esteso ricorso, e gli annessi atti, ecc. Non avendo il ricorrente presentata la sentenza contumaciale, di cui si agisce, non è l' Ufficio in grado di ponderare se realmente si possa annoverare fra le suscettibili d' opposizione, e se abbia errato il Tribunale di *Vercelli* nel dichiararsi implicitamente incompetente a ricevere l' opposizione avanti di esso proposta.

Si osserva però che il detto Tribunale coll' ultima sua sentenza avrebbe nei motivi spiegato, che non in pena della mera contumacia avea coll' altra condannato il ricorrente, onde ne avviene aver desso riconosciuto il buon diritto degli avversanti dimostrato e provato, e non solo presunto, per la qual cosa la sua seconda sentenza stessa dichiarativa della prima lo impedirebbe di potersi riformare.

» Questi motivi persuadono l' Ufficio a che si abbia ad ammettere puramente e semplicemente l' appello dall' accennata seconda sentenza, ad un qual fine conchiude:

» Potersi da questo Supremo Magistrato lasciare lettere di citazione contro li Gio. Toso e Gio. Bertolino col termine di giorni 10, con che si eseguiscano fra giorni 20.

Merci — Compra e vendita delle medesime fatta da più persone — Presunzione di società — Debiti pagati dal socio — Azione di questi.

La massima seguente sancita da più giudicati risolve il dubbio stato mosso non ha guari da una persona addetta alla mercatura: — « La compra e vendita di mercanzie fatta da più persone induce una legale presunzione, che fra le stesse persone esista una mercantile società, perciò il socio, che paga i debiti della stessa società, ha diritto di agire contro l' altro socio *actione pro socio*, ma non può domandare l' immissione sopra quei fondi del suo debitore stati già aggiudicati ad un compratore, ed ha solamente il diritto di obbligare l' aggiudicatario al pagamento di quel residuo di prezzo, che ha nelle mani ».

Casa — Mobili — Danari — Argenteria — Legato di tali oggetti — Titoli di credito — Se siano questi compresi nel suddetto legato.

Si domanda se la disposizione testamentaria, colla quale sia legata una casa, ed i mobili entrostanti, non meno che i danari, l' argenteria, e generalmente

tutto quello che in essa si contiene, possa comprendere i titoli di crediti attivi in essa casa esistenti.

Risp. Egli pare fuori d'ogni dubbio, che il testatore abbia inteso di comprendere nella sua liberalità i titoli di credito, giacchè tali titoli non sarebbero in sostanza, che la rappresentazione dei danari che si potrebbero trovare nella casa legata. I termini poi dello stesso testamento vengono in sostegno di questa opinione: diffatti il testatore ha legato senza la menoma limitazione tutto quello, che sarebbesi contenuto nella casa all' epoca del decesso di lui.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Filadelfia, 28 settembre 1829. Richard Johnson tradotto avanti alle nostre assisie, come accusato di avere con sparo di pistola ucciso Orsola Newman, perchè aveagli da prima promesso la mano di sposa ed erasi poscia rifiutata di ciò eseguire, fu condannato, dietro il *verdict* dei giurati, alla pena capitale.

Geneva, 30 settembre 1829. Con sentenza della nostra Corte d'assisie del 23 del corrente Isacco Delapierre, inquisito d'aver il 17 di agosto ultimo con sparo d'arma da fuoco ucciso Daniele Tunne detto per soprannome *Hoffner*, creduto in intima corrispondenza con Maria Vaugnat moglie di lui, venne condannato, reiette le deduzioni e difese fatte dall'Avv.^o Trambley suo difensore, e dietro conclusioni conformi del sig. Martin Avvocato generale, nella pena d'anni quindici di lavori forzati.

Brusselles, 3 ottobre 1829. Un furto egregio di diamanti ed altri oggetti preziosi ebbe testè luogo a pregiudizio della Principessa d'Orange. Il valore dei diamanti ascende ad un milione di fiorini e più. Uno sciallo del valore di 25m. fiorini fu rinvenuto a piedi di una scala. Una grande ricompensa è promessa a quegli, che farà trovare gli oggetti derubati, e farà cadere i rei nelle forze della giustizia.

Napoli, 5 ottobre 1829. È uscita da questa Reale Stamperia un' opera molto pregiata in tre vol. in-8.^o, la quale porta per titolo: *Principii di civile economia*. Essa è divisa in tre parti, in cui si tratta, cioè nella prima della ricchezza nazionale; nella seconda della popolazione, e nella terza dell'ordine sociale.

Roma, 6 ottobre 1829. Il nostro tribunale di commercio ha dichiarato aperto il fallimento del negoziante Giuseppe Mercatali, ed ha ordinato l'assicurazione e l'apposizione dei sigilli alle carte, libri ed effetti spettanti al fallito.

Siena, 4 ottobre 1829. Il rettore del beneficio, i di cui beni sono stati sottoposti all'economia temporaria, trasmette validamente la disdetta al colono o affittuario dei medesimi subito che all'epoca della fatta disdetta era cessata la causa, per cui era stata accordata all'economo dei vacanti l'amministrazione delle rendite di detti beni. Così ebbe a decidere la nostra R. Ruota nella causa Gerli e Capaccioli.

Pisa, 5 ottobre 1829. Nella causa Aliprandi la nostra Ruota ha testè pronunciato, che quegli, il quale ha il diritto di passare da un viale per giungere ad una sua villa, non può pretendere per cagione di questo diritto di essere un condomino del fondo: ei non ha che una pura servitù di passo, per la qual cosa non può impedire al vero proprietario, che alzi nello stesso fondo una fabbrica, quando questa non viene a toglierli quel passo, che non può essergli contrastato.

Mello, 7 ottobre 1829. Il Tribunale sedente in questa Città fungente le veci del Consiglio di disciplina pronunciò la sospensione dall'esercizio delle loro funzioni dell'Avvocato Druet Anziano (*bâtonnier*), per mesi quattro, e degli Avvocati Dupont, Delaubier e Rondier, per mesi tre, per avere di concerto tra essi deliberato di non più arringare, nè assistere alle udienze del Tribunale, siccome non hanno assistito a quelle delli 13, 14, 20, 21, 27 e 28 del passato mese di agosto, e ciò all'oggetto di frapporre ostacolo, per quanto era

in loro, al corso della giustizia, e di compromettere il pubblico servizio. Da questa decisione già fu interposto appello alla Corte Reale di Poitiers, e se ne farà conoscere a suo tempo il relativo giudicato.

Rouen, 3 ottobre 1829. La Corte di Cassazione in conformità di quanto già avea pronunciato la nostra Corte Reale nella causa di un tale Barrette inglese, Perkin, Arnold e Comp.^a pure inglesi, ed il signor Fontaine Francese, ha desiso, che, onde sia ordinato l'arresto provvisorio di uno straniero, è sufficiente, che il portatore della lettera di cambio sia francese, quantunque l'obbligazione sia stata in origine sottoscritta in favore di uno straniero.

Valenza, 9 ottobre 1829. Il nostro Tribunale correzionale pronunciò il 21 del corrente sentenza di condanna contro Carlo Lea, dottore in medicina, già esercente in Lione ed in Grenoble, pel porto illegale della decorazione della légion d'honneur, alla pena di mesi 6 di carcere.

Parigi, 10 ottobre 1829. Fu deciso dal Tribunale di commercio nella causa Gambon e Leboucher, che un mutuo usurario colorito sotto la forma di una vendita di mercanzie fatta per atto notarile, non può essere dichiarato nullo, salvo la parte lesa siasi provveduta avanti i Giudici competenti per causa di dolo e di frode.

Torino, 17 ottobre 1829. S. M. si è degnata di nominare quattro Misuratori ed un Agrimensore nelle persone de' seguenti soggetti, cioè: Carlo Bastia a Luserna, Misuratore a vita; Luigi Marbelli a Castagnole, Misuratore per anni 9; Giuseppe Maria Rapello a Chivasso, Misuratore anche per anni 9; Francesco Varino a S. Stefano Belbo, Misuratore a vita; e Giacomo Antonio Scribante a Gattinara, Agrimensore pure a vita.

— I fratelli Gioanni e Corrado Ottiker, nativi di Manendors (Svizzera), dimoranti in Pallanza, dopo essere stati autorizzati dal Magistrato della R. Camera de' Conti a stabilire in essa Città una fabbrica di coperte di lana, ottennero eziandio, non ha guari, dallo stesso Magistrato la facoltà di erigere in quel territorio,

nella regione denominata dei *Molini*, un filatoio di cotone, con impiegare nel medesimo n.º 130 e più persone. Tale stabilimento di filatura sulla linea di controllo fu da quel Magistrato Supremo concesso dietro a conclusioni conformi del signor Procuratore Generale di S. M., con che essi Ottiker giustificassero la provenienza del cotone in lana, e fossero inoltre tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore sulla materia, e segnatamente al Manifesto Camerale del 18 di luglio 1818 nella parte che li riflette, mediante la trasmissione da farsi dai medesimi alla Generale Azienda delle R. Gabelle della copia del relativo decreto d' autorizzazione.

— In dipendenza della Sovrana concessione fatta alla Comunità di S. Giorgio, in Canavese, con R. Patenti del 26 giugno ultimo (V. *Diario*, pag. 15 di questo vol.), di tenere per sempre le due solite Fiere, cioè la prima al 3.º lunedì di maggio, e la seconda al 4.º lunedì, 26 del corrente ottobre, il sig. Notaio Carlo Piccatti, Sindaco di quel Borgo, ha diramato un suo manifesto per assicurare gli accorrenti, che mercè degli opportuni provvedimenti di polizia il miglior ordine vi sarà conservato, e l' onorato forestiere godrà di tutta la protezione, che le leggi accordano.

— Il Tipografo Vittorio Picco (il negozio del quale già comune col Giuseppe Davico, ed ora per la morte di questo in esso solo consolidato), dopo aver compiuta la ristampa dell' insigne opera sulla *Giurisprudenza universale* del chiarissimo giureconsulto Maurizio Richeri, ha testè diramato un manifesto, con cui fece noto divisare egli d' imprendere eziandio una nuova edizione delle altre opere dello stesso Autore, cioè delle *institutiones*, del *codex decisionum*, e del *dictionarium legale*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Torino, 19 di ottobre 1829.

SENTENZE E MASSIME

Eredità aperta all'estero, consistente in capitali
 — Capacità dell'erede istituito a riceverla
 — Leggi ed usi de' R. Stati a tale proposito
 — Domanda pel rilascio d'un relativo certificato — Lettere di notorietà.

Emanarono il 10 di settembre 1829 sul ricorso dello Spedale della Città di Novara conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, in cui si fa cenno della pratica in uso presso noi in ordine alle domande in discorso; eccole:

« Visto il sovrascritto ricorso dell'Ospedale maggiore di Novara, in cui esponendosi, che a di lui favore sarebbe aperta fuori Stato l'eredità della signora Antonia Clerici Solari, consistente in due capitali, l'uno di L. 100m., l'altro di L. 40m., chiede sostanzialmente una declaratoria da questo Magistrato sulla di lui capacità a riceverla.

» Siccome per la prova della vigenza in questi Regii Stati di una qualche legge, non è in uso questo Magistrato d'aderire ad una istanza per il rilascio di particolari certificati, come chiederebbero dal supplicante a tal prova diretti; e che in tali casi si praticerebbe di lasciare lettere di notorietà, colle quali si supplirebbe in sostanza all'intento del ricorrente, così l'Ufficio sarebbe di sentimento potersi dal Supremo Magistrato con dette lettere di notorietà da spedirsi nella solita forma, conformemente a quanto in ispecie praticossi con decreto 18 agosto 1818 sul ricorso La-grange, dichiarare, che le leggi ed usi dello Stato non ostano a che possa il detto Ospedale maggiore di Novara ricevere un'eredità consistente in capitali ».

Obbligazioni personali — Suddito di Parma
— Genovese — Tribunali parmensi e ge-
novesi — Reciprocità — Competenza.

Nella causa del Medico Pietro Laviosa contro Giuseppe, Eleonora e Luigia Carenza nella persona della loro madre e tutrice Giulia Pellegrini, vertita avanti il R. Senato di Genova, fu deciso il 27 di novembre 1821 ref. D. Antola (V. fasc. V del vol. 3 della nota *Collez.*, per noi annunciato nel *Diario* del 29 di agosto p. p.), che i Tribunali di Genova possono giudicare intorno alle obbligazioni personali contratte dal suddito parmense, se nello stesso caso il genovese possa essere giudicato dai Tribunali di Parma, e ciò sebbene il forastiere non trovisi in Genova.

I Convenuti aveano eccepito d' incompetenza al Senato; eglino essere parmigiani, e quindi stranieri; trattarsi di azione personale; non dover perciò riconoscere altro Giudice oltre quello del loro domicilio.

L' Attore presentò in causa due certificati, l' uno del Presidente del Tribunale civile e criminale del Ducato di Parma, l' altro del Procuratore ducale presso il Tribunale medesimo, i quali faceano fede essere negli Stati di Parma e Guastalla in pieno vigore ed in piena osservanza il capitolo 1.^o del tit. 1.^o del Codice civile de' Francesi; e conchiuse questi certificati bastar soli a rendere inutili le eccezioni dei Convenuti.

Diritti di Gabella in Città e Mandamento co-
spicui — Socio nel subaccensamento di essi
diritti — Direttore della subaccensa — Do-
manda pel suo stipendio — Conto delle esa-
zioni — Conto dell' abbuonamento sulla ven-
dita di vino e di acquavite — Credito pro-
posto in somma non certa.

Per attenere la data parola (V. *Diario*, pag. 172 del corr. vol.), e per assecondare il desiderio di parecchi associati, più cose già abbiamo riportate sulla materia gabellaria, ed ora daremo qui appresso testuali con-

clusioni dell'Ufficio del sig. Procuratore generale di S. M. emanate sul ricorso di Michele Devecchi il 18 di luglio 1829, state approvate col decreto, di cui infra, ref. D. Ravicchio, del 25 dello stesso mese; eccole: » Visto il ricorso, e li titoli annessi, ecc. Riflette la presente domanda l'esecuzione d'una privata scrittura del 2 di gennaio 1816, in cui forza il supPLICANTE Michele Devecchi socio per un terzo nel subaccensamento dei diritti di gabella per la Città e Mandamento di Valenza in un colli Vittorio Beccaris e Domenico Baschiera, chiede in primo luogo il pagamento di lire 500 stipendio dovutogli per l'anno 1820 nella sua qualità di direttore della subaccensa; in secondo luogo il conto delle esazioni eseguitesi pure nell'anno 1820 dal Vittorio Beccaris altro de' socii stato eletto a far le veci di Ricevitore.

Finalmente il conto dell'abbuonamento del 30 per 100 sulla vendita del vino, e di quello del 15 per 100 sullo smercio dell'acquavite, stato a tanto convenuto coll' Accensatore Generale Benedetto Pedemonte nel contratto di subaccensamento del 7 dicembre 1815, e ciò per tutto il tempo del subappalto terminato col 31 dicembre 1820.

A tale riguardo l'Ufficio osserva, che sebbene non si tratti di un credito proposto in una somma certa, tuttavia il montare dei pretesi diritti in una città e mandamento cospicui, come quelli di Valenza per lo spazio di un anno sulla gabella delle carni e corami, e d'anni 5 sulla vendita del vino ed acquavite supera certamente d' assai la somma richiesta dalla legge per venirne in prima istanza dinanzi a questo supremo Magistrato.

Ciò stante, e fatto riflesso alla natura della controversia tutta relativa ad un contratto di Gabella, l'Ufficio è in senso possano lasciarsi le supplicate lettere citatorie non ostante le correnti ferie ed alla forma dalla R. legge prescritta ».

Le surriferite conclusioni sonosi mandate eseguire col precitato Decreto Camerale del 25 di luglio 1829.

MATERIE DIVERSE.

Segretario di Giudicatura — Minutari degli atti rogati dal suo predecessore — Presentazione da quello fatta di essi minutari alla visita del tabellione — Atti non insinuati — Rubrica in carta libera — Se per tali contravvenzioni si possa far contabile il produttore i suddetti minutari — Norme in proposito per chi procede alla visita del tabellione.

L'Autorità Superiore ha scritto la lettera seguente : — » Mentre io reputo , che il sig. Benedetto P. Segretario della Giudicatura di . . . non si possa ascrivere alcuna contravvenzione alle R.^e leggi sulla carta per avere presentato alla visita del tabellione il minutarò degli atti giudiziali ricevuti dal sig. Niccolò S.... negli anni 1816 e 1817 come Segretario della stessa Giudicatura contenente la rubrica in carta libera, dee però la S. V. Ill.^{ma} nel verbale che formerà a parte in ordine alla visita degli atti rogati dal detto S...., far risultare di tale contravvenzione, non che dell'omessa insinuazione delli quindici atti dal medesimo ricevuti; e sarà compiacente di trasmettermi copia del verbale, che verrà come sovra formato per gli opportuni provvedimenti Camerali.

Nel porgere questo riscontro al di lei foglio del ho il pregio ecc. ».

Leva militare — Surrogante e surrogato — Cambiale in pagamento del rimpiazzo — Non eseguito pagamento — Danni.

Il signor Giorgio Allamandola procurò, che un tale Claudio Mencini fosse accettato nella leva del 1827 in rimpiazzo di Giuseppe Chirione. Pagò tosto Allamandola una somma al Mencini, e passò inoltre una cambiale pagabile a vista per L. 800, a compimento del prezzo convenuto per la surrogazione.

Trascorso è di gran lunga l'anno dacchè il Men-

cini trovati al militare servizio nel corpo, nel quale venne aggregato, e la cambiale non è per anco di presente soddisfatta. Ora verte per tale fatto lite; e si cerca se oltre al pagamento del montare della cambiale non sia l' Allamandola tenuto al pagamento di L. 200 almeno a titolo di danni pel ritardato pagamento.

Risp. Di regola nelle obbligazioni ristrette al pagamento di una determinata somma i danni procedenti dal ritardo nell' esecuzione loro, consistono soltanto nella condanna degli interessi dalla legge stabiliti, tranne i casi particolari relativi a cose di commercio. Nel concreto pertanto pare non potersi accordare che gl' interessi dal giorno della giudiziale domanda.

Usciere — Atti di commercio — Cessazione di pagamenti — Fallimento.

Un usciere presso un Tribunale del Ducato di Genova (dove è tuttora vigente il codice di commercio), il quale ha fatti abitualmente atti di commercio, potrà egli considerarsi quale negoziante ed in istato di fallimento se viene a cessare i consueti pagamenti? (*è da notarsi, che il suddetto usciere, malgrado tale sua qualità, fece compra di una grande quantità di cevo da ridursi in candele per rivenderle, s' immischiò in compre e vendite di generi coloniali, fece operazioni di banca, ed ebbe con negozianti e banchieri parecchi conti correnti per tali operazioni*).

Risp. A mente degli art. 437 e 444 del cod. di commercio ogni negoziante, che cessa i suoi pagamenti, è in istato di fallimento, il quale viene poi dichiarato dal Tribunale di commercio; l'art. 1.^o dello stesso codice reputa negozianti tutti coloro, che esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale; e gli art. 632 e 633 fanno cenno di tutti i fatti, che la legge qualifica per atti di commercio.

Ciò premesso, e ritenuto, che gli atti, a cui divenne abitualmente l' usciere genovese, sono compresi nei §§ 1, 2 e 4 dell' art. 632 del cit. cod., e che quindi avendo il medesimo cessato i suoi pagamenti, sembra non potersi dubitare, che si abbia esso a risguardare siccome in istato di fallimento.

Vendita di beni comunali — Commissioni relative, che si fanno dagl' Intendenti — Giudici ordinarii — Segretarii di Comunità — Bandi venali — Affissione de' medesimi alla porta della Giudicatura — Opposizione del Giudice — Se sussista — Pratica a tale proposito.

Persona Autorevole ebbe a scrivere la seguente missiva al sig. Giudice del Mandamento di N. N. — » A tenore del § 16, tit. 5, capo primo del Regolamento de' Pubblici del 1775, nella vendita de' beni comunali dee osservarsi lo statuto dalle RR. CC. relativo alle alienazioni; ora dal contenuto in esso si ricava, che le vendite sono sempre commesse ai Giudici, siccome quelli che hanno giurisdizione sui beni che occorre di alienare.

Lo stesso noi veggiamo nel titolo delle RR. CC. relativo ai commissarii, ove si prescrive che trattandosi di fare commessioni elleno debbono sempre farsi ai Giudici ordinarii de' luoghi, salvo l' Autorità, cui compete emanare l' autorizzazione della vendita, volesse procedere ella stessa, o per mezzo di uno del corpo.

Ciò posto, le commessioni che si fanno dagl' Intendenti per le vendite de' beni comunali, siccome non conferiscono giurisdizione, ma sono soltanto eccitative della medesima, perciò desse non dovrebbero essere affidate ai Segretarii Comunali, dacchè eglino sarebbero nè punto nè poco investiti di giurisdizione, la quale emana unicamente dal Sovrano, che è il solo centro della giurisdizione. Che se ciò malgrado accade, che l' Intendente commettesse la vendita al Segretario, e così a persone prive di giurisdizione, e che queste nella vendita pretendessero di far pubblicare i bandi venali alla porta della Giudicatura, non sembra che saria meritevole di censura l' opposizione, che si facesse dal Giudice alla pubblicazione del bando nanti la porta del suo Ufficio, giacchè il suo rifiuto sarebbe per la difesa della sua giurisdizione, per sostenere l' osservanza della legge, e mettere medesimamente in grado l' Au-

torità, che rilasciò la commissione per la vendita, a regolarizzare il procedimento, ed a ritornare in sulla via ordinaria, che forse per mero sbaglio avrà errata.

Non potendo farsi scudo col disposto delle RR. CC., che esige la pubblicazione al Tribunale del Giudice, posciachè ivi le RR. CC. parlano del caso, in cui la commissione è affidata al Giudice ordinario, e non di quando la commissione è affidata ad altre persone, che la Regia legge per tali atte non riconosce.

Da questi pochi cenni Ella può essere accertata del procedimento, che dee tenersi nelle vendite de' beni comunali ordinate dagl' Intendenti, come pure potrà riconoscere, se il modo per Lei tenuto nel caso che ebbe a narrarmi sia regolare e conforme al prescritto della legge; e senza più passo a rafferarmmi, ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 10 ottobre 1829. Una grave causa commerciale sta per attitarsi dinanzi al nostro Tribunale, la quale potrà decidersi seguendo la massima già assentata dal Tribunale detto la *Segnatura* con sentenza dell' 11 di marzo 1820 nella causa Onorato e Grizi contro Carazzi, con cui si è pronunciato, che una cambiale per valuta avuta, che non tenga menzione della specie, in che la valuta venne fornita, è semplice promessa, nè può riputarsi come effetto commerciale. — L'uso delle cambiali, che dall'estero si traggono sopra Roma, è di settimane tre; dall'Inghilterra mesi tre, dalla Francia ed Olanda anche mesi tre, e da Bologna e Stati Pontificii 15 giorni vista. Non si concede verun giorno di grazia pei pagamenti.

Firenze, 10 ottobre 1829. Nella causa dei coniugi Giuseppe e Giulia Goretti contro Giovanni Boscarini fu deciso, che i figli donatari del padre, i quali hanno ricevuto la donazione col patto, che il padre donante nei casi di necessità possa alienare i beni donati, debbono rispettare le di lui obbligazioni contratte a favore dei creditori anche dopo la fatta donazione.

* Ved. il vol. unico d' Appendice al Dizion. Legale dell' Avv.º G. M. Regis, pag. 299.

Torino, 19 ottobre 1829. È stata rinnovata, non ha guari, dall' Autorità competente la proibizione ai Sindaci delle civiche e comunali Amministrazioni di rilasciare il certificato di buona condotta, non tanto alle persone sospette od estranee al rispettivo Comune, quanto ai mendicanti validi di ambi i sessi.

— Le domande promosse da Comunità, che hanno tratto ad oggetti, in cui siano altri Comuni interessati, vogliono introdursi in giudizio regolare, non già per semplice ricorso. Questa massima è stata sancita dalla R. Camera de' Conti. Noi ne faremo conoscere la relativa declaratoria in uno de' prossimi numeri del *Diario*, nel quale ci proponiamo di far note in avvenire quelle decisioni e provvedimenti che ponno riguardare le materie giuridico-amministrative.

— Alcuni associati ci hanno manifestato il desiderio di vedere i motivi della sentenza del 5 di luglio menzionata in quella del 17 di agosto p. p. della Corte Reale di Bastia (V. *Diario*, sotto questa rubrica, pag. 237 e seg. del corr. vol.); eccoli: — » Attesochè un testamento rogato da un Notaio è un atto autentico, e che la ricognizione di un infante naturale fatta in tale testamento è valida a mente dell' art. 334 del codice civile; — attesochè i primi Giudici nell' ordinare la spedizione dell' estratto del testamento di F. G. nella parte soltanto riguardante la ricognizione di Maria Pietra come figlia naturale, hanno rispettato i principii, che le disposizioni d' ultima volontà debbono rimaner segrete sino alla morte del testatore, giacchè la ricognizione, di che è materia, è indipendente dalle suddette disposizioni; — che ciò hanno potuto fare gli stessi Giudici con molto maggior fondamento e ragione nel concreto, mentre per trattarsi di domanda d' alimenti dovuti a figli naturali riconosciuti, era il caso di provvedervi senza indugio ».

ERRATUM.

Alla pag. 206 del corr. vol. XIV, lin. 37 e 38, sotto la rubrica di *Douai* del 14 del passato settembre, dove dice = *non è degli agenti*, si dee leggere = *non che degli agenti*, ecc. ecc.

N.º 18

TORINO
24 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Inibizioni — Sequestri — Deputazione d'Eco-
nomo — Provvedimenti conservatorii — Ap-
pello — Gravame irreparabile in definitiva —
Provvidenze *ex primo decreto* — Sentenze
provvisorie — interlocutorie — Loro ripa-
razione da chi le ha proferte — Possesso
precario — Giudice.

Nel presente articolo vengono discusse le seguenti
questioni, cioè:

1.º Quali siano le provvidenze dei Giudicanti e
Tribunali sia *ex primo decreto*, che interlocutorie,
od altrimenti provvisorie, che arrechino o non grava-
me irreparabile in definitiva, e come tali siano, o
non appellabili, oppure riparabili dal Giudicante, che
le ha proferte.

2.º Se il Giudice decidendo sul punto dell' appel-
labilità debba omettere dal decidere sul gravame,
allorchè la causa trovasi anche su tal punto matura.

Quindi si pongono massime e principii sulla natura,
carattere ed effetti delle inibizioni, sequestri, ed altri
simili provvedimenti conservatorii, non che sul possesso.

Vol. XIV.

TOI
PERI
FRA

Il Causid.º Coll.º Gioanni Battista Colombo propose nel mese di dicembre 1821 avanti il Giudice di Cassine, che sin dal 1813 fosse seguita tra esso, ed il Luigi Chiesa intelligenza, che da quest' ultimo si acquisterebbe per conto di esso signor Colombo dalli Prete Gioanni Battista e Domenico fratelli Burlandi certo campo coerente ad esso proponente;

Che fatto l' acquisto si fosse più volte protestato il signor Chiesa d' esservi divenuto per conto del suddetto sig. Colombo, a cui fosse pronto di passarne ad ogni semplice richiesta instrumento, come già di fatti avesse il medesimo il possesso del fondo; che solo nei giorni allora scorsi avea preteso il Chiesa di mancar agli accordi, ed a tal fine clandestinamente, e col favore di una giornata annuvolata, e nelle ore più difficili ad essere scoperto, si fosse posto ad eseguire reiteratamente alcune opere in detto campo.

Ottenne perciò decreto di citazione contro del Chiesa a dir cause per quali previa interpellanza, che se gli dedusse sulle narrate circostanze, non dovesse egli esser tenuto a rappresentare il contratto seguito tra esso, e li fratelli Burlandi, ed ove risultasse aver egli dichiarato d'aver acquistato il mentovato campo per conto di esso Colombo, imporgli perpetuo silenzio, mediante il pronto rimborso del prezzo realmente pagato, e sotto le deduzioni che sarebbero state di ragione, ed in caso diverso dichiararsi tenuto, e, bisognando, condannato a fare l'accennata dichiarazione per instrumento, mediante parimenti il pagamento come sovra offertogli.

Comparso in giudizio il Chiesa, nel dirsi assai sorpreso delle cose narrate dal Colombo, le quali disse destituite affatto di fondamento, produsse un instrumento in data del 5 novembre 1814 rogato Triberti, ed altro instrumento del 29 agosto 1816, il primo d'acquisto fatto a di lui favore, e nome proprio dalli fratelli Burlandi del mentovato campo, ed il secondo di quitanza del prezzo per esso pagato pure di denaro proprio.

Dietro le quali produzioni comprovanti l'esclusivo suo diritto di proprietà, chiese di venir assolto dalle avversarie domande, e contemporaneamente, siccome l'avver-

sario continuasse ad ingerirsi nel detto campo, non ostante che se ne fosse operata la locazione, e che esso non vi avesse più interesse alcuno, chiese quindi in forza dell' esecuzione parata che dovevano avere i titoli sopracennati, inibirsi il medesimo da ciò fare ulteriormente.

Il Colombo, vista la risposta datasi nell' avversaria comparsa, rinnovò la fatta proposizione, e ne articolò in modo più minuto i fatti e le circostanze, chiedendo astringersi il Chiesa a rispondervi per atto legittimo e personale; ed insieme fatto osservare che egli si trovasse al possesso dell' accennato campo chiese di venirvi mantenuto, mediante sottomissione che si offrì subordinatamente di passare.

Si dichiarò pronto il Chiesa alla domandata personale risposta, tosto che si sarebbe fatto il deposito delle spese.

Osservò ad un tempo che a nulla giovasse il possesso avversariamente allegato, come quello che ad un titolo allatto precario si appoggiasse, e rinnovò perciò l' istanza per la chiesta inibizione, e per l' assegnazione insieme della causa a sentenza.

Quindi nel contraddittorio del 14 febbraio 1822 avendo il Colombo domandato inibirsi il Chiesa dall' ingerirsi nel detto campo, mediante la sottomissione con cauzione dal canto suo già prima offerta, ed in difetto deputarsi al detto campo un Economo;

E negandosi per parte del Chiesa che potesse farsi luogo ad alcune di queste domande, con istanza di assegnarsi, bisognando, su tal punto la causa a sentenza da quel signor Giudice, si mandò non ostante tale opposizione deputarsi un economo alla percezione dei frutti, ed amministrazione del fondo cadente in controversia.

Da tale ordinanza interpose il Chiesa appello al Consiglio di giustizia d' Alessandria il 15 febbraio 1822, dove venne in via preventiva introdotto dal Colombo, il quale chiese rejcersi i motivi di gravame che fossero per essere opposti a tale ordinanza.

Successivamente, in progresso di causa, eccitò che fosse inappellabile la narrata ordinanza, e senza rece-

dere da tale opposizione, osservò abbondantemente, che mal fondato fosse il gravame oppostosi a tale ordinanza, giacchè rimanesse la medesima giustificata dalle circostanze in cui era emanata, avendo con essa avuto in mira il primo Giudice d' impedire i gravi inconvenienti, a cui avrebbe dato luogo l' insistenza dell' avversante Chiesa.

Assegnatasi la causa a sentenza emanò questa dal prefato R. Consiglio in data del 1.^o di giugno 1822, e con essa contro il parere spiegato dall' Ufficio del sig. Avvocato fiscale, che aveva opinato non contenere quell' ordinanza un gravame irreparabile in definitiva, reietti li motivi d' inappellabilità per parte del Colombo eccitati, pronunciò il detto Consiglio di giustizia ben appellato dall' accennata ordinanza, epperò ritenuta la causa, e reiette le istanze in atti fatte dallo stesso Colombo, dichiarò essere luogo all' inibizione contro di esso chiesta dal Chiesa, mandando nel resto alle parti di maturare i loro incumbenti.

Appellò il Colombo da tale sentenza al R. Senato dicendola nulla, primieramente perchè avesse riparato un' ordinanza, che non conteneva un gravame irreparabile in definitiva, ed in secondo luogo, perchè essendosi eccitata l' appellabilità di quell' ordinanza non si fosse a tenore della Regia Legge ristretta la sentenza all' articolo appellatorio prima di pronunciare sul gravame.

Gravatoria poi, ed ingiusta la disse, perchè riparato avesse il datosi provvedimento dal primo Giudice, il quale ritenuto il materiale possesso del fondo da lungo tempo esistente presso di esso Colombo, ed il litigio, che novellamente veniva ad instituirsi su di esso, fosse un provvedimento in tutto conforme a quanto le leggi e la costante pratica, a scanso d' inconvenienti, suggerivano in simili casi.

Nelle conclusioni emesse dall' Ufficio dell' Avvocato Generale sul ricorso introduttivo dell' appello insussistenti si ravvisarono li motivi di nullità addotti contro l' accennata sentenza del Consiglio di giustizia di Alessandria, non dissentendo però, che la causa venisse introdotta in linea di semplice gravame.

Persistette nulla di meno il Colombo negli eccitati motivi di nullità, ed avendo fatto il deposito dalle RR. CC. prescritto, fece istanza per l'assegnazione della causa a sentenza, previa nuova delazione degli atti al predetto Ufficio, senza nulla aver aggiunto ai motivi di nullità precedentemente eccitati.

Assegnatasi la causa a sentenza con ordinanza del 30 successivo novembre si mandarono con essa distribuire gli atti, e scritture a quest' Ufficio per le sue conclusioni, locchè peraltro venne solo per parte del Chiesa eseguito: tali conclusioni emanarono sotto il 6 aprile 1823; ed in esse l'ufficio premesse le circostanze di fatto suddivisate così ebbe a ragionare:

« Da quanto si è premesso restano in senso dell' Ufficio ampiamente chiarite le ragioni, che già lo mossero a ravvisare insussistenti i motivi di nullità opposti all'appellata sentenza, e dei quali dietro nuovo esame si è dovuto maggiormente convincere.

» E per ciò che riguarda il primo di detti motivi di nullità dedotto dalla pretesa inappellabilità dell' ordinanza del primo Giudice di Cassine stata riparata dal Consiglio di giustizia d' Alessandria, di buon grado ammette l' Ufficio conformemente a quanto osservò il sig. Avv.^o Fiscale presso il cessato suddetto Consiglio, che se si riguardano i termini, nei quali è concepita l' ordinanza della quale si tratta, presenta essa i caratteri di uno di quei provvedimenti, che non inferiscono gravame irreparabile in definitiva, come quella, con cui si sarebbe semplicemente mandato deputarsi un Economo alla percezione dei frutti, ed amministrazione del fondo del quale trattavasi, senza pregiudizio delle rispettive ragioni delle parti; ma non può egualmente l' Ufficio aderire a tale sentimento, se si considera il complesso delle circostanze, in cui il detto provvedimento è emanato.

» Ed in vero il principio ben noto, che le *deputazioni d' Economo*, le *inibizioni*, ed altri simili prov-

vedimenti riguardanti il possesso * non lasciano luogo ad appello, ma se ne debba bisognando domandare la riparazione allo stesso Giudice, che le ha pronunciate, esige per necessaria supposizione, che la ragione del possesso sia dubbia fra le parti, onde per necessaria conseguenza debba chi trovasi momentaneamente al possesso venir conservato, ed inibirsi l'avversario dal turbarvelo, oppure nell'impossibilità di preferire l'uno all'altro debbasi per ovviare ai disordini, che fossero per nascere, deputare persona, presso della quale ad esempio delle cose mobili debba rimanere il possesso dell'immobile sinchè siasi altrimenti determinato.

» In tale stato di cose, ciò che vien decretato, non può certamente riguardarsi come una sentenza, ma come un semplice provvedimento, che le circostanze rendono necessario, e che altre circostanze sopravvenienti, od una più perfetta cognizione del fatto autorizzano lo stesso Giudice a mutare.

* » Giusta l'autorità dell'Ab-Ecclesia (obs. 194)
 » a termini della legge unica cod. si de momentanea
 » possessione fuerit appellatum, e dell'intelligenza alla
 » medesima comunemente data, non era nelle cause
 » possessorie permesso l'appello, come quelle che non
 » arrecassero gravame irreparabile, ma che potessero
 » sempre venir riparate nel petitorio, o per lo meno
 » non poteva l'appello suddetto produrre alcun effetto
 » sospensivo, ma soltanto devolutivo; una contraria
 » giurisprudenza però fu introdotta dal Duca Carlo
 » Emanuele I.^o nel 1582, e successivamente dalle R.^e
 » Costituzioni del 1723, 1729, 1770, le quali nel pre-
 » scrivere che dalle cause possessorie si ammetterà
 » l'appello come per le altre cause, stabiliscono che
 » trattandosi del possesso sommarissimo o momenta-
 » neo, non si ritarnerà l'esecuzione = § 20, tit. 16,
 » lib. 3 » Così nelle conclusioni dell'Ufficio dell'Av-
 » vocato Generale 26 aprile 1819, sottoscritte Gay causa
 » Odetti contro Pasero, Bottigli, e Plochiu.

Vedasi anche Perezio in cod., tit. 69, lib. 7 =
 Osasc. decis. 25.

« Epper ciò inopportuno rimedio in simili casi sarebbe quello dell'appello, che le leggi saviamente restrinsero alle sentenze; conformi su di ciò sono la patria legge al § 7, tit. 26, lib. 3, ed il diritto romano alla leg. 17, ff. *de iud.*, ove si legge che — « quod iussit voluitve Praetor contrario imperio tollere et repetere » licet de sententiis contra * ».

Tali provvedimenti però non possono aver luogo quando il diritto, che ha una delle Parti di esser preferita nel possesso, è manifesto, come appunto lo era quello del Chiesa in virtù degl' instrumenti d'acquisto del fondo, di cui trattavasi, da esso prodotti, ed ai quali altro non contrapponevasi dal Colombo fuorchè delle intelligenze verbali, che sosteneva seguite tra di esso ed il Chiesa, ed un possesso che a nessun altro titolo appoggiavasi, che ad una locazione, il cui termine era già spirato, come rilevò il Chiesa, e come dal Colombo non si contese.

Qualunque pertanto fosse il diritto che in definitiva avrebbero dato al Colombo sul mentovato fondo le allegate intelligenze, incontrastabile era la ragione, che intanto aveva il Chiesa sul possesso di quello derivante dalla prerogativa, che anche in ordine al possesso attribuiscono le leggi ai pubblici instrumenti, di cui era munito il Chiesa.

« Quindi si scorge, che la deputazione d' Economo ordinata dal primo Giudice non avendo leso una semplice ragione temporaria di possesso, che più di fatto si considera che di diritto, ma avendo leso un vero e

* Rimandiamo il lettore a quanto in proposito si legge in questo Giornale a pagina 75 del volume 12, aggiungendo però « che l' inibizione nulla decide, e » solo porta la sospensione dell' atto sinchè siasi » conosciuto nel merito, e così non è necessario che » segua con intervento della Parte, e può rinvocarsi » dallo stesso Giudice che l' ha lasciata anche senza » il contraddittorio della Parte che ne avea fatta » l' istanza ». Conclusioni dell' Avvocato Generale 22 giugno 1768 causa Comunità di Borgosesia contro Massola; 17 giugno 1775 causa Viglietto contro Ajmo.

legittimo diritto del Chiesa, ed una prerogativa che le leggi uniscono al pubblico instrumento, non può la citata ordinanza, quali che ne siano i termini, annoverarsi fra quelle, cui la necessità per così dire delle circostanze impone e sostiene nell'oscurità del diritto, e che a buona ragione si considerano come non arretranti gravame in definitiva.

Che anzi essendo una tale ordinanza emanata dietro la visione avuta dei titoli autentici dal Chiesa prodotti, contiensi in essa una violazione del diritto, che al Chiesa compete sul possesso del mentovato fondo, attribuitogli dalla legge in forza di quei titoli, epperò racchiudesi in essa un gravame, di cui a buon diritto ha potuto domandare il Chiesa la riparazione col mezzo dell'appello *.

» Nè a giustificare siffatto provvedimento giova la circostanza del possesso materiale del detto fondo, da lungo tempo esistente presso il Colombo; circostanza che da quest'ultimo si è eccitata avanti il Real Consiglio d'Alessandria per giustificare il provvedimento del primo Giudice, quasi che posto il materiale possesso del fondo in cui si trovasse esso Colombo, ne nascesse tosto da ciò la necessità di ovviare ai disordini, che avrebbero potuto nascere tra le Parti per mezzo della deputazione di un Economo.

» Perocchè prescindendo dall'osservare, che avrebbe in ogni caso dovuto il signor Giudice far risultare nell'ordinanza stessa degli urgenti motivi che vi davano luogo, non può la deputazione d'Economo essere di una natura diversa dagli altri rimedii possessorii, nei quali, come si è osservato, non è lecito al Giudice col pretesto del semplice possesso di violare un diritto manifesto di una delle Parti: oltre di che si vuole osservare ancora che il possesso della parte, la quale invocava tale deputazione d'Economo, presentavasi di sua natura non mantenibile, ossia precario affatto, come quello, che nessun altro fondamento apparente avrebbe avuto, fuorchè una locazione, il cui termine era già spirato.

* *Vid. Faber cod. def. 20, tit. 3, lib. 8.*

» Alla costante pratica è conforme su tal punto il diritto Romano, secondo il quale il possesso precario era bensì mantenuto dal Pretore, quando proveniva da un estraneo, ma non quando il principio se ne deduceva dall' avversario. = » Si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si quidem ab alio prosit ei possessio, si vero ab adversario suo non debeat propter hoc, quod ab eo possidet, vincere; has enim possessiones non habere proficere palam est » = leg. 1, § ult., ff. *uti possidetis*.

» Ora tale appunto si era la condizione del Colombo per rispetto al Chiesa, essendo terminata la locazione del fondo, di cui il Chiesa appariva proprietario in forza degli accennati titoli.

» Passando l' Ufficio al secondo dei motivi di nullità in atti eccitati, osserva, che la causa in merito dell' appello di cui si trattava, siccome era matura a decisione, nulla ostar poteva a ciò, essendosi preliminarmente pronunciata l' appellabilità dell' ordinanza del primo Giudice, si provvedesse eziandio in merito sul bene o male giudicato del medesimo, come appunto si è fatto nell' appellata sentenza del Reale Consiglio di giustizia, in cui tale eccezione d' inappellabilità venne specialmente reietta prima che si decidesse il merito dell' appellazione.

» Mancando pertanto di fondamento da quanto si è osservato i due motivi di nullità opposti all' appellata sentenza, mancherebbe pure a tenore delle leggi, che erano sinora in vigore, il mezzo col quale la detta sentenza emanata dal Consiglio di giustizia d' Alessandria in grado d' appello, potesse essere recata a cognizione di questo Magistrato, ed a seconda delle stesse leggi avrebbe dovuto la causa venir rimandata avanti lo stesso Consiglio, sia per l' esecuzione del suo giudicato, sia per la prosecuzione della causa nella parte che si mandarono maturare gli incumbenti.

» Ma per la soppressione avvenuta del medesimo Real Consiglio, essendosi adottata la massima che le cause d' appellazione pendenti avanti il medesimo si devolvano a questo Magistrato ancorchè si tratti di sentenza di Giudici della stessa Provincia, acciò non

abbiano le cause a percorrere più di due gradi di giurisdizione; perciò l'Ufficio sarebbe di sentimento potersi da questo Supremo Magistrato, reietti li motivi di nullità opposti alla sentenza del Reale Consiglio di giustizia d'Alessandria del 1.^o giugno 1822, e ritenuta avanti di se la causa in merito, mandare alle Parti di maturare i loro incumbenti.

(Sarà continuato)

Derrate coloniali — Negozianti — Appellazione — Tribunali di Prefettura — Consolato — R. Senato — Competenza — §§. 12 e 14, cap. 1, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC. — Art. 18 dell' Editto giudiziario.

Nelle cause riflettenti contestazioni per prezzo di derrate coloniali e merci tra negozianti, in cui ha proferito sentenza in prima istanza il Tribunale di Prefettura in qualità di Tribunale di commercio, sebbene non abbia quello dichiarato in termini espressi di pronunciare in tale qualità, si dà appello, trattandosi di oggetto eccedente le L. 1200, al Consolato, e non al R. Senato.

Tale massima venne sancita dal R. Senato di Piemonte con sentenza del 18 di ottobre 1828 ref. D. Celebrini nella causa d'appellazione tra la Ragion di negozio Rebaudengo di Mondovì e li Michelangelo e Giovenale Cottalorda, fondachieri dimoranti a Cherasco, con cui si è dichiarato non essere la detta causa di cognizione Senatoria, e doversi la medesima rimettere, come ha rimesso avanti il Tribunale competente.

Nelle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avv.^o Generale del 19 di aprile 1828, sottoscritte Sclopis, al suddetto giudicato precedute, mentre si conchiuse nella conformità, con cui ebbe il R. Senato a pronunciare, si sono fra le altre fatte le seguenti considerazioni:

Che il Tribunale di Prefettura di Mondovì (la sentenza del quale cadeva in appello) avea conosciuto di questa causa in qualità di Tribunale commerciale; né

valeva il dire, che non avendo il medesimo dichiarato espressamente di pronunciare in detta qualità, non si dovesse per tale riconoscere, imperciocchè il difetto di precisa dichiarazione non equivale ad escludere una regolare presunzione, ed in ogni caso poi non è mai in potere de' Tribunali il variare la qualità delle cause determinate dagli oggetti proprii cadenti in contestazione, e sconvolgere così l'ordine della competenza dal Sovrano Legislatore stabilito.

MATERIE DIVERSE.

Procuratori — Giudicature di Mandamento — Manifesto del R. Senato del 17 marzo 1829.

Alle varie lettere dell' Autorità Superiore già riportate nel *Diario*, dichiarative del Manifesto del Supremo Magistrato di Piemonte del 17 del passato mese di marzo, vuolsi aggiugnere la seguente indiritta al sig. Giudice di..... — » Ella sa che le disposizioni contenute nel Manifesto Senatorio del 17 marzo del corrente anno sono rivolte ad allontanare per quanto è possibile dalle Giudicature di Mandamento li Procuratori, ed a far sì che le parti vi compariscano personalmente; e che soltanto per ovviare agl' inconvenienti che avrebbero potuto nascere, ne' casi in cui o non fosse possibile, o non potesse aver luogo senza loro grave incomodo la comparizione personale delle parti, si è alle medesime permesso di farsi rappresentare dai Causidici Collegiati, o dalli Notai, o da qualche persona di loro confidenza, o parente.

Seguendo lo spirito di queste savie disposizioni, ella dee vegliare che sotto il pretesto di parentela o confidenza delle parti non si rimettano a farla abitualmente da Procuratore quelli che prima del suddetto Manifesto facevano un tal mestiere, e che non cadono nelle eccezioni apposte nel medesimo. A questo fine si richiede ch' ella usi prudentemente e con riservatezza di questo discreto arbitrio, che il Manifesto stesso le conferisce di ammettere le persone che si presentano come con-

fidenti delle parti, qualunque sia altronde la moralità, di cui dette persone vanno fornite, affinchè altrimenti non rinascano quegli abusi che volle il Legislatore proscrivere.

Quindi ne segue ch' ella dee andar cauta nello ammettere il sig. N. N., ed ogni altro non Notaio, e non lasciar loro aperta la via sotto l'anzidetto pretesto di continuar a fare come precedentemente l'uffizio di Procuratore, all' esercizio del quale non hanno verun titolo.

Nel segnarle queste norme, le quali non dubito sarà per seguire, ho il pregio, ecc.

Informazioni per stabilire l' assenza — Deputazione di curatore all' assente — Necessità, che i testimonii siano debitamente comprovati — Donne informanti.

I testimonii, che depongono sull' assenza di un tale, cui si abbia a deputare un curatore, debbono essere comprovati nelle solite forme, altrimenti l' atto di cura, che venisse a seguire, sarebbe nullo. Così pronunciò il Real Senato in causa *utrinque* Meda il 5 di marzo 1824 ref. D. Pullini in conformità di conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale sottoscritte Costa del 28 di giugno 1823.

Non si ha riguardo nelle informazioni, che si assumono a tale proposito, alla deposizione delle donne: ciò si ricava dalla sentenza del 14 dicembre 1816 ref. D. Dalpozzo in causa Guelpa contro Scarella. Il Giudice avea in questa causa, all' oggetto di stabilire l' assenza di Giuseppe Antonio Scarella, interrogate la madre e la sorella del medesimo.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Brest, 4 ottobre 1829. Il militare, che prende la fuga onde evadersi da un' ingiusta accusa d'omicidio, non può essere condannato siccome disertore. Così ha deciso il nostro Consiglio di guerra marittimo permanente nella seduta del 28 dello scorso settembre, dove essendo comparso Maturino Hamon sotto il peso di tale accusa di diserzione, fu dalla medesima assolto.

Valenza, 12 ottobre 1829. Il venditore il quale siasi appropriati oggetti mobili, che facevano parte di un immobile per esso venduto, ha commesso un vero furto. Così decideva il nostro Tribunale correzionale nella causa di un tale Comte. Il difensore di questi faceva invano osservare, che l'acquirente dell'immobile non ha, a termini della leg. 1.^a, leg. 3, § 3, leg. 11, § 9 ff, leg. 4, leg. 10 Cod. *de act. emp., et vend.*, che un'azione per la tradizione, ovvero pel risarcimento dei danni ed interessi; che ciò fosse tanto vero, che se prima della tradizione l'immobile fosse perito, oppure avesse sofferte degradazioni, ciò sarebbe stato a mente dell'art. 1138 del Cod. civ. per conto dell'acquirente, che sebbene la vendita fosse perfetta allorquando si concorda sulla cosa e sul prezzo, ad ogni modo il venditore, che non consegna la cosa intiera, la conservasse, la ritenesse, ma non potesse dirsi, che l'avesse derubata. Queste speciose ragioni non fecero senso nell'animo dei Giudici, i quali pronunciarono nel modo di sopra menzionato, condannando il suddetto Comte per trattarsi di oggetti di poco valore, e per concorrervi nel fatto alcune circostanze *attenuanti*, nella pena del carcere per un mese.

Douai, 15 ottobre 1829. Nella causa Duhem e Guénin la nostra Corte Reale ha pronunciato, che gli atti passati in estero dominio, rivestiti di tutte le formalità richieste dalle leggi del paese per essere ritenuti siccome autentici, non hanno data certa in Francia dal giorno della loro passazione, ma soltanto dal giorno della loro registrazione seguita in Francia *. Nei motivi di questa sentenza si legge, fra le altre cose, come segue: « Che risulta dalla combinazione delle varie leggi in materia di registrazione, che gli atti passati

* *Appo noi, a mente del § 30 del Manifesto Camerale del dì 8 luglio 1816, i contratti seguiti in paesi stranieri, qualora sieno della natura di quelli soggetti all'insinuazione, non potranno avere la loro esecuzione ne' Regi Stati, se non saranno stati insinuati. Opportuno a vedersi a tale proposito è l'altro Manifesto della R. Camera de' Conti del 21 di novembre 1823.*

in paese straniero, anche in forma autentica, sono assimilati agli atti sotto firma privata sottoscritti in Francia; che sono quelli, siccome questi ultimi, soggetti alla registrazione, e non hanno sino a che tale formalità è adempita, alcuna data certa rispetto a' terzi; che il codice civile, richiamando negli art. 47, 170 e 999 l'esistenza dell'antica e nota massima: *Locus regit actum*, anziché dare colla medesima un principio assoluto, volle piuttosto prescrivere una cautela per casi particolari e di necessità, dove non si avesse a temere la frode ».

Parigi, 17 ottobre 1829. È venuto in luce da pochi giorni un nuovo quaderno della nota *Giurisprudenza generale* del Regno, del signor DALLOZ, il quale comprende il compimento dell'articolo *Dogane*, il trattato dei *Diritti civili e politici*, e quello degli *effetti di commercio*. Nel mese di novembre prossimo sarà pubblicato un altro quaderno, che conterrà il trattato dei *privilegi e delle ipoteche*. Quest'opera insigne, che a buona ragione vien chiamata vera *Enciclopedia di giurisprudenza*, sarà compiuta fra tutto il venturo 1830.

— Con sentenza del giorno d'oggi il Tribunale di commercio ha condannato in contumacia, e sotto pena della *prisura personale*, il sig. Francesco Hutin, uno degli attori del Teatro *de la Gaîté*, a dover fare la parte di *Edoardo Belton* nel melodramma intitolato *il Cimitero di Iverness*, ovvero a pagare 500 franchi per ogni giorno di ritardo.

— Il sig. Avv.^o M. C. Lerminier ha pubblicato un'opera che porta per titolo: *Introduzione generale alla Storia del diritto*. Essa comprende 20 capitoli: eccone il titolo di alcuni. Cap. I.^o *del diritto e sua natura filosofica* — VII.^o *principio del secolo 17.^o Bacon* considerato come *Giureconsulto* — *Selden*. — IX. *Puffendorfio* — *Successore mediocre di Grozio* — *Giudizio di Leibnizio* — X. *Leibnizio considerato quale Giureconsulto* — XV.^o *Filangieri* — *Beccaria* — *Domat* — *d'Aguesseau* — *Pothier*, ecc. V'ha in quest'opera tutto quel corredo di erudizione, che richiede questa rilevante materia.

Torino, 24 ottobre 1829. S. M. si è degnata di approvare la società di assicurazione marittima contratta in Genova per atto del 29 di agosto rogato dal Notaio Lavaggi: essa è intitolata: *Compagnia de' negozianti del 1829*.

— In una lettera particolare d'Autorevole Persona del 15 del corrente indiritta al sig. Giudice di . . . si legge fra le altre cose come segue: — » . . . Ed il secondo quesito è risolto con queste poche parole desunte dalle conclusioni dell'Uffizio del sig. Avvocato Generale emanate in causa Beltrand contro Robert del 29 di giugno 1829: » Che per l'instituzione del giudizio di concorso tutti i diritti del debitore sono passati *penes curiam*; e che comunque già sia emanata la sentenza di graduazione, l'esecutiva della medesima non può aver luogo salvo avanti il R. Senato . . . ».

— Sunto di altre due lettere della Superiore Podestà:

Lettera 1.^a — » Nel Ducato di Genova le opere pie sono amministrate da parecchie giunte, delle quali una è in ciascun Comune. Membri di esse giunte sono il Sindaco, e quattro altre persone elette dal Re (*Lettera del 18 di ottobre*) ».

Lettera 2.^a — » È attribuzione del Magistrato del Consolato sedente in questa Capitale di soprantendere a tutte le arti: e sono di quando in quando emanati Sovrani rescritti intitolati *Memoriali a capi*, la di cui cognizione è commessa allo Stesso Magistrato. In materia di privilegi, che dalla Sovrana grazia si concedono in genere di commercio e d'industria, è pur Giudice il Consolato (*Lett. del 21 di ottobre*) ».

VARIETA'.

Testamento condito in Ungheria — Legislazione di quel regno — Legge francese — Decisione relativa.

» Un testamento ricevuto in Ungheria da un così detto *Giudice dei Nobili*, e da un *Assessore giurato*, senza testimonii, senza menzione della lettura data al testatore, e non sottoscritto da questi, è valido non

tanto dietro le leggi di quella regione *1, quanto dietro l'art. 999 del codice civile francese *2 ».

Così decise il Tribunale di Strasburgo. Il testamento, di che trattavasi, era di una tale Carolina Charpentier, figliuola di un emigrato francese, e venne ricevuto e sottoscritto da Ladislas Mertze di Szinge, *Notarius Saaroosiensis* (Contea di Saaros), *Ordinarius Iudex nobilium*, e da Ladislas Geizes, *iuratus Assessor*.

Portatasi in grado d'appello dinanzi alla Corte Reale di Colmar la sentenza del Tribunale di Strasburgo, venne questa confermata *3 colla condanna dell'appellante nell'emenda e nelle spese *4.

*1 L'ultimo stato della legislazione del regno d'Ungheria riguardante ai testamenti appare dall'art. 27 dell'ordinanza di Posen del 1715, che prescrive appunto la forma di testare scelta dalla testatrice avanti il Giudice della nobiltà assistito da un Assessore giurato.

*2 A mente del disposto dall'art. 999 del codice civile il testamento di un Francese condito all'estero, è valido, se fu fatto nella forma autentica, e se sonosi osservate le formalità prescritte nel luogo dove l'atto è passato.

*3 Questa sentenza è riportata ad extensum in un foglio forense di Francia del 17 di ottobre 1829.

*4 La Corte Reale di Colmar fu mossa a così pronunciare dal riflesso, che le nullità essendo stricti iuris, non possano in verun modo essere supplite dal Giudice, e che non si trovasse nella suddetta ordinanza ungherese del 1715 comminata la poena invigorositatis nel caso in discorso, mentre per l'inadempimento di altre formalità fosse quella espressamente dichiarata.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 19



TORINO

31 ottobre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

**Decesso di una delle parti litiganti — Assegna-
 zione della causa a sentenza seguita posterior-
 mente — Giudicio proseguito dagli eredi
 della parte deceduta — Intestazione della
 sentenza col nome della parte medesima —
 Nullità.**

Nella causa d'appellazione tra Luigi Vittorio Thurgaz
 e gli eredi di Gio. Giorgio Deanoz vertita avanti il R.
 Senato di Piemonte, con sentenza del 3 di agosto 1829
 ref. D. Pullini, conforme a conclusioni dell' Ufficio del
 sig. Avvocato Generale del 17. del precedente aprile sot-
 toscritte Campora, fu circoscritta come nulla la sen-
 tenza, del di cui appello trattavasi, proferita il 2 di
 settembre 1825 dal Tribunale di Prefettura d' Aosta,
 perchè nell' intestazione di essa sentenza appellata figu-
 rasse tuttavia il Giorgio Deanoz, sebbene si fosse reso
 defunto molto prima dell' intervenuta assegnazione della
 causa a decisione, ed avessero poscia legittimato il giu-
 dicio, in prosecuzione del medesimo, li Gio. Giuseppe,
 Gio. Pietro e Gio. Michele fratelli Deanoz figliuoli ed
 eredi di lui.

Vol. XIV.

Nelle precipitate conclusioni si disse fra le altre cose, che non si credeva bastevole a regolarizzare la suddetta sentenza il temperamento già adottato dal Real Senato coll' ordinanza 15 marzo 1786 ref. D. Gianasio nella causa Bruno e Belisio, colla quale si mandò al Prefetto di questa Città di emendare l' errore corso nell' intestazione della sentenza dal medesimo pronunciata il 28 di novembre 1785: mentre in tanto si era tal cosa ordinata in quella specie, in quanto che la persona ivi indicata si era pure quella contro della quale doveva poi la sentenza medesima eseguirsi, e soltanto si era fatto errore nella designazione del nome del Belisio qualificato per *Antonio*, quando nel corso degli atti era sempre stato designato per *Giuseppe*, onde il meno esatto adempimento del § 15, tit. 23, lib. 3 delle R.R. CC. poteva supplirsi nel modo praticato;

Che non così poteva nella specie in questione, in cui la sentenza cadente in appello venne pronunciata contro un individuo, che non poteva più far parte del giudizio, anche nel senso del § 17 di detto titolo e libro della R. legge, per essere il Gio. Giorgio Deanoz deceduto prima dell' assegnazione della causa a sentenza, e non vennero in essa compresi quelli, che facevano parte del mosso procedimento, la cui mancanza in ogni caso avrebbe fatto sì, che la causa non si sarebbe potuto instruire a decisione per difetto di legittimo contraddittorio, onde la sentenza appellata era viziata di nullità nella guisa, che se fosse stata proferta contro altre persone non intervenute in causa.

Inibizioni e sequestri — Appellazione — Gravame irreparabile in definitiva — Sentenze.

Si prosegue in quest' articolo lo stesso soggetto, già trattato nel num.^o precedente del *Diario*, pag. 281.

Hanno pure tratto alla materia svolta nelle surriferite conclusioni dell' Avvocato Generale quelle emanate dall' istesso Ufficio sotto il 21 gennaio corrente anno nella causa Gallino contro Della Chiesa, del tenor seguente:

» Ebbero ricorso al Tribunale di Prefettura di Saluzzo li signori Pietro, e Bernardino fratelli Gallino,

chiedendo inibirsi li massari del sig. Conte Domenico Della Chiesa Triviè di molestarli nell' uso delle indicate acque, e citarsi lo stesso sig. Conte per far dichiarare avere spettato loro il diritto di valersi delle acque suddette dalle ore 20 italiane del sabbato alle dodici della successiva domenica; previe sommarie informazioni sul possesso triennale, il sig. Giudice di Saluzzo, delegato a tal fine dal Tribunale, rilasciò il 10 luglio la detta inibizione contro li massari suddetti.

» Il sig. Conte ebbe pure ricorso al Tribunale, e chiese citarsi li detti Gallino a far fede delle loro pretese ragioni sovra la dett' acqua dalle ore 10 alle 12 di ciascuna domenica, a pena d' imposizione di perpetuo silenzio, e facendo o non fede per maturare la causa con commettersi al Giudice stesso, acciò previe sommarie informazioni sul triennale possesso, rinvocasse la rilasciata inibizione; quali istanze essendo state accolte, il Giudice nuovamente delegato, assunte le volute informazioni, con decreto del 17 stesso mese revocò l' inibizione per quanto concerneva le dette due ore.

» Quindi sull' istanza delli Gallino per la revoca di questo ultimo decreto, emanò in contraddittorio d' ambe le parti ordinanza di voto del 22 stesso mese, con cui fatto riflesso essere presso che pari le rispettive prove sul triennale possesso, ma che all' udienza li Gallino avrebbero prodotto un certificato del sig. Catastraro, che servirebbe loro di titolo almeno colorato, confermata interinamente l' inibizione ottenuta dalli Gallino, ed estesa la medesima al sig. Conte si revocò il successivo contrario decreto del Giudice delegato, salve le rispettive ragioni nel plenario, e nel merito.

» Ne appellò il sig. Conte Della Chiesa, ma poi recedendo dall' appello presentò un certificato dello stesso Segretario catastaro, da cui disse risultare l' assoluta insussistenza di quello prodotto dalli Gallino, ed il Tribunale con altra ordinanza di voto del 31 stesso, posto in considerazione *essere stata interinale la precedente, che inoltre i giudicati di tale natura sono sempre rivedibili o riparabili dallo stesso Tribunale*, che il certificato prodotto dalli Gallino, ed al quale era unicamente appoggiata la precedente ordinanza, erasi dimo-

strato pienamente inesatto, che perciò dovendosi pronunciare sul solo risultato delle rispettive informazioni, apparisce niuna prova essersi data dalli Gallino, nè del possesso triennale, nè del trentenario, quando che il triennale era stato pienamente giustificato dal signor Conte: dichiarò rievocata la precedente inibizione, dovendosi mantenere, ed ove d'uopo reintegrare il signor Conte nel possesso triennale delle due ore d'acqua in contesa colla relativa inibizione alli Gallino, mandando nel resto maturarsi gli incumbenti.

» Ne appellarono li Gallino in via di gravame a questo Reale Senato, ma successivamente dissero pure nulla la suddetta ordinanza per violazione della cosa giudicata colle precedenti massime, a fronte del recesso suddetto d'appello per parte del sig. Conte, e si è su tale punto, che l'Ufficio dee spiegare il suo sentimento dietro ad ordinanza 22 dicembre p.^o p.^o

» È pienamente conforme alla natura delle inibizioni il poter venir rievocate, siccome semplici atti conservatorii, i quali dipendono dal precedente arbitrio del Giudice a seconda del bisogno, in guisa che ben lungi dal produrre l'effetto della cosa giudicata, si hanno anzi di regola generale per inappellabili, appunto perchè potendo rievocarsi dallo stesso Tribunale, che le rilasciò, non puonno per lo più arrecare un gravame irreparabile, a' quali riflessi se si aggiunge la circostanza, che l'ordinanza di voto 22 luglio confermò solo *intenzionalmente* l'inibizione, è ben facile il vedere che non trattavasi di autorità di cosa giudicata, e poteva, salvo gravame, venir rievocata dallo stesso Tribunale, ed il recesso dall'interposto appello fatto dal signor Conte Della Chiesa, per nulla ha potuto far variare la vera natura dell'ordinanza 22 luglio: essendo del resto conforme ai principii di diritto, che un giudicato, per propria natura provvisorio, debba ripararsi, se fondato sovra deduzioni poscia riconosciute erronee.

» Riducesi pertanto la cosa ad un semplice punto di gravame, ad un quale riguardo si osserva abbondantemente, che l'appellata ordinanza di voto non avendo soltanto pronunciata la revoca dell'inibizione, ma ben anche pronunciata la manutenzione del sig. Conte Della

Chiesa nel possesso triennale, non vi può essere dubbio sull'appellabilità della medesima.

» Quindi l'Ufficio conchiude potersi da questo Magistrato, reietta l'eccezione di nullità opposta all'ordinanza di voto 31 luglio 1828 del Tribunale di Prefettura di Saluzzo, e della quale si tratta, pronunciare in merito a termini di ragione, e giustizia ».

A corredo delle teorie discusse nelle sovra riferite conclusioni dell'Ufficio dell'Avvocato Generale relativamente alle *inibizioni*, e *sequestri*, non ometteremo dal citare le seguenti provvidenze dei Supremi Magistrati sulla stessa materia, cioè le sentenze senatorie 24 novembre 1817 ref. D. Tesauero, 13 marzo 1818 ref. D. Ferrari, e quella pure senatoria 13 dicembre 1817 ref. D. Pullini, e l'altra 23 gennaio 1823 del Consolato ref. Musso, rapportate nel *Diario* vol. 1, pag. 17, vol. 2, pag. 369.

In ordine poi al disposto del § 7, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC., sul quale ebbe principalmente a ragionare l'Ufficio dell'Avvocato Generale nelle suddette conclusioni, richiamando alla memoria de' nostri lettori quanto si disse alla pag. 8 del presente volume 14, aggiungeremo quanto segue a compimento dell'ivi adottata giurisprudenza :

Che non ha luogo l'appello dalle sentenze, che ammettono incumbenti colla clausula *prima, ed avanti ogni cosa*, non potendo arrecare gravame irreparabile in definitiva (*Diario* vol. 5, pag. 440);

Che un'ordinanza profferta in un giudizio in cui si contende se competa o no un certo determinato passaggio, e che prescrive la verificaione del piano figurativo dei siti controversi, è fuor di dubbio semplice interlocutoria non arrecante gravame irreparabile in definitiva, epperò a tenore della R.^a legge inappellabile (così venne pronunciato dal Real Senato di Piemonte con sentenza 8 febbrajo 1828 ref. D. Viglietti nella causa d'appellazione delli Maria, e Francesco madre e figlio Salomone, contro Gio. Antonio Nasi).

Dall'essere però una sentenza meramente interlocutoria non ne nasce la conseguenza, che non sia la medesima suscettibile d'appellazione, ma giusta le note

massime sulla materia è sufficiente a renderla tale la circostanza, che in essa contengasi gravame di tal natura da non potersi riparare in definitiva.

Nè parimenti richiedesi, che tale sia il gravame da pregiudicare direttamente il merito della causa, bastando soltanto, che quindi ne emerga un tale danno, che arrechi un reale incaglio alla pronta consecuzione di quanto venne dai litiganti proposto, ed a cui non si possa inoltre portar rimedio colla definitiva (Conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale 19 luglio 1828 sottoscritte *Chiabò* nella causa Franco, Prever, ed altri particolari di Giaveno).

Trattandosi di sentenza, che fece luogo all' ammissione di capitoli, a cui erasi dall' appellante opposto d' inammissibilità, il gravame resta a norma delle assentate massime irreparabile in definitiva (Conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale 29 luglio 1828 sottoscritte *Costa*, sul ricorso Bolla contro Emanuelli, per introduzione d' appello dalla sentenza del Tribunale d' Alessandria 19 giugno 1828, in seguito alle quali conclusioni furono rilasciate le lettere d' appellazione sotto il 1.^o agosto stesso anno.

Addurremo per ultimo che sul ricorso Gualco contro Bogliani per introduzione d' appello al R. Senato dalla sentenza in odio del primo proferta dal detto R. Tribunale di Prefettura il 30 dicembre ultimo emanarono le seguenti conclusioni del prelodato Ufficio in data del 9 febbrajo 1829 sott.^e *Mazza Saluzzo*; avuto riguardo alla somma non vi ha dubbio sia detta sentenza appellabile, siccome però non sarebbe che interlocutoria, avendo ammesso alla prova il notorio della vergenza *ad inopiam* del Paolo Gualco, conviene por mente, onde possa dirsi appellabile, se recar possa gravame irreparabile in definitiva; or pertanto, siccome l' azione principale della Rosa Bogliani sarebbe diretta ad ottenere la separazione delle sue doti e ragioni dotali, e che provato il detto notorio, rimarrebbe appurato l' estremo dell' azione intentata, epperò pregiudicato il punto principale della separazione delle doti, pare che possa essere ricevuto l' appello interposto dalla citata sentenza.

Quindi essendo stato tale appello interposto ed introdotto entro i termini utili, non dissente l'Ufficio, che si rilascino le chieste lettere di citazione, le quali vennero di fatto dal R. Senato rilasciate.

Contratto d'albergamento * — Cento trentacinque individui concessionarii — Diritti pel rogito di tale atto — Tassa relativa — § 4, tit. 12 della tariffa del 1770 — Art. 1 e 17 della tariffa del 1822.

Sul ricorso di Pietro Bocca, Francesco Caffarato ed altri, emanarono il dì 11 settembre 1829 le seguenti testuali conclusioni dell'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M.:

V.º col ricorso l'istromento d'albergamento de' beni denominati *Fittiere* per anni 40 fatto dalla Comunità di Bricherasio a cento trentacinque particolari, in data 2 giugno, ricevuto dal sig. Francesco Alliaudi, Segretario dell'Intendenza di Pinerolo;

Li Ricorrenti, a nome anche degli altri Particolari interessati nel narrato istromento, esponendo, che quel Segretario pretende esigere pel rogito del medesimo altrettanti diritti, quanti sono li Particolari in esso intervenuti, chiedono, che da questo Supremo Magistrato si mandi tassare il narrato istromento.

Dovendo l'Ufficio indicare le basi, sulle quali dee procedersi alla tassa pel narrato atto, prende a riflettere, che a termini della tariffa generale del 1770, t. 12, § 4, debbono li Segretarii d'Intendenza, per li diritti degl'istromenti, che rogheranno, uniformarsi alla tassa stabilita pei Notai. Chepperchè si debbe nel concreto aver ricorso alla tariffa annessa al R. Editto 23 luglio 1822, art. 1.º, in cui è contemplato il contratto, del quale si tratta; rimane ora a vedere se possa il Segretario esigere tanti diritti quanti sono li particolari intervenuti nel detto istromento.

* Ved. intorno al significato di questo vocabolo il Dizion.º Leg.º dell'Avv.º G. M. Regis, vol. 1, p. 392.

Non crede l'Ufficio che sia il Segretario assistito in ragione nella sua pretesa, imperocchè deesi riguardare come un solo contratto d'albergamento dalla Comunità di Bricherasio, fatto de' beni comunali ridotti a coltura, quantunque cento trentacinque siano li Particolari concessionarii, ed a così opinare viene l'Ufficio guidato dal contesto stesso dell'istromento stipulato giusta le norme indicate dal regolamento pei pubblici e dalla tariffa del 1770, tit. 12, § 4 sovra citato; ciò posto e ritenuto, che l'ammontare totale dell'annuo canone è di L. 1503 26, e che l'albergamento è fatto per la durata d'anni 40, si formerà il capitale moltiplicando il canone pel tempo dell'albergamento, si regolerà l'emolumento per detto contratto alla tassa stabilita dall'art. 1.º della tariffa del 1822 coll'aumento del 5.º giusta il disposto dall'art. 17 della stessa tariffa.

All'appoggio di queste osservazioni l'Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato mandare al sig. Segretario Camerale di procedere alla tassa dell'emolumento dovuto al Segretario d'Intendenza di Pinerolo pel rogito del narrato istromento giusta le basi sovra indicate ».

Le conclusioni surriferite si sono mandate eseguire con decreto di voto del 12 di settembre 1829 ref. D. Chionio-Nuvoli.

MATERIE DIVERSE.

Miniere metalliche — Prodotto delle medesime
— Loro vendita — Competenza.

Si attitò causa avanti il Magistrato del Consolato di Torino per la rimessione di una quantità di ferro fabbricato nelle officine della parte convenuta, che non venne consegnata alla parte attrice a norma del contratto fra esse seguito.

La convenuta eccepiva d'incompetenza al Consolato per ragion di materia e di persone; ma con sentenza dello stesso Magistrato del 19 di aprile 1827 fu

rigettata tale eccezione, e si mandò alle parti di maturare i loro incombeni; non essendosi considerati di verun riguardo i motivi sui quali fondavasi la suddetta declaratoria, consistenti sostanzialmente in che le fabbriche di ferro non possano essere comprese fra le manifatture commerciali, e che una ragione sociale, che contratta il prodotto delle sue miniere con altri, non faccia un'operazione mercantile per se, ma quella di un qualunque possessore, che smercia le derrate prodotte dal proprio suolo; ed avvalorava eziandio il suo sistema allegando, che le miniere * fossero regolate da particolari ordinamenti del governo estranei al commercio.

Candele di cevo — Cioccolato — Fabbrica di quelle e di questo in S. Giulio d'Orta — Deposito di generi coloniali e di formaggi della Svizzera — Convenzione del 7 di ottobre 1817 — Stabilimento loro prima della medesima — Autorizzazione per la continuazione di tale stabilimento.

È nota la celebre fabbrica di candele di cevo e di cioccolato tenuta in San Giulio d'Orta dai fratelli Andrea e Gaetano Geppini; essi vi tengono pure un deposito di generi coloniali e di formaggi svizzeri all'ingrosso ed al minuto; e credevano i medesimi di non aver bisogno di autorizzazione, onde continuare nell'esercizio dello stesso stabilimento, perchè anteriore alla

* V. il Diz.^o Leg.^o di G. M. Regis al vocab. Miniera (vol. 6, pag. 149 e seg.). Tutta la materia di questo articolo (siccome molte altre di quel Diz.) è inedita, ed è desunta da un manoscritto, che mutò all'autore colla facile sua cortesia il sig. Conte e Presidente Ghiliossi di Lemmie. Si è anche riportata sotto lo stesso articolo la celebre decisione relativa a questa materia del 28 di novembre 1750 ref. D. Corte emanata nella causa del sig. Marchese De-Chabò contro il signor Procuratore Generale di S. M.

riunione della riviera d'Orta agli antichi R. Stati seguita in forza di convenzione tra S. M. il Re nostro Signore e la Chiesa Novarese del 7 di ottobre 1817; tuttavia per non essere esposti a qualche sorpresa, e di evitare l'accusa di contravvenzioni alle leggi e regolamenti sulle Gabelle, ebbero ricorso nel maggio 1829 al Magistrato della R.^a Camera de' Conti, acciò semprechè a mente della surriferita convenzione non credesse essi fratelli Geppini esenti dalle summentovate discipline, loro accordasse l'opportuna autorizzazione.

Ed il Supremo Magistrato della R. Camera, con suo decreto del 27 di maggio 1829 ref. D. Detati, previe conclusioni conformi del signor Procuratore Generale di S. M., ha concesso l'implorata autorizzazione, restrittivamente però alla fabbrica delle candele di cevo, ed a quella di cioccolato, con che li ricorrenti debbano uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore sulla materia, e segnatamente al Manifesto Camerale del 18 di agosto 1818, con trasmettere all'Azienda Generale delle R. Gabelle copia autentica del decreto medesimo.

Instrumento — Copia del medesimo desunta da altra copia — Se tale copia possa o non servire per la trascrizione — Avvertenze relative.

L'Autorità Superiore scrisse la seguente missiva al sig. Insinuatore della Tappa di..... — » Avendo esaminata la copia dell'atto ricevuto dall'ora fu Notaio N. N., spedita dal Notaio G....., che la S. V. M.^{to} Ill.^{re} mi ha comunicato con foglio del 10 stante, ebbi a persuadermi, che non può considerarsi il detto Notaio G..... in contravvenzione al disposto dal Manif. Cam. del 27 settembre 1817, perchè detta copia è desunta da altra copia spedita dal predetto ora fu Notaio N. N.

Ma siccome tale copia, comechè non desunta dall'originale minuta, non potrebbe servire per l'effetto della trascrizione, cui era destinata, io gliela ritorno, acciò ne renda avvertita l'Antonina M....., a di cui richiesta è stata la medesima copia spedita.

Perchè poi più non succeda che il detto Notaio spedendo simili copie induca in errore i terzi, sarà compiacente la S. V. di avvertire il Notaio G..... di astenersi d' ora innanzi da simile abuso.

L' interesse infine del Tabellione esigendo, che si accerti ove sono li minutarîi del detto defunto Notaio N. N., e se vi sia qualche Notaio esercente autorizzato dalla R.^a Camera a spedire le copie di tali atti, sarà di lei cura di praticare le opportune indagini a tale riguardo, e di rendermene informato.

Ho intanto il bene, ecc.

Porti — Diritti di passaggio sui medesimi — Colonna idrometrica * per determinare l' elevazione dell' acqua — Elevazione minima, media e massima — Stabilimento di tale colonna cogl' opportuni segnali — Autorizzazione relativa.

Il sig. Conte e Cavaliere Paolo Battista Mazzetti di Salugia in un col sig. Marchese e Cavaliere Francesco Paolo Mazzetti di Frinco, quali proprietari del porto di S. Anna posto sulla Dora Baltea, territorio di Salugia, nel possesso del quale vennero reintegrati con declaratoria Camerale del 23 di settembre 1823, volendo evitare ogni benchè menomo dubbio, e controversia, che potessero talvolta eccitarsi sulla maggiore o minore percezione dei diritti di passaggio stabiliti colla tariffa formatasi ed approvatasi con declaratoria del Magistrato della Regia Camera del 28 febbrajo 1824, in dipendenza del maggiore o minore incremento dell' acqua, divisarono di stabilire una colonna idrometrica,

* Idrometro, vocabolo derivato dal greco, cioè da *hydor*, che significa acqua, e da *metron*, misura. È uno strumento, con cui si misura la gravità, densità ed altre proprietà dell' acqua. Quello, con cui si determina la gravità specifica dell' acqua, dicesi più comunemente areometro.

ed ebbero a tal oggetto ricorso al prefato Magistrato onde gli piacesse commettere il sig. Capitano del Genio, Ingegnere di questa Provincia, di procedere alle preliminari operazioni necessarie per lo stabilimento della colonna idrometrica, e loro ne permettesse l'erezione dietro la relazione da farsi dallo stesso Ingegnere.

Il signor Procuratore Generale di S. M. osservò che l'implorata provvidenza per lo stabilimento di una colonna idrometrica onde avere così una norma certa ed invariabile per l'esazione dei maggiori o minori diritti secondo la maggiore o minore elevazione dell'acqua, e prevenire così ogni contestazione tra li transitanti, e li preposti, era giusta e ragionevole; epperò in conclusioni 2 aprile 1829 opinò potersi dal Supremo Magistrato commettere al Giudice del Mandamento di Livorno acciò assunte informazioni coll'intervento del Sindaco di Salugia sul diverso stato d'elevazione delle acque sul fiume Dora in detto territorio, ed in prossimità del porto di S. Anna, secondo i diversi casi contemplati dalla tariffa Camerale 28 febbraio 1824, ed assunto un Perito d'Ufficio da nominarsi dallo stesso Giudice, facesse procedere allo stabilimento di una colonna idrometrica in quel sito che avrebbe giudicato più opportuno, e nella maggior possibile vicinanza al porto, con apporre sulla medesima colonna gli opportuni segnali indicanti li tre stati d'elevazione, cioè minima, media, e massima, onde servire di norma pel pagamento delle tre differenti tasse stabilite da detta tariffa, con trasmettere quindi alla Segreteria Camerale copia autentica del verbale delle operazioni che si sarebbero fatte; e lo stesso Supremo Magistrato con sua declaratoria del 24 di detto mese di aprile ref. D. Nasi, ha mandato eseguirsi le surriferite conclusioni, secondo la loro forma e tenore.

Legittima — Assegnazione della medesima —
 Insinuazione — Diritto relativo — Art 20,
 30 e 34 della tariffa del 1.^o di aprile 1816
 — Decisione Camerale.

L'abbandono, che potrebbe fare l'erede universale ad un legittimario di alcuni oggetti della successione

pel pagamento della sua legittima, si crede soggetto al solo diritto fisso, di cui nell' art. 20 della tariffa, pel motivo, che quest' abbandono non è che l' assegnazione d' un oggetto, su cui il legittimario aveva già un diritto in virtù della legge. Diversa cosa sarebbe se l' crede pagasse la legittima con un fondo suo proprio, e non appartenente alla successione; in tal caso sarebbe una dazione in pagamento.

Un mandatario concerta la vendita di un cospicuo tenimento, e la stipula qualche giorno dopo la morte del mandante da lui ignorata attesa la distanza. Gli eredi confermano la vendita, e vengono a transazione con alcuni legittimarii, la tangente de' quali venne fissata in L. . . . , e ne fu assegnato il pagamento sul residuo prezzo dovuto dall'acquisitore del suddetto tenimento.

Essendosi su tale assegnazione esatto il mezzo per 100, come cessione di credito, le parti ricamarono, e la R. Camera dei Conti, con decreto del 22 di gennaio 1825 sul ricorso Solaro di Monasterolo, dichiarò non essere applicabile al caso l' art. 30 della tariffa, ma doversi invece prendere per norma gli art. 20 e 34, ed essere dovuto un diritto fisso per la transazione sulle quistioni agitatesi per la fissazione della legittima, ed il diritto fisso di divisione per l' assegnazione di detta legittima, e mandò restituirsi ogni maggior somma esatta.

Con quanto avanti desunto dalla nota *Raccolta* delle providenze R. e Camerali, si risolve un proposto quesito.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 6 ottobre 1829. Il *Recorder* di questa città ha riferito al Re le condanne capitali pronunciate nelle ultime assisie d' Old-Beyley. La pena di morte si pronunciò contro 26 inquisiti, cioè 6 di furto con rottura; 3 di falsità in iscrizioni commerciali; 6 di furti in case abitate; 3 di furti sopra pubbliche strade; 8 di furti di cavalli e di bestie bovine.

Lugano, 8 ottobre 1829. Con decreto del 3 di questo mese il Governo di Zurigo ha cambiato il valore di varie monete forestiere, e molte di questo furono dalla nuova tariffa aumentate.

Bologna, 12 ottobre 1829. Il nostro Tribunale di commercio ha dichiarato aperto il fallimento di Giovanni Ghelli capitalista proprietario di vestiarii teatrali.

— Lo stesso Tribunale ha pure testè ordinata la convocazione de' creditori di Giacomo ed Andrea fratelli Bassi, ed ha resi avvertiti quelli che interverranno alla suddetta convocazione del disposto dall' art. 473 del regolamento *.

Milano, 14 ottobre 1829. Quest' I. R. Governo ha fatto noto, che al cominciare del prossimo mese di novembre le merci d'ogni sorta, le quali entreranno pel *Monte Spluga* nel territorio soggetto allo stesso Governo, da qualunque punto dei confini, colla direzione al Piemonte, al Genovesato, al Piacentino ed al Parmigiano e viceversa, godranno della totale esenzione dei dazii di transito.

Metz, 16 ottobre 1829. Siamo informati per lettere di Parigi, che il Tribunale di commercio di quella capitale, in conformità anche della Giurisprudenza sancita più volte dalla Corte Reale, ha testè deciso, che l'istitutore, il quale compra vino ed altre prestazioni in natura ad uso del suo pensionato, non fa atti di commercio, e non può essere condannato all' esecuzione delle obbligazioni per esso sottoscritte in tale occasione, sotto pena della *prisura personale*.

Parigi, 24 ottobre 1829. Sono frequenti le cause attitate dinanzi ai nostri Tribunali fra i molti giornalisti della capitale. I signori Mornand-Berthet e comp. proprietari dei giornali *Le voleur*, *Gazette des journaux*, *Revue des sciences de la littérature et des théâtres*, hanno evocato avanti il Tribunale di commercio il sig. Moreau-Rosier, onde fargli interdire la pubblicazione del giornale *le voleur politique et littéraire*, di cui ha testè fatto pubblico il relativo manifesto. Gli attori presero quindi alla pubblica udienza alcune conclusioni addizionali tendenti a far condannare l'editore del *Voleur*.

* L' art. del citato regolamento è così espresso: —
 » Chiunque si presentasse come creditore a questa assemblea, se il di lui titolo posteriormente si riconoscesse fittizio, di concerto fra lui ed il fallito, incorrerà nelle pene portate contro i complici di bancarotta fraudolente.

politique al pagamento di rom. franchi a titolo d'indennità. Il Tribunale si è limitato a concedere semplici testimoniali della contumacia di lui.

Ciamberi, 25 ottobre 1829. S. M. con sua R. Provvisione del 19 del mese corrente si è degnata di far facoltà al Comune di Chamonix di procedere al trasporto del tratto di strada provinciale da Bonneville a Chamonix discorrente nel territorio di quest'ultimo Comune giusta il piano compilato dal Geometra Bossoney.

Saluzzo, 27 ottobre 1829. Dalla Stamperia Lobetti-Bodoni, stabilita in questa Città, è uscito il 1.^o vol. delle *memorie storico-diplomatiche, appartenenti alla Città ed ai Marchesi di Saluzzo, raccolte dall'Avv.^o Delfino Muletti, con addizioni e con note, ecc. ecc.* Parleremo altra volta di quest'Opera, siccome quella, che contiene materia di rilevanza, e che può interessare i nostri Giurisperiti.

Pallanza, 28 ottobre 1829. Con R. Brevetto del 19 di questo mese S. M. si è degnata di approvare due contratti stipulati dal nostro Vice-Intendente, l'uno con Pietro Giuseppe Lavarini per alcune urgenti riparazioni alla strada reale del Sempione pel tratto tra l'abitato di Feriolo e quello di Gravello, e l'altro con Gio. Battista Masseroni pel tronco di strada da Feriolo all'abitato di Solero, frazione del Comune di Lesa.

Torino, 31 ottobre 1829. S. M. con Patenti date nel Real Castello d'Agliè il 6 del corrente ha nominato il Conte e Cavaliere di Gran Croce P. P. Gaspare Michele Gloria a Presidente Capo del Magistrato della Riforma, e della Deputazione agli Studi di Genova.

— Con altre Regie Patenti date anche in Agliè il 13 dello stesso mese S. M. si è parimente degnata di nominare il Conte Presidente Carlo Giuseppe Pensa di Marsaglia a Controllore Generale delle Regie Finanze;

Il Cavaliere Giuseppe Pettiti a Presidente reggente il R. Senato di Savoia;

Il Presidente Cavaliere Gaspare Collet a Procuratore Generale della M. S. nella Regia Camera de' Conti;

Il Cavaliere Ignazio Longoni a Collaterale effettivo nello stesso Magistrato della Regia Camera de' Conti;

Il Conte Viansson-Ponte a Sostituto effettivo del prefato Procuratore Generale.

— S. M. con altre Patenti del 19 del mese corrente ha concesso all'Avvocato Orazio Massa di Mentone, Principato di Monaco, il privilegio di naturalizzazione, annoverandolo fra i sudditi originarii de' R. suoi Stati mediante le clausule e condizioni in esse Patenti espresse.

— Con R. Brevetto della stessa data S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato il 23 dello scorso mese dall'Azienda Generale Economica dell'Interno con Giovanni Mejnardi per urgenti riparazioni a diversi ponti ed acquedotti lungo le strade reali di Piacenza e di Nizza discorrenti in questa provincia.

— Con R. Patenti del giorno medesimo S. M. ha autorizzato Emilio Gibelli a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'Insinuazione.

— S. M. ha firmato il giorno stesso una tabella di nomina di quattro Misuratori, e di un Agrimensore nella persona de' seguenti soggetti, cioè: Domenico Peyrone, Nicolao Bonello, Carlo Cantù, Luigi Rolando, Misuratori; e Gio. Antonio Ranco, Agrimensore.

È uscito in Genova il fasc. 6 del vol. 3 della prima serie della *Collezione dei Giudicati* di quel R. Senato, compilata dal chiar. Avv.^o Niccolò GERVASONI. Questo fascicolo chiuso da un accurato indice compie il volume di quest'utile, e pregiata Raccolta.

— Il libraio G. Vaccarino ha esauste le edizioni per esso fatte, e per noi testè commendate nel *Diario*, dei due INDICI, l'uno delle *R. Costituzioni*, migliorato ed accresciuto, e l'altro del *Corpus Iuris Civilis*. Fra pochi giorni sarà fuori una seconda edizione; così potrà egli assecondare le domande dei molti committenti di provincia, per quanti esemplari possano essi desiderare degli Indici summentovati. Il rapido spaccio di un'opera è prova immanchevole della sua utilità.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 20



TORINO

7 novembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

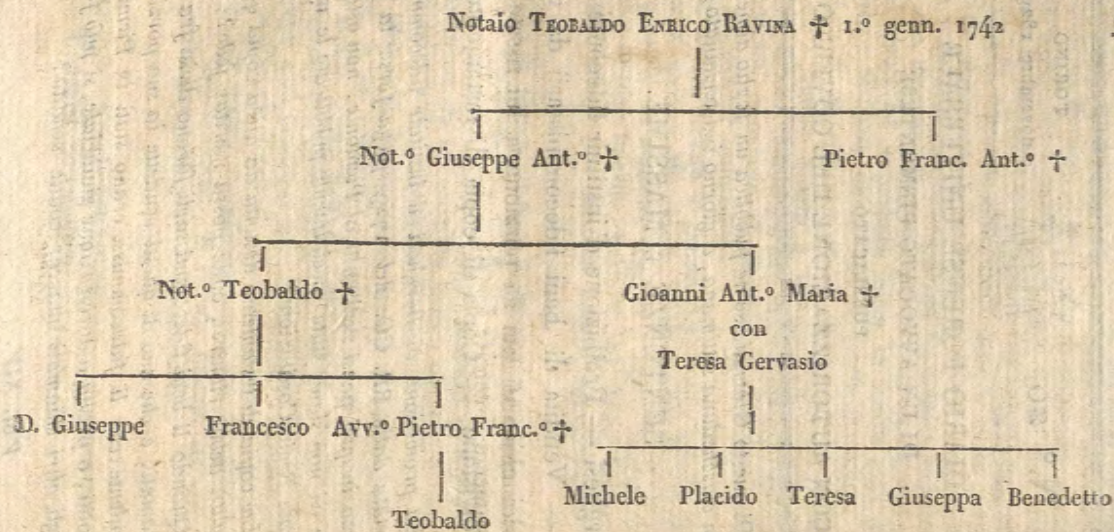
Borghesi — Proibizione d'instituir fidecommissi
 — Vendita di beni fidecommissarii da uno
 dei chiamati per la porzione a lui fissata in
 divisione — Copia di copia di testamento.

*La proibizione ai Borghesi d'instituir fidecommissi
 portata dalle RR. CC. del 1729 spiega forse la sua
 forza in quei paesi stati uniti al Piemonte, non ostante
 che ivi non siano state specialmente pubblicate le men-
 tovate Regie Costituzioni?*

*La copia di testamento desunta da altra copia quali
 qualità debbe riunire, onde possa meritar fede?*

*Quando li beni fidecommissarii furono divisi fra più
 chiamati, e che uno di questi vendette la sua porzione
 pendente che li fidecommissi erano stati in Piemonte
 aboliti, o previa autorizzazione giudiciale, si può forse
 degli altri chiamati intaccar cotale vendita?*

Vol. XIV.



Ricorsero in marzo 1816 a questo Supremo Magistrato Michele, Placido e Benedetto fratelli Ravina, narrando che il loro bisavo Notaio Teobaldo Enrico, morto nel 1742, avea con testamento 1.^o febbraio 1729 rogato Lequio istituito un fidecommissio sugli stabili ivi indicati, situati in Levice, a favore de' suoi discendenti maschi in infinito; che il detto testatore lasciò solo superstite il Notaio Giuseppe Antonio, e questi lasciò due figli, cioè Notaio Teobaldo, e Gio. Antonio padre dei ricorrenti; che malgrado il detto vincolo di fidecommissio aveano li detti avo, padre, e zio fatta alienazione di stabili in esso compresi. Chiesero perciò, ed ottennero rescritto di citazione contro li signori Carlo e Desiderio fratelli Gajero, Medico Aniceto Carrara, Domenico Delmonte, Felicità Baccone, Bartolommeo e Domenico Gallo, Giuseppe Bertola, Filippo Ravina, Giacomo Deana, Pietro Bergolo, Giovanni e Francesco fratelli Rodo, tutti quali possessori de' suddetti stabili alienati, a dir cause per quali non ne dovessero dismettere la metà coi frutti decorsi dalla morte del detto Gio. Antonio Ravina padre di essi ricorrenti.

Presentarono quindi in atti un consegnamento del fidecommissio in data 3 ottobre 1771, un estratto del testamento autentico Lequio Notaio di Gorzegno, ed infine atti di lite vertita nel 1766 fra li nipoti *ex filio* del testatore Ravina intorno all'eseguimento dello stesso testamento.

Fra le varie eccezioni fatte dai convenuti è rimarchevole quella di nullità dell'allegato fidecommissio, come istituito da persona che a termini delle RR. CC. del 1729 non era considerata abile per tali disposizioni; non che quella d'illegalità alla produzione del narrato testamento per essere solamente copia non intera, e mancante d'insinuazione; come parimente quella che gli asserti beni fidecommissarii fossero stati divisi sin dal tempo antichissimo tra li fu Notaio Teobaldo e Gio. Antonio Maria Ravina; che per conseguenza la vendita fatta dal Gio. Antonio Maria *auctorante iudice* con instrumento 10 gennaio 1788 rogato Bollano di una pezza spettatagli in divisione, e le vendite fatte pendente il Governo francese dal Notaio Teobaldo con-

giuntamente a' suoi figli, come dai presentati istrumenti, non potessero essere intaccate dai rispettivi discententi di essi venditori, vale a dire li discendenti del Gio. Antonio Maria non potessero intaccar di nullità le vendite fatte dal Notaio Teobaldo e suoi figli, e li discendenti di esso Notaio quella fatta dal Giovanni Antonio Maria, avendo per istabilire l'esistenza della divisione presentato un certificato del Segretario catastaro di Levice, ove viene la medesima indicata, e di più dedotta ai Ravina una relativa interpellanza.

Opposero li Ravina d'irrelevanza ed inammissibilità a cotale interpellanza.

Osservarono nel resto che Levice, luogo, in cui seguì la detta istituzione di fidecommissio, e sono situati li beni vincolati, non vide alcuna pubblicazione delle costituzioni del 1729.

Riguardò poi all'oggezione intorno alla copia di testamento da essi prodotta, dissero ch'era loro impossibile la produzione di copia dell'originale per essersi questo in un colle filze, ossia minutarîi del Notaio redattore, perduto all'occasione degl'incendîi e saccheggi commessi in Levice e contorni verso l'anno 1735 dalle Potenze guerreggianti, a quale oggetto dedussero un notorio stato ammesso alla prova con ordinanza 26 settembre 1822.

Esaminati pertanto Orazio e Giuseppe Lequio, pronipoti del Notaio Lequio redattore del testamento del 1729, asserirono di poter francamente deporre, che li minutarîi, filze, carte e scritture rimaste nell'eredità di detto Notaio Lequio, vennero a loro memoria parte smarrite, e parte incendiate in un colla casa, ove esistevano, nell'ingresso delle truppe francesi allora belligeranti in Piemonte, ed essere notorio in Gorzegno, dimora del detto Notaio, il sofferto incendio.

Con ordinanza 22 novembre 1827, ritenuti gli eccitamenti de' Convenuti intorno all'osservanza in Levice delle RR. CC. del 1729, ed alla copia del testamento 1.^o febbrajo 1729, si mandò spedir la causa, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, le quali emanarono sotto il 2 luglio 1828 sott.^o Mayneri

Sost.^o Avvocato Gen.^e, in cui, dopo una breve narrazione del fatto, si ragionò come segue :

» Attenendosi l'Ufficio ai due soli punti di controversia in detta ordinanza assegnatigli, pone riflesso, riguardo al primo, alle seguenti circostanze :

» Levice terra nelle Langhe del Mondovì (or compresa nel Mandamento di Cortemiglia, Provincia di Alba) fu ceduta in un con quelle, ed altri feudi Imperiali dall'Imperatore Carlo VI al Re Carlo Emanuele III in virtù de' preliminari di pace firmati in Vienna addì 3 ottobre 1735, motivo per cui fu con R. Patenti 12 ottobre 1736 ordinato a questo Supremo Magistrato, non che a quello della Camera de' Conti di esercitare estensivamente a detti paesi la rispettiva giurisdizione, lasciando tuttavolta, che ne' Tribunali ivi esistenti si continuassero nella decisione delle cause gli usi, stili e consuetudini sin allora osservatisi.

» Tant' è, che nella circoscrizione dei Mandamenti, di cui in Manifesto senatorio 28 gennaio 1730, Levice non si vede in alcun luogo nominato.

» Quindi con Manifesto Camerale 7 settembre 1743 si stabilì nei medesimi Paesi l'Insinuazione, e vennero pur fissate le piazze da Insinuatore e da Notaio. Di più collo stesso Manifesto, e con altro di proroga del 28 gennaio 1744 fu ordinato ai ritentori d'istromenti rogati da Notai defunti, di portarli fra il termine ivi fissato all'Insinuazione.

» Egli è pertanto evidente, che al fidecommissio istituito col testamento 1.^o febbraio 1729 da un abitante di Levice sovra beni ivi situati non potevano ostare le Costituzioni dai nostri Sovrani messe in vigore il 16 novembre stesso anno ne' proprii Stati.

» E non solo non potevano ostare all'epoca del condito testamento, ma neanche in quella della morte del testatore, checchè si dica avvenuta in tempo in cui Levice era pervenuta in potere de' nostri Principi, cioè nel 1742.

» Imperocchè non basta punto l'unione di un paese agli altri perchè sia tosto comune a quello la legge, che in questi era vigente; vi si esige per un tale

effetto una speciale pubblicazione della stessa legge anche nel paese unito, non potendo dessa sino a tale pubblicazione ivi con detto nome venire salutata.

» L'unione che *ipso iure* si opera, non riguarda, che la sola territorialità, nel senso cioè, che questa viene immantinenti a formar cogli altri Stati una sola e medesima superficie, la quale da un solo e medesimo supremo dominio resta abbracciata ed avvolta.

» Li diritti particolari in tal territorio al momento della sua unione vigenti, li quali al detto supremo dominio non sono contrarii, nè contraddittorii, non possono dirsi cessati, salvo il Principe, usando della propria facoltà, vi pubblici analoghe leggi derogatorie.

» Di tal pubblicazione sino al 1742 non se ne ha verun argomento, si vede solamente quella relativa a parecchie leggi finanziere preesistenti negli antichi Stati. Altronde simile eccezione contenendo in se un fatto positivo, la prova nella presente vertenza ne stava a carico dei convenuti, ove avessero stimato di valersene, stante che la legge allora solo ha per se la presunzione d'osservanza in un certo territorio, quando questo alla data di quella era già soggetto allo stesso legislatore, ed altre circostanze non offrono alcun motivo di distinzione.

» Ogni altra legge posteriore al 1742, od in data, od in pubblicazione, non potè sicuramente, a meno di una specialissima espressione, retroagire ed invalidare una disposizione, che colla morte del testatore avea ricevuto una piena e perpetua sanzione.

» Che se il Teobaldo Enrico Ravina potè assoggettare a fidecommissio li suoi beni, l'atto prodotto in causa, qual copia del testamento dello stesso Ravina, sarà desso bastevole a provare che venne il detto fidecommissio legalmente istituito, ed è comprensivo dei beni pretesi gravati? Li documenti, coi quali fu la detta produzione corredata, accresceranno forza al risultato dell'atto stesso?

» Quanto alla forma estrinseca del narrato atto, vuolsi osservare, che vi apparirebbe essere stato l'originale del testamento scritto, e sottoscritto dallo stesso testa-

tore, il quale in tutto il contesto vi avrebbe sempre parlato in persona propria. *Testamento di me Teobaldo Enrico Ravina ecc. Ho pertanto risolto di fare, come faccio, e di mio proprio pugno e carattere la presente mia volontà, e disposizione testamentaria: ed in fine: avendo questo di mio proprio pugno e carattere scritto e sottoscritto. In fede, sottoscritto all'originale: Teobaldo Enrico Ravina Testatore.*

» La firma del Notaio trovasi appiè dell'atto prodotto concepita ne' seguenti termini: *Il sovra espresso testamento ricevuto sigillato dall'or fu Teobaldo Enrico Ravina, rimessomi il 18 marzo 1730, benchè estratto dall'originale per mano del sig. Carlo Viglino con dettame in questo richiesto, collazionato concorda, salvo ecc. Giuseppe Antonio Lequio di Gorzegno, Notaio. Non sapendosi dove esista l'originale, si è collazionato con altra copia che concorda. In fede, ecc. Giuseppe Antonio Lequio Notaio.*

» L'atto però, che si produsse, e che figurerebbe tutto al più qual copia di copia dell'originale, non porta veruna data, e neppure vi si annotò in qual tempo sia stata la prima copia desunta, come neanche vi si indicò il luogo, nel quale fu il testamento presentato al Notaio, e da questo ricevuto, e con quali solennità, ed in fine niuna menzione sarebbevisi fatta dell'atto di dissigillamento, e del modo usato pel medesimo.

» Anzi chi trascrisse la copia prodotta pare piuttosto abbia con essa voluto fare un semplice *pro memoria* pe' casi occorrenti, che un vero titolo legittimo stante dichiarazione ivi esistente d'essersi omesse le formalità inutili, col che sarebbesi tolta alla copia la legale incertezza.

» Vieppiù addentrandosi nelle indagini, il non essere la sottoscrizione, giusta lo stile consueto, apposta in luogo distinto, ed accompagnata da verun segno tabellionale, può assieme a tutte le altre risultanze lasciar luogo a supporre, che l'atto in discorso sia neanche autentico, ma semplice estratto da una copia di copia ayuta dal Notaio Lequio.

» Ciò posto preliminarmente, qualunque estensione si voglia dare alla massima, che, trattandosi di titoli antichi, vale la copia desunta da altra copia, non si arriverà mai a stabilire, che una copia, quale si è la prodotta, possa aver forza, quando niuna sortirebbe quella, che si producesse in pari forma desunta dall' originale.

» Infatti, il primo ed essenziale requisito, perchè sia efficace un testamento, consiste nella certezza, che contenga la volontà del testatore in legittimo modo spiegata.

» L' ignoranza assoluta in cui si sarebbe, che nella presentazione del testamento del Teobaldo Enrico Ravina vi fosse il numero dei testi dalla legge voluti, e che siasi presentato per essere aperto a chi, e come le leggi stesse prescrivono, toglie affatto la certezza, come sovra, desiderata.

» E, siccome è incumbente di chi agisce il dimostrare in modo incontrastabile la giustizia del fondamento della sua azione, il difetto di averne somministrata la prova fa sì, che l' azione non possa sortire effetto.

» L' unico risultato, che si deriverà dal prodotto atto, ove si accolga nel modo il più favorevole, sarà, che Teobaldo Ravina debbe avere scritta di proprio pugno la sua ultima volontà, e quella consegnata al Notaio Lequio sigillata, e non più. Onde v' ha sempre un alto silenzio riguardo alla circostanza, che l' abbia consegnata in debita forma, siasi aperta, che quella consegnata sia la stessa stata ricopiata, ed ora prodotta, in somma contenesse la volontà giusta le leggi spiegata.

» A proposito dell' osservanza delle leggi resta a notare, che, non aparendo dalla così detta copia di testamento dove questo sia stato presentato al Notaio, tutto porta a credere, sino a manifesta prova contraria, che sia stato consegnato nel luogo di Gorzegno, ove e nel notorio dedotto, e dai testi esaminati in questa causa si dice essere la dimora del Lequio recipiente, mentre non è presumibile, che questi siasi recato fuori Stato, cioè in Levice a ricevere egli stesso il testamento, giacchè, essendosi semplicemente qualificato Notaio

di Gorzegno, terra suddita, non poteva avere, od almeno non dimostrò d'averne alcuna qualità pubblica in Levice allor terra straniera.

» Gorzegno in fatti era pervenuto in dominio dei nostri Sovrani in virtù d'Imperial cessione 11 luglio 1726.

» Nella circoscrizione delle Provincie di questi Stati promulgatasi nel 1729 Gorzegno fu posto nel dipartimento della Prefettura d'Alba, giurisdizione del Senato di Piemonte.

» Quindi, avendo questo Supremo Magistrato con suo manifesto 6 agosto detto anno ordinato, che la pubblicazione delle Regie Patenti fatta nella Città capoluogo d'ogni Provincia fosse riputata, ed avesse lo stesso vigore, come se fosse eseguita in caduna Comunità, non si può a meno di conchiudere, che le Costituzioni del 1729 furono obbligatorie nel luogo di Gorzegno.

» Ora il Notaio Teobaldo Enrico Ravina in marzo 1730, volendo, che il suo testamento fosse ricevuto da un Notaio in questi Stati, doveva adattarsi nella forma a quanto dalle leggi ivi vigenti era prescritto, cioè far la sua rimessione alla presenza di sette testimoni con tutte quelle altre dichiarazioni, e solennità, che pel testamento sigillato erano dalle RR. CC. del 1729 stabilite.

» Non potea poi neanche il Notaio recipiente dispensar se stesso dall'osservanza di simili avvertenze, come neppure dall'obbligo di curarne l'insinuazione dalle dette Costituzioni comandata a pena di nullità.

» Non resta in conseguenza detto testamento invocabile, massime contro detentori di beni per acquisto fattone dai successori naturali del testatore, quando non si fa fede ad un tempo dell'adempimento di tutte le solennità, che doveano accompagnarlo, e seguirlo, al fine ricevesse l'opportuna forza.

» Vano sarebbe il supporre, che potesse il narrato testamento figurare, e valere *iure parentum inter liberos*, non contenendo semplici disposizioni a favore

dei figliuoli in primo grado, o figli di figlio premorto, rapporto ai quali soli fu adottato dalla legge comune il testamento imperfetto *parentum inter liberos*, ma racchiudendo un fidecommissio a più gradi, anzi infinito a favore dei rimoti discendenti (Richeri cod. dec. lib. 2, tit. 29, def. 3 et 6).

» Altronde, quand' anche siffatto testamento si avesse voluto credere esente di sua natura da maggiori solennità, non potea però immaginarsi, che andasse esente da quella necessaria per ogni atto pubblico, cioè dall' insinuazione.

» Se le reticenze usate nell'atto prodotto qual copia di copia del testamento del Ravina inducono un vacuo essenziale, per cui troverebbesi il testamento spoglio de' caratteri necessari per la sua autenticità, e legalità, altro motivo ravvisa l' Ufficio per sospettare, che mai siangli stati tali caratteri veramente impressi nell'abuso, che l' Avvocato Generale Dani nella sua rimostranza al Senato in data del 1.º ottobre 1740 attestò essere invalso nelle Langhe novellamente acquistate, per cui li Notai ricevevano le minute de' testamenti sottoscritte, e se le riteneano privatamente, aspettando ad estenderle, e ridurle in bello quando loro avesse piaciuto, senza presenza d'alcuno, e con grave sospetto, e pericolo che ne potessero alterare, accrescere, o diminuire le disposizioni.

» Il notorio dedotto dagli attori tenderebbe a comprovare, che il sovra rilevato abuso ebbe luogo nella fattispecie, e di più ancora, che la copia prima si desunse dal testamento anzi che si fosse reso irrevocabile, e ne furono perciò alterati, e rotti i suggelli avanti che siasi divenuto a regolare dissigillamento. Ed in vero dopo avere li suddetti allegato che il testatore Teobaldo Ravina morì nel 1742, per altra parte dedussero a notorio, che l'originale si smarri nel 1735 in occasione d' incendi e saccheggi.

(Sarà continuato).

Dote di beneficio ecclesiastico — Beni componenti la medesima — Vendita — Legge dell' 8 germile anno 9.^o — Competenza.

Sotto il 20 di settembre 1829 emanarono le seguenti conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale sul ricorso del Rev.^{mo} Capitolo della Chiesa Cattedrale di Fossano: — » Visto il presente ricorso cogli uniti documenti. I beni già componenti la dote del narrato beneficio essendo stati venduti, come si narra dai signori fratelli Bollini, è di tutta evidenza, che la presente lite concerne l' effetto, che abbia o non potuto produrre sullo svincolamento di quel beneficio la legge 8 germile anno 9.^o, comunque siano i termini, nei quali sta concepita la domanda del Capitolo ricorrente; epperò trattasi di quistione di privativa cognizione di questo Supremo Magistrato;

» L' Ufficio non dissente pertanto lasciarsi le chieste lettere di citazione col termine di giorni 10, non ostanti le correnti ferie ».

Le conclusioni surriferite sonosi mandate eseguire con decreto di voto ref. D. Viglietti il 29 di settembre 1829.

MATERIE DIVERSE.

Spese di trasferta in cause criminali — Testimoni — Agricoltori adoperati per periti — Ingegneri — Misuratori — Tassa di tali spese — Art. 3, alin. 4, ed art. 6 del manifesto Camerale del 19 di novembre 1827.

L' Autorità Superiore colla seguente lettera indiritta al sig. Giudice di (Ducato di Savoia), ha segnate alcune norme da seguirsi su questa materia, che molto importa di far note: — » La formation d'un tableau exact des distances serait sans doute très-utile, Monsieur, pour l'application régulière et uniforme des taxes établies par le manifeste de la Royale Chambre en date du 19 novembre 1827.

» Mais il appartient à l'Autorité administrative de provoquer cette mesure, et jusqu'à ce qu'elle ne soit adoptée les Juges des Mandemens où les distances se comptent par heures de marche, doivent en faire la réduction en milles de Piémont d'après les bases généralement reçues dans le pays, et de manière sur-tout à ne pas porter préjudice au Trésor Royal.

» Pour ce qui concerne les témoins qui n'emploient qu'une demi-journée de séjour, je ne crois pas qu'on puisse leur accorder la taxe fixée par l'art. 6 du manifeste, puisque d'après la disposition littérale de cet article, la taxe de séjour n'est applicable qu'aux témoins qui pour cause de l'examen doivent au moins s'arrêter 24 heures sur le lieu où la justice les a appelés.

» Et quant aux propriétaires agriculteurs qui sont employés comme experts à défaut d'Ingénieurs et Mesureurs, je pense que comme ils ne sont revêtus d'aucune qualité, ils ne peuvent être assimilés dans la taxe qu'aux experts de la dernière classe, et qu'ils doivent en conséquence jouir du droit d'une livre et cinquante centimes par chaque vacation de six heures aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 du manifeste.

» En vous donnant, Monsieur, ces instructions, en réponse à votre lettre en date du j'ai l'honneur d'être, etc. ».

Creditori — Liquidazione — Cauzione.

Se in un giudizio d'ordine si presentino per essere collocati molti creditori, ed alcuni tra questi abbiano un credito liquido, ed altri debbano ancora liquidarlo, non debbesi sospendere la collocazione dei primi sul pretesto, che gli altri possano primeggiarli per ragione d'ipoteca; il Giudice può peraltro obbligarli alla prestazione di una cauzione *de restituendo*, se così venga ordinato.

Cesì decideva il R. Senato di Genova con sentenza del 14 di marzo 1828 profferita nel giudizio d'ordine Pizzorno ref. D. Clavarino, la quale si trova in *extensum* nel fasc. 3 del vol. 4 testè uscito della nota *Collez.* GERVASONI.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Colmar, 20 ottobre 1829. Il domicilio reale di una vedova non è bastantemente indicato da quello del marito defunto, se non apparisce, che abbia ella manifestato l'intenzione di conservarlo. Così ha deciso la nostra Corte in causa Buttler e Scrahlenheim, in quale giudicato si leggono i seguenti motivi: « che la ritenzione del domicilio maritale per parte di una vedova non è diritto, e che non vi esiste alcuna disposizione di legge, la quale ammetta la presunzione di tale ritenzione di domicilio sino all'epoca di una dichiarazione formale della vedova, che intende di mutarlo ».

Berna, 20 ottobre 1829. È stata trasmessa ai Governi dei Cantoni una circolare del Direttorio della Confederazione Svizzera accompagnata da una nota dell'Ambasciatore dei Paesi-Bassi. Questa circolare contiene la richiesta di attivi provvedimenti di polizia, onde scoprire gli autori del furto commesso in Bruxelles nella notte del 25 al 26 dello scorso settembre nel palazzo del Principe d'Orange (V. *Diario*, pag. 269 del corrente vol. sotto la rubrica di Bruxelles). È unita alla stessa circolare una nota degli oggetti derubati, non che l'esatta litografia dell'impronta del piede del presunto ladro, che si è rinvenuta sul suolo del giardino.

Vouziers, 28 ottobre 1829. Un abitante d'un Comune può deporre come testimonio in una causa, in cui figuri lo stesso Comune. Un Consigliere Comunale può eziandio nel caso medesimo essere sentito come testimonio. Ma tale testimonianza debbe essere rigettata, quando i testi potessero avere un interesse diretto ed evidente in essa causa. Così testè pronunciava il nostro Tribunale.

Lione, 2 novembre 1829. Il sig. Sanson libraio del Duca di Montpensier ha intrapreso la stampa di parecchie operette sotto il titolo generale di *petite bibliothèque omnibus*, titolo veramente adatto per esserne il prezzo modicissimo non pagandosi ciascuna operetta, che *soldi due*, e per esserne il contenuto appropriato alla capacità di ogni classe di persone. Un altro libraio, il signor Dalibon, avendo anche fatte pubbliche varie altre opere

sotto lo stesso titolo di *bibliothèque omnibus*, venne dal primo citato avanti il Tribunale correzionale; ma questo ultimo acconsentì poscia di sopprimere la parola *omnibus*, e di attenersi al semplice titolo di *petite bibliothèque nouvelle*; e per tal modo il Tribunale fu dispensato dal pronunciare sentenza.

Alba, 4 novembre 1829. Nella mattina di giovedì della scorsa settimana, 29 del passato mese, l'egregio Avvocato Giuseppe Marangoni testè nominato a Prefetto di questo R. Tribunale, ha preso solenne possesso della nuova sua carica. Parlò in questa circostanza il signor Assessore Cavaliere Guirisi, e con fiorito discorso fece plauso alla munificenza Sovrana, che se con una mano ci privò d'ottimo soggetto, degno veramente d'essere chiamato a posti più eminenti, coll'altra provvida ci ha sì bene ricompensati. Il lodato Preside pronunciò quindi eloquente orazione tutta spirante sensi di gratitudine verso il Re, e quell'amore della giustizia e del pubblico bene, che predistinguono il vero Magistrato. Tennero per ultimo ragionamento per la Curia il valente Avvocato Anacleto Como, ed il Causidico Collegiato. Briolo, e tributarono essi a nome de' loro colleghi un giusto omaggio al novello Capo di questo Tribunale.

(*Art. com.*).

Torino, 7 novembre 1829. S. M. si è degnata di concedere al Comune di Farigliano la facoltà di aprire e tenere due Fiere, al 23 di giugno ed al 3 di ottobre d'ogni anno.

— Con apposite R. Provvisioni S. M. ha costituiti Notai e tabellioni pubblici i seguenti soggetti, cioè Giuseppe Marthe e Luigi Dellavernay nella tappa d'insinuazione di Ciamberi colla residenza nella stessa città; Simplicio Monferrato nella tappa d'insinuazione di Giaveno colla residenza nel medesimo luogo, e Giacomo Pondruet nella tappa d'insinuazione del Borgo di S. Maurizio, Provincia di Tarantasia, colla residenza in esso luogo.

— Con altra Sovrana Provvisione S. M. ha autorizzato Alessandro Barberis a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituto Segretario di Mandamento, meno quelli soggetti all'insinuazione.

— S. M. ha pure autorizzato il Comune di Bosconero all'aprimiento di una strada comunale tendente dal suo abitato a quella provinciale da Torino a Cuornè.

— Approvando la M. S. l'erezione di una Pia Società in Vercelli destinata a distribuire elemosine ai poveri abbandonati di quella Città, ha mandato eseguirsi il relativo regolamento per la Società medesima.

— Con apposito R. Brevetto S. M. ha approvato il contratto stipulato dall'Intendente Generale di Genova con Carlo Marabotto per l'esecuzione di alcuni lavori al tratto della R.^a strada di Genova compreso tra il faro di quella Città, ed il Sobborgo di S. Pier d'Arena.

— S. M. si è degnata di autorizzare Francesco Niccolò Longet a far l'ufficio di Segretario di Giudicatura, tuttochè non sia Notaio, con che presti i due terzi della mallevèria imposta ai Notai di pari residenza, ed adempia alle altre obbligazioni dichiarate nelle relative Patenti d'autorizzazione.

— Con R. Patenti del 30 di ottobre p. p. S. M. ha concesso al Conte Maurizio Burotti di Scagnello un privilegio esclusivo per anni 10, d'introdurre, fabbricare e vendere ne' R. Stati meccanismi, ossia madie a sfere metalliche ed a cilindro per impastare la farina ad uso de' panattieri e vermicellai. Col mezzo di tali madie, oltre all'economia di tempo e di fatica, si vengono ad evitare le immondezze, colle quali s'imbratta la pasta fatta colla pratica ordinaria, ed anche le malattie cui vanno soggette le persone, che impastano la farina con simile pratica.

OPERA CLASSICA IN MATERIA CRIMINALE.

Fedeli alla fatta promessa, i tipografi G. Chiara e Comp. (V. *Diario* num. 10, pag. 160 di questo vol.) hanno pubblicato coi loro torchii, il 4 del mese corrente, il 1.^o volume delle *Difese Criminali dell'Avv.^o GIUSEPPE MAROCCO* di Milano. Esso comprende, oltre un'erudita *dissertazione sulla necessità della difesa*, sei arringhe per le accuse seguenti, cioè di *delitto di Stato*; di *complicità in assassinio*; di *tentato veneficio*; di *falsa*

moneta ; di tentato assassinio ; e di distruzione d'edifizii. Il nome solo del chiar. Avvocato Milanese è bastante per ogni elogio dell'opera, ed il saggio dato in questo 1.^o volume dai diligenti tipografi, sia per la nitidezza della stampa, che per l'esatta correzione, non può non far prosperare questa lodevole impresa, della quale debbono saper loro buon grado tutti i forensi e giurisperiti italiani *₁.

ALTRA OPERA CLASSICA DI GIURISPRUDENZA UNIVERSALE
VOLTATA IN ITALIANO E COMPENDIATA.

Dallo Stampatore e Libraio in questa Capitale Giacinto Marietti si ricevono le associazioni al *Repertorio di Giurisprudenza del signor MERLIN* (che sta per uscire in Genova dai torchii del Carniglia) *ristretto alle materie di un uso più frequente nel foro, coll'aggiunta ad ogni materia delle relative quistioni di diritto, dello stesso Autore*, ecc. ecc. Gli Editori nel loro Manifesto d'associazione danno quest'edizione per la prima italiana, ed ignorano forse che già ve n'ha una di Milano del 1812, sebbene incompiuta, la quale comprende anche le *quistioni di diritto*, ed un'altra ancor più recente di Napoli. Noi faremo di bel nuovo discorso della nuova edizione Genovese, quando avremo fra mani i primi fogli che saranno pubblicati *₂.

*₁ Il prezzo d'ogni vol. di facce 300 e più è di L. 2. 50 cent., e le associazioni si ricevono dagli Editori Tipografi Chiara e Comp.^a, dagli Uffizii postali, dal negozio da libri di G. Vaccarino, e dai principali Librai.

*₂ Saranno stampati due fogli per settimana in-4.^o, a due colonne di 8 facce. Per gli Associati di Genova il prezzo è di 20 cent. per foglio; per quelli fuori di Genova cent. 25, franchi di posta nello Stato.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 21



TORINO

14 novembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Bannalità di molini — Acque di fiumi e torrenti
regali — R. Camera de' Conti — Competenza.

Sul ricorso di Stefano Garnero emanarono le seguenti conclusioni sotto il 20 di settembre 1829 dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M.: » Visto il ricorso, ecc.; ritenuto, che si tratta di bannalità di molini giranti probabilmente con acque di fiumi e torrenti regali, e che perciò, indipendentemente anche dacchè la cognizione di simili cause sembra appartenere in primo ed ultimo grado a questo Magistrato, tale causa potrebbe interessare eziandio il R.º Patrimonio;

Non dissente l' Ufficio lasciarsi le supplicate lettere, non omettendo di osservare non essere il caso, a parere dell' Ufficio, di accordare la chiesta inibizione *, non constando, che gli autori del ricorrente fossero investiti della bannalità reale ».

* Si chiedeva inibizione ex primo decreto a Gio. Battista Borla di praticare ulteriori opere attorno alla fabbrica del molino, di cui trattavasi, sotto la refusione di ogni danno e spesa, e sotto quelle pene al Magistrato benevise.

Vol. XIV.

Con decreto di voto del 26 di settembre 1829 ref. D. Comite Joannini si lasciarono lettere di citazione col termine di giorni 10 a dir cause, per quali quanto si supplicava concedere non si dovesse.

Fidecommissi — Divieto a' Borghesi di divenire all' istituzione de' medesimi — Vendita parziale di beni fidecommissarii da uno dei chiamati — Copia di testamento desunta da altra copia.

Si prosegue qui appresso l' articolo riguardante a questa materia, intralasciato alla pag. 322 del numero precedente di questo giornale:

» A fronte delle premesse osservazioni rimane inutile la discussione, se a tenor del diritto comune la copia di copia abbia nei giudizi qualche autorità; basti il riflettere, che nemmeno alla copia dell' originale è il reo convenuto tenuto ad acquietarsi, ove non sia stata trascritta in contraddittorio, od in legittima contumacia del medesimo (Fab. cod. lib. 4, tit. 16, def. 2, n.º 3 in alleg., e def. 25, lib. 2 ff. *de fide instr.*, Nov. 90, cap. 2 et 3, Nov. 73, cap. 2 et 5 conf. max., l. ult. ff. *quemadm. test. aper.*): tanto manca, che la copia di copia sortisca effetto, quando, come sovra si accennò, l' originale stesso, che si presentasse pari alla medesima, sarebbe nullo, e tale nella presente specie sarebbe, sia che si volesse ricevuto in Gorzegno terra nel 1730 retta dalle RR. CC. del 1729, che ricevuto in Levice governato dal diritto Romano (D. Nov. 73, cap. 5, e Nov. 90, cap. 2 e 3, l. 2 cod. *quemadm. test. aper.*, l. 9 C. *de testam.*, leggi 21, 28 e 29 § 1 *ibid.*), dove nel testamento olografo si esige espressamente il numero di cinque testimonii.

» Gli amminicoli, dei quali venne corredata la produzione della pretesa copia di copia del testamento del Ravina, sono lontani dal cangiar l' aspetto, sotto il quale si ebbe finora a ravvisarla.

» Consistono tali amminicoli primieramente negli atti di lite vertita nel 1566 tra il Teobaldo, ed il Giovanni

Antonio Ravina, padre questo, e patruo l'altro degli attuali attori, sull'istanza del primo per far dichiarar valido il fidecommissio, che diceva stato istituito dal loro avo Teobaldo Enrico con testamento 1 febbraio 1729, e relativo codicillo 20 luglio 1737.

» Figurarono in tale lite gli atti di apertura del testamento, e, non ostante le opposizioni del Teobaldo, fu quello dichiarato valido.

» Ma a parte la questione se gli attori, che rinunciarono all'eredità del loro padre, possano invocare il giudicato da questo ottenuto, e non sia il caso di loro applicare *res inter alios acta neque nocet, neque prodest*, converrebbe stabilire alcuna relazione tra la suddetta sentenza, e la copia di testamento, che si fa ora figurare in causa al fine, che a fronte di quanto manca in se stessa per meritare fiducia possa trarsi riguardo.

» Niun dato se ne ha negli atti predetti, e la mancanza del tempo, in cui fu detta copia desunta, e fu desunta quella che le diede origine, chiude l'adito ad ogni conghiettura di relazione tra gli atti predetti, e la medesima.

» Di passaggio si noterà, che se detto giudicato profertosi il 14 maggio 1766 viene nella presente causa chiamato ad appoggio, si troveranno però sempre gli Attori delusi, poichè, se da un canto con quello si sostenne l'istituzione fidecommissaria del Notaio Enrico Teobaldo loro bisavo, si dichiarò peraltro spettare all'in allora collitigante loro patruo il diritto di detrazione di legittima, e Trebellianica, e conviene si dimostri, che li beni, che si vogliono soggetti al vincolo, non furono quelli appunto, che costituirono l'effetto delle detrazioni state permesse.

» Si produsse in secondo luogo l'atto di consegnamento, al quale dopo la pubblicazione in Levice delle RR. CC. sarebbero li due fratelli Ravina anzi nominati divenuti de' varii beni nel medesimo descritti, quai soggetti al fidecommissio istituito dal loro Avo.

» Il consegnamento non è al certo titolo costitutivo di fidecommissio, bensì semplice atto conservatorio del vincolo, e siccome l'atto che si adduce in prova del

fidecommisso, non comparirebbe capace di produrlo, il consegnamento (che nè anco poi si appalesa in veruna correlazione con tale atto, ossia con la pretesa copia di testamento) non può coadiuvarla.

» Tanto meno il può pei modi, in cui sta concepito, giusta li quali li consegnanti danno a dividedere, che non si acquietarono alla sentenza proferta, che riputavano insussistente il fidecommisso, e che consegnando li beni, che indicavano, non intendevano pregiudicarsi.

» Si aggiunga, che, malgrado la lite sostenuta, ed il fatto consegnamento, niuno sino ad ora fra li chiamati riputò efficace la prenarrata disposizione del Teobaldo Enrico sì, che a cominciare dal suo figlio, e dai due figli di questo, a seconda di quanto narrano gli Attori, si sarebbero fatte alienazioni consecutive dei beni già costituenti il patrimonio del testatore, come di beni liberi ereditarii.

» Riepilogando li sinqui fatti riflessi, crede l' Ufficio, che, se all' intrinseco del testamento 1.^o febbraio 1729 non osterebbero le Costituzioni Regie dello stesso anno proibitive de' fidecommissi per essere allora Levice terra non suddita, niuna forza però possa spiegare l' estratto di detto testamento in causa prodotto,

» 1.^o Perchè non esatto ed intero;

» 2.^o Perchè non collazionato coll' originale, ed anzi non apparirebbe nemmeno, che sia stato collazionato con copia autentica;

» 3.^o Perchè non apparirebbe neppure, che nella rimessione dell' originale, e negli altri atti consecutivi sia intervenuto alcun testimonio giusta il prescritto delle leggi Romane per li testamenti olografi, vietando queste assolutamente, che la sicurezza di tali disposizioni sia al solo arbitrio del Notaio affidata;

» 4.^o Perchè il testamento, cui vuolsi relativa la prodotta copia di copia, non potrebbe essere considerato qual testamento *inter liberos*, ed esente perciò dalle comuni forme estrinseche a motivo del fidecommisso ivi contenuto;

» 5.^o Perchè in somma mancherebbe assolutamente degli essenziali amminicoli, che vagliano a stabilirne

l' autenticità, e dargli il privilegio delle scritture antiche, o con l' accuratezza delle date, o con sigillo pubblico, o con la costante osservanza, od altre simili circostanze.

» Ed in conformità di tale sentimento conchiude potersi da questo Supremo Magistrato provvedere ».

Tale si è il tenore delle conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale.

Quindi all' udienza del Magistrato li rispettivi Patrocinanti ebbero a svolgere il sistema di difesa sulle questioni, che la natura della causa presentava: tralasciando noi di trascriverne gli argomenti, ci restringeremo a far cenno di quanto si sostenne per parte de' fratelli Gajero e Rodo sull' effetto della divisione, che si disse seguita fra li Notaio Teobaldo e Gioanni Antonio Maria Ravina, locchè sembra aver dato luogo alla sentenza, che avremo per fine a riferire; non omettendo tuttavia di far presente un argomento, che prese a trattare lo stesso Patrocinante delli Gajero e Rodo, cioè, che, dato anche in ipotesi per vero, e munito di tutte le solennità il testamento in questione, si dovesse tuttavia ravvisar per revocato dallo stesso testatore, e li motivi, che ne addusse sono questi:

In materia di testamento si tiene per principio di Giurisprudenza, che *quia voluntas factis plerumque magis declaratur, quam verbis, si modo consulto prodierint, ideo placuit Romanis prudentibus rata habere quaedam testatoris facta ad vim prius conditi testamenti evertendam, licet nulla ad hoc verba adhibuerit.*

Si tiene parimente per principio di Giurisprudenza, che sotto il nome di fatto viene anche in certi casi l' ommissione nel fare.

Li fatti, che inducono prova della revoca di un testamento, sono quelli di un testatore, il quale *tabulas testamenti deleverit, induxerit, vel inscripserit deletioni aequiparatur combustio* (Richeri Iurisp. univ., tom. 6, § 1348 e 1349).

Ora si ha presente, che il testamento, di cui si tratta, sarebbe di una persona, che investiva la qualità di Notaio, e così di persona presuntivamente conscia, che in

regola generale richiedevasi l'esistenza delle autentiche tavole testamentarie al tempo del decesso del testatore, affinchè le sue disposizioni di ultima volontà avessero il suo effetto.

Si ha egualmente presente, che, secondo il notorio dedotto, l'incendio e saccheggi in Gorzegno, dietro ai quali si perdettero li minutarîi del Notaio Lequio, sarebbero occorsi nel 1735.

Si ha per fine presente, che il Notaio Teobaldo Enrico Ravina non sarebbe deceduto che anni sette incirca dopo li menzionati saccheggi ed incendio, dopo la dispersione dei minutarîi Lequio, cioè sarebbe deceduto nel 1742.

Quindi se la cancellazione, l'annientamento ed abbruciamento fosse eseguito dal Testatore delle sue tavole testamentarie, equivarrebbe ad una espressa revoca del testamento: non opererà forse lo stesso l'annientamento per dispersione ed abbruciamento seguito bensì per forza maggiore, ma a scienza del Testatore delle sue tavole testamentarie, senzachè abbia pel lasso di tempo di anni sette pensato a rimediarsi con testare di bel nuovo in forma autentica? la sua omessione nel fare non equivale forse ad un fatto di cancellazione, o di annientamento?

Se è vero che il Notaio Teobaldo Enrico ebbe a fare il testamento sotto il 1.^o febbrajo 1729 nella conformità apparente dalla copia di copia in causa presentata; se è vero, che anni sei dopo tale testamento venne disperso od abbruciato coi minutarîi del Not. Lequio; se, non ostante detta dispersione od abbruciamento, il Teobaldo Enrico, che per sua qualità di Notaio conosceva tutte le conseguenze di quanto sovra, non si dispose a fare un nuovo testamento consimile al primo, è una prova evidente che volle per non fatto tale testamento, che volle morire intestato.

La revoca di testamento s'intende seguita non solamente quando viene il medesimo cancellato od abbruciato dal Testatore, ma anche quando ciò segue per fatto d'altri, ma di suo ordine o scienza: di questo ne abbiamo argomento *a contrario* nella legge 1., ff. *de his quae in test. del.*, ove si dice che *inconsulto*

deleta sive ab ipso (testatore), sive ab alio, da cui rilevasi, che anche la cancellazione fatta da altri può far tenere per revocato il testamento.

Sebbene dunque la dispersione, od abbruciamento sia seguito per forza maggiore, tuttavia, essendosi il testatore taciuto, e non avendo giudicato di fare un nuovo testamento, quantunque ne abbia avuto tutto il tempo, che potesse desiderare, è una prova evidentissima, che intese, che si avesse per revocata la sua testamentaria disposizione.

Ma noi crediamo, soggiunse lo stesso difensore, che allo stato delle cose il Magistrato non avesse ad internarsi in siffatte disquisizioni, giacchè la materia dai convenuti dedotta ad interpellanza dee, a parer nostro, risolvere ogni questione.

La dedotta materia si aggirava su che sia seguita divisione dei beni supposti fidecommissarii fra li furono Notaio Teobaldo, ed Antonio Maria fratelli Ravina, rispettivi padre, e zio degli attori.

La rilevanza, e conchiudenza di tai fatti sorge dacchè, sebbene li beni si volessero fidecommissarii nella famiglia Ravina, avrebbero tuttavia potuto cader in divisione fra li due fratelli ambi chiamati al fidecommisso, e quella spiegare la sua forza anche rispetto ai loro discendenti, senza che col decesso dei condividenti, o di uno di loro avessero dovuto li beni cadere di bel nuovo in confusione, mentre, dato per ipotesi come esistente, ed efficace il fidecommisso, questo non farebbe, che chiamare li figli, e discendenti dell'istitutore, di modo che, secondo le generali regole in consimili casi osservate, non sarebbe necessario, che li beni fidecommissarii fossero lasciati sempre indivisi fra li chiamati, avrebbero potuto essere tra loro divisi, ed avere questa divisione il suo effetto anche per gli ulteriori chiamati sinchè ciascuna linea continua la sua progressione, essendo poi solo colla sua estinzione, che, ove altro non ostasse, la di lei tangente de' beni verrebbe di bel nuovo a rientrare a favore delle altre linee che fossero per esistere.

Che la divisione seguita fra due chiamati ad un fidecommisso discendentale abbia effetto anche relativa-

mente agli ulteriori chiamati, ne abbiamo argomento nella specie, in cui fra più eredi uno sia gravato della fiducia di restituire per fidecommissso, se, pendente la condizione, il gravato deviene alla divisione co' suoi coeredi, questa vincola anche li chiamati alla fiducia:

» Quod si fiduciarius haeres, pendente fideicommissi
 » conditione, cum ceteris cohaeredibus ad divisionem
 » processerit, non potest fideicommissarius post con-
 » ditionis eventum novam petere haereditatis divisio-
 » nem, infirmata priore; sed ei, quae per fiduciarium
 » bona fide facta est, standum erit, sive in iudicio,
 » sive extra iudicium mutua cohaeredum pactione pa-
 » trimonium defuncti distributum sit.

Quale sia la conseguenza, che da quanto sovra s' intende dedurre, facile è lo scorgerlo.

Se li Notaio Teobaldo, e Giovanni Antonio Maria fratelli Ravina, mentre erano in possesso del preteso fidecommissso, hanno potuto dividere fra loro li beni, che ne formavano la dote, ne sussegue primieramente, che ciascuno de' discendenti di essi fratelli potrebbe soltanto valersi dell' azione in rivendicazione relativamente ai beni spettati in divisione al loro padre; in secondo luogo, per determinare se fondata ravvisar si debba cotale azione, si avrebbe soltanto ad esaminare, se, relativamente ad essi figli chiamati in tal parte de' beni, le alienazioni fatte dal loro padre possano, o no sussistere, mentre in ciò sarebbero estranei quelli dell' altra linea, pei quali non potrebbe darsi l' azione in rivendicazione, per non aver diritto a cotal porzione.

Necessario è lo stabilire se esistavi la menzionata divisione, poichè dai titoli in questo giudicio prodotti consta, che parte dei beni cadenti in questione furono venduti dal Giovanni Antonio Maria, e parte dal Notaio Teobaldo e suoi discendenti, che dette vendite furono valide per quanto può riflettere la porzione che a ciascuno dei venditori abbia spettato in divisione.

Ed in vero noi troviamo, che il Giovanni Antonio Maria Ravina, congiuntamente alla sua consorte Teresa Gervasio, con instrumento giudiciale 10 gennaio 1788 rogato Bollano vendette a Giovanni Rodo una pezza ivi dichiarata fidecommissaria; questa pezza è l' unica che

esso Rodò possegga, proveniente dalla casa Ravina, di modo che deesi credere, che sia quella che in suo odio vorrebbero gli Attori rivendicare.

Ma se seguì la divisione dianzi menzionata, se in forza della medesima divisione la suddetta pezza cadde nel lotto del Gioanni Antonio Maria, egli è evidente, che la vendita da lui fatta nelle forme legali per lo scorporo dei fidecommissi debb'essere irrevocabile anche per gli ulteriori chiamati.

Troviamo, che cogli instrumenti 18 giugno 1803, 4 agosto 1809, 10 febbraio 1810, 1.º giugno 1811 e 14 giugno 1812 il Notaio Teobaldo, e suoi figli fecero vendita dei beni ivi descritti alli signori Gajero, e che detti beni siano gli stessi descritti nei supplicati d'introduzione del presente giudizio ne risulta dal solo confronto della loro rispettiva descrizione, e coerenze, e li Ravina non seppero contestarlo.

Quindi se fuvvi la divisione, e se tali beni spettarono al Notaio Teobaldo, egli è evidente, che tanto egli, che li suoi figli, ed eredi hanno potuto legittimamente eseguire le citate vendite, in vista che in quel tempo trovavansi aboliti li vincoli fidecommissarii in forza del decreto della Commissione Esecutiva del 13 nevoso anno 9 (3 gennaio 1801).

Vedesi dunque come necessario fosse il riconoscere, se effettivamente siavi stata la divisione, e così come rilevante, e concludente fu la relativa interpellanza, il cui contenuto sembra giustificato sia dalle fedì di catastro presentate in comparizione 18 agosto 1827, da cui risulta che fuvvi sin da tempo antichissimo una colonna separata fra li due fratelli Notaio Teobaldo, e Gioanni Antonio Maria Ravina relativa anche ai beni in questione, sia dalla nessuna contestazione fatta dagli Attori sulla verità della dedotta interpellanza.

In questo stato di cose emanò sentenza del R. Senato in data 6 febbraio 1829 ref. D. Vergnasco, con cui prima di tutto si dichiararono tenuti li Ravina a rispondere per atto legittimo all'interpellanza dedotta dalli Gajero, e litisconsorti in comparsa 18 aprile 1826, mandando quindi alle Parti di comparire avanti il sig. Relatore. Spese riservate.

MATERIE DIVERSE.

Notai — R. Patenti di loro costituzione — Ammissione all'esercizio del Notariato — Sottomissione — Finanza — Pagamento della medesima — Art. 12 del Regio Editto Notarile.

Fu indiritta al sig. Insinuatore della tappa di dall' Autorità Superiore la seguente missiva :

Coll' art. 12 del R. Editto 23 luglio 1822 essendo stabilito che li Notai dovranno pagare la finanza dal primo giorno del trimestre in cui avranno ottenute le Regie Patenti di costituzione , non può il sig. N. N. , che venne nominato Notaio con Patenti 8 maggio 1827, esimersi dal pagare la finanza dal primo dell' antecedente aprile, quantunque non sia stato ammesso all' esercizio del Notariato che con decreto Camerale del primo scorso dicembre.

Qualunque sia l' espressione contenuta nella sottomissione da lui passata contraria a tale disposto, dee riguardarsi come non apposta perchè contro la legge.

Qualora pertanto il detto Notaio persista nel suo rifiuto, potrà la S. V. M.^o Ill.^{re} promuovere nell' interesse del R. Erario le di lei istanze avanti il Tribunale di Prefettura di questa Città.

Ho intanto il pregio, ecc.

Suddito di governo estero — Giudicio di rilevo.

Con parecchi giudicati del nostro Senato, e singolarmente con sentenza del 12 di marzo 1827 ref. D. Celebrini, in conformità del voto spiegato dall' Uffizio del sig. Avvocato Generale, venne sancita la seguente massima :

Il rilevatorio è tenuto, giusta i noti principii di diritto, a seguire il foro del convenuto principale: ad ogni modo però quando il rilevatorio è suddito di altro governo, siccome il rilevo potrebbe anche formare un giudicio separato allorchè la causa, che riflette il debitore originario principale, si trovasse già ultimata, e

potesse ricevere contro di esso l'esecuzione, perciò in siffatto caso di rilievo, quantunque la domanda dell'esecuzione della sentenza fosse stata promossa dal principal debitore, non potrebbe dessa dietro i ricevuti principii essere accolta, non essendovi sufficiente ragione di permettere, che il suddito con troppo suo dispendio ed aggravio sia evocato avanti a Magistrati, da cui non dipende, ovvero sia assoggettato alla esecuzione dei giudicati de' medesimi quando pel rilievo avrebbe potuto essere citato dinanzi al proprio Tribunale, e secondo la notissima regola, che *actor sequitur forum rei*.

Prebenda Parrocchiale — Beni alla medesima appartenenti — Servitù di passaggio — Piante tagliate in essi beni — Competenza.

La senatoria sentenza, che infra riportiamo, risolve un proposto quesito:

L' Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte con sua sentenza del 2 di maggio 1828, profferitasi nella causa d'appello dell' Arciprete Angelotti contro Francesco Guglianetti a relazione del sig. Presidente Jano, circoscrisse come nulla un'ordinanza del Giudice di Carpignano del 21 dicembre 1821, colla quale esso Giudice pronunciò intorno a questione di allegati danni cagionati dal Guglianetti convenuto col passaggio in un prato della Prebenda Parrocchiale dell'attore Sacerdote Angelotti Arciprete di Sizzano, e col taglio in detto prato di due piante di pioppo.

Tale sentenza emanò conforme al voto dell' Ufficio del signor Avvocato Generale in conclusioni del 25 di agosto 1827, nelle quali si fecero, fra gli altri, i seguenti riflessi:

Ch'è principio di diritto, che l'attore dee seguire il foro del convenuto, e che in generale nelle istituzioni dei giudizi debbonsi percorrere li varii gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge pel vantaggio delle parti, e per la più esatta amministrazione della giustizia;

Che secondo queste regole generali di giurisprudenza l'attore Sacerdote Angelotti nel promuovere giudizio

contro il Guglianetti credette di dovere il medesimo convenire innanzi il suo foro ordinario, cioè davanti il Giudice di Carpignano;

Che però in tal caso per lo egualmente certo principio che ogni regola ha la sua eccezione, non doveva quegli nella insorta differenza ignorare, che il Guglianetti non poteva essere citato davanti il Giudice subalterno attesa la qualità della materia che forma l'oggetto della lite, stantechè trattasi in essa di cosa ecclesiastica, od almeno di una provvidenza che viene a riflettere una cosa ecclesiastica; che trattavasi di conservare una parte dei beni della Prebenda Parrocchiale libera da ogni danno, e dalla allegata servitù di passaggio, e sotto quest' aspetto la causa doveva bensì essere portata alla decisione del Tribunale laico, dacchè laico si è il convenuto; ma questo Tribunale doveva essere il Reale Senato, siccome quello, cui dalla legge viene in special modo attribuita la giurisdizione negli affari ecclesiastici, od aventi relazione ai medesimi.

Soggiunse quindi lo stesso Uffizio, che se l'attore non riconobbe li suoi diritti, od almeno quelli che erano inerenti al beneficio da esso posseduto, ben li doveva conoscere il Giudice innanzi cui venne intentata la lite, ed al considerare la natura della questione doveva tosto rimettere le parti e la causa al Tribunale competente;

Che a nulla giovava che il Sacerdote Angelotti non si fosse prevalso del beneficio del foro privilegiato con evocare il Guglianetti nanti il Reale Senato, imperocchè per il caso di cui si trattava, non valeva l'assioma legale, che *licet unicuique beneficium pro se introducto renunciare*, giacchè tale beneficio nè era concesso alla persona, nè la stessa persona aveva propriamente inteso di rinunciarvi, ed ancorchè avesse avuto questa precisa intenzione, trattandosi tuttavia di cosa d'ordine pubblico, nulla avrebbe valuto una tale rinuncia;

Che però non essendosi il Giudice dichiarato incompetente nella promossa lite, il suo giudizio, a termini delle massime costantemente osservate, doveva considerarsi insussistente e nullo.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 2 novembre 1829. Il nostro Tribunale di commercio ha testè dichiarato il fallimento di Raffaele Pittarelli.

— Con decreto del 17 dello scorso mese è stata proibita l'asportazione dei sugheri e della corteccia di sughero.

Roma, 5 novembre 1829. Un savio provvedimento è stato dato con decreto del 12 del passato settembre tendente a guarentire la proprietà degli editori delle opere infra notate. Con esso è stata vietata sino a nuova disposizione l'introduzione negli Stati Pontificii dell'*Iliade* e dell'*Odissea d' Omero*, delle tragedie di *Eschilo*, della teogonia di *Esiodo*, della commedia di *Dante*, incise all'estero in qualunque formato.

Firenze, 7 novembre 1829. Fra le varie opere di medicina legale, che sono in pregio, non è certamente ultima la seguente, di cui sono già venuti fuori 3 vol. in-8.º: *Istituzioni di Medicina forense, di Tortosa*. Il 4.º ed ultimo vol. è in torchio.

Ferrara, 9 novembre 1829. Il Tribunale di commercio di prima istanza sedente in questa città ha dichiarato aperto il fallimento di Pietro Baroni, rappresentante la ditta *Luigi Baroni*, ed ha ordinato la traduzione del fallito alla casa di arresto.

Parigi, 7 novembre 1829. Trattasi di sapere come abbiano a regolarsi i Tribunali francesi nel procedere, dietro a commissione requisitoria, alla *recepzione* di un giuramento *more iudaico* ordinato da un Tribunale straniero. Il giuramento *iudaico more* fu spesso l'oggetto di gravissime discussioni avanti le Corti di Nîmes, di Metz e di Colmar: ma la quistione, di che si tratta di presente, non fu per anco sin ora portata dinanzi a verun Tribunale del Regno. Il Tribunale di commercio della Senna ha ricevuto più volte prestazioni di giuramento di Giudei residenti in Francia ordinate da Tribunali stranieri. In queste circostanze il Tribunale era in uso di far avvicinare gl'Israeliti alla sbarra

e di farli giurare con imposizione della mano sulla bibbia. Ma insorse ora il dubbio intorno alla validità di tale giuramento: ecco la sentenza testuale proferita dal Tribunale di commercio il 29 del corrente ottobre:

» Attendu que, par la commission rogatoire adressée
 » par le Tribunal de commerce de Cologne, le Tri-
 » bunal est invité à recevoir le serment de messieurs
 » Worms et Heber: que, s'il est dit que ce serment
 » sera prêté dans les formes prescrites par la religion
 » juive, ces formes ne peuvent s'entendre que de celles
 » qui sont susceptibles d'être pratiquées dans l'enceinte
 » de l'audience: — Par ces motifs, ordonne que con-
 » formément aux prescriptions de la religion juive,
 » MM. Worms et Heber prêteront le serment exigé
 » d'eux la main placée sur le décalogue à l'usage de
 » cette religion ».

Casale, 6 novembre 1829. Il sig. Avvocato Gio. Carlo Cagnone novello Prefetto del nostro Tribunale, nella mattina del 3o del passato mese, ha assunto l'esercizio della sua carica. In quest'avventurata circostanza il signor Avvocato Canina Assessore anziano a nome del Magistrato ha espresso al cospetto di numerosa e colta udienza in succinto e purgato ragionamento i sentimenti di rispettosa gratitudine verso l'augusto Monarca, che ci governa, pel prezioso riacquisto di un Capo, che tanta rinomanza lasciò di sè, alloraquando, son pochi anni, esercitava appo noi le funzioni del pubblico ministero, rinomanza, che s'accrebbe poi vieppiù quando fece l'uffizio eminente di Sostituto soprannumerario del sig. Procuratore Generale di S. M., dovè le varie elaboratissime sue conclusioni fanno prova dei rari talenti e del molto sapere di lui.

Il signor Prefetto con tenera ed insieme eloquente allocuzione manifestò il giubilo, di cui sentivasi penetrato, nel vedersi dalla Sovrana munificenza prescelto a Capo di un Corpo, che con tanta rettitudine e saviezza amministrava la giustizia in una illustre Città, cui toccò in sorte l'aver dati i natali a quell'inclito Personaggio, che, specchio di ogni virtù e di sapienza, forma oggidì il lustro e il decoro della Magistratura Piemontese.

Quindi il sig. Avvocato Robusti arringando in una causa, in cui egli è Patrocinatore, tributò al sig. Prefetto, a nome di questa rispettabile Curia, i sentimenti di sincera congratulazione.

(*Art. com.*).

Biella, 12 novembre 1829. Trovandosi la nostra Congregazione Generale Provinciale di Carità mancante di cinque de' suoi membri per la morte avvenuta all' Avvocato e Sacerdote Gio. Battista Robiolio, Gio. Battista Vicario, Conte Carlo Feccia di Cossato, Avvocato Gio. Pietro Magnani, e Cavaliere Amedeo Riccardi, S. M. con sua R. Provvisione data in Nizza il 9 del corrente ha nominato in loro vece li Canonico Gaspare Cantono, Canonico ed Arciprete Codacanati, Gio. Battista Gromo, Capitano Giuseppe Borà e Cav.^{re} Giambattista Riccardi.

Torino, 14 novembre 1829. S. M. con R. Brevetto dato in Nizza Marittima il 9 del corrente si è degnata di approvare i quattro contratti stipulati dall' Ufficio d' Intendenza Generale di Cuneo per la novennale manutenzione della strada Reale di Nizza discorrente nella Provincia di Cuneo.

— Con altro R. Brevetto di pari data S. M. ha pure approvato il contratto stipulato dal Vice-Intendente di Carouge con Lazzaro Lugas per provvista di ghiaia sulla strada Reale di Ciamberi a Geneva nel tratto discorrente nella Provincia di Carouge.

— Per la morte del Conte Luigi Amedeo Gattinara di Zubiena, e del Marchese Giuseppe Massimino Ceva di S. Michele, essendosi resi vacanti nella Congregazione Primaria Generalissima di Carità due posti di Direttore, S. M. si è determinata di nominare ai medesimi con R. Provvisione del 9 di questo mese il Conte Lodovico Peyretti di Condove, ed il Conte Gaspare Michele Gloria.

— S. M. con R. Patenti del 13 del passato mese ha concesso ad Ignazio Vanni un privilegio esclusivo per anni 15 di estrarre nei Regii Stati l'indaco dai panni tinti in azzurro coll'indaco stesso, mediante l'adempimento delle condizioni in esse Patenti dichiarate.

— Con R. Patenti del 6 di ottobre p. p. S. M. si è degnata di permettere a Giuseppe Vegezzi di esercitare la piazza di Sensale in Torino, costituendolo a tal fine per sensale colla facoltà di trattare in detta Città ogni sorta di negozi, tanto di mercatura, che di banca, personalmente però e non altrimenti per interposta persona, e sotto le regole per tal officio stabilite.

— È stato pubblicato in questa Capitale il dì 8 del corrente novembre un Manifesto dell' Eccell.^{ma} Regia Camera de' Conti in data 31 di ottobre riguardante al ritiro e cambio di alcune piccole monete Genovesi.

BIBLIOGRAFIA.

È venuto in luce il settimo volume della Raccolta d'Editti e d'altre R. Provvisioni in continuazione al Borelli, compilata dal ch. Avv.^o Duboin.

Questo volume maggiore di mole degli altri è anche maggiore per l'importanza delle materie che contiene. S'aggirano esse intorno al procedimento ne' giudiziî civili, che criminali in ogni maniera di Tribunali sì ordinarii che eccezionali. La diligenza dell'Autore di questa Raccolta non lascia cosa alcuna a desiderare, e documenti preziosi vedono ora per la prima volta, mercè le fruttuose di lui cure, la luce. Perciò non mancherà certamente alla grande impresa, di cui l'Avvocato Duboin si è assunto l'incarico, quel pubblico ayore che l'ha finora costantemente accompagnata.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 22



TORINO

21 novembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Censo perpetuo — Fondo censito — Terzo possessore — Prescrizione.

Nel vol. XIII, pag. 161 di questo *Diario*, noi abbiamo riportata la massima desunta dalla sentenza del R. Senato di Torino del 20 febbraio 1829 ref. D. Leardi nella causa degli Ospizii civili di Genova contro Castellano, secondo la quale un terzo acquirente di uno stabile affetto a censo perpetuo, che lo possiede per più di 30 anni senza essere ricercato, non può opporre la prescrizione contro il creditore censuario, il quale pendente questo termine esigette sempre dal debitore le annue pensioni.

Siccome alcune volte accade, che li motivi delle sentenze Senatorie sono dettati da alcune particolarità del fatto, che perciò non si potrebbero quelle dedurre a conseguenza, utile si è sempre il conoscere se in altri consimili casi siasi adottato lo stesso modo di pronunciare; ed ecco perchè crediamo utile il far noto al proposito, che il R. Senato di Nizza Marittima aveva di già sancita la stessa massima, di cui sovra, nella sua sentenza del 26 maggio 1823 in causa fratelli Quaglia contro Amoretti, Aquarone ed altri: si pretendeva dai terzi

Vol. XIV.

possessori d'invocare le decisioni delle Corti di Francia, che avevano ammessa la prescrizione a favore dei possessori de' beni censiti, tuttochè dai debitori personali de' censi si fossero nei trent'anni corrisposte le annualità; ma con ragione si ebbe ad osservare, che le rendite perpetue costituite in Francia tanto avanti, che dopo il Codice, nulla hanno di comune con quelle costituite a norma della Bolla Piana in quel Regno non ricevuta, non essendo il censo secondo quella Bolla quanto alla reale un semplice diritto d'ipoteca, ma una vera vendita di frutti, motivo per cui si ravvisa a guisa di stabile, dimodochè non puossi prescrivere contro il proprietario s'intantochè gli vengano corrisposte le annualità del censo, e che in tal modo gli viene tolto ogni diritto di rivolgersi sui beni censiti.

Appello — Deserzione — Purgazione
di contumacia — Offerta delle spese.

Se l'appellante prevenuto in appello non legittima il giudizio nel termine dalla legge stabilito, si considera non appellante, ancorchè abbia quindi offerta la rifusione delle spese contumaciali.

Questa massima si rieava dalle conclusioni del signor Avvocato Generale 24 giugno 1829 sottoscritte Girod, emanate in causa Tinetti contro Vertù, e confermate colla sentenza del Reale Senato 13 successivo ottobre ref. D. Costa, di cui eccone il tenore:

Con sentenza del Regio Tribunale di Prefettura di Torino 21 giugno 1828, dichiarandosi non ostare alla giurisdizione di quel Tribunale le eccezioni d'incompetenza negli atti opposte, e reiette le avversarie deduzioni ed opposizioni, venne il sig. Vertù condannato al pagamento a favore del signor Tinetti della somma di L. 1882 portate da scrittura 6 settembre 1817, cogli interessi dal giorno della giudiciale domanda.

Con atto del 28 stesso giugno il sig. Vertù interpose appello da questa sentenza per nullità, e gravame, ma nell'introduzione del medesimo fu prevenuto dal signor Tinetti, il quale, mercè le lettere citatorie in data

del 4 luglio successivo, col termine di giorni dieci, a tal fine ottenute da questo Magistrato, ed eseguite il 13 stesso mese, lo citò a far fede dei motivi di gravame che pretendeva essergli stato inferito colla succitata sentenza, e facendone o non fede, a dir cause, per quali non dovesse la medesima confermarsi.

Legittimatosi il giudizio il 21 detto mese di luglio per parte del sig. Tinetti, senza che il Vertù sia comparso nel termine delle citatorie, come ne consta dalla fede 25 luglio, abbenchè regolarmente citato, come dalla relazione 15 stesso mese sottoscritta Grosso, con ordinanza del 29 asseguossi la causa a sentenza.

Comparve quindi il 21 agosto il sig. Vertù a legittimare il giudizio, chiedendo di essere ammesso a coltivar il di lui appello mediante la rifusione delle spese contumaciali.

Dagli atti del sig. Tinetti, li soli stati distribuiti all'Ufficio, non risulta che queste spese siansi effettivamente rifuse prima del 27 agosto, epoca, in cui sarebbe scaduto il doppio termine per l'introduzione dell'appello decorrendo dal 28 giugno precedente.

Emanò poscia altra ordinanza in aggiunta alla prima sotto la data del 18 maggio 1829, con cui si mandò prima d'ogni cosa deferirsi gli atti all'Ufficio per le sue conclusioni.

Giova ritenere in primo luogo, che i termini perentorii d'appellazione hanno massimamente in mira l'interesse della parte avversaria, per cui era giusto il non lasciar indefinita la facoltà di appellare;

Che quindi non può suppersi esperibile in pregiudizio di siffatte considerazioni il beneficio concesso dalla legge al contumace di essere sentito pagando le spese contumaciali, mentrechè bisognerebbe riconoscere la condizione del vinto fattasi migliore pel fatto solo di non aver ottemperato al decreto di citazione ottenuto dall'avversario, potendo questi così prorogarsi la facoltà di appellare ad un termine indefinito, locchè non può suppersi confacente col voler della legge;

Che la duplicazione del termine per l'introduzione d'appello ricevuta dall'uso non è che una tacita ap-

plicazione dell' autorità lasciata al Magistrato di concedere proroghe, la quale non può considerarsi di diritto, a segno di equipararsi affatto alla decorrenza del termine di giorni trenta stabilito dalla legge.

Da quali corollari deriva, che il sig. Vertù, citato a comparire colle lettere del 4 luglio 1828 fra il termine di giorni dieci scadenti al 23, dall' esecuzione seguita il 13 stesso mese, non avendo legittimato il giudizio in detto tempo, nè manco prima del 28 luglio, epoca a cui spiravano li giorni trenta dalla data dell' interposizione d' appello del 28 giugno, non può più essere ammesso a coltivare il di lui appello.

E sebbene la di lui comparsa del 21 agosto siasi presentata prima della decorrenza del doppio termine scaduto il 27 detto mese, le dette lettere del Magistrato che gli assegnarono un termine fisso per comparire, se non ebbero per conseguenza di precludergli la via nel termine di giorni trenta, pagando bensì le spese, non possono peraltro considerarsi se non che contraddicenti colla presunzione della tacita proroga che giova nei casi ordinarii, epperò ostative all' attuale istanza; diversamente ravvisandosi il doppio termine, bisognerebbe riconoscere l' origine in un diritto introdotti in diretta opposizione al disposto del § 2, tit. 26, lib. 3 delle RR. CC., che fissa a giorni trenta il tempo utile per introdurre l' appello.

Il ricorso poi in via preventiva presentato dal Tinetti non ha potuto in senso dell' Ufficio, e come decise questo Magistrato sotto il 22 aprile 1828 ref. D. P. Fontana nella causa Ghirardo contro Balestrero, servire all' oggetto di quella introduzione d' appello, giacchè il medesimo non avendo fatto che chiedere sul proprio interesse la conferma della mentovata sentenza, non aveva avuto altra mira nel ricorrere al Magistrato che di ottenere nel più breve termine la spedizione del giudizio d' appello, onde incumbava al sig. Vertù di legittimare il giudizio nel termine statogli assegnato, o d' introdurre per lo meno regolarmente l' appello nella conformità dalla legge voluta; e nè l' una, nè l' altra cosa sarebbesi dal medesimo eseguita, nè potrebbesi supplire coll' offerta delle spese, che non può

sanare il trascorso dei termini, allorchè trattasi d'appellazione.

Non sarà forse soverchio l'aggiungere l'osservazione, che queste spese non risultano ancora pagate, od almeno prima della decorrenza del doppio termine.

Quindi l'Ufficio conchiude potersi dal Supremo Magistrato dichiarare non essere il sig. Vertù appellante dalla sentenza 21 giugno 1828 del Tribunale di Prefettura di Torino, di cui si tratta *.

Crediti verso il cessato Governo francese —
Cessione de' medesimi — R. Patenti del
31 di agosto 1819 — Altre Patenti del 21
di giugno 1824 — Insinuazione — Diritti.

Due crediti verso il cessato Governo vennero ceduti con istromento del 27 di giugno 1826 autentico Pasquarelli, rilevanti, cioè il primo a L. 35,400, ed il secondo a L. antiche 7719, 14, assieme a tutti gli interessi scaduti e scadendi, mediante il corrispettivo di L. 17,556.

Essendosi portato il suddetto istromento all'Ufficio d'Insinuazione, dichiararono le Parti, che i crediti, di cui in esso atto, non potessero a mente delle Patenti del 21 di giugno 1824 essere liquidati al dissopra di L. 25,000, come crediti determinati di seconda classe dall'art. 10 delle R. Patenti del 31 di agosto 1819, e come stati ridotti a due quinti del loro valore nominale, e così al 40 per 100; e la riscossione dei diritti si fece sul capitale come avanti dichiarato.

Riconosciutasi poscia irregolare tale riscossione, fu rilasciata ingiunzione ad istanza dell'Insinuatore di Alessandria contro Moyse Malvano cessionario, quale ingiunzione si rese esecutoria con ordinanza del sig. Senatore Prefetto di quel R. Tribunale pel pagamento di L. 224 10, preteso supplimento diritto d'Insinuazione.

* N. B. Le stesse massime si ricavano dalla sentenza Senatoria 23 giugno 1829 ref. D. Costa nella causa Bono contro Reasio riferita in questo vol. n.º 3, p. 33.

Si rese il Malvano opponente a tale ingiunzione, a motivo che li crediti ceduti erano, come venne dichiarato, crediti determinati di seconda classe dall'art. 10 delle Regie Patenti 31 agosto 1819, stati ridotti in virtù di liquidazione che produsse, ed eccipiendo non essere dovuto alcun supplimento di diritto, chiese rimettersi la causa avanti il Magistrato della Camera per gli opportuni provvedimenti, come venne eseguito.

In tale stato l'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. spiegando il suo sentimento in conclusioni del 18 di novembre 1828 sottoscritte *Cristiani*, fece osservare che la liquidazione prodotta dall'opponente ebbe luogo non al 40 per 100, ma al 48, e non si riferiva che ad uno dei crediti ceduti; e che nell'istrumento di cessione non eravi indicazione da cui si potesse inferire che il credito di lire 7719 dovesse del pari di quello di lire 35,400 calcolarsi soltanto alla rata del 40, o del 48 per 100, oltrechè rimanevano poi sempre a calcolarsi gli interessi scaduti, di cui non si era tenuto conto nella riscossione fatta dall'Insinuatore, cosicchè in ogni caso era sempre dovuto un supplimento di diritto.

Soggiunse quindi il prefato Ufficio, che credeva non essere l'opponente assistito in ragione a pretendere che sulle somme cedute si facesse una riduzione qualunque, perchè nell'istrumento di cessione non eravi alcuna convenzione, da cui derivasse che la fatta cessione non abbia avuto luogo che per la concorrente dei due quinti, come si sosteneva dall'opponente;

Che l'art. 30 della Tariffa 1 aprile 1816 era precisa nella parte in cui dispone che, quanto alle cessioni di crediti, il diritto debbasi esigere sull'*importare del capitale ceduto*;

Che non si poteva dire che nel concreto l'importare reale dei crediti ceduti non fosse propriamente che li due quinti del capitale nominale, stantechè a tanto

trovavansi ridotti dalle R. Patenti 31 agosto 1819, e 21 giugno 1824, perchè colle suddette Patenti 31 agosto non è stabilita alcuna riduzione, ma è soltanto indicato all' art. 16, che sarebbero stabilite varie quote di pagamento a seconda della varia condizione dei crediti;

Che nelle Regie Patenti poi del 21 giugno 1824 si sono bensì all' art. 3 stabilite varie categorie a diverse quote di pagamento, ma che si doveva por mente alla diversità dei documenti prodotti a giustificazione dei crediti, ciò che aveva servito di base alla classificazione dei medesimi in diverse categorie, e che perciò l' applicazione ad essi d' una quota dipendeva non già dalla natura stessa del credito, ma soltanto da un fatto estraneo, la cui verificaione sta nella Commissione Superiore di Liquidazione;

Che ciò stante la cessione dei crediti in questione pareva doversi mettere nel novero dei crediti litigiosi, la cui cessione, checchè ne fosse poi l' ammontare riconosciuto, darebbe luogo ad un diritto proporzionale da riscuotersi sul capitale stato ceduto.

In appoggio pertanto a tali riflessi spiegati nelle surriferite conclusioni, l' Ufficio opinò che sull' instrumento di cessione 27 giugno 1826 fosse dovuto un diritto proporzionale a mente dell' art. 36 della Tariffa 1 aprile 1816, sia sui due capitali di lire 35,400, e di ll. 7719, sia sugli interessi scaduti, dovuti, a mente delle Regie Patenti 21 giugno 1824, dal 22 marzo 1818 sino alla data dell' instrumento, epperchè conchiuse potersi dichiarare dovuto l' accennato diritto proporzionale da regolarsi come avanti, oltre li soliti fisso, e di tabellione, con mandarsi all' Insinuatore della tappa di Alessandria di regolare sulle predette basi la riscossione dei diritti, e star ferma sino alla debita concorrente la spiccata ingiunzione: ed il Supremo Magistrato della R. Camera con decreto di voto del 3 di gennaio 1829, ref. D. *Comite Joannini*, ha mandato eseguirsi esse conclusioni secondo la loro forma e tenore.

MATERIE DIVERSE.

Vendita di beni comunali — Delegazioni relative fatte dagli Intendenti — Giudici Mandamentali — Segretarii di Comunità — Bandi venali — Affissione loro alla porta della Giudicatura — Opposizione del Giudice inopportuna — Limitazione di una massima a tale proposito.

Ci è avvenuto altre volte di dover dichiarare nel *Diario* alcune norme e direzioni precedentemente date, perchè una massima ristretta ad un caso singolare non fosse ampliata, e fatta generale, e per tal modo applicata a certi casi, che per nessun verso potessero la medesima risguardare.

Noi saremo solleciti sempre nel correggere siffatte mende, onde evitare, che per fatto nostro le cose nel giuridico non procedessero secondo la R. legge, e la pratica forense, e con quella uniformità cotanto a considerarsi in quest' importante materia.

In prova di questa nostra sollecitudine noteremo qui, che la massima, di cui alla pagina 278 del corrente vol. XIV, può soffrire alcune eccezioni. La giurisdizione degl' Intendenti negli affari dipendenti dal loro ufficio è ordinaria, epperchè possono essi delegare nello stesso modo, che il possono gli altri Tribunali esercenti ordinaria giurisdizione. E di fatti ciò si pratica in parecchie Province de' R. Stati senza contraddizione veruna per parte della Superiore Autorità, la quale al certo non tollererebbe siffatta pratica qualora potesse ravvisarsi contraria alla R. legge.

Questa materia è luminosamente discussa in conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 7 di ottobre 1795 sul ricorso di parecchi Giudicanti e Segretarii di Giudicatura; e con esse si è appunto stabilito con sode ragioni la massima, che gl' Intendenti possono per le vendite de' beni delle Comunità commettere gli opportuni atti al Segretario della Comunità

medesima, e che questo loro Commissario può fare validamente tutto ciò e quanto potrebbe fare a tale riguardo l'Intendente stesso, senza che il Giudicante locale abbia verun giusto fondamento di opporsi all'operato del Commissario, nè di lagnarsi della deputazione del medesimo.

Tassa di successione — Demanio — Cause relative — Competenza — Istituzione di beneficio laicale — Lasciti per messe, anniversarii e simili — Eredità devolute agli Spedali, o ad altre Opere di pubblica beneficenza — Diritto in proposito — Art. 8 del R. Editto giudiziario — R. Biglietto del 7 di marzo 1823 — Art. 3 e 4 delle Regie Patenti del 18 di giugno 1821.

L'Autorità Superiore ebbe a dare le seguenti direzioni al sig. Avvocato Fiscale di..... con sua lettera del..... « Le cause in materia di tassa di successione, a termini dell'art. 8 del Regio Editto del 27 settembre 1822, sono di cognizione in primo grado dei Tribunali di Prefettura, qualunque sia la somma in contesa.

E dalle sentenze dei medesimi, a senso del disposto dall'art. 9 di detto Editto, combinato coll'art. 17 delle R. Patenti del 18 giugno 1821, si può appellare alla R.^a Camera, quando si tratta di tasse eccedenti le L. 200.

Possono bensì tali cause, e generalmente tutte quelle, nelle quali si trovano interessati il Demanio, il Patrimonio Regio, o le Aziende, essere portate *omisso medio* dinanzi il prefato Magistrato, ma giusta il prescritto dal Viglietto Reale del 7 marzo 1823, spiegativo delle Patenti del 23 dicembre 1817, e 17 febbraio 1819, non compete che al sig. Procuratore Generale di S. M.

di far uso dell'anzidetta facoltà di radicare avanti la Camera le cause della suddivisata natura.

Quella di che la S. V. Ill.^{ma} è venuta ragionandomi col gradito di lei foglio del 17 corrente, e venne istituita sull'istanza del Sacerdote C..... davanti codesto Tribunale di Prefettura, si trova diggià ivi assegnata a sentenza, e stimo perciò che sia dal medesimo decisa.

A nulla rileva, che si tratti di punto di quistione assai dilicato, avvegnachè, essendo la causa appellabile, non potrà fissare una massima in proposito, salvo con decisione del Magistrato Supremo della R.^a Camera, cui verrà quella portata nel caso che la sentenza del Tribunale sia per spiacere all'una, od all'altra delle Parti.

Nel merito io penso che le istanze del Demanio siano assistite in ragione.

In fatti l'istituzione di un beneficio laicale non sembra che possa assimilarsi ai lasciti per celebrazioni di messe, anniversarii ed uffizii, dichiarati esenti dal pagamento della tassa di successione coll'art. 4 delle Regie Patenti del 18 giugno 1821;

Nè tanto meno che entri nel novero delle eredità, o lasciti che si devolvono a favore degli Spedali, ed altre Opere di pubblica beneficenza, pei quali l'art. 3 di dette Patenti stabilisce la tassa alla sola metà di quella fissata per le successioni tra estranei.

Quindi ritengo che sia appunto il caso della riscossione del diritto sulla base del 10 per 100.

Pei principii poi dall'Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. svolti nelle conclusioni date sul ricorso Zanini, stati dal Magistrato della Camera sanzionati, e da V. S. Ill.^{ma} conosciuti, non credo che sia il caso della deduzione dalla massa tassabile dei legati e lasciti dal detto Sacerdote C..... instati.

Materie commerciali — Litiganti genovesi —
Tribunali di commercio — Citazione di per-
sone domiciliate negli antichi Stati di S. M.
— Formalità relative — Art. 61 del Codice
di procedura civile.

Se, nelle materie commerciali, avvenga di citare alcuno domiciliato negli antichi Stati di S. M., è necessario, che i Tribunali di commercio del Ducato di Genova, ed i litigatori si uniformino, per le formalità della citazione, alle leggi del luogo, ove il citando è domiciliato.

Così decideva il R. Senato di Genova ref. D. Penec-
cini in causa delli fratelli Saint-Paul, Alessandro Folco
e Gaetano Ceccarelli con sentenza del 26 di marzo 1828,
riportata nel fascicolo 4, vol. 4 della nota *Collez. GEN-
VASONI*, ove trovasi *in extensum* la sentenza medesima.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Avana, 26 settembre 1829. Due compagnie di nego-
zianti sono fallite per la somma di 2 milioni di piastre.
Esistono nell'Avana dieci di queste compagnie, le quali
si occupano nella compra e vendita di mercanzie im-
portate.

Milano, 7 novembre 1829. L' I. e R. nostro Governo
con notificazione del 30 del passato settembre ha di-
chiarato, che trovandosi anche presso individui non
esercenti commercio pezze intiere di nankin o bobbinet
non bollate, per le quali è prescritta l' applicazione
del bollo, si farà luogo alla penale di legge portata
dall' art. 2 della notificazione 15 maggio 1828, an-
corchè la quantità rinvenuta non eccedesse il bisogno
del possessore.

Poitiers, 10 novembre 1829. Il sig. Boncenne decano della facoltà di legge di questa Città ha non ha guari pubblicato il vol. 1.^o d' un' opera importante, la quale porta per titolo: *Teoria della procedura civile*. Il vol. 2.^o è in torchio, e verrà fuori ne' primi giorni del prossimo mese di dicembre.

Parigi, 14 novembre 1819. Il suicidio, che sussegue immediatamente la confezione d' un testamento olografo, potrà egli operarne la nullità, siccome quello, che stabilisca lo stato di demenza del testatore? Il legato fatto ad una donna maritata dal testatore creduta nubile, dovrà egli annullarsi per errore sulla persona? Queste due questioni furono decise nel senso negativo dalla nostra Corte di Cassazione il dì 11 del mese corrente.

Torino, 21 novembre 1829. S. M. con Patenti date in questa Capitale il 30 del passato mese si è degnata di fare le seguenti nominazioni nell' ordine giudiziario: ha nominato il nobile Marcello Staglieno a Secondo Presidente nella Regia Camera de' Conti; il Senatore Bartolommeo Bermondi ad Avvocato Generale, coll' incarico di reggere l' Ufficio fiscale generale nel Senato di Genova; il Presidente Francesco Jano a Senatore nel Senato di Piemonte; il Senatore Vassallo Claudio Passerin d' Entreves a Senatore nello stesso Senato; il Senatore Giambatista Grillo ad Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Nizza; il Commendatore Luigi Grisi a Senatore nello stesso Senato; il Senatore Giambatista Piccone a Senatore nel Senato di Genova; il Conte Benedetto Andreis di Cimella a Consigliere di Stato, e ad uno dei posti della Classe civile temporanea nel Senato di Piemonte; il Cav.^e Giambatista Adami a Senatore Prefetto del Tribunale di Prefettura di Genova.

— Con altre R. Patenti dello stesso giorno S. M. ha pure nominato l'Avvocato Giacomo Mauris a Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Annecy; l'Avvocato Clemente De la Charriere ad Assessore Aggiunto presso il Tribunale di Prefettura di Ciamberì; e l'Avvocato Francesco Vialet ad Assessore Aggiunto nel Tribunale di Prefettura di S. Giovanni di Moriana.

— Con R. Brevetto dato in Nizza il 13 del corrente S. M. ha approvato il contratto stipulato dal Vice-Intendente di Levante con Emanuele Piaggio per lavori di riparazione da eseguirsi lungo la strada R.^e di Levante tra la città della Spezia ed il fiume Magra.

— Con provvisione dello stesso giorno S. M. ha nominato il cavaliere Giuseppe Quaglia a Sindaco della città di Fossano, ed il Vassallo Carlo Belli a Sindaco di quella di Racconiggi.

— Nella scorsa Domenica, 15 del corrente, sono state pubblicate in questa capitale R.^e Patenti del 30 dello scorso mese, colle quali S. M. ha diviso la Città e territorio di Torino in sei Mandamenti di Giudicatura.

UDIENZE SOLENNI DI TORNATA

DE' SUPREMI MAGISTRATI.

16 di novembre 1829.

ECCELLENTISSIMO R. SENATO.

Dopo la Messa dello Spirito Santo, che si celebrò nella Cappella Senatoria, fu aperta verso le ore 10 la pubblica udienza. I membri del Supremo Magistrato, preceduti dal venerato lor Capo S. E. il Cavaliere MONTIGLIO di VILLANOVA, vestiti di toga rossa, presero

seggio nella grande Aula, secondo il loro grado. Intervenne anche a questa funzione solenne il R.^o Tribunale di Prefettura, che fu collocato in luogo distinto dirimpetto allo stesso Magistrato Supremo. Il sig. Senatore Giambatista Piacenza, Avvocato Generale di S. M., ha quindi pronunciato una grave orazione, nella quale trattò della scienza, di cui debbono principalmente andar forniti quelli che, chiamati a custodire il sacro deposito delle bilance di Temide, ed a librare su di esse l'onore, la vita, e le fortune degli uomini, la terribile facoltà esercitano di giudicare: parlò pure nella medesima dei danni, che arrecano alla giustizia il difetto e l'abuso della scienza ne' Magistrati, e della gravità del loro ministero.

La delicata materia dell'orazione fu discorsa con molta logica, con non comune corredo di erudizione, e con dire eloquente e purgato. Dopo di avere l'egregio Oratore effigiato con vive ed appropriate parole, siccome avrebbe fatto con pennello un peritissimo dipintore, il genuino ritratto del vero Maestrato, soggiunse ei tosto: « Nello adombrare, o Eccellentissimi Signori, l'immagine del dotto e savio Magistrato, io ho delineato senza avvedermene li tratti, che tanto eminentemente distinguono il degno Capo di questo rispettabilissimo Consesso, e che caratterizzano voi tutti. Non mi diffonderò maggiormente a lodarvi, perchè il timore di offendere la modestia vostra mi comanda il silenzio: d'altronde, che mai potrei io dire, che noto non sia a quanti mi ascoltano? Non v'ha fra tutti quelli, che trovansi qui raccolti, alcuno, che ignori la profonda dottrina, la consumata prudenza, la somma perspicacia, e l'eminente amor di giustizia, di cui va adorno l'Eccellentissimo Personaggio, che presiede a questo Supremo Magistrato, il sapere e tutte le altre doti che ne' Padri di quest' Ordine risplendono ».

Volle egli poscia pagare un giusto tributo di lode alla venerata e cara memoria dei tre Presidenti, Cavaliere Tesaro, Barone Chionio e Conte Cariguani, che cruda morte ha tolti nel corso dell' ora passato anno.

Ei fece in ultimo parola della cura somma del Re CARLO FELICE nel render migliore il sistema dell' amministrazione della giustizia, di che sia monumento glorioso l' editto del 27 di settembre 1822.

In ogni atto del suo governo, soggiunse l' Oratore, risplendono saviezza e giustizia; e persuaso altamente, che la felicità dei sudditi dalla giustizia principalmente dipende, nulla più ardentemente desidera, se non che questa sia loro prontamente e rettamente amministrata.

Questa bella orazione fu quindi chiusa colle seguenti parole: » Costante a se stesso questo Senato, corrisponde e corrisponderà mai sempre con tutto lo zelo ai desideri di tanto Principe, e la conservazione del buon ordine, e l' incremento della pubblica prosperità saranno ad un tempo dell' opera sua il più dolce frutto e la più gradita ricompensa ».

Prestarono in seguito, giusta il consueto, avanti il Supremo Magistrato il loro giuramento gli Avvocati, i Causidici Collegiati e gli Attuari.

ECCELL.^{ma} REGIA CAMERA DE' CONTI.

Il dopo pranzo dello stesso giorno circa le ore quattro il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti, in toga solenne, si radunò nella grand' Aula delle udienze; e dopo che venne da ciascuno de' suoi Membri ed Uffiziali rinnovato il solito giuramento, essendosi aperte le porte al pubblico, il signor Collaterale Lombardi primo Sostituto del Procuratore Generale di S. M. lesse una dotta ed elegante orazione preparata per questa solennità dal sig. Collaterale Cavaliere

Longoni, a cui toccava l'onorato incarico, e che impedito da malattia non vi potè soddisfare. L'egregio Oratore pigliò a discorrere della prudenza, virtù necessaria a qualsivoglia condizione di persone, ma più specialmente al Magistrato, ed annoverando tutti i molteplici uffici di questa nobilissima virtù, e le varie forme con cui la medesima si mostra, fece conoscere quali possenti aiuti ella fornisca a chi presiede ai pubblici giudizi.

Prima di concludere non mancò l'Oratore di rendere il debito onore ai rari meriti dell'Eccellentissimo Personaggio che occupa sì degnamente la sedia di Primo Presidente di quest'amplissimo Ordine, non meno che a quelli de' venerandi Padri che lo compongono.

*Tornata solenne
del R. Tribunale di Prefettura.*

Alle ore tre pomeridiane fece pure la sua solenne tornata il R. Tribunale di Prefettura di Torino. Dopo il giuramento prestato, secondo il solito, a porte chiuse, queste aperte, entrarono nella grande Sala della prima Camera i signori Giudici della Provincia; e quindi il sig. Cav.^e Ripa di Meana, primo Sostituto dell'Avv.^o Fiscale, ha pronunciato un analogo discorso, il quale versò sulla *coscienza del Magistrato*. L'argomento non potea essere più adatto alla circostanza: diffatti a niuna cosa maggiormente, siccome disse l'esimio Oratore, che alla coscienza del Magistrato riferiscono tutti i di lui doveri, e niuna cosa debb'egli più gelosamente custodire per non trasandarli.

Questo discorso, ricco d'alti pensieri e di dottrina, e scritto in buona lingua, ci è paruto opera degna di qualunque persona matura, e di penna da assai tempo esercitata; onde tanta maggior lode ne torna al giovine Oratore che l'ha dettato e detto.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 23



TORINO

28 novembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Assente — Cura — Parenti prossimi presuntivi
— Tempo delle ultime nuove — Associazione
alla cura.

Quando la cura ai beni di un assente trovasi deferta ad alcuni de' suoi prossimiori parenti, si mantengono essi, o loro eredi esclusivamente nel possesso di tal cura, non ostante si presentino altri parenti in egual grado iure proprio, o per diritto di rappresentazione a quelli, cui detta cura fu già deferta.

Sotto il 24 aprile 1767, scomparso da questi Stati certo Gaspere Pugno figlio del fu Lorenzo, senza aver lasciati alcuni discendenti in linea diretta, la sua moglie Marianna Pichetti venne con ordinanza 9 luglio detto anno 1767, emanata dal Delegato in forza di R. Patenti del 5 precedente giugno dalla detta Pichetti rapportate, deputata amministratrice del patrimonio dall' assente suo marito lasciato; qualità che essa ritenne sino al 14 dicembre 1809, in qual tempo cessò la medesima di vivere.

Il Notaio Felice Catti sin dal 2 maggio 1806 avea avuto ricorso al Tribunale di prima istanza in questa Città allora sedente per ottenere, a termi-

Vol. XIV.

glianti leggi, l'opportuna declaratoria d'assenza del suddetto Gaspare Pugno.

Morto però nel mese di agosto detto anno il prenomato Notaio Felice Catti, li suoi figli che accettarono l'eredità col beneficio della legge non giudicarono di proseguire la detta domanda in assenza, talchè non si procedette ad alcun altro atto sino al 4 marzo 1809, in qual tempo le sorelle Giulia e Vittoria Catti, unitamente alla damigella Orsola Alberti del fu Giuseppe, ricorsero al detto Tribunale di prima istanza, da cui chiesero dichiararsi definitivamente l'assenza del detto Pugno; locchè ebbe luogo in forza di apposita sentenza dello stesso Tribunale in data 14 stesso mese ed anno.

In seguito di ciò le dette sorelle Catti e damigella Alberti, nella loro qualità di parenti più prossimi, e così quali eredi presunti dell'assente tanto in linea paterna, che materna, addimandarono l'immissione in possesso dei beni di esso assente, da assegnarsi per una metà alla linea paterna, e per l'altra metà alla linea materna.

Ma avendo poi le sorelle Catti preteso di escludere da detta successione anche la damigella Alberti, questa si fece dal suo canto a sostenere, che esse non erano mai state gli eredi presunti dell'assente nè al giorno, in cui ebbe principio l'assenza, nè al tempo delle ultime nuove, come venisse richiesto dall'art. 120 del Codice francese, poichè in tali epoche si trovassero esse Catti da detta successione escluse dal Felice Catti allora tuttora vivente;

Che difatti le ultime nuove dell'assente si fossero ricevute il 23 aprile 1781 e 17 settembre 1784, come disse risultare da due lettere, che presentò in causa datate come sopra, l'una scritta da Charles-Tocon in America, sottoscritta Gaspare Pugno, ed indiritta alla sua moglie Marianna Pichetti, e l'altra scritta da Amsterdam, sottoscritta Quaita e Comp.^a, ed indiritta a certo signor Giovanetti a Torino.

In questo mezzo passò ad altra vita la damigella Orsola Alberti (il 5 febbrajo 1811), previo suo testamento mistico del 23 precedente gennajo, in forza di

cui legò ai figli dell' Amedeo Storero la proprietà di tutti li diritti che potessero, od avrebbero potuto appartenere ad essa testatrice sull'eredità del detto assente Gaspare Pugno, con aver nominato in suo erede universale il Sacerdote Torneri Parroco di Castagnole.

Ripresosi dai suddetti legatarii il giudizio contro le sorelle Catti vertente, chiesero in detta loro qualità immettersi esse richiedenti in possesso della metà dei beni dell' assente Pugno a vece della legataria Orsola Alberti.

Persistendo le sorelle Catti nelle fatte istanze, ed eccezioni per l' esclusione della Alberti, e suoi aventi causa, assegnatasi la causa a sentenza, venne questa profferita sotto il 13 luglio 1811.

In essa prese il sullodato Tribunale di prima istanza ad esaminare in diritto,

1.^o Se si dovesse far luogo alla chiesta immissione in possesso in via provvisoria, oppure definitivamente;

2.^o Se detta immissione si dovesse accordare alle sorelle Catti ad esclusione dei fratelli Storero, oppure per una metà a questi ultimi in forza del legato ad essi fatto dalla damigella Orsola Alberti.

Considerando esso Tribunale essere principio incontrastabile che può il Sovrano, senza taccia alcuna di retroattività, cangiare lo stato delle persone, non meno che la forma di procedere;

Che le leggi concernenti lo stato delle persone hanno forza dal giorno della loro pubblicazione;

Chepperciò non può più dubitarsi, che l' immissione in possesso dei beni d' un assente, la di cui assenza rimonti ad un tempo anteriore alla nuova legge, non debba tuttavia regolarsi dalle disposizioni di questa legge;

Che appunto l' art. 120 del Codice francese stabilisce ad un tempo il caso ed il modo di far valere li diritti, che agli eredi presunti al giorno della scomparsa, o delle ultime nuove di un assente accorda;

Che la dichiarazione d' assenza attribuisce alli presunti eredi ciò che è sottomesso a legali formalità nell' interesse dell' assente; cioè la facoltà ad aver diritto,

ma non un vero diritto all'immissione in possesso dei di lui beni; poichè l'effetto di questo diritto trovasi sospeso sinchè si avveri il ritorno dell'assente in un certo determinato tempo, o si faccia luogo alla presunzione di morte dalla legge indotta mediante il trascorso d'anni 30 da aver principio cinque anni almeno dalla partenza alla dichiarazione d'assenza; ma questo diritto rimonta necessariamente al tempo della disparizione, a cui per disposizione della legge si riferisce l'epoca della morte, e nasce a favore degli eredi in tal tempo presuntivi dell'assente;

Che in ciò è pure conforme l'antica giurisprudenza, come attesta il Fabro def. 4, lib. 5, tit. 20, e def. 2, lib. 4, tit. 7, n.º 1 *in allegat.*, nelle quali sta scritto, che il solo fatto dell'assenza, qualunque sia stata la sua durata, non basterebbe a provare la morte dell'assente, il quale si presume in vita sino a che trovisi giustificato il trascorso d'anni 100 dalla sua nascita, ed a riguardo alla curatela, ed ai parenti più prossimi, ai quali essa viene deferita, si adduce per motivo = *is absentis mortui successionem deferri, ut tanto diligentius bona administrent, tamquam quae sint etiam sua, et adhuc aliena* =;

Che la trasmissibilità di questo diritto anche per testamento è fondata alla massima consacrata dalla Corte d'Appello di questa Città nella sua sentenza del 5 maggio 1810 causa *utrinque Bonelli*;

Che finalmente l'esclusione delle femmine portata dalla legge del Piemonte sia per le cause, a cui la stessa esclusione si appoggia, sia anche in ordine al modo, con cui si opera, non si estendesse evidentemente sino a privarle fuori della concorrenza con maschi ad una successione dei diritti reali, che esse erano in grado di acquistare dietro la condizionata loro esclusione, e nel caso si realizzasse un tale diritto;

Che di più la legge positiva avendo tolto di mezzo tale ostacolo, veniva a restare senza fondamento qualunque appiglio a siffatto diritto d'esclusione appoggiato; quale diritto non si sarebbe del pari potuto far valere anche sotto l'antica legislazione, per non essersi questa proposto simile fine, come si fosse dimostrato;

Che in fatto poi risultasse essere il Gaspare Pugno assente sin dal 14 aprile 1767 ;

Che l'amministrazione, o curatela de' suoi beni conferita alla di lui moglie Pichetti potesse tener luogo nella fattispecie di una misura conservatoria dettata dalle circostanze particolari risultanti dal mal sesto in cui trovavansi gli affari dell'assente Pugno, e tutto al più tal quale si trovasse prescritta dall'art. 112 del Codice francese in consimil caso, ed assomigliata all'immissione in possesso, di cui al successivo art.^o 129, senzachè si possa dalla medesima dedurre, che siano trascorsi gli anni 30, e si faccia perciò luogo alla definitiva immissione in possesso ;

Che le sorelle Catti cangiando di sistema avessero riconosciuto l'assurdità del primo da esse adottato ;

Che effettivamente le lettere di Gaspare Pugno, non state da esse contestate, contenessero le ultime di lui nuove, le quali a fronte della legge equivalessero al ritorno dello stesso assente nell'interesse degli aventi diritto all'immissione in possesso ;

Che questa positiva prova di sua esistenza non incontrasse l'ostacolo del risultato dagli esami de' testimoni, il quale altro non fosse che una delle formalità dalla legge volute, per ottenere la dichiarazione d'assenza, nel mentre va decorrendo l'intervallo, in cui la vita o la morte dell'assente sono incerte; vale a dire il termine dalla legge stabilito prima che si faccia luogo alla definitiva immissione in possesso ;

Che da ciò ne seguisse, che gli anni 30, prima del trascorso de' quali non può accordarsi l'immissione in possesso, debbansi computare dalla data dell'ultima lettera del Pugno in data 17 settembre 1784 dalla città d'Amsterdam ;

Che se fosse vero, che le sorelle Catti si trovavano le più prossime a succedere al detto assente al giorno della sua disparizione, egualmente che a quello delle ultime sue nuove, fosse d'altronde costante, a tenore dell'albero genealogico dalle medesime presentato, che Giuseppe, e Carlo Pugno avessero la stessa qualità di cugini dell'assente Gaspare in 2.^{do} grado; sicchè la

metà della successione del medesimo ad essi spettava a tenore delle leggi Romane, le quali non ammettevano la divisione delle linee stabilite dal Codice Francese per le successioni collaterali;

Che li suddetti Giuseppe, e Carlo fratelli Pugno, essendo sopravvissuti alle ultime nuove dell'assente, e trovandosi la signora Orsola Alberti in egual diritto nella duplice sua non contesa qualità di erede dei rispettivi suoi padre, e zio, abbia dovuto acquistare *iure proprio*, e pel suo subingresso al grado successibile la porzione, che avea spettata al proprio padre, uno dei più prossimi parenti dell'assente, la di cui successione fosse considerata aperta dal tempo suindicato;

Che del pari la porzione pertoccata al suo zio è di diritto ad esso devoluta, e da questo con suo testamento nella Alberti trasferta abbia dovuto per egual ragione appartenerele;

Che stabilita così la capacità di raccogliere, e la volontà di trasmettere con diritto riconosciuto per reale, l'istanza per la dichiarazione d'assenza, essendo stata promossa dalle sorelle Catti attrici unitamente alla damigella Alberti, fosse perciò inattendibile la dimanda di quelle all'esclusivo possesso dei beni dell'assente a cagione della morte della damigella Alberti, poichè quantunque non si trovasse più in vita al tempo, in cui si pronunciò la sentenza portante la dichiarazione d'assenza, fosse tuttavia dal giorno della domanda, che la medesima misurasse le sue ragioni, e fosse ad un tal giorno, che per l'effetto di detta sentenza si rapportava non più lo stesso diritto, il quale si aprì a di lei favore per la espressa disposizione del Codice Francese, ma soltanto la facoltà in essa riconosciuta di concorrere all'esercizio di tale diritto, senza che si potesse sostenere, che la prelodata sentenza abbia attribuito all'Alberti un diritto contro lo spirito della legge, la quale da per se stessa a lei già lo accordava;

Che per supporre, che la qualità di parente più prossimo presuntivo fosse necessaria al tempo della dichiarazione dell'assenza, per realizzare in lei il diritto di essere immesso in possesso, e che in mancanza di detta

condizione, non acquistando alcuna ragione, non possa trasmetterlo alli suoi eredi, bisognasse porre per principio ciò, che è contrario al testo della legge, cioè, che richiedesse la qualità di successibile al tempo, che ha principio l'incertezza della vita dell'assente; che si fosse quello, in cui viene a tenore della legge dichiarata l'assenza; mentre che non si cerca, che la capacità di succedere al tempo della disposizione, o delle ultime nuove;

Che tutto al più ne seguisse, il che fosse assurdo, che l'immissione definitiva in possesso, non essendosi operata a suo tempo, potesse venir aperta a profitto di altri parenti dell'assente, ad esclusione di quelli, che trovansi chiamati dalla legge al tempo dell'immissione provvisoria; cioè ad esclusione degli eredi presuntivi più prossimi, come dissimo, ogni qual volta non si trovassero questi viventi al tempo della dichiarazione d'assenza;

Che l'incoerenza di questo sistema fosse tanto più manifesta, se si osservasse, che cangiandosi dai varii avvenimenti l'ordine naturale delle successioni, si renderebbe inapplicabile sia la legge, che riguarda l'epoca della disparizione, sia quelle, sotto il cui regime fosse l'assenza pronunciata;

Che le istanze delli fratelli Storero essendo fondate al testamento della Orsola Alberti, portante il legato a loro favore di tutti li diritti spettanti, o che avrebbero potuto col tempo a qualunque titolo alla testatrice spettare sulla successione del Gaspare Pugno, fosse costante, dietro li succitati principii, essere appurati gli estremi della loro azione, dacchè trovavansi investiti delle ragioni di detta Alberti, che le avea giustificate nel giudizio allora ad un tal fine nanti lo stesso Tribunale vertente.

Per tutti li suddetti riflessi esso Tribunale dichiarò, doversi l'immissione provvisoria dei beni già proprii dell' assente Pugno, o che gli avrebbero potuto appartenere, accordare per eguali porzioni l' una alle sorelle Catti, e l' altra alli minori Storero.

(Sarà continuato).

MATERIE DIVERSE.

Notaio defunto — Atti da esso rogati in suo vivente privi della formalità dell' insinuazione — Commissione al Giudice locale, perchè facesse compiere tale formalità dal suo Segretario — Rifiuto dell' Insinuatore — Indebita pretesa di questi del pagamento delle multe incorse.

Fu indiritta da Persona autorevole la lettera, di cui segue il tenore, al sig. Giudice del Mandamento di.....:

» Con decreto Camerale dell' 8 agosto 1818 si è commesso alla S. V. Ill.^{ma} di fare insinuare per mezzo del Segretario di codesta Giudicatura li molti atti ricevuti dall' ora defunto Notaio Gio. Battista G....., che si riconobbero privi di tale formalità.

Li fratelli G....., figli ed eredi del detto Notaio, mi fanno ora sentire che codesto Insinuatore si ricusa d' insinuare tali atti senza che si paghino le multe, nelle quali sarebbe incorso il detto Notaio.

Mancando affatto d' appoggio il rifiuto di detto Insinuatore, giacchè è estinta ogni azione fiscale per la consecuzione di tali multe, stante la morte dello stesso

Notaio, io debbo invitare la S. V. Ill.^{ma} di dare senza ulteriore ritardo esecuzione al narrato decreto.

Ho intanto il pregio ecc.

Ipoteca — Iscrizione — Errore.

Non è nulla l'iscrizione ipotecaria, sebbene il creditore, nel prenderla, accennasse la sentenza, che servagli di titolo come pronunciata da un Giudice, o Tribunale diverso, allorquando i terzi da altra iscrizione, presa sugli stessi beni, potessero essere facilmente istruiti della verità delle cose.

Così pronunciava il Senato di Genova a relazione del sig. Senatore Clavarino in causa Desimoni, Dodero, Boero, Raffo e Fontana con sentenza del 28 di aprile 1828, riportata nella nota Collezz. *Gervasoni*.

Tabacco di fabbrica estera rinvenuto in due
tabacchiere — Portatore di esse — Con-
trabbando — Indizio di ritenzione di mag-
giore quantità del medesimo presso di quello
— Procedimento relativo da continuarsi —
Oblazione.

L'Autorità Superiore ha scritto la seguente missiva al signor Avvocato Fiscale di — « D'après l'examen des actes du procès contre le nommé François R. . . . de la Commune de j'observe, que l'invention de la petite quantité de tabac dans les deux tabatières, que ledit R. . . . portait sur lui, formerait non-seulement la preuve de la contrebande dudit tabac, mais aussi un indice de la rétention d'une plus grande

quantité du même tabac, ainsi qu'il résulte par le procès-verbal des employés des Royales Gabelles du . . . ; par ces motifs, attendu que la loi ne distingue pas sur la quantité des objets en contrebande, pour qu'il y ait lieu à procéder, je suis d'avis que vous poursuiviez la procédure commencée contre ledit R. . . . conformément aux lois en vigueur, sauf à la définir moyennant une transaction ».

Appellabilità — Incompetenza — Litispendenza
— Art. 8 del R. Editto giudiziario 27 settembre 1822.

La seguente massima che l'Eccell.^{mo} R. Senato di Genova ha sancita con sentenza del 26 di marzo 1828 ref. D. Penecini, in conformità del voto spiegato dall'ufficio del signor Avv.^o Gen., risolve una quistione fra le molte che si muovono intorno alla materia delle appellazioni :

« La incompetenza procedente dalla litispendenza è semplicemente relativa, non assoluta, ed in ragione di materia. Quindi la nullità derivante da siffatta incompetenza non può far luogo all'appellazione, se il valore della causa non vinca le L. 1200 ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 16 novembre 1829. Il nostro Tribunale di commercio ha dichiarato aperto il fallimento di Filippo Costachi; e molte gravi cause commerciali stanno ora pendenti dinanzi a questo Magistrato.

Parigi, 21 novembre 1829. La parte, che ha fatto procedere ad un esame stato ordinato da una sentenza interlocutoria, non è più ricevibile ad interporre l'appellazione dalla stessa sentenza. Così ha deciso la nostra Corte di cassazione il 17 del corrente novembre in conformità di quanto già avea pronunciato la Corte Reale di Nancy.

Marsiglia, 18 novembre 1829. È stata aperta in questa città una nuova scuola commerciale ed industriale, dove v'ha, fra le altre, una cattedra apposta di legislazione mercantile. Una simile scuola sta per stabilirsi in Lione. Saranno pur ivi insegnate parecchie lingue, fra le quali l'italiana, ed eziandio altre scienze affini alle cose commerciali.

Oneglia, 18 novembre 1829. Nel dì 16 di questo mese, alle ore 10 della mattina, nell'Aula maggiore di questo R. Tribunale di Prefettura, ebbe luogo l'annuale solenne apertura delle Giuridiche. Il sig. Avvocato Agapito Barelli Sostituito Avvocato Fiscale disse il consueto discorso, nel quale prese per argomento *l'amore che da ciascuno si dee al proprio stato*. Definì con precisione questo amore, e ne costituì l'esistenza in una irresistibile ed immutabile propensione a penetrarsi de' proprii doveri, e nella ferma volontà di disimpegnarli con soddisfazione della propria coscienza. Lo stile scelto e dignitoso, la solidità delle massime, la sublimità dei concetti, la felice condotta infine e la precisione di tutto il discorso, hanno meritamente riscossi gli applausi dei molti ragguardevoli e cultissimi Uditori. (Art. com.)

Domodossola, 18 novembre 1829. Nella ricorrenza dell'annuo giuramento di questo Tribunale parlò il nostro Avvocato Fiscale *dell'innato desio nell'uomo di sapere*, e dimostrò i vantaggi, che da quello deriva-

rono alla Società in ogni ramo di scienza e di arte, che ormai nel secolo nostro giunsero al loro perfezionamento. Pronunciò pure in tale circostanza un analogo discorso il sig. Prefetto Galimberti, in cui fece parola dello stretto obbligo degli Avvocati di spedire con zelo ed attività le cause dei poveri. » E qual cosa vi può essere, ei disse, e più doverosa e più gradita ad un cuor ben fatto, che il servire la causa del fratello bisognoso? E qui io vorrei, che si prendesse a norma l'Ufficio del sig. Avvocato de' Poveri della Capitale, a cui l'onor mi fu dato di appartenere un lustro intiero, il quale si occupa indefessamente delle cause di miserrabili persone ammesse al beneficio della gratuita clientela ». Fece poi plauso l'Oratore a questo filantropico istituto, che da più secoli onora la Sabauda Stirpe, ed ottenne rinomanza persino appo le estere Nazioni, e conchiuse con animare i Giudici ed i Giureconsulti a cooperare per la retta e pronta amministrazione della giustizia, ricordando il noto precetto: *Facite iudicium et iustitiam, et diligite pauperes.* (Art. com.)

Aosta, 20 novembre 1829. Entrò solennemente questo Tribunale il 16 del corrente. Il sig. Avv.^o Carlo Perzolio nuovo nostro Avvocato Fiscale disse la solita Orazione, prendendo per tema *l'importanza del giuramento rispetto alle persone, che aveano a prestarlo.* Quest'argomento fu discorso in lingua francese, siccome quella, che è in uso nel Ducato, e moltissimo piacque ai colti ascoltatori, i quali notarono singolarmente il dire disinvolto e puro e scelto. Ricordò egli con modi amorevoli e dolci i doveri dei Maestrati e dei Giudici, non meno che degli altri Uffiziali di giustizia, invitando ciascuno a gareggiare nel compiere con premura, e con zelo la parte sua. Tributo poscia la dovuta lode ai distinti meriti dell'antecessore di

lui, il sig. Prefetto De la Pierre, che cotanto era stimato e caro all'intera Provincia, e fece pure menzione onorevole del Capo dello stesso Tribunale, già notissimo al foro, accennando le doti, che il predistinguono.
(*Art. com.*).

Alessandria, 20 novembre 1829. Nel giorno 16 del mese corrente si die' cominciamento colla consueta solennità alle tornate del nuovo anno giuridico. Affollatissimo era l'Uditorio, ove l'Avvocato Fiscale Gio. Visconti primo Sostituto lesse l'Orazione inaugurale, in cui facendo capo dalle esimie doti, che adornano i tre distintissimi membri assunti testè a nuove cariche in questo R. Tribunale, il Senatore Reggente Cavaliere Giuseppe Agosti, l'Avvocato de' Poveri Senatore Carlo Martelli, e il Vice-Prefetto Avvocato Giuseppe Antonio Boltri, seppe con modi delicati tanto e leggiadri sparger su di essi le dovute lodi, che senza restarne offesa la loro modestia non poterono non essere gradite, e non parer dettate dal più intimo convincimento di dire il vero. Scese quindi a parlare dell'*importanza della procedura*: come le sue formole siano la guarentigia delle leggi nel modo stesso, in cui queste lo sono del ben pubblico; e come senza di essa non possa darsi un'ordinata ed imparziale amministrazione della giustizia. L'Orazione del sig. Avv.^o Visconti fu riputata degna di lui, siccome quegli, che in ancor giovani anni fu creduto meritevole d'essere scelto a Segretario perpetuo di questa R. Accademia nella Classe d'arti e letteratura.
(*Art. com.*).

Casale, 20 novembre 1829. Nella mattina del 16 del mese corrente ebbe luogo nella grande Aula di questo Tribunale la solenne funzione per la prestazione dell'annuale giuramento dei signori Uffiziali addetti

all' amministrazione della Giustizia , e dei signori Patrocinatori. Il signor Cavaliere Tornielli, Sostituto Avvocato Fiscale , pronunziò una dotta allocuzione, nella quale tributò un giusto encomio al nuovo signor Prefetto, li cui rari talenti, e saper profondo già sono noti a questa Città, e Provincia, e prendendo per argomento del suo dire *la conoscenza dell' uomo sia in relazione con se medesimo , sia in relazione cogli altri uomini* , fece prova di sentimenti di una ben sana filosofia. Assicurando quindi li seguaci d' Astrea del meritato guiderdone alle fatiche loro , porgendo ad essi in esempio la promozione del sig. Avvocato Martelli già Capo di questo Magistrato , fregiato, non ha guari, delle insegne Senatorie , terminò il suo ragionamento coll' eccitare la colta, e numerosa udienza a formar voti per la conservazione del Capo della Suprema Magistratura Piemontese, cui questa Città si onora di aver dato i natali. (*Art. com.*).

Biella, 14 novembre 1829. Il nuovo nostro Prefetto Avv.^o Camillo Simonino ebbe questa mattina a presiedere per la prima volta questo Tribunale. Aperta l' udienza, il sig. Assessore Istruttore Avenati-Bassi pronunziò un analogo discorso, nel quale , fra le altre cose , ha vivamente espressa l' esultanza dei Membri del Tribunale e del Pubblico per l' acquisto fatto di questo degno lor capo. Rispose il nuovo Prefetto con bella e fiorita allocuzione, felicitandosi nel vedersi trascelto a presiedere il Tribunale di una Provincia , che tanti chiari personaggi conta nel suo seno , fra i quali tre hanno seggio distinto nel R. Senato di Piemonte , ed altri parecchi in diversi dicasteri civili e militari ; e nel vedersi a lato collaboratori insigni per la loro attività , e pel loro zelo nell' amministrare prontamente e rettamente la giustizia.

Nella prima causa chiamata arringò poi l' Avvocato Germano, esprimendo al sig. Prefetto i rispettosì sentimenti dell' intiera Curia, che furono poscia ripetuti in nome specialmente del Ven.^o Collegio de' Procuratori dal Causidico Arnulfi nella seconda causa.

A queste due arringhe ha pure voluto replicare il novello Prefetto con brevi e dignitose parole.

(*Art. com.*)

Torino, 28 novembre 1829. S. M. con provvisione del 20 di questo mese ha nominato il Senatore nel Senato di Nizza Cavaliere Luigi Guiglia a Giudice Legale soprannumerario nel Consolato della stessa Città sino a tutto il 1831.

— Con R. Brevetto del 13 del corrente S. M. ha approvato il contratto stipulato dall' Intendente Generale di Genova con Gio. Battista Vassallo per la novennale manutenzione del tronco della R. strada di Levante tra il torrente Bisagno, ed il limite della Provincia di Genova con quella di Chiavari.

— Con altri R. Brevetti dello stesso giorno S. M. si è degnata di nominare i seguenti soggetti a Sindaci dei Comuni infra designati, cioè Gio. Peretti di Moretta, Tommaso Dastri di S. Front, Antonio Cerrino di Trivero, Antonio Lorenzo Dalmazzo di Vernante, Giuseppe Devoto di Borzonasca, Angelo Castagnola di Lavagna, Marchese Gio. Carlo Serra di Rapallo, Domenico Romaggi di S. Colombano, e Gio. Battista Bò di Sestri a levante.

— S. M. con R. Patenti del 30 del passato mese ha nominato il Conte D. Giuseppe Detati, Collaterale nella R. Camera de' Conti, ad Avvocato Fiscale Generale presso il Supremo R. Consiglio del Regno di Sardegna residente in questa capitale.

— Con altre Patenti del 20 del corrente S. M. si è pure degnata di nominare il Cavaliere Leonzio Massa Saluzzo, già Sostituito soprannumerario del sig. Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte, a Giudice Civile nel Supremo Magistrato della Reale Udienza sedente in Cagliari.

CALENDARIO GENERALE PE' REGII STATI (7.^o anno 1830).

L' Edizione di questo libro utile ad ogni maniera di persone, ma utilissimo e quasi indispensabile ai Magistrati, ed alle persone che percorrono la nobilissima carriera delle cose forensi, è già incominciata, e sarà condotta a termine non più tardi del prossimo mese di gennaio. Il Compilatore del medesimo non lascia intentata nessuna delle vie, che possono dare al suo lavoro quella accurata esattezza, che è pregio singolare di cosiffatte fatiche, e sarà oltremodo tenuto alla cortesia di coloro, i quali vorranno proporgli correzioni, mutazioni, od aggiunte, sì veramente che loro piaccia farlo con lettere affrancate: molte notizie importanti si troveranno nel Calendario pel 1830, che non sonosi date in quelli degli anni precedenti.

ANNUNZIO TIPOGRAFICO.

Il sig. Avv.^o Vincenzo Piacentini, da Milano, con lettera del 22 del corr. novembre, ci fa noto, che per opera sua si sta per intraprendere la ristampa di un' Opera legale di molta importanza, la quale porta per titolo: *Synoptica tractatio de iure accrescendi*. A quest' opera, in cui sono discorse e pesate tutte le opinioni dei trattanti la materia medesima, l'Avv.^o Piacentini aggiungerà in piè di pagina note originali, che dichiareranno il testo, e che comprenderanno eziandio nuovi quesiti colle loro soluzioni. Le frequenti quistioni, che si agitano nel foro circa il diritto di accrescere, e la mancanza di un trattato, che ne renda agevole la definizione, faranno accogliere con favore la fatica del sig. Avvocato Milanese. Noi facciamo quest' annunzio sull' istanza dello stesso Editore, il quale promette, che quest' Opera verrà fuori non più tardi del gennaio del nuovo anno 1830.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 24



TORINO

5 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Possesso annale — Giudicio relativo — Esau-
 rimento dei due gradi di giurisdizione —
 Incombenti ragguardanti al petitorio — Ap-
 pellabilità.

*La natura della causa si deduce dalla qualità dell'
 azione che s' intenta, e da ciò che le parti cercano
 di conseguire, su di che poi debbono i Magistrati ed
 i Giudici ferre sententiam.*

*Le cause di possesso annale quando hanno subiti i
 due gradi di giurisdizione sono inappellabili.*

*Abbenchè in esse cause si facciano deduzioni e si
 producano titoli atti a stabilire la proprietà di siti,
 ed oggetti cadenti in controversia, non si può tuttavia
 dedurre da ciò, che si muti l'azione, quando la con-
 clusione presa sia sempre la stessa, cioè tenda alla
 sola manutenzione del momentaneo annale possesso.*

Evocò il sig. Conte D. Alessandro Olgiati davanti il
 Giudice della Città di Vercelli il sig. Cavaliere D. Paolo
 Avogadro di Casanova; e narrando essersi questi per-
 messo nella primavera del 1826 nel far spurgare, se-
 condo il solito, l'occhio e l'asta di una fontana sua

Vol. XIV.

propria, attraversante però i beni di esso sig. Conte, e di far formare *due banchine* sulle sponde della medesima, occupando così uno spazio considerevole di terreno proprio di esso esponente, con avere altresì fatto abbattere ed esportare le piante esistenti a pregiudizio del di lui possesso sempre avuto di tenere tanto il terreno occupato dalle banchine, quanto le piante ed il bosco che in esso si trovava; chiese perciò ed ottenne decreto d'inibizione al suddetto di ulteriormente continuare nelle opere narrate, e dedusse in seguito alcuni capitoli tendenti a provare l'asserto annale possesso, le opere di fatto, e novità commesse, instò per la riduzione in pristino e per la condanna nei danni occasionati dal taglio delle piante.

Il signor Cavaliere di Casanova, onde provare che non era suscettibile di dubbio la di lui proprietà dell'occhio ed asta della fontana in questione, ne produsse li titoli, cioè gl'istrumenti del 4 giugno 1574, e 17 febbraio 1810 d'acquisto della fontana, all'appoggio dei quali eccepì non potersi sostenere il possesso annale preteso dal Conte Olgiati, e subordinatamente dedusse egli medesimo due capitoli per escludere le asserite novità;

In via poi riconvenzionale pose in fatto essersi il sig. Conte Olgiati fatto lecito di attraversare con una *trova* l'asta della fontana appoggiandola alle sponde laterali, ed impediente il corso dell'acqua; chiese quindi inibirsi il medesimo di più oltre praticare simili opere in pregiudizio del di lui possesso.

Si oppose il Conte Olgiati a tali osservazioni, e dedusse un altro capitolo all'oggetto di provare trovarsi nell'annale possesso di praticare il passaggio attraverso dell'asta della fontana per condurre l'acqua; e quel sig. Giudice con sua prima ordinanza del 23 settembre 1826, reietti come estranei i capitoli dedotti dal Cav.^{re} di Casanova, ammise quelli del Conte Olgiati.

Interpose dapprima il Cav.^{re} di Casanova appello da questa ordinanza, ma poscia in esecutiva della medesima dedusse in materia contraria quattro capitoli, dei quali il secondo tendeva a provare il pacifico e quieto

possesso, in cui fu sempre, e segnatamente da un anno li praticare l'esercizio dell'occhio ed asta della fontana che confronta ai beni del sig. Avv.^o Cova, senza la menoma opposizione, e di gettare sulle sponde laterali le congerie, e colle medesime mantener le banchine; ed il terzo tendente a provare il di lui possesso da un anno e più di transitare tanto a piedi, che a cavallo, e con carri e buoi aggiogati per la strada vecchia tendente da Vercelli alle cascine di strada situate a sinistra del corso della fontana, serviente di unico passaggio al medesimo per visitare la fontana, non esistendovi altre piante, fuorchè sulle due sponde laterali della stessa, e chiese quindi di bel nuovo inibirsi al Conte Olgiati di più fare opera veruna in detti siti sino alla decisione della causa.

Si profferì in questo stato di cose dal Giudice altra ordinanza il 27 novembre 1826, colla quale rigettò la chiesta inibizione, e li capitoli 2.^o e 3.^o sovra tenorizzati, ed ammise gli altri due.

Appellò pure da quest'ordinanza il Cav.^{re} di Casanova, ed il Tribunale di Prefettura di Vercelli con sentenza del 1.^o marzo 1827 dichiarò essersi male giudicato, e conseguentemente bene appellato dalla detta ordinanza, e ritenuta la causa, pronunciò doversi ammettere alla prova li reietti capitoli in un con quelli già stati ammessi, inibendo in pari tempo l'appellato di fare anch'esso la menoma operazione nei siti, del cui possesso si tratta, sino a decisione in merito.

Si procedette da ambe le parti ai rispettivi esami dei capitoli come sovra dedotti ed ammessi, ed il Tribunale di Prefettura col suo giudicato del 25 maggio 1827 considerando che, malgrado gl'incumbenti praticati, la quistione sarebbe ancora intricata, ordinò la visita sul luogo, e la successiva formazione di tipo da un perito eletto d'Ufficio.

Assegnatasi finalmente la causa a sentenza, venne questa profferita il 19 di luglio 1828, colla quale quel Regio Tribunale, ritenuto che combinando il risultato delle prove date dalle rispettive parti, e quello della visita e giurato sentimento del perito, ne emergerebbe

sufficientemente stabilito il possesso nel Cav.^{re} di Casanova di mantenere annualmente le banchine della fontana, e perciò escluso quello preteso dal Conte Olgiati, non meno che l'allegata turbazione;

Che le deposizioni dei testimonii sono bastanti a convincere, che vi sia dal canto del Cavaliere suddetto un possesso determinato non più soggetto a dubbio; che per altra parte li testi esaminati del Conte Olgiati non parlano in termini precisi del possesso delle banchine, ma di quello di pascolare; e raggirano le loro deposizioni sulla strada esistente a diritta della fontana, e sulla banchina a sinistra; che ad avvalorare tale sistema concorre ogni presunzione, risultando dagli atti dell'esistenza della fontana e contigua banchina sostenuta da un vecchio tavolato, epperchè era presumibile che il Cavaliere di Casanova, il quale potea gettare gli annui espurghi, fosse pure in possesso di mantenere una tale banchina, e di tagliare le piante impiedienti questo lavoro; che dalle osservazioni del perito, e dall'atto d'acquisto maggior schiarimento si avrebbe per concludere, che nissun diritto compete al Conte Olgiati di molestare il Cavaliere di Casanova riguardo al passaggio nel tronco di strada vecchia, che non può a meno di essergli aggiudicato stante la prova ammessa, e la niuna contestazione fattasi; ritenuto finalmente, che la domanda del Cavaliere suddetto per la manutenzione in possesso dell'assoluta libertà della fontana per tutta la sua lunghezza non potrebbe venire accolta a fronte degli esami fattisi per parte del Conte Olgiati, dai quali risulta evidentemente del di lui possesso di far apporre non un solo canale, ma due altri sull'asta della fontana; mentre all'opposto i testi del Cavaliere di Casanova non proverebbero molto perchè negativi, e che deponendo della circostanza di non aver veduta la *trova* nel tempo dello spurgo, non si escluderebbe il possesso nel Conte Olgiati di tenerla in altri tempi, pronunciò,

Primo. Doversi assolvere il sig. Cavaliere di Casanova dalle domande del Conte Olgiati relativamente alla proposta riduzione in pristino delle sponde, e banchine della fontana, ed al pagamento del bosco in quistione,

mantenendo il medesimo nel possesso annale, in cui si trova di mantenere dette sponde, e banchine;

Secondo. Mantenersi esso Cavaliere Casanova nel possesso annale del passaggio tanto a piedi, che a cavallo, con carri e buoi aggiogati per il tronco dell' antica strada, di cui si tratta;

Terzo. Reietta la domanda per impedire il sig. Conte Olgiati di apporre delle *trove* attraverso la fontana, doversi mantenere il medesimo nel possesso di apporre, per condurre l'acqua ad irrigazione de' suoi beni; spese compensate.

Interpose appello da tale sentenza il sig. Conte Olgiati al R. Senato per gravame; ma dell'esito del giudizio appellatorio si farà discorso nel N.º seguente del *Diario*, non potendosi ora riferire per l'abbondanza delle materie di questo foglio.

Cura ai beni dell' assente — Parenti prossimi di questo — Loro eredi — Manutenzione de' medesimi in essa cura anche nella concorrenza di altri in grado eguale — Tempo delle ultime nuove dell' assente.

Appellarono le sorelle Catti dalla sentenza surriferita (Vedi *Diario*, numero precedente pag. 361 e seg.) alla cessata Corte Imperiale di questa Città, chiedendo sempre l'esclusiva loro immissione in possesso dei beni dell' assente Pugno, alla quale discussione però si credette di porre termine con instrumento di transazione tra le Parti seguita il 24 dicembre 1812.

Ma essendo quindi tra tutti quali sopra, ed alcuni creditori dell' assente vertito giudizio sulla validità o non di essa transazione, venne la medesima con sentenza del R. Senato di Torino del 25 settembre 1827 circoscritta, e dichiarata inefficace per mancanza delle

formalità prescritte dal Codice Francese, con aver mandato maturarsi gli incumbenti in contraddittorio di un curatore a deputarsi ai figli Storero.

Chiesero perciò questi ultimi, a termini della precitata sentenza del già Tribunale di prima istanza di questa Città, mandarsi essi immettere nel possesso della metà dei beni dell'assente Pugno, con assegnarsi l'altra alle sorelle Catti.

Li Catti all'opposto, osservando, che dopo la pronunciata nullità dell'istrumento suddetto di transazione le cose rimanessero nel primiero stato per non potere alcuna delle parti invocare un qualche titolo, o diritto particolare, sicchè si dovesse procedere alla nomina di un curatore, o curatori all'assente Pugno; instarono venir essi in tale cura preferti per essere li parenti più prossimi all'assente al tempo, in cui essa cura si chiese, in qual'epoca, giusta la patria giurisprudenza, si misurasse la prossimità.

Dissero alla loro domanda non ostare la sentenza del cessato Tribunale di prima istanza, sia per non essere stata pronunciata in contraddittorio di essi Catti, sia per non essere passata in giudicato a fronte della seguita transazione, sia per essere sopra false basi, ed erronei principii appoggiata.

Dalli Storero si oppose d'erroneità alla patria giurisprudenza avversariamente asserta riguardo alli chiamati alla cura degli assenti; ed all'oggetto di andare all'incontro d'ogni equivoco, osservarono avere li fratelli Catti dichiarato di agire quali eredi della loro zia Vittoria Catti, la quale in un colla sua sorella Giulia avrehbero ammesso che la Orsola Alberti era in diritto di venire in loro concorrenza alla cura dell'assente Pugno, con avere congiunte le loro istanze ad un tale oggetto, le quali siano infatti state accolte colla summentovata sentenza del 13 luglio 1811 che dissero passata in cosa giudicata.

Epperchè chiesero in esecuzione di detta sentenza venir essi Storero mantenuti nella loro già deferta cura, con mantenersi, ed ove d'uopo, reintegrarsi nel possesso de' beni costituenti il patrimonio dell' assente Pugno in concorrenza delle Giulia e Vittoria Catti, e per esse dei loro eredi; e dichiararsi tenuti li fratelli Catti alla rappresentazione dei frutti alli Storero su detto patrimonio spettanti dal decesso dell' Orsola Alberti seguito il 5 di febbraio 1811.

Li fratelli Catti sostennero essere un' erronea supposizione il dire, che l' allora defunta Vittoria Catti abbia riconosciuto poter competere all' Orsola Alberti qualche diritto, come altresì, che la sentenza del 13 luglio 1811 sia passata in cosa giudicata, per essersi da essa appellato, come risultasse dall' atto di significazione d' appello 12 luglio 1812, che produssero.

Ripeterono contro la predetta sentenza del 1811 tutte le fatte opposizioni, con sostenere mancare totalmente li Storero di ragione ed azione nella loro domanda, ed in seguito alla formale negativa da essi data, di non avere mai in alcun tempo avuto la cura dei beni dell' assente, persistettero nelle già prese conclusioni, chiedendo però li frutti della porzione dei beni dell' assente, che loro spettava, dal giorno che passò ad altra vita la Marianna Pichetti moglie dell' assente.

Intervenuto in giudizio l' Avv.^{to} Guala, quale erede universale della sua madre Giulia Catti, prese a sostenere, che dopo la pronunciata circoscrizione dell' istromento di transazione non si trattasse più che dell' intiera esecuzione della sentenza del 1811, che disse passata in giudicato, per essersi reso inefficace l' appello da essa interposto; e così si trattasse non di cura *deferenda*, ma di cura *deferta* colla stessa sentenza agli individui ivi nominati, e rispettivamente trasmessa nei loro eredi, cioè, dalla Giulia Catti ad esso Avvocato Guala, e dalla Vittoria Catti alli fratelli Catti, come già fosse stato in atti riconosciuto.

Il che stante chiese mantenersi, e bisognando reintegrarsi esso signor Avvocato Guala, quale erede della defunta sua madre Giulia Catti, ed in esecuzione della sentenza del 1811, nel possesso del patrimonio e beni dell'assente Pugno, stato colla prelodata sentenza aggiudicato per 1/4 a favore della Giulia Catti, sua autrice, per altro quarto a favore della Vittoria, da essa trasmesso ne' nipoti ed eredi Luigi, Vincenzo, Giovanni Battista, Carlo, Teresa e Metilde fratelli e sorelle Catti, menzionati nell' annesso albero genealogico, e per gli altri due quarti a favore delli figli Storero, cioè Giuseppe Simone, ed Ermenegilda, pure enunciati in detto albero genealogico, come li soli esistenti al tempo della sentenza del 1811, ed a quello della morte della Orsola Alberti, e come li solo legatarii delle ragioni a lei spettanti sul patrimonio dell' assente Pugno, come risultasse dal di lei testamento che presentarono: cioè il figlio perchè già nato, e la figlia già concepita, essendo nata l' 11 di marzo 1811 (art.º 725 del cod. franc.), e stante il loro decesso, ne' loro eredi.

Li fratelli Catti per altra parte opponendo d' inconchiudenza e d' irrilevanza a tutte le allegazioni, ed osservazioni delli Storero ed Avvocato Guala, non che di mancamento in essi di ragione, azione, estremi, e di qualità nelle loro domande, rinnovarono le prese conclusioni.

Assegnatasi la causa a sentenza, venne questa dal R. Senato di Torino profferta sotto il 5 settembre 1829, e con essa si dichiarò assolti li Avvocato Guala e figli Storero dalle domande delli fratelli Catti relativamente alla cura del patrimonio e beni del Pugno in questi Stati posseduti all' epoca che si rese assente, si mantenne la delazione della detta cura dichiarata colla sentenza del 1811, con aver mandato immettersi in possesso del patrimonio dell' assente le persone ivi designate, e per esse li loro eredi, ed aventi causa per le rispettive loro porzioni.

MATERIE DIVERSE.

Testamento mistico — Estrazione del medesimo dagli archivii d'insinuazione per divenirne all'apertura avanti il Giudicante — Se si possa eseguire — Giudice — Insinuatore.

Autorevole Persona scrisse la seguente missiva al sig. Insinuatore della tappa di » Non essendo permesso ad alcuno di estrarre dagli archivii d'insinuazione i minutari o registri ivi deposti, io trovo che la S. V. Ill.^{ma} ha ben fatto nel ricusarsi di presentare all'Ufficio di codesta Giudicatura il minutarò degli atti ricevuti dall'ora fu Notaio C. . . . contenente il richiesto testamento mistico, per procedere all'apertura del medesimo.

Ma dee il signor Giudice coll'assistenza del suo Segretario trasferirsi per tale effetto alli detti archivii.

Nel dare questo riscontro al di lei foglio del ho il bene ecc.

Porti e ponti — Diritti di passaggio — Aggiunta alla relativa tariffa — Civica Amministrazione implorante tale concessione — Altre Comunità interessate nella stessa domanda.

Allorquando una Civica o Comunale Amministrazione chiede qualche provvedimento intorno ad un oggetto, nel quale abbiano eziandio interesse altri Comuni, la relativa domanda debbe farsi non già in via di semplice ricorso, ma sibbene in giudizio regolare ed in legittimo contraddittorio.

Così ebbe a pronunciare il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti con decreto del 15 di maggio 1829, emanato sul ricorso della Città di Cherasco, previo il

voto conforme del sig. Procuratore Generale di S. M. espresso in conclusioni del dì 11 dello stesso mese.

Con tale ricorso la Città suddetta, contessa di Narzole, narrò al Magistrato trovarsi al possesso dei due porti siti sul di lei territorio, l'uno sul fiume Tanaro, e l'altro sul fiume Stura; e chiese che fosse aggiunto alla tariffa approvata colla declaratoria camerale del 24 di luglio 1828 un nuovo articolo che riguardava non tanto essa Città, che i Comuni circonvicini, cioè Narzole, Morra e Cervere *; ed il prelodato Magistrato pronunciò col riferito decreto nel modo avanti dichiarato, sanzionando la massima anzidetta già accennata alla pag. 280 del corrente vol. XIV.

Sentenza criminale — Condanna all' indennità
— Competenza — Modo di procedere.

Al Magistrato, che ha pronunciato la condanna dell' inquisito, si aspetta di stabilire l' indennità dovuta alla parte lesa: questa indennità dovrà fissarsi, dove sia possibile, colla sentenza di condanna; altrimenti si fisserà, sentito il parere del Fisco, in via sommaria, e sul rapporto del Relatore dietro ricorso di chi la reclama.

* *L' articolo che si voleva aggiunto alla tariffa anzidetta era così concepito: — « Che gli abitanti di quella Città e di Comuni circonvicini, i quali godono di una personale esenzione dal pagamento dei diritti tariffati per il loro passaggio, e per la condotta di qualunque merce per loro uso sovra il ponte della Stura e porto del Tanaro, sieno obbligati al pagamento dei diritti portati dalla suddetta tariffa, sempre quando varcheranno li fiumi conducendo merci di qualunque natura da essi presi a porto, e non godano altra esenzione, che di quella di non pagare il diritto del passaggio delle loro persone ».*

Quanto sovra venne deliberato dal R. Senato di Genova sulla proposizione dell' Ill.^{mo} sig. Presidente Reggente, sentito il parere uniforme dei due generali Uffizii il dì 19 giugno 1829; e tale deliberazione riferita in *extensum* nella nota Collez. *Gervasoni* fu trasmessa ai Tribunali di Prefettura della giurisdizione, perchè ne osservino anch' essi il tenore, e fu altresì comunicata ai signori Avvocato Generale Reggente l' Ufficio fiscale generale, ed Avvocato dei poveri per loro norma.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 28 novembre 1829. Fra le produzioni d'oggi, le quali mentre fanno ricche le biblioteche di utili e preziose scritture, mostrano qual sia il gusto dell'età nostra, si predistingue quella del signor Professore Pardessus, venuta testè in luce col modesto titolo di *Collezione delle leggi marittime anteriori al secolo 18.^o*: essa si può dire con ragione un compiuto trattato sul diritto marittimo di tutti i secoli e di tutti i popoli conosciuti. Lo stile è puro e fiorito. Ed era pur tempo, che lo studio del diritto non rimanesse più a lungo straniero alle bellezze dello stile, ed al perfezionamento della lingua!

Lione, 30 novembre 1829. I fallimenti di alcune case di commercio di Parigi, non che quelli testè dichiarati dal Tribunale dei seguenti negozianti, cioè Pommaier, Chaumot, Lacoste, Bruner e Widors, hanno fatto gran chiasso, ed ingenerato gravi timori per altri fallimenti, in cui possano per avventura essere compromessi molti de' nostri. Nella prossima settimana saranno decise dal Tribunale di commercio parecchie quistioni importanti di giurisprudenza mercantile.

Oneglia, 22 novembre 1829. L' Ill.^{mo} sig. Prefetto di questo R. Tribunale Riformatore delle nostre scuole, e le altre Autorità civili, militari ed amministrative di questa Provincia, hanno assistito il 19 del corrente

all'aprimento solenne di esse scuole, celebrato con decoroso apparato dai RR. PP. Scolopii, cui la degnazione generosa del Re nostro Signore affidò la direzione di questo R. Collegio. In questa circostanza disse una grave e bella orazione il M.^o R. P. Giuseppe Carosio, Provinciale delle Scuole Pie. Fu una vera letizia per questa popolazione il rivedere fiorente in queste contrade quell'instituto cotanto desiderato e cotanto utile, merce del quale vedremo col tempo risorgere fra noi que' sommi uomini in ogni maniera di scienze, ed in giurisprudenza soprattutto, che tanto illustrarono questa Provincia.

(Art. com.).

Cuneo, 24 novembre 1829. Con R. Biglietto del 9 di questo mese S. M. si è degnata di formare per l'anno giuridico 1829-30 le sezioni di questo Regio Tribunale nel modo seguente: 1.^a Sezione Conte Giulio Fresia Appiani di Castino, Senat. Prefetto; Francesco Marini, Gio. Stefano Dalmazzo, Assessori. — 2.^a Sez. Matteo Agnes, Vice-Pref.; Giuseppe Beltrandi, Stefano Bongioanni, Assessori. — N. N., Assessore-Istruttore.

Novara, 24 novembre 1829. Le sezioni di questo Tribunale di Prefettura pel corrente anno giuridico vennero formate come segue: 1.^a Sezione Giambattista Mattei, Senat. Prefetto; Vincenzo Garino, Giambattista Morotti, Assessori. — 2.^a Sez. Giuseppe Caldera, Vice-Pref.; Giuseppe Chiesa Abbiate, Giuseppe Guallini, Assessori. — Gaspare Vigna, Assessore-Istruttore.

Alessandria, 24 novembre 1829. S. M. si è degnata di formare le sezioni di questo Magistrato per l'anno corrente nel modo, di cui infra: 1.^a Sez. Cav. Giuseppe Agosti, Senatore reggente; Giuseppe Mignone, Bartolommeo Bona, Assessori. — 2.^a Sez. Giuseppe Ant. Boltri, Vice-Pref.; Tommaso Bottini, Giacomo Bocaccio, Assessori. — Pietro Astori, Assess.-Istruttore.

Pallanza, 27 novembre 1829. Il 2 dello scorso mese è mancato ai viventi nell'età di 74 anni l'Avvocato D. Pasquale Ronchi in Ornavasso sua patria. Egli ancor giovine d'anni, ma già maturo di senno, entrò nella carriera giudiziaria. Fu Sostituito Avvocato Fiscale, quindi Vice-Prefetto, poscia Sotto-Vice-Intendente Ge-

nerale di questa Provincia, e finalmente Vice-Intendente effettivo della Provincia dell'Ossola. Venne poi onorato negli ultimi anni del viver suo del titolo e del grado d'Intendente. La religione, l'incorrotta probità nell'amministrazione della giustizia, la somma carità verso i poverelli, e le molte altre preclare doti, che l'ornarono, lo resero caro a tutti in vita, e lo fanno or piangere estinto. Le solenni esequie si sono celebrate in Ornavasso, e fu poi cantata una messa da *requiem* con scelta musica in questa Città nella Collegiata di S. Leonardo con intervento del Tribunale e degli Uffiziali di questa R. Vice-Intendenza.

(*Art. com.*).

Biella, 30 novembre 1829. Per la dispensa stata conceduta al Causidico Collegiato Pietro Antonio Garriazzo, rimanendo vacante una piazza di Procuratore presso il nostro Tribunale di Prefettura, S. M. con Patenti del 27 del cadente mese si è degnata di conferirla a Bartolommeo Corona, Causidico Sostituito in questa stessa Città.

Torino, 5 dicembre 1829. S. M., con R.^e Patenti del 27 di novembre ora scorso, si è degnata di far facoltà alla Comunità di S. Damiano di traslocare alli primi lunedì, martedì e mercoledì successivi alla festività di Maria Vergine Assunta d'ogni anno la Fiera, che la stessa Comunità già teneva ne' giorni 20, 21 e 22 di agosto.

— Con altre Patenti del 20 dello stesso mese S. M. ha permesso alla Comunità di Sonnaz di fare acquisto dal Canonico Pillet di una casa e giardino per servire di presbiterio.

— Nel n.^o 22 del *Diario*, pag. 357 del corr. vol., abbiamo fatto cenno delle R. Patenti del 30 del passato ottobre, con cui la Città di Torino è stata divisa in sei Mandamenti di Giudicatura; ora faremo noto, che S. M., con sua Provvisione del 9 di novembre, si è degnata di nominare i seguenti soggetti a Giudici e Segretarii di essi Mandamenti, cioè del *Mandamento della Dora*: Giudice, Prefetto Gaspare Saccarelli, già Giudice di Torino, conservandogli il titolo di Prefetto;

del *Mandamento di Montecenisio*, Giudice reggente, lo stesso Prefetto Saccarelli; Segretario del primo Mandamento, e Reggente la Segreteria del secondo, il Not. Ignazio Beria, attual Segretario della Giudicatura di Torino; del *Mandamento di Monviso*, Giudice, Avv. G. B. Brignone, già Assessore Giudice, conservandogli il titolo di Assessore; Segretario, Notaio Tommaso Cuttica; del *Mandamento del Po*, Giudice, Avvocato Gio. Crema, già Assessore, *idem*; Segretario, Notaio Amedeo Levetti, attual Segretario criminale della Giudicatura di Torino; del *Mandamento del Borgo di Po*, Giudice, Avvocato Giusto Mussone, già Assess., *idem*; Segretario, Not. Carlo Berzesio; del *Mandamento del Borgo di Dora*, Giudice, Avvocato Andrea Conta, già Assessore, *idem*; Segretario, Gio. Pio Deamicis.

— Con Manifesto dell' Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti del 24 novembre, stato pubblicato in questa Capitale il 29, si è fatto noto, che dal 1.^o di gennaio del prossimo 1830 gli scuti da L. 5 italiane, ed i loro spezzati, come pure gli scuti e mezzi scuti di Milano non saranno più accettati dalle R. casse, e potranno anche essere rifiutati dai particolari.

— La Generale Azienda delle Regie Finanze con sua lettera circolare del dì 11 del passato mese indiritta ai signori Avvocati Fiscali e Direttori Demaniali ha caldamente raccomandata l'attivazione de' processi contro i contravventori ai regolamenti ragguardanti alle acque regali, e ai boschi e selve del R.^o Demanio.

— Abbiamo annunciato a suo tempo nel *Diario* le opere di medicina legale, che si fecero pubbliche fra noi, ed anche le più importanti fra quelle, che sonosi stampate all' estero. Ora annunziamo un giornale pel prossimo 1830, nel quale saranno trattate a quando a quando le quistioni di maggiore rilevanza ragguardanti alla *medicina forense*: esso porta per titolo: *Repertorio medico-chirurgico di Torino*. I Giudici ed i difensori de' rei troveranno nel medesimo molte notizie opportune per sicura loro norma, gli uni per giudicare, e

gli altri per avere elementi, onde fondare le difese, che imprendono. Questo giornale escirà a fascicoli in-8.º grande di tre fogli mensilmente, e per associazione, la quale si riceve dal libraio Giuseppe Vaccarino al prezzo di lire 12 annue per Torino, e di lire 14 colla franchigia della posta per le Provincie del Regno.

— Nella notte del 3 al 4 del mese corrente è passato agli eterni riposi il già Procuratore presso i Magistrati Supremi di questa Metropoli, Carlo Giuseppe Isnardi, nell'età d'anni 76. È ora successore nella Procura di lui il figlio suo, anche per nome Giuseppe.

BIBLIOGRAFIA. — *Dell' ufficio del Serviente appo le R. Giudicature di Mandamento giusta le Leggi e le Costituzioni vigenti negli Stati di terraferma di S. M. il Re di Sardegna; di un Giudice di Mandamento, Avv.º P. G. C.*

È questo un opuscolo di sole facce 32 uscito il 3 del corrente dicembre dalla Stamperia di Vittorio Picco, ma che racchiude tutte quelle importanti nozioni, che all' impiego di Serviente Mandamentale s' appartengono, e che è pur utile e necessario di far conoscere alle parti stesse litiganti. Esso è spartito in tre titoli: nel 1.º si fa parola della nomina dei Servienti Mandamentali, della loro assistenza al Tribunale, e della dipendenza loro; nel secondo, de' loro doveri circa le citazioni, intimazioni ed esecuzioni; e nel 3.º, dei diritti loro competenti, e delle pene loro o ad altrui per occasion loro comminate.

Dopo di avere l' egregio Autore discorsa tutta la materia, ch' erasi prefisso di trattare, aggiunse egli tre moduli, l' uno per citazione in causa sommaria, l' altro per citazione in causa criminale, e l' ultimo per registro di esse citazioni.

Chiuse finalmente l'opuscolo con alcune savie ammonizioni, che noi vogliamo qui riportare testualmente: » Debbe il Serviente (sono sue parole), siccome ogni altro Usciere o Messo, ricordarsi in ogni tempo consistere l'obbligo suo nello adoperarsi all'adempimento de' suoi legittimi doveri, sibbene col necessario coraggio, ma senza ingiuria, nè violenza, anzi con quella moderazione ed umanità, che più si addice al ministero della giustizia, non già usando collusioni a danno di chi ricerca il diritto suo, ma nemmeno oltrepassando contro il povero debitore il modo dalla legge prefisso, spogliandolo del modestamente necessario alla vita, od all'arte, con cui se lo procaccia (RR. CC. lib. 3, tit. 32, §§ 16, 17; Reg. di Gen. lib. 1, tit. 49, §§ 16, 17), non già tacendo la verità, ma non amplificando nè anche quanto possa ad altrui recar nocumento; e finalmente non astenendosi soltanto dalle concussioni, ma di più contentandosi dei diritti dalla legge assegnatigli. Adempiendo per tal modo il Serviente agli obblighi, che per compendio se gli vengono finora additando, potrà egli pure godersi del vanto di non essersi invano ad un tale servizio applicato, e corrispondere così a quelle filantropiche idee, che dai tempi di Costantino Imperatore ne vennero dettando la istituzione benefica (*Ved. leg. 3 e 7, cod. de ann. except.*; Nov. 53, 69 e 112; Heinec. *Antiq. Rom. ad instit.* lib. 4, tit. 6, n. 17) ».

Noi abbiamo creduto opportuno di ricopiare le testuali parole surriferite, e per far conoscere la lodevole intenzione dell'Avv.º P. G. C. nel dettare quest'operetta, e per dar un saggio del modo suo di esprimersi facile, disinvolto e corretto, pregii, che pur troppo s'incontrano ben di rado nelle Opere legali, che vengono fuori oggidì.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 25



TORINO

12 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
 PUBBLICATO
 CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

*(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
 in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).*

SENTENZE E MASSIME.

Giudicio di possesso annale — Due gradi di
 giurisdizione esauriti — Incumbenti relativi
 al petitorio — Appellabilità.

Dietro la riserva, di cui alla pag. 381 del corrente
 vol. XIV, si prosegue la fattispecie ivi intralasciata.

Dalla sentenza surriferita ne interpose appello il sig.
 Conte Olgiati il 29 luglio 1828, dicendola gravatoria,
 perchè quantunque la causa in origine fosse solamente
 possessoria, tuttavia gli incumbenti prescritti dal Tri-
 bunale di Prefettura, vale a dire le testimoniali sul
 luogo, e la relazione del Perito d'ufficio, sulla quale
 si procedette alla sentenza definitiva, tendessero al me-
 rito intrinseco della quistione stessa; e perchè d'al-
 tronde non essendovi mai stato quistione in primo
 giudizio del passaggio sulla vecchia strada, non avreb-
 be dovuto quel Tribunale nella sentenza d'appello
 pronunciare la manutenzione in possesso di passare per
 quella in favore del Cavaliere di Casanova, giacchè
 sarebbesi per tal modo profferta una decisione in ap-
 pello, che non aveva ancora subito il primo grado
 di giurisdizione.

Vol. XIV.

TOURNAI
 PERIODI-
 FRANCO

Legittimatosi il giudizio, il Cavaliere di Casanova oppose d'irricevibilità all'appello della narrata sentenza, perchè essendo stata profferta in seconda istanza in una causa di semplice possesso annale, avrebbe conseguentemente esauriti i due gradi di giurisdizione stabiliti dall'Editto 27 settembre 1822;

Osservò che non suffragava all'avversario intento il dire, che gl'incombenti prescritti dal Tribunale di Prefettura tendessero al merito, mentre dalla semplice lettura degli atti risulterebbe, che la causa non cambiò mai d'aspetto, essendo sempre stata trattata in via di possesso annale, e che per solo schiarimento della medesima vennero quegli incombeni ordinati; per tal modo che lo stesso sig. Conte avversario avendo volontariamente eseguite le dette providenze, avrebbe sino al fine persistito nelle prese conclusioni di semplice annale possesso; osservò pure che non reggeva il supposto, che non essendosi nel primo giudizio fatto quistione del transito per la vecchia strada, possa essere appellabile in questa parte la surriferita sentenza, come si trattasse di un oggetto che non avrebbe subito che un solo grado di giurisdizione, giacchè risulterebbe dagli atti vertiti avanti il Giudice, avere sin d'allora il Cavaliere di Casanova, previa deduzione del capitolo terzo, chiesta la sua manutenzione nel possesso di detto transito; che per altra parte avendo il Conte Olgiati dichiarato reiteratamente, che non poteva far quistione circa il transito medesimo, non si vedeva, come quel supposto potesse servire di sostegno all'introduzione dell'appello: chiese quindi dichiararsi non essere la sentenza di cui si tratta appellabile, e subordinatamente confermarsi la medesima quanto alli capi 1.^o e 2.^o, salva quanto al terzo relativo alla *trova* ogni di lui ragione in possessorio e petitorio.

Ricecepi il Conte Olgiati essere inattendibile l'opposta irricevibilità, negando che la causa sia sempre stata trattata davanti il Tribunale di Prefettura in via di possesso annale, essendosi surrogata la discussione in merito coll'essere stati ammessi gli avversarii capitoli, che come estranei a tale giudizio erano stati dal Giudice reiecti; perchè si sarebbero oltrepassati i limiti

dell' azione possessoria, avendo quel Tribunale lasciata sussistere l' inibizione contro del Cavaliere di Casanova, la decretò ugualmente contro il Conte Olgiatei, lasciando così rimanere vacua la possessione della ripa sinistra della fontana;

Ripeté che la natura degli incombenti prescritti, ed il modo, col quale furono dall' avversante eseguiti, dimostrassero, che non si volle per di lui parte stabilire il possesso annale, ma si bene di trarne delle induzioni per istabilire il da lui preteso diritto di formare la banchina, ed occupare così un terreno proprio di esso sig. Conte: avendo oltre di ciò prodotto l' istromento d' acquisto estraneo intieramente al giudizio possessorio. Ripeté ancora che in primo giudizio non essendosi mai eccitato controversia sul transitò per la strada vecchia, non poteva su tal riguardo niente pronunciarsi dal Tribunale in una sentenza d' appello.

Disse inoltre, che secondo le massime assentate dal Supremo Magistrato le cause possessorie si portano in terza istanza senza che l' oggetto sorpassi, come nel concreto, la somma di L. 1200;

Disse finalmente la detta sentenza gravatoria in quanto che l' avversante non avendo potuto provare co' di lui testimonii, e tanto meno colle testimoniali e successiva perizia l' allegato possesso di formare la banchina, doveasi allo stato degli atti mantenere esso sig. Conte nel proposto possesso; chiese quindi assegnarsi la causa a sentenza previe conclusioni di quest' Ufficio sul punto dell' irricevibilità dell' appello, e reietta tale eccezione ripararsi l' appellata sentenza.

Con ordinanza quindi del 2 dicembre 1828 si mandarono distribuire gli atti e scritture all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste sotto il dì 8 maggio 1829 sottoscritte *Meyneri*, ed in esse si fecero i seguenti ragionamenti, e si conchiuse come infra:

» Già più volte si ebbe ad osservare, che gl' incombenti, dei quali le Parti fecero uso, e che i Tribunali autorizzarono ed anche prescrissero, non servono a determinare la natura della causa. Questa riceve invaria-

bile carattere dallo scopo cui tende, vale a dire dalla qualità dell'azione intentata, da ciò che le Parti cercano di conseguire, e che debbesi da chi giudica definire.

» Quindi male a proposito, perchè e li capitoli, ed i titoli che figurano in causa, sarebbero atti eziandio a stabilire in chi se ne vale la proprietà dei siti, ed oggetti controversi, si vorrebbe inferirne essere la causa al petitorio rivolta, quando che all'appoggio di dette dimostrazioni si conchiuse puramente per la manutenzione del momentaneo annale possesso.

» Chiaro ciò sembra per se stesso, ma per vieppiù avvalorarlo, giova la dottrina del Presidente Fabro: scrive il medesimo che « in interdicto retinendae possessionis de illo tantum quaeritur quis hoc anno possederit de dominio sane incidenter agi potest, » sed id non tam ad cumulandum petitorium, quam ad colorandum et corroborandum possessorium, quod fieri plerumque necesse est (lib. 8, tit. 2, def. 1), soggiunge poscia » tam in beneficialibus, quam in prophanis controversiis possunt, quae ad petitorii causam pertinent deduci in iudicium, quo de sola possessione controvertitur, non ut de petitorio quidquam pronuncietur, sed tantum corroborandi, et ut nostri loquantur confortandi possessorii gratia qui enim potiora in petitorio iura habet, is utique etiam in possessorio vincere debet coeteris paribus (ibid. def. 3).

» Da quanto si venne riferendo in ordine alle istanze delle Parti, non saprebbe l'Ufficio nella fattispecie scorgere che abbiano poi abbandonato il possessorio su cui la contestazione fu aperta, e siansi estese a conclusioni di petitorio o di possesso oltre annale, dal che ne segue che la causa fu sempre ad un istesso fine diretta a fronte dei mezzi, di cui le Parti credettero opportuno di far uso per giungere alla proposasi meta.

» Il Tribunale poi attenendosi all'azione avanti esso promossa in appello dei provvedimenti del primo Giudice, statui meramente in conformità di quella, nè attribui verun diritto, che dal possesso annale non fosse derivante.

» Inutile sarebbe il ripetere, come non fu il petitorio vulnerato dagli incumbenti preparatorii dal detto Tribunale mandatisi eseguire precedentemente all' in ora appellata sentenza, bastando li premessi principii a dimostrarlo; se non che vuolsi aggiungere, che neanche per se stessi tali incumbenti portavano necessariamente ed assolutamente al petitorio sia pel modo in cui vennero prescritti, sia per quello in cui furono eseguiti.

» Non crede l' Ufficio doversi arrestare all' eccezione dedotta dall' essersi dal Tribunale in decorso di causa lasciata sussistere l' inibizione contro il Cavaliere di Casanova, ed inibito il Conte Olgiati; troppo chiaro essendo, come le inibizioni durante liti costituiscono semplici provvedimenti conservatorii, che non hanno conseguenza pel merito della causa, nè possono farla cangiare d' aspetto.

» E qui cade in acconcio di ricorrere di nuovo alla succitata definizione 1.^a del Fabro, ove in fine c' insegna — » etsi vero non solet de possessione quidquam » decerni ante definitivam sententiam, id tamen fieri » aliquando necesse est, quae res facit, ut si aequae » obscura sint litigatorum iura..... possessionem sequerari oporteat ».

» Priva per ultimo di fondamento si è l' osservazione dall' appellante fattasi, che non sia stata nel primo giudizio trattata la quistione di possesso di passare per la strada vecchia competente al Cavaliere di Casanova, giacchè sia dalla lettura degli atti, che dall' esposizione del fatto, evidentemente risulta, che nel contraddittorio del 23 d' ottobre 1826 con apposita deduzione del capitolo terzo, chiese il medesimo la sua manutenzione nel possesso annale di detto transito pel servizio della sua fontana, e che essendo stato questo capitolo reietto dal Giudice, venne poi nel giudizio d' appello ammesso alla prova dal Tribunale di Prefettura con sua prima sentenza, cui fa seguito quella appellata.

» Per gli addotti motivi pertanto non avendo mai la vertente quistione cangiato di natura, ma essendo sempre stata trattata in via di solo possesso annale, ed essendosi esauriti i due gradi di giurisdizione stabi-

liti dalla legge, ne inferisce l'Ufficio non essere stata, e non essere la causa della quale si tratta appellabile a questo Supremo Magistrato, ed in tale conformità conchiude potersi dallo stesso Magistrato pronunciare ».

Ed il R. Senato con sentenza del 19 di giugno 1829 ref. D. Vacha pronunciò giusta il voto del prelodato Ufficio del signor Avvocato Generale espresso nelle surriferite conclusioni.

Consigliere di Stato in ritiro — Competenza
— Privilegio del foro — §. 21 del Regio
Editto giudiziario.

Nella causa *utrinque* Carbone vertita avanti il Real Senato sedente in Genova emanò sentenza il dì 11 di marzo 1828 ref. D. Rovereto in conformità delle conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale del 6 del preceduto mese di febbraio sottoscritte Aluigini, con cui sonosi sancite le massime seguenti:

» Il Consigliere di Stato gode del privilegio del foro conceduto ai Senatori ed alle altre persone descritte nel § 21 del R. Editto del 27 di settembre 1822, sebbene non vedasi specialmente nominato tra i privilegiati *.

* *Nei motivi della precitata sentenza Senatoria si legge fra le altre cose come segue: « Non si è mai dubitato ne' Regii Stati, che la dignità di Consigliere di Stato non sia perfettamente pari a quella di Senatore o Collaterale, sia a causa delle attribuzioni eminenti ad essa affidate non meno importanti di quelle affidate ai Membri dei Magistrati Supremi, sia per essersi più volte dato l'esempio, chè siansi da S. M. destinati a concorrere alla decisione di una causa da lui avvocata Consiglieri di Stato unitamente a Senatori o Collaterali, in qual caso gli uni e gli altri siedono fra di loro secondo il grado della rispettiva loro anzianità, sia in fine per averne S. M. data una recente prova col R.^o Biglietto 6 gennaio 1826, in cui creata una classe civile temporaria nel Senato di Torino chiamò a farne parte tre Consiglieri di Stato insieme a quattro Senatori (V. Diario vol. 7, pag. 63).*

» E questo privilegio compete sempre, sebbene il Consigliere di Stato non trovisi in attività di servizio *.

Contravvenzioni gabellarie — Decesso degli inquisiti.

Nelle cause per contravvenzioni gabellarie la morte dell' inquisito avanti all' assegnazione a difesa estingue bensì l' azione del Fisco per la multa, ma non per la confisca degli oggetti frodati; nel quale caso si citano gli eredi del defunto a dir cause, per quali non debbano tali oggetti dichiararsi caduti in commesso. Così ha deciso il Magistrato Supremo della R. Camera nella causa del Fisco gabellario contro certo I..... nell' udienza del 3 dicembre 1829.

Se la morte precede dopo l' assegnazione a difesa, basta comunicare le conclusioni fiscali al difensore eletto dal defunto, e non è necessaria la citazione degli eredi. Così ha deciso lo stesso Magistrato nell' udienza dello stesso giorno nella causa del Fisco gabellario contro certo P.....

* Nel cit. art. dell' Editto giudiziario è espressa-
mente contemplata non l' attività di servizio, ma bensì
la dignità della persona, e questa una volta accor-
data da S. M. rimansi ferma nella persona insignita
fino ad altro atto della Sovrana volontà, che ne la
privi: il che ben lungi dal verificarsi nel caso di giu-
bilazione, il Brevetto Regio anzi che premia con una
pensione di ritiro il lungo e fedele servizio prestato,
può considerarsi come una implicita conferma a fa-
vore del meritevole di cotale premio delle prerogative
ed onorificenze concesse alla carica, di cui cessa sol-
tanto di esercitare effettivamente le funzioni.

MATERIE DIVERSE.

Sentenze de' Tribunali stranieri — Giudizio di
delibazione — In che consista — Giuramento
solenne e giuramento *in litem*.

La lettera seguente del 2 di dicembre 1829 indiritta al sig. Giudice di risolve due quesiti: « Tre sono i dubbii, che V. S. mi ha proposti col foglio suo del 28 dello scorso novembre, il primo riguardante al giudizio di delibazione, che si fa fra noi intorno alle sentenze di esteri Tribunali; il secondo circa il giuramento *in litem* per la resa di conti; ed il terzo relativo ad una quistione di mercantile giurisprudenza rispetto ad una lettera di cambio.

» Risolverò il primo dubbio col ripetere qui quanto già si è detto in conclusioni dell' Ufficio del sig. A. G. del 20 di giugno 1827, cioè, che nei giudizi di delibazione, che si aprono avanti i Magistrati nostri prima di concedere esecuzione alle sentenze che vengono da paesi stranieri munite delle solite requisitorie dei Tribunali, da cui furono proferite, il solo punto, nel quale cade la disamina, si è quello se nei giudizi ventilati all' estero siano occorsi a danno dei R. sudditi i difetti insanabili di giurisdizione, citazione, o mandato, o se la sentenza, della di cui esecuzione si tratta, sia per avventura peccante di manifesta ingiustizia.

» Quanto al secondo riferisco la massima sancita dal R. Senato di Genova con sentenza del 21 di marzo 1828 ref. D. Buraggi, così concepita: « Il giuramento, che venisse dal Senato deferito per fissare quale esser debba il montar della condanna del renitente al rendimento del conto, hassi da prestare alla forma solenne ».

» L' ultimo poi dei mossi dubbii, siccome esige alta indagine, e matura discussione, formerà il soggetto di una nuova mia lettera, che indirizzerò quanto prima a V. S. Ill.^{ma}, di cui mi pregio rinnovare con tutto l' ossequio ».

Stranieri — Domicilio — Sequestro —
Cambiali — Giurisdizione

La sentenza senatoria, che riportiamo qui appresso, la quale ci vien somministrata da un Collega nostro, risolve un importante dubbio in punto di competenza; ecco la fattispecie:

Un tale Giuseppe Dell'Orto, abitante nella città di Milano, possessore di cinque cambiali, 15 febbraio, 28 maggio, 15, 22 e 28 giugno 1816, tratte da Pavia, Furbigo e Milano, pagabili nell'ivi espresso termine dal sig. Giuseppe Oriani, anche Milanese, e da questo debitamente accettate, dopo di avere con atto del 16 di agosto dello stesso anno protestato in Milano la prima di esse cambiali, pel non seguito pagamento di 26 doppie di Genova d'oro effettivo, ebbe ricorso al sig. Giudice di Galliate in questi R. Stati, e narrando, che il signor Oriani tenesse nella cascina denominata della *Fortuna*, posta su quel territorio, un filatoio da seta galletta, e simili, ed altronde stante il seguito protesto della predetta cambiale, volesse assicurarsi il pagamento eziandio delle altre, il montar delle quali ascendeva a L. 16,796 milanesi, instò mandarsi sequestrare ed assicurare gli effetti di spettanza dell'Oriani esistenti nella suddetta cascina.

Il 20 di detto mese di agosto si è proceduto all'addimandato sequestro, previe le consuete formalità, e previo anche l'atto di sottomissione con cauzione.

Il 22 medesimo mese il detto Dell'Orto evocò Oriani con decreto giudiziale come domiciliato in Milano, ed anche alla nominata cascina, chiedendo confermarsi il sequestro, eziandio per le altre cambiali, e così per le L. 16,796 milanesi, montare totale di esse.

Il suddetto decreto citatorio fu personalmente intimato all'Oriani mentre trovavasi nel Mandamento di Galliate il 23 di agosto, e comparso questi in giudizio, disse di non volersi pregiudicare nelle eccezioni d'incompetenza, che gli potessero competere (senza però dichiararle), contestò di aver domicilio alla cascina della *Fortuna*, sebbene l'ivi posta filatura fosse di sua spettanza.

Entrate poscia le parti nel merito, ciò che diede luogo a parecchie istanze, ed eccezioni sulla validità del sequestro, non che sulla sufficienza della cauzione prestata dal sig. Dell'Orto, e sulla legittimità del di lui credito, emanò ordinanza di quel signor Giudice del 23 dicembre 1816, con cui si dichiarò al capo 1.^o sussistere il lasciato sequestro, e nei successivi capi 2, 3, 4 e 5, appoggiandosi al disposto del Codice di commercio vigente nel regno Lombardo-Veneto, lecito al Dell'Orto di ritirare dal debitore il fatto deposito di L. 4847 nuove, e centesimi 9, e cessato per tal concorrente il sequestro suddetto, fermo restando per il rimanente debito, mandando al Dell'Orto di presentare il conto definitivo del restante suo credito in capitale ed accessori.

Da questa sentenza ne appellò l'Oriani al R. Consiglio di Giustizia di Novara, dicendola nulla, perchè il Giudice di Galliate avesse giudicato del valore delle cambiali all'appoggio del Codice di commercio del regno Lombardo-Veneto, quando che considerandole per cambiali, le questioni dalle medesime dipendenti appartenessero alla giurisdizione commerciale, di cui non era rivestito.

A questa nullità oppose il Dell'Orto d'insussistenza, chiedendo perciò decidersi preliminarmente tal punto: laonde con sentenza di quel R. Consiglio del 21 giugno 1817 si pronunciò non ostare alla validità del primo articolo dell'ordinanza del Giudice di Galliate del 23 dicembre 1816 li motivi di nullità addotti per parte del Giuseppe Oriani, e doversi nel resto la medesima circoscrivere per difetto di competenza.

Da questa sentenza come gravatoria di gravame influente a nullità ne appellò pure il Dell'Orto al Reale Sanato, da cui ottenne lettere di citazione state all'Oriani intimare alla forma degli assenti.

Derivò il Dell'Orto l'allegato gravame da che detta sentenza avesse circoscritta per difetto di competenza l'ordinanza del Giudice di Galliate del 23 dicembre 1816, quando che non si trattasse di persone commercianti, nè d'oggetto commerciale, e chiese perciò

che il R. Senato, circoscritta tale sentenza, pronun-
ciasse *ex integro*.

Disse allora l'Oriani esser nulla l'ordinanza suddetta, epperchè giusta e giuridica la sentenza del Consiglio di Giustizia di Novara, perchè fondata sui §§ 9 e 10, lib. III, tit. I delle RR. CC., da cui risultasse che il Tribunale di Galliate era assolutamente incompetente a conoscere e pronunciare sugli oggetti e questioni, di cui negli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza 23 dicembre 1816, mentre dipendesse questo dalla legittimità o non delle proposte cambiali, discussione quella che non appartenesse ad alcun Tribunale di questi R. Stati.

Replicò il Dell'Orto che l'opposto prescritto della R. L. non fosse applicabile al caso, perchè il Giudice di Galliate, il quale aveva lasciato il sequestro, avesse necessariamente giurisdizione onde conoscere sulla sussistenza del medesimo, tanto più che l'Oriani avesse riconosciuto la competenza di quel Giudice, coll'opporre nanti il medesimo, che le cambiali dovessero trattenersi a cautela d'ogni danno per esso sofferto a causa del patito sequestro, mentre egli possedesse in questi Stati uno stabilimento di commercio, quale era la filanda di seta suddetta, ed all'opposto l'attore fosse straniero, e nulla possedesse in questi Stati.

In altra successiva comparsa essendo lo stesso Oriani sceso a sviluppare più ampiamente il suo sistema, eccipì, per il caso in cui il Magistrato avesse creduto di giudicare *ex integro*, di nullità al sequestro contro di lui lasciato dal Giudice di Galliate, a motivo che le cambiali suddette non essendo in questi Stati altro che un *vaglia*, non poteva il Giudice lasciare un sequestro per cautela di un credito, che non compariva giustificato, e che sebbene appoggiato ad obbligazioni scritte, queste non erano in alcun modo riconosciute dal debitore, e di cui i testi informanti non avessero fatto motto, non essendone stati interrogati, di modo che il Giudice non si fosse curato di riconoscere se il debito fosse vero, e reale, avendo inoltre accettato per sigurtà una persona nullatenente.

Disse perciò nulla l'ordinanza 23 dicembre 1816 non solo nei capi 2, 3, 4, 5 pei sovra additati mo-

tivi, ma anche perchè avesse mantenuto un sequestro nullo nel di lui sistema, comunicando anche tale nullità alla sentenza del Consiglio di Giustizia di Novara, come quella che avesse in tale parte confermata l'ordinanza 23 novembre 1816.

Dichiarò in fine di non avere opposto l'incompetenza di questo Supremo Magistrato per quanto riguarda il primo punto dell'ordinanza del Giudice di Galliate concernente la validità del sequestro, ma soltanto rispetto agli altri capi.

Ed il R. Senato con sentenza del 13 di marzo 1818 ref. D. Ferrari, circoscritte come nulle le ordinanze 26 agosto, e 23 dicembre 1818 del Giudice di Galliate, e revocato il sequestro di cui in esse, dichiarò lecito al detto Oriani di ritirare la somma depositata presso il Segretario del Tribunale di Galliate; e doversi nel resto le parti provvedere avanti il loro Tribunale competente, colla condanna del detto Dell'Orto nelle spese, danni ed ingiurie.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Virginia (America), 30 ottobre 1829. È qui emanata una nuova legge sui duelli, la quale dichiarando i *duellisti*, siccome quelli che sono caduti in una vera e pericolosa pazzia, quali insensati e minori, li destituisce dalle pubbliche funzioni, di cui erano investiti, li rende incapaci di occuparne altre, ed ordina che saranno loro nominati due *tutori*, che prenderanno l'amministrazione de' loro beni, che disporranno del danaro, che può ad essi affidarsi, e senza il consenso de' quali non possono fare alcuna spesa.

Napoli, 28 novembre 1829. Con R.^o decreto del 9 del passato ottobre è vietato col primo dell'imminente dicembre ai capitani di barche, che portano carbone o legna dall'estero, di poter avere ne' loro legni altro carico tranne il summentovato genere. Ove avvenisse che fossero sorpresi con altra mercanzia, saranno soggetti a pene pecuniarie ed afflittive a norma de' casi e delle circostanze.

Ancona, 29 novembre 1829. Il nostro Tribunale di commercio sull'istanza del sig. Gio. Maggi nella qualità d'incaricato de' signori Bucher e Comp. di Trieste, e d'Antonio Grati, ha dichiarato aperto il fallimento della Ditta già in essa città corrente *Collamarini e C.^a*, ed ha ordinato il trasporto della persona di Antonio Collamarini nella casa d'arresto per debiti.

Milano, 2 dicembre 1829. Con notificazione del nostro I. R. Governo del 30 di novembre p. p. si è dedotta a pubblica notizia la seguente istruzione del Consiglio Aulico di guerra data al Tribunale militare: « Che i figli minorenni di persone militari tuttora viventi o morte, i quali col servire a persone civili si guadagnano il proprio mantenimento, debbano essere soggetti alla giurisdizione civile, e che la giurisdizione militare pei detti minorenni soggetti alla tutela militare non abbia luogo, che in oggetti pupillari ».

Bologna, 3 dicembre 1829. È stata testè destinata l'adunanza dei creditori del fallito Filippo Panni nel Tribunale di Commercio, onde procedere alla nomina dei Sindaci provvisori. Si avverte, che chiunque si presentasse come creditore, e fosse posteriormente il di lui titolo riconosciuto fittizio di concerto col fallito, incorrerà nelle pene prescritte contro i complici di bancarotta fraudolenta.

Parigi, 5 dicembre 1829. Un nostro giornale forense annunzia con lode le tre opere seguenti: « 1.^o NOUVEAU DUNOD, ou traité des prescriptions de ce célèbre auteur mis en concordance avec la législation actuelle, par Delaporte: 2.^o NOUVEAU FURGOL, ou traité des testaments, des donations, entre-vifs, et de toutes dispositions à titre gratuit: 3.^o Traité de législation rurale et forestière; par Cappau ». Queste opere (sono parole del mentovato giornale) certamente non ignorate da' nostri eruditi giureconsulti, ove corrano fra mani de' giovani, che si avviano alla carriera del Foro, torneranno in utile grande de' loro studi, e col mezzo delle piane dottrine ivi dichiarate, troveranno essi agevole la via che conduce al conseguimento della scienza, a cui aspirano.

Torino, 12. dicembre 1829. S. M. con apposita provvisione si è degnata di approvare il piano di rettilineo della parte della strada Reale di Francia fra l'arco di trionfo nell'entrare della città di S. Gio. di Moriana, ed il capo dell'argine di Hermillon secondo il piano formato dall'Ingegnere Justin.

— Con altra provvisione del 27 dello scorso mese S. M. ha ammesso l'Avvocato Michele Craveri all'esercizio di Causidico avanti i Tribunali di Prefettura.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha conferito il titolo ed il grado di Mastro Uditore nella R. Camera de' Conti a favore di Clemente Traggia, Capo della prima divisione nell'Ufficio del Controllo Generale.

— Le Classi dell'Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte pel corrente anno giuridico 1829-30 furono da S. M. formate nel modo seguente:

Prima Classe Civile. S. E. il sig. Cav.^{re} MONTIGLIO di VILLANOVA P. P. *Senatori*, Presidente Cav.^{re} Roberi, Fontana Francesco, Fiorotti, Conte Quigini Puliga, Viglietti, Leardi, Costa. *Seconda Classe Civile.* Cavaliere Nuytz Presidente. *Senatori*, Presidente Jano, Quaranta, Passeriu d'Entreves, Conte Mocchia di S. Michèle, Vacha, Cavaliere Celebrini. *Terza Classe Civile temporaria.* *Senatori*, Cavaliere Presidente Vergnasco, Conte Pulini di S.^o Antonino, Soleri (Consigliere di Stato), Conte Andreis di Cimella (*idem*), Cavaliere Bolla, Conte Sclopis di Salerano, Conte Righini di S.^o Albino (Referendario). *Classe Criminale divisa in due.* *Prima Sessione.* Cavaliere Borio Presidente. *Senatori*, Cav.^{re} Presidente Peyretti di Condove, Fontana, Roggieri, Conte Nuvoli, Persico. *Seconda Sessione.* *Senatori*, Presidente Cavaliere Moreni, Cavaliere Presidente Nazari, Mayneri, Belmondo, Bicchi, Schiari.

— È uscito il 7 di questo mese dalla tipografia Chiara il vol. 2 delle *Difese criminali* dell'Avvocato Giuseppe Marocco di Milano, il quale comprende le sei arringhe seguenti: 1. per omicidio premeditato; 2. per parricidio; 3. per cospirazione contro lo Stato; 4. per omicidio deliberato; 5. per omicidio in rissa; 6. per scroccchio. Noi non sapremmo abbastanza raccomandare questa elaborata Opera ai cultori della giurisprudenza criminale.

VARIETA'

Con lettera del 7 di questo mese un gentile nostro Associato di ci ha trasmesso il seguente

DIALOGO FORENSE.

Interlocutori, *Ernesto, Frontino e Prudenziò.*

Ern. Io tengo per fermo, e sempre terrò, che non è lecito ad un Attore d'abbandonare impunemente il giudizio, dopo che il reo vi è comparso ad istanza di lui per decreto del Giudice: perchè in tal caso dee riputarsi contestatata la lite = *Lis enim tunc contestata videtur, cum Iudex per narrationem negotii causam audire coeperit* (l. 1, cod. de lit. contest.).

Front. Io poi son di contraria opinione, e penso che nè il libello dell'attore, nè il decreto del Giudice importino una contestazione tale, che propriamente radicato estimar si possa il giudizio, e mi fondo sulla stessa legge da voi invocata, dicente, che *res in iudicium deducta non videtur si tantum postulatio simplex celebrata sit*, giacchè, a parer mio, per una vera contestazione si richiede, che l'attore persista in giudizio nelle domande in libello fatte, e il reo in qualsivoglia modo risponda.

Ern. No, amico: giusta le massime ricevute, radicato è il giudizio, rispetto all'attore, ottenuto che ha il decreto del Giudice, e rispetto al reo, allor che questo gli è legittimamente intimato (Prot. Leg. V.^a Ed.^e, tom. 9, tit. 46, § 10). Dopo di ciò non è più in arbitrio dell'attore di esimersi impunemente da comparire innanzi quel Giudice, nel cui Tribunale radicato è il giudizio, massimamente se il reo, in vigor del decreto, vi è comparso.

Front. Voi non riflettete, o carissimo, che il metaforico vocabolo *radicato* sempre usurpar non si dee nel senso di radice adulta, e vigorosa, e nello stato di una pianta che rigogliosamente

. *quantum vertice ad auras*
Ætherias tantum radice ad Tartara tendit.

Ogni radice ha i suoi teneri primordii, e se, nel germogliare dalla radicola, manca dell'opportuno alimento, inaridisce, e muore. Perento del pari esti-

mar si debbe il giudizio se l'attore nol coltiva comparando a fronte del reo, che già vi si è presentato. In siffatta specie il vocabolo *radicato* significa quel medesimo, e nulla più che *cominciato*: in guisa che se l'attore qui edictum impetravit *absit* die cognitionis; is vero adversus quem impetravit *adsit*, tum circumducendum erit praeceptum, neque causa cognoscetur, nec secundum praesentem pronunciabitur (leg. 73, §§ 1, 2, ff. de iudiciis). Potrà adunque l'attore trasandar quel giudizio, ed intraprenderlo in altro Tribunale, del pari competente, se ben gli torna; e della nostra contesa chiamo ad arbitro il qui presente comune amico Prudenziò.

Ern. Io vi consento.

Prud. Ed io accetto. Ora sentite il mio laudo. Raunatosi nella rocca d'Ilio un parlamento al cospetto di quel Re, narra Omero (Il. *, lib. 7) che Antenore proponesse doversi la bella Greca restituire a Menelao: al che Paride a tutto potere si opponesse. Allora — il Dardanide Priamo, uguale a un nume in consiglio surse, e pronunciò che *tutti andassero a cena secondo il solito*. Udite? Batte in buon punto il mezzodi, e la mia sentenza è quella stessa di Priamo, pari a un nume in consiglio.

Non è da domandare se la decisione di Prudenziò accolta fosse a voti unanimi: e se essa pure a voi torna in grado, buon pro vi faccia, sig. Compilatore, a cui molto e sempre mi raccomando, e vostro sono.

d. G.

* Tum surgit et astans
*Dardanides Priamus, Superis prudentibus aequus
 Consiliis, atque haec placido sermone profatur.
 Me quoque Dardanidae, sociique, et Troes amici
 Percipite, et quae sit nostrae sententia menti
 Discite: Nunc habeat coenatum quisque per urbem
 Quo consuevistis iamdudum more.*

Ilias lib. 7, Stelio Cobano stesso interprete.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 26



TORINO

16 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Chiesa parrocchiale sotto il titolo di *fabbrica* —
Lettere di citazione da questa ottenute dal R.
Senato — Parroco amministratore comparso
in tale qualità — Legittimità del giudizio.

Il giudizio intavolato e sostenuto da una Chiesa parrocchiale sotto il titolo di fabbrica, con intervento del Parroco quale amministratore di essa, tuttochè non più sussistano di presente le così dette fabbriche, già esistenti durante il cessato governo, si debbe riguardare come legittimo.

Narrò all' Eccell.^{mo} R. Senato di Piemonte la Chiesa parrocchiale del Comune di Pomaro, Provincia di Casale, sotto il titolo di *fabbrica*, che fosse turbata dalla Comunità nel possesso del piazzale posto avanti alla stessa Chiesa, instando mantenersi ed all' uopo reintegrarsi in tale possesso.

Il 6 di febbrajo furono rilasciate contro la predetta Comunità le chieste citatorie.

Comparsa in causa la Comunità di Pomaro fece varie eccezioni, e fra le altre quella, che mancasse il giudizio di legittimo contraddittorio.

Vol. XIV.

Ciò sosteneva acutamente la Comunità convenuta, perchè più non fossero di presente riconosciute le fabbriche parrocchiali che esistevano durante il cessato governo.

Diceva per contro l'attrice, che essendovi in causa il Parroco legittimo difensore dei diritti a quella Chiesa spettanti, non più si avesse a muovere difficoltà veruna intorno alla significazione della parola *fabbrica* adoperata nel ricorso introduttivo del giudizio, giacchè esclusa la sussistenza di detta fabbrica, non fosse però escluso il contraddittorio del Parroco.

Per parte della Comunità si è tuttavia persistito nel suo assunto soggiungendosi, che altra cosa fosse la presenza del Parroco per se sola contemplata, altra il suo intervento con una qualità che la legge non più gli concedesse, quale era quella di rappresentante la fabbrica della Chiesa predetta, motivo per cui non potendo, in suo senso, le ragioni personali al Parroco competenti estendersi alla corporazione da esso rappresentata, si chiese d'esser assolta dall'osservanza del giudizio, rimettendosi però a quanto sarebbe stato dal Supremo Magistrato determinato.

Si assegnò quindi dopo le rispettive deliberazioni delle parti in merito la causa a decisione, previe conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale, le quali emanarono sotto il 26 di marzo 1829. In esse conclusioni fece il prelodato Ufficio i seguenti riflessi: disse che non sembrava esservi dubbio sulla legittimità del contraddittorio del Parroco di Pomaro, in quanto che essendosi egli fatto presentare le testimoniali di procura alle liti spedite dal medesimo il 15 di luglio 1820 in capo del Causidico Danesio, ed in forza delle quali questi legittimò il giudizio, vi si vedeva essere a tale atto solamente intervenuto il prete Gandolfo qual Parroco, ed amministratore della fabbrica, ossia reggenza della parrocchia di Pomaro;

Che a parte anche la considerazione che trovandosi il Parroco in causa, bastava tal cosa per farlo legittimo contraddittore ad ogni istanza proposta contro la Chiesa da lui amministrata pel noto assioma, che *utile per inutile non vitiatur*; dovevasi pure por mente a che

la qualità ivi da esso assunta di Amministratore della Fabbrica della Parrocchia non era da riferirsi alle Fabbriche che sotto il cessato Governo esistevano per l'amministrazione de' beni parrocchiali, le quali non sono certamente più ammesse nell'attuale ordine di cose, bensì a quel modo di amministrazione che esisteva dapprima della mutazione di Governo, e restituita nel suo pieno vigore dopo il 21 maggio 1814;

Che così si avesse ad intendere detta qualità lo persuadeva il tenore del mentovato atto di procura in cui non intervenne verun altro membro della Fabbrica, nel modo in cui questa si voleva qualificare dalla Comunità di Pomaro, ma il prete Gandolfo solamente, in guisa che l'amministrazione della Parrocchia si trovava da lui esercita nella qualità di Parroco di cui era rivestito, e non per altro titolo, o causa; essendo ancora meritevole di considerazione che il medesimo, dappresso a detto atto di procura, è l'unico che abbia l'amministrazione dei beni parrocchiali, ed è perciò escluso che si trovi esistere in Pomaro una corporazione sotto il titolo di Fabbrica, di cui il Parroco faccia parte qual membro della medesima;

Che del resto se le Fabbriche tali quali le ammetteva il cessato Governo non sono più riconosciute, non era men vero però, che in molti luoghi esistono di fatto amministrazioni dei beni parrocchiali sotto il nome stesso di Fabbrica, le quali sono mantenute nel primiero esercizio delle loro funzioni.

Riconobbe pertanto l'Ufficio anzidetto concorrere nel Parroco di Pomaro la qualità opportuna per promuovere le istanze in questione, e conchiuse quindi potersi dichiarare legittimo l'intavolato giudicio, con pronunciare nel merito a termini di ragione e giustizia.

Ed il Reale Senato con sentenza 18 settembre 1829 profferita a relazione del sig. Presidente Jano ha dichiarato, reietta l'eccezione della Comunità di Pomaro opposta alla legittimità del giudicio, e di cui negli atti, doversi prima d'ogni cosa ammettere, come ammise, le interpellanze, e capitoli dalla stessa Comunità dedotti nelle comparizioni del 5 di gennaio 1821, e 29 di gennaio 1823, riservate le spese.

Giudizi di subasta — Rivendicazione — Titoli
 — Quali esser debbano i risultamenti de'
 medesimi — Titoli del proprietario attuale
 — Contestazione in proposito — Se abbia
 ad agitarsi nello stesso giudizio od in altro
 — R. Editto sulle ipoteche.

Nella causa del Capitano Francesco Ughetti contro Giuseppe Degiorgis pronunciò sentenza il Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale, sotto il 25 di maggio 1829 ref. I. M. Regis, con cui furono risolte le varie quistioni eccitatesi intorno a questa materia.

Noi abbiamo riportata tale sentenza nel *Diario* vol. XIII, pag. 380 e seg., ed ora riferiremo il giudicato senatorio del 1.º dicembre 1829 ref. D. Vighetti in conferma di essa sentenza, che è del seguente tenore:

» Il Senato sentite la relazione degli atti e le Parti in udienza pubblica, ha dichiarato, e dichiara doversi eseguire, come manda eseguirsi la sentenza del Tribunale di Prefettura di questa Città del 25 maggio ultimo, rinmandando per quest' effetto la causa al predetto Tribunale per l' esecuzione della stessa sentenza. Spese a carico di detto Ughetti ».

La stessa causa essendo già ritornata avanti il Tribunale di Prefettura, con ordinanza di voto del 12 del mese corrente si è provveduto a mente del riferito giudicato Senatorio, per l' esecuzione della sentenza medesima.

Statuti — Interpretazione de' medesimi — Sentenza di un Tribunale Prefettoriale dichiaratosi incompetente — Prolazione di tale sentenza prima del R.º Biglietto del 17 di febbraio 1826 — Altra sentenza del Tribunale medesimo, che pronunciò senza esserne stato rieccitato — Se sia nulla.

Un Tribunale di Prefettura, che siasi dichiarato incompetente in una causa, in cui si trattasse d' interpretazione di statuto, mentre simili controversie erano

di privativa cognizione Senatoria, e che poscia lo stesso Tribunale, dopo l'emanazione del R. Biglietto 17 febbraio 1826, col quale S. M. dichiarò essere mente sua che anche le cause sull'interpretazione degli statuti spettassero in primo grado ai Tribunali Prefettoriali, abbia conosciuto nella causa medesima, la profferita sentenza non è infetta da nullità veruna; e ciò ha dovuto e potuto fare, senza che fosse necessario, che la giurisdizione di esso Tribunale venisse rieccitata.

Tale massima fu sancita dal R. Senato di Piemonte nella causa di Maria Ziolla contro Fiorenzo Ziolla di lei fratello, con sentenza del 20 di marzo 1829 ref. D. Quigini-Puliga, con cui si è mandata eseguire la sentenza del Tribunale di Mondovì del 26 di marzo 1827.

La precitata sentenza Senatoria fu profferita in conformità delle conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato Generale del 6 di giugno 1828 sottoscritte Massa-Saluzzo, nelle quali si legge fra le altre cose come segue:

Che sebbene sia di regola generale che il Giudice, pronunciata la sentenza definitiva, non possa più conoscere nella causa già da lui giudicata, come specialmente insegna l'*Ab-Ecclesia* part. 1, oss. 13, n.º 20, tuttavia era il caso che il Tribunale di Mondovì avesse potuto conoscere e pronunciare nella causa avanti di lui intentata dalla Maria Ziolla contro il fratello Fiorenzo, non ostante che se ne fosse precedentemente spogliato, dichiarandosi incompetente, giacchè il Tribunale non di propria autorità, e solo cangiando di opinione riassunse la cognizione della causa, che più non gli apparteneva per essersene spogliato, ma ciò fece in conseguenza del R. Biglietto del 17 di febbraio 1826, che dichiarò tali cause di giurisdizione ordinaria, epperò di sua cognizione, onde potè di nuovo investirsene, senza che fosse d'uopo che il Senato eccitasse la sua giurisdizione.

Fece inoltre osservare lo stesso Ufficio, che non avendo il Tribunale presa alcuna cognizione del merito della causa, ma solo della qualità delle questioni facienti l'oggetto della medesima, era inapplicabile, anche per

questo motivo, alla specie la succennata massima, che il Giudice, dopo aver pronunciato una volta definitivamente, non possa più pronunciare la seconda nella stessa causa.

Acquisto di stabili — Pagamento del loro prezzo con parziali quitanze — Insinuazione — Diritto proporzionale.

I signori Cavalieri Alessandro e Gaetano fratelli Buschetti fecero acquisto con istromento del 20 di giugno 1817 di un grandioso castello e beni annessi posti sulle fini di Pavarolo e Montaldo dai signori Avvocato e Medico fratelli Sereno, il tutto pel prezzo di L. 65m., a conto di cui pagarono in rogito la somma di L. 15,000; quella di L. 22,500 con istromento del 30 giugno 1819, quella di L. 10,000 con altro istromento del 3 luglio 1824, e per ultimo a saldo la somma di L. 8000 con istromento 27 di febbrajo 1829, rogato Carutti.

Non si fece in quest' istromento menzione dei due istromenti di quitanza 30 giugno 1819 e 3 luglio 1824, facendosi solamente cenno, che al tempo della stipulazione i venditori rimaneyano creditori della somma di L. 17,500, perchè altri pagamenti già si erano in conto fatti dai fratelli Buschetti.

Presentato tale istromento all' Ufficio d' Insinuazione fu riscosso il diritto di quitanza sopra L. 41,500, e per tal modo si percevette il diritto proporzionale di L. 155, 63; ma credutisi gravati da tale percezione i Cavalieri Buschetti ebbero ricorso alla R. Camera, e fondandosi sul motivo, che l' istromento del 27 di febbrajo 1829 contenesse una sola quitanza per la concorrente di L. 8000, chiesero restituirsi loro quanto venne di più esatto.

Essendosi su quanto avanti eccitato il sentimento dell' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M., questi in sue conclusioni del 16 di maggio 1829 sottoscritte *Cristiani* disse, che ravvisava fondata questa domanda, giacchè per la concorrente di L. 22,500 pagate coll' istromento 30 giugno 1819, e di L. 10,000

pagate coll' *instrumento* 3 luglio 1824, gli acquirenti già avevano riportate le opportune quitanze con atti già stati sottoposti all' insinuazione;

Che ciò stante nell' ipotesi ben anche, in cui si fosse voluto ritrovare nell' *instrumento* 27 di febbraio 1829 un' implicita quitanza a favore dei Cavalieri Buschetti per le dette somme, non ne seguiva che si dovesse nella medesima riscuotere un diritto di quitanza, mentre per tali somme la liberazione risultando già da atti insinuati, ogni qualunque nuova liberazione non era che una nuova rinnovazione della precedente, che andava perciò esente da nuovo diritto proporzionale;

Conchiuse quindi il prelodato Ufficio essere d' avviso potersi mandare all' Insinuatore della tappa di questa Capitale di rettificare sulla riferita base l' operata riscossione, con restituire ogni somma di più esatta ai ricorrenti, mediante loro quitanza e rimessione del decreto da emanare sulle stesse conclusioni.

Ed il Magistrato Supremo della R. Camera de' Conti con decreto di voto del 19 dello stesso mese di maggio ha mandato eseguirsi le conclusioni avanti tenorizzate secondo la loro forma, mente e tenore:

Sepulture — Emolumenti per le medesime — Consuetudini e convenzioni relative — Esenzione dal pagamento di essi maggiori di quelli portati dalla consuetudine e convenzioni anzidette — Azione possessoria.

Si è fatto parola di questa materia alla pag. 245 del *Diario*, vol. XIV, anzi sonosi ivi riferite testuali conclusioni dell' Ufficio del sig. A. G. presso il R. Senato di Piemonte del 7 di settembre 1829 sul ricorso della Comunità di; ed abbiamo ommesso allora

di far noto, che le conclusioni medesime furono approvate dal Magistrato Supremo con decreto di voto del 26 dello stesso mese di settembre ref. D. Leardi.

MATERIE DIVERSE.

Restituzione de' frutti — Estensione della medesima — Se sotto il nome di frutti si intenda ogni sorta di rendite — Dichiarazioni relative.

La restituzione de' frutti non solo suppone l'obbligo di restituire i frutti esistenti, ma anche quelli che sonosi consunti dopo un usufrutto di molti anni.

Non bisogna restringere la parola *frutti* al senso ordinario de' frutti, che produce la terra; ma questo vocabolo significa (trattandosi di restituzione) tutte le diverse sorta di rendite di qualunque natura. Possono perciò distinguersi in due specie: l'una di quelli, che la terra produce *sonte et sine cultura*, come il fieno, le frutta degli alberi, la legna de' boschi cedui, le materie delle miniere, le pietre delle cave ecc. ecc.; o colla coltura, come le biade e gli altri grani (*leg. 9 ff. de usufr., leg. 59, § 1 cod.*).

L'altra specie è delle rendite, che non sono frutti della terra, nè cose ch' essa produce, o per se stessa, o per mezzo della coltura, ma che si ricavano coll' industria, e con qualche cura, o da fondi, o dagli animali, o da qualche diritto fissato dalle leggi. Quindi ritraggonsi le pignioni dalle case e dagli altri edifizii: *praediorum urbanorum pensiones pro fructibus accipiuntur, leg. 36 ff. de usufr.*; da una barca da passo o da trasporto si ricavano le rendite del noleggio; i molini e le colombaie hanno le loro rendite, e diverse specie d' ani-

mali destinati al nostro uso hanno parimente le loro (*leg. 29 in fin. de hered.; leg. 62 ff. de rei vind.; leg. 28 ff. de usufr.*). Si hanno inoltre i diritti di pesca e di caccia, di pedaggi, ecc. ecc. Tutte queste diverse rendite, che annualmente e giornalmente si ritraggono, formano le diverse sorta di beni, la goldita de' quali possono essere la materia della restituzione di che si è ragionato in quest' articolo a soluzione di un proposto quesito.

Terreno imboschito — Concessione Sovrana pel dissodamento — Morte del concessionario — Vendita del fondo imboschito — Se il nuovo proprietario debba provocare un' altra permissione.

Un particolare, che aveva ottenuto da Sua Maestà la permissione di dissodare un bosco, morì poco tempo dopo senza avere effettuato il dissodamento, ed i suoi eredi, a vece di mandarlo ad effetto, preferirono per circostanze di famiglia di vendere il podere, in cui il bosco suddetto trovasi compreso.

Essendo insorto il dubbio, se l' acquirettore potesse senza altri incumbenti roncarlo, oppure dovesse ricorrere al Sovrano per ottenere una nuova autorizzazione, si stimò d' interpellare l' Autorità Superiore, il cui riscontro è del seguente tenore: » Le considerazioni, » per le quali si permette talvolta il dissodamento di » un terreno imboschito, alla proprietà riferendosi essenzialmente, non alla persona del proprietario, non » possono desse variare pel solo cambiamento del possessore del fondo, ed il nuovo proprietario è perciò » in diritto di valersi della permissione ottenuta dal suo predecessore, sempre quando egli possa adempiere le condizioni tutte al medesimo imposte ».

Mandato — Semplice enunciazione del medesimo
— Giudicio sommario.

A soluzione d' un quesito propostoci da un nostro Associato basterebbe l' accennare quanto si legge in conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale 31 marzo 1819, confermate dal Senato sì e come venne riferito in questo Giornale vol. 2, pag. 321; tuttavia per maggior appagamento di chi ci ha voluto interrogare in ordine ai principii ivi spiegati, ed a conferma dei medesimi, e della relativa giurisprudenza, noi osserveremo = Che nei contraddittorii sommarii dee per la qualità del giudicio aversi per sufficiente la designazione del mandato di procura in capo dell' ordinanza, benchè non consti essersi realmente esibito (concl. 20 novembre 1755 sottoscritte Bruno, approvate con declaratoria 23 dicembre medesimo anno ref. Dani; altre 25 luglio 1756 anche sottoscritte Bruno, approvate con decreto 17 detto mese ref. Viale, e 2 giugno 1768 sottoscritte Pateri); ivi si è detto, che trattandosi di giudicio sommario non richiedesi alcuna inserzione del mandato negli atti, ma basta che si faccia in qualche maniera risultare della legittimità della persona, che compare a nome altrui (concl. 24 giugno, approvate con sentenza 5 agosto 1775 ref. Paoletti, nella causa Bacchiarelli contro Luvini, sottoscritte Cerruti): in esse conclusioni si è trattata la materia, e si è detto non essere necessaria nelle cause sommarie la presentazione del mandato, purchè consti anche dopo, ed in qualunque tempo, che chi comparve come procuratore, ne fosse munito.

Simile giurisprudenza venne appunto introdotta per la particolare natura del giudicio sommario, della quale abbiamo altre volte parlato, adducendo le eccezioni, cui va soggetto (Ved. il *Diario* vol. 5, pag. 353, e vol. 14, pag. 8).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 6 dicembre 1829. È uscita dai torchii Camerali l'Opera seguente: *Sulla presidenza delle strade ed acque, e sua giurisdizione economica*, Opera di Monsignor Nicola Maria Nicolai: essa contiene il testo delle relative leggi, regolamenti, istruzioni, ecc. ecc. Questo libro è ricercatissimo dai nostri Forensi.

Bologna, 8 dicembre 1829. Il nostro Tribunale di commercio ha proceduto alla nomina dei Sindaci nella fallita di Filippo Panni (Ved. il num.^o precedente del *Diario* sotto questa rubrica), ed ha pronunciato il 3 del corrente dicembre sull'istanza del Dottor Alfonso Verardini il fallimento della Ditta di Luigi Monti e Comp.

Parigi, 10 dicembre 1829. Questa Corte Reale ha deciso nella causa Bazin e Haskell, che le parole = *valore ricevuto in mercanzie* = adoperate in un biglietto a ordine non costituiscono un atto di commercio sottoposto alla giurisdizione commerciale.

— Noi abbiamo testè menzionato la massima (Ved. *Diario* vol. XIV, pag. 356, sotto la rubrica di Parigi del 14 novembre 1819, che debbe correggersi 1829) sanzionata dalla Corte di Cassazione, con cui si è stabilito, che il testamento olografo sebbene immediatamente susseguito dal suicidio, tuttavia non è nullo*; dobbiamo ora qui aggiugnere, che così fu pronunciato in conferma di giudicato della Corte Reale d'Aix stato denunciato alla Corte Suprema anzidetta, che ebbe

* L' Eccell.^{mo} R. Senato sedente in Nizza ha profferito sentenza il 20 di luglio 1829 ref. D. Comite Andreis a Cimella, con cui si è consecrato lo stesso principio seguito dalla Corte di Cassazione di Parigi.

colla mentovata sentenza dell' 11 del passato novembre a rigettare il relativo ricorso. » Attendi (sono parole » della stessa sentenza) qu'il résulte de l'arrêt que le » testateur jouissait , à l'époque du testament , de la » capacité nécessaire pour tester ». — Nella sentenza medesima della Corte d' Aix si leggono , fra gli altri , i seguenti motivi : » Che rimane soverchio l' esaminare il suicidio rispetto alla religione ed alla morale: ch' egli è indubitato , che quest' atto di frenesia offende gravemente e l' una e l' altra , ma che ad ogni modo non ne segue alcuna conseguenza influente alla decisione della causa ; che non prova uno stato abituale di demenza , ma al più la perdita momentanea della ragione ; che quegli , il quale in un momento di delirio incrudeli contro di se , uccidendosi , ha potuto nullameno aver conservato dapprima la facoltà intiera di ragionare sanamente intorno a tutti gli atti della vita civile . . . »

Lione, 12 dicembre 1829. La Corte di Cassazione ha il 2 del corrente rigettato il ricorso degli eredi Dufour contro una sentenza della Corte Reale favorevole agli eredi Jeoffroy di Villemain. Un' importante questione si è presentata in questa causa. Trattavasi di sapere se allorquando non si è prodotta la copia di una sentenza , e che non vi esiste neanche la minuta di essa , i Tribunali possano tuttavia decidere , dietro altri documenti , e segnatamente di un certificato del Ricevitore della registrazione , o d' una nota del Segretario , che questa sentenza fu pronunciata ed eseguita. Tale quistione fu decisa in senso affermativo dalla Corte di Cassazione , siccome lo fu del pari dalla Corte Reale.

Saluzzo, 12 novembre 1829. Le profonde investigazioni , che si rinvennero nell'Opera dell' Avv.^o Muletti , testè annunziata (Ved. *Diario* , pag. 311 del corr. vol.

sotto questa rubr.) intorno agli antichi abitanti di queste contrade, e di gran parte d'Italia, l'accurata analisi dei documenti, che a testimonianza dei fatti sono rapportati, lo squittinio dei monumenti d'antichità rinvenuti di tempo in tempo nei diversi luoghi, saranno cose molto gradite a chi alla realtà brama attenersi, piuttosto che ad illusorie romantiche descrizioni. Se i volumi successivi saranno simili a questo già uscito in luce, avrà l'Opera un prospero successo. L'Autore fu chiar. Giureconsulto appo noi, onde le osservazioni di lui sulle leggi e sui Magistrati di quei tempi saranno per se sole ed utili e dilettevoli per chi corre la carriera della Magistratura o del Foro, e ciò qualora si potesse supporre, che la filosofia legale possa andar disgiunta dalla scienza dei costumi e delle vicende dei popoli.

(Art. com.)

Torino, 12 dicembre 1829. S. M. si è degnata di confermare nell'ufficio di Procuratore il Caus.^o Giambatista lavelli già esercente presso i Tribunali stabiliti nella Città di Cuneo.

— Con R. provvisione del 27 del passato mese S. M. ha fatto dare il solito corso alle Bolle pontificie del 7 di settembre di collazione in favore del Sacerdote Gio. Chinozzi della Chiesa parrocchiale detta *Prepositura di S. Nicola* nel luogo di Tassarolo di quella Diocesi, vacata per la morte del Sacerdote Giambatista Bezzi accaduta nello scorso mese di maggio.

— S. M. con altra R. provvisione del 9 di novembre ha determinato, che le Classi del R. Senato di Genova per l'anno giuridico corrente 1829-1830 siano composte come segue: 1.^a Classe. Presidente Reggente, Conte Giacinto Borelli: Presid.^o Marchese Cosmo Clavarino, Cavaliere Niccolò Solari, Giambatista Piccone,

Alessandro Sticha , Antonio Calsamilia , Senatori. —
 2.^a Classe. Presid.^e Cavaliere Giambatista Noce : Pres.^e
 Cavaliere Niccolò Grattarola , Carlo Rocca - Ceresole ,
 Marchese Luigi Roveretto di Rivanazzano , Giancarlo
 Marone , Niccolò Demaurizi , Ferdinando Penecini ,
 Senatori.

SOLENNÉ TORNATA DEL R. SENATO DI SAVOIA.

Abbiamo ricevuto col corriere di lunedì , 14 del corrente , una notizia particolarizzata , scritta da felicissima penna , intorno a questa maestosa funzione , che noi ricopiamo qui fedelmente per intiero , temendo con una versione italiana di venirne scemando l'intrinseco e vero pregio :

La rentrée annuelle du Sénat, après les vacances , a eu lieu mercredi , 9 de ce mois , avec la solennité accoutumée.

Monsieur le Chev.^{er} Présid. D'Alexandry , Conseiller d'État , Avocat Fiscal Général , que le Public avait eu la satisfaction d'entendre les deux années précédentes à pareil jour , aurait laissé cette année la tâche de prendre la parole à quelqu'un de ses Collaborateurs qui , a-t-il dit , s'en serait acquitté avec succès ; mais il était jaloux d'exprimer lui-même publiquement les regrets qu'a laissés la perte du digne et respectable Magistrat que S. M. a appelé à d'autres fonctions , et de donner en même temps un témoignage de sa vénération pour le Chef distingué , par qui le choix éclairé du Souverain l'a remplacé , à la tête du premier Corps de Magistrature de ce Duché.

L'Orateur en observant que les qualités éminentes du premier se trouvent dans son successeur , a félicité le Sénat et le Ministère public de trouver dans ce rapprochement une nouvelle preuve que la haute Charge dont il s'agit est destinée à être toujours remplie par le mérite et la vertu.

Le sujet spécialement traité par l'Orateur, est le zèle que doit animer le Magistrat dans l'exercice de ses fonctions, noble et généreux dévouement dans l'accomplissement de ses devoirs, que l'injustice seule pourrait confondre avec l'entraînement d'un sentiment déréglé.

La sagesse de nos Princes a de tout temps confié à la haute Magistrature le soin de veiller à la conservation de l'honneur, de la vie et de la fortune des Citoyens; combien ces importantes attributions ne doivent-elles pas exciter le zèle du Magistrat pour prévenir ou réprimer tout ce qui peut porter atteinte à ces biens précieux qui sont les élémens du Corps Social?

Les grands crimes, il est vrai, a observé l'Orateur, sont rares dans nos contrées: le caractère des habitans est de nature à inspirer une sécurité parfaite. Cet heureux état de choses est le fruit des excellens principes de notre Gouvernement et d'un sincère attachement à la Sainte Religion de nos Pères qui supplée à la loi par-tout où celle-ci ne peut atteindre. Toute fois il se présente toujours des délits et des crimes qui appellent toute la vigilance des Ministres de la justice.

Le zèle soutenu que cet illustre Sénat déploie dans la haute sphère où il est placé, ne peut qu'exercer la plus salutaire influence sur tous les membres de l'ordre judiciaire. C'est le vrai zèle en effet qui peut concourir le plus puissamment à faire acquérir au Magistrat les qualités, le savoir et l'expérience qui lui sont nécessaires dans l'administration de la justice; parce que le zèle l'anime et le soutient dans les pénibles recherches, dans les études laborieuses, dans les méditations auxquelles il doit se livrer pour se rendre digne des nobles fonctions dont il est chargé. L'Orateur a rendu cette vérité de plus en plus sensible, en suivant le Magistrat plein de zèle dans les travaux de son état, et il est entré à ce sujet dans des développemens, que le défaut d'espace nous oblige d'omettre,

Si un zèle infatigable est nécessaire dans les fonctions des Corps constitués dépositaires des Lois, et chargés de leur exécution, une active surveillance n'est pas moins indispensable de la part des fonctionnaires spécialement chargés des intérêts de l'État et de ceux du Public, et de les mettre sans cesse sous les yeux des Magistrats.

Ce dernier point de vue a naturellement conduit l'Orateur à signaler quelques abus qui pourraient s'introduire, à rappeler aux divers officiers de justice les obligations de leur état, et à leur montrer des dignes modèles à imiter dans le premier Corps de notre Magistrature, sous la direction du respectable Chef chargé de présider l'administration de la justice parmi nous.

L'Orateur a soutenu dans ce discours le mérite remarqué dans ceux des années précédentes; écrit dans un noble style et prononcé avec le ton convenable à la solennité de la circonstance, il a été écouté avec la même attention et le même degré d'intérêt.

Monsieur l'Avocat Fiscal Général a ensuite requis la prestation du serment d'usage.

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI.

Scuti da L. 5 italiane, e loro spezzati, e Scuti e mezzi Scuti di Milano.

A norma del Manifesto Camerale del 24 di novembre, cessando con tutto il corrente mese di dicembre il corso degli scuti da L. 5 e loro spezzati, emessi dal cessato Regno d'Italia, come pure gli antichi scuti e mezzi scuti di Milano, si avvisano i signori Associati che non si riceveranno più le dette monete per l'importo delle associazioni, mancando il tempo per farle entrare nelle Regie e pubbliche Casse.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

N.º 27

TORINO
19 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Atto d'aggiudicazione — Nullità intrinseca —
Sua scindibilità — Offerta fatta in giu-
dizio — Sua accettazione — Irretrattabilità
della medesima — Recesso — Spese — Se
possono compensarsi — Ordinanza subannale
— Sua natura — Appello — Restituzione
in tempo ed in intero per introdurlo — R.
Patenti — Moratorie — Esecuzione volon-
taria della sentenza appellata.

*Colui che volontariamente dà in qualche modo sen-
tenza in di lui odio proferta, non è più ammesso ad
impugnarla, nè anco in via d'appello, nè può quindi
essere restituito in tempo ad appellare dalla medesima.*

Li signori Paolo e Teresa fratello e sorella Picchio
della Città d' Alessandria, creditori verso l' Avvocato
Boldrini di lire 5325, 43 centesimi in virtù di una
sentenza emanata il 30 novembre 1814 del soppresso
Consiglio di Giustizia pure di Alessandria, fecero
procedere sotto il 4 dicembre 1821 all'aggiudicazione
di una pezza campo che si ebbe a riconoscere essere

Vol. XIV.

passata dal detto sig. Avvocato Boldrini nel signor Pietro Dagna, quale si rese opponente ad un tale atto, perchè non potevasi consumare sovra di un fondo che non apparteneva più al debitore di detti signori Picchio, come pretese esso sig. Dagna giustificare colla produzione del titolo d'acquisto, dal quale però risultava tuttavia debitore di L. 2m. residuo prezzo, che offrì di pagare alli signori Picchio.

Questi accettarono tale offerta, che quindi venne loro aggiudicata dal Segretario procedente al detto atto con inibizione al Dagna di pagare ad altri, ma siccome li signori Picchio instarono, che per il restante loro credito venisse continuata l'aggiudicazione sul detto campo dicendo simulata la vendita tra Boldrini e Dagna, quella eseguita, vennero le Parti rimesse nanti il predetto Magistrato, nanti il quale agitatosi quindi la causa, e dappoi pel variato ordine giudiziario davanti il Tribunale di Prefettura di quella Città, li Picchio ebbero quindi a recedere dall'opposta simulazione all'acquisto del sig. Dagna, ma pretesero che dovesse non di meno valere l'offerta nello stesso atto fatta dal signor Dagna di pagare a loro mani le dette L. 2m. dal medesimo dovute all'Avvocato Boldrini per residuo prezzo di detto fondo, e non dissentirono di compensare le spese per il fatto recesso col maggior loro credito, al che tutto essendosi il Dagna opposto, assegnata la causa a sentenza, emanò questa sotto il 22 dicembre 1826, colla quale quel Tribunale

» Ritenuto, che col recesso dalla lite per li Picchio fatta venne solamente tolta di mezzo la contestazione, che era insorta sulla validità dell'aggiudicazione del 4 dicembre 1821, rimase ancora così da discutersi, come venne discussa l'altra questione della sussistenza o non di tale atto, come atto notarile;

» Ritenuto su tal punto, che giusta la trita massima di diritto *utile per inutile non vitiatur*, nulla implica, che l'atto suddetto, quantunque nullo riguardo all'aggiudicazione, possa sussistere nelle altre sue parti, e così in quella in cui si fece dal Dagna l'offerta alli Picchio, dal Procuratore dei quali venne accettata, di

pagare loro lire 200., di cui disse di essere debitore verso il signor Avvocato Boldrini *;

* Per natura sua ogni atto, o semplicemente giudiziale, oppure giudiziale e notarile ad un tempo, consta sempre di due parti, estrinseca l'una, intrinseca l'altra; la prima delle quali è mai sempre distinta dalla seconda, in modo che la nullità di questa non porta la nullità di quella; un contratto può essere dichiarato nullo, perchè illecito e doloso, l'istromento però con cui fu quello stipulato sarà sempre un istromento valido se si saranno in esso osservate tutte le formalità che la legge prescrive.

» *Alia* (dice un Autore) *instrumenti, alia negotii*
 » *gesti instrumenti comprehensi ratio habenda est: fieri*
 » *potest, ut actus nullius momenti sit, quamvis instru-*
 » *mentum, in quo actus continetur, per se spectatum*
 » *valeat* » (Alardi de forma et ordine iudiciorum).

È l'esattezza nell'osservanza delle dette formalità è tale, che la loro ommissione, anche parziale, importa nullità dell'atto per essere individua ed inscindibile la forma estrinseca, quella intrinseca non già quale, siccome è noto, è scindibile, e può dividersi in altrettante parti, quanti sono gli oggetti che la compongono.

Questa sezione e divisione, di cui è suscettibile la parte intrinseca d'ogni atto, o semplicemente notarile, o giudiziale e notarile ad un tempo, importa necessariamente, siccome è adottato in massima, che la nullità di un capo dell'intrinseco non tragga seco gli altri capi, a meno che siano talmente vincolati e connessi tra di loro, che separare non si possano.

Lo stesso scrittore dice » *Quid si probatum sit in*
 » *aliquo instrumenti capite falsum contineri? Num*
 » *reliqua irrita habebuntur, quasi omnibus idem vi-*
 » *tium inhaereat? Non ita si capita separata sint,*
 » *neque ab illo pendeant, quod falsum iudicatum est* ».

Questi principii sono altronde conformi a quanto insegna il *Sola de legit. person. in iud. glos. 5, n. 11, et de alien. bon. min. glos. 5, n. 4.*

Dal che ne segue, che un atto d'aggiudicazione,

Che una tale offerta, ed accettazione importano sostanzialmente una vera obbligazione nello stesso Dagna di pagare alli Picchio tal somma, tanto più se si ritiene, che questi non avrebbe potuto opporsi al pagamento della medesima per essere li signori Picchio in forza delle ottenute sentenze creditorj verso di lui di somma assai maggiore, e se si ritiene pure, che il Dagna venne inibito nell'atto suddetto di pagare detta somma ad altri *1;

» Che ne viene da ciò essere fondata l'istanza per detti Picchio fatta per la condanna dello stesso Dagna al pagamento delle dette lire 2m.;

» Ritenuto in quanto al punto della compensa, che riconoscendosi di facile liquidazione le spese, di cui non contesero li Picchio d'essere debitori verso li Dagna e Boldrini, in conseguenza del summenzionato loro recesso, si debbono le medesime giusta le note massime di diritto compensare col maggior debito che essi hanno cogli stessi Picchio *2;

» Riguardo poi all'ingiunzione per detti Picchio chiesta, ritenuto, che essendosi resa subannale l'ordinanza ingiunzionale rilasciata dal signor Relatore

comprendendo in se la qualità di atto giudiciale e notarile ad un tempo, e dovendosi considerare come un vero instrumento (Ab-Ecclesia addit. ad observ. 29, n. 9), giusta la ricevuta giurisprudenza rimane di sua natura nell'intrinseco scindibile (Ab-Ecclesia observ. 147, n. 19, 20 e 21).

*1 Iudicio quasi contrahitur, e quindi un'offerta qualunque fatta in giudicio, massime se accettata, diviene irretrattabile.

» Adiudicatio Iudicis facta creditorj pro vero debito est titulus habilis ad transferendum dominium (Ab-Ecclesia in addit. ad observ. 148, n. 13)

*2 La parte che recede da una lite o da un articolo di essa, è tenuta al rimborso delle spese relative; e giusta quanto ci dice il Fabro nella def. 12, tit. 23, lib. 4, si fa anche luogo alla compensa delle spese giudiciali col maggior credito egualmente certo e liquido.

della causa il 23 giugno 1820, in esecuzione della sentenza del cessato R. Consiglio di giustizia di questa Città del 30 novembre 1814, la quale acquistò la forza di cosa giudicata, si ravvisa fondata l'istanza delli detti Picchio per una nuova ingiunzione, su quale istanza non si sarebbe altronde per detto Boldrini fatta alcuna specifica contestazione sotto deduzione delle lire 2m. a carico del Dagna *;

Per tali motivi dichiarò,

1.^o Tenuto il Dagna al pagamento delle L. 2m. per esso offerte nell'atto 4 dicembre 1821 coi proposti interessi, si e come saranno accertati, e liquidati;

2.^o Essere luogo alla compensa per detti Picchio chiesta dell'ammontare delle spese della parcella, per detti Boldrini, e Dagna prodotta, nella somma in cui esse verranno risolte col maggior loro credito verso gli stessi Dagna e Boldrini;

3.^o Essere in esecuzione della succitata sentenza 30 settembre 1814 luogo in odio di detto signor Avvocato Boldrini all'ingiunzione per il pagamento verso detti Picchio delle proposte somme, sotto deduzione delle suddette L. 2m. e suoi interessi;

Spese del primo capo a carico di detto Dagna, e quelle del secondo compensate fra tutti, e quelle del terzo a carico del signor Avvocato Boldrini.

Il signor Dagna interpose appello da detta sentenza, ma non avendolo introdotto in tempo utile si mandò quella eseguire, per cui emanarono due distinte ingiunzioni in di lui odio, l'una per la somma capitale ed interessi, portata da detta sentenza, l'altra per le spese;

* *Sebbene le sentenze ed ordinanze subannali non possano eseguirsi senza una nuova citazione della parte, e che questa possa quindi nel nuovo contraddittorio da seguire far valere le di lei eccezioni, tuttavia ella è massima costante, che sono soltanto ammissibili quelle eccezioni nate dopo il giudicato stesso, e riguardanti fatti posteriori al medesimo, mentre quanto alle altre vi osta la forza della cosa giudicata (Ab-Eccl. observ. 169, n. 5, leg. 1 cod. de re iudic.).*

per remorare l'effetto di quali ingiunzioni lo stesso Dagna ottenne dalla G. Cancelleria due distinte moratorie.

Ebbe quindi ricorso a S. M. per impetrare la restituzione in tempo per poter introdurre detto appello nanti il Real Senato, ed una tale domanda fu depellita; ebbe tuttavia nuovamente ricorso al R.^o Trono, ed allegando alcuni motivi per cui non poté introdurre detto appello, pretendendo pure dimostrare li gravami ad esso inferti colla sunnarrata sentenza, ne riportò rescritto in data del 21 agosto 1827, col quale venne commesso al Senato, che ove per gli addotti, ed altri giusti motivi fosse luogo a restituirlo in intero, ed in tempo ad introdurre l'appellazione da esso interposta da detta sentenza, lo restituisse, avendolo in tal caso la M. S. restituito.

Comparse le parti nanti il Real Senato inesivamente all'or riferito rescritto, dal canto delli signori Picchio si oppose essere il medesimo peccante di orrezione, e surrezione, sia perchè l'esposizione fatta dal Dagna era smentita dal tenore degli atti, e per aver omnesso dal narrare le in di lui odio emanate ingiunzioni in esecuzione di detta sentenza senza di lui opposizione, e per aver pure omnesso di narrare le ottenute moratorie *1; che falsa pure si era l'esposizione fatta dal Dagna di essere stato lusingato di un' amichevole trattativa, che altronde nè questo motivo *2, nè gli altri da esso addotti erano sufficienti e valevoli per poter dar luogo

*1 *Sul vizio di orrezione e surrezione di cui possono essere peccanti li Sovrani rescritti, vedi il Diario vol. 5, pag. 321.*

*2 » *Le trattative d' amichevole accordo non sono » per se stesse motivo sufficiente, onde far luogo alla » restituzione in tempo per la introduzione del giudizio » d' appello ». Così il Senato di Genova in sua decisione 15 giugno 1821 causa Fontanabona contro Bertucci ref. Gratarola, rapportata dal Gervasoni nel vol. 3, prima serie, pag. 254.*

all' implorata restituzione in tempo *₁, massime perchè ogni ritardo per l'introduzione di detto appello non poteva essere che al medesimo imputabile *₂, giacchè se ebbe campo ad ottenere le divisate moratorie nel frattempo che decorreva il termine utile per tale introduzione, doveva invece questa sollecitare;

Che finalmente, anche astrazion fatta dai divisati riflessi, coll'aver esso spontaneamente eseguita detta sentenza, coll'aver permessa la prolazione in di lui contraddittorio delle succitate ordinanze ingiunzionali senza la benchè menoma opposizione dal canto suo, e colle implorate moratorie si era da lui stesso troncata la strada a potere ottenere detta restituzione in tempo, ed in ogni peggior caso la chiesta riparazione della detta sentenza, giusta le più costanti massime di ragione *₃; sostenevasi finalmente il ben giudicato del Tribunale d'Alessandria per il solo caso avesse il Ma-

*₁ *Vid. Faber in cod. lib. 7, tit. 28, def. 7, e tit. 29, def. 12.*

*₂ » *Si accorda la restituzione in tempo per introdurre l'appello quando si giustifichi non essere imputabile a colpa dell'appellante, se l'introduzione non ebbe luogo entro il termine legale* ». Così lo stesso Senato di Genova nella sua decisione 14 novembre 1815 in causa Vicini contro Visin ref. Gratarola, rapportata nel vol. 1, serie 1.^a della raccolta Gervasoni, pag. 32.

*₃ *Ognun sa, che colui che di sua volontà spontanea eseguisce una sentenza anche riputata a lui pregiudiziale, ne approva tacitamente la giustizia, e più non può in alcun modo servirsi dei mezzi ordinarii e straordinarii, che le leggi gli accordano per farle revocare; e l'acquiescenza è manifesta in colui che implora una dilazione al pagamento del debito portato dalla stessa sentenza = V. leg. 5, cod. de re iudic. = Faber cod. lib. 7, tit. 28, def. 7, et tit. 29, def. 12 = Abecclasia in addit. Ioseph. Crescini addit. 18 nn. 8 e 9 = Voet. in Pand. lib. 49, tit. 1, n.º 2. = Corte di Cassazione (Denevers) an. 1811, fascic. 12, pag. 510, e Sirey 1818, parte 1.^a, pag. 135 = La stessa Corte*

gistrato creduto opportuno di far luogo all'implorata restituzione in tempo, ed il R. Senato con sua sentenza 9 settembre 1829, ref. Celebrini ha dichiarato » Non » essere luogo alla restituzione in tempo dal Dagna » Sabina addimandata, rimanda la causa al Tribunale d'Alessandria per l'esecuzione di sua sentenza; » spese a carico del Dagna ».

MATERIE DIVERSE.

Domanda dapprima indeterminata rispetto al valore — determinata poscia ed ampliata — Appellabilità — § 8 del Regio Editto 27 di settembre 1822.

Il R. Senato di Genova con sua sentenza del 17 di maggio 1828 ref. D. Marone in causa Pittaluga e Massa, riportata nella nota Collezione *Gervasoni*, in conformità di conclusioni dell'Ufficio dell'A. G. del 10 del preceduto aprile sottoscritte *Persiani*, ha sanzionato in una fattispecie affatto identica con altra presentatasi avanti il Tribunale di . . . * nello scorso mese di novembre, la massima seguente:

Se l'attore abbia proposto una domanda *indeterminata* quanto al valore, può anche nell'ultima scrittura *determinarla*; e debbesi a questa determinazione avere riguardo per misurare l'appellabilità della causa.

il 17 novembre 1829, in conformità di quanto aveva pronunciato la Corte Reale di Nancy, ha deciso che la parte, che ha fatto procedere ad un esame stato ordinato da una sentenza interlocutoria, non è più ricevibile ad interporre l'appellazione dalla stessa sentenza (Ved. il Diario vol. 14, pag. 371, Parigi).

* Questo Tribunale poi ebbe a pronunciare il 28 di novembre 1829 nell'opposto senso. Trattavasi ivi di una consimile causa stata decisa da un Giudice mandamentale.

Considerava il Senato « che gli attori madre e figlio Massa avendo nell' ultima loro comparsa in prima istanza determinata la loro domanda in L. 1540, non potea dubitarsi, che la causa non fosse appellabile al Senato per ragion di somma ».

Considerava fra le molte altre cose il prelodato Ufficio del signor Avvocato Generale « essere cosa indubitata, che non è proibito all' attore di emendare e d' ampliare la proposta dimanda dove per lo stato delle cose ciò mostrisi conveniente: questo principio doversi tanto più applicare lorquando sulle prime siasi fatta riserva d' emendazione o d' ampliazione, come appunto era succeduto nel caso, di che trattavasi ».

Esercizio di pesca — Diritto di macina —
 Reintegrazione in possesso di tali diritti —
 R. Demanio — Rappresentazione dei proventi
 percetti — Tribunali di Prefettura — Regia
 Camera de' Conti — Competenza.

Co-proprietarii da tempo immemoriale del feudo di Moncestino i signori fratelli Cav.^o Vincenzo ed Ignazio Calori-Bagliani; Cav.^o Camillo Calori loro zio, e Conte Giuseppe Miroglio, avendo fra i diritti ivi annessi quelli della pesca sopra il fiume Po, colla facoltà di proibirla, e del moleggio sui mulini natanti dal ripaggio di Moncestino, ed acque decorrenti sul di lui territorio, onde provvedere nel nuovo ordine di cose alla loro indennità in proposito, ricorsero in principio dell' anno corrente al Magistrato della R. Camera de' Conti, e chiesero di essere reintegrati, e mantenuti nel possesso, 1.^o del diritto di pesca, ed in conseguenza doversi dal R. Demanio rappresentare e pagare i diritti a tal riguardo percetti dal 1814 in poi, stantechè siffatto diritto era stato per esso da tale epoca esercito; 2.^o del diritto del moleggio, ed in conseguenza mandarsi citare i particolari tenementarii di mulini sul detto fiume Po, acque e ripaggio del territorio di Moncestino a comparire avanti lo stesso Magistrato per ivi esibire una fedele ed esatta consegna del prodotto de' mulini

da essi rispettivamente tenuti dal 1814 in poi, a pena di stare al caricamento che loro sarebbe stato dato col giuramento *in litem*, ed a pagare l'importo del terzo della mólura che ciascun molinaro esige pel macinamento delle granaglie tanto pel tempo decorso dal 1814, che pel tempo avvenire.

Ed il prefato Supremo Magistrato della R. Camera, in conformità del parere dell'Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., con suo decreto del 16 di maggio 1829 ref. D. Comite Melano, dichiarò essere luogo alla reintegrazione dei Ricorrenti nell'esercizio privativo della pesca nel fiume Po per tutta l'estensione del territorio di Moncestino, ciascuno in proporzione delle rispettive ragioni, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, colla restituzione dei proventi decorsi a partire dal 12 di gennaio 1829, da accertarsi e liquidarsi, con commissione al Giudice di Gabbiano di procedere ai relativi atti d'immissione in possesso in contraddittorio della persona, che sarebbe stata deputata dall'Az.^{da} Generale delle R. Finanze; e quanto al moleggio dichiarò doversi dai Ricorrenti proporre la relativa istanza avanti il Tribunale competente di Prefettura*.

R. Giunta sugli Ospizii abolita — Cause già vertenti dinanzi alla medesima — Prosecuzione loro — Competenza — Art. 48 del R. Editto giudiziario — R. Patenti del 24 di dicembre 1822.

Venne sottoposto a decisione un punto importante di competenza nella causa d'appello del sig. Cavaliere Guido Scatti contro lo Spedale di Carità d'Acqui, quello cioè se fosse competente il R. Senato nel giudicio, che dopo di essere stato istituito nanti la Regia Giunta sopra gli Ospizii fu poscia dipendentemente all'abolizione di essa portata dal suddetto sig. Cavaliere avanti il prefato Magistrato Supremo.

* Ciò è conforme all'art. 7 del R. Editto del 27 di settembre 1822.

Fu sentito su tale controversia il parere dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, il quale in conclusioni del 31 di dicembre 1824 sottoscritte *Costa*, fu in senso potersi dal Magistrato, ritenuta la causa siccome di sua competenza, pronunciare in merito a termini di ragione e giustizia.

Questo sentimento del sullodato Ufficio si fondava sulle seguenti considerazioni:

Che trattandosi d' una causa già vertente avanti un Tribunale che giudicava inappellabilmente, e che rimase soppresso per la promulgazione del Regio Editto 27 di settembre 1822, e particolarmente delle Regie Patenti 24 dicembre stesso anno, opportuno si presentava il disposto dall' art. 48 dell' Editto medesimo nella parte in cui si dichiara doversi proseguire dinanzi ai Magistrati Supremi tuttora esistenti le cause che si trovassero dinanzi ai medesimi pendenti allorchè venne il detto Editto promulgato;

Che tale disposizione conservando nelle cause che ne sono l' oggetto la prerogativa che loro dava la qualità del Tribunale dinanzi a cui erano pendenti, per cui non avrebbero avuto ad andar soggette ad ulteriori gradi di giurisdizione, somministrava, in mancanza di una più precisa disposizione, la norma da seguirsi per quelle già pendenti dinanzi a simili Tribunali, che sarebbero stati soppressi, le quali inerentemente a tale principio non debbono aver altro Giudice che il Senato, ritenuto massime che nello stesso art. 48 non vennero attribuite ai Tribunali di Prefettura che quelle cause già vertenti dinanzi ai soppressi Tribunali, e Magistrati ivi mentovati, le quali fossero di giurisdizione degli stessi Tribunali di Prefettura, locchè sembrava doversi applicare solo a quelle in cui non esistesse dubbio, che dovessero a quelli spettare, e non a quelle su cui tal dubbio potesse ragionevolmente cadere;

Che tale si era il sistema seguito dal Senato rispetto alle cause già vertenti sì in primo, che in secondo grado d' appello avanti ai cessati Consigli di giustizia, o che vertenti anche in prima istanza sarebbero stati inappellabili avuto riguardo alla somma; le quali tutte, sul riflesso, che nel precedente sistema non sarebbero

andate soggette ad ulterior grado di giurisdizione, si reputano di competenza del Senato.

Ed il Reale Senato in conformità delle conclusioni surriferite con sentenza 23 agosto 1828 ref. *D. Don-dona* dichiarò essere la causa di sua cognizione, e mandò nel resto prima d'ogni cosa deferirsi nuovamente gli atti all'Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Crediti — Aggiudicazione — Aggiudicatario — Aggiudicato — Instanza di quello per la condanna di questo al pagamento loro — Competenza — Se le lettere di citazione possano radicarla.

Con sentenza del R. Senato di Piemonte del 22 di agosto 1829 proferita in causa Manello e Canis si sono mandate eseguire conclusioni dell'Ufficio del signor Avvocato Generale del 26 del preceduto mese di maggio, in cui leggesi fra le altre cose come segue, cioè:

Che qualunque sia la forza ed efficacia dell'atto di aggiudicazione di un credito, egli è certo che importa seco soltanto l'esecuzione della sentenza contro il debitore condannato, non già contro l'aggiudicato, rispetto al quale non contiene se non il diffidamento di dover riconoscere in suo creditore l'aggiudicatario;

Che niun giudizio esistendovi su queste due persone, non è il caso d'applicare il principio, che *ubi coeptum iudicium ibi et finem accipere debet*, per dire che occorrendo all'aggiudicatario di promuovere contro l'aggiudicato le opportune istanze, dovessero queste agitarsi innanzi lo stesso Magistrato, che ne ordinò l'esecuzione;

Che basta a tal riguardo il riflettere essere questa compiuta coll'effettuata aggiudicazione, e che in forza di questa essendo l'aggiudicatario posto nel luogo e condizione del debitore condannato, a pari causa che questo avrebbe dovuto provvedersi innanzi al Tribunale, cui è soggetto il debitore, così non può questi

per una circostanza che gli è totalmente estranea venir distratto dal suo proprio foro;

Che questi principii applicati alla specie in questione appalesano, che la causa non può ravvisarsi di competenza del Supremo Magistrato, nè bastassero a radicarla le rilasciate lettere di citazione, mentre, come si ebbe più volte ad osservare e decidere, non possono le medesime avere effetto di provvidenza definitiva.

Ed il R. Senato pronunciò colla precitata sentenza, giusta il voto dell'Ufficio del signor A. G., non essere la causa di sua cognizione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Berlino, 30 novembre 1829. Un chiar. nostro Professore il sig. di Savigny ha pubblicato fra le altre un'Opera importantissima intitolata: *Analisi del trattato sul possesso, secondo i principii del diritto romano*; ed un altro Professore di non minor grido del primo addetto alla Università di Lovanio riproduce ora colle stampe l'Opera stessa riveduta, ampliata e corretta.

Marsiglia, 10 dicembre 1829. Ella è massima costante della suprema Corte, che la ricognizione volontaria fatta dalli padre e madre di prole adulterina, non si risguarda qual prova legale della qualità e dello stato di questa. Così è stato deciso il 24 dello scorso novembre, e così pure ebbe a pronunciare la stessa Corte il 28 giugno 1812; 11 novembre 1819; 9 marzo 1824; 1.º agosto 1827, e 18 marzo 1828, siccome si può vedere nella nota raccolta del sig. Dalloz.

Parigi, 12 dicembre 1829. Sono frequenti le domande per la cauzione *iudicatum solvi* contro uno straniero, che agisca in via giuridica innanzi ai Tribunali francesi; ma di rado avviene, che cautela siffatta sia promossa contro un intiero Comune. La prima Camera della nostra Corte Reale ha offerto il 7 del corrente mese un incidente di questo genere. — Il Comune d'Eleya in Ispagna pretendendosi creditore dei signori Arry e Comp., banchieri di Parigi, ha fatte a lunghi

intervalli parecchie opposizioni, e promosse dimande per la condanna di 126,000 franchi, e per la somma eziandio di 80,192 franchi. In prima istanza il Comune fu dichiarato tenuto a depositare 1800 fr. per guarentigia delle spese. Nel giudizio appellatorio poi la cauzione *iudicatum solvi* per l'istanza d'appello fu fatta ascendere a 1200 fr. di più, e così in totale a 3000 franchi.

— La Corte medesima ha deciso nella causa di un tale Raynal in udienza del 4 di questo mese, che il cavallo e la vettura di un portatore d'acqua entrando nel novero degli instrumenti proprii all'esercizio della professione di lui, non potevano essere sequestrati, a mente dell'art. 592 del codice di procedura.

Lione, 14 dicembre 1829. Il Tribunale di commercio ha pronunciato in udienza del dì 8 dell'andante mese il fallimento dei seguenti negozianti, cioè Chrismann, Dauvin, Rupas, e Bauquerel. Si temono prossimi altri fallimenti di maggior conseguenza di quelli testè dichiarati. Per buona ventura le vaghe voci ed i timori di rado si verificano e si confermano.

Torino, 19 dicembre 1829. S. M. con Regie Patenti datè in Nizza marittima il 4 del corrente si è degnata di fare le seguenti nominazioni di Prefetti, Avvocati Fiscali, ed Assessori nei Tribunali dipendenti dalla Giurisdizione del Senato di Genova: Ha nominato l'Avvocato Sisto Causa attuale Prefetto del Tribunale di Bobbio a Prefetto di quello di Novi, in rimpiazzo dell'Avv.^o Giovanni Callegari testè deceduto; l'Avvocato Giuseppe Castagnola, già Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Genova, a Prefetto del Tribunale di Sarzana; l'Avvocato Giuseppe Daneri, già Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Finale, a Prefetto di quello di Bobbio; ed ha conferito il titolo ed il grado di Prefetto all'Avvocato Felice Bongioanni, attuale Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Savona.

Ha inoltre la M. S. nominato l'Avvocato nobile G. B. Griffa, già Avv.^o Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Sarzana, ad Avvocato Fiscale in quello di Genova; l'Avvocato G. Serale, già Avvocato Fiscale presso

il Tribunale di Bobbio, a pari ufficio presso quello di Finale; l'Avvocato C. Giordano, già Assessore a Sarzana, ad Avvocato Fiscale presso lo stesso Tribunale; l'Avvocato A. Aluigini, già Assessore in Chiavari, ad Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Bobbio; l'Avvocato D. Della Cella, già Assessore nel Tribunale di Chiavari, ad Assessore Istruttore presso quello di Finale; l'Avvocato Orazio Malaspina, già Assessore Istruttore in Finale, ad Assessore Istruttore in Novi; l'Avvocato Gabriele Gatti, già Assessore presso il Tribunale di Novi, ad Assessore nel Tribunale di Chiavari; l'Avvocato A. Maccagli, già Assessore in Bobbio, ad Assessore nel Tribunale di Chiavari; l'Avvocato B. Bastreri, già primo Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Genova, ad Assessore in quello di Sarzana; l'Avvocato V. Causa, già Sostituto Avvocato Fiscale in Finale, ad Assessore nel Tribunale di Bobbio; l'Avvocato F. Calvi, già Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Sarzana, a Sostituto Avvocato Fiscale in quello di Genova; l'Avvocato Emilio Mari, già Sostituto Avvocato Fiscale Soprannumerario presso il Tribunale di Nizza, a Sostituto Avvocato Fiscale presso quello di S. Remo; l'Avvocato L. Tonini, già Sostituto Avvocato Fiscale a Novi, all'ufficio medesimo presso il Tribunale di Finale; l'Avvocato G. Sturla, già Giudice del Mandamento di Borzonasca, a Sostituto Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Sarzana; e l'Avvocato G. B. Gambaro, già Giudice di Ronco, a Sostituto Avvocato Fiscale nel Tribunale di Novi.

— S. M. si è degnata di firmare lo stesso giorno una tabella di nomina di due Giudici Mandamentali a favore dell'Avvocato Domenico Ardissoni (di prima nomina), Giudice del Mandamento di Ronco, e dell'Avvocato Silvestro Merani, Giudice di Borzonasca, già Giudice a Godano.

— Con R. Brevetto di pari data S. M. ha nominato Andrea Basso a Sindaco della Città d'Alasio.

— Con altre Patenti S. M. ha autorizzato il Notaio Francesco Pagani, Segretario del Mandamento di Vigevano, tuttochè non Notaio esercente, a ricevere e ad autenticare gli atti dipendenti dall'ufficio di Segre-

tario di Mandamento, mediante l'osservanza delle condizioni in esse Patenti dichiarate.

— L'Eccell.^{ma} R. Camera de' Conti con suo manifesto del 5, pubblicato in questa Capitale il 15 di questo mese, ha fatto note alcune spiegazioni relative all'interpretazione dei dazii comunali, e precipuamente in quanto concerne i diritti di macina.

— È libera la tratta all'estero de' seguenti legnami lavorati, benchè solamente dirozzati, cioè degli arcioni per basti, dei quarti da ruota, delle barre e delle così dette tavole *falchettine* (Sull'uso di queste tavole è opportuna a vedersi la *Raccolta delle Circolari sull'amministrazione de' boschi*, stampata dal tipografo G. Favale, vol. 3, pag. 613). A tale proposito la Generale Azienda Economica ha diramato il 12 del corrente un' analoga lettera circolare, previo il conforme sentimento del sig. Procuratore Generale di S. M.

Nella mattina del 16 di questo mese, dopo breve malattia ed in età d'anni 59, cessò di vivere in questa Capitale l'Avvocato Carlo Reginaldo Gatti, uno dei Causidici Collegiati presso il R. Senato di Piemonte.

Si è testè pubblicata nella Città di Susa coi torchi della Stamperia di Gerolamo Gatto l'orazione inaugurale detta per la tornata di quel R.^o Tribunale di Prefettura dal sig. Prefetto Cavaliere Felice Avogadro addì 16 di novembre 1829: essa porta per titolo: *Giustizia guardiana dell'ordine sociale*.

Crediamo far cosa utile e grata al Pubblico Forense indicando nell'unito Supplimento i documenti di cui debbono essere corredati i memoriali che vengono rassegnati alla Real Camera de' Conti per affari economici, nonchè la qualità de' medesimi. Accade troppo spesso che per mancanza de' necessari requisiti ne sia con danno degli interessati ritardata la spedizione, perchè noi non possiamo dubitare che la materia di questo Supplimento sarà ben accolta, consultata, e meditata.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

LIBERAZIONE DI UNA PARTE DI BENI IMMOBILI
D'UN AMMINISTRATORE DI DANARO R.^o DALL' IPOTECA LEGALE.

Allorchè un Amministratore di danaro Regio chiede la liberazione d'una parte de' suoi beni immobili dall' ipoteca legale, affine di poterne far contratto con maggior suo vantaggio, debbe esporre il contratto che disegna di fare, ed il bisogno che ha di farlo, provando che i beni che ancor rimangono sono largamente sufficienti a sicurare le ragioni del Fisco; ogni cosa secondo le regole che si sono di sopra narrate.

CANCELLAMENTO D' IPOTECA E RISOLUZIONE DI MALLEVERIA.

Colui che domanda che si dichiari risolta la malleveria prestata per un ufficio qualunque, dee provare di aver cessato tale ufficio, e saldata ogni sua ragione.

Un Esattore de' Regii Tributi che intenda muovere tale domanda dee presentare,

1.^o Una dichiarazione dell' Intendente che certifichi ch' egli non è debitore d' alcuna somma alla Regia cassa;

2.^o Un atto consolare di ciascun Comune del suo Mandamento, in cui si dichiara che i conti anteriori all' ultimo anno dell' amministrazione da lui tenuta sono stati renduti ed approvati;

3.^o Un altro atto consolare degli stessi Comuni che dica qual è la somma rimasta tra le sue mani allorchè cessò tale impiego;

Questi atti debbono essere approvati dall' Intendente;

4.^o Una dichiarazione dell' Esattore che gli sarà succeduto, che dica qual è il valente che ha trovato in cassa al suo avvenimento a tale ufficio.

Quelli, che possono aver interesse ad ottenere la risoluzione della malleveria prestata da un Notaio che abbia o per morte, o per altra cagione cessato tale ufficio, debbono far fede,

1.^o Con verbale del Giudice delegato dal Prefetto della Provincia, che tutti gli atti rogati da quel Notaio

sieno stati sottoposti all' Insinuazione, e ch'ei non abbia commesso contravvenzioni pregiudizievoli alle parti contraenti;

2.º Con una copia autentica del manifesto pubblicato dal Prefetto, e contenente piena notizia della domanda de' ricorrenti, e con la produzione delle dichiarazioni opportune del Segretario del Tribunale, e degli Insinuatori, che il predetto manifesto sia stato pubblicato nel Comune dell' ultima residenza del Notaio, in tutte le Terre capi di Mandamento della tappa d' Insinuazione, e delle altre tappe dove avesse risieduto o rogato qualche atto, e che sia rimasto affisso per mesi tre nell' Ufficio dell' Insinuazione e nella Segreteria del Tribunale, senza che da alcuno si sia mossa opposizione;

3.º Con una dichiarazione dell' Insinuatore, che l' annua finanza dovuta al R. Erario sia stata interamente soddisfatta.

RESIDUI DI CREDITO.

Gli eredi dei creditori verso le Reali Aziende, i quali domandano il pagamento di qualche residuo di credito, debbono provare la realtà del credito, e la loro qualità ereditaria. Ciò si fa producendo,

1.º Il titolo costitutivo del credito;

2.º La fede di morte del creditore legalizzata dalla Curia Vescovile;

Le fedi di morte spedite dai Parroci, o dal Decurione deputato ai registri dello stato civile di questa Città non hanno mestieri di legalizzazione;

3.º Quando si tratti d' un pensionario ecclesiastico è d' uopo ancora che gli eredi provino d' aver notificata la morte del pensionario all' Ufficio dell' Intendenza della Provincia;

4.º Il testamento del defunto.

S' avverta che non basta presentarne una particella.

Torino , 19 di dicembre 1829.

BREVI NOTIZIE

Sopra i documenti con cui si debbono accompagnare i memoriali che si rassegnano al Supremo Magistrato della Regia Camera de' Conti per malleverie, residui di credito, immunità e sequestri.

APPROVAZIONE DI CAUZIONI.

Tutti i pubblici Ufficiali che , secondo le disposizioni delle leggi, prima d'entrare al possesso delle loro cariche sono tenuti a prestar cauzione, debbono anche ottenere dal Magistrato della Real Camera de' Conti l'approvazione della medesima.

La cauzione si può prestare o in cedole del debito pubblico, o in beni immobili.

Nel primo caso si debbe unire al memoriale la cedola gravata per un tal fine d'annotazione d'ipoteca in favore delle R. Finanze.

Nel secondo caso convien provare con autentici documenti la proprietà, la libertà, ed il valore de' beni ipotecati.

Affine di provare che la vera proprietà dei beni di cui si tratta appartiene al fideiussore si ricerca in primo luogo la fede di cadastro;

Quindi, se i beni sono stati acquistati dal fideiussore stesso convien presentare gli stromenti d'acquisto, e provare la totale soddisfazione del prezzo; se i beni derivano da successione testamentaria è d'uopo presentare il testamento della persona da cui derivano; se derivano da successione legittima si richiede la fede mortuaria del defunto intestato, insieme con un atto di notorietà a cui si sia giudizialmente proceduto con

LIBRARY
UNIVERSITY OF
CÔTE D'AZUR

esame di quattro testimonii, e da cui risulti che quel tale è morto senza testamento, che il fideiussore ne fu erede legittimo, e che i beni descritti nella fede di cadastro fanno parte di quella successione.

La libertà de' beni si prova producendo gli opportuni certificati de' Conservatori delle ipoteche, sia rispetto alla persona del fideiussore, sia rispetto a quelle degli autori di lui, salvochè li posseda dopo trent'anni; producendo altresì una dichiarazione dell' Insinuatore da cui risulti che i beni di cui si tratta non sono soggetti a a fedecommeso o primogenitura; ed una dichiarazione giudiciale del fideiussore medesimo che certifichi non essere que' beni gravati d'ipoteca o di privilegio esente dall'iscrizione.

Il valore de' beni si può provare in tre modi:

1.º Moltiplicando sessanta volte il tributo Regio, di cui sono gravati;

2.º Attenendosi al prezzo a cui sieno stati recentemente comprati, avvertendo che il pagamento si sia fatto in moneta sonante;

3.º Per mezzo d'una perizia giurata fatta dalle persone a ciò destinate dall'Intendente delle Provincia, sull'istanza degli interessati. Ai documenti sopra descritti si dee naturalmente unire l'atto di cauzione passato innanzi all'Ufficio dell'Intendenza della Provincia, ed il certificato dell'iscrizione d'ipoteca presa in seguito a tal atto, e che debb'essere posteriore almeno di un giorno; ove poi si chieda eziandio la restituzione d'una cauzione depositata in moneta effettiva, si debbe anche presentare la fede del seguito deposito.

DISPENSA DALLA CAUZIONE.

Quando si chiede la dispensa dalla cauzione in riguardo all'ipoteca legale che compete al fisco sui beni degli amministratori di denaro Regio, è d'uopo che l'amministratore che desidera la dispensa provi la piena proprietà, la libertà, ed il sufficiente valore dei beni posseduti secondo le norme di sopra stabilite.

**Beni parrocchiali — Diritti inerenti ai medesimi
— Novità pregiudizievoli a quelli — Competenza.**

Sul ricorso Pachiotti contro Pecchio sono emanate conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.^o Generale sotto il 12 di giugno 1829, di cui segue il tenore: « Visto l'avanti esteso ricorso, ecc. Giusta li principii già svolti in conclusioni di quest'Ufficio del 25 di agosto 1827, e sanzionati da questo Supremo Magistrato colla sentenza del 2 di maggio 1828 nella causa Angelotti contro Guglielmetti a relazione del sig. Presidente Iano, trattandosi di novità a pregiudizio di diritti inerenti a beni parrocchiali, e così ecclesiastici, sembra non potersi dubitare, che la causa fosse di competenza di questo Supremo Magistrato, e che perciò al medesimo spetti il rivendicare la giurisdizione statane lesa dal Giudice di C..... che in quella prese ingerenza.

» Laonde conchiude potersi da questo Supremo Magistrato rilasciare le chieste lettere di citazione col termine di giorni 10, da eseguirsi fra quello di giorni 20 non ostanti le prossime ferie ».

Assenza de' Notai dalla loro residenza — Autorizzazione per ciò necessaria — Divieto ai medesimi di rogar atti nel nuovo loro domicilio.

Accadendo, che un Notaio si assentasse per notevole tempo dalla sua residenza senza la previa autorizzazione a termini del R. Editto 23 luglio 1822, art. 2, e nella conformità stabilita dall'Ordinato Camerale del 13 di gennaio 1826, incorrerebbe per questo fatto nella pena della destituzione.

È qui da avvertirsi, che il Notaio anche autorizzato ad assentarsi, non potrebbe rogar atti nel nuovo suo domicilio senza incorrere nella penale pronunciata dall'art. 3 del precitato R. Editto.

Si crede opportuna tale avvertenza nella circostanza che siamo informati non curarsi da parecchi Notai il prescritto del Sovrano provvedimento summentovato.

AVVERTENZE.

1. Chi vorrà proseguire l'associazione al Diario, nel quale si avranno pel nuovo 1830 notevoli miglioramenti, è invitato a rinnovarla prima del termine del mese corrente, onde evitare ritardo nella spedizione de' fogli.

2. I numeri del Diario verranno fuori colla solita regolarità, e si daranno, all'uopo, di tratto in tratto parziali supplimenti. Tutto quanto può riguardare e Magistrati e Giudici e Curiali, non che l'esercizio del Notariato, ed eziandio quelle persone, che amano di regolare di per sè i loro privati interessi, vi sarà sollecitamente, e con ogni cura riferito, non omesse altresì le materie relative alle cose di mercatura, e di commercio. In esso si rinverranno nozioni, e direzioni che invano si cercano in altre raccolte, quantunque sotto ogni aspetto pregievoli ed utili.

3. I dubbj, che finora non sono stati risolti in questo giornale, vennero trattenuti dall'Autorità Superiore, a cui furono come di ragione rassegnati.

4. Gli articoli da inserirsi nel Diario vogliono essere indiritti affrancati alla Stamperia del sig. Giuseppe Favale, e contenere materia giuridico-legale importante. L'inserzione si fa sempre gratuitamente.

5. La nostra corrispondenza, tanto per l'interno del Regno, che per l'estero, essendosi di molto estesa, speriamo di poter dare nel prossimo anno ai nostri benignissimi leggitori materia sempre nuova, e di una rilevanza sempre crescente.

ERRATA.

Sono eorsi in pochi esemplari de' due numeri precedenti del *Diario* alcuni errori, che vogliansi correggere come segue: alla pag. 407, lin. 26, dove dice — *prot. leg.*, si legga — *prat. leg.* — alla pag. 408, ult. lin., in vece di — *Stelio Cobano* stesso, leggasi — *Helio Eobano Hesso* — alla pag. 419, lin. 27, dove sta scritto — *di giudicato*, si corregga — *di un giudicato*.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

IMMUNITÀ'.

I padri di dodici figliuoli, che vogliono ottenere l'interinazione di lettere d'immunità, debbono presentare,

1.^o Le Regie lettere debitamente spedite;

2.^o L'atto giudiciale di ricognizione dei dodici figliuoli viventi, per cui si ricerca l'intervento del Sindaco, che renda testimonianza, che i genitori sono sudditi di S. M., l'intervento di chi rappresenti le R. Finanze, l'esame giurato di due testimoni di conosciuta probità, la deposizione giurata di chi assistette al parto del 12.^o figliuolo, e le fedi del matrimonio de' genitori;

3.^o Le fedi di nascita dei 12 figliuoli, debitamente legalizzate;

4.^o L'estratto del catastro del Comune, nel territorio del quale sono posti i beni posseduti legittimamente ed in piena proprietà dai genitori immuni prima della nascita della decima prole; il che dee giustificarsi con la produzione degli stromenti d'acquisto, de' testamenti, ovvero d'atti di notorietà che sopperiscano alla mancanza d'altri documenti, il tutto nelle forme accennate qui sopra, dove si è parlato delle cauzioni.

SEQUESTRI.

Non si concede il sequestro a pregiudizio degl'impiegati, che sono in servizio attivo, se lo stipendio de' medesimi non passa le lire mille, salvochè si tratti di credito privilegiato, cioè derivante da causa d'alimenti, d'indumenti, di pigioni, di medicine, ed altre simili. Così deliberò il Magistrato della R. Camera nell'udienza del 7 d'aprile 1827.

Se si tratta d'impiegati provveduti di pensioni di riposo, o d'altre di qualunque sorta, non si concede il sequestro se la pensione non avanza le lire cinquecento, e se le avanza si concede il sequestro pel solo dippiù. Così deliberò il Magistrato nell'udienza del 1.^o di febbraio 1825.

Colui che ricorre al Magistrato affine d'ottenere il sequestro d'una provvisione, od anche d'un credito del suo debitore, dee far fede della qualità e della quantità della provvisione o del credito suddetto, e della qualità e della quantità del credito, a cui egli appoggia la domanda del sequestro; dee di più mostrare che gli riesce molto difficile d'ottenerne per altra via il pagamento.

Non si concede il sequestro se non si prova il credito, nè anche quando il debitore istesso ne facesse istanza, potendo facilmente accadere che si voglia simulare un debito per far frode ai veri creditori.

MATERIE DIVERSE.

Pensione — Assegnazione di questa per dote
— Atto relativo — Art. 36 della tariffa del
1.º di aprile 1816 — Insinuazione — Diritto.

Pietro R. con atto del 6 dicembre 1829 assegna a Teresa G. di lei nipote la pensione di L. 300 annue. Si cerca come abbia a calcolarsi il diritto graduale di tale atto.

Risp. A tale quesito dà l'opportuna soluzione il sig. Direttore Sismondi ne' seguenti termini:

Se per difetto di beni stabili, od altro motivo, in vece della dote fosse assegnata un'annua pensione alimentare, che si dovrebbe considerare vitalizia, il diritto graduale sarebbe dovuto sul capitale formato in ragione di dieci volte la detta pensione; ma se una tal pensione fosse p. e. fissata in L. 500 annue, colla riserva di rimborsarne il capitale a volontà del costituente, il quale fosse stabilito in L. 1000., si pensa, che possa ravvisarsi come costituzione di dote di quest'ultima somma, e che in conseguenza su di essa sia dovuto il diritto graduale.

N.º 28

TORINO
24 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno
in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Assente — Suo curatore — Eredità apertasi
dopo l' assenza — Diritto alla cura.

AGOSTINO VISCONTI +



Il curatore di un assente di cui non si conosce l'esistenza, non è in diritto in tale qualità di chiedere, che la sua cura si estenda a quella porzione di eredità apertasi dopo l' assenza, a cui sarebbe esso assente chiamato in concorrenza di terzi, ove fosse effettivamente in vita, ma viene data la preferenza a detta cura a questi terzi.

Vql. XIV.

Qualche tempo dopo che con atto giudiziale dell' 8 novembre 1822 era stata la cura della Pietro, e Costanzo fratelli Visconti, assenti sin dal 1810, conferta alla loro sorella Teresa Visconti in allora moglie del Pietro Molino, passò essa curatrice ad altra vita lasciando a se superstiti, ed eredi li suoi figli Costanzo, Lorenzo, e Giuseppe.

A questi ultimi, nella persona però del loro padre, venne con altro atto del 17 gennaio 1827 in esecuzione di declaratoria del Tribunale di Prefettura d' Asti la suddetta cura affidata.

Quindi in tale qualità assistiti, e rappresentati rispettivamente dal loro padre ed avo Lorenzo, evocarono essi fratelli Molino nanti lo stesso R.^o Tribunale di Prefettura d' Asti Carlo Visconti, per ottenere la dismissione in favore degli assenti loro amministrati della metà dell' eredità del Sacerdote Giuseppe Visconti di lui fratello, e zio paterno degli assenti stessi, quale eredità, secondo il loro sistema, si sarebbe deferta *ab intestato* nel 1826 per una metà ad esso Carlo Visconti, e per l' altra metà agli assenti fratelli Visconti, siccome rappresentanti il loro padre Gian Matteo altro fratello dello stesso Sacerdote Giuseppe.

Fondavano tale loro sistema alla circostanza, che non avendo ancora i medesimi assenti compiuti gli anni 40, come dalle fedì di Battesimo, che produssero, si dovessero a termini di diritto presumer ancora in vita.

Rispose il convenuto, che non constando dell' esistenza fra vivi dei suddetti assenti al momento del decesso del Sacerdote Giuseppe Visconti, che anzi dovendosi presumere morti, per risultare dalle informazioni al mentovato atto di cura annesse, che quelli si resero assenti nell' anno 1810 per ragione di militar servizio, senza che da quel momento se ne fosse più avuta notizia alcuna, mancasse agli attori il principal fondamento della loro domanda a fronte della massima costantemente dai Supremi Magistrati seguita di non far luogo al concorso di un assente nelle successioni apertesi in di lui favore dopo l' assenza, se non si dava la prova di sua esistenza al momento dell' apertura della successione, con avere però dichiarato, non dissentire di

dare un' esatta consegna dei beni , ed effetti da lui posseduti , e pervenuti a di lui mani dietro la predetta successione , e di sottomettersi a rappresentarli ai detti assenti , od a chi per essi , qualora fossero per comparire.

Ma quel R.^o Tribunale di Prefettura con sentenza del 6 dicembre 1827 dichiarò doversi far luogo alla divisione dell' eredità del Prete Giuseppe Visconti nel modo dai fratelli Molino instato.

Da tale sentenza appellò il Visconti al Reale Senato , nanti cui essendosi fatto dalle Parti valere ad un disprezzo gli stessi rispettivi mezzi di difesa , venne la causa con ordinanza 3 ottobre 1828 assegnata a sentenza , previe conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale , che emanarono sotto il 6 settembre 1829.

Con esse il prelodato Ufficio fece osservare , che la questione preliminare a decidersi consisteva nel vedere , se li Costanzo , Lorenzo , e Giuseppe fratelli Molino nella loro qualità di curatori degli assenti Costanzo , e Pietro Visconti potessero pretendere alla divisione dell' eredità dello zio di questi ultimi , Prete Giuseppe in concorrenza del Carlo di lui fratello , come vi avrebbero diritto gli stessi assenti.

A tale proposito disse non potersi dubitare , che il curatore deputato ai beni di un assente possa adire le eredità a questo deferite , o tanto prima , che dopo la di lui assenza aperte , purchè risultassero lucrose , come ne facessero fede quanto alle prime la decisione del R. Senato del 26 marzo 1747 referente Boggio , nella causa Amatis contro Mino ; e quanto alle seconde quella del 18 febbrajo 1764 referente Sclarandi , causa Rezio contro Luisetti ;

Che in ambi li suddetti casi l' unico oggetto del curatore consistesse nell' interesse dell' assente , quale interesse apparendo in sicuro nell' accettazione dell' eredità , poco dovesse importare , se siasi , o non aperta l' eredità prima dell' assenza ; giacchè le leggi più non esigano la formale adizione , dal momento che s' intende sempre il possesso legale trasferito nell' erede così legittimo , come testamentario ;

Che dietro ciò rimanendo solo ad esercire detto possesso ed esperire delle azioni che dall' eredità dima-

nano, idonea a ciò, ravvisare si debba la persona del curatore, il quale disse sostener le veci di un Procuratore dalla legge medesima deputato;

Diversa però fosse la specie, in cui come nella presente tratterebbesi di dividere l'eredità con chi, non essendosi trovato l'assente in vita all'apertura di essa, sarebbe stato chiamato a raccoglierla intiera; e sarebbe perciò stato in diritto di opporsi all'azione qualora questa non fosse accompagnata dai dovuti estremi;

In tal caso sembrasse dover essere estremo dell'Attore di stabilire l'esistenza del concorrente a simile eredità non con semplici presunzioni, ma con una esattissima prova, a seconda delle regole generali vigenti in simili giudizi di petizione o rivendicazione di eredità, dacchè dalle decisioni in proposito del Magistrato si scorgesse, che la presunzione della vita dell'assente non si riguardò come ragione perentoria, tuttavoltachè trattavasi di provocare l'acquisto a favore dell'assente di un qualche diritto;

Che la precitata regola, conforme ai più chiari dettami della ragione, fosse fondata sui testi più solenni del diritto comune, e bastasse citarne, per l'analogia colla fattispecie, quello della leg. *ex facto* 17 § 7 ff *ad S. C. Trebellian.*, in cui trattandosi di fidecommissio lasciato in caso di decesso senza prole, e ricercandosi, se estinto sì il padre, che il figlio in guerra, la condizione dovesse dirsi mancata, ed aver mancato con essa il fidecommissio, risponde il Giureconsulto = *magis non defuisse arbitror, quia non est verum filium supervivisse* = mettendosi così a carico di chi nella sopravvivenza del figlio avrebbe fondata la sua intenzione di quella provare; massima questa, la cui ripetuta applicazione con infiniti giudicati del R.^e Senato si sarebbe potuta confermare.

Pel che conchiuse l'Ufficio essere di sentimento doversi il Carlo Visconti assolvere dalle istanze delli fratelli Molino.

Per parte del Carlo Visconti si faceva inoltre all'udienza osservare che dall'annesso albero genealogico risultasse, che al tempo del decesso del D. Giuseppe Visconti il prossimiore a succedergli era esso Carlo; ma che non

si era dimostrato che vi fossero pure li suoi nipoti Costanzo, e Pietro;

Che l'esistenza in vita di essi Molino non potesse desumersi dalla presunzione di vita sino ai cento anni, in prima perchè questa secondo le massime de' Magistrati cessar dee allorchè plausibili motivi, ed urgenti presunzioni suggeriscono la probabilità della morte, come decise il Reale Senato nella causa del Monastero delle Monache della Visitazione, e le madre e figlia Nana ref. Gavuzio il 3 settembre 1761, nella quale sta scritto, *1 che *praesumptio ducta ut par est, ab his, quae communiter accidunt, centenariam vitam de unoquoque praesumere non sit prudens arbitrium sed potius blandimentum et ridicula suppositio*; in secondo luogo poi perchè questa presunzione non abbia luogo quando trattasi di acquistare diritti, e massime un'eredità, per cui richiedesse l'esistenza fra i viventi al tempo che viene ad aprirsi, soggiungendosi in detta decisione = *esto quod allata praesumptio quandoque sufficeret quum de bonorum custodia jam adepta retinenda tractaretur, quod a casu nostro alienum erat dilucide*;

Che nello stesso tempo, che la legge presume l'assente in vita per conservare li diritti, di cui era in possesso al tempo della sua assenza, non tralasci di porre contemporaneamente la di lui vita in dubbio, giacchè assomiglia la sua cura ad un'anticipata successione;

Che appunto per tale dubbietà quantunque si dica in generale = *curam venire in consequentiam absentiae, et vitae* = non manchino però eccezioni chiare a detta regola come ebbe ad osservare l'Ufficio del sig. Avv.^o Generale nelle sue conclusioni 2 dicembre 1827 sottoscritte Ricciolio causa Morello contro Rivoira all'appoggio della sentenza del Reale Senato di Torino 23 giugno 1779 confermativa di altre conclusioni del prelodato Ufficio del 2 stesso mese causa Romero contro Bodino.

In questa causa abbia il Magistrato pronunciato farsi luogo alla cura dell'assente a favore de' parenti in vista delle presunzioni della morte dell'assente, quantunque

*1 *Prat. leg., part. 2, vol. 8, pag. 421.*

avesse questi lasciato un Procuratore, nel qual caso si credesse evidentemente, che la cura fu una conseguenza della presunzione di morte;

Che precisamente a cagione di tale dubbio, e per mancanza della prova della vita siasi con decisione del predetto Reale Senato in data 26 marzo 1749 ref. Boggio causa Amatis contro Mino escluso un assente da una eredità, a cui avrebbe avuto diritto, qualora fosse stato in vita al momento che quella si aperse, con aver fatto ivi osservare *, che *= in eum, qui vitam asserit, quae multo facilioris probationis est, probandi onus transfertur, maxime si a communiter accidentibus verisimile sit mortuum, aut praemortuum eum de cuius morte tractatur; quum ubi fundandae intentionis necessitas exigit, exactissimam hanc requiri iuris est explorati;*

Che fosse tanto più necessaria nel caso concreto la prova dell'esistenza in quanto che urgenti motivi facessero credere, essere gli assenti Visconti deceduti prima del 1826, da cui prende data la morte del loro zio Sacerdote Visconti: cioè per essersi li suddetti resi assenti nel 1810 a cagione di militar servizio nelle armate francesi, a qual epoca susseguì la più micidiale delle guerre, vittima di cui, giusta il detto dello stesso Avvocato Generale nelle succitate conclusioni in causa Morella e Rivoira, ogni regola di probabilità si debba credere colui, il quale militava in allora, senza che mai se ne abbiano più avute notizie; sicchè sarebbe troppa sottigliezza in così urgenti circostanze di fatto il volere supporre fra viventi li detti fratelli Visconti nel 1826 onde ammetterli a consuccedere al loro zio Sacerdote Visconti a pregiudizio del di lui fratello Carlo, il quale si trova indubitatamente all'eredità chiamato;

Che in ogni caso fosse poi del tutto fondata la domanda subordinata di esso Carlo Visconti tendente ad essere preferito alla cura dei beni dell'eredità in questione, ai quali potrebbero gli assenti, ove fossero in vita, aver diritto.

* Arg. L. 2; L. 4, 6, 12 in fin.; L. 15, 18, § 1; L. 21, 23 ff de probat.; L. 2, Cod. cod.

Fete a tal proposito osservare, concedersi dalla legge la cura degli assenti a quelli che, come prossimiori parenti, se morti sono gli assenti, dovrebbero conseguire i beni, di cui possa essere questione, per considerarsi una tal cura = *praecoccupatio haereditatis*;

Non potersi muover dubbio, che, posta nel 1826 la morte degli assenti Visconti, la virile di questi sull' eredità del rispettivo zio e fratello Sacerdote in tal tempo deceduto spetterebbe al Carlo qual unico suo erede, così egli solo debba essere chiamato alla cura di detto Prete, e non li Molino, li quali, se morti fossero li detti assenti, non potrebbero in modo alcuno essere chiamati a detta eredità.

Il fine della legge relativa alla cura de' beni di cui si tratta essendo di conservare li diritti degli assenti, in caso ritornino*, e di affidare li beni alla cura di coloro, cui toccherebbero, se quelli morti fossero, detti due fini ottenersi, se si dava la cura dei beni, di cui è caso, al Carlo Visconti; ma se si desse ai Molino, non si sarebbe ottenuto l' ultimo, poichè, posta la morte degli assenti, niun diritto aver possano li Molino all' eredità del Sacerdote Visconti.

Di ciò fare prova la decisione Camerale del 15 giugno 1824 ref. Staglieno in causa Barberis, e l' Azienda di S. A. S. il Principe di Carignano, in cui venne dichiarato, spettare a detta Azienda la cura di certi beni dell' assente Barberis dati da S. A. ai di lui maggiori in enfiteusi, la quale dovea in esso assente terminare, escluse così da detti beni le sorelle del detto Barberis.

Li fratelli Molino invocarono dal canto loro il n. 1 in alleg. della def. 2, lib. 4, tit. 7 del Presid. Fab., ove sta scritto = *absentiam longi temporis non sufficere ad probandam mortem, praesertim cum mors est fundamentum intentionis sive agendo, sive excipiendo, nisi probetur absens annum centesimum, si adhuc viveret, iam fuisse excessurus, qui finis vitae longissimae hominis est, eoque iure utimur.*

* Fab. lib. 4, tit. 7, defin. 2, n. 2, in alleg.

Nella fattispecie sostenevano, essere la morte degli assenti Visconti il fondamento dell' eccezione dell' appellante, quindi doversi dal medesimo giustificare, dacchè per essi Molino bastasse l' aver dimostrato, essere soltanto trascorsi pochi anni dal tempo dell' assenza di detti Visconti, sicchè fossero ancora ben lungi dall' aver compiuta l' età di cent' anni.

Soggiungevano, che a termini del § 1, lib. 5, tit. 5 delle RR. CC. il possesso de' beni dell' eredità del defunto s' intenda passato, e trasferto *ipso iure* nella persona dell' erede sì legittimo, che testamentario senza necessità di prenderne l' attuale possesso;

Che, ciò stante, e ritenuta la circostanza, che gli assenti Visconti si dovessero credere tuttora in vita, non si trattasse più di acquistare, ma solo di ritenere un possesso dalla legge stessa loro attribuito;

Che per detta ritenzione bastava la presunzione di vita dalla legge indotta, al cui appoggio potesse il Curatore con efficacia promuoverne la relativa istanza, senza che richiedere si possano altre prove, o la formale adizione dell' eredità;

Che infine non potessero applicarsi al concreto caso tutte le succitate decisioni per parte del Carlo Visconti invocate, in quanto che fossero le medesime tutte anteriori al prescritto dalle RR. CC., il quale perciò dee ritenersi in tutto il suo spirito, massime, che trattasi di conservare, e porre in sicuro diritti di assenti, i quali meritansi tutto il favore della legge.

Ma il Reale Senato con sua sentenza dell' 11 dicembre 1829 ref. D. Comite Celebrini dichiarò assolto il Carlo Visconti dalle domande dei fratelli Molino, con che si prestasse dal Visconti sottomissione con cauzione di rappresentare, venendo il caso, la virile d' eredità agli assenti Costanzo, e Pietro; spese compensate.

Eredità aperta all'estero consistente in capitali
 — Capacità dell'erede istituito a riceverla
 — Certificato in ordine alle leggi ed agli usi
 relativi di questi R. Dominii — Lettere di
 notorietà.

La stessa omissione, che si è per noi riparata alla pag. 415 del corrente vol. del *Diario*, ci tocca ora di emendare rispetto a questa materia già per noi discorsa alla pag. 273, dove parimente abbiamo riportate in *extensum* conclusioni del signor Avvocato Generale del 10 di settembre 1829 sul ricorso dello Spedale della Città di Novara, senza avere poscia soggiunto, che tali conclusioni vennero approvate dal R. Senato con decreto di voto conforme del 25 di detto mese di settembre ref. D. Viglietti.

Dote — Costituzione di essa — Cose che possono cadere nella medesima — Art. 36 della tariffa del 1.^o di aprile 1816 — Insinuazione — Diritto.

Egli è costante, dietro le note massime, che possono venire nella costituzione della dote tutte quelle cose che sono in commercio, siano stabili, mobili, corporee, o non. Perlocchè la tariffa del 1.^o di aprile 1816 non distingue tra la costituzione dotale fatta in contanti, e quella consistente in istabili; e sebbene non abbiavi la medesima indicati anche i censi, ed ogni altra cosa, saranno ad ogni modo tutte assoggettate al diritto graduale.

Tale è l'opinione a questo proposito di persona autorevole.

(Lett. part.).

Testamento di nuncupazione implicita — Notaio rogante autorizzato dal testatore di aprirlo — Decesso di esso Notaio — Notaio depositario dei minutari del defunto — Se la facoltà concessuta al primo intendasi passata al secondo — Indirizzi relativi.

Per quante dichiarazioni e norme siansi date nel *Diario* in ordine all' esercizio del notariato, ad ogni modo rimangono pur sempre necessarie di quando in quando nuove direzioni della Superiore Podestà, onde evitare pratiche irregolari nelle discipline notarili *. In prova di ciò noi ricopiamo qui la lettera seguente indiritta da Autorevole Persona al sig. Notaio Domenico S. . . . — » La facoltà che il testatore conferisce al Notaio che riceve il testamento di nuncupazione implicita di procedere all' apertura del medesimo, essendo personale, non può il Notaio depositario dei minutari del Notaio che ha rogato un tale testamento, in caso di decesso di questo, riguardarsi come dispensato dall' uniformarsi alla regola generale circa le formalità volute dalla pratica.

Ciò posto sebbene la S. V. M.^o Ill.^{re} sia dal Magistrato della Regia Camera autorizzato a ritenere li minutari del Notaio.... di lei padre, dee tuttavia far procedere giudizialmente al dissigillamento dei testamenti di nuncupazione implicita, mentre l' autorizzazione dal testatore conferita al detto di lei padre cessò colla morte del medesimo.

Nel dare questo riscontro al di lei figlio del 14 stante, ho il vantaggio ecc.

* *Parecchie di tali importanti direzioni pei Notai noi faremo note nel nostro Giornale dell' imminente nuovo anno, siccome accennammo nella seconda avvertenza del N.^o preced. , pag. 448.*

Negoziante od operaio — Provviste ed opere
 — Domanda pel pagamento loro — Prova
 richiesta in caso di contestazione.

Quando il credito deriva da una successività di provviste o di opere, che da un negoziante od operaio siansi fatte a beneficio di un tale durante più settimane, mesi ed anche anni, stante la difficoltà somma, e talvolta anche l'impossibilità del provveditore di dare una piena e specifica prova dei fatti accreditamenti, e delle opere impiegate, venne nel Foro sanzionata la massima, che la domanda del pagamento di simili prezzi e mercedi sia sufficientemente giustificata, allorché il negoziante od operaio provano, che il convenuto fosse solito di servirsi al loro negozio, o delle opere loro, soprattutto se essi sono riputati di una riconosciuta probità, mediante il loro giuramento sulla verità di ciascheduna delle parcellate opere e provviste.

Molti sono a tale proposito i giudicati de' nostri Magistrati Supremi, e fra gli altri v'ha la sentenza di questo R. Senato del 6 di gennaio 1826 ref. D. Melano profferita in causa de' signori Dentis madre e figliuoli contro il sig. Emanuele Alerini di Brà.

Agivano nell'anno 1821 contro quest'ultimo li Dentis pel pagamento della cospicua somma di lire 1274 montare di provviste, ed opere da serragliere, che il rispettivo loro marito, e padre avesse fatte a beneficio del sig. Allerino dall'anno 1814 al mese di agosto 1819, e di cui nella nota per essi prodotta.

E per giustificare il loro credito limitavansi essi all'offerta visione dei libri tenuti dal detto defunto loro autore Pietro Antonio Dentis, ed alla deduzione di un capitolo diretto a far prova, che il signor Allerino era solito a servirsi al negozio Dentis per tutte le provviste ed opere di serraglieria, di modo che la prodotta nota non potesse essere che esatta e fedele.

Ammesso con una prima sentenza sotto il 16 ottobre 1824 alla prova il summenzionato capitolo, gli eredi Dentis provarono bensì il fatto dell'usuale servizio, ma li testi esaminati nulla deposero sulla verità

della prodotta nota, sostituendo alla relativa deduzione la loro testimonianza sulla probità del defunto, e per servirsi delle avversarie espressioni, l'apologia del Pietro Antonio Dentis.

In questo stato di cose credeva il signor Allerino di sottrarsi alla condanna facendo valere in persona del di lui curatore la pronunciata sua interdizione, e rilevando nella prodotta nota alcune esagerazioni, ed inverosimiglianze nella troppa prossimità di taluna delle fatte provviste.

Ma il Reale Senato colla precipitata sentenza del 6 di gennaio 1826, senza nemmeno esigere dagli eredi e vedova Dentis il giuramento purgativo *super scientiam*, condannò il sig. Allerino al pagamento a loro favore delle proposte lire 1274, e di cui trattavasi, colle spese.

Impiegati subalterni ai boschi e selve — Sospensione loro — Se in questo caso possano vestire l'abito uniforme, e uscire dalla loro Provincia.

L'Azienda Economica dell'Interno sottopose alla Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni le seguenti questioni:

Un Agente subalterno nell'Amministrazione forestale sospeso per un tempo determinato dalle sue funzioni può egli, durante la sua sospensione, vestire l'abito uniforme?

Può egli uscire dalla Provincia senza la permissione de' suoi Superiori?

Ecco la risposta del Ministero:

Il primo di questi quesiti si risolve da per se; la sospensione di un Impiegato dall'esercizio delle sue funzioni non togliendo al medesimo la sua qualità, non può nè anco toglierli il diritto di vestire l'abito uniforme, che la manifesta.

Quanto al secondo, osservasi che un soverchio rigore sarebbe l'obbligare l'Agente sospeso a rimanersi nella

sua residenza durante il tempo in cui, cessate le sue funzioni, egli non riceve stipendio; la permissione di allontanarsi dal suo posto, e di recarsi eziandio in altra Provincia non dee in questo caso essergli negata.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Cloonmel (Stati-Uniti), 28 novembre 1829. Un fatto singolare, e forse unico fino al presente negli annali dei crimini, è avvenuto fra noi. Quattro fratelli, accusati e convinti di aver dato la morte ad un loro cognato, furono condannati alla pena capitale, che fu eseguita per tutti nello stesso momento. Non si è potuto ritrarre dalla bocca loro veruna confessione, e subirono essi l'estremo supplizio senza dar segno della menoma commozione, e senza mandar neanco un sospiro.

Venezia, 10 dicembre 1829. Dai torchi di Giuseppe Antonelli è testè uscito il vol. 1.^o della *Polizia medica militare* applicata specialmente alla R. Armata Austriaca, di Gio. Nepomuceno d'Isfordink, prima versione italiana di Alberto Mazzarelli, ecc. ecc. Quest'opera, che riunisce in un tutto possibilmente ordinato, i frammenti sì nazionali che stranieri intorno a questa materia, combinando i medesimi colle molteplici pratiche dell'età più recente, colle norme adottate dai governi e dai popoli dell'età più recente, non è soltanto utile per quelli, che nell'istituto loro sono dedicati alle diverse funzioni del corpo militare, ma ben anche alle persone di Stato, e di ogni altro corpo civile che debbono egualmente concorrere al vantaggio comune. Di quest'applaudito lavoro, di cui già comparvero due edizioni originali, doveasi fare un dono all'Italia. L'opera è divisa in tre volumi. Il 2.^o volume verrà fuori nel prossimo mese di gennaio.

Firenze, 12 dicembre 1829. La prova testimoniale per giustificare la simulazione di un atto autentico si ammette quando esiste un principio di prova in iscritto, e quando i fatti che vogliono stabilirsi per mezzo dei testimonii siano gravi ed urgenti. Così decideva la nostra R. Ruota in causa Medici e Alauzet.

Melun, 12 dicembre 1829. Nell' udienza del giorno di ieri si è presentata dinanzi al nostro Tribunale una quistione gravissima. Trattavasi di sapere se un Notaio od un Procuratore possa rifiutarsi dal deporre in giudizio come testimonio intorno a' fatti che gli siano soltanto pervenuti a notizia in dipendenza dell' esercizio della professione di lui, e se tale rifiuto possa anche farsi nel caso, che i clienti stessi dichiarassero avanti i Giudici di scioglierlo dal secreto, e di acconsentire ch' ei deponesse liberamente. La quistione fu decisa nel senso affermativo.

Versailles, 14 dicembre 1829. Abbiamo frequenti le prove di fermezza dei nostri Magistrati nel punire quei tali Autori audacissimi, i quali senza freno veruno dettano scritture d' ogni maniera, atte a corrompere il costume con grave offesa della Religione Santa dei nostri Padri, ch' è pur la nostra. Un recente esempio si ha nella sentenza proferita il 9 di questo mese dal Tribunale di Senlis contro un certo Becker per aver composto e cantato una canzone indecente, con cui si è condannato il medesimo nella pena del carcere per tre mesi, e nella multa di franchi 300 e nelle spese. Si debbe portare fra breve una causa di questo genere avanti i Tribunali di Parigi contro l' autore ed editore di un almanacco pel nuovo 1830, che porta per titolo, *Astrologue omnibus*, che venne sequestrato il dì 8 del corrente da un Commissario di polizia.

Parigi, 18 dicembre 1829. Nella causa del signor Bideux contro Dupuis la nostra Corte R. con sentenza del 10 del mese corrente ha deciso, che la sottoscrizione di un biglietto a ordine *valore in mercanzie* non può per essa sola stabilire, che il sottoscrittore abbia fatto un atto di commercio, e sia commerciante.

— Il Tribunale di prima istanza ha pronunciato il 16 di questo mese, che la vendita di un fondo di commercio costituisce un atto di commercio: « Attesochè (così si legge nei motivi della sentenza) un fondo di commercio è composto di utensili, di mercanzie e simili; che per tal modo la vendita del medesimo è un atto commerciale per parte del venditore; che invano si oppone, che con tale vendita il venditore stesso viene

appunto a rinunciare alla sua qualità di commerciante; mentre sarà vero, che questa vendita sarà il suo ultimo atto commerciale, ma ad ogni modo ha di necessità tutti i caratteri che per tale lo costituiscono».

— Il Tribunale di commercio dovea pronunciare il dì 8 del corrente dicembre intorno ad una controversia riguardante alla nuova pubblicazione delle opere complete del signor Merlin; ma di consenso delle Parti la causa fu rimandata ad un' altra udienza. Si ricava da una lettera dell' autore medesimo che l' ultimo volume sarà pubblicato non più tardi del febbrajo 1830.

Ciamberì, 20 dicembre 1829. Con R. Provvisione del 20 del passato mese S. M. si è degnata di formare le Camere del nostro R. Senato pel corrente anno giuridico nel modo seguente: 1.^a *Camera*: Presidente Reggente Cav.^o Giuseppe PETTITI; *Senatori*, Presid. Cav.^o L. Roze, Conte G. De Buttet di Tresserve, G. F. Avet, Barone M. Rosset di Tours, L. Piccolet, B. De la Charrière. 2.^a *Camera*: Presidente Cav.^o C. Portier du Belaire; *Senatori*, Presid. Conte C. Bracorand di Savoiroux, G. Porta, G. Roch, Conte G. Violet di Montbel, G. M. Coppier. 3.^a *Camera*: Presid. Cav.^o C. F. di S. Bon; *Senatori*, Presid. Cav.^o F. Bains, Conte G. M. Juillet di S. Cergue, Conte S. Vignet, G. Bouvier, L. Cravosio.

Torino, 24 dicembre 1829. S. M. con R. Provvisioni date in Nizza di mare il 19 ed il 21 del corrente indiritte ai Senati del Regno, ed alla R. Camera de' Conti, stante la ricorrenza delle imminenti feste del SS.^{mo} NATALE, si è degnata di condonare ai varii detenuti nelle carceri dipendenti da quei Supremi Magistrati, che le furono proposti siccome meritevoli delle Sovrane grazie, la pena per essi incorsa, mediante la consueta sottomissione.

— A termini del § 3 del R. Biglietto in data 23 di aprile 1816 cessando al finire del corrente anno i diversi membri dei Tribunali di commercio del Ducato di Genova la rispettiva loro qualità, S. M., con



sua Provvisione del 21 di questo mese, ha nominato in rimpiazzamento di tali membri nelle Città, di cui infra, i seguenti soggetti:

GENOVA. Schiaffino Cristofaro, Parodi Giuseppe, Giudici; Quartara Emmanuele, Migone Luigi, Supplementarii (pel biennio 1830 e 1831).

CHIAVARI. Solari Antonio, Bancalari Giuseppe, Giudici; Della Cella Camillo, Campodonico Antonio, Supplementarii (idem).

NOVI. Peloso Gio. Matteo, Castiglione Agostino, Giudici; Perassi Carlo, Martelli Giambatista, Supplementarii (idem).

SAVONA. Gozo Giuseppe, Presidente; Becchi Pasquale, Cortese Angelo, Giudici; Bandini Emanuele, Bado Carlo, Bottaro Niccolò, Supplementari (pel solo anno 1830).

— Con R. Biglietto del 9 dello scorso mese di novembre S. M. ha determinato, che le sezioni del R. Tribunale di Prefettura sedente in questa Capitale fossero distribuite pell' andante anno giuridico come segue: 1.^a Sezione: Senatore Prefetto Paolo Derossi; Luigi Valle, Guglielmo Pettiti, Assessori. 2.^a Sezione: Prefetto Vassallo Giambatista Cucca-Mistrot, Vice-Prefetto; G. M. Regis, Giacinto Moyetta, Assessori. 3.^a Sezione: Prefetto Teonesto Salino, Vice-Prefetto; Giambatista Agnesi, Vittorio Oggero. Applicati all'istruzione delle cause criminali, G. Perini, Assessore Istruttore; Giuseppe Bruno, Assessore.

ERRATUM. Alla pag. 425, lin. 19 invece di — *dà in qualche modo sentenza*, si legga — *dà in qualche modo esecuzione ad una sentenza*, ecc.

TORINO. STAMMERIA FAVALE.



N.º 29



TORINO

24 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO DECIMOQUARTO VOLUME.

A

ACQUISTO di spezieria ; fondi relativi ; piazza ; insinuazione ; diritto , pag. 74.

— di stabili ; pagamento del loro prezzo con parziali quitanze ; insinuazione ; diritto proporzionale , p. 414.

AFFITTAMENTO di beni ; danni dati ; perizia ; inappellabilità.

Una sentenza prescrivente una perizia colla clausola = *prima d'ogni cosa* =, onde accertare l'esistenza ed entità de' danni cagionati in un affitto, non può tuttavia dirsi recar gravame irreparabile in definitiva, ed essere perciò appellabile quando vi esistesse una convenzione, mediante la quale, in vista dei pattuiti corrispettivi, si fosse dalla parte lesa rinunciato ai pretesi danni, p. 241.

ALIMENTI ; moglie separata ; transazione , p. 123.

Vol. XIV.

AMMINISTRAZIONE Civica o Comunale ; Comunità interessate.

Allorquando una Civica o Comunale Amministrazione chiede qualche provvedimento intorno ad un oggetto, nel quale abbiano eziandio interesse altri Comuni, la relativa domanda debbe farsi non già in via di semplice ricorso, ma sibbene in giudizio regolare, ed in legittimo contraddittorio, p. 385.

APPALTO di opere per conto di Comunità; assenso di queste per poter stare in giudizio; transazione; Senato.

L'approvazione delle transazioni tra Comunità e Città, e particolari spetta al Senato esclusivamente ad altro Magistrato, p. 17. V. *Declaratorie*.

APPELLABILITA'; incompetenza; litispendenza, p. 370.

APPELLAZIONE; ammissibilità; decisione relativa; Giudice *a quo*; Giudice *ad quem*, p. 169.

APPELLO; deserzione; termine per proporre i motivi di gravame.

Se l'appellante non introduce l'appello, o prevenuto in quello non legittima il giudizio, e propone li motivi di gravame nel termine dalla legge stabilito, si considera per non appellante, p. 33. V. *Purgazione di contumacia*.

—; deserzione; purgazione di contumacia; offerta delle spese.

Se l'appellante prevenuto in appello non legittima il giudizio nel termine dalla legge stabilito, si considera non appellante, ancorchè abbia quindi offerta la rifusione delle spese contumaciali, p. 346.

ARTE di flebotomo e veterinario; Notaio esercente la medesima; incompatibilità, p. 187.

ASSENTE ; cura ; parenti prossimi presuntivi ; tempo delle ultime nuove ; associazione alla cura.

Quando la cura ai beni di un assente trovasi deferta ad alcuni de' suoi proximiori parenti , si mantengono essi o loro eredi esclusivamente nel possesso di tal cura , non ostante si presentino altri parenti in egual grado *iure proprio* , o per diritto di rappresentazione a quelli , cui detta cura fu già deferta , p. 361.

————— ; suo curatore ; eredità apertasi dopo l' assenza ; diritto alla cura.

Il curatore di un assente , di cui non si conosce l' esistenza , non è in diritto di chiedere in tale qualità , che la sua cura si estenda a quella porzione di eredità apertasi dopo l' assenza , a cui sarebbe esso assente chiamato in concorrenza di terzi , ove fosse effettivamente in vita , ma viene data la preferenza a detta cura a questi terzi , p. 441.

ASSENZA ; inquilino ; conduttore ; locatore ; cosa locata , p. 246.

————— de' Notai dalla loro residenza ; autorizzazione per ciò necessaria ; divieto ai medesimi di rogare atti nel nuovo loro domicilio , p. 447.

ASSESSORI ordinarii , od Aggiunti ; impedimento di questi dal votare ; numero loro incompleto per giudicare ; Sovrani provvedimenti relativi , p. 124.

————— ordinarii , ed Aggiunti ; numero incompleto di essi ; Circolare , p. 266.

ASSISIE ; avvertenze ai Prefetti in occasione delle medesime , p. 188.

ATTI d' incanto e di deliberamento ; Giudice delegato per li medesimi ; Segretario ; parcella delle spese ; R.^a tariffa ; varie avvertenze e norme importanti a tale riguardo , p. 65.

ATTO di deposito ; ordinanza relativa ; significazione ; creditori interessati ; nullità del deposito.

Nel caso non sia presente all' atto giudiziale di deposito quello, in odio del quale venne concesso, dee pel suo effetto essergli tale atto significato, non ostante vi fosse stata in suo contraddittorio monizione a giorno ed ora fissa per l' esecuzione di detto deposito, p. 209.

—— d'aggiudicazione; delegazione personale.

Il Segretario del Tribunale di Prefettura delegato per procedere ad un atto d'aggiudicazione, può farvi procedere da altri in sua vece, p. 225.

V. *Contumace* — *Debitore* — *Delegato* — *Notaio* — *Suddelegato*.

—— d'aggiudicazione; nullità; scindibilità; appello.

Colui, che volontariamente dà in qualche modo esecuzione ad una sentenza in di lui odio proferta, non è più ammesso ad impugnarla nè anco in via d'appello, nè può quindi essere restituito in tempo ad appellare dalla medesima, p. 425.

B

BANDI politici; Giudici conservatori di essi; Giurisdizione a questi attribuita, p. 26.

BANNALITA' di mulini; acque di fiumi e torrenti regali; R. Camera de' Conti; competenza, p. 329.

BENI dismessi in via ipotecaria; valore de' medesimi; appellazione; art. 9 del Regio Editto giudiziario; art. 99 e 112 del R. Editto 16 luglio 1822, p. 135.

—— parrocchiali; diritti inerenti ai medesimi; novità; competenza, p. 447. 339.

—— situati all'estero; donazione di una determinata somma, e di essi beni; non seguita insinuazione nel termine del relativo instrumento; multa del doppio diritto; norme a tale proposito, p. 253.

BORGHESI; proibizione d'instituir fidecommissi; vendita; copia di copia di testamento, p. 313, 330.

C

CANDELE di cevo, e cioccolato; fabbrica in S. Giulio d'Orta; deposito di generi coloniali, e formaggi della Svizzera; convenzione 7 ottobre 1817, p. 305.

CAPPELLANIA; affrancaimento; patrimonio ecclesiastico; conferma; legge 8 germile anno 9.^o

Una cappellania, i cui fondi deggiano pure servire di patrimonio ecclesiastico ai chiamati al patronato passivo, è tuttora sussistente, concorrendovi massime atti comprovanti la volontà de' patroni per la conservazione della medesima, p. 161.

CAPPELLANIE, od altre opere pie; erezione loro; istromenti relativi; insinuazione; diritto, p. 119.

CARICA di referendario; privilegio del foro; art. 21 e 22 del R. Editto giudiziario, p. 145.

CASA; mobili; danari; argenteria; titoli di credito; legati, p. 268.

—— locata; opere e riparazioni; obblighi relativi del locatore, p. 39.

CAUSE sommarie; generalità de' testimonii; copia di esse; pubblicazione degli esami, p. 8.

CAUZIONI; approvazione; residui di credito; immunità, e sequestri; memoriali; R. Camera de' Conti, p. 441.

CENSO perpetuo; fondo censito; terzo possessore; prescrizione, p. 345.

—— *id.*; presunzione di estinzione del medesimo.

Le presunzioni di pagamento e liberazione possono anche militare, allorchè sono urgenti, per l'estinzione de' capitali censi perpetui, p. 49.

CHIESA parrocchiale sotto il titolo di fabbrica; lettere di citazione; Parroco amministratore; legittimità del giudizio.

Il giudizio intavolato e sostenuto da una chiesa

parrocchiale sotto il titolo di *fabbrica*, con intervento del parroco quale amministratore di essa, tuttochè non più sussistano di presente le così dette *fabbriche* già esistenti durante il cessato Governo, si debbe riguardare come legittimo, p. 409.

CITAZIONE; uscire; errore; giuramento, p. 222.

COLLANA di diamanti; pietre di essa peritate; perizia; compra; lesione; subasta; azione *quanti minoris*; redibitoria, p. 44.

COMPETENZA; atti di giurisdizione volontaria; permuta di beni spettanti a cappellania; contumace; spese di contumacia, p. 200.

CONDANNA all' indennità; sentenza criminale; modo di procedere, p. 386.

CONDIZIONE; qualità; disposizione; quitanza; minore che entra in religione; tutore, p. 93.

CONFISCA per crimine di falsa moneta; grazia sovrana; restituzione dei beni alla famiglia del condannato; riserva di una dote congrua alle figlie; ragioni della madre, ed' altri diritti riservati, p. 259.

CONSIGLIERE di Stato in ritiro; competenza; privilegio del foro, p. 398.

CONTRATTO di subappalto e fabbricazione; impresarii e subappaltatore; crediti precedenti da tale contratto; competenza, p. 83.

———— d' albergimento; individui concessionarii; diritti; tassa relativa, p. 303.

CONTRAVVENZIONI gabellarie; decesso degl' inquisiti, p. 399.

CORTE d' appello già esistente in questa Capitale; proseguimento di causa attitata avanti la medesima; competenza, p. 235.

CREDITI; aggiudicazione; aggiudicatario; aggiudicato; competenza; se le lettere di citazione possano radicarla, p. 436.

———— verso il cessato Governo francese; cessione de' medesimi, p. 349.

CREDITORI; liquidazione; cauzione, p. 324.

D

DECESSO di una delle parti litiganti ; assegnazione della causa a sentenza seguita posteriormente ; giudizio proseguito dagli eredi della parte deceduta , pag. 297.

DECLARATORIE ; giurisdizione volontaria.

Le declaratorie in via di giurisdizione volontaria possono andar soggette ad essere dal Magistrato variate tutta volta che se ne ravvisa l' utilità , p. 17. V. *Appallo*.

DELEGATO ; atti preliminari ; suddelegato.

Un delegato può fare alcuni atti preliminari distinti , e quindi i successivi possono essere commessi ad altri suddelegati , p. 225. V. *Atto d' ag-giudicazione — Debitore contumace — Notaio — Suddelegato*.

DELIBERAMENTO annullato ; rinnovazione del medesimo in capo di altra persona ; diritto proporzionato , p. 77. V. *Atti d' incanto e di deliberamento*.

DEPOSITO di vino all' ingrosso ; smercio di esso ; introduzione di vino nello stesso deposito ; linea di demarcazione del dazio di consumo ; autorizzazione del Vicariato , p. 41.

DERRATE coloniali ; negozianti ; appellazioni ; Tribunali ; competenza.

Nelle cause riflettenti contestazioni per prezzo di derrate coloniali , e merci tra negozianti , in cui ha profferito sentenza in prima istanza il Tribunale di Prefettura in qualità di Tribunale di Commercio , sebbene non abbia quello dichiarato in termini espressi di pronunciare in tale qualità , si dà appello , trattandosi di oggetto eccedente le L. 1200 , al Consolato , e non al Reale Senato , pag. 290.

DIRITTI di emolumento ; ingiunzione relativa ; eccezione di prescrizione ; reiezione della medesima , pag. 26.

— di gabella ; subaccensamento ; conto ; credito , p. 274.

DITENUTO in carcere per contravvenzioni gabellarie ; condanna ; pena pecuniaria , principale , sussidiaria ; rilascio , p. 236.

DIVISIONE con minori ; testamento pubblico ; nullità.

La divisione seguita in dipendenza di testamento pubblico , reso nullo sotto l' impero delle leggi francesi , benchè con tutte le formalità dalla legge volute per renderla efficace nell' interesse dei coeredi minori , non importa per questo rinuncia al diritto d' impugnare il detto testamento per nullità , p. 129 , 146. V. *Sentenze — Testamento.*

DOMANDA ; risultato della sentenza ; appellabilità , pag. 113.

— dapprima indeterminata rispetto al valore ; determinata poscia , ed ampliata ; appellabilità , pag. 432.

DONNA separata dal marito ; alimenti ; deserzione ; coscritto surrogante ; leggi francesi , p. 234.

NOTE ; costituzione di essa ; cose , che possono cadere nella medesima ; insinuazione ; diritto , p. 449.

— ; legittima ; imputazione , p. 169.

— di beneficio ecclesiastico ; beni componenti la medesima ; vendita ; legge dell' 8 germile anno IX ; competenza , p. 323.

Due doti distinte ; loro riunione ; insinuazione ; diritto ; donazioni varie fatte a sposi ; persone estranee , pag. 153.

E

EBREO mutuante danaro sopra pegno ; oggetti oppignorati ; consegna fatta ; richiamo d'oggetti derubati , p. 55.

EMOLUMENTO ; insinuazione ; concordato del fallito , p. 218.

EREDITA' aperta all'estero ; erede ; leggi ed usi , p. 273.

— *idem* consistente in capitali ; capacità dell'erede istituito a riceverla ; lettere di notorietà , p. 449.

ESAME da procuratore ; pratica biennale ; esercizio appo i Magistrati supremi ; appo i Tribunali di Prefettura , p. 90.

ESAMI ; testimonii ; merito delle deposizioni ; norme relative , p. 87.

— a futura memoria ; competenza ; commissione a tale proposito , p. 200.

ESERCIZIO di pesca ; diritto di macina ; reintegrazione in possesso di tali diritti ; R. Demanio ; competenza , p. 433.

F

FATUO interdetto ; testamento ; validità , p. 92.

FEMMINA maritata , e vivente separata dal padre ; Senatusconsulto Macedoniano.

Il Senatusconsulto Macedoniano non giova ad una femmina maritata vivente separata dal padre , concorrendo circostanze , per cui la creditrice potesse andar convinta che quella potea obbligarsi , p. 177.

FERIE delle messi , e vendemmie ; cause privilegiate , p. 56.

FORO ; privilegio ; Sostituito dell'Avvocato Fiscale Generale , p. 91.

GABELLE Regie accensate; subaccensamento, p. 114.
 — accensate di carne, corame, foglietta; subaccensamento.

Un figlio di famiglia, che abbia convenuto un subaccensamento delle gabelle di carne, corame, foglietta, acquavita e birra a nome proprio, e senza l'assistenza del di lui padre, è persona legittima per stare in giudizio per l'esecuzione di tale contratto, p. 97. V. *Materie gabellarie*. — *Subaccensatore*.

GABELLOTTI; altri venditori di robe al pubblico; pesi e misure, p. 204.

GIUDICATURE di mandamento; procura speciale indispensabile per ogni affare; eccezione rispetto alle corporazioni ed università, p. 28.

GIUDIZII di subasta; rivendicazione; titoli; quali esser debbano i risultamenti de' medesimi; titoli del proprietario attuale; contestazione in proposito; R. Editto ipotecario, p. 412.

GIUDIZIO di concorso; se una donna possa essere nominata Sindaco, p. 24.

— di delibazione; appello; litispendenza; rinuncia; sentenze toscane; quando il Senato possa ricusare la loro esecuzione; sequestro; contumacia, p. 25.

— di graduazione; appello; deserzione; citazione, p. 262.

— sommario; esami; dichiarazione del convenuto di non voler più procedere ad alcun esame; nuova istanza per essere ammesso a farne, p. 139.

GIUNTA sugli ospizii abolita; cause già vertenti dinanzi alla medesima, p. 434.

GIURAMENTO ; procuratore ; mandato speciale necessario per deferirlo o riferirlo ; Comunità ; Università ; Collegii ; loro Sindaci ; Amministratori e Direttori , p. 215.

———— sulla scienza ; negativa , p. 237.

I

IMPIEGATI subalterni ai boschi e selve ; sospensione loro ; abito , p. 452.

INCANTI , V. *Atti d'incanto e di deliberamento*.

INCANTO di taglio di boschi comunali ; deliberamento ; cessione fatta dal deliberatario ad altri ; collusione ; ricorso al Tribunale di Prefettura per parte del Comune ; transazione , p. 108.

INCENDIO ; minutari , p. 152.

INFORMAZIONI per stabilire l'assenza ; deputazione di curatore all'assente ; necessità che i testimonii siano debitamente comprovati ; donne informanti , p. 292.

INIBIZIONI ; sequestri ; deputazione d'economo ; provvedimenti conservatorii ; appello ; gravame ; providenze *ex primo decreto* , p. 281 , 298.

INSTROMENTO ; copia desunta da altra copia ; trascrizione , p. 306.

———— di vendita di stabili ; tradizione non fatta della cosa venduta ; sentenza che ordina di eseguirla , dichiarando in difetto risolta la vendita stessa con restrizione del prezzo , ed indennità ; nuovo instromento di retrovendita ; insinuazione ; diritto , p. 219.

INTERPELLANZE ; risposte alle medesime.

Le risposte ad interpellanze , che principiano colla negativa , comunque qualificate , non pueranno riputarsi ipotetiche , tali essendo quelle soltanto , che sono concepite in termini dubitativi , p. 81.

INVENTARIO di eredità; Notaio designato dal testatore per la formazione del medesimo; apposizione di sigilli; persone privilegiate; Segretario del Tribunale; se questi sia in ragione di procedere al suddetto inventario preferibilmente al Notaio menzionato nel testamento, p. 76.

IPOTECA; iscrizione; errore, p. 369.

L

LASCITO pio; amministratore; ipoteca legale; iscrizione; art. 22 del R. Editto ipotecario, p. 138.

LEGATO; pagamento; come abbia a farsi, p. 57.

———; figlia; dote; impiego; spese d'ultima infermità; funerarie, p. 201.

LEGITTIMA; assegnazione della medesima; insinuazione; diritto relativo, p. 308.

LETTERE di cambio; pagamento; sensale; antidata; girata; falso, p. 154.

——— *id.*; ipoteche; giratarii; cambiali tratte, p. 156.

LEVA militare; surrogante e surrogato; cambiale; non eseguito pagamento; danni, p. 276.

——— *id.*; giovani sottoposti alla medesima; modo di recarsi all'estero per l'esercizio delle loro arti e mestieri; cauzione relativa, p. 27.

LUCRO dotale; marito assente, p. 120.

M

MALLEVERIA notarile; svincolamento della medesima; Notaio defunto; atti non sottoposti all'insinuazione; mancanza dell'autentica, p. 122.

MANDATO; semplice enunciazione del medesimo; giudizio sommario, p. 418.

MATERIE gabellarie; Comunità; appalto; mancanza di deliberatario; R. Editto del 30 settembre 1814, pag. 172.

—— *id.*; pelli venienti dall'estero; accensatore; bolle d'accompagnamento delle medesime, p. 202.

—— commerciali; litiganti Genovesi; Tribunali di Commercio; citazione di persone domiciliate negli antichi Stati di S. M.; formalità, p. 355.

MERCI; compra e vendita delle medesime fatta da più persone; presunzione di società; debiti, p. 268.

MINIERE metalliche; prodotto delle medesime; vendita; competenza, p. 304.

N

NEGOZIANTE od operaio; provviste, ed opere; domanda pel pagamento loro; prova richiesta in caso di contestazione, p. 451.

NEGOZII di fondachi; alienazione privata de' medesimi; Senato, p. 90.

NOLEGGIATORE; consegna di merci fatta in estero paese; danni; indennizzazione; protesta, p. 234.

NOTAI; R. Patenti di loro costituzione; ammissione all'esercizio del notariato; finanza, p. 338.

—— ammessi a procurare; comparere; diritto loro dovuto; R.^a Tariffa del 1770; Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829, p. 221.

NOTAIO; atti d'aggiudicazione; RR. CC. § 21, tit. 3, lib. 3; R. Editto ipotecario, art. 89, 95, 96 e 110.

A termini della nuova legge ipotecaria gli atti d'aggiudicazione possono essere fatti da Notai, e non è strettamente necessario, ch'essi nel procedervi dichiarino tutta la loro qualità, essendo bastante, che spieghino quella, in virtù della quale

specialmente procedono, p. 325. V. *Atti d'aggiudicazione — Debitore contumace — Delegato.*

NOTAIO, che cessò dall' esercizio del notariato per incompatibilità d'impiego; deposito volontario dei minutari nell' Ufficio d' insinuazione; riserva di riprenderli; istanza per la consegna di essi minutari ad un altro Notaio, p. 262.

——— defunto; atti da esso rogati non insinuati; Giudice; Segretario; Insinuatore; multe, p. 368.

NOVAZIONE di contratto; fideiussione, p. 38.

NULLITA' di testamento; esecuzione volontaria; minori; divisione; appello; porzione disponibile; legge francese, p. 248.

O

OBLIGAZIONI personali; suddito di Parma; genovese; Tribunali; competenza, p. 274.

ORDINANZE d' assegnazione di causa a sentenza; appello; capitoli intorno a prova dipendente da perizia, p. 122.

ORDINATI delle Comunità; insinuazione dei medesimi; termine per tale insinuazione; quando decorra, p. 9.

OSPIZIO di carità; causa sommaria; oggetto minimo; amministratori di esso Ospizio; se possano rappresentarlo in giudizio senza procura speciale, p. 139.

P

PAESI limitrofi di cinque miglia dalla frontiera dell' estero; fabbriche e manifatture; leggi doganali, p. 72.

PASCOLI; comunione; accesso; proprietari; Comunità; beni liberi; apposizione di segnali indicanti tale libertà; controversia relativa.

Il diritto di recedere dalla comunione de' pascoli non può essere alligato a condizioni, meno a quella di apporre segnali a quei beni esenti da tale comunione, p. 257.

PENSIONE; assegnazione di questa per dote; atto relativo; insinuazione; diritto, p. 446.

PESCA; diritto; grida Camerale 12 dicembre 1817, p. 168.

PIAZZA da Speziale, V. *Acquisto di Spezieria*.

PORTI; diritto di passaggio; colonna idrometrica; elevazione minima, media e massima, p. 307.

POSSESSO annale; giurisdizione; appellabilità.

Le cause di possesso annale quando hanno subiti i due gradi di giurisdizione sono inappellabili.

Abbenchè in esse cause si facciano deduzioni, e si producano titoli a stabilire la proprietà di siti, ed oggetti cadenti in controversia, non si può tuttavia dedurre da ciò che si muti l'azione, quando la conclusione presa sia sempre la stessa, cioè tenda alla manutenzione dell'annale momentaneo possesso, p. 377, 393.

PREBENDA parrocchiale; beni alla medesima appartenenti; servitù di passaggio; piante tagliate in essi beni; competenza, p. 339.

PRIMOGENITURE e fidecommessi; trapasso loro in linea collaterale; consegna dell'eredità; nota relativa; riserva, p. 55.

PROCURA *cum libera*; sua restrizione; confessione del Procuratore, p. 59.

PROCURATORI; Giudicature di Mandamento; p. 291.

—— non Notai; onorarii da loro pretesi per cause anteriori al Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829, p. 155.

—— avanti le Giudicature mandamentali; persone confidenti del mandante; Manifesto Senatorio del 17 marzo 1829; norme relative, p. 12.

PROVENTI di annualità; sentenza di condanna; appellabilità; art. 8 del R. Editto giudiziario, p. 185.

PURGAZIONE di contumacia; appello; offerta delle spese.

Ove l'appellante sia tardivamente comparso, e per purgare la contumacia non abbia offerte le spese della contumacia, salvo dopo il trascorso di detto termine, si considera egualmente per non appellante, p. 33. V. *Appello*.

R

RENDIMENTO di conto di un' Amministrazione; istromento di liberazione; insinuazione; diritto fisso, proporzionale, p. 42.

RESTITUZIONE de' frutti; estensione della medesima; rendite, p. 416.

S

SCHEDULA testamentaria; istanza per la rimessione di essa; declaratoria Camerale; commissione e verbali relativi, p. 235.

———— contenente due testamenti; rimessione di essa al Notaio; atto relativo; insinuazione; diritto, pag. 138.

SCRITTURA d'obbligo; sottoscrizione alla medesima dal marito della debitrice; obbligazione.

La semplice sottoscrizione del marito ad una scrittura d'obbligo passata dalla moglie può obbligarlo in proprio, p. 177. V. *Femmina maritata*.

SEGRETARIO di Giudicatura; minutarî degli atti rogati dal predecessore; atti non insinuati, p. 276.

SENTENZA; interposizione d'appello avanti un Notaio; Segretario del Tribunale, p. 104.

———— contumaciale; Tribunale di Prefettura; opposizione a quella avanti lo stesso Tribunale, p. 267.

———— di un Giudice di Mandamento; prolazione di essa dopo il giorno della lasciata monizione; nullità, p. 78.

N.º 30



TORINO

24 dicembre 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE.

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

SENTENZE di Tribunali stranieri; suddito de' Regii Stati; citazione; esecuzione.

Sentenza profferita da un Tribunale straniero contro un suddito dei Regii Stati rappresentato da un curatore *ad lites* deputatogli d' ufficio, e dichiarata non esecutoria nei Regii Stati, p. 193.

— *idem*; giudizio di deliberazione; giuramento solenne, e giuramento *in litem*, p. 400.

—; Tribunali stranieri; esecuzione; reciprocità di trattamento.

Prima di ordinare l' esecuzione delle sentenze dei Tribunali stranieri, non constando di reciprocità di trattamento, dee citarsi e sentirsi il condannato, p. 264.

— in punto di nullità di testamento; porzione disponibile.

Dalle sentenze in punto di nullità di testamento si dà l' appello, quantunque il valore della porzione disponibile, per cui è questione, non ecceda le L. 1200, p. 129, 146. V. *Divisione - Testamento*.

SEPOLTURE; emolumenti; consuetudine, e convenzioni relative; esecuzione; azione possessoria; competenza, p. 245, 415.

Vol. XIV.

SOCIETÀ di commercio; socio non nominato; solidaria obbligazione, p. 76.

—— stabilita per un tempo determinato; se possa il socio rinunciare alla medesima senza giusta causa; indennità, p. 203.

SPESE di trasferta in cause criminali; testimonii; agricoltori adoperati per periti; Ingegneri; Misuratori; tassa di tali spese, p. 323.

SPEZIERIA, V. *Acquisto di Spezieria*.

STATUTI; interpretazione de' medesimi; sentenza di un Tribunale Prefettoriale dichiaratosi incompetente; prolazione di tale sentenza prima del R.^o Biglietto del 17 febbrajo 1826; altra sentenza del Tribunale medesimo che pronunciò senza esserne stato rieccitato; se sia nulla, p. 412.

STRANIERI; domicilio; sequestro; cambiali; giurisdizione, p. 401.

—— non aventi contratto ne' Reali Domini; chiamata di essi avanti i nostri Tribunali; pratica creduta in osservanza nell' Inghilterra, p. 91.

SUBACCENSATORE; pagamento del fitto di Gabelle; ingiunzione.

Il pagamento del fitto per diritti delle Gabelle, e tanto meno l'esecuzione delle relative ingiunzioni possono mai essere sospesi per qualunque caso, e titolo, ed anche per mancanza della cosa locata, salve solo e riservate in altro giudizio le ragioni al Subaccensatore competenti, p. 97. V. *Gabelle*.

SUDDELEGATO; atto d'aggiudicazione; qualità.

Nel decreto di delegazione debb'essere espressa la facoltà di suddelegare, e che concorrano in chi vuolsi per suddelegato le qualità richieste dalla legge per eseguire simili atti, p. 225. Ved. *Atto d'aggiudicazione* — *Debitore contumace* — *Delegato* — *Notaio*.

SUDDITO di Governo estero; giudizio di rilievo, p. 338.

SUOCERO; vergenza all' inopia; istanza della nuora,
pag. 170.

T

TABACCO di fabbrica estera; contrabbando; procedimento, p. 369.

TASSA di successione; demanio; cause relative; competenza; istituzione di beneficio laicale, p. 353.

TEATRI; leggi e giurisprudenza intorno ai medesimi, p. 105.

TERRA, o Borgata; costruzione in essa di una casa accanto ad una cappella isolata; uso di detta casa destinata pel Cappellano; se per la medesima possa valere il privilegio, di cui nelle RR. CC., p. 214.

TERRENO imboschito; concessione Sovrana pel dissodamento; morte del concessionario; vendita del fondo imboschito; nuovo proprietario, p. 417.

TESTAMENTO; istituzione d' erede; necessità che questa sia dichiarata, p. 171.

———— di nuncupazione implicita; Notaio; decesso di esso; Notaio depositario dei minutarj di esso, p. 450.

———— condito all' estero nei Consolati; Cancelliere; formalità; legalizzazione; copia, p. 152.

———— mistico; estrazione del medesimo dagli archivj d' insinuazione; Giudice; apertura; Insinuatore, p. 385.

————; art. 972, 1338 e 1340 del codice civile francese.

Il testamento pubblico fatto sotto l' Impero del codice francese, e da cui non risulti essere stato scritto dal Notaio, che lo sottoscrisse, è nullo, p. 129, 146. V. *Divisione — Sentenze in punto di nullità.*

TRADUZIONE di un carcerato da un luogo in un altro;
spese relative, p. 247.

TUTORE; rendimento di conto; ricorso in nullità;
sentenza; esecuzione, p. 188.

V

VENDITA di beni comunali; commissione relativa;
Giudici ordinarii; Segretarii di Comunità; bandi
venali, p. 278.

—— *idem*; delegazioni; Intendenti; Giudici Mandamentali; Segretarii di Comunità, p. 352.

—— forzata; giusto prezzo; formazione di cimitero.

Il proprietario che viene astretto a cedere il suo
fondo per la formaziooe di un cimitero non può
pretendere che il giusto prezzo del medesimo, e
non l'ottavo di più, p. 1.

U

UFFICIO delle cessate Prefetture; Prefetto; R. Patenti
di commissione in capo di questi; Tribunale che
gli succede; Giudice votante in causa, in cui ab-
bia patrocinato prima di esser Giudice, p. 140.

USCIERE; atti di commercio; cessazione di paga-
menti; fallimento, p. 277.

USCIERI; chiamata delle cause all' udienza fatta dai
medesimi; loro diritto; Magistrati Supremi; ces-
sati Consigli di giustizia; Tribunali; pratica re-
lativa, p. 216.

USUFRUTTO; madre binuba; consuetudine di *Bul-
garo*, p. 12.

USUFRUTTUARIO; prezzo ritirato dal medesimo, p. 168.

INDICE

Delle Sentenze, Ordinanze, e Decreti di voto più importanti dei Supremi Magistrati, e dei Tribunali di Prefettura del Regno, che si contengono in questo Vol. XIV.

SENATI.

- Sentenza del Senato di Piemonte 22 giugno 1829 ref. D. Vacha nella causa della Città di Torino contro Allomello — *Vendita forzata* — *Cimitero*, p. 1.
- del Senato stesso 23 giugno 1829 ref. D. Costa in causa Reasco contro Bono — *Appello* — *Deserzione* — *Spese*, p. 33.
- del Senato stesso 9 maggio 1829, ref. D. Costa in causa Doglio contro Delpiano — *Novazione di contratto* — *Fideiussione*, p. 38.
- *id.* del 12 giugno 1829 ref. D. Leardi in causa Blanciotti contro Ricca e Bernardi — *Censo perpetuo* — *Presunzione d'estinzione del medesimo*, p. 49.
- Declaratoria del Senato stesso 13 luglio 1829 ref. D. Pullini nella causa di concorso N. — *Atti di incanto e deliberamento*, p. 72.
- Sentenza del Senato stesso 21 luglio 1829 ref. D. Fiorotti in causa Mussa contro Fossati — *Interpellanze* — *Risposte*, p. 81.
- del Senato stesso 28 marzo 1829 ref. D. Fiorotti in causa Mosca contro Aprile e Sughetto — *Contratto di subappalto* — *Uffizio del Vicariato* — *Competenza*, p. 83.
- del Senato stesso 13 giugno 1829 ref. D. Leardi in causa Bruno ed altri contro Danna — *Sen-*

tenza — *Interposizione d'appello* — R. legge, pag. 105.

Sentenza del Senato stesso 6 maggio 1829 ref. D. Ver-
gnasco in causa Dabbene contro Bianco — *Beni*
dismessi in via ipotecaria — *Appello*, p. 135.

— del Senato stesso 23 gennaio 1829 ref. D. Eq.
Roberi in causa Segre e Artom contro Majo-
glio — *Nullità di testamento* — *Volontaria*
esecuzione, p. 135, 146, 248.

— del Senato stesso 28 agosto 1829 ref. D. Sclopis
in causa utrinque Lasazio — *Cappellania* —
Affrancamento, p. 161.

— del Senato medesimo 24 agosto 1829 ref. D. Qua-
ranta in causa Regina contro Cotti — *Scrit-
tura d'obbligo* — *S. C. Macedoniano*, p. 177.

— del Senato stesso 23 aprile 1828 ref. D. Vacha
in causa Deandreis contro Ferraris — *Proventi*
d'annualità — *Condanna*, p. 185.

— del Senato stesso 21 agosto 1829 ref. D. Sclopis
in causa Pellegrini contro Traversi — *Sen-
tenze di Tribunali stranieri* — *Suddito dei*
R. Stati, p. 193.

Ordinanza di voto del Senato di Genova 17 maggio
1828 ref. D. Solari in causa utrinque Fiasella
— *Competenza* — *Atti di giurisdizione vo-*
lontaria, p. 200.

Sentenza dello stesso Senato 29 febbraio 1829 ref. D.
Gratarola in causa Allegrani contro Vinelli
— *Permuta di beni spettanti a cappellania*
— *Contumace*, p. 200.

— dello stesso Senato 11 settembre 1829 ref. D. Bolla
in causa Morano contro Mattone — *Atto di*
deposito — *Ordinanza relativa*, p. 209.

- Ordinanza di voto del medesimo Senato 4 febbraio 1828
ref. D. Marone in causa Novella contro il R.
Emolumentatore — *Emolumento* — *Insinua-*
zione, p. 218.
- Sentenza del Senato stesso 15 aprile 1828 ref. D. Gra-
tarola in causa Croce contro Rosso — *Cita-*
zione — *Usciere* — *Errore*, p. 222.
- del Senato di Piemonte 21 maggio 1829 ref. D.....
in causa utrinque Degrandi — *Atto d'aggiu-*
dicazione — *Delegazione personale*, p. 225.
- del Senato stesso 13 luglio 1829 ref. D. Pullini
in causa Gioliti e Garbiroglio contro Riberi e
Ramello — *Affittamento di beni* — *Danni*
dati, p. 241.
- Ordinanza di voto dello stesso Senato 1.^o agosto 1829
ref. D. Pullini in causa Bonissani contro la
Comunità di Ceresole — *Pascoli* — *Comunione*
— *Recesso*, p. 257.
- Sentenza del Senato di Genova del 2 gennaio 1828 ref.
D. Solari in causa Lavezzari contro Carlieri
— *Giudicio di graduazione* — *Appello*, p. 262.
- del Senato di Piemonte 18 ottobre 1828 ref. D.
Celebrini in causa Rebaudengo contro Cotta-
lorda — *Derrate coloniali* — *Negozianti*,
pag. 290.
- del Senato stesso 3 agosto 1829 ref. D. Pullini
in causa Thurgaz contro Deanoz — *Decesso*
di una delle parti litiganti — *Assegnazione*
della causa a sentenza posteriormente, p. 297.
- del Senato stesso 6 febbraio 1829 ref. D. Ver-
gnasco in causa Ravina contro Gajero — *Bor-*
ghesi — *Fidecommissi*, p. 313, 319.

- Sentenza del Senato di Genova 14 marzo 1828 ref. D. Clavarino nel giudizio d'ordine Pizzorno — *Creditori — Liquidazione — Cauzione*, p. 324.
- del Senato di Piemonte 2 maggio 1828 ref. D. Iano in causa Angelotti contro Guglianetti — *Prebenda parrocchiale — Beni appartenenti — Servitù*, p. 339.
- del Senato stesso 13 ottobre 1829 ref. D. Costa in causa Tinetti contro Vertù — *Appello — Deserzione — Purgazione di contumacia*, p. 346.
- del Senato di Genova 26 marzo 1828 ref. D. Pennecchini in causa S.^t Paul contro Ceccarelli — *Materie commerciali — Litiganti Genovesi — Citazione*, p. 355.
- del Senato di Piemonte 5 settembre 1829 ref. D. . . . in causa Guala contro Catti — *Assente — Cura — Parenti prossimi*, p. 361, 381.
- del Senato di Genova 28 aprile 1828 ref. D. Clavarino in causa Desimoni contro Fontana — *Ipoteca — Iscrizione — Errore*, p. 369.
- del Senato di Piemonte 19 giugno 1829 ref. D. Vacha in causa Olgiati contro Avogadro — *Possesso annale — Giudicio relativo*, pag. 377, 393.
- del Senato stesso 18 settembre 1829 ref. D. Iano in causa della Parrocchia contro Comunità di Pomaro — *Chiesa parrocchiale — Amministrazione — Giudicio*, p. 409.
- dello stesso Senato 1.^o dicembre 1829 ref. D. Viglietti in causa Ughetti contro Degiorgis — *Giudizii di subasta — Rivendicazione*, p. 412.
- del Senato stesso 20 marzo 1829 ref. D. Quigini-Puliga in causa utrinque Ziolla — *Statuti — Interpretazione*, p. 412.

- Sentenza del Senato stesso 9 settembre 1829 ref. D. Celebrini in causa Ricchio e Dagna contro Boldrini — *Atto d'aggiudicazione* — *Nullità intrinseca*, p. 425.
- del Senato di Genova 17 maggio 1828 ref. D. Marone in causa Pittaluga contro Massa — *Domanda* — *Appellabilità*, p. 432.
- del Senato di Piemonte 22 agosto 1829 ref. D.... in causa Manello contro Canis — *Crediti* — *Aggiudicazione* — *Istanza*, p. 436.
- del Senato stesso 11 dicembre 1829 ref. D. Celebrini in causa Visconti contro Molino — *Assente* — *Curatore* — *Eredità apertasi dopo l'assenza*, p. 441.
- Decreto di voto del Senato stesso 25 settembre 1829 ref. D. Viglietti sul ricorso della Città di Novara — *Eredità aperta all'estero* — *Capitali*, p. 449.

CAMERA DE' CONTI.

- Ordinanza di voto del 2 giugno 1828 ref. D. Ioannini in causa Galliano contro Concorso Caligaris — *Giudicio di concorso* — *Donna Sindaco*, pag. 24.
- Sentenza dell' 11 luglio 1829 ref. D..... in causa R.^o Patrimonio contro Casella — *Primogeniture e fedecommissi* — *Trapasso loro in linea collaterale*, p. 55.
- Declaratoria del 18 gennaio 1829 ref. D. Melano sul ricorso Pecollo e Bruna — *Acquisto di spezieria* — *Insinuazione* — *Diritto*, p. 74.
- Sentenza del 13 giugno 1829 ref. D..... in causa Bidone contro Ricolfi — *Regie Gabelle* — *Subaccensamento*, p. 114.

Decreto di voto del 29 maggio 1829 ref. D. Nuvoli sul ricorso Riccardi — *Malleveria notarile* — *Svincolamento*, p. 122.

Declaratoria del 24 aprile 1829 ref. D. Detati — *Materie gabellarie* — *Comunità* — *Appalto*, p. 172.

Sentenza 1828 ref. D. Ravicchio in causa Chialvetto contro Bernardi — *Materie gabellarie* — *Accensatore*, p. 203.

Decreto di voto del 12 settembre 1829 ref. D. Chionio Nuvoli sul ricorso Bocca, Caffarato, ed altri — *Contratto d' albergimento* — *Diritti*, p. 303.

—— del 3 gennaio 1829 ref. D. Ioannini — *Crediti verso il cessato Governo Francese* — *Cessione*, p. 349.

—— del 16 maggio 1829 ref. D. Melano sul ricorso Calori, e Miroglio — *Pesca* — *Marina* — *Diritto*, p. 433.

CONSOLATO.

Sentenza 11 giugno 1829 ref. D. . . . in causa Cottalorda contro Rebaudengo — *Materie commerciali* — *Appello in Senato*, p. 7.

Ordinanza di voto del 20 agosto 1829 ref. D. Musso in causa Mazzola contro Marcionino — *Sentenze* — *Tribunali stranieri*, p. 266.

TRIBUNALI DI PREFETTURA.

Decreto di voto del Tribunale di Prefettura di Torino dell' 11 giugno 1829 ref. I. M. Regis sul ricorso di Nicolao Menzone — *Cause sommarie* — *Generalità dei testimonii*, pag. 8.

Ordinanza di voto del 7 luglio 1829 ref. I. M. Regis in causa Doglio contro Regio Emolumentatore — *Ingiunzione* — *Emolumento* — *Prescrizione*, p. 16.

- Sentenza del 12 giugno 1829 ref. I. M. Regis in causa
Mazzola contro Fisco delle R. Gabelle — *Deposito di vino all'ingrosso* — *Smercizio di esso*,
pag. 41.
- del 19 giugno 1829 ref. I. M. Regis in causa
Tocco contro Fisco delle R. Gabelle — *Dazio di consumo* — *Autorizzazione del Vicariato*,
pag. 41.
- del 20 luglio 1829 ref. I. M. Regis in causa Berta
contro Cargnino — *Sentenza di un Giudice di Mandamento* — *Nullità* — *Scritta privata*,
pag. 78.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pag. 13, 29, 45, 60, 78, 93, 109, 125, 140,
156, 173, 189, 205, 223, 237, 254, 269, 279,
292, 309, 325, 341, 355, 370, 387, 404, 419,
437, 453.

VARIETA'.

Pag. 31, 62, 295, 357, 407.

BIBLIOGRAFIA.

Pag. 16, 48, 62, 80, 112, 144, 160, 312, 327,
344, 376, 391.

NECROLOGIA.

Pag. 62, 208.

AGGIUNTA.

Appellabilità — § 8 del R. Editto giudiziario.

Alle cose dette alla pag. 39 e seg. di questo volume
vuolsi aggiungere quanto infra, sebbene nulla abbia
di comune colla materia ivi trattata, ma solo perchè
è materia, sopra cui l'Associato medesimo, il quale
ci avea interrogati intorno agli obblighi del locatore,

ecc. ecc., di che abbiamo ragionato a quel luogo, ci richiedea pure di parlare su quello, che segue:

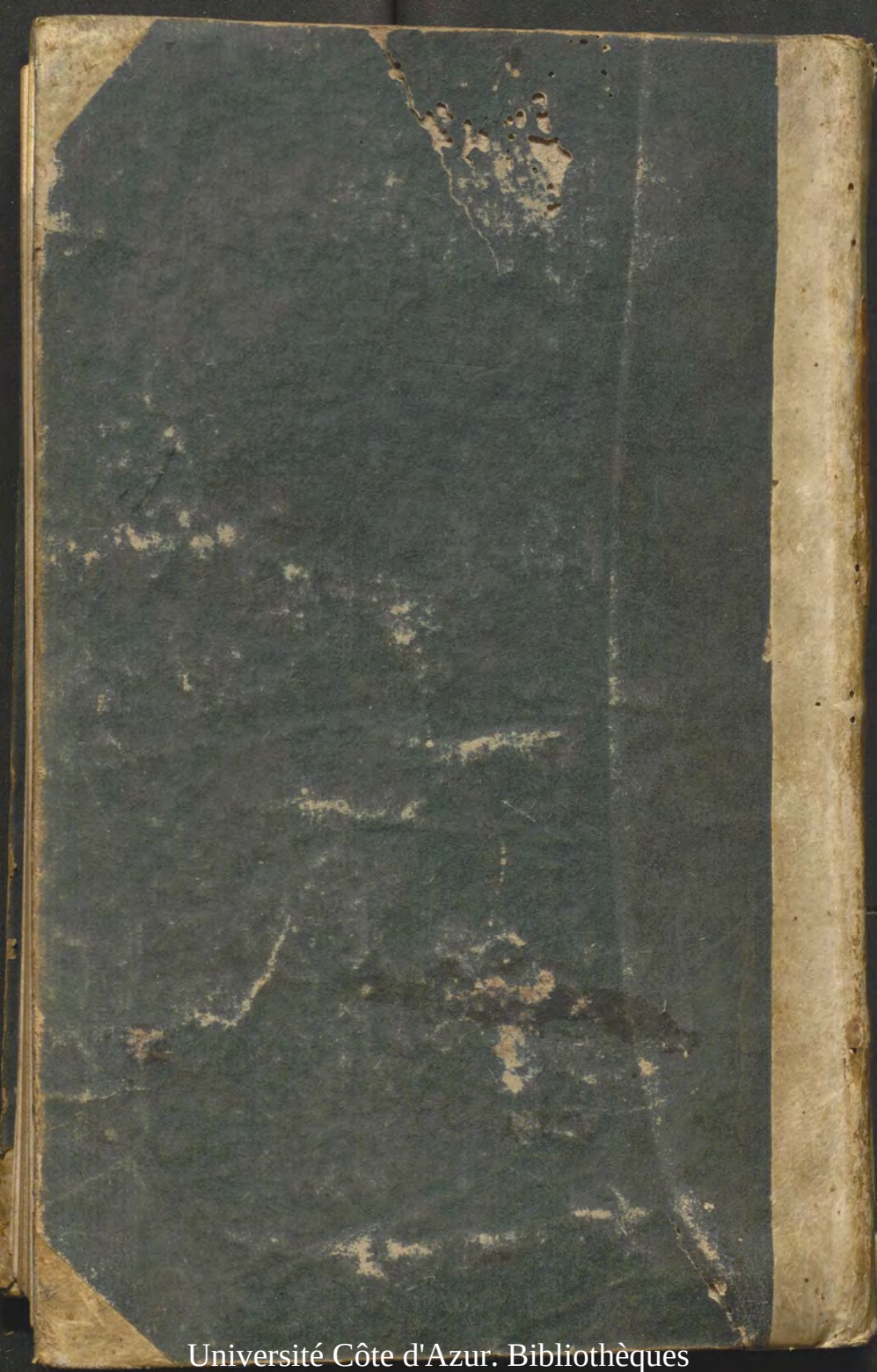
» È stato deciso da varii giudicati, che se l'attore abbia proposto una domanda *indeterminata* quanto al valore, può anche nell'ultima scrittura *determinarla*; e che debbesi a questa determinazione aver riguardo per misurare l'appellabilità della causa ».

ERRATUM.

Alla pag. 453, *rubrica di Venezia*, lin. 24, in vece di — *dei governi e dei popoli dell'età più recente*, si legga — *dei governi e dei popoli nei momenti di necessità e di urgenza*, ecc.



TORINO. STAMPERIA FAVALE.



DIARIO
FORENSE
UNIVERSALE

14

P.

8.